

**DECISIONI INTEGRALI
DEGLI
ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA**

Testi integrali delle decisioni:

Corte Federale

Commissione d'Appello Federale

Periodo di riferimento:

1° luglio 2002 / 30 giugno 2003

Esplicato a cura dell'avv. Gaetano Aita

INDICE

Decisioni integrali della Corte Federale - Stagione Sportiva 2002 – 2003 – www.figc.it

Comunicato n. 1/CF del 1 agosto 2002	pag. 5
Comunicato n. 2/CF del 2 agosto 2002	pag. 7
Comunicato n. 3/CF del 15 ottobre 2002	pag. 7
Comunicato n. 4/CF del 25 ottobre 2002	pag. 8
Comunicato n. 5/CF del 26 novembre 2002	pag. 10
Comunicato n. 6/CF del 29 novembre 2002	pag. 11
Comunicato n. 7/CF del 21 gennaio 2003	pag. 13
Comunicato n. 8/CF del 27 gennaio 2003	pag. 14
Comunicato n. 9/CF del 11 febbraio 2003	pag. 16
Comunicato n. 10/CF del 10 aprile 2003	pag. 18
Comunicato n. 11/CF del 18 aprile 2003	pag. 18
Comunicato n. 12/CF del 23 maggio 2003	pag. 19
Comunicato n. 13/CF del 23 maggio 2003	pag. 20

Decisioni integrali della Commissione D'Appello Federale - Stagione Sportiva 2002 – 2003 – www.figc.it

Comunicato n. 1/C - Riunione del 4 luglio 2002	pag. 33
Comunicato n. 2/C - Riunione del 8 luglio 2002	pag. 35
Comunicato n. 3/C - Riunione del 22 luglio 2002	pag. 38
Comunicato n. 4/C - Riunione del 2 agosto 2002	pag. 41
Comunicato n. 5/C - Riunione del 9 agosto 2002	pag. 44
Comunicato n. 6/C - Riunione del 5 settembre 2002	pag. 47
Comunicato n. 7/C - Riunione del 16 settembre 2002	pag. 50
Comunicato n. 8/C - Riunione del 30 settembre 2002	pag. 52
Comunicato n. 9/C - Riunione del 7 ottobre 2002	pag. 54
Comunicato n. 10/C - Riunione del 21 ottobre 2002	pag. 59
Comunicato n. 11/C - Riunione del 28 ottobre 2002	pag. 61
Comunicato n. 12/C - Riunione del 4 novembre 2002	pag. 63
Comunicato n. 13/C - Riunione del 11 novembre 2002	pag. 66
Comunicato n. 14/C - Riunione del 18 novembre 2002	pag. 70
Comunicato n. 15/C - Riunione del 25 novembre 2002	pag. 74
Comunicato n. 16/C - Riunione del 2 dicembre 2002	pag. 76
Comunicato n. 17/C - Riunione del 9 dicembre 2002	pag. 79
Comunicato n. 18/C - Riunione del 16 dicembre 2002	pag. 82
Comunicato n. 19/C - Riunione del 9 gennaio 2003	pag. 89
Comunicato n. 20/C - Riunione del 13 gennaio 2003	pag. 94
Comunicato n. 21/C - Riunione del 20 gennaio 2003	pag. 100
Comunicato n. 22/C - Riunione del 27 gennaio 2003	pag. 103
Comunicato n. 23/C - Riunione del 30 gennaio 2003	pag. 108
Comunicato n. 24/C - Riunione del 3 febbraio 2003	pag. 113
Comunicato n. 25/C - Riunione del 10 febbraio 2003	pag. 117
Comunicato n. 26/C - Riunione del 13 febbraio 2003	pag. 121
Comunicato n. 27/C - Riunione del 24 febbraio 2003	pag. 126
Comunicato n. 28/C - Riunione del 3 marzo 2003	pag. 130
Comunicato n. 29/C - Riunione del 7 marzo 2003	pag. 135
Comunicato n. 30/C - Riunione del 10 marzo 2003	pag. 136
Comunicato n. 31/C - Riunione del 17 marzo 2003	pag. 141
Comunicato n. 32/C - Riunione del 24 marzo 2003	pag. 144
Comunicato n. 33/C - Riunione del 28 marzo 2003	pag. 151
Comunicato n. 34/C - Riunione del 31 marzo 2003	pag. 152
Comunicato n. 35/C - Riunione del 7 aprile 2003	pag. 158
Comunicato n. 36/C - Riunione del 14 aprile 2003	pag. 165
Comunicato n. 37/C - Riunione del 16 aprile 2003	pag. 173
Comunicato n. 38/C - Riunione del 23 aprile 2003	pag. 174
Comunicato n. 39/C - Riunione del 28 aprile 2003	pag. 180
Comunicato n. 40/C - Riunione del 5 maggio 2003	pag. 188
Comunicato n. 41/C - Riunione del 8 maggio 2003	pag. 195
Comunicato n. 42/C - Riunione del 9 maggio 2003	pag. 201
Comunicato n. 43/C - Riunione del 12 maggio 2003	pag. 201
Comunicato n. 44/C - Riunione del 16 maggio 2003	pag. 208
Comunicato n. 45/C - Riunione del 19 maggio 2003	pag. 210
Comunicato n. 46/C - Riunione del 23 maggio 2003	pag. 214
Comunicato n. 47/C - Riunione del 26 maggio 2003	pag. 216
Comunicato n. 48/C - Riunione del 4 giugno 2003	pag. 222
Comunicato n. 49/C - Riunione del 9 giugno 2003	pag. 224
Comunicato n. 50/C - Riunione del 16 giugno 2003	pag. 231
Comunicato n. 51/C - Riunione del 19 giugno 2003	pag. 237
Comunicato n. 52/C - Riunione del 23 giugno 2003	pag. 239

DECISIONI INTEGRALI

DELLA

CORTE FEDERALE

STAGIONE SPORTIVA 2002 - 2003

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 1/CF DEL 1 AGOSTO 2002

1. RICHIESTA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PRESSO IL COMITATO NAZIONALE PER L'ATTIVITA' INTERREGIONALE DI PRONUNCIA INTERPRETATIVA CIRCA LA LEGITTIMITA' DI NUOVA DECISIONE DI ESSA COMMISSIONE, DISPOSTA DALLA C.A.F., IN MERITO AL DEFERIMENTO DEL PROCURATORE SPORTIVO, PALOMBA GENNARO, SU QUESTIONE OGGETTO DI DECISIONE, DA PARTE DELLA COMMISSIONE PROCURATORI SPORTIVI, GIA' PASSATA IN GIUDICATO

Con nota in data 11 luglio 2002, la Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale sottopone alla valutazione della Corte federale una vicenda che può sintetizzarsi come segue. 1. Il dott. Gennaro Palomba, procuratore sportivo, veniva deferito dalla Procura federale in quanto nel suo comportamento erano ravvisabili aspetti deontologicamente non corretti ai sensi del vigente Regolamento dei procuratori sportivi. La Commissione disciplinare presso il Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale, con decisione pubblicata sul C.U. n. 179 del 24.4.2002, dichiarava inammissibile il deferimento del Palomba per difetto di giurisdizione. Tale decisione veniva impugnata dal Procuratore federale, il cui gravame era accolto dalla C.A.F. sul presupposto che i procuratori sportivi non sono sottoposti, in via esclusiva, per tutte le infrazioni dagli stessi poste in essere al giudizio della Commissione procuratori sportivi, dovendosi gli stessi ritenere soggetti alla giurisdizione della stessa Commissione solo quando si rendono responsabili della violazione dei doveri strettamente inerenti all'espletamento professionale del mandato ricevuto e rimanendo assoggettati alla giurisdizione disciplinare ordinaria per ogni altra violazione. La C.A.F., pertanto, annullava la decisione della Commissione disciplinare, alla quale rimetteva gli atti per l'esame di merito. Osservava peraltro la Commissione disciplinare che dall'esame degli atti era risultato che, per la specifica fattispecie, il dott. Palomba era stato già giudicato, sotto ogni aspetto, dalla Commissione procuratori sportivi, nella seduta del 5 dicembre 2001, e che la pronuncia assolutoria resa non risultava essere stata impugnata ed era dunque passata in giudicato. Alla luce di tali premesse, la Commissione disciplinare, rilevato che potrebbe configurarsi un conflitto tra diversi Organi disciplinari della Federazione, ha ritenuto di rimettere gli atti alla Corte federale per un parere sulla questione. 2. La Corte federale rileva preliminarmente che, con specifico riferimento al caso Palomba, la questione è di assai agevole soluzione, in quanto il predetto, per gli stessi fatti, era stato già giudicato dall'allora Commissione procuratori sportivi, con decisione assolutoria non impugnata e quindi passata in giudicato, per cui l'eventuale ulteriore giudizio da parte della Commissione disciplinare comporterebbe una patente, inammissibile violazione del principio *ne bis in idem*. Sulla base di questo assorbente rilievo deve escludersi la competenza, nel caso di specie, della Commissione disciplinare. 3. Tuttavia, la Corte federale ritiene di cogliere l'occasione per esaminare *funditus* la questione della competenza a conoscere degli illeciti commessi dagli agenti di calciatori (già procuratori sportivi), alla luce delle disposizioni contenute nel "regolamento per l'esercizio dell'attività di agente di calciatori", pubblicato nel Comunicato Ufficiale n. 81 del 22 novembre 2001 ed entrato in vigore il 7 dicembre 2001 ai sensi dell'art. 25 del regolamento stesso. A decorrere da tale data sono unicamente le disposizioni di tale regolamento a disciplinare le questioni di natura processuale - come quella in esame, attinente alla competenza -, per la cui soluzione, come è noto, occorre fare riferimento - alla stregua dei principi generali in materia - alla normativa vigente al momento in cui la questione si pone (cfr. art. 5 cod. proc. civ.: "la giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda"). Del resto è chiaro che, anche a voler ammettere che si sia verificato, con il passaggio dal vecchio al nuovo regolamento, un mutamento in ordine alla competenza a giudicare sulle infrazioni dei procuratori sportivi (oggi agenti di calciatori), l'individuazione del giudice competente, operato dalla C.A.F. nella Commissione disciplinare, non avrebbe senso qualora tale giudice, pur se in precedenza competente, fosse stato privato della competenza in materia ad opera del nuovo regolamento. Né, in senso contrario, può invocarsi il disposto dell'art. 24, comma 5, del nuovo regolamento (secondo cui "i procedimenti disciplinari relativi a fatti avvenuti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento sono decisi in conformità al regolamento del 19 dicembre 1997"), in quanto tale disposizione sembra avere riguardo piuttosto alla disciplina di carattere sostanziale, al fine di regolare, con espressa disposizione transitoria, il passaggio dal vecchio al nuovo regolamento, alla stregua anche se con contenuto diverso - di quanto dispone l'art. 2 del codice penale in materia di successione di leggi penali. Che la disposizione in questione non si riferisca alla competenza a giudicare si evince sia dal fatto che, per superare il principio generale in precedenza richiamato, sarebbe stata necessaria una norma ben più esplicita, che dalla considerazione che non avrebbe avuto alcun senso logico che, nel momento in cui con il nuovo regolamento si innovava profondamente anche la composizione della Commissione e la relativa procedura, fosse conservato il vecchio sistema (con la precedente Commissione) per un limitatissimo numero di casi. 4. Ciò posto, ritiene la Corte federale che il vigente regolamento affermi in maniera inconfutabile la competenza della Commissione degli agenti di calciatori per tutte le infrazioni addebitate a tali soggetti. Ciò si desume, in particolare, dagli artt. 17 e 18. Il primo, al comma 1, enumera le sanzioni cui è soggetto "l'agente che contravviene ai propri doveri o abusa dei propri poteri ovvero *non osserva le norme federali, statutarie e regolamentari* della F.I.G.C., delle Confederazioni e della F.I.F.A...". L'art. 18, poi, al comma 1, dispone che "l'accertamento delle infrazioni e l'applicazione delle sanzioni nei confronti degli agenti sono di competenza della Commissione in sede disciplinare". Dal riportato disposto normativo si evince, innanzitutto, che alle infrazioni proprie dell'agente sono accomunate quelle concernenti le norme federali, statutarie e regolamentari e che per entrambe le categorie di infrazioni sono applicabili le medesime sanzioni (art. 17, comma 1) e, inoltre, che per tutte tali infrazioni (quelle proprie e le altre) è prevista la competenza dell'apposita Commissione (art. 18, comma 1, che per la sua collocazione e per la sua formulazione, non può che riferirsi a tutte le infrazioni previste dall'art. 17, comma 1). Va ancora rilevato che il carattere esclusivo della competenza della Commissione degli agenti in materia disciplinare è confermato anche da altre disposizioni del regolamento (quale quella di cui all'art. 5, comma 3, che prevede tale competenza nel caso di abuso della posizione dominante da parte dell'agente). Non può, pertanto, essere condivisa la tesi

affermata nella decisione della C.A.F. che ha dato origine al presente giudizio ed in quelle precedenti da essa richiamate che si basa su una distinzione tra le infrazioni commesse dagli agenti - quelle alle disposizioni del regolamento loro proprio e quelle all'ordinamento generale della Federazione - distinzione che, se poteva trovare qualche riscontro nel precedente regolamento, è del tutto priva di fondamento, come si è detto, alla luce di quello attuale. Del resto, la separatezza tra il sistema giustiziale proprio degli agenti e quello "ordinario" previsto per i tesserati è dimostrato anche da altre disposizioni del regolamento degli agenti: quella di cui all'art. 19, che dispone che "il calciatore ... è soggetto alle seguenti sanzioni da parte degli organi di giustizia sportiva della F.I.G.C."; quella di cui all'art. 20, che prevede, a carico delle società che commettono violazioni del regolamento, sanzioni da applicarsi " da parte degli organi di giustizia sportiva della F.I.G.C." (1° alinea) e "da parte dei competenti Organi di Giustizia della F.I.G.C."(2° alinea), nonché quella di cui all'art. 23, dove, al comma 4, per la violazione della c.d. clausola compromissoria, è fatto salvo, per i soli tesserati, il disposto dell'art. 27 della Statuto federale, ed è prevista, per gli agenti, la sospensione dall'albo, che rientra fra le sanzioni indicate dall'art. 17, la cui applicazione - come si è detto - è attribuita alla Commissione degli agenti dall'art. 18. Tutte le richiamate disposizioni valgono a dimostrare che il regolamento ha avuto ben presente la distinzione tra la competenza degli ordinari organi di giustizia sportiva della Federazione e l'apposita Commissione degli agenti di calciatori e, laddove ha inteso affermare la competenza dei primi, lo ha fatto espressamente. Di fronte a questo complesso, articolato sistema è privo di rilievo il richiamo all'art.21 del nuovo regolamento, che fa salve le norme federali, statutarie, *etc.* e le relative sanzioni, applicabili in via concorrente con quelle previste dal regolamento stesso: trattasi, infatti, di una norma di chiusura, di carattere generale, che non vale certo a scalfire la specialità delle disposizioni appositamente dettate per gli agenti per particolari settori o aspetti. Inoltre, la circostanza che gli agenti di calciatori non siano stati inclusi fra i tesserati della Federazione, pur se di per sé non decisiva ai fini in questione, vale tuttavia a dimostrare - anche alla luce dei lavori preparatori del nuovo regolamento - l'intento di riservare ad essi uno *status* particolare, distinto da quello degli altri soggetti dell'ordinamento federale, per cui ben si giustifica la previsione di un apposito sistema giustiziale. Con riguardo al quale va, da ultimo, rilevato che il nuovo regolamento - innovando il precedente sistema, secondo il quale le decisioni della Commissione procuratori sportivi erano impugnabili con ricorso gerarchico improprio alla Commissione stessa in seduta plenaria - ha previsto espressamente (art. 18, comma 5) l'impugnazione delle decisioni della Commissione degli agenti di calciatori innanzi alla Commissione di Appello Federale, in tal modo stabilendo un opportuno raccordo tra il sistema giustiziale speciale e quello ordinario e riservando all'organo di vertice di quest'ultimo sistema - anche a garanzia della uniforme applicazione della normativa federale - la potestà di giudicare in via definitiva delle violazioni commesse dagli agenti di calciatori. 5. In definitiva, la Corte federale ritiene che la giurisdizione in ordine ad ogni tipo di violazione da parte degli agenti di calciatori sia attribuita in via esclusiva alla Commissione agenti di calciatori. P.Q.M. la Corte federale, pronunciando sulla richiesta di interpretazione come sopra proposta, dichiara la competenza esclusiva della Commissione agenti di calciatori.

2. ISTANZA DELLA TERNANA CALCIO S.P.A. DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ART. 117, COMMA 6, DELLE N.O.I.F. IN ORDINE AL NUOVO TESSERAMENTO DI CALCIATORI PROFESSIONISTI SUSSEGUENTE A RISOLUZIONE DEL PRECEDENTE RAPPORTO CONTRATTUALE PER RECESSO UNILATERALE

Con ricorso del 9 luglio 2002, la Ternana Calcio S.p.A. esponeva che il precedente 20 giugno la Commissione Tesseramenti aveva dichiarato irricevibile la richiesta di giudizio della Lega Nazionale Professionisti, in merito ai tesseramenti dei calciatori Antonio Langella e Marek Kozminski, rispettivamente da parte delle società Cagliari Calcio S.p.A. e Ancona Calcio S.p.A., militanti nello stesso Campionato di Serie B cui essa partecipava. La Ternana Calcio dubitava della validità dei tesseramenti in quanto avvenuti nel corso della medesima stagione nella quale i calciatori avevano risolto unilateralmente il vincolo che li legava ad altre società professionistiche, e ciò in violazione dell'art. 117, 6° comma, delle N.O.I.F.. Alla luce della decisione di irricevibilità - per difetto dei presupposti di cui all'art. 43 del Codice di Giustizia Sportiva, sotto il profilo che la concessione del visto di esecutività da parte della Lega competente aveva esaurito il procedimento amministrativo di tesseramento - pronunciata dalla Commissione Tesseramenti, contro la quale riconosceva di non aver proposto impugnazione, la ricorrente chiedeva a questa Corte pronuncia interpretativa dell'art. 117, 6° comma citato. Ciò premesso, deve rilevarsi che, nella prospettiva resa palese dalla presente richiesta di interpretazione, il fine in concreto perseguito dalla ricorrente è quello di recuperare la preclusione all'impugnazione contro la decisione della Commissione Tesseramenti attraverso una pronuncia di questa Corte dagli effetti sostanzialmente coincidenti con quelli rescindenti che si sarebbero potuti conseguire con tale impugnazione (e ciò a prescindere dalla questione della sussistenza o meno della legittimazione all'impugnativa in capo alla società Ternana, la quale, pur avendo un interesse indiretto, era sostanzialmente terza rispetto alla vicenda che coinvolgeva i suddetti calciatori e le rispettive società). Invero il ricorso non si limita a postulare una pronuncia che, in via generale ed astratta, attribuisca alla norma, della cui interpretazione si tratta, la portata e gli effetti che le sono propri, ma pretende, attraverso l'antecedente logico dell'interpretazione nel senso da essa fatto valere (e non in modo perplesso, come si richiederebbe in casi del genere, ma soggettivamente certo), di rimuovere le conseguenze sfavorevoli della sostanziale conferma della validità dei tesseramenti di cui si parla. Ora, è evidente che si tratta di una richiesta che mira ad eludere gli effetti preclusivi e di intangibilità del giudicato già prodottosi nell'Ordinamento federale e, quindi, a stravolgere la natura solo sussidiaria del ricorso a questa Corte ai sensi dell'art. 32, 5° comma, dello Statuto per la tutela di diritti fondamentali o associativi che non trovino altri strumenti di garanzia nell'Ordinamento federale. In base alla costante giurisprudenza di questa Corte, il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile. Per i suesposti motivi, la Corte federale, pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto dalla Ternana Calcio S.p.A. di Terni, lo dichiara inammissibile ed ordina l'incameramento della relativa tassa.

3. RICHIESTE DI PARERE DEL PRESIDENTE FEDERALE, AI SENSI DEGLI ARTT. 30 COMMA 9 DELLO STATUTO FEDERALE E 20 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, SULLE ISTANZE DI GRAZIA DI TESSERATI DIVERSI

La Corte federale, sulle richieste del Presidente Federale in merito alle istanze di grazia dei sottonorati tesserati, ha formulato il parere di competenza così come di seguito riportato: calciatrice Onorato Maria Assunta - vista l'istanza della calciatrice Onorato Maria Assunta, alla quale è stata inflitta la sanzione della squalifica fino al 30.9.2003 per comportamento aggressivo nei confronti dell'Arbitro della gara Podgora Chiesuola Carso/COR Calcio del 30.1.2000; - tenuto conto delle modalità e delle circostanze che hanno dato origine alla squalifica, nonché del comportamento della Onorato successivo alla gara, quale risulta dal rapporto dell'Arbitro; esprime parere favorevole per la concessione dell'invocato provvedimento. calciatore Bozzo Carmelo - vista l'istanza inoltrata al Presidente federale dal calciatore Bozzo Carmelo volta ad ottenere un provvedimento di grazia in riferimento alla squalifica fino al 30.06.2003 inflittagli per il comportamento aggressivo tenuto nei confronti dell'arbitro della gara disputata a Trani il 9.6.2001, nelle file del Cosenza Calcio Forense, nell'ambito del Campionato Nazionale Forense; - tenuto conto delle modalità e delle circostanze che hanno dato origine alla squalifica, nonché della effettiva gravità dell'infrazione commessa; - considerato che la valutazione di quanto dedotto dall'istante, anche in ordine alla circostanza che il reclamo proposto avverso il provvedimento sanzionatorio non aveva potuto essere esaminato dalla Commissione disciplinare per ragioni procedurali, induce a ritenere il tesserato meritevole del provvedimento di grazia; ritiene di esprimere parere favorevole per la concessione dell'invocato beneficio. tesserati diversi Ferrigno Massimiliano, Iorio Francesco, Pecchia Ennio, Cannistrà Fabrizio, Cicciari Massimo, Pinceti Sergio, Giusti Andrea, Pesce Moreno, Blasi Davide, Rindone Giancarlo e Pinceti Sergio: parere sfavorevole in quanto la Corte non ha ritenuto sussistenti i presupposti idonei per la concessione dell'invocato beneficio.

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 2/CF DEL 2 AGOSTO 2002

1- RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE, AI SENSI DELL' ART.22, COMMA 1, LETT. A) DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, DI INTERPRETAZIONE DI UNA NORMA REGOLAMENTARE

La Corte federale in relazione alla nota del Presidente Federale, con la quale si chiede il parere della Corte circa la perentorietà o meno dei termini indicati nel Comunicato Ufficiale n. 29/A, pubblicato il 14 maggio 2002, per la presentazione delle domande di "ripescaggio" e della relativa documentazione, ai fini dell'ammissione ai Campionati di Serie C1 e C2, ritiene quanto segue. Il problema sottoposto all'esame della Corte, intanto è prospettabile, in quanto le disposizioni contenute nel suindicato comunicato ufficiale non qualificano espressamente come perentorio il termine del 16 luglio 2002 previsto per la presentazione delle domande. Tuttavia la Corte ritiene che, sia per la dizione letterale adoperata nel comunicato ("entro e non oltre il termine del 16 luglio 2002") sia, soprattutto, per la ratio che presiede alla previsione di tale termine, quest'ultimo non può che considerarsi perentorio. Infatti, l'intero procedimento di ammissione ai campionati è scandito da una serie di termini, tutti tra loro collegati, i quali, per loro natura, non possono che avere carattere perentorio, poiché l'eventuale inosservanza anche di uno soltanto di essi sarebbe tale da produrre lo sconvolgimento dell'intero procedimento, pregiudicando quella che deve considerarsi la finalità essenziale della previsione dei termini, consistente nella tempestiva individuazione delle società da ammettere ai campionati e, conseguentemente, nella definizione del quadro complessivo delle Serie e dei Gironi. La ritenuta perentorietà del termine del 16 luglio 2002 comporta l'impossibilità di prendere in considerazione le domande proposte successivamente alla scadenza del termine predetto.

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 3/CF DEL 15 OTTOBRE 2002

1. ISTANZA DELL'A.S. NESTOR PER OTTENERE L'INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELLA NORMATIVA DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI CONCERNENTE I CRITERI DI AMMISSIONE AI CAMPIONATI 2002/2003, PER COMPLETAMENTO DEGLI ORGANICI

La Corte federale, pronunciando sull'istanza come in epigrafe proposta dall'A.S. Nestor di Marsciano (Perugia), la dichiara inammissibile ed ordina incamerarsi la tassa versata.

2. ISTANZA DEL SIG. AURIEMMA RAFFAELE PER OTTENERE, A NORMA DEL NUOVO TESTO DELL'ART. 21 DELLE N.O.I.F., IL RICONOSCIMENTO DELLA TEMPORANEITA' DELLA SANZIONE DELLA PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO O CATEGORIA DELLA F.I.G.C. INFLITTAGLI IN RELAZIONE AL FALLIMENTO DEL GIORGIONE CALCIO S.P.A.

La Corte federale, pronunciando sull'istanza come in epigrafe proposta dal Sig. Auriemma Raffaele, dichiara la propria incompetenza.

3. RICHIESTA DI PARERE DEL PRESIDENTE FEDERALE, AI SENSI DELL' ART. 30 COMMA 9 DELLO STATUTO FEDERALE, SULL'ISTANZA DELLA S.C. TURRITANA VOLTA AD OTTENERE, A NORMA DELL'ART. 19 COMMI 1 E 5 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, LA COMMUTAZIONE DELLA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER N. 5 GARE INFLITTA AL CALCIATORE CUBEDDU LUCA

La Corte federale, sulla richiesta del Presidente Federale come innanzi proposta in merito all'istanza della S.C. Turrutana di Porto Torres (Sassari), dichiara la propria incompetenza.

4. RICHIESTA DI PARERE DEL PRESIDENTE FEDERALE, AI SENSI DELL' ART. 30 COMMA 9 DELLO STATUTO FEDERALE, SULL'ISTANZA DELL'A.S. PALAGIANELLO VOLTA AD OTTENERE, A NORMA DELL'ART. 19 COMMI 1 E 5 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, LA COMMUTAZIONE DELLA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO FINO AL 30.04.2003

La Corte federale, sulla richiesta del Presidente Federale come innanzi proposta in merito all'istanza dell' A.S. Palagianello di Palagianello (Taranto), esprime parere contrario all' accoglimento della richiesta di commutazione della sanzione irrogata.

5. RICHIESTE DI PARERE DEL PRESIDENTE FEDERALE, AI SENSI DEGLI ARTT. 30 COMMA 9 DELLO STATUTO FEDERALE E 20 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, SULLE ISTANZE DI TESSERATI DIVERSI

La Corte federale, sulle richieste del Presidente Federale in merito alle istanze di grazia dei sottonotati tesserati, ha formulato il parere di competenza così come riportato a fianco dei nominativi degli stessi: calciatori Bruzzone Maurizio, Morani Massimiliano, Abitabile Antonio, Caruso Carmine, Nigro Salvatore, Giolitti Davide, Maillaro Massimo, Borsatti Andrea, Mangano Salvatore, Meloni Luigi, Tiraoro Matteo, Musumeci Massimo, Carraro Federico, Buccola Massimiliano, Pace Angelo, Pinna Giuseppe, Scalia Rosario, Russian Marino, Calvitti Luca, Desiderioscioli Fabio, Versace Giuseppe, Lanza Cariccio Giuseppe, Dimilta Francesco, Romani Danilo, Dato Christian e Sansoni Fabio: sfavorevole in quanto la Corte non ha ritenuto sussistenti i presupposti idonei per la concessione dell'invocato beneficio; calciatori (istanze reiterate) Capozzi Angelo, Caponi Alessandro, Grisella Giuseppe, Atturo Pierpaolo, Vaccaro Antonio,- Molisano Luciano, Turazza David, Napoletano Giovanni, Pinelli Domenico e Napolitano Domenico: sfavorevole in quanto non sono emersi elementi nuovi, idonei per la concessione dell'invocato beneficio, in precedenza già negato; dirigenti Massari Francesco, Pasquale Sergio, Merrina Domenico, Sapioli Gaspare, Sagrini Costantino, Mancinelli Florindo e Tosini Mino Alessandro: sfavorevole in quanto la Corte non ha ritenuto sussistenti i presupposti idonei per la concessione dell'invocato beneficio. Dirigenti (istanza reiterata) Silvestrini Luciano sfavorevole in quanto non sono emersi elementi nuovi, idonei per la concessione dell'invocato beneficio, in precedenza già negato.

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 4/CF DEL 25 OTTOBRE 2002

1. ISTANZA DELL'A.S. NESTOR PER OTTENERE L'INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELLA NORMATIVA DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI CONCERNENTE I CRITERI DI AMMISSIONE AI CAMPIONATI 2002/2003, PER COMPLETAMENTO DEGLI ORGANICI

In data 3 agosto 2002 l'A.S. Nestor, dopo aver premesso di aver disputato nella stagione agonistica 2001/2002 il Campionato regionale di Eccellenza e di aver terminato detta competizione all'undicesimo posto, circostanza questa che la portava a disputare i cosiddetti incontri dei "Play-out", al fine di non retrocedere; ricordava che al termine di tali spareggi, avendo perso l'incontro che era stata chiamata a disputare, veniva retrocessa nella categoria inferiore vale a dire nel Campionato regionale di Promozione. Alla luce di quanto sopra, la Società istante lamentava di non essere stata "ri pescata", nel Campionato regionale umbro di Eccellenza, sul presupposto che la stessa era retrocessa e, pertanto, non poteva essere valutata per essere riammessa al Campionato di Eccellenza, malgrado che in tale campionato fosse stato individuato un posto vacante legato a talune defezioni. In particolare, la A.S. Nestor lamentava che la circostanza che non possano essere prese in considerazione, sulla base della delibera regionale di cui al C.U. n. 66 del 5 giugno 1991, le società retrocesse non debba trovare applicazione nel suo caso, in quanto essa, al termine del campionato, non era retrocessa, bensì chiamata a disputare gli incontri dei "Play-out". La doglianza della istante è inammissibile in quanto, in virtù del disposto dell'art. 22 del Codice di Giustizia Sportiva, sono legittimati ad adire la Corte Federale esclusivamente il Presidente Federale o il Presidente della Corte Federale, d'ufficio (art. 22, comma 1/f1); i delegati presenti all'assemblea di cui si vuole impugnare la delibera (art.22, comma 1/f2); i delegati che non abbiano potuto partecipare all'assemblea (art.22 comma 1/f3). Inoltre, il comma 3 dell'articolo in esame consente anche a tutti i tesserati od agli affiliati alla F.I.G.C. il ricorso alla Corte Federale "in ordine a questioni attinenti alla tutela dei diritti fondamentali, personali o associativi", ma questa norma non può trovare applicazione nel caso di specie, facendone difetto i presupposti. Pertanto, poiché la A.S. Nestor non si trova in nessuna delle condizioni sopra individuate, il ricorso, irrualmente proposto dalla stessa, non può che essere dichiarato inammissibile. P. Q. M. la Corte Federale, pronunciando sull'istanza come in epigrafe proposta dall' A.S. Nestor di Marciano (Perugia), la dichiara inammissibile ed ordina incamerarsi la tassa versata.

2. ISTANZA DEL SIG. AURIEMMA RAFFAELE PER OTTENERE, A NORMA DEL NUOVO TESTO DELL'ART. 21 DELLE N.O.I.F., IL RICONOSCIMENTO DELLA TEMPORANEITA' DELLA SANZIONE DELLA PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO O CATEGORIA DELLA F.I.G.C. INFLITTAGLI IN RELAZIONE AL FALLIMENTO DEL GIORGIONE CALCIO S.P.A.

Con ricorso del 30 agosto 2002, diretto anche al Presidente Federale, il Sig. Raffaele Auriemma, premesso di aver subito, in data 2.11.2000, la sanzione della preclusione a ricoprire la carica di Dirigente e ad assumere responsabilità e rapporti nell'ambito delle attività sportive organizzate dalla F.I.G.C, comminatagli dalla Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C per effetto dello svolgimento delle funzioni di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Giorgione Calcio S.p.A., dichiarata fallita, e di aver visto rigettata nel maggio precedente la richiesta di grazia, chiedeva che questa Corte riesaminasse la propria "situazione" in conseguenza della sopravvenuta modifica dell'art. 21 delle N.O.I.F. che, in combinato disposto con l'art. 14 del Codice di Giustizia Sportiva, ha eliminato la sanzione perpetua, quale quella inflitagli, trasformandola in pena temporanea secondo quanto previsto dalla seconda delle norme appena citate.

Nel ricorso veniva anche sottolineato, nel richiamare la precedente istanza di grazia, che era stata scontata una sanzione di durata pari a ventidue mesi. Ciò premesso, la Corte rileva la propria incompetenza a provvedere sul ricorso, evidentemente inteso a conseguire l'effetto della conversione in temporanea di una pena originariamente prevista come perpetua. Al riguardo è da osservare che, se è vero che lo *jus superveniens* costituito dalla modifica dell'art. 21 delle N.O.I.F. nel senso più garantista appena citato è, proprio per la sua portata favorevole al condannato, immediatamente applicabile alla fattispecie, per effetto dell'immediata recezione nell'Ordinamento federale di norme regolatrici di rapporti ancora in corso di dinamica esecuzione sotto il profilo sanzionatorio, è altrettanto vero che, secondo i principi del diritto comune non suscettibili di deroghe nell'Ordinamento sportivo, spetta al Giudice che ha irrogato la pena in sede di cognizione rideterminarne entità e durata laddove, come nel caso di specie, sopravvengano modifiche normative che rendano inattuale il precedente sistema sanzionatorio. Sotto questo aspetto va affermata la competenza della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C. Ma, anche a voler qualificare il ricorso in questione come volto alla reiterazione della precedente domanda di grazia, non potrebbe pervenirsi alla invocata pronuncia di merito sotto l'assorbente profilo che il presupposto logico di tale domanda è quello di una avvenuta concreta determinazione della pena, all'evidente scopo di valutare sia la congruità del periodo già scontato che la ricorrenza del requisito della durata minima di relativa espiazione. Ma, come prima detto, sarà il giudice competente ad effettuare la rideterminazione della pena inflitta al ricorrente alla luce della nuova normativa, sicché l'eventuale rinnovazione della domanda di grazia non potrà che conseguire a tale evento, in assenza del quale manca qualsivoglia materia di intervento anche consultivo di questa Corte. Per questi motivi la Corte Federale, pronunciando sull'istanza come in epigrafe proposta dal Sig. Auriemma Raffaele, dichiara la propria incompetenza.

3. RICHIESTA DI PARERE DEL PRESIDENTE FEDERALE, AI SENSI DELL' ART. 30 COMMA 9 DELLO STATUTO FEDERALE, SULL'ISTANZA DELLA S.C. TURRITANA VOLTA AD OTTENERE, A NORMA DELL'ART. 19 COMMI 1 E 5 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, LA COMMUTAZIONE DELLA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER N. 5 GARE INFLITTA AL CALCIATORE CUBEDDU LUCA

La Corte federale,- vista l'istanza del Presidente della S.C. Turrutana, con la quale ha sollecitato la commutazione della squalifica per cinque giornate ufficiali inflitta dal Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Sardegna al proprio calciatore Cubeddu Luca, relativamente alla quale il Presidente della F.I.G.C. ha formulato richiesta di parere ai sensi dell'art. 19, 1° comma, del Codice di Giustizia Sportiva; - rilevato che la società ha proposto l'istanza argomentando che la condotta attribuita al Cubeddu (lancio volontario del pallone verso l'Arbitro) sarebbe stata posta in essere da altro calciatore del quale è stata allegata dichiarazione confessoria; - atteso che viene prospettata, nella sostanza, l'ipotesi di revocazione di cui all'art. 35, 1° comma, lett.d), del Codice di Giustizia Sportiva, in ordine alla quale la competenza a decidere appartiene alla Commissione d'Appello Federale, alla quale la società avrebbe dovuto rivolgersi nel termine di trenta giorni dall'acquisizione della nuova prova; sulla richiesta del Presidente Federale come innanzi proposta in merito all'istanza della S.C. Turrutana di Porto Torres (Sassari), dichiara la propria incompetenza.

4. RICHIESTA DI PARERE DEL PRESIDENTE FEDERALE, AI SENSI DELL' ART. 30 COMMA 9 DELLO STATUTO FEDERALE, SULL'ISTANZA DELL'A.S. PALAGIANELLO VOLTA AD OTTENERE, A NORMA DELL'ART. 19 COMMI 1 E 5 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, LA COMMUTAZIONE DELLA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO FINO AL 30.04.2003

La Corte federale, - rilevato che è pervenuta dal Presidente della F.I.G.C. richiesta di espressione di parere in ordine all'istanza con la quale l'A.S. Palagianello ha sollecitato la commutazione, con altra sanzione, del provvedimento di squalifica del proprio campo di gioco fino al 30 aprile 2003; - considerato che la citata sanzione venne inflitta dal Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Puglia (C.U. n. 39 del 2.5.2002), in quanto al termine della gara Palagianello/Atletico Andria del 28.4.2002 alcuni dirigenti della società aprirono i cancelli degli spalti consentendo che il terreno di gioco fosse invaso da un gruppo di tifosi nonché da altri dirigenti inibiti, tra i quali il Presidente della società e l'allenatore della squadra, che insultavano, minacciavano e colpivano l'Arbitro con pugni alle spalle ed alla testa; che, nella circostanza, veniva colpito anche uno degli Assistenti dell'Arbitro ad opera del custode del campo; che, ancora, alcuni calciatori del Palagianello colpivano l'allenatore dell'Atletico Andria, intervenuto a protezione dell'Arbitro; - atteso che l'episodio in questione si connotò di particolare gravità in considerazione dell'elevato numero degli aggressori nonché della partecipazione di dirigenti della società; - considerato che la commutazione di una sanzione può essere disposta soltanto applicandone altra "di specie diversa" meno afflittiva di quella irrogata (art. 19, 1° comma, C.G.S.); - ritenuto che, in relazione all'affermata gravità del fatto, non è applicabile, in quanto certamente inadeguata, una sanzione meno afflittiva e di specie diversa da quella della squalifica del campo sulla richiesta del Presidente Federale come innanzi proposta in merito all'istanza dell'A.S. Palagianello di Palagianello (Taranto), esprime parere contrario all'accoglimento della richiesta di commutazione della sanzione irrogata.

5. RICHIESTE DI PARERE DEL PRESIDENTE FEDERALE, AI SENSI DEGLI ARTT. 30 COMMA 9 DELLO STATUTO FEDERALE E 20 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, SULLE ISTANZE DI TESSERATI DIVERSI

La Corte federale, sulle richieste del Presidente Federale in merito alle istanze di grazia dei sottonotati tesserati, ha formulato il parere di competenza così come riportato a fianco dei nominativi degli stessi: calciatori Bruzzone Maurizio, Morani Massimiliano, Abitabile Antonio, Caruso Carmine, Nigro Salvatore, Giolitti Davide, Maillaro Massimo, Borsatti Andrea, Mangano Salvatore, Meloni Luigi, Tiraoro Matteo, Musumeci Massimo, Carraro Federico, Buccola Massimiliano, Pace Angelo, Pinna Giuseppe, Scalia Rosario, Russiano Marino, Calvitti Luca, Desiderioscioli Fabio, Versace Giuseppe, Lanza Cariccio Giuseppe, Dimilta Francesco, Romani Danilo, Dato Christian e Sansoni Fabio: sfavorevole in quanto la Corte non ha

ritenuto sussistenti i presupposti idonei per la concessione dell'invocato beneficio; calciatori (istanze reiterate) Capozzi Angelo, Caponi Alessandro, Grisella Giuseppe, Atturo Pierpaolo, Vaccaro Antonio,- Molisano Luciano, Turazza David, napoletano Giovanni, Pinelli Domenico e Napolitano Domenico: sfavorevole in quanto non sono emersi elementi nuovi, idonei per la concessione dell'invocato beneficio, in precedenza già negato; dirigenti Massari Francesco, Pasquale Sergio, Merrina Domenico, Sapioli Gaspare, Sagrini Costantino, Mancinelli Florindo e Tosini Mino Alessandro: sfavorevole in quanto la Corte non ha ritenuto sussistenti i presupposti idonei per la concessione dell'invocato beneficio. Dirigenti (istanza reiterata) Silvestrini Luciano sfavorevole in quanto non sono emersi elementi nuovi, idonei per la concessione dell'invocato beneficio, in precedenza già negato.

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 5/CF DEL 26 NOVEMBRE 2002

1. RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE DI INTERPRETAZIONE DEGLI ARTT. 116 E 117, COMMA 4, U.P., DELLE N.O.I.F., CON RIFERIMENTO AI CALCIATORI DI SOCIETA' SUCCESSIVAMENTE AMMESSE IN SERIE C2, CHE HANNO RISOLTO IL CONTRATTO OBBLIGATORIAMENTE SOTTOSCRITTO, EX ART. 116 CITATO, IN FAVORE DELLE MEDESIME

La Corte federale, pronunciando sulla richiesta del Presidente Federale come in epigrafe formulata, esprime il parere che i calciatori delle società "ripescate" al Campionato di Serie C2 debbano avere lo stesso trattamento riservato a quelli delle società promosse al Campionato stesso.

2. RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE CIRCA L'APPLICABILITA' DEI TERMINI PREVISTI PER IL TESSERAMENTO DI CALCIATORI PROFESSIONISTI CON PRECEDENTE RAPPORTO SCADUTO, DI CUI AL PUNTO 4 DEL C.U. N. 31/A DEL 14.5.2002, AI CALCIATORI PROFESSIONISTI SVINCOLATI D'AUTORITA', EX ART. 110, COMMA 1, DELLE N.O.I.F., PER MANCATA AMMISSIONE DELLE SOCIETA' DI APPARTENENZA AL CAMPIONATO DI COMPETENZA

La Corte federale, pronunciando sulla richiesta del Presidente Federale come in epigrafe formulata, esprime il parere che la previsione del C.U. n. 31/A del 14 maggio 2002 si applichi anche ai calciatori svincolati d'autorità, a norma dell'art. 110 delle N.O.I.F., per eventi riguardanti la società di precedente appartenenza, e che detti calciatori possano quindi essere tesserati entro il 31 marzo 2003.

3. RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE DI INTERPRETAZIONE DELL'ART. 99 BIS DELLE N.O.I.F., NOVELLATO, CONCERNENTE IL PREMIO ALLA CARRIERA DOVUTO DALLE SOCIETA' DI SERIE A ALLE SOCIETA' DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI E DEL SETTORE PER L'ATTIVITA' GIOVANILE E SCOLASTICA IN RELAZIONE AL DEBUTTO NELLA MASSIMA SERIE DI GIOVANI CALCIATORI, ALLA CUI FORMAZIONE QUESTE HANNO CONTRIBUITO.

La Corte federale, pronunciando sulla richiesta del Presidente Federale come in epigrafe formulata, dispone la restituzione degli atti al Presidente Federale.

4. RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE DI INTERPRETAZIONE DELL'ART. 26, COMMA 2, DELLO STATUTO FEDERALE, IN ORDINE ALLA COMPATIBILITA' DELLA CARICA DI CONSIGLIERE FEDERALE CON QUELLA DI VICE PRESIDENTE VICARIO DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

La Corte federale, pronunciando sulla richiesta del Presidente Federale come in epigrafe formulata, esprime il parere che non sussiste incompatibilità tra la carica di Vice Presidente Vicario della Lega Nazionale Professionisti e quella di Consigliere Federale.

5. RICHIESTE DI PARERE DEL PRESIDENTE FEDERALE, EX ARTT. 30 COMMA 9 DELLO STATUTO FEDERALE E 20 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, SU ISTANZE DI GRAZIA DI TESSERATI DIVERSI

La Corte federale, sulle richieste di parere del Presidente Federale in merito alle istanze di grazia dei sottonotati tesserati, ha formulato il parere di competenza così come riportato a fianco dei nominativi degli stessi: calciatori Antonioli Egeo: favorevole, tenuto conto delle modalità e delle circostanze che hanno dato origine alla squalifica, nonché del rapporto dell'Arbitro. Morrone Nicola, Fabio Davide, Giordano Carmelo, Carpinella Lorenzo, Farinacci Sabino, Guerra Vincenzo, Madonia Massimo, Nibali Fausto, Morello Giovanni, Dagnello Marisa, Corcilia Adrian Cosmin, Di Luca Claudio, Barbieri Pasquale, Tores Marco, Porricelli Luigi, Vivona Girolamo, Lauritano Davide, Costa Giuseppe, De Lucia Nicola, Rotella Valentino, Battisti Umberto, Marsili Francesco, Pavoni Sandro, Riccio Maurizio, Risi Gerardo, Salvatore Domenico, Luciano Ermanno, Rendini Matteo, Comella Salvatore, Pesa Fernando, Urciuoli Domenico, Tomei Claudio, Galletta Michele, Latini Carlo Alberto, Bonaguro Antonio, Mastropietro Flavio, Colasanti Piero, Giuliani Gianfranco, Petrelli Giorgio e Biondi Gaetano: sfavorevole, in quanto la Corte non ha ritenuto sussistenti i presupposti idonei per la concessione dell'invocato beneficio. Travaglia Luca (istanza reiterata): sfavorevole, in quanto non sono emersi elementi nuovi, idonei per la concessione dell'invocato beneficio, in precedenza già negato. Dirigenti Citarelli Domenico e Mora Francesco: sfavorevole, in quanto la Corte non ha ritenuto sussistenti i presupposti idonei per la concessione dell'invocato beneficio. Lo Piccolo Roberto (istanza reiterata): sfavorevole, in quanto non sono emersi elementi nuovi, idonei per la concessione dell'invocato beneficio, in precedenza già negato

6. RICHIESTE DI PARERE DEL PRESIDENTE FEDERALE, EX ARTT. 30 COMMA 9 DELLO STATUTO FEDERALE E 19 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, SU ISTANZE DI RIABILITAZIONE DI CALCIATORI

La Corte federale, sulle richieste di parere del Presidente Federale in merito alle istanze di riabilitazione dei sottonotati tesserati, ha formulato il parere di competenza così come riportato a fianco dei nominativi degli stessi: calciatori Calabrese Ruggero e Cristiantelli Giacomo: favorevole, tenuto conto che ricorrono le condizioni soggettive richieste dall' art. 19 C.G.S. e che può attendibilmente presumersi che l' infrazione non venga più ripetuta.

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 6/CF DEL 29 NOVEMBRE 2002

1. RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE DI INTERPRETAZIONE DEGLI ARTT. 116 E 117, COMMA 4, ULT. PARTE, DELLE N.O.I.F., CON RIFERIMENTO AI CALCIATORI DI SOCIETA' SUCCESSIVAMENTE AMMESSE IN SERIE C2, CHE HANNO RISOLTO IL CONTRATTO OBBLIGATORIAMENTE SOTTOSCRITTO, EX ART. 116 CITATO, IN FAVORE DELLE MEDESIME

L' art. 116 delle N.O.I.F. prevede che le società del Campionato Nazionale Dilettanti neopromosse al Campionato di Serie C2 hanno diritto di stipulare dal 1° al 10 luglio il contratto "da professionista" con i propri calciatori "non professionisti". Questi calciatori, peraltro, possono beneficiare di una particolare agevolazione in quanto il successivo art. 117, comma 4, dispone che "il calciatore non professionista che nel corso della stessa stagione sportiva e nei periodi stabiliti annualmente dal Consiglio Federale, stipuli un contratto da professionista e ne ottenga - per qualsiasi ragione - la risoluzione, non può richiedere un nuovo tesseramento da non professionista fino al termine della stagione sportiva in corso, fatta eccezione per il caso di cui al precedente art. 116.". Il divieto di richiedere un nuovo tesseramento da non professionista nella stessa stagione in cui viene stipulato, e poi risolto, un contratto da professionista, quindi, per esplicita previsione dello art.117, non si applica ai calciatori di cui al citato art.116; conseguentemente, i calciatori delle squadre neo-promosse in Serie C2 sono sottratti alla restrizione contemplata dalla norma di cui all'art 117, comma 4. Orbene, con deliberazione del Consiglio Federale, di cui al C.U. n. 60/A del 7 agosto 2002, è stata disposta l'integrazione degli organici del Campionato Nazionale di Serie C2 mediante l' ammissione allo stesso delle Società Meda, Forlì, Grosseto e Latina. In forza di tale deliberazione, che ha sostanzialmente "ripescato" alcune società, la Lega Professionisti Serie C comunicava alle stesse che il termine per la stipulazione di contratto di prestazione sportiva con atleti già tesserati con status di dilettante (cd. contratto d'autorità) era fissato al 22 agosto 2002. L' U.S. Grosseto provvedeva, pertanto, a stipulare con buona parte degli atleti, entro il termine di cui sopra, il relativo contratto ai sensi e per gli effetti dell' art. 116 delle N.O.I.F., regolarmente depositato presso l'Ufficio Tesseramento della Lega Professionisti Serie C. In seguito, nel mese di settembre, risolveva consensualmente i contratti con due calciatori, Bartali Emanuele e Gherardini Andrea, i quali poi sottoscrivevano un nuovo tesseramento con due società del Campionato Nazionale Dilettanti, tesseramenti la cui ratifica veniva però negata dal competente Ufficio Tesseramento, perché sottoscritti in violazione dell'art. 117, comma 4, delle N.O.I.F.. In relazione a ciò, l'U.S. Grosseto sottoponeva la questione al Presidente Federale per conoscere se ai propri calciatori, che avevano stipulato il contratto da professionista oltre il termine previsto dall'art. 116 (dal 1° al 10 luglio), potesse estendersi l'agevolazione prevista dall'art. 117, comma 4, ult. parte, sopra specificata. In sostanza la questione che la Corte è chiamata a risolvere, in via generale, è se anche i calciatori delle società "ripescate", cioè delle società che non hanno acquisito sul campo il diritto all' ammissione al Campionato di Serie C2, ma vi sono state ammesse successivamente, possano avvalersi della medesima opportunità prevista per quelli delle società neo-promosse, cioè a dire se anche i predetti calciatori, tesserati d'autorità come professionisti, possano, una volta risolto il contratto da professionista, sottoscrivere, nel corso della stessa stagione sportiva, un nuovo tesseramento come non professionista. La soluzione non può che essere positiva, in quanto i principi generali, ai quali deve conformarsi l'interpretazione di ogni disposizione normativa, impongono che non possono configurarsi discriminazioni tra soggetti che si trovano o vengono successivamente a trovarsi nella medesima situazione di fatto. In definitiva, quindi, i calciatori di tutte le Società ammesse al Campionato di Serie C2, senza distinzione tra promosse o "ripescate", per un'ovvia esigenza di coerenza, non possono ricevere un trattamento differenziato, pur essendo auspicabile una modifica dell'art.116 che sancisca espressamente l'equiparazione di cui trattasi. P.Q.M. la Corte federale, pronunciando sulla richiesta del Presidente federale come in epigrafe formulata, esprime il parere che i calciatori delle società "ripescate" al Campionato di Serie C2 debbano avere lo stesso trattamento riservato a quelli delle società promosse al Campionato.

2. RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE CIRCA L'APPLICABILITA' DEI TERMINI PREVISTI PER IL TESSERAMENTO DI CALCIATORI PROFESSIONISTI CON PRECEDENTE RAPPORTO SCADUTO, DI CUI AL PUNTO 4 DEL C.U. N. 31/A DEL 14.5.2002, AI CALCIATORI PROFESSIONISTI SVINCOLATI D'AUTORITA', EX ART. 110, COMMA 1, DELLE N.O.I.F., PER MANCATA AMMISSIONE DELLE SOCIETA' DI APPARTENENZA AL CAMPIONATO DI COMPETENZA

PREMESSO Il Presidente Federale chiede di conoscere il parere della Corte federale sul quesito se quanto contemplato dal paragrafo 4 lett. b) del Comunicato Ufficiale n. 31/A del 14 maggio 2002, per i calciatori con contratto scaduto, sia applicabile anche ai calciatori che si siano trovati privi di contratto per effetto della non ammissione al campionato di competenza della loro società. Il predetto comunicato ufficiale, infatti, amplia il periodo di tesseramento dei calciatori professionisti con precedente rapporto scaduto (c.d. calciatori disoccupati), ammettendone il tesseramento dal 1° luglio 2002 al 31 marzo 2003, al fine di agevolarne la collocazione nel mondo del lavoro. Nel quesito si richiama la Circolare della F.I.F.A. n. 818 del 12 settembre 2002 e si rileva che è sorto dubbio interpretativo sulla possibilità di consentire il tesseramento fino al 31 marzo 2003 anche ai calciatori svincolati per i summenzionati motivi. CONSIDERATO La Corte federale ritiene che al quesito debba

essere data risposta affermativa. La disposizione di cui al Comunicato Ufficiale n. 31/A del 14 maggio 2002 risponde ad un *favor* nei confronti del calciatore che abbia visto cessare il proprio rapporto e si trovi, pertanto, disoccupato. E' ben vero che la disposizione del predetto comunicato letteralmente si riferisce al calciatore con contratto "scaduto". Ma è altrettanto vero che, analogicamente, lo stesso principio deve trovare applicazione al caso in cui il rapporto con la precedente società sia cessato per ragioni diverse dalla scadenza del termine. In particolare, la medesima *ratio* si riscontra nelle ipotesi di cui all'art. 110 delle N.O.I.F., ipotesi che configurano un caso di risoluzione del rapporto per fatto che, oltre tutto, non è imputabile al calciatore. Deve concludersi quindi, anche in coerenza con la Circolare F.I.F.A n. 818 del 12 settembre 2002, che la previsione del citato C.U. n. 31/A del 14 maggio 2002 sulla proroga al 31 marzo 2003 del termine per il tesseramento si applica anche al calciatore svincolato d'autorità a norma dell'art. 110 delle N.O.I.F.. P.Q.M. la Corte federale, pronunciando sulla richiesta del Presidente Federale come in epigrafe formulata, esprime il parere che la previsione del C.U. n. 31/A del 14 maggio 2002 si applichi anche al calciatore svincolato d'autorità, a norma dell'art. 110 delle N.O.I.F., per eventi riguardanti la società di precedente appartenenza e che detto calciatore possa quindi essere tesserato entro il 31 marzo 2003.

3. RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE DI INTERPRETAZIONE DELL'ART. 99 BIS DELLE N.O.I.F., NOVELLATO, CONCERNENTE IL PREMIO ALLA CARRIERA DOVUTO DALLE SOCIETA' DI SERIE A ALLE SOCIETA' DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI E DEL SETTORE PER L'ATTIVITA' GIOVANILE E SCOLASTICA IN RELAZIONE AL DEBUTTO NELLA MASSIMA SERIE DI GIOVANI CALCIATORI, ALLA CUI FORMAZIONE QUESTE HANNO CONTRIBUITO.

Il Presidente Federale ha avanzato richiesta di interpretazione dell'art. 99 Bis delle N.O.I.F., come introdotto dal Comunicato Ufficiale n. 34/A del 14 maggio 2002 e modificato con Comunicato Ufficiale n. 47/A del 1° agosto 2002, che istituisce il premio alla carriera in favore delle società della Lega Nazionale Dilettanti e di puro Settore Giovanile che hanno contribuito alla formazione di giovani calciatori che debuttano in Serie A, ovvero che vengono convocati, con status di professionista, in una Nazionale della F.I.G.C.. Detta richiesta è motivata dal fatto che la norma non prevede una disciplina transitoria in ordine ai tesseramenti già in corso alla data di entrata in vigore (14 maggio 2002), né una disciplina speciale per le società neo-promosse dalla Serie B alla Serie A. La Corte federale, esaminato il caso, nel rilevare la delicatezza della questione e l'incertezza sull'effettiva portata della norma, ritiene di dover procedere alla restituzione degli atti al Presidente Federale per ulteriori approfondimenti della materia che non escludano il ricorso ad eventuali modifiche normative. P.Q.M. la Corte federale, pronunciando sulla richiesta del Presidente Federale come in epigrafe formulata, dispone la restituzione degli atti al Presidente federale.

4. RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE DI INTERPRETAZIONE DELL'ART. 26, COMMA 2, DELLO STATUTO FEDERALE, IN ORDINE ALLA COMPATIBILITA' DELLA CARICA DI CONSIGLIERE FEDERALE CON QUELLA DI VICE PRESIDENTE VICARIO DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

Con nota del 18 novembre 2002, il Presidente Federale ha chiesto a questa Corte di esprimere parere circa la compatibilità della carica di Consigliere federale con quella di Vice Presidente Vicario della Lega Nazionale Professionisti. Con riferimento al quesito, la Corte osserva quanto segue. In primo luogo va rilevato che, come è noto, le norme che limitano o escludono, in termini di ineleggibilità, incompatibilità, decadenza, etc., l'accesso o la permanenza in cariche istituzionali sono, nel diritto comune e nell'ordinamento federale, di stretta interpretazione, e, come tali, insuscettibili di interpretazione estensiva o di applicazione analogica. In secondo luogo, è da osservare che il secondo comma dell'art. 26 dello Statuto federale stabilisce che "la qualifica di componente eletto degli organi federali centrali è incompatibile con qualsiasi carica federale elettiva". Ora, se la disposizione in parola inequivocabilmente attribuisce, in ragione della natura e delle attribuzioni, carattere di organo federale centrale al Consiglio federale, essa nulla dice circa la nozione di "altra carica federale elettiva". Al fine di individuare la nozione stessa soccorre il successivo comma terzo, il quale stabilisce che "le cariche di Presidente e Vice Presidente federale sono incompatibili con ogni altra carica federale elettiva, di Lega o di società od associazione. Le cariche di Presidente, Vice Presidente e Consigliere federale sono incompatibili con la carica di componente della Giunta Nazionale del CONI". Duplice è l'indicazione che si trae dalla disposizione in esame. Innanzitutto, e decisamente, si deduce, dal tenore letterale della norma e della relativa formula espressiva, che quelle delle Leghe, delle società o delle associazioni non sono cariche federali: ciò perché esse vengono esplicitamente tenute distinte dalle cariche federali stesse, citate separatamente e preliminarmente rispetto alle altre tre, che sono, invece, accomunate dalla circostanza della loro provenienza da organismi (Leghe, società, associazioni) privi della qualifica di federale. L'altra indicazione è che, relativamente alla carica di Consigliere, viene esplicitamente sancita, oltre quella generale di cui al secondo comma prima citato, l'incompatibilità esclusivamente con la carica di componente della Giunta Nazionale del CONI, e nessun'altra. Conclusivamente, è agevole porre in rilievo che nessuna norma federale (né, per quanto possa in questa sede interessare, del Regolamento della Lega Nazionale Professionisti) sancisce in qualsiasi forma il tipo di incompatibilità di cui si tratta, mentre è prevista altra incompatibilità (quella tra la carica di Consigliere federale e l'altra di componente della Giunta Nazionale del CONI); va esclusa, del resto, per le ragioni prima indicate, la natura di carica federale a quelle delle Leghe (ed in particolare di Vice Presidente della Lega Nazionale Professionisti). Va, pertanto, espresso il parere nel senso che non è prevista dall'ordinamento federale e, quindi, non sussiste, incompatibilità tra la carica di Consigliere federale e quella di Vice Presidente eletto della Lega Nazionale Professionisti. P.Q.M. la Corte federale, pronunciando sulla richiesta del Presidente Federale come in epigrafe formulata, esprime il parere che non sussiste incompatibilità tra la carica di Vice Presidente Vicario della Lega Nazionale Professionisti e quella di Consigliere federale.

5. RICHIESTE DI PARERE DEL PRESIDENTE FEDERALE, EX ARTT. 30 COMMA 9 DELLO STATUTO FEDERALE E 20 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, SU ISTANZE DI GRAZIA DI TESSERATI DIVERSI

La Corte federale, sulle richieste di parere del Presidente Federale in merito alle istanze di grazia dei sottonotati tesserati, ha formulato i pareri di competenza così come di seguito riportati: calciatore Antonioli Egeo: La Corte federale: - tenuto conto delle modalità e delle circostanze che hanno dato origine alla squalifica, nonché del rapporto dell'Arbitro; esprime parere favorevole per la concessione dell'invocato provvedimento nei confronti del calciatore Antonioli Egeo. Calciatori Morrone Nicola, Fabio Davide, Giordano Carmelo, Carpinella Lorenzo, Farinacci Sabino, Guerra Vincenzo, Madonia Massimo, Nibali Fausto, Morello Giovanni, Dagnello Marisa, Corcilia Adrian Cosmin, Di Luca Claudio, Barbieri Pasquale, Tores Marco, Porricelli Luigi, Vivona Girolamo, Lauritano Davide, Costa Giuseppe, De Lucia Nicola, Rotella Valentino, Battisti Umberto, Marsili Francesco, Pavoni Sandro, Riccio Maurizio, Risi Gerardo, Salvatore Domenico, Luciano Ermanno, Rendini Matteo, Comella Salvatore, Pesa Fernando, Urciuoli Domenico, Tomei Claudio, Galletta Michele, Latini Carlo Alberto, Bonaguro Antonio, Mastropietro Flavio, Colasanti Piero, Giuliani Gianfranco, Petrelli Giorgio e Biondi Gaetano: sfavorevole, in quanto la Corte non ha ritenuto sussistenti i presupposti idonei per la concessione dell'invocato beneficio. Travaglia Luca (istanza reiterata): sfavorevole, in quanto non sono emersi elementi nuovi, idonei per la concessione dell'invocato beneficio, in precedenza già negato. Dirigenti Citarelli Domenico e Mora Francesco: sfavorevole, in quanto la Corte non ha ritenuto sussistenti i presupposti idonei per la concessione dell'invocato beneficio. Lo Piccolo Roberto (istanza reiterata): sfavorevole, in quanto non sono emersi elementi nuovi, idonei per la concessione dell'invocato beneficio, in precedenza già negato

6. RICHIESTE DI PARERE DEL PRESIDENTE FEDERALE, EX ARTT. 30 COMMA 9 DELLO STATUTO FEDERALE E 19 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, SU ISTANZE DI RIABILITAZIONE DI CALCIATORI

calciatore Cristiantielli Giacomo La Corte federale: - vista la richiesta di parere formulata dal Presidente Federale in ordine all'istanza di riabilitazione proposta dal calciatore Cristiantielli Giacomo; - tenuto conto che ricorrono le condizioni soggettive richieste dall'art. 19 del Codice di Giustizia Sportiva e che può attendibilmente presumersi che l'infrazione commessa non venga più ripetuta; esprime parere favorevole all'accoglimento dell'istanza di riabilitazione avanzata dal calciatore Cristiantielli Giacomo. calciatore Calabrese Ruggero La Corte federale: - vista la richiesta di parere formulata dal Presidente Federale in ordine all'istanza di riabilitazione proposta dal calciatore Calabrese Ruggero; - tenuto conto che ricorrono le condizioni soggettive richieste dall'art. 19 del Codice di Giustizia Sportiva e che può attendibilmente presumersi che l'infrazione commessa non venga più ripetuta; esprime parere favorevole all'accoglimento dell'istanza di riabilitazione avanzata dal calciatore Calabrese Ruggero.

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 7/CF DEL 21 GENNAIO 2003

1. RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE DI INTERPRETAZIONE DELL' ART. 23, COMMA 4, DELLO STATUTO FEDERALE, IN ORDINE ALL'APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA PREVISTA PER LA SOSTITUZIONE DI UN CONSIGLIERE DECADUTO

La Corte federale, pronunciando sulla richiesta del Presidente Federale come in epigrafe formulata, esprime l'avviso che le elezioni suppletive per la sostituzione di un Consigliere federale decaduto esauriscono i propri effetti con la sostituzione del Consigliere medesimo.

2. RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE DI INTERPRETAZIONE DELL'ART. 45,COMMA 3, LETT. A) DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, IN ORDINE ALLA COMPETENZA DELLA COMMISSIONE VERTENZE ECONOMICHE (NAZIONALE) IN MATERIA DI RISARCIMENTO A CARICO DELLE SOCIETA' PER DANNI ARRECATI DAL COMPORTAMENTO VIOLENTO DEI PROPRI TIFOSI

La Corte federale, pronunciando sulla richiesta del Presidente Federale in epigrafe formulata, esprime l'avviso che i Giudici Sportivi non sono competenti a disporre obblighi di risarcimento del danno.

3. RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE CON RIFERIMENTO ALLA POSIZIONE DEL CALCIATORE LUCIANO SIQUEIRA DE OLIVEIRA

La Corte federale, pronunciando sulla richiesta del Presidente Federale come in epigrafe formulata, esprime l'avviso che il calciatore Luciano Siqueira de Oliveira deve ritenersi tesserato per l'A.C. Chievo Verona, la quale potrà utilizzarlo in gara successivamente alla data di scadenza della sanzione inflittagli.

4. RICHIESTE DI PARERE DEL PRESIDENTE FEDERALE, EX ARTT. 30 COMMA 9 DELLO STATUTO FEDERALE E 20 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, SU ISTANZE DI GRAZIA DI TESSERATI DIVERSI

La Corte federale, sulle richieste di parere del Presidente Federale in merito alle istanze di grazia dei sottonotati tesserati, ha formulato il parere di competenza così come riportato a fianco dei nominativi degli stessi: calciatori Dagnello Marisa: favorevole; (istanza reiterata) Gasti Stefano, De Felice Giuliano, Spadaro Leonardo, Foschini Salvatore, Nanni Fabio, Alessiani Mirko, Ciancia Salvatore, Ghilardi Marcello, D'Addiego Maurizio, Di Gianbattista Emidio, Pristerà Domenico, Bottino Gian Piero, De Falco Maurizio, Maenza Alessandro, Fiscella Franco, Napolitano Angelo, Fera Vincenzo e Pandolfo Alfredo: sfavorevole, in quanto la Corte non ha ritenuto sussistenti i presupposti idonei per la concessione dell'invocato beneficio. Marzella Vincenzo, Turazza Devid: sfavorevole, in quanto non sono emersi (istanze reiterate) elementi nuovi, idonei per la concessione dell'invocato beneficio, in precedenza già negato. dirigenti e tecnici Dima Ruggero Domenico, Mancin

Vittorio, Tornesello Antonio, Dolce Nicola e Picariello Giuseppe: sfavorevole, in quanto la Corte non ha ritenuto sussistenti i presupposti idonei per la concessione dell' invocato beneficio.

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 8/CF DEL 27 GENNAIO 2003

1. RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE DI INTERPRETAZIONE DELL' ART. 23, COMMA 4, DELLO STATUTO FEDERALE, IN ORDINE ALL'APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA PREVISTA PER LA SOSTITUZIONE DI UN CONSIGLIERE DECADUTO

La richiesta formulata dal Presidente Federale, su sollecitazione del Presidente della Lega Professionisti Serie C, intende conoscere la corretta interpretazione, resa dalla Corte Federale, del dettato del quarto comma dell'art. 23 dello Statuto della Federazione, che ha ad oggetto l'elezione e la composizione del Consiglio Federale. In particolare si chiede di conoscere se, dalle operazioni di scrutinio relative alle elezioni suppletive per la nomina di un nuovo consigliere federale (cui si deve procedere nel caso in cui nelle consultazioni generali il primo dei non eletti non abbia riportato un quinto dei voti), debba emergere o meno una graduatoria riguardante i non eletti, da utilizzare per l'eventuale sostituzione di altro consigliere, in caso di altra decadenza. Al fine di rispondere al quesito proposto occorre muovere dalla analisi della norma in esame. Il testo dell'art. 23, quarto comma, del vigente Statuto federale così recita testualmente: "L'elezione dei Consiglieri federali da parte delle Leghe, nonché da parte degli atleti e dei tecnici, avviene prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea federale elettiva, secondo i regolamenti elettorali emanati rispettivamente dalle Leghe e dalle associazioni rappresentative delle Componenti tecniche, nel rispetto della legge, dello Statuto e degli indirizzi del C.O.N.I. e della F.I.G.C. e, in ogni caso, dei principi di democrazia interna. La perdita dei requisiti funzionali predeterminati nel regolamento elettorale di ciascuna Lega e di ciascuna associazione rappresentativa delle Componenti tecniche per la nomina a Consigliere federale comporta, a seguito di comunicazione da parte della Lega o della associazione interessata, l'automatica decadenza dalla carica e la sostituzione del Consigliere decaduto mediante il subentro del primo dei non eletti, purché abbia ottenuto un quinto dei voti, salvo elezioni suppletive in caso di necessità". Alla luce di tali disposizioni è, quindi, necessario enucleare la *ratio* del sistema elettorale dettato per la sostituzione di un consigliere federale decaduto. Dalla lettura della normativa statutaria in esame si desume che la sostituzione del consigliere federale si realizza sulla base di un duplice metodo di individuazione del sostituto. Il primo, di carattere generale, si applica soltanto quando nella consultazione svolta per la elezione del Consiglio Federale il primo candidato non eletto abbia conseguito un numero di voti superiori al quinto dei voti; in tal caso si procede alla sostituzione del consigliere federale decaduto attraverso la sostituzione del medesimo con il primo candidato non eletto che abbia - come detto - conseguito, nelle elezioni generali, almeno un quinto dei voti. Nell'ipotesi in cui il primo candidato non eletto non abbia ottenuto il quinto dei voti, non può procedersi allo scorrimento della graduatoria inserendo in Consiglio il primo dei non eletti, ma è necessario indire elezioni specifiche finalizzate alla sostituzione del consigliere decaduto. Poiché tali ultime consultazioni hanno carattere eccezionale e tendono - come detto - allo specifico obiettivo di sostituire il consigliere mancante, esse valgono esclusivamente per la sostituzione del consigliere federale decaduto o dimessosi. Alla luce della precedente considerazione appare evidente che non debba stendersi la graduatoria degli altri candidati non eletti, non potendosi attingere ad essa per la eventuale sostituzione di altri consiglieri federali dimessi o decaduti; in tale ipotesi, è necessario indire nuove elezioni suppletive. P.Q.M. la Corte federale, pronunciando sulla richiesta del Presidente Federale come in epigrafe formulata, esprime l'avviso che le elezioni suppletive per la sostituzione di un Consigliere federale decaduto esauriscono i propri effetti con la sostituzione del Consigliere medesimo.

2. RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE DI INTERPRETAZIONE DELL'ART. 45, COMMA 3, LETT. A) DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, IN ORDINE ALLA COMPETENZA DELLA COMMISSIONE VERTENZE ECONOMICHE (NAZIONALE) IN MATERIA DI RISARCIMENTO A CARICO DELLE SOCIETA' PER DANNI ARRECATI DAL COMPORTAMENTO VIOLENTO DEI PROPRI TIFOSI

Con nota del 16 dicembre 2002, il Presidente della Commissione Vertenze Economiche della F.I.G.C. esprimeva che: 1. nell'ambito della controversia tra l'A.S. Formia Calcio e l'A.S. Tor Sapienza, sottoposta alla cognizione della Commissione stessa ed avente ad oggetto la richiesta, avanzata dalla prima Società nei confronti della seconda, di risarcimento dei danni al pullman della squadra parcheggiato nelle immediate adiacenze dell'impianto sportivo della convenuta, era preliminare l'accertamento della responsabilità di questa; 2. la questione era stata sostanzialmente affrontata e risolta in senso affermativo, alla stregua del referto arbitrale, dal Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Lazio che, nel comminare alla A.S. Tor Sapienza l'ammenda di € 103,00, faceva "obbligo alla medesima Società di risarcire i danni se richiesti e documentati"; 3. la Commissione Vertenze Economiche non aveva rilevato dall'esame degli atti alcun comportamento omissivo a carico della convenuta, sicché il provvedimento disciplinare del Giudice Sportivo si sarebbe posto come unica (ed estranea all'accertamento della Commissione) fonte di responsabilità patrimoniale; 4. la fattispecie in questione avrebbe solo potuto essere risolta alla luce dell'art. 43, terzo comma, lett. a), del Codice di Giustizia Sportiva che attribuisce alla C.V.E. la competenza a giudicare su tutte le controversie di natura economica tra società "comprese quelle relative al risarcimento dei danni per i fatti di cui all'articolo. 11". Alla luce dell'esposizione che precede, la C.V.E., nel duplice intento di ottenere l'indicazione dell'esatta interpretazione della norma federale disciplinatrice delle proprie attribuzioni (art. 45, terzo comma, citato) e di prevenire il possibile contrasto tra pronunce di organi federali, ha chiesto al Presidente Federale di investire questa Corte: il che è avvenuto con nota del 13 gennaio 2003. Ciò premesso, la Corte rileva che la questione sottoposta alla propria interpretazione si risolve sostanzialmente nell'individuare le attribuzioni assegnate dalle norme federali rispettivamente alla C.V.E. ed ai Giudici Sportivi. Quanto al primo Organo, è agevole osservare che la Commissione ha competenza, ai sensi dell'art.

45 del Codice di Giustizia Sportiva (nel testo vigente dall'8 novembre 2002), a giudicare sulle controverse di natura economica tra le società, comprese quelle relative al risarcimento dei danni di cui all'art. 11. Quest'ultima norma concerne la responsabilità delle società per fatti violenti, laddove risulti violato il divieto di cui al primo comma dell'art. 10 (che fa obbligo alle società di non contribuire, con interventi finanziari o con altre attività, alla costituzione ed al mantenimento di gruppi organizzati e non, di propri sostenitori). L'accertamento di questa responsabilità – che ha natura disciplinare, come si arguisce chiaramente dal terzo comma della stessa, che stabilisce le sanzioni, appunto disciplinari, irrogabili per la fattispecie – rientra nella competenza dei Giudici Sportivi. Dal coordinamento tra queste norme emerge l'ambito di rispettiva competenza della C.V.E. e dei Giudici Sportivi con riferimento ad un medesimo fatto violento, anche produttivo di danni patrimoniali ad una società. E' chiaro che l'aspetto disciplinare - quello, cioè, regolato dall'art.11 - è di esclusiva competenza del Giudice Sportivo, che procederà all'accertamento della relativa responsabilità attraverso la ricostruzione storico-materiale dei fatti (quali risultano dagli atti e documenti ammissibili in sede federale) destinata a far stato anche negli eventuali altri procedimenti traenti origine dalla medesima vicenda. Sono, invece, di esclusiva competenza della C.V.E., per effetto del citato art. 45, l'accertamento e la determinazione della responsabilità patrimoniale della società secondo i principi, nell'ambito ed ai fini dell'eventuale risarcimento dei danni, pur nella cornice dei fatti accertati in sede di giudizio disciplinare e vincolanti quanto al loro materiale svolgimento senza precostituzione di qualsivoglia giudizio nella prospettiva della responsabilità di cui si tratta. In conclusione, ed in risposta ai quesiti interpretativi sottoposti, questa Corte esprime l'avviso che solo la C.V.E.- e non anche il Giudice Sportivo - sia competente a provvedere, tanto relativamente alla sussistenza della responsabilità quanto alla misura del danno, in materia risarcitoria, non essendo ammissibile una pronuncia su questa materia, anche incidentalmente data in sede disciplinare, da parte del Giudice Sportivo. P.Q.M. la Corte federale, pronunciando sulla richiesta del Presidente Federale come in epigrafe formulata, esprime l'avviso che i Giudici Sportivi non sono competenti a disporre obblighi di risarcimento del danno.

3. RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE CON RIFERIMENTO ALLA POSIZIONE DEL CALCIATORE LUCIANO SIQUEIRA DE OLIVEIRA

Il Presidente Federale, su richiesta della Lega Nazionale Professionisti in data 17 gennaio 2003, ha sottoposto alla Corte Federale il quesito circa la posizione contrattuale del calciatore Luciano Siqueira de Oliveira, che in precedenza aveva assunto la falsa identità di Eriberto da Conceicao Silva, alla luce dell'attuale normativa federale. Al riguardo la Corte federale osserva, in punto di fatto, quanto segue: 1. il calciatore Eriberto da Conceicao Silva nella stagione sportiva 2000-2001 veniva trasferito in prestito dalla società F.C. Bologna alla società A.C. Chievo Verona; 2. le società Bologna e Chievo Verona concludevano, con riferimento al suddetto tesserato, un accordo di partecipazione che, a seguito dell'esercizio del diritto di opzione da parte dell'A.C. Chievo, valeva per la stagione 2001/2002; 3. in data 28.6.2002 l'A.C. Chievo risolveva in proprio favore la partecipazione relativa al contratto del calciatore, che veniva così acquisito definitivamente dalla stessa società; 4. il 19.7.2002 l'A.C. Chievo Verona cedeva a titolo definitivo il contratto del calciatore Eriberto da Conceicao Silva (poi rivelatosi essere in realtà Luciano Siqueira de Oliveira) alla S.S. Lazio; 5. con lettera del 19.8.2002, la Lega Nazionale Professionisti comunicava all'A.C. Chievo Verona che, per inadempimento della S.S. Lazio, non poteva essere concessa esecutività alla predetta cessione contrattuale e, pertanto, il calciatore rientrava nella immediata disponibilità dell'A.C. Chievo Verona; 6. a seguito dell'inadempimento della S.S. Lazio, la Commissione Vertenze Economiche, su istanza dell'A.C. Chievo Verona, condannava, in data 6.11.2002, la S.S. Lazio a versare all'A.C. Chievo Verona l'equo indennizzo di Euro 350.000,00; 7. la CAF, nella riunione del 13.1.2003, confermava sostanzialmente la decisione impugnata, aumentando l'entità dell'indennizzo; 8. l'A.C. Chievo Verona, con nota del 28.8.2002, aveva manifestato la volontà di non dare corso alla conclusione dell'accordo di partecipazione con la società F.C. Bologna. In relazione alla descritta situazione, la Corte federale ritiene che sia tuttora fermo il tesseramento del calciatore in questione per l'A.C. Chievo Verona, la quale potrà utilizzarlo in gara successivamente alla data di scadenza della sanzione inflittagli. Il tesseramento del calciatore per l'A.C. Chievo Verona, dal 1° luglio 2001, quale risulta dall'anagrafe della F.I.G.C. (cfr. nota 17 gennaio 2003 del Presidente della L.N.P.), è tuttora valido ed efficace, non risultando in alcun modo inficiato dagli eventi successivamente verificatisi. In particolare, non ha fatto venir meno tale tesseramento il trasferimento del calciatore alla società Lazio, in quanto tale trasferimento non è mai stato operativo, non avendo ottenuto l'esecutività da parte della Lega a seguito dell'inadempimento della società cessionaria. Né il tesseramento può ritenersi caducato per effetto della dichiarazione del Chievo di non voler dar corso alla risoluzione dell'accordo di partecipazione con il Bologna (nota 28 agosto 2002), giacché la risoluzione era ormai avvenuta e non poteva essere posta nel nulla unilateralmente da parte del Chievo. Inoltre, questa società - il giorno prima, ossia il 27 agosto 2002 - aveva chiesto la conferma del tesseramento e la stessa, nel giudizio nei confronti della Lazio dinanzi la Commissione Vertenze Economiche e poi alla C.A.F., aveva agito, successivamente alla nota del 28 agosto 2002, quale unica legittimata ad ottenere l'equo indennizzo, sul presupposto che il calciatore, a seguito della risoluzione dell'accordo di partecipazione con il Bologna, fosse per essa tesserato (situazione, questa, che aveva trovato piena conferma nelle decisioni della C.V.E. e della C.A.F.). E' chiaro, infine, che la conclusione cui la Corte federale, in risposta al quesito sottopostole, è pervenuta non incide in alcun modo sulla controversia di contenuto economico tra il Chievo ed il Bologna (cui si accenna nella nota del Chievo in data 18 gennaio 2003), la quale resta, ovviamente, impregiudicata e che potrà essere risolta, auspicabilmente, in via consensuale o, in mancanza, dinanzi ai competenti organi di giustizia della Federazione. P.Q.M. la Corte federale, pronunciando sulla richiesta del Presidente Federale come in epigrafe formulata, esprime l'avviso che il calciatore Luciano Siqueira de Oliveira deve ritenersi tesserato per l'A.C. Chievo Verona, la quale potrà utilizzarlo in gara successivamente alla data di scadenza della sanzione inflittagli.

4. RICHIESTE DI PARERE DEL PRESIDENTE FEDERALE, EX ARTT. 30 COMMA 9 DELLO STATUTO FEDERALE E 20 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, SU ISTANZE DI GRAZIA DI TESSERATI DIVERSI

La Corte federale, sulle richieste di parere del Presidente Federale in merito alle istanze di grazia dei sottonotati tesserati, ha formulato il parere di competenza così come riportato a fianco dei nominativi degli stessi: calciatrice Dagnello Marisa: (istanza reiterata) La Corte federale, - vista l'istanza della calciatrice Dagnello Marisa, alla quale è stata a suo tempo inflitta la sanzione della squalifica fino al 31.12.2003 per comportamento aggressivo nei confronti dell'Arbitro della gara Gravina Calcio/Bouganvillea Bari dell' 11.2.2001; - tenuto conto delle modalità e delle circostanze che hanno dato origine alla squalifica; - tenuto, altresì, conto dell'ulteriore tempo trascorso dalla precedente istanza di provvedimento di clemenza, su cui questa Corte si era espressa in senso negativo; esprime parere favorevole per la concessione dell'invocato provvedimento. Calciatori Gasti Stefano, De Felice Giuliano, Spadaro Leonardo, Foschini Salvatore, Nanni Fabio, Alessiani Mirko, Ciancia Salvatore, Ghilardi Marcello, D'Addiego Maurizio, Di Gianbattista Emidio, Pristerà Dome nico, Bottino Gian Piero, De Falco Maurizio, Maen za Alessandro, Fiscella Franco, Napolitano Angelo, Fera Vincenzo e Pandolfo Alfredo: sfavorevole, in quanto la Corte non ha ritenuto sussistenti i presupposti idonei per la concessione dell' invocato beneficio. Marzella Vincenzo, Turazza Devid: sfavorevole, in quanto non sono emersi (istanze reiterate) elementi nuovi, idonei per la concessione dell' invocato beneficio, in precedenza già negato. dirigenti e tecnici Dima Rugiano Domenico, Mancin Vittorio, Tornosello Antonio, Dolce Nicola e Picariello Giuseppe: sfavorevole, in quanto la Corte non ha ritenuto sussistenti i presupposti idonei per la concessione dell' invocato beneficio.

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 9/CF DEL 11 FEBBRAIO 2003

1. RICHIESTA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PRESSO IL COMITATO REGIONALE PIEMONTE - VALLE D'AOSTA DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI, EX ART. 22, COMMA 1, LETT. A), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, DI INTERPRETAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO DEI COMMI 5 E 9 DELL'ART. 29 STESSO CODICE, IN ORDINE AD EVENTUALI IRREGOLARITA' PROCEDURALI

Con nota del 16 gennaio 2003, inviata direttamente ed esclusivamente a questa Corte, il Comitato Regionale Piemonte - Valle d'Aosta della Lega Nazionale Dilettanti trasmetteva la deliberazione della Commissione Disciplinare presso lo stesso Comitato chiamata a pronunciarsi, a seguito di rinvio da parte della Commissione d'Appello Federale, sul reclamo – dai primi Giudici originaria mente ritenuto inammissibile, sotto il profilo che era stato spedito al medesimo Organo che aveva emanato il provvedimento impugnato, con decisione annullata in ultima istanza in quanto l'appello era stato, comunque, rivolto anche al Comitato Regionale, al quale l'appellante aveva indirizzato il preannuncio di gravame proposto dalla società C.G.F. Ricambi Auto avverso il risultato della gara disputata con la società HG Torino, per posizione irregolare di un calciatore. La Commissione Disciplinare, nel rilevare che non appariva condivisibile l'interpretazione data dalla C.A.F. all'art. 29, commi 5 e 9, del Codice di Giustizia Sportiva, che si risolverebbe in una sostanziale abrogazione di tali disposizioni, deliberava, ai sensi dell'art. 22, primo comma, lettera a), dello stesso Codice, di trasmettere gli atti a questa Corte ai fini dell'interpretazione della norma citata "oggetto di discorde ed inconciliabile interpretazione", e, in particolare, di chiedere che si stabilisse se la violazione procedurale in cui sarebbe incorsa l'originaria reclamante "costituisca mera irregolarità e non motivo di inammissibilità del reclamo". Con la medesima deliberazione, la Commissione Disciplinare sospendeva il procedimento fino alla pronuncia di questa Corte. Ciò premesso, la Corte rileva, in primo luogo, che la richiesta interpretativa è stata del tutto irritualmente proposta a questa Corte direttamente dall'Organo che l'ha promossa e non, secondo la disposizione dell'art. 22, primo comma, lettera. a), del Codice di Giustizia Sportiva, dal Presidente Federale, cui soltanto spetta il potere di deliberazione preliminare in seguito a segnalazione di qualsiasi Organo di Giustizia Sportiva di ammissibilità e proponibilità della richiesta e, cioè, della sua riconducibilità ad una delle ipotesi previste dalla norma citata (ed in particolare, nella fattispecie, a quella dell'esistenza di "decisioni discordi e inconciliabili emesse da singoli organi in base a diverse interpretazioni di norme"). Ora, ferma restando l'irritualità appena illustrata, è evidente l'inammissibilità del quesito. Questo, infatti, lungi dal prospettare una genuina questione interpretativa (che postula, secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'esistenza di una situazione di oggettiva incertezza tra le varie possibili opzioni interpretative rese da organi titolari di potere equiordinato nel corso dell'attività di rispettiva competenza), si risolve in modo chiarissimo in una (inammissibile) contestazione della fondatezza della decisione adottata (del tutto conformemente, per quanto possa in questa sede rilevare, ad una consolidata e qui insindacabile giurisprudenza recuperatoria di impugnazioni scusabilmente e marginalmente sottrattesi al rigore del loro regime formale) dall'Organo superiore, alle cui statuizioni in sede di rinvio non avrebbe che potuto prestare doveroso ossequio e non spingersi perfino all'esercizio di un innominato potere di sospensione di un procedimento, scandito, piuttosto, dalla vincolatività della pronuncia del Giudice superiore. E' agevole osservare che la Commissione remittente si è posta nell'indebita posizione di contraddittore frontale del Giudice sovraordinato, di fatto escludendo attraverso la formulazione di un'apparente quesito interpretativo, ma nella sostanza limitandosi a dare per certa l'esattezza della propria tesi e quindi escludendo il presupposto della "*res dubia*"- l'obbligatoria osservanza del principio sistematico dello "*stare decisis*" ed indebitamente rimettendo in discussione il giudicato interno formatosi, per effetto della pronuncia della C.A.F., sull'ammissibilità del reclamo di cui si discute. A questa stregua, è manifesta l'inammissibilità del quesito. P.Q.M. la Corte federale, pronunciando sulla richiesta della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte - Valle d'Aosta della Lega Nazionale Dilettanti come in epigrafe formulata, la dichiara inammissibile.

2. RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE, EX ART. 22, COMMA 1, LETT. A), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, DI INTERPRETAZIONE DELLE NORME STATUTARIE E REGOLAMENTARI CONCERNENTI LA

COMPETENZA DEL CONSIGLIO FEDERALE A DELIBERARE SULLA MODIFICA DELL'ORDINAMENTO DEI CAMPIONATI.

PREMESSO Con nota del 7 febbraio 2003 il Presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio ha chiesto il parere della Corte federale in ordine ai presupposti di competenza e di legittimità della deliberazione di eventuale riforma dei campionati professionistici. In particolare il Presidente della F.I.G.C. chiede di conoscere se, in virtù delle norme dello Statuto federale e del Regolamento della Lega Nazionale Professionisti, si renda necessario acquisire l'assenso della Lega medesima e/o il voto favorevole dei suoi rappresentanti in Consiglio federale per approvare legittimamente la modifica dell'ordinamento dei campionati di Serie A e Serie B e dei loro collegamenti. CONSIDERATO 1. Oggetto del presente parere è la questione della competenza del Consiglio federale della F.I.G.C. ad assumere le determinazioni in ordine alla modifica degli ordinamenti dei campionati di Serie A e di Serie B e degli altri presupposti di legittimità delle determinazioni medesime. Esulano, invece, dalla richiesta di parere le questioni sulla configurabilità di una responsabilità della Lega Nazionale Professionisti per l'eventuale incidenza che una modificazione dell'ordinamento dei predetti campionati potrebbe avere sui rapporti contrattuali conclusi dalla stessa Lega in rappresentanza delle società aderenti, secondo quanto prospettato nella lettera riservata in data 5 febbraio 2003 del Presidente della Lega Nazionale Professionisti, menzionata nella predetta nota del Presidente Federale. 2. Così delimitato l'oggetto del parere, ad avviso di questa Corte non sussistono dubbi sulla competenza del Consiglio federale della F.I.G.C.. Depongono in tal senso le disposizioni dello Statuto federale (art. 10, comma 2, e art. 24, comma 3, lett. d) e delle N.O.I.F. (art. 50), da cui si evince all'evidenza che la materia dell'ordinamento dei campionati è compresa fra le attribuzioni della Federazione e, in particolare, rientra nella competenza del Consiglio federale. Ciò che l'art. 7 dello Statuto prevede possa essere demandato dalla F.I.G.C. alle Leghe è la sola organizzazione dell'attività agonistica mediante i campionati, non l'aspetto "ordinamentale" della configurazione dei campionati medesimi e dei loro collegamenti (cfr. anche, in tal senso, l'art. 49 delle N.O.I.F.). In sintonia con le suindicate norme federali, l'art. 7, comma 2, del regolamento della Lega Nazionale Professionisti richiama gli artt. 49 e 52 (*recte*: 51) delle N.O.I.F., per la disciplina dei campionati di Serie A e di Serie B e dei relativi passaggi di categoria. 3. Rilevato che la competenza ad assumere le determinazioni sull'ordinamento dei campionati spetta al Consiglio federale, è necessario ora verificare se l'assenso della Lega Nazionale Professionisti o il voto favorevole dei consiglieri espressi dalla Lega stessa siano presupposti di legittimità delle citate determinazioni. La risposta non può essere che negativa. Nessun *quorum* particolare è richiesto per l'adozione delle determinazioni in esame, né la formazione della maggioranza è condizionata da pareri vincolanti della Lega o da diritti di veto dei consiglieri espressi dalla Lega stessa. La dialettica che normalmente si esprime nella discussione delle deliberazioni del Consiglio federale è la sede naturale dell'esame dei profili che i Consiglieri espressi dalla Lega ritengano eventualmente di prospettare. A quest'ultimo riguardo, deve osservarsi che la decisione del Consiglio federale dovrà, naturalmente, tener conto di tutte le opinioni che saranno manifestate nel corso della discussione. Ed è anzi da raccomandare l'enunciazione, negli atti del Consiglio federale, degli argomenti che saranno ritenuti decisivi nell'uno o nell'altro senso ai fini della decisione finale. P.Q.M. la Corte federale, pronunciando sulla richiesta del Presidente Federale come in epigrafe formulata, esprime il parere che competente ad assumere le eventuali determinazioni di riforma dei campionati professionistici è il Consiglio federale della F.I.G.C. e che per la legittimità delle relative determinazioni si applicano le ordinarie disposizioni in materia di deliberazioni del Consiglio federale.

3. RICHIESTE DI PARERE DEL PRESIDENTE FEDERALE, EX ART. 30, COMMA 9, DELLO STATUTO FEDERALE E 19, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, SU ISTANZE DI RIABILITAZIONE DI CALCIATORI

La Corte federale, sulle richieste del Presidente Federale in merito alle istanze di riabilitazione dei sottonotati tesserati, ha formulato il parere di competenza così come riportato a fianco dei nominativi degli stessi: calciatore Pupillo Umberto La Corte federale: - vista la richiesta di parere formulata dal Presidente Federale in ordine all'istanza di riabilitazione proposta dal calciatore Pupillo Umberto; - tenuto che ricorrono le condizioni soggettive richieste dall'art. 19 C.G.S. e che può attendibilmente presumersi che l'infrazione commessa non venga più ripetuta; esprime parere favorevole all'accoglimento dell'istanza di riabilitazione avanzata dal calciatore Pupillo Umberto calciatore Scatena Rossano La Corte federale: - vista la richiesta di parere formulata dal Presidente Federale in ordine all'istanza di riabilitazione proposta dal calciatore Scatena Rossano; - tenuto che ricorrono le condizioni soggettive richieste dall'art. 19 C.G.S. e che può attendibilmente presumersi che l'infrazione commessa non venga più ripetuta; esprime parere favorevole all'accoglimento dell'istanza di riabilitazione avanzata dal calciatore Scatena Rossano.

4. RICHIESTE DI PARERE DEL PRESIDENTE FEDERALE, EX ARTT. 30, COMMA 9, DELLO STATUTO FEDERALE E 20, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, SU ISTANZE DI GRAZIA DI TESSERATI DIVERSI

La Corte federale, sulle richieste del Presidente Federale in merito alle istanze di grazia dei sottonotati tesserati, ha formulato il parere di competenza così come riportato a fianco dei nominativi degli stessi: calciatori Di Trapano Gianluca, Bisceglia Augusto, Giovannini Giammaria, Frittella Roberto, Belotti Matteo, Ripamon- Giuseppe, Baldoncini Alessandro, De Angelis Ilario, Gallia Tobia, Mezzatenta Nello e Zangrandi Cristian e Privitera Gaetano: sfavorevole, in quanto la Corte non ha ritenuto sussistenti i presupposti idonei per la concessione dell'invocato beneficio; Postiglione Nicolangelo: non luogo a provvedere in quanto, nelle more, la squalifica è stata scontata; De Marco Sergio: rinviata per ulteriore istruttoria; Borsatti Andrea: sfavorevole, in quanto non sono emersi (istanza reiterata) elementi nuovi, idonei per la concessione dell'invocato beneficio, in precedenza già negato; dirigenti e tecnici Varetto Mario, Trama Gigi, Di Motta Nunzio Mario e Pacino Franco: sfavorevole, in quanto la Corte non ha ritenuto sussistenti i presupposti idonei per la concessione dell'invocato beneficio; Silvestrini Luciano: sfavorevole, in quanto non sono emersi (istanza reiterata) elementi nuovi, idonei per la concessione dell'invocato beneficio, in precedenza già negato.

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 10/CF DEL 10 APRILE 2003

1. RICHIESTA DI PARERE DEL PRESIDENTE FEDERALE, EX ART. 30, COMMA 9, DELLO STATUTO FEDERALE E 19, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, SU ISTANZA DI RIABILITAZIONE DI CALCIATORE

La Corte federale: - vista la richiesta di parere formulata dal Presidente Federale in ordine all'istanza di riabilitazione proposta dal calciatore Crementi Antonino; - tenuto conto che ricorrono le condizioni soggettive richieste dall'art. 19 C.G.S. e che può attendi abilmente presumersi che l'infrazione commessa non venga più ripetuta; esprime parere favorevole all'accoglimento dell'istanza di riabilitazione avanzata dal calciatore Crementi Antonino.

2. RICHIESTE DI PARERE DEL PRESIDENTE FEDERALE, EX ARTT. 30, COMMA 9, DELLO STATUTO FEDERALE E 20, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, SU ISTANZE DI GRAZIA DI TESSERATI DIVERSI

La Corte federale, sulle richieste del Presidente Federale in merito alle istanze di grazia dei sottonotati tesserati, ha formulato i pareri di competenza così come di seguito riportati: calciatore De Marco Sergio (istanza reiterata) - vista l'istanza inoltrata al Presidente Federale volta ad ottenere un provvedimento di grazia in favore del calciatore De Marco Sergio con riferimento alla squalifica fino al 2.5.2004 inflittagli per comportamento violento nei confronti dell'Arbitro della gara Lainese/Marconia del 2.5.1999 del Campionato lucano di 2^a Categoria; - tenuto conto delle modalità e delle circostanze che hanno dato origine alla squalifica e considerato, altresì, quanto dedotto dall'istante; esprime parere favorevole per la concessione dell' invocato beneficio. calciatore Privitera Gaetano (istanza reiterata) - vista l'istanza inoltrata al Presidente Federale dal calciatore Privitera Gaetano volta ad ottenere un provvedimento di grazia con riferimento alla squalifica fino al 7.1.2004 inflittagli per il comportamento tenuto nei confronti dell'Arbitro della gara Ramacca/Aci Catena del 23.12.2000 del Campionato siculo di 1^a Categoria; - rilevato che dagli atti emerge effettivamente un ravvedimento dell'istante; - tenuto conto, altresì, delle modalità e delle circostanze che hanno dato origine alla squalifica; esprime parere favorevole per la concessione dell'invocato beneficio. Matera Valentino: inammissibile, in quanto non ancora scontata la metà della sanzione; La Placa Diego, Bentifeci Antonello, Paravani Pierpaolo, Petrella Vincenzo, Romano Lorenzo, Vitale Domenico, Camino Sante, Catanzaro Fabio Emanuele, Strinati Giuseppe, Abate Aniello, Fichera Davide, Saporito Giovanni, Manfredi Roberto, Antonazzo Fulvio, Medici Sergio, Moccia Massimo, Caputo Francesco e Logiurato Enrico Marco: sfavorevole, in quanto la Corte non ha ritenuto sussistenti i presupposti idonei per la concessione dell' invocato beneficio; Cerullo Antonio, Pastore Pietro e D'Addiego Maurizio: sfavorevole, in quanto non sono emersi (istanze reiterate) elementi nuovi, idonei per la concessione dell'invocato beneficio, in precedenza già negato; dirigenti e tecnici Bonavia Roberto: sfavorevole, in quanto la Corte non ha ritenuto sussistenti i presupposti idonei per la concessione dell'invocato beneficio; Silvestrini Luciano e Lo Piccolo Roberto sfavorevole, in quanto non sono emersi (istanze reiterate) elementi nuovi, idonei per la concessione dell'invocato beneficio, in precedenza già negato.

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 11/CF DEL 18 APRILE 2003

1. RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE DI PARERE INTERPRETATIVO DELLO ART. 10, COMMA 1, DELLE NORME ORGANIZZATIVE INTERNE DELLA F.I.G.C., IN RELAZIONE AD ATTIVITA' SPECIFICA SVOLTA DAI DIRIGENTI FEDERALI, SU INCARICO DELLA FEDERAZIONE, DIVERSA DA QUELLA ESPLETATA IN QUALITA' DI DIRIGENTE FEDERALE

PREMESSO

Il Presidente della F.I.G.C., con nota 16 aprile 2003, n. 1604.1, ha chiesto il parere di questa Corte federale sul quesito se, vigendo l'esclusione di compensi o retribuzioni per l'incarico di dirigente federale, a norma dell'articolo 10, comma 1, delle N.O.I.F., sia possibile prevedere la corresponsione di compensi o retribuzioni ai dirigenti federali per attività specifiche dagli stessi svolte in favore della Federazione, diverse da quelle espletate in qualità di dirigente federale. Ciò anche in considerazione della novità introdotta dal decreto legislativo n. 242 del 23 luglio 1999, che ha reso obbligatoria la presenza in Consiglio Federale, in rappresentanza delle rispettive categorie, di atleti e tecnici che potrebbero svolgere per la Federazione anche altre attività. CONSIDERATO L'articolo 10, comma 1, delle N.O.I.F., nel definire la figura dei dirigenti federali, quali soggetti che sono *preposti a organismi federali* ovvero ne costituiscono, quali *componenti, i collegi direttivi, di controllo, di carattere tecnico, amministrativo e disciplinare*, sancisce anche la gratuità di dette funzioni. Esse sono, appunto, *non retribuite*. Si tratta, evidentemente, di incarichi di tipo onorario, legati, secondo la tradizione, allo svolgimento delle attività di determinazione della volontà della Federazione, come nel caso della *preposizione ad organismi federali*, o alla composizione di *organi collegiali*, che svolgono funzioni preparatorie delle decisioni di detti organismi o di controllo successivo. La gratuità, essendo legata a tale particolare e tassativa individuazione e connotazione di attività, non si estende alle altre attività, specificamente svolte in favore della Federazione. Una conferma di detta interpretazione è costituita dalla previsione del decreto legislativo n. 242 del 23 luglio 1999, citato nella richiesta di parere, atteso che sarebbe palese la disparità di trattamento che deriverebbe a carico delle categorie di atleti e tecnici, se questi, investiti di incarichi di rappresentanza delle categorie nel Consiglio federale, perdessero il diritto alla retribuzione della loro attività principale. Con l'occasione, la Corte federale raccomanda che detta facoltà di attribuire ai dirigenti federali gli ulteriori incarichi di cui trattasi sia esercitata con particolare cautela, in relazione a comprovate e specifiche esigenze della federazione. A tale riguardo, tenuto anche conto delle innovazioni apportate con il decreto legislativo n. 242 del 1999, può ipotizzarsi una integrazione, nei sensi anzidetti, delle disposizioni contenute nell'art. 10 delle N.O.I.F.. P. Q. M. la Corte federale esprime il parere che l'articolo 10, comma 1, delle N.O.I.F. non osta alla corresponsione di compensi o retribuzioni ai soggetti che, pur rivestendo la carica di dirigente federale ai sensi dello stesso articolo 10, comma 1, svolgano a favore della Federazione ulteriori e specifiche attività.

2. RICHIESTE DI PARERE DEL PRESIDENTE FEDERALE, EX ARTT. 30, COMMA 9, DELLO STATUTO FEDERALE E 20, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, SU ISTANZE DI GRAZIA DI CALCIATORI

La Corte federale, sulle richieste del Presidente Federale in merito alle istanze di grazia dei sottonotati calciatori, ha formulato i pareri di competenza così come di seguito riportati: D'Andrea Gioacchino, Fiume Gaetano e Piarulli Alfredo: sfavorevole, in quanto la Corte non ha ritenuto sussistenti i presupposti idonei per la concessione dell' invocato beneficio; Pavoni Sandro: sfavorevole, in quanto non sono emersi (istanza reiterata) elementi nuovi, idonei per la concessione dell' invocato beneficio, in precedenza già negato;

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 12/CF DEL 23 MAGGIO 2003

1. RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE DI PARERE INTERPRETATIVO DELLO ART. 25, COMMI 4 E 5, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA CON RIFERIMENTO AI DEFERIMENTI PER POSIZIONE IRREGOLARE DI CALCIATORI

La Corte federale, pronunciando sulla richiesta come in epigrafe formulata dal Presidente Federale, esprime il parere che la norma di cui all'art. 25, comma 5, C.G.S. vada interpretata nel senso che il deferimento per la posizione irregolare di calciatori debba essere effettuato entro il termine perentorio di quindici giorni dallo svolgimento della gara e che tale termine perentorio si riduce a sette giorni dalla chiusura del campionato (o torneo) nel caso in cui sia intervenuta la predetta chiusura.

2. RICORSO DEL GENOA CRICKET F.C. IN RELAZIONE ALLA DECISIONE DELLA C.A.F. DEL 28.4.2003 IN MERITO ALLA GARA CATANIA/SIENA DEL 12.4.2003

3. RICORSO DELLA S. S. CALCIO NAPOLI IN RELAZIONE ALLA DECISIONE DELLA C.A.F. DEL 28.4.2003 IN MERITO ALLA GARA CATANIA/SIENA DEL 12.4.2003

4. RICORSO DEL F.C. HELLAS VERONA IN RELAZIONE ALLA DECISIONE DELLA C.A.F. DEL 28.4.2003 IN MERITO ALLA GARA CATANIA/SIENA DEL 12.4.2003

5. RICORSO DELL'A.C. VENEZIA 1907 IN RELAZIONE ALLA DECISIONE DELLA C.A.F. DEL 28.4.2003 IN MERITO ALLA GARA CATANIA/SIENA DEL 12.4.2003

6. RICORSO DELL'A.S. BARI IN RELAZIONE ALLA DECISIONE DELLA C.A.F. DEL 28.4.2003 IN MERITO ALLA GARA CATANIA/SIENA DEL 12.4.2003

7. RICORSO DEL F.C. MESSINA PELORO IN RELAZIONE ALLA DECISIONE DELLA C.A.F. DEL 28.4.2003 IN MERITO ALLA GARA CATANIA/SIENA DEL 12.4.2003

8. RICORSO DELL'ASCOLI CALCIO 1898 IN RELAZIONE ALLA DECISIONE DELLA C.A.F. DEL 28.4.2003 IN MERITO ALLA GARA CATANIA/SIENA DEL 12.4.2003

9. RICORSO DELL'A.C. SIENA IN RELAZIONE ALLA DECISIONE DELLA C.A.F. DEL 28.4.2003 IN MERITO ALLA GARA CATANIA/SIENA DEL 12.4.2003

La Corte federale, previa riunione dei ricorsi proposti dalle società in epigrafe indicate, li accoglie e, per l'effetto, conferma il risultato della gara Catania/Siena del 12 aprile 2003 conseguito sul campo. Dispone la restituzione delle tasse versate.

10. RICORSO DELLA VIS PESARO 1898 IN RELAZIONE ALLA DECISIONE DELLA C.A.F. DEL 12.5.2003 IN MERITO ALLA GARA PESCARA/PATERNÒ DEL 19.4.2003

La Corte federale, decidendo sul ricorso in epigrafe proposto dalla Vis Pesaro 1898 di Pesaro, lo accoglie e, per l'effetto, conferma il risultato della gara Pescara/Paternò del 19 aprile 2003 conseguito sul campo. Dispone la restituzione della tassa versata.

11. RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE DI INTERPRETAZIONE DELL'ART. 17, COMMI 3 E 13, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA IN RELAZIONE A DECISIONI ASSUNTE DA ORGANI DISCIPLINARI DIVERSI IN MERITO ALLA GARA PESCARA/ PATERNÒ DEL 19.4.2003

La Corte federale, pronunciando sulla richiesta di interpretazione come in epigrafe formulata dal Presidente Federale, esprime l'avviso che la squalifica per una o più giornate di gara, di cui all'art. 17, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, debba ritenersi scontata a seguito della mancata partecipazione del calciatore alle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento di squalifica e che il divieto di svolgere attività sportiva di cui allo stesso art. 17, comma 13, cessi una volta scontata la squalifica nei modi anzidetti.

12. RICHIESTE DI PARERE DEL PRESIDENTE FEDERALE, EX ARTT. 30, COMMA 9, DELLO STATUTO FEDERALE E 20, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, SU ISTANZE DI GRAZIA DI TESSERATI DIVERSI

La Corte federale, sulle richieste del Presidente Federale in merito alle istanze di grazia dei sottonotati tesserati, ha formulato il parere di competenza così come riportato a fianco dei nominativi degli stessi: calciatori Basile Enrico, Esposito Thomas e Caniani Vincenzo: sfavorevole, in quanto la Corte non ha ritenuto sussistenti i presupposti idonei per la concessione dell' invocato beneficio; Grassi Maurizio e Meloni Luigi: sfavorevole, in quanto non sono emersi (istanze reiterate) elementi nuovi, idonei per la concessione dell' invocato beneficio, in precedenza già negato; dirigenti e tecnici Bellandi Roberto e Micheli Daniele: sfavorevole, in quanto la Corte non ha ritenuto sussistenti i presupposti idonei per la concessione dell' invocato beneficio.

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 13/CF DEL 23 MAGGIO 2003

1. RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE DI PARERE INTERPRETATIVO DELLO ART. 25, COMMI 4 E 5, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA CON RIFERIMENTO AI DEFERIMENTI PER POSIZIONE IRREGOLARE DI CALCIATORI

L'art. 25 del Codice di giustizia sportiva, concernente le Commissioni disciplinari, contiene talune disposizioni la cui formulazione ha indotto il Presidente Federale, a ciò sollecitato dal Comitato Interregionale, a chiedere un parere interpretativo alla Corte Federale. Il comma 4 dell'art. 25 dispone che le Commissioni disciplinari giudicano in prima istanza sui fatti denunciati da Organi federali; il comma successivo prescrive che "il deferimento per la posizione irregolare di calciatori che abbiano preso parte ad una gara deve essere effettuato entro il quindicesimo giorno dallo svolgimento della gara stessa, e comunque non oltre sette giorni dalla chiusura del campionato o del torneo cui la gara si riferisce". In relazione a tali disposizioni, il Presidente Federale chiede di conoscere se "possa intervenire il deferimento per posizione irregolare di calciatori, decorsi i termini rispettivamente di 15 e 7 giorni richiamati dal comma 5 dell'art. 25". Ciò posto, la Corte ritiene che non vi è dubbio che i predetti termini siano perentori. A tale conclusione si perviene sia in virtù della norma di cui all'art. 34, comma 6, del Codice di giustizia sportiva, che espressamente dispone che "tutti i termini previsti dal presente codice sono perentori", che alla luce del fondamento della disposizione in questione, in quanto evidenti esigenze di consolidamento della situazione di fatto e di certezza dei rapporti impongono che non possa rimanere non definito il risultato acquisito sul campo oltre un determinato termine. In conseguenza, il deferimento effettuato trascorsi quindici giorni dalla gara alla quale ha partecipato il calciatore in posizione irregolare ovvero sette giorni dalla chiusura del campionato o del torneo è intempestivo e la Commissione disciplinare adita lo dovrà dichiarare irricevibile e non potrà esaminarlo nel merito. Questa soluzione, affatto incontestabile, lascia peraltro aperto un ulteriore problema, che costituisce il nucleo del quesito sottoposto alla Corte Federale: quello dei rapporti tra i termini in questione e dell'eventuale sovrapposizione di un termine all'altro, nel senso che si potrebbe sostenere che il deferimento, non avvenuto nel termine di quindici giorni dalla gara, possa essere effettuato entro il termine di sette giorni dalla conclusione del campionato o del torneo. Una siffatta tesi, pur se in astratto consentita dalla formulazione non perpiscua della norma - che adopera l'espressione "comunque" che, in via generale, significa "in ogni caso" -, è del tutto inaccettabile, perché, alla stregua dei comuni canoni ermeneutici, l'interpretazione letterale va coniugata con una interpretazione che tenga conto anche della "intenzione del legislatore" (art. 12 delle preleggi), ossia del fondamento della disposizione e delle finalità con essa perseguite. A tale riguardo, da un lato va rilevato che, sotto il profilo letterale, l'espressione "comunque" ha anche un significato avversativo, nel senso di "tuttavia"; dall'altro, vanno richiamate le considerazioni precedenti, relative alle esigenze di stabilità che impongono che le situazioni concernenti i risultati della gara siano quanto prima consolidati e non restino in sospeso per un periodo più lungo di quello strettamente necessario per l'accertamento della regolarità delle gare stesse. D'altronde la perentorietà del termine di quindici giorni dalla gara entro cui procedere al deferimento verrebbe vanificata qualora si consentisse di procedere al deferimento sempre e per tutte le gare del campionato o torneo entro sette giorni dalla chiusura dello stesso. In conseguenza, la risposta al quesito non può essere che nel senso che il termine perentorio per il deferimento è di quindici giorni dalla disputa della gara e che tale termine si riduce a sette giorni dalla chiusura del campionato (o del torneo) nel caso in cui sia intervenuta detta chiusura. Alla risposta, in tal senso, al quesito interpretativo la Corte ritiene di aggiungere la raccomandazione ai competenti Organi Federali di provvedere - ove lo ritengano - alla riformulazione, in maniera più chiara, della disposizione in esame, prevedendo anche, se del caso, termini e decorrenze specifici per situazioni particolari (quali le gare Play-off e Play-out, etc.). P.Q.M. La Corte federale, pronunciando sulla richiesta come in epigrafe formulata dal Presidente Federale, esprime il parere che la norma di cui all'art. 25, comma 5, C.G.S. vada interpretata nel senso che il deferimento per la posizione irregolare di calciatori debba essere effettuato entro il termine perentorio di quindici giorni dallo svolgimento della gara e che tale termine perentorio si riduce a sette giorni dalla chiusura del campionato (o torneo) nel caso in cui sia intervenuta la predetta chiusura.

2. RICORSO DEL GENOA CRICKET F.C. IN RELAZIONE ALLA DECISIONE DELLA C.A.F. DEL 28.4.2003 IN MERITO ALLA GARA CATANIA/SIENA DEL 12.4.2003

3. RICORSO DELLA S. S. CALCIO NAPOLI IN RELAZIONE ALLA DECISIONE DELLA C.A.F. DEL 28.4.2003 IN MERITO ALLA GARA CATANIA/SIENA DEL 12.4.2003

4. RICORSO DEL F.C. HELLAS VERONA IN RELAZIONE ALLA DECISIONE DELLA C.A.F. DEL 28.4.2003 IN MERITO ALLA GARA CATANIA/SIENA DEL 12.4.2003

5. RICORSO DELL'A.C. VENEZIA 1907 IN RELAZIONE ALLA DECISIONE DELLA C.A.F. DEL 28.4.2003 IN MERITO ALLA GARA CATANIA/SIENA DEL 12.4.2003

6. RICORSO DELL'A.S. BARI IN RELAZIONE ALLA DECISIONE DELLA C.A.F. DEL 28.4.2003 IN MERITO ALLA GARA CATANIA/SIENA DEL 12.4.2003

7. RICORSO DEL F.C. MESSINA PELORO IN RELAZIONE ALLA DECISIONE DELLA C.A.F. DEL 28.4.2003 IN MERITO ALLA GARA CATANIA/SIENA DEL 12.4.2003

8. RICORSO DELL'ASCOLI CALCIO 1898 IN RELAZIONE ALLA DECISIONE DELLA C.A.F. DEL 28.4.2003 IN MERITO ALLA GARA CATANIA/SIENA DEL 12.4.2003

9. RICORSO DELL'A.C. SIENA IN RELAZIONE ALLA DECISIONE DELLA C.A.F. DEL 28.4.2003 IN MERITO ALLA GARA CATANIA/SIENA DEL 12.4.2003

Con distinti ricorsi del 10 maggio 2003 le Società Genoa Cricket and Football Club S.p.A., A.C. Venezia 1907 S.p.A., F.C. Verona Hellas S.p.A., A.S. Bari S.p.A., F.C. Messina, Peloro S.r.l., Società Sportiva Calcio Napoli S.p.A., Ascoli Calcio

S.p.A., A.C. Siena S.p.A., adivano, ai sensi degli articoli 32, comma 5, dello Statuto Federale e 22, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, questa Corte Federale chiedendo che venissero tutelati “i diritti fondamentali propri ed associativi” che sarebbero stati lesi per effetto della pronuncia (di cui era al momento noto il solo dispositivo) resa il 28 aprile precedente dalla Commissione di Appello Federale. I Giudici di Appello avevano, in accoglimento dell’impugnazione proposta dal Calcio Catania, che in precedenza aveva chiesto al Presidente della Lega Nazionale Professionisti il deferimento della Società appellata, annullato la decisione della Commissione Disciplinare ed inflitto alla A.S. Siena la sanzione sportiva della perdita della gara col Catania, disputata il 12 aprile 2003, in conseguenza della utilizzazione, giudicata irregolare, da parte della A.S. Siena del calciatore Luigi Martinelli che, squalificato dal Giudice Sportivo per una giornata, non aveva scontato la punizione, in quanto, pur non schierato nella successiva gara di Campionato di Serie B Siena/Napoli del 5 aprile 2003, aveva partecipato alla gara Pescara/Bari del Campionato Nazionale Primavera disputatasi in quest’ultima data. Nell’annullare la decisione della Commissione Disciplinare, la C.A.F. osservava che i primi giudici avevano dichiarato infondato l’originario esposto della Società Catania e, conseguentemente, ritenuto che non sussistessero provvedimenti da adottare con riferimento alla fattispecie, alla stregua della disposizione dell’articolo 17, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva secondo cui *il calciatore colpito da squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l’infrazione che ha determinato il provvedimento*. I Giudici di primo grado avevano rilevato che il calciatore Martinelli aveva effettivamente scontato la giornata di squalifica, non avendo disputato la gara di campionato di serie B Siena/Napoli con la conseguente irrilevanza della partecipazione alla gara contro la Ternana del (diverso) Campionato Primavera, eventualmente punibile ai sensi dell’articolo 12 comma 5 dello stesso Codice di Giustizia Sportiva. Contro la decisione della Commissione Disciplinare aveva proposto appello davanti la C.A.F. la Società Catania, deducendo violazione e falsa applicazione dell’articolo 17, commi 3 e 13, in relazione all’articolo 12, comma 5, tutti del Codice di Giustizia Sportiva, sotto il complessivo, concorrente profilo, della necessaria espiazione della pena nell’ambito della competizione in cui era stata commessa l’infrazione oggetto di provvedimento disciplinare e della correlativa assolutezza del divieto per il tesserato di svolgere qualsiasi attività agonistica in seguito alla comminazione di una sanzione sportiva. L’appellante chiedeva, pertanto, che la Commissione accertasse l’irregolare utilizzazione del calciatore da parte della Società A.S. Siena contro la Ternana nel Campionato Primavera e la conseguente, mancata espiazione della giornata di squalifica e comminasse all’appellata, con riferimento alla gara Catania/Siena del Campionato di Serie B in cui era stato schierato il calciatore Martinelli, la sanzione sportiva della perdita della stessa. La Società appellata preliminarmente eccepiva la inammissibilità dell’impugnazione, non essendo stato il giudizio sulla pretesa irregolarità della posizione del calciatore Martinelli instaurato davanti al Giudice Sportivo su richiesta delle società interessate, come previsto dall’articolo 24, comma 8, del Codice di Giustizia Sportiva, ma promosso su deferimento del Presidente della Lega Nazionale Professionisti, con conseguente impossibilità per essa appellata dell’assunzione della qualità di parte nel procedimento e difetto di legittimazione a proporre appello da parte della Società Catania, essendo solo il Presidente Federale titolare di tale facoltà ai sensi dell’articolo 33 del Codice di Giustizia Sportiva. Nel merito, la A.S. Siena confutava gli argomenti avversari deducendo l’ineccepibilità della decisione impugnata. Con la propria pronuncia del 28 aprile 2003 la C.A.F. rigettava l’eccezione di inammissibilità dell’appello, sotto il profilo dell’esistenza di un interesse diretto della Società Catania all’applicazione della sanzione relativa alla gara dalla stessa disputata contro la società presso la quale militava il calciatore: fonte di tale statuizione era dalla C.A.F. individuata nella norma generale dell’articolo 29, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, che prevede che *sono legittimati a proporre reclamo nei casi previsti dal presente codice, le società, loro dirigenti, soci di associazioni e tesserati che ritenendosi lesi nei propri diritti, abbiano interesse diretto al reclamo stesso*. Nel merito la C.A.F. osservava che le disposizioni racchiuse nei commi 3 e 13 dell’articolo 17 del Codice di Giustizia Sportiva debbono essere interpretate unitariamente, con la conseguenza, da un canto, che la squalifica non può essere scontata in squadra diversa da quella nella quale il calciatore militava quando è avvenuta l’infrazione e, d’altro canto, che il divieto di partecipare a qualsiasi attività sportiva durante il periodo della squalifica si estende anche alla partecipazione a gare ufficiali di altre squadre della stessa società. Per queste ragioni l’appello veniva accolto e, per l’effetto, inflitta alla A.S. Siena la sanzione sportiva della perdita della gara con il Catania per 0 a 2. Ciò premesso, va rilevato che il Presidente della Lega Nazionale Professionisti ha ritenuto inaccoglibile, alla luce di un articolato parere legale, la richiesta della A.S. Siena di investire direttamente, ai sensi dell’art.32, comma 8, dello Statuto Federale, questa Corte perché si pronunciasse. Venivano così proposti distinti ed identici ricorsi da parte delle società menzionate in epigrafe, in cui si deduceva: 1) la ricorrenza del doppio requisito, soggettivo ed oggettivo, previsto dal citato articolo 32, comma 5, dello Statuto ed in particolare la mancanza di ulteriori mezzi di impugnazione della decisione della C.A.F.; 2) nel merito ed in sostanziale aderenza alle difese svolte davanti ai Giudici di Appello: a) la carenza di legittimazione sia ad causam che ad processum della Società Catania Calcio; b) il conseguente passaggio in giudicato della decisione della Commissione Disciplinare irrualmente impugnata dal Catania Calcio; c) l’erroneità della pronuncia della C.A.F. per effetto del denunciato vizio di improponibilità e/o irricevibilità dell’appello, peraltro non notificato alla A.C. Siena, cui era stata così preclusa l’assunzione della qualità di parte nel procedimento. I ricorrenti chiedevano, pertanto, che questa Corte dichiarasse l’inesistenza e, comunque, l’illegittimità della pronuncia della C.A.F., nonché di essere sentiti nel corso del presente procedimento. Il Catania Calcio, cui la segreteria della Corte aveva comunicato la pendenza dei ricorsi avversari e la data di svolgimento della presente udienza, resisteva con memoria nella quale contestava la ammissibilità degli stessi ricorsi, in quanto incompatibili con il principio della intangibilità del giudicato formatosi sulla pronuncia della C.A.F. e, nel merito, eccepiva la esattezza della prospettazione dei Giudici di Appello. Tutte le parti hanno illustrato oralmente le proprie difese nel corso della udienza di discussione, cui erano state ammesse con provvedimento di questa Corte. MOTIVI DELLA DECISIONE Tutti i ricorsi, relativi alla medesima pronuncia della C.A.F., vanno riuniti e decisi congiuntamente. Va, in primo luogo, rilevato che la società controinteressata è stata, come già messo in evidenza nella parte espositiva, ritualmente ed esaurientemente informata in data 16 maggio 2003 dalla segreteria

della Corte dell'oggetto del procedimento e della data della sua trattazione, nel corso della quale sono state esplicate in modo pieno le difese orali. Ciò premesso, la prima questione che in ordine logico la Corte è chiamata ad affrontare anche in riferimento all'eccezione espressamente sollevata nella memoria del Catania Calcio, è quella attinente alla determinazione del proprio ambito di intervento ai sensi dell'articolo 32 comma 5 dello Statuto Federale nonché alla relazione sussistente tra tale intervento e le pronunce rese da Organi di Giustizia Sportiva di ultima istanza. Relativamente a quest'ultimo profilo va subito detto che il potere di intervento sussidiario e completivo dell'Ordinamento Federale attribuito dall'articolo 32 comma 5 citato a questa Corte non è certamente inteso, come è giurisprudenza costante, ad *eludere gli effetti preclusivi e di intangibilità del giudicato già prodottisi*, ma è indirizzato a colmare eventuali vuoti di tutela di diritti fondamentali, personali o associativi, non altrimenti protetti. Si tratta, quindi, di un genere di intervento che, come si chiarirà subito, piuttosto che creare disarmonie nel sistema, è rivolto a fornire garanzie di tutela a quelle posizioni soggettive ritenute meritevoli di considerazione, rispetto alle quali il sistema stesso non possa, comunque e per qualsiasi causa, dare la risposta invocata ed alla cui mancata protezione corrisponderebbe un sensibile *vulnus* in termini di equità all'interno dell'Ordinamento Federale. Va, quindi, fugato il dubbio circa una possibile contrapposizione tra il provvedimento in parola (di cui deve cogliersi e mettersi in rilievo il carattere straordinario e circoscritto) e provvedimenti di ultima istanza nell'ambito della giustizia sportiva, nel senso che questa Corte ha solo il compito, attraverso l'esercizio del potere riconosciutole dall'articolo 32 comma 5 citato, di sanare le lesioni dei diritti fondamentali personali o associativi che si fossero prodotte quale occasionale conseguenza materiale dei provvedimenti stessi e non già di caducare i provvedimenti in sé. Giova solo ricordare che la concreta vicenda da cui ha preso le mosse la pronuncia di questa Corte nel cosiddetto caso Terzana (C.U. del 1° agosto 2002), espressamente citata nella memoria del Catania Calcio, aveva ad oggetto la richiesta interpretativa di una norma rivolta a questa Corte da società soccombente in un giudizio, il cui provvedimento finale aveva omesso di impugnare, allo scopo di conseguire la pronuncia di un parere incompatibile con la pronuncia a sé sfavorevole e, quindi, di sovvertirne il contenuto all'esterno delle regole del contraddittorio e del sistema delle impugnazioni. Il caso già giudicato riguardava in sostanza la stessa parte (in senso formale e sostanziale) del giudizio, che, avendo rinunciato allo strumento tipico di tutela previsto dall'Ordinamento Federale, aveva direttamente investito, pur nel difetto del presupposto della sussidiarietà di cui all'articolo 32, questa Corte perché mutasse i propri panni di interprete in quelli indebiti di giudice rescindente, istituzionalmente spettanti all'Organo di Giustizia Sportiva deliberatamente e consapevolmente pretermesso. Ben diversa, come si vedrà oltre, è la situazione registrabile nella presente fattispecie. Va adesso determinata la portata del ricorso, ex art. 32 comma 5, secondo la struttura e la concezione della norma in parola, ed individuata la latitudine delle condizioni in cui inscrivere i possibili provvedimenti di questa Corte per stabilirne l'atteggiarsi del contenuto. Deve, quindi, affrontarsi il tema delle situazioni soggettive utilmente deducibili nel presente procedimento. Per quanto attiene alla nozione di diritti fondamentali, personali o associativi, è da ritenere che il bene tutelato e sotteso a tale formula sia la piena esplicazione dei diritti spettanti ai singoli o alle società in ambito sportivo e che l'intensità della relativa tutela vada commisurata al momento in cui se ne chiede la attuazione e con riguardo alla irreparabilità della lesione ed alla conseguente compromissione della posizione stessa. E' evidente l'impossibilità di predisporre un catalogo di siffatti diritti fondamentali, ma si può pensare alle corrispondenti categorie ordinanti del diritto comune ed in particolare a quelle relative alla personalità delle persone fisiche e giuridiche e ai modi della relativa esplicazione, soprattutto nell'ambito della formazione sociale in cui vengono esercitati. Del resto, come prima anticipato, il carattere fondamentale dei diritti in questione va accertato con riferimento al tempo nel quale se ne chiede tutela, nel senso che per evitare la postergazione della tutela stessa si rende necessario l'immediato intervento di questa Corte. Peraltro, genesi e finalità dell'articolo 32 comma 5 vanno identificate nella necessità di creare all'interno dell'Ordinamento Federale una camera di compensazione a vantaggio di quelle posizioni soggettive, personali o associative, che, come si dirà subito, se non riconosciute in ambito federale, con ragionevole prevedibilità spingerebbero gli affiliati o i tesserati a perseguirne la tutela nel terreno del diritto comune. E', quindi, nella prospettiva di ravvicinamento ed armonizzazione tra Ordinamento Federale e diritto comune e della eliminazione delle fratture che vi si dovessero frapporre, che va inteso il ruolo di questa Corte ai sensi dell'art. 32 comma 5, e cioè di una sorta di sentinella dei diritti misconosciuti o non altrimenti tutelati, il cui spettro è insuscettibile di specifica, preventiva determinazione. Essi vanno, al contrario, qualificati applicando alle specifiche circostanze del caso i generali criteri definitivi prima esposti, in modo da far risaltare la natura delle singole posizioni soggettive sottoposte all'esame della Corte, apprezzarne il grado di "fondamentalità" e valutare la gravità della distorsione che, sul piano complessivo dell'Ordinamento Federale, la mancata protezione comporterebbe. Alla stregua delle osservazioni fin qui svolte può darsi risposta alle eccezioni sollevate dalle odierne intimare nel corso delle proprie difese scritte ed orali. Va, in primo luogo, escluso che i ricorsi oggi riuniti siano stati proposti in prospettiva e con finalità impugnatorie della pronuncia della C.A.F. e che si tratti di (altrimenti improprie ed inammissibili) richieste, effettuate dalle medesime parti processuali, di riesame di decisioni rese da Organi di ultima istanza formulate in un (del tutto inimmaginabile) terzo grado di giudizio federale. Si deve parimenti escludere, per le ragioni prima indicate, che il ricorso ex art. 32 comma 5 possa essere concepito, sempre dalle parti dello stesso giudizio, in funzione caducatoria o anche semplicemente elusiva di un intangibile giudicato: in questo senso non può che confermarsi la costante giurisprudenza di questa Corte. Tuttavia, le circostanze della fattispecie consentono di qualificare in termini del tutto diversi gli odierni ricorsi e la natura dei fini tramite essi perseguiti, per nulla contraddittori rispetto ai principi appena enunciati. Ed invero, la caratteristica peculiare e contraddistintiva degli odierni ricorsi, dal punto di vista procedurale, di essere stati proposti nella pressoché totalità dei casi in via principale da soggetti estranei (per non esserne, comunque, stati parte) al procedimento all'esito del quale fu pronunciato il provvedimento delle cui conseguenze pregiudizievoli essi chiedono a questa Corte l'eliminazione. Può ulteriormente osservarsi che la pronuncia della C.A.F. ha inciso sulla configurazione della classifica del Campionato di Serie B e ha di fatto ridisegnato la collocazione delle Società ricorrenti in raffronto con quella del Catania Calcio, che si trova come loro nelle zone esposte al rischio della retrocessione nella serie inferiore, cui è stato attribuito un

incremento di due punti in virtù della pronuncia della C.A.F.. Ora, è certo che nei confronti delle Società ricorrenti (cui non è stato spiegabilmente esteso il contraddittorio nei due gradi del giudizio disciplinare non essendo determinabile a priori l'assetto che la classifica avrebbe potuto assumere dopo la decisione della C.A.F.) l'Ordinamento Federale non preveda il rimedio generale – né rimedio assimilabile nella funzione e nei presupposti – che il diritto comune predispose a favore del terzo negativamente influenzato da una pronuncia ormai passata in giudicato che abbia in concreto disposto di un suo diritto. Nel caso attuale tale diritto consiste nel mantenimento della situazione di classifica anteriore, nella quale la Società oggi intimata occupava una posizione meno vantaggiosa e, come tale, meno capace di esporre la ricorrente al rischio della retrocessione nella serie inferiore. Ed allora, a colmare questa lacuna ordinamentale, la cui permanenza alimenterebbe il pericolo della separatezza tra Ordinamento federale ed Ordinamento di diritto comune e discriminerebbe negativamente i tesserati o gli affiliati cui non venisse riconosciuta identità di posizioni legittimanti o rimedi sostanziali e processuali rispetto ai soggetti del diritto comune, ben si presta – conformemente alle intenzioni ed ai fini del costituente federale – la presente sede. E' qui che deve, pertanto, trovare recepimento la nota giurisprudenza della Corte Costituzionale (sentenza n. 177 del 1995) che – nel ritenere indispensabile consentire al terzo, toccato dal giudicato amministrativo, di far valere le sue ragioni dotandolo di uno strumento equivalente a quello che, in altri processi, consente di soddisfare le medesime esigenze, ha dichiarato illegittime le norme in materia di giudizio davanti agli Organi di giustizia amministrativa nella parte in cui non prevedono l'esperibilità davanti ad essi dell'opposizione di terzo ordinaria di cui all'articolo 404 Cod. Proc. Civ.. Da questo punto di vista emerge la ricorrenza nella presente fattispecie del requisito dell'assenza nell'Ordinamento Federale di strumenti di garanzia corrispondenti o equivalenti a quelli dell'opposizione di terzo e che la presente è l'unica sede nella quale tale lacuna si sarebbe potuta fruttuosamente denunciare. E' altrettanto chiaro, che, nelle more dell'adeguamento dell'Ordinamento Federale a quello comune in punto di previsione del rimedio impugnatorio dell'opposizione di terzo ordinaria, non possa che essere la Corte Federale ad intervenire, esercitando l'indeclinabile coppia di funzioni rescindente – rescissoria nei confronti della decisione che ha determinato la reazione del terzo ritenutosi da essa pregiudicato ed attraendo davanti a sé la materia, cioè svolgendo la funzione di giudice dell'opposizione. Ché, se ciò non avvenisse e la Corte si limitasse alla generica enunciazione della necessità di colmare normativamente la lacuna, declinando qualsiasi concreto e possibile, alla luce della stessa formulazione del potere straordinario ex art. 32 comma 5, intervento volto ad assicurare l'effettiva delibazione della fondatezza del ricorso, verrebbe irrimediabilmente frustrata la portata garantista della norma. Essa sarebbe, infatti, relegata all'immeritato rango di inconcludenti declamazioni, ciò che è l'esatto contrario del disegno riformatore obiettato nella norma in questione. Ciò detto con riguardo alla ricorrenza delle condizioni in senso ampio processuali di ammissibilità dei ricorsi riuniti, è da dire che con altrettanta nettezza sussistono quelle di carattere sostanziale, nel senso che quelli fatti valere dai ricorrenti davanti la Corte sono diritti fondamentali nel senso prima illustrato. Ed invero, è indubitabile che debba essere ascritto al genere dei diritti fondamentali (con evidenti refluenze sia sul versante personale che su quello associativo) tanto il diritto ad un giusto processo, solo reso possibile dalla concreta previsione per il terzo estraneo alla regolamentazione processuale di "res inter alios acta" ricadente nella sfera dei propri diritti di un rimedio che gli assicuri il reinserimento nel circuito processuale e la possibilità di far valere le proprie ragioni con efficacia e garanzie pari a quelle di cui avrebbe goduto se fosse stato sin dall'inizio parte del processo in cui si giudicava "senza di lui contro di lui", quanto il diritto alla stabilità ed immutabilità della classifica del campionato di appartenenza se non attraverso la garanzia originaria del contraddittorio o postuma dell'opposizione di terzo e mediante le forme del giusto processo e nell'ottica dell'esplicazione del pieno diritto di difesa. Va ancora posto in rilievo che la pretesa a non vedere rimaneggiata, sia pure in forma mediata e di occasionalità materiale, la propria posizione sportiva (più circoscritta espressione della generale posizione del tesserato o dell'affiliato nell'ordinamento sportivo) costituisce il riflesso soggettivo della generale e condivisa aspirazione al regolare svolgimento della competizione, che verrebbe compromessa se le modifiche non fossero precedute o accompagnate da adeguate garanzie per tutti gli affiliati o associati. Ed ancora, la fattispecie sottoposta all'esame della Corte esibisce un altro, duplice e notevolissimo profilo giustificativo dell'intervento integrativo ex art. 32, riconducibile alla sfera equitativa. Si tratta, infatti, di un intervento che viene ad essere invocato nella fase conclusiva del campionato, allorché la dilatazione dei tempi o la mancanza di sollecitudine nell'accertamento della fondatezza delle ragioni del ricorrente comporterebbero automaticamente un sostanziale diniego di tutela. In secondo luogo, vi è da ravvisare nel caso concreto un serio momento di disarmonia all'interno dello Ordinamento Federale che, come risulta documentalmente, ha punito con sanzioni cumulative un medesimo fatto – infrazione disciplinare, e cioè lo schieramento in una gara di Campionato Primavera di un calciatore squalificato in una gara di campionato di serie superiore. Ed infatti, è stata comminata, rispettivamente dalla C.A.F. e dal Giudice disciplinare competente, la medesima sanzione sportiva della perdita della gara per 0 - 2 sia con riferimento alla gara disputata nella serie superiore che in quella giocata nella competizione minore. A prescindere per il momento dalla valutazione sulla legittimità della prima delle due sanzioni (costituente oggetto dei ricorsi riuniti), è innegabile che la sovrapposizione di sanzioni per un medesimo fatto integri – laddove si consideri l'aspetto della mancata previsione normativa di una simile eventualità – dal punto di vista sostanziale la violazione del principio di legalità, e, dal punto di vista processuale, lo strappo alla regola del "ne bis in idem." Conclusivamente, i ricorsi devono considerarsi ammissibili e l'intervento della Corte, nei limiti in cui è stato sollecitato e ne i termini che si andranno esponendo, va reputato un essenziale tassello per il completamento della funzione di garanzia e tutela dei diritti dei tesserati o affiliati nell'ambito federale, nonché di accostamento dell'ordinamento sportivo al modello del diritto comune. Così inteso lo statuto dei poteri connessi alla norma dell'art. 32, comma 5, essi assicurano una prospettiva non meramente burocratica, sempre più oggetto di ripulsa da parte degli stessi giudici ordinari, ma di attenzione e rispetto per i c.d. diritti muti e connota la funzione della Corte in chiave non esclusivamente nomofilattica ma di sostanziale garanzia dell'intero ordinamento sportivo. Deve ora procedersi all'esame del merito dei ricorsi, iniziando dal primo e diffuso motivo incentrato su una pretesa inammissibilità dell'impugnazione davanti la C.A.F. della decisione dei primi giudici da parte dell'odierno intimato, che sarebbe stato privo di

legittimazione processuale, in quanto estraneo al giudizio di primo grado. Il motivo è infondato. Deve, infatti, osservarsi che la decisione dei giudici di primo grado certamente riverberava negativamente i propri effetti sulla posizione dell'intimata, in quanto aveva rigettato la denuncia di irregolare schieramento nella competizione di serie minore di un calciatore squalificato nella competizione di serie maggiore. Ora, proprio dal diniego della pretesa dell'odierna intimata di ottenere la vittoria – sanzione con il risultato di 2 – 0 ha tratto origine l'impugnazione davanti alla C.A.F. con l'intento di conseguire lo stesso bene della vita non attribuito in prima istanza. Né vale sostenere in contrario che sarebbe preclusa l'impugnazione a chi non sia stato parte del procedimento di primo grado. Ed infatti, si è ormai consolidata la giurisprudenza (v. per tutti, CdS, VI, 3 aprile 2002 n. 1854 e, obiter, C. Cost. n. 177/1995 cit.) che considera legittimato all'appello chi, pur non avendo rivestito la qualità di parte nel procedimento di primo grado, veda compromesso il proprio interesse dagli effetti della sentenza impugnata. La C.A.F. ha quindi esattamente riconosciuto questo potere all'odierna intimata. Le ulteriori censure che i ricorrenti hanno fatto valere in questa sede sono accomunate dalla circostanza, chiaramente emersa durante la discussione orale, che sono dirette a denunciare l'incompatibilità con il diritto federale dell'interpretazione dell'art. 17, commi 3 e 13, del Codice di Giustizia Sportiva, secondo cui, nel caso di squalifica per una o più giornate di gara, il divieto di giocare non è limitato alla partecipazione del calciatore alle gare della squadra per cui militava quando si verificò la violazione, estendendosi alla partecipazione a qualsiasi altra gara ufficiale di ogni squadra della stessa società. Il dichiarato fine che le ricorrenti si propongono di raggiungere attraverso il rimedio straordinario dell'articolo 32 comma 5 è quello di ottenere la dichiarazione di legittimità dello schieramento del calciatore squalificato nelle gare disputate nel campionato in cui era maturata la sanzione ed il conseguente ripristino del risultato sportivo acquisito in tale gara sul campo. Prima di affrontare il merito della questione è utile rilevare che contestualmente all'esame dei presenti ricorsi questa Corte è stata chiamata dal Presidente Federale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 22, comma 1, lettera a), del Codice di Giustizia Sportiva, a dare "interpretazione univoca dell'articolo 17 commi 3 e 13 del Codice di Giustizia Sportiva (e di ogni altra disposizione collegata), oggetto di decisioni discordanti tra i diversi organi di giustizia sportiva" e di "potenziale conflitto di competenza tra organi federali" come segnalato dal Presidente della Lega Nazionale Professionisti Serie C. Per quanto l'interpretazione che questa Corte è chiamata a dare e che è destinata a far perno all'esame dei ricorsi oggi riuniti muova dall'esame congiunto dei commi 3 e 13 dell'articolo 17 più volte citato, non può non porsi nel dovuto rilievo che i due commi in parola disciplinano aspetti diversi della materia della esecuzione delle sanzioni sportive e producono, dunque, effetti diversi e come tali idonei ad determinare una forma di collegamento tra le stesse, costitutivo di una loro pretesa "interpretazione unitaria". Ed invero, la norma principale che regola la nozione di sanzione consistente nella squalifica per una o più giornate va esclusivamente identificata nel comma 3 dell'articolo 17, che disciplina sia il contesto di riferimento oggettivo-temporale di espiazione della sanzione che le relative modalità. L'esegesi letterale della norma è alquanto agevole, anche alla luce di principi incontestati da tempo fissati sia da questa Corte che dalla Commissione di Appello Federale. Il fondamentale criterio regolatore della esecuzione delle sanzioni è duplice: in primo luogo è da considerare che – secondo Corte Federale C.U. n.5/Cf stagione 2000/2001 – il principio della separatezza delle varie competizioni previste in ambito federale – affermato da questa stessa Corte con C.U.n.2/Cf stagione 1998/1999 – trova applicazione anche ai fini della esecuzione della sanzione disciplinare della squalifica, con la intuitiva conseguenza che la sanzione debba essere scontata nelle gare ufficiali della squadra per la quale il calciatore giocava quando ha commesso l'infrazione. La seconda cornice di riferimento è costituita dalla normativa risultante dal Regolamento del Campionato Italiano Primavera 2002/2003, di cui al C.U. n.64 del 25 settembre 2002, il cui articolo 6 penultimo comma stabilisce che agli effetti regolamentari, comunque, le gare verranno considerate come disputate nel giorno in cui effettivamente si svolgono. Alla stregua di questa coppia di riferimenti e dell'analisi testuale del comma 3 dell'articolo 17 in esame si legittima la conclusione secondo cui la sanzione della squalifica per una o più giornate di gara non può, in omaggio al principio della separatezza delle competizioni e di quello speculare della necessaria inerenza della sanzione stessa alla competizione in cui ha avuto origine la condotta punibile, che essere espiaata nelle gare disputate dalla squadra in cui il calciatore squalificato militava al momento dell'infrazione ed all'interno della competizione o del torneo in cui la condotta si è manifestata. Del resto, è anche la logica ad avvalorare questa interpretazione, che si rivela l'unica in grado di evitare l'elusione degli effetti concretamente penalizzanti della squalifica attraverso il comodo espediente – incoerente con l'inderogabile principio di lealtà sportiva – della sua espiazione in una competizione di rango minore o, comunque, di interesse o rilievo inferiore per il calciatore squalificato o per la squadra di sua appartenenza al momento dell'infrazione. Né l'interpretazione qui effettuata potrebbe essere messa in crisi dall'altra che ritenesse che l'ambito di espiazione della squalifica debba estranearsi dal riferimento alla competizione o al torneo di realizzazione della condotta illecita e identificarsi piuttosto nell'ambito delle gare ufficiali della società di appartenenza del calciatore, individuandole a prescindere dal campionato o torneo e, quindi, in forma eterogenea e globale. Si tratta, infatti, di una costruzione non solo priva del necessario avallo testuale che legittimi l'ipotesi tra il termine "squadra" adoperato nella norma ed il diverso termine "società" che non può essere utilizzato in sede sportiva in senso patrimoniale-imprenditoriale, ma del tutto contraddittoria rispetto alla fondamentale esigenza di contenenza della sanzione al contesto agonistico della sua maturazione. Ed allora alla locuzione *gare ufficiali della squadra nella quale militava* di cui al comma 3 in esame non può che attribuirsi il senso proprio fatto palese dalle parole usate, e cioè che il precetto si riferisca soltanto alle gare ufficiali disputate dalla squadra di appartenenza del calciatore nell'ambito della manifestazione in cui si svolse la condotta punita. Intimo corollario di questa interpretazione de plano è che la mancata disputa, nella competizione in cui era stata posta in essere la condotta punita, della gara immediatamente successiva a quella di adozione del provvedimento comminatorio realizza l'incontestabile effetto espiatorio della pena ed esclude qualunque carattere di illiceità sportiva con riferimento alle gare disputate nel corso della medesima competizione dal calciatore nella propria squadra successivamente alla espiazione della squalifica stessa per il numero di giornate previsto nei termini appena indicati. Correlativamente ed intuitivamente nessuna sanzione è concepibile con riferimento a gare disputate dal calciatore nell'ambito della competizione sportiva nel corso della quale era stata posta in

essere la condotta sanzionata una volta che egli non abbia partecipato, per il numero di giornate previsto dall'organo disciplinare, alle gare disputate dalla propria squadra in quella competizione. E' indubbio che il risultato acquisito sul campo, eventualmente posto nel nulla da provvedimenti adottati da Organi di Giustizia Sportiva incompatibili con l'interpretazione qui fissata o contrari alla stessa, debba essere ripristinato a tutela dei diritti fatti valere davanti a questa Corte ai sensi dell'articolo 32 comma 5 dello Statuto Federale dal tesserato o affiliato che fosse stato penalizzato, come in questo caso, da una interpretazione difforme adottata sul presupposto, qui espressamente dichiarato inaccoglibile, della inefficacia della espiazione della sanzione nel modo prima più volte descritto. Altro è il quadro di riferimento della disposizione di cui al comma 13 dell'articolo 17. Essa non può in alcun modo essere intesa come norma additiva a quella del precedente comma 3 per ciò che attiene alla materia della esecuzione, e delle relative modalità oggettivo-temporali, della sanzione. La materia stessa deve, infatti, come prima visto, ritenersi esaurientemente e completamente disciplinata dallo stesso comma 3, insuscettibile di deroga per effetto di una inammissibile lettura, con esso incompatibile, del comma 13. Quest'ultima norma, infatti, da un canto assolve la funzione di prevedere quale forma di sanzione accessoria rispetto a quella fondamentale fissata dal comma 3 l'inibizione al calciatore squalificato dallo svolgimento di qualsiasi attività sportiva in ogni ambito federale per il periodo della squalifica; d'altro canto, lo stesso comma 13 fornisce una inequivoca conferma dell'univocità della interpretazione, nei termini appena illustrati, del comma 3 che precede, in quanto espressamente precisa che la nozione di squalifica coincide con quella di mancata partecipazione alle giornate in cui disputa gare ufficiali la squadra indicata al comma 3 ovvero sia "la squadra nella quale (il calciatore) militava quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento". E' allora chiara l'unicità del disegno normativo scandito dai due commi in esame della stessa norma e cioè che tanto la sanzione principale quanto quella accessoria possono solo applicarsi al periodo della squalifica inteso come il lasso temporale in cui si disputano le gare ufficiali della squadra di appartenenza del calciatore nell'ambito della medesima competizione in cui è stata posta in essere la condotta oggetto di sanzione. Ancora una volta deve, quindi, ritenersi del tutto scriminata dal punto di vista disciplinare la condotta del calciatore che, scontata tempestivamente e pienamente la squalifica nelle gare ufficiali della propria squadra e nell'ambito del campionato in cui fu sottoposto a sanzione, svolga altre forme di attività sportiva in ambito federale; parallelamente deve essere ripristinato il risultato acquisito sul campo, ed eventualmente riformato dagli Organi di Giustizia Sportiva, relativo a gare (disputate nel campionato nel cui contesto maturò la sanzione) della squadra del calciatore squalificato, che ad esse abbia partecipato dopo l'espiazione della squalifica stessa. Specularmente, ricorre l'ipotesi del comportamento sanzionabile ai sensi del comma 13, sotto il profilo della violazione del divieto inibitorio, allorché il calciatore squalificato nella competizione in cui fu commesso il fatto sanzionato, svolga attività sportiva in altro campionato, prima di aver espiaato la squalifica nel torneo di competenza. Va per completezza espositiva aggiunto che – come risulta dal C.U. del Giudice Sportivo del 20 maggio 2003 – la stessa intimata Catania ha per fatti concludenti mostrato di ritenere lecito schierare nella gara del Campionato Nazionale Primavera dell'8 febbraio scorso il calciatore Vito Grieco, squalificato per una giornata per l'espulsione subita nel corso dell'incontro disputato il 2 febbraio 2003 contro il Lecce nel Campionato di Serie B, e non schierato, invece, nella successiva gara dello stesso campionato giocata contro il Genoa il 7 febbraio 2003. E', quindi, inequivoca ed indiscutibile la consapevolezza della Catania che la squalifica fosse già stata scontata per il semplice fatto della mancata partecipazione del calciatore alla gara di Serie B immediatamente successiva alla data di irrogazione della sanzione. E' altrettanto evidente che se la Catania ritenesse che la disputa della gara del Campionato Primavera abbia determinato la mancata espiazione della squalifica, finirebbe con l'adottare un comportamento perfettamente antitetico alla linea difensiva adottata nel presente procedimento e, addirittura, sarebbe privo di interesse a resistere ai ricorsi avversari, in quanto il loro accoglimento certamente finisce con il pregiudicare l'interesse dello stesso Catania a sostenere la regolarità della posizione del proprio calciatore Grieco e l'avvenuta espiazione della sua squalifica, che è stata invece espressamente contestata con ricorso al Giudice Sportivo dalla Società Venezia. In conclusione, i ricorsi vanno accolti e, conseguentemente, deve confermarsi il risultato acquisito sul campo nel corso della gara oggetto dei ricorsi stessi. Va disposta la restituzione delle tasse versate. P.Q.M. la Corte federale, previa riunione dei ricorsi proposti dalle società in epigrafe indicate, li accoglie e, per l'effetto, conferma il risultato della gara Catania/Siena del 12 aprile 2003 conseguito sul campo. Dispone la restituzione delle tasse versate.

10. RICORSO DELLA VIS PESARO 1898 IN RELAZIONE ALLA DECISIONE DEL LA C.A.F. DEL 12.5.2003 IN MERITO ALLA GARA PESCARA/PATERNÒ DEL 19.4.2003

Con ricorso del 16 maggio 2003 la Società Vis Pesaro 1898 S.r.l., a sostegno delle cui ragioni sarebbe successivamente intervenuto il Pescara Calcio S.p.A., adiva, ai sensi degli articoli 32, comma 5, dello Statuto Federale e 22, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva questa Corte Federale chiedendo che venissero tutelati "i diritti fondamentali propri ed associativi" che sarebbero stati lesi per effetto della pronuncia (di cui era al momento noto il solo dispositivo) resa il 12 maggio precedente dalla Commissione di Appello Federale. I Giudici di Appello avevano, in accoglimento dell'impugnazione proposta dal Paternò, che in precedenza aveva chiesto al Presidente della Lega Nazionale Professionisti Serie C il deferimento della Società appellata, annullato la decisione della Commissione Disciplinare ed inflitto al Calcio Pescara la sanzione sportiva della perdita della gara col Paternò, disputata il 19 aprile 2003 in conseguenza della utilizzazione, giudicata irregolare, da parte del Pescara del calciatore Giuseppe Antonaccio che, squalificato dal Giudice Sportivo per una giornata, non aveva scontato la punizione, in quanto, pur non schierato nella successiva gara di Campionato di Serie C1 Taranto/Pescara del 13 aprile 2003, aveva partecipato alla gara Pescara/Bari del Campionato Nazionale Primavera disputatasi il giorno prima. Nell'annullare la decisione della Commissione Disciplinare, la C.A.F. osservava che i primi giudici avevano dichiarato infondato l'originario esposto del Calcio Paternò e conseguentemente ritenuto che non sussistessero provvedimenti da adottare con riferimento alla fattispecie, alla stregua della disposizione dell'articolo 17, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva secondo cui *il calciatore colpito da squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale*

militava quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento. I Giudici di primo grado avevano rilevato che il calciatore Antonaccio aveva effettivamente scontato la giornata di squalifica, non avendo disputato la gara di Campionato di Serie C1 Taranto/Pescara con la conseguente irrilevanza della partecipazione alla gara contro il Bari del (diverso) Campionato Primavera, eventualmente punibile ai sensi dell'articolo 12, comma 5, dello stesso Codice di Giustizia Sportiva. Contro la decisione della Commissione Disciplinare aveva proposto appello davanti la C.A.F. la Società Paternò, deducendo violazione e falsa applicazione dell'articolo 17, commi 3 e 13, in relazione all'articolo 12, comma 5, tutti del Codice di Giustizia Sportiva, sotto il complessivo, concorrente profilo, della necessaria espiazione della pena nell'ambito della competizione in cui era stata commessa l'infrazione oggetto di provvedimento disciplinare e della correlativa assolutezza del divieto per il tesserato di svolgere qualsiasi attività agonistica in seguito alla comminazione di una sanzione sportiva e esponendo, altresì, che il termine "giornata" connotasse non i singoli giorni della settimana ma il turno del calendario. L'appellante chiedeva, pertanto, che la Commissione accertasse l'irregolare utilizzazione del calciatore Antonaccio da parte della Società Pescara contro il Bari nel Campionato Primavera e la, conseguente, mancata espiazione della giornata di squalifica e comminasse all'appellata, con riferimento alla gara contro il Paternò del Campionato di Serie C1 in cui era stato schierato il calciatore, la sanzione sportiva della perdita della stessa. La Società appellata preliminarmente eccepeva la inammissibilità dell'impugnazione, non essendo stato il giudizio sulla pretesa irregolarità della posizione del calciatore Antonaccio instaurato davanti al Giudice Sportivo su richiesta delle società interessate, come previsto dall'articolo 24 comma 8 del Codice di Giustizia Sportiva, ma promosso su deferimento del Presidente della Lega Nazionale Professionisti Serie C, con conseguente impossibilità per essa appellata dell'assunzione della qualità di parte nel procedimento e difetto di legittimazione a proporre appello da parte della Società Paternò, essendo solo il Presidente Federale titolare di tale facoltà ai sensi dell'articolo 33 del Codice di Giustizia Sportiva. Nel merito il Pescara confutava gli argomenti avversari deducendo l'ineccepibilità della decisione impugnata. Con la propria pronuncia del 12 maggio 2003 la C.A.F. rigettava l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sotto il profilo dell'esistenza di un interesse diretto della Società Paternò all'applicazione della sanzione relativa alla gara dalla stessa disputata contro la società presso la quale militava il calciatore: fonte di tale statuizione era dalla C.A.F. individuata nella norma generale dell'articolo 29, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, che prevede che *sono legittimati a proporre reclamo nei casi previsti dal presente codice, le società, loro dirigenti, soci di associazioni e tesserati che ritenendosi lesi nei propri diritti, abbiano interesse diretto al reclamo stesso.* Nel merito la C.A.F. osservava che le disposizioni racchiuse nei commi 3 e 13 dell'articolo 17 del Codice di Giustizia Sportiva debbono essere interpretate unitariamente, con la conseguenza, da un canto, che la squalifica non può essere scontata in squadra diversa da quella nella quale il calciatore militava quando è avvenuta l'infrazione e, d'altro canto, che il divieto di partecipare a qualsiasi attività sportiva durante il periodo della squalifica si estende anche alla partecipazione a gare ufficiali di altre squadre della stessa società. La C.A.F. riteneva, inoltre, che il concetto di "giornata" si identificasse in tutti i giorni in cui si articola il turno calcistico. Per queste ragioni l'appello veniva accolto e, per l'effetto, inflitta al Pescara la sanzione sportiva della perdita della gara con il Paternò per 0 a 2. Nel ricorso proposto dalla Vis Pesaro 1898 s.r.l. si deduceva: 1) la ricorrenza del doppio requisito, soggettivo ed oggettivo, previsto dal citato articolo 32, comma 5, dello Statuto ed in particolare la mancanza di ulteriori mezzi di impugnazione della decisione della C.A.F.; 2) nel merito: a) la carenza di legittimazione sia ad causam che ad processum della Società Calcio Paternò; b) il conseguente passaggio in giudicato della decisione della Commissione Disciplinare irrisultantemente impugnata dal Calcio Paternò; c) l'erroneità della pronuncia della C.A.F.. La ricorrente chiedeva, pertanto, che questa Corte dichiarasse la nullità della pronuncia della C.A.F. nonché di essere sentita nel corso del presente procedimento. Il Paternò Calcio, cui la segreteria della Corte aveva comunicato la pendenza del ricorso avversario e la data di svolgimento della presente udienza, nella propria difesa orale contestava la mancata conoscenza dell'oggetto del procedimento e la ammissibilità del ricorso, in quanto incompatibile con il principio della intangibilità del giudicato formatosi sulla pronuncia della C.A.F. e, nel merito, eccepeva la esattezza della prospettazione dei Giudici di Appello. Inoltre le parti hanno illustrato oralmente le proprie difese nel corso della udienza di discussione, cui erano state ammesse con provvedimento di questa Corte. MOTIVI DELLA DECISIONE Va, in primo luogo, rilevato che la società controinteressata è stata, come già messo in evidenza nella parte espositiva, ritualmente ed esaurientemente informata dalla segreteria della Corte dell'oggetto del procedimento e della data della sua trattazione, nel corso della quale sono state esplicate in modo pieno le difese orali. Ciò premesso, la prima questione che in ordine logico la Corte è chiamata ad affrontare anche in riferimento all'eccezione espressamente sollevata dal Calcio Paternò, è quella attinente alla determinazione del proprio ambito di intervento ai sensi dell'articolo 32 comma 5 dello Statuto Federale nonché alla relazione sussistente tra tale intervento e le pronunce rese da Organi di Giustizia Sportiva di ultima istanza. Relativamente a quest'ultimo profilo va subito detto che il potere di intervento sussidiario e completativo dell'Ordinamento Federale attribuito dall'articolo 32 comma 5 citato a questa Corte non è certamente inteso, come è giurisprudenza costante, ad *eludere gli effetti preclusivi e di intangibilità del giudicato già prodottisi*, ma è indirizzato a colmare eventuali vuoti di tutela di diritti fondamentali, personali o associativi, non altrimenti protetti. Si tratta, quindi, di un genere di intervento che, come si chiarirà subito, piuttosto che creare disarmonie nel sistema, è rivolto a fornire garanzie di tutela a quelle posizioni soggettive ritenute meritevoli di considerazione, rispetto alle quali il sistema stesso non possa, comunque e per qualsiasi causa, dare la risposta invocata ed alla cui mancata protezione corrisponderebbe un sensibile *vulnus* in termini di equità all'interno dell'Ordinamento Federale. Va, quindi, fugato il dubbio circa una possibile contrapposizione tra il provvedimento in parola (di cui deve cogliersi e mettersi in rilievo il carattere straordinario e circoscritto) e provvedimenti di ultima istanza nell'ambito della giustizia sportiva, nel senso che questa Corte ha solo il compito, attraverso l'esercizio del potere riconosciuto dall'articolo 32 comma 5 citato, di sanare le lesioni dei diritti fondamentali personali o associativi che si fossero prodotte quale occasionale conseguenza materiale dei provvedimenti stessi e non già di caducare i provvedimenti in sé. Giova solo ricordare che la concreta vicenda da cui ha preso le mosse la pronuncia di questa Corte nel cosiddetto caso Ternana (C.U. del 1° agosto 2002),

aveva ad oggetto la richiesta interpretativa di una norma rivolta a questa Corte da società soccombente in un giudizio, il cui provvedimento finale aveva omesso di impugnare, allo scopo di conseguire la pronuncia di un parere incompatibile con la pronuncia a sé sfavorevole e, quindi, di sovvertirne il contenuto all'esterno delle regole del contraddittorio e del sistema delle impugnazioni. Il caso già giudicato riguardava in sostanza la stessa parte (in senso formale e sostanziale) del giudizio, che, avendo rinunciato allo strumento tipico di tutela previsto dall'Ordinamento Federale, aveva direttamente investito, pur nel difetto del presupposto della sussidiarietà di cui all'articolo 32, questa Corte perché mutasse i propri panni di interprete in quelli indebiti di giudice rescindente, istituzionalmente spettanti all'Organo di Giustizia Sportiva deliberatamente e consapevolmente pretermesso. Ben diversa, come si vedrà oltre, è la situazione registrabile nella presente fattispecie. Va adesso determinata la portata del ricorso, ex art. 32 comma 5, secondo la struttura e la concezione della norma in parola, ed individuata la latitudine delle condizioni in cui inscrivere i possibili provvedimenti di questa Corte per stabilirne l'atteggiarsi del contenuto. Deve, quindi, affrontarsi il tema delle situazioni soggettive utilmente deducibili nel presente procedimento. Per quanto attiene alla nozione di diritti fondamentali, personali o associativi, è da ritenere che il bene tutelato e sotteso a tale formula sia la piena esplicazione dei diritti spettanti ai singoli o alle società in ambito sportivo e che l'intensità della relativa tutela vada commisurata al momento in cui se ne chiede la attuazione e con riguardo alla irreparabilità della lesione ed alla conseguente compromissione della posizione stessa. E' evidente l'impossibilità di predisporre un catalogo di siffatti diritti fondamentali, ma si può pensare alle corrispondenti categorie ordinanti del diritto comune ed in particolare a quelle relative alla personalità delle persone fisiche e giuridiche e ai modi della relativa esplicazione soprattutto nell'ambito della formazione sociale in cui vengono esercitati. Del resto, come prima anticipato, il carattere fondamentale dei diritti in questione va accertato con riferimento al tempo nel quale se ne chiede tutela, nel senso che per evitare la postergazione della tutela stessa si rende necessario l'immediato intervento di questa Corte. Peraltro, genesi e finalità dell'articolo 32 comma 5 vanno identificate nella necessità di creare all'interno dell'Ordinamento Federale una camera di compensazione a vantaggio di quelle posizioni soggettive, personali o associative, che, come si dirà subito, se non riconosciute in ambito federale, con ragionevole prevedibilità spingerebbero gli affiliati o i tesserati a perseguirne la tutela nel terreno del diritto comune. E', quindi, nella prospettiva di ravvicinamento ed armonizzazione tra Ordinamento Federale e diritto comune e della eliminazione delle fratture che vi si dovessero frapporre, che va inteso il ruolo di questa Corte ai sensi dell'art. 32 comma 5, e cioè di una sorta di sentinella dei diritti misconosciuti o non altrimenti tutelati, il cui spettro è insuscettibile di specifica, preventiva determinazione. Essi vanno, al contrario, qualificati applicando alle specifiche circostanze del caso i generali criteri definitivi prima esposti, in modo da far risaltare la natura delle singole posizioni soggettive sottoposte all'esame della Corte, apprezzarne il grado di "fondamentalità" e valutare la gravità della distorsione che, sul piano complessivo dell'Ordinamento Federale, la mancata protezione comporterebbe. Alla stregua delle osservazioni fin qui svolte può darsi risposta alle eccezioni sollevate dalla odierna intimata nel corso della propria difesa. Va, in primo luogo, escluso che il ricorso sia stato proposto in prospettiva e con finalità impugnatorie della pronuncia della C.A.F. e che si tratti di (altrimenti improprie ed inammissibili) richieste, effettuate dalle medesime parti processuali, di riesame di decisioni rese da Organi di ultima istanza formulate in un (del tutto inimmaginabile) terzo grado di giudizio federale. Si deve parimenti escludere, per le ragioni prima indicate, che il ricorso ex art. 32 comma 5 possa essere concepito, sempre dalle parti dello stesso giudizio, in funzione caducatoria o anche semplicemente elusiva di un intangibile giudicato: in questo senso non può che confermarsi la costante giurisprudenza di questa Corte. Tuttavia, le circostanze della fattispecie consentono di qualificare in termini del tutto diversi l'odierno ricorso e la natura dei fini per suo tramite perseguiti per nulla contraddittori rispetto ai principi appena enunciati. Ed invero, la caratteristica peculiare e contraddistintiva dell'odierno ricorso è, dal punto di vista procedurale, di essere stato proposto in via principale da soggetto estraneo (per non esserne, comunque, stato parte) al procedimento all'esito del quale fu pronunciato il provvedimento delle cui conseguenze pregiudizievoli esso chiede a questa Corte l'eliminazione. Può ulteriormente osservarsi che la pronuncia della C.A.F. ha inciso sulla configurazione della classifica del Campionato di Serie C1 e di fatto ridisegnato la collocazione della Società ricorrente ed interveniente in raffronto con quella del Calcio Paternò, che si trova come loro nelle zone esposte al rischio della retrocessione nella serie inferiore, cui è stato attribuito un incremento di punti in virtù della pronuncia della C.A.F.. Ora, è certo che nei confronti della Società ricorrente (cui non è stato spiegabilmente esteso il contraddittorio nei due gradi del giudizio disciplinare non essendo determinabile a priori l'assetto che la classifica avrebbe potuto assumere dopo la decisione della C.A.F.) l'Ordinamento Federale non preveda il rimedio generale – né rimedio assimilabile nella funzione e nei presupposti – che il diritto comune predisporre a favore del terzo negativamente influenzato da una pronuncia ormai passata in giudicato che abbia in concreto disposto di un suo diritto. Nel caso attuale tale diritto consiste nel mantenimento della situazione di classifica anteriore, nella quale la Società oggi intimata occupava una posizione meno vantaggiosa e, come tale, meno capace di esporre la ricorrente al rischio della retrocessione nella serie inferiore. Ed allora, a colmare questa lacuna ordinamentale, la cui permanenza alimenterebbe il pericolo della separatezza tra Ordinamento federale ed ordinamento di diritto comune e discriminerebbe negativamente i tesserati o gli affiliati cui non venisse riconosciuta identità di posizioni legittimanti o rimedi sostanziali e processuali rispetto ai soggetti del diritto comune, ben si presta – conformemente alle intenzioni ed ai fini del costituente federale – la presente sede. E' qui che deve, pertanto, trovare recepimento la nota giurisprudenza della Corte Costituzionale (sentenza n. 177 del 1995) che – nel ritenere indispensabile consentire al terzo, toccato dal giudicato amministrativo, di far valere le sue ragioni dotandolo di uno strumento equivalente a quello che, in altri processi, consente di soddisfare le medesime esigenze, ha dichiarato illegittime le norme in materia di giudizio davanti agli Organi di giustizia amministrativa nella parte in cui non prevedono l'esperibilità davanti ad essi dell'opposizione di terzo ordinaria di cui all'articolo 404 Cod. Proc. Civ.. Da questo punto di vista emerge la ricorrenza nella presente fattispecie del requisito dell'assenza nell'Ordinamento Federale di strumenti di garanzia corrispondenti o equivalenti a quelli dell'opposizione di terzo e che la presente è l'unica sede nella quale tale lacuna si sarebbe potuta fruttuosamente

denunciare. E' altrettanto chiaro, che, nelle more dell'adeguamento dell'Ordinamento Federale a quello comune in punto di previsione del rimedio impugnatorio dell'opposizione di terzo ordinaria, non possa che essere la Corte Federale ad intervenire, esercitando l'indeclinabile coppia di funzioni rescindente – rescissoria nei confronti della decisione che ha determinato la reazione del terzo ritenutosi da essa pregiudicato ed attraendo davanti a sé la materia, cioè svolgendo la funzione di giudice dell'opposizione. Ché, se ciò non avvenisse e la Corte si limitasse alla generica enunciazione della necessità di colmare normativamente la lacuna, declinando qualsiasi concreto e possibile, alla luce della stessa formulazione del potere straordinario ex art. 32 comma 5, intervento volto ad assicurare l'effettiva delibazione della fondatezza del ricorso, verrebbe irrimediabilmente frustrata la portata garantista della norma. Essa sarebbe, infatti, relegata all'immeritato rango di inconcludenti declamazioni, ciò che è l'esatto contrario del disegno riformatore obiettivato nella norma in questione. Ciò detto con riguardo alla ricorrenza delle condizioni in senso ampio processuali di ammissibilità del ricorso, è da dire che con altrettanta nettezza sussistono quelle di carattere sostanziale, nel senso che quelli fatti valere dai ricorrenti davanti la Corte sono diritti fondamentali nel senso prima illustrato. Ed invero, è indubitabile che debba essere ascritto al genere dei diritti fondamentali (con evidenti refluenze sia sul versante personale che su quello associativo) tanto il diritto ad un giusto processo, solo reso possibile dalla concreta previsione per il terzo estraneo alla regolamentazione processuale di "res inter alios acta" ricadente nella sfera dei propri diritti di un rimedio che gli assicuri il reinserimento nel circuito processuale e la possibilità di far valere le proprie ragioni con efficacia e garanzie pari a quelle di cui avrebbe goduto se fosse stato sin dall'inizio parte del processo in cui si giudicava "senza di lui contro di lui", quanto il diritto alla stabilità ed immodificabilità della classifica del campionato di appartenenza se non attraverso la garanzia originaria del contraddittorio o postuma dell'opposizione di terzo e mediante le forme del giusto processo e nell'ottica dell'esplicazione del pieno diritto di difesa. Va ancora posto in rilievo che la pretesa a non vedere rimaneggiata, sia pure in forma mediata e di occasionalità materiale, la propria posizione sportiva (più circoscritta espressione della generale posizione del tesserato o dell'affiliato nell'ordinamento sportivo) costituisce il riflesso soggettivo della generale e condivisa aspirazione al regolare svolgimento della competizione, che verrebbe compromessa se le modifiche non fossero precedute o accompagnate da adeguate garanzie per tutti gli affiliati o associati. Ed ancora, la fattispecie sottoposta all'esame della Corte esibisce un altro, duplice e notevolissimo profilo giustificativo dell'intervento integrativo ex art. 32, riconducibile alla sfera equitativa. Si tratta, infatti, di un intervento che viene ad essere invocato nella fase conclusiva del campionato, allorché la dilatazione dei tempi o la mancanza di sollecitudine nell'accertamento della fondatezza delle ragioni del ricorrente comporterebbero automaticamente un sostanziale diniego di tutela. In secondo luogo, vi è da ravvisare nel caso concreto un serio momento di disarmonia all'interno dello stesso Ordinamento Federale che, come risulta documentalmente, ha punito con sanzioni cumulative un medesimo fatto – infrazione disciplinare, e cioè lo schieramento in una gara di Campionato Primavera di un calciatore squalificato in una gara di campionato di serie superiore. Ed infatti, è stata comminata, rispettivamente dalla C.A.F. e dal Giudice disciplinare competente, la medesima sanzione sportiva della perdita della gara per 0 - 2 sia con riferimento alla gara disputata nella serie superiore che in quella giocata nella competizione minore. A prescindere per il momento dalla valutazione sulla legittimità della prima delle due sanzioni (costituente oggetto del ricorso), è innegabile che la sovrapposizione di sanzioni per un medesimo fatto integri – laddove si consideri l'aspetto della mancata previsione normativa di una simile eventualità – dal punto di vista sostanziale la violazione del principio di legalità, e, dal punto di vista processuale, lo strappo alla regola del "ne bis in idem." Conclusivamente, il ricorso deve considerarsi ammissibile e l'intervento della Corte, nei limiti in cui è stato sollecitato e nei termini che si andranno esponendo, va reputato un essenziale tassello per il completamento della funzione di garanzia e tutela dei diritti dei tesserati o affiliati nell'ambito federale, nonché di accostamento dell'ordinamento sportivo al modello del diritto comune. Così inteso lo statuto dei poteri connessi alla norma dell'art. 32 comma 5, essi assicurano una prospettiva non meramente burocratica, sempre più oggetto di ripulsa da parte degli stessi giudici ordinari, ma di attenzione e rispetto per i c.d. diritti muti e connota la funzione della Corte in chiave non esclusivamente nomofilattica ma di sostanziale garanzia dell'intero ordinamento sportivo. Deve ora procedersi all'esame del merito del ricorso, iniziando dal primo e diffuso motivo incentrato su una pretesa illegittimità dell'impugnazione davanti la C.A.F. della decisione dei primi giudici da parte dell'odierno intimato, che sarebbe stato privo di legittimazione processuale, in quanto estraneo al giudizio di primo grado. Il motivo è infondato. Deve, infatti, osservarsi che la decisione dei giudici di primo grado certamente riverberava negativamente i propri effetti sulla posizione dell'intimata, in quanto aveva rigettato la denuncia di irregolare schieramento nella competizione di serie minore di un calciatore squalificato nella competizione di serie maggiore. Ora proprio dal diniego della pretesa dell'odierna intimata di ottenere la vittoria – sanzione con il risultato di 2 – 0 ha tratto origine l'impugnazione davanti alla C.A.F. con l'intento di conseguire lo stesso bene della vita non attribuito in prima istanza. Né vale sostenere in contrario che sarebbe preclusa l'impugnazione a chi non sia stato parte del procedimento di primo grado. Ed infatti, si è ormai consolidata la giurisprudenza (v. per tutti, CdS, VI, 3 aprile 2002 n. 1854 e, obiter, C. Cost. n. 177/1995 cit.) che considera legittimato all'appello chi, pur non avendo rivestito la qualità di parte nel procedimento di primo grado, veda compromesso il proprio interesse dagli effetti della sentenza impugnata. La C.A.F. ha quindi esattamente riconosciuto questo potere all'odierna intimata. Le ulteriori censure che il ricorrente ha fatto valere in questa sede sono accomunate dalla circostanza, chiaramente emersa durante la discussione orale, che sono dirette a denunciare l'incompatibilità con il diritto federale dell'interpretazione dell'art. 17, commi 3 e 13, del Codice di Giustizia Sportiva, secondo cui, nel caso di squalifica per una o più giornate di gara, il divieto di giocare non è limitato alla partecipazione del calciatore alle gare della squadra per cui militava quando si verificò la violazione, estendendosi alla partecipazione a qualsiasi altra gara ufficiale di ogni squadra della stessa società. L'ulteriore censura di incompatibilità con il diritto federale riguarda l'interpretazione secondo cui, al fine di individuare l'ambito sanzionatorio della norma in materia di squalifiche, il concetto di "giornata" in cui espiare la sanzione debba identificarsi in tutti i "giorni" in cui si articola il turno calcistico, ed il divieto di cui all'art. 17 comma 13 del Codice di Giustizia Sportiva non sarebbe limitato alla partecipazione del calciatore alle gare della

squadra per cui militava quando si verificò la violazione, ma si estenderebbe anche alla partecipazione alle gare ufficiali di altre squadre della stessa Società, non nel giorno, ma nella stessa giornata di calendario in cui si deve scontare la qualifica. Per quanto l'interpretazione che questa Corte è chiamata a dare, e che è destinata a far perno all'esame del ricorso, muova dall'esame congiunto dei commi 3 e 13 dell'articolo 17 più volte citato, non può non porsi nel dovuto rilievo che i due commi in parola disciplinano aspetti diversi della materia della esecuzione delle sanzioni sportive e producono, dunque, effetti diversi e come tali idonei a determinare una forma di collegamento tra le stesse, costitutivo di una loro pretesa "interpretazione unitaria". Ed invero, la norma principale che regola la nozione di sanzione consistente nella squalifica per una o più giornate va esclusivamente identificata nel comma 3 dell'articolo 17, che disciplina sia il contesto di riferimento oggettivo-temporale di espiazione della sanzione che le relative modalità. L'esegesi letterale della norma è alquanto agevole, anche alla luce di principi incontestati da tempo fissati sia da questa Corte che dalla Commissione di Appello Federale. Il fondamentale criterio regolatore della esecuzione delle sanzioni è duplice: in primo luogo è da considerare che – secondo Corte Federale C.U. n. 5/Cf stagione 2000/2001- il principio della separatezza delle varie competizioni previste in ambito federale – affermato da questa stessa Corte con C.U.n. 2/Cf stagione 1998/1999 – trova applicazione anche ai fini della esecuzione della sanzione disciplinare della squalifica, con la intuitiva conseguenza che la sanzione debba essere scontata nelle gare ufficiali della squadra per la quale il calciatore giocava quando ha commesso l'infrazione. La seconda cornice di riferimento è costituita dalla normativa risultante dal Regolamento del Campionato Italiano Primavera 2002/2003, di cui al C.U. n. 64 del 25 settembre 2002, il cui articolo 6 penultimo comma stabilisce che *agli effetti regolamentari, comunque, le gare verranno considerate come disputate nel giorno in cui effettivamente si svolgono*. Alla stregua di questa coppia di riferimenti e dell'analisi testuale del comma 3 dell'articolo 17 in esame si legittima la conclusione secondo cui la sanzione della squalifica per una o più giornate di gara non può, in omaggio al principio della separatezza delle competizioni e di quello speculare della necessaria inerenza della sanzione stessa alla competizione in cui ha avuto origine la condotta punibile, che essere espiaata nelle gare disputate dalla squadra in cui il calciatore squalificato militava al momento dell'infrazione ed all'interno della competizione o del torneo in cui la condotta si è manifestata. Del resto, è anche la logica ad avvalorare questa interpretazione, che si rivela l'unica in grado di evitare l'elusione degli effetti concretamente penalizzanti della squalifica attraverso il comodo espediente – incoerente con l'inderogabile principio di lealtà sportiva – della sua espiazione in una competizione di rango minore o, comunque, di interesse o rilievo inferiore per il calciatore squalificato o per la squadra di sua appartenenza al momento dell'infrazione. Né l'interpretazione qui effettuata potrebbe essere messa in crisi dall'altra che ritenesse che l'ambito di espiazione della squalifica debba estranearsi dal riferimento alla competizione o al torneo di realizzazione della condotta illecita e identificarsi piuttosto nell'ambito delle gare ufficiali della società di appartenenza del calciatore, individuandole a prescindere dal campionato o torneo e, quindi, in forma eterogenea e globale. Si tratta, infatti, di una costruzione non solo priva del necessario avallo testuale che legittimi l'ipotesi tra il "termine squadra" adoperato nella norma ed il diverso "termine società" che non può essere utilizzato in sede sportiva in senso patrimoniale- imprenditoriale, ma del tutto contraddittoria rispetto alla fondamentale esigenza di contenenza della sanzione al contesto agonistico della sua maturazione. Ed allora alla locuzione *gare ufficiali della squadra nella quale militava* di cui al comma 3 in esame non può che attribuirsi il senso proprio fatto palese dalle parole usate, e cioè che il precetto si riferisca soltanto alle gare ufficiali disputate dalla squadra di appartenenza del calciatore nell'ambito della manifestazione in cui si svolge la condotta punita. Intimo corollario di questa interpretazione de plano è che la mancata disputa, nella competizione in cui era stata posta in essere la condotta punita, della gara immediatamente successiva a quella di adozione del provvedimento comminatorio realizza l'incontestabile effetto espiatorio della pena ed esclude qualunque carattere di illiceità sportiva con riferimento alle gare disputate nel corso della medesima competizione dal calciatore nella propria squadra successivamente alla espiazione della squalifica stessa per il numero di giornate previsto nei termini appena indicati. Correlativamente ed intuitivamente nessuna sanzione è concepibile con riferimento a gare disputate dal calciatore nell'ambito della competizione sportiva nel corso della quale era stata posta in essere la condotta sanzionata una volta che egli non abbia partecipato, per il numero di giornate previsto dall'organo disciplinare, alle gare disputate dalla propria squadra in quella competizione. E' indubbio che il risultato acquisito sul campo, eventualmente posto nel nulla da provvedimenti adottati da Organi di Giustizia Sportiva incompatibili con l'interpretazione qui fissata o contrari alla stessa, debba essere ripristinato a tutela dei diritti fatti valere davanti a questa Corte ai sensi dell'articolo 32 comma 5 dello Statuto Federale dal tesserato o affiliato che fosse stato penalizzato, come in questo caso, da una interpretazione difforme adottata sul presupposto, qui espressamente dichiarato inaccoglibile, della inefficacia della espiazione della sanzione nel modo prima più volte descritto. Altro è il quadro di riferimento della disposizione di cui al comma 13 dell'articolo 17. Essa non può in alcun modo essere intesa come norma additiva a quella del precedente comma 3 per ciò che attiene alla materia della esecuzione, e delle relative modalità oggettivo-temporali, della sanzione. La materia stessa deve, infatti, come prima visto, ritenersi esaurientemente e completamente disciplinata dallo stesso comma 3, insuscettibile di deroga per effetto di una inammissibile lettura, con esso incompatibile, del comma 13. Quest'ultima norma, infatti, da un canto assolve la funzione di prevedere quale forma di sanzione accessoria rispetto a quella fondamentale fissata dal comma 3 l'ibizione al calciatore squalificato dallo svolgimento di qualsiasi attività sportiva in ogni ambito federale per il periodo della squalifica; d'altro canto, lo stesso comma 13 fornisce una inequivoca conferma dell'unicità della interpretazione, nei termini appena illustrati, del comma 3 che precede, in quanto espressamente precisa che la nozione di squalifica coincide con quella di mancata partecipazione alle giornate in cui disputa gare ufficiali la squadra indicata al comma 3 ovvero "la squadra nella quale (il calciatore) militava quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento". E' allora chiara l'univocità del disegno normativo scandito dai due commi in esame della stessa norma e cioè che tanto la sanzione principale quanto quella accessoria possono solo applicarsi al periodo della squalifica inteso come il lasso temporale in cui si disputano le gare ufficiali della squadra di appartenenza del calciatore nell'ambito della medesima competizione in cui è stato posta in essere la condotta oggetto di sanzione. Ancora una volta deve,

quindi, ritenersi del tutto scriminata dal punto di vista disciplinare la condotta del calciatore che, scontata tempestivamente e pienamente la squalifica nelle gare ufficiali della propria squadra e nell'ambito del campionato in cui fu sottoposto a sanzione, svolga altre forme di attività sportiva in ambito federale; parallelamente deve essere ripristinato il risultato acquisito sul campo, ed eventualmente riformato dagli Organi di Giustizia Sportiva, relativo a gare (disputate nel campionato nel cui contesto maturò la sanzione) della squadra del calciatore squalificato, che ad esse abbia partecipato dopo l'espiazione della squalifica stessa. Specularmente, ricorre l'ipotesi del comportamento sanzionabile ai sensi del comma 13, sotto il profilo della violazione del divieto inibitorio, allorché il calciatore squalificato nella competizione in cui fu commesso il fatto sanzionato, svolga attività sportiva in altro campionato, prima di aver espiaato la squalifica nel torneo di competenza. In conclusione, il ricorso va accolto e, conseguentemente, deve confermarsi il risultato acquisto sul campo nel corso della gara oggetto del ricorso stesso. Va disposta la restituzione della tassa versata. P.Q.M. la Corte federale, decidendo sul ricorso in epigrafe proposto dalla Vis Pesaro 1898 di Pesaro, lo accoglie e, per l'effetto, conferma il risultato della gara Pescara/Paternò del 19 aprile 2003. Dispone la restituzione della tassa versata.

11. RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE DI INTERPRETAZIONE DELL'ART. 17, COMMI 3 E 13, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA IN RELAZIONE A DECISIONI ASSUNTE DA ORGANI DISCIPLINARI DIVERSI IN MERITO ALLA GARA PESCARA/PATERNÒ DEL 19.4.2003

La Corte Federale è stata chiamata dal Presidente Federale a fornire “interpretazione univoca dell'art. 17, commi 3 e 13, del Codice di Giustizia sportiva (ed ogni altra disposizione collegata), oggetto di decisioni discordanti tra i diversi Organi di giustizia sportiva” e di “potenziale conflitto di competenza tra organi federali”, come segnalato dal Presidente della Lega Nazionale Professionisti Serie C. L'interpretazione che questa Corte è chiamata a dare deve muovere dall'esame congiunto dei commi 3 e 13 del citato articolo 17, i quali, peraltro, disciplinano aspetti diversi della materia della esecuzione delle sanzioni sportive e producono, dunque, effetti diversi e come tali inidonei a determinare una forma di collegamento tra le stesse, costitutivo di una loro pretesa “interpretazione unitaria”. Ed invero, la norma principale che regola la nozione di sanzione consistente nella squalifica per una o più giornate va esclusivamente identificata nel comma 3 dell'articolo 17, che disciplina sia il contesto di riferimento oggettivo-temporale di espiazione della sanzione che le relative modalità. L'esegesi letterale della norma è alquanto agevole, anche alla luce di principi incontestati da tempo fissati sia da questa Corte che dalla Commissione di Appello Federale. Il fondamentale criterio regolatore della esecuzione delle sanzioni è duplice: in primo luogo è da considerare che – secondo Corte Federale C.U. n. 5/Cf stagione 2000/2001- il principio della separatezza delle varie competizioni previste in ambito federale – affermato da questa stessa Corte con C.U.n. 2/Cf stagione 1998/1999 – trova applicazione anche ai fini della esecuzione della sanzione disciplinare della squalifica, con la intuitiva conseguenza che la sanzione debba essere scontata nelle gare ufficiali della squadra per la quale il calciatore giocava quando ha commesso l'infrazione. La seconda cornice di riferimento è costituita dalla normativa risultante dal Regolamento del Campionato Italiano Primavera 2002/2003, di cui al C.U. n. 64 del 25 settembre 2002, il cui articolo 6 penultimo comma stabilisce che *agli effetti regolamentari, comunque, le gare verranno considerate come disputate nel giorno in cui effettivamente si svolgono*. Alla stregua di questa coppia di riferimenti e dell'analisi testuale del comma 3 dell'articolo 17 in esame si legittima la conclusione secondo cui la sanzione della squalifica per una o più giornate di gara non può, in omaggio al principio della separatezza delle competizioni e di quello speculare della necessaria inerenza della sanzione stessa alla competizione in cui ha avuto origine la condotta punibile, che essere espiaata nelle gare disputate dalla squadra in cui il calciatore squalificato militava al momento dell'infrazione ed all'interno della competizione o del torneo in cui la condotta si è manifestata. Del resto, è anche la logica ad avvalorare questa interpretazione, che si rivela l'unica in grado di evitare l'elusione degli effetti concretamente penalizzanti della squalifica attraverso il comodo espediente – incoerente con l'inderogabile principio di lealtà sportiva – della sua espiazione in una competizione di rango minore o, comunque, di interesse o rilievo inferiore per il calciatore squalificato o per la squadra di sua appartenenza al momento dell'infrazione. Né l'interpretazione qui effettuata potrebbe essere messa in crisi dall'altra che ritenesse che l'ambito di espiazione della squalifica debba estranearsi dal riferimento alla competizione o al torneo di realizzazione della condotta illecita e identificarsi piuttosto nell'ambito delle gare ufficiali della società di appartenenza del calciatore, individuandole a prescindere dal campionato o torneo e, quindi, in forma eterogenea e globale. Si tratta, infatti, di una costruzione non solo priva del necessario avallo testuale che legittimi l'ipotesi tra il “termine squadra” adoperato nella norma ed il diverso “termine società” che non può essere utilizzato in sede sportiva in senso patrimoniale imprenditoriale, ma del tutto contraddittoria rispetto alla fondamentale esigenza di contenenza della sanzione al contesto agonistico della sua maturazione. Ed allora alla locuzione *gare ufficiali della squadra nella quale militava* di cui al comma 3 in esame non può che attribuirsi il senso proprio fatto palese dalle parole usate, e cioè che il precetto si riferisca soltanto alle gare ufficiali disputate dalla squadra di appartenenza del calciatore nell'ambito della manifestazione in cui si svolse la condotta punita. Intimo corollario di questa interpretazione de plano è che la mancata disputa, nella competizione in cui era stata posta in essere la condotta punita, della gara immediatamente successiva a quella di adozione del provvedimento comminatorio realizza l'incontestabile effetto espiaatorio della pena ed esclude qualunque carattere di illiceità sportiva con riferimento alle gare disputate nel corso della medesima competizione dal calciatore nella propria squadra successivamente alla espiazione della squalifica stessa per il numero di giornate previsto nei termini appena indicati. Correlativamente ed intuitivamente nessuna sanzione è concepibile con riferimento a gare disputate dal calciatore nell'ambito della competizione sportiva nel corso della quale era stata posta in essere la condotta sanzionata una volta che egli non abbia partecipato, per il numero di giornate previsto dall'organo disciplinare, alle gare disputate dalla propria squadra in quella competizione. Altro è il quadro di riferimento della disposizione di cui al comma 13 dell'articolo 17. Essa non può in alcun modo essere intesa come norma additiva a quella del precedente comma 3 per ciò che attiene alla materia della esecuzione, e delle relative modalità oggettivo-

temporali, della sanzione. La materia stessa deve, infatti, come prima visto, ritenersi esaurientemente e completamente disciplinata dallo stesso comma 3, insuscettibile di deroga per effetto di una inammissibile lettura, con esso incompatibile, del comma 13. Quest'ultima norma, infatti, da un canto assolve la funzione di prevedere quale forma di sanzione accessoria rispetto a quella fondamentale fissata dal comma 3 l'inibizione al calciatore squalificato dallo svolgimento di qualsiasi attività sportiva in ogni ambito federale per il periodo della squalifica; d'altro canto, lo stesso comma 13 fornisce una inequivoca conferma dell'univocità della interpretazione, nei termini appena illustrati, del comma 3 che precede, in quanto espressamente precisa che la nozione di squalifica coincide con quella di mancata partecipazione alle giornate in cui disputa gare ufficiali la squadra indicata al comma 3 ovvero "la squadra nella quale (il calciatore) militava quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento". E' allora chiara l'unicità del disegno normativo scandito dai due commi in esame della stessa norma e cioè che tanto la sanzione principale quanto quella accessoria possono solo applicarsi al periodo della squalifica inteso come il lasso temporale in cui si disputano le gare ufficiali della squadra di appartenenza del calciatore nell'ambito della medesima competizione in cui è stata posta in essere la condotta oggetto di sanzione. Ancora una volta deve, quindi, ritenersi del tutto scriminata dal punto di vista disciplinare la condotta del calciatore che, scontata tempestivamente e pienamente la squalifica nelle gare ufficiali della propria squadra e nell'ambito del campionato in cui fu sottoposto a sanzione, svolga altre forme di attività sportiva in ambito federale; parallelamente deve essere ripristinato il risultato acquisito sul campo, ed eventualmente riformato dagli Organi di Giustizia Sportiva, relativo a gare (disputate nel campionato nel cui contesto maturò la sanzione) della squadra del calciatore squalificato, che ad esse abbia partecipato dopo l'espiazione della squalifica stessa. Specularmente, ricorre l'ipotesi del comportamento sanzionabile ai sensi del comma 13, sotto il profilo della violazione del divieto inibitorio, allorché il calciatore squalificato nella competizione in cui fu commesso il fatto sanzionato, svolga attività sportiva in altro campionato, prima di aver espia to la squalifica nel torneo di competenza. P.Q.M. la Corte federale, pronunciando sulla richiesta di interpretazione come in epigrafe formulata dal Presidente Federale, esprime l'avviso che la squalifica per una o più giornate di gara, di cui all'art. 17, comma 3, del Codice di giustizia sportiva, debba ritenersi scontata a seguito della mancata partecipazione del calciatore alle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento di squalifica e che il divieto di svolgere attività sportiva di cui allo stesso art. 17, comma 13, cessi una volta scontata la squalifica nei modi anzidetti.

12. RICHIESTE DI PARERE DEL PRESIDENTE FEDERALE, EX ARTT. 30, COMMA 9, DELLO STATUTO FEDERALE E 20, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, SU ISTANZE DI GRAZIA DI TESSERATI DIVERSI

La Corte federale, sulle richieste del Presidente Federale in merito alla istanze di grazia dei sottonotati tesserati, ha formulato il parere di competenza così come riportato a fianco dei nominativi degli stessi: calciatori Basile Enrico, Esposito Thomas e Caniani Vincenzo: sfavorevole, in quanto la Corte non ha ritenuto sussistenti i presupposti idonei per la concessione dell' invocato beneficio; Grassi Maurizio e Meloni Luigi: sfavorevole, in quanto non sono emersi (istanze reiterate) elementi nuovi, idonei per la concessione dell' invocato beneficio, in precedenza già negato; dirigenti e tecnici Bellandi Roberto e Micheli Daniele: sfavorevole, in quanto la Corte non ha ritenuto sussistenti i presupposti idonei per la concessione dell' invocato beneficio.

DECISIONI INTEGRALI

DELLA

COMMISSIONE D'APPELLO

FEDERALE

STAGIONE SPORTIVA 2002 - 2003

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 1/C - RIUNIONE DEL 4 LUGLIO 2002

1 - APPELLO DELL'U.S. JERAGHESE AVVERSO LE SANZIONI DELL'INIBIZIONE FINO AL 30.10.2002 DEL SIG. CASSANI FRANCO E DELL'AMMENDA DI € 624,00 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 43/C del 23.5.2002)

La U.S. Jeraghesse ha proposto ricorso alla C.A.F. avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia, pubblicata sul C.U. n. 43 del 23 maggio 2002, con la quale veniva ridotta a tutto il 30.10.2002 l'inibizione inflitta al dirigente Cassani Franco a seguito dei fatti avvenuti in occasione della gara Jeraghesse/Besnatese del 25.4.2002, con conferma dell'ammenda di euro 624,00 a carico dell'attuale ricorrente. Il ricorso, tendente ad ottenere una riduzione delle suindicate sanzioni, risulta palesemente inammissibile a norma dell'art. 40 n. 7 lett. d) C.G.S. in quanto trattasi di sanzioni inferiori a quelle appellabili. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 40 lett. d) C.G.S., l'appello come sopra proposto dall'U.S. Jeraghesse di Jerago (Varese) ed ordina incamerarsi la tassa versata.

2 - APPELLO DELL'A.C. S. ERMETE AVVERSO DECISIONI MERITO GARE S. VITESE/RIVAZZURRA DEL 18.9.2001 E RIMINI UNITED/RIVAZZURRA DEL 30.9.2001

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna - Com. Uff. n. 46 del 30.5.2002)

Con atto 4 giugno 2002 l'A.C. S. Ermete Borghi proponeva ricorso avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia-Romagna pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 46 del 30 maggio 2002 e relativa alla regolarità delle gare Sanvitese/Rivazzurra del 18.9.2001 e Rimini United/Rivazzurra del 30.9.2001. Con unico articolato motivo la società appellante richiedeva applicarsi una penalizzazione a carico della società Rivazzurra Calcio a motivo di asserite irregolarità commesse nello svolgimento delle gare sopra indicate con la Sanvitese e la Rimini United. Osserva preliminarmente la Commissione che l'appello è inammissibile ai sensi dell'art. 29 n. 2 C.G.S. che espressamente prevede che per i reclami in ordine allo svolgimento delle gare sono titolari di interesse diretto soltanto le società (ed i loro tesserati) che hanno partecipato alla gara stessa. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, per difetto di legittimazione della reclamante, ai sensi dell'art. 29 nn. 1 e 2, l'appello come sopra proposto dell'A.C. S. Ermete di S. Ermete (Rimini) ed ordina incamerarsi la tassa versata.

3 - APPELLO DELL'A.S. PALAGIANELLO AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL SUO RECLAMO ALLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 43 del 2.5.2002)

La A.S. Palagianello, in persona del suo presidente e legale rappresentante Pasquale D'Alena, ha proposto appello avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia, pubblicata sul C.U. n. 43 del 30 maggio 2002, con la quale è stato dichiarato inammissibile il reclamo tendente ad ottenere la penalizzazione in classifica dell'Audace Cerignola e dell'A.S. Bisceglie, in quanto sottoscritto dal presidente D'Alena, inibito fino al 30.6.2003. Sostiene la ricorrente che tale decisione è errata in quanto l'inibizione inflitta al legale rappresentante della società non esplica alcun effetto in ordine all'ordinaria amministrazione, nella quale va fatta rientrare la tutela in sede contenziosa dei propri diritti. Tale tesi è in aperto contrasto con quanto previsto dall'art. 29 n. 1 C.G.S. che non consente interpretazione diversa da quella adottata correttamente dalla Commissione Disciplinare. Conseguentemente anche l'attuale ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, per difetto di legittimazione della reclamante, ai sensi dell'art. 29 nn. 1 e 2, l'appello come sopra proposto dall'A.S. Palagianello di Palagianello (Taranto) ed ordina incamerarsi la tassa versata.

4 - APPELLO DELL'U.S. GHILARZA CALCIO AVVERSO LE SANZIONI DELLA PENALIZZAZIONE DI N. 22 PUNTI IN CLASSIFICA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE E DELLA SQUALIFICA AL 15.9.2002 AL CALCIATORE CARBONI CHRISTIAN, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE SARDEGNA

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna - Com. Uff. n. 44 del 30.5.2002)

Con la decisione contestata, assunta su deferimento del Presidente del Comitato Regionale Sardegna, la Commissione Disciplinare, rilevato che l'attuale società appellante aveva utilizzato in ben 19 incontri (a partire da Ghilarza/Portorotondo del 30.09.2001 e fino a San Teodoro/Ghilarza del 10.02.2002) del Campionato di Promozione 2001/2002 il calciatore Carboni Christian, senza che il medesimo avesse scontato regolarmente la squalifica di una giornata inflittagli dal Giudice Sportivo (Com. Uff. n. 41 del 3 maggio 2001) per recidiva in ammonizione e relativa al Campionato Regionale Juniores (la Ghilarza, al riguardo, ha sostenuto dinanzi all'Organo di prime cure la propria completa buona fede, in quanto aveva ritenuto che il proprio calciatore potesse scontare la squalifica prima della declaratoria del Giudice Sportivo e pertanto non lo aveva fatto giocare nella giornata immediatamente successiva, del Campionato Regionale Juniores, a quella in cui aveva subito il provvedimento disciplinare di quarta ammonizione, senza attendere pertanto le decisioni del Giudice Sportivo che, causa festività, si era trovato a decidere su due turni insieme), ha deliberato di infliggere alla società Ghilarza la sanzione sportiva della penalizzazione di punti 22 in classifica e di squalificare il calciatore Carboni fino al 15 settembre 2002. Con il reclamo in trattazione, la U.S. Ghilarza ha ribadito la propria buona fede nell'aver attribuito effetti pressoché automatici di squalifica, scontabile anche senza attendere la relativa declaratoria dell'Organo di Giustizia Sportiva, al raggiungimento della quarta ammonizione. Ha conseguentemente chiesto l'equa graduazione della sanzione inflitta alla società, e l'individuazione della medesima anche in relazione alla gravità delle violazioni ed all'assenza di dolo, in modo da evitare una mera valutazione aritmetica della punizione. In tal senso è stata giocoforza contestata la decisione della Commissione Disciplinare, in particolare

DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D'APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 2002-2003

nella parte in cui ha penalizzato la società deferita di tanti punti quanti ne aveva conquistato sul campo nelle 19 partite "incriminate", di fatto reintroducendo, ad avviso dell'appellante, la norma della punizione sportiva della perdita delle singole gare, con la sola eccezione della non assegnazione dei tre punti agli avversari di volta in volta coinvolti. L'appellante ha insistito dunque per la riforma della pronuncia gravata, latrice della certa retrocessione nel campionato inferiore, non mancando di dedurre la tardività del deferimento effettuato dal Presidente del Comitato Regionale, in violazione delle norme federali, ed in particolare dell'art. 42, comma 4, Nuovo C.G.S., essendo esso intervenuto l'8 maggio 2002, a quasi tre mesi di distanza dall'ultima gara disputata irregolarmente dal Carboni. Quanto a quest'ultimo punto, la Commissione d'Appello è ben consapevole che in recente occasione (appello A.S. Civate, riunione 18 novembre 1999, Com. Uff. n. 11/C) è stata espressamente affermata dalla C.A.F. la natura perentoria del termine di quindici giorni (decorrente dalla disputa della gara interessata) dalla richiamata previsione - e ancor prima dall'art. 37, comma 3, del previgente C.G.S. - messo a disposizione degli organi direttivi delle Leghe, Comitati e Divisioni per il deferimento circa la posizione irregolare di calciatori, e che nella medesima sede è stato accuratamente evidenziato che la previsione di chiusura per cui il deferimento deve essere effettuato "comunque non oltre i sette giorni dalla chiusura del campionato o del torneo cui la gara si riferisce" trova applicazione solo quando il termine ordinario di 15 giorni vada a cadere oltre il settimo giorno ultimativo da essa richiamato, trattandosi di previsione chiaramente volta ad evitare che i provvedimenti disciplinari vengano adottati troppo oltre i tempi di chiusura dei suddetti campionati. Al tempo stesso occorre però rilevare, come è del resto nella logica delle cose, che l'applicazione di provvedimenti disciplinari a carico della società (come nella specie) e del tesserato, a differenza quindi dalla punizione sportiva della perdita della singola gara, non è preclusa, fatti salvi i termini di prescrizione, dal vano decorso del termine perentorio previsto per il deferimento. In tal senso può legittimamente estendersi, anche mediante utilizzazione di strumento analogico, il meccanismo che consegue, per i reclami delle parti, all'applicazione del combinato disposto dei commi 3 e 7 del predetto art. 42 Nuovo C.G.S., e dal quale può chiaramente evincersi l'esigenza di distinguere le finalità a cui tendono i reclami stessi (e, a questo punto può aggiungersi, dei deferimenti) ed i loro effetti finali. Non può, in definitiva, essere imposto ai predetti Organi direttivi un termine strettissimo per il deferimento quando al deferimento stesso può conseguire l'applicazione di una sanzione disciplinare nei confronti di società o tesserati, e non la mera punizione sportiva della perdita della gara, che richiede, anche per il coinvolgimento diretto di altri soggetti, tempi strettissimi di decisione. Ciò posto, in parziale accoglimento del gravame in trattazione, la penalizzazione inflitta, calcolata dalla Commissione Disciplinare sulla base dei punti acquisiti nelle partite che hanno visto l'irregolare posizione del Carboni, va equitativamente ridotta, vista anche la non particolare gravità dell'elemento soggettivo che sembra emergere dalla fattispecie. Il Collegio può, al riguardo, fare propri senza difficoltà i principi di recente espressi in occasione dell'appello dell'A.C. Guidonia Villanova (Com. Uff. n. 28/C - Riunione del 5 aprile 2002), circa l'opportunità, in mancanza di prescrizioni imperative di riferimento, di modulare secondo valutazioni oggettive ma anche in base ad equità le sanzioni da infliggere, rifuggendo da meccanismi troppo rigidi di applicazione matematica delle sanzioni stesse (es. un punto di penalizzazione per ogni gara che ha visto schierato un calciatore in posizione irregolare), che possono comportare squilibri con altre tipologie ben più gravi di violazioni. Orbene, gli elementi dedotti a disculpa dell'appellante, ed in particolare - come accennato - un non particolarmente qualificato elemento soggettivo che emerge nell'atteggiamento della società, sono tali da indurre il Collegio a ritenere, pur a fronte del permanere della responsabilità per come accertata, tuttavia più equa la sanzione della penalizzazione di punti 11 nella classifica relativa al pertinente Campionato 2001/2002. Alla stregua delle considerazioni che precedono, e nei termini sopra indicati, la C.A.F. accoglie in parte il reclamo. La tassa reclamo va restituita. Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell'appello come sopra proposto dall'U.S. Ghilarza Calcio di Ghilarza (Oristano), riduce la penalizzazione a n. 11 punti nella classifica del campionato in corso. Conferma nel resto. Dispone restituirsi la relativa tassa.

5 - APPELLO DEL G.S. CLUB ITALIA FRATTESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CLUB ITALIA FRATTESE/REAL GRUMESE "I BORBONI" DEL 20.4.2002

(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 64 del 30.5.2002)

Con atto 6 giugno 2002 il G.S. Club Italia Frattese proponeva appello avverso la decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, pubblicata con il Comunicato Ufficiale n. 64 del 30 maggio 2002 con la quale veniva inflitta la punizione sportiva della perdita della gara (disputata il 20.4.2002 contro la Società Real Grumese "I Borboni") con il punteggio di 0-2 per posizione irregolare del calciatore Falco Michele. Con unico motivo deduceva l'appellante l'assoluta regolarità della posizione del calciatore Falco e chiedeva conseguentemente il ripristino del risultato conseguito sul campo nel corso della gara disputatasi il 20.4.2002. Osserva la Commissione che l'appello è fondato e deve quindi essere accolto. Dagli accertamenti effettuati presso i competenti uffici è infatti emerso che il calciatore Falco Michele è stato tesserato dalla società appellante il 19 gennaio 2002 con il cartellino n. 084394 vidimato dal Comitato Provinciale di Napoli nella stessa data del 19 gennaio 2002. È di tutta evidenza quindi che la posizione del 20.04.2002 giorno in cui si è disputata la gara de qua, era assolutamente regolare. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dal G.S. Club Italia Frattese di Frattamaggiore (Napoli), annulla l'impugnata delibera, ripristinando, altresì, il risultato di 1-1 conseguito in campo nella suindicata gara. Dispone restituirsi la tassa versata.

6 - APPELLO DEL CALCIATORE MONTUORI MICHELE AVVERSO LA REVOCA DELLA CONCESSIONE DELLO SVINCOLO D'AUTORITÀ, PER INATTIVITÀ - EX ART. 109 N.O.I.F. - DALL'A.C. VERGINE DEI PINI

(Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 15/D del 24.1.2002)

DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D'APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 2002-2003

In data 3.8.2001, la società A.C. Vergine dei Pini ha proposto reclamo, alla Commissione Tesseramenti, avverso il provvedimento, trasmesso il 12.7.2001, con cui il Comitato Regionale Toscana ha concesso lo svincolo d'autorità per inattività, ex art. 109 N.O.I.F. Al calciatore Montuori Michele, in assenza di opposizione da parte della società. La Commissione Tesseramenti, nella riunione del 24.1.2002, ha accolto il reclamo dell'A.C. Vergine dei Pini ed ex art. 109 N.O.I.F. ha revocato il predetto svincolo e dichiarato valido il tesseramento del Montuori con la sua società d'origine. Con appello proposto davanti a questa Commissione d'Appello Federale il Montuori richiedeva l'annullamento della delibera della Commissione Tesseramenti e il ripristino del tesseramento a favore della U.C. Via Nova Pieve e Nievole, sottoscritto nella stagione sportiva 2001/2002, in quanto non corrisponderebbe al vero la circostanza di non avere spedito, alla società la sua richiesta di svincolo inserita nella raccomandata, come fatto, invece nella raccomandata indirizzata al Comitato Regionale. Questa Commissione ritiene che il Montuori non ha provato, in alcun modo, l'inserimento nella suddetta lettera raccomandata inviata alla società della sua richiesta di svincolo d'autorità per inattività. Questa considerazione trova conferma logica nell'assenza nel testo della lettera, di un qualsiasi riferimento, anche indiretto, alla predetta richiesta di svincolo. Oltre a ciò va osservato che mentre l'A.C. Vergine dei Pini ha nel corso della stagione puntualmente rispettato il disposto dell'art. 109 comma 4 N.O.I.F. (cfr. le lettere di "convocazione a praticare il gioco del calcio" e lettere di invito per la presentazione della certificazione di idoneità all'attività sportiva del 12.1.2001 e 1.2.2001, con le relative lettere di contestazione del 25.1.2001 e 15.2.2001 inviate al calciatore, il Montuori non ha, nelle predette occasioni, ritenuto di fare valere in alcun modo i suoi diritti derivanti dalla predetta norma. Da ciò è lecito desumere, secondo una normale regola di esperienza, che se fosse stata ritualmente informata dal Montuori della sua richiesta di svincolo, l'A.C. Vergine dei Pini avrebbe avuto tutto l'interesse a esercitare il suo diritto di opposizione davanti al Comitato Regionale Toscana come, del resto, ha poi fatto, davanti alla Commissione Tesseramenti. Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato e disposto l'incameramento della relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dal calciatore Montuori Michele ed ordina incamerarsi la tassa versata.

7 - RICORSO DEL VICE PRESIDENTE VICARIO AVVERSO L'INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 6.1.2003 INFLITTA AL CALCIATORE MANCINI VITO, TESSERATO PER LA POL. AVIS S. MAURO FORTE

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata - Com. Uff. n. 39 del 30.5.2002)

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Basilicata, letto il referto arbitrale relativo alla gara di Campionato di 1ª Categoria S. Villa d'Agri/San Mauro Forte disputata il 6 gennaio 2002, con la deliberazione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 25 del 9 gennaio 2002, irrogava al calciatore Mancini Vito della Società San Mauro Forte la squalifica fino al 6 gennaio 2007 perché questi "al 37' del secondo tempo, protestando unitamente ad altri compagni di squadra per una decisione tecnica del Direttore di gara, colpiva quest'ultimo con un forte pugno all'occhio destro provocandogli trauma contusivo all'occhio ed abrasione alla palpebra come refertato dal Pronto Soccorso dell'Ospedale di Villa d'Agri". La competente Commissione Disciplinare, adita dalla Società San Mauro Forte, con la decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 39 del 17 aprile 2002, riduceva la squalifica irrogata dal Giudice Sportivo al 6 gennaio 2003, sul rilievo che l'impatto tra il giocatore e il direttore di gara poteva anche ritenersi del tutto accidentale e non volontario. Avverso la predetta decisione propone ricorso il Vice Presidente Federale Vicario, ai sensi dell'art. 33, n. 2 lett. c) C.G.S., deducendo la erroneità della decisione appellata e di conseguenza la esiguità della sanzione. Il ricorso deve essere accolto. Le modalità del gesto, confermate dal Direttore di gara nell'audizione davanti alla Commissione Disciplinare, non fanno sorgere alcun dubbio, contrariamente a quanto ritenuto dalla decisione appellata, sulla sua volontarietà e, di conseguenza, stante la gravità del fatto, sulla incongruità della sanzione irrogata al calciatore.

La C.A.F., pertanto, richiamandosi ai criteri retributivi costantemente seguiti in casi simili, ritiene che al predetto calciatore debba irrogarsi la sanzione della squalifica fino a tutto il 6 gennaio 2005. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Vice Presidente Vicario, fissa la squalifica inflitta al calciatore al 6.1.2005.

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 2/C - RIUNIONE DELL'8 LUGLIO 2002

1 - APPELLO DELL'A.S. BARANO CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BARANO/ FORIANO DEL 12.11.2001

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 69 del 14.3.2002)

Il reclamo del Barano relativo a decisioni in merito della gara Barano/Foriano del 12.11.2001 è stato, una prima volta, dichiarato inammissibile, per motivi procedurali dalla Commissione Disciplinare del Comitato Regionale Campania (Com. Uff. n. 43 del 20 dicembre 2001). Successivamente, in data 14.2.2002, la C.A.F. accoglieva il reclamo del Barano avverso la predetta decisione e disponeva il rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania per l'esame del merito. La predetta Commissione Disciplinare (Com. Uff. n. 69 del 14 marzo 2002) dichiarava, nuovamente, inammissibile il reclamo del Barano in quanto dagli atti ufficiali risulta che le raccomandate inviate dal Barano Calcio e dal suo presidente, alla controparte società Foriano Calcio, sono state spedite al recapito di F. Di Lustrò 16 - Forio d'Ischia e non a quello di Via E. Di Lustrò - Nola, ove la sede la società Foriano. Con appello proposto davanti a questa Commissione d'Appello Federale, l'A.S. Barano sostiene che le predette raccomandate sono state spedite a Via E. Di Lustrò 16 Forio (NA) presso la sede sociale del Foriano. La C.A.F., nella riunione del 9.5.2002 (Com. Uff. n. 32/C del 2001/2002) disponeva l'accertamento, presso il Comitato Regionale Campania, dell'esatto recapito postale dell'A.C. Foriano, relativo al corso della corrente stagione sportiva. Dalla documentazione inviata dal Comitato Regionale Campania, con nota 26.6.2002 risulta (cfr.

DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D'APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 2002-2003

domanda d'iscrizione per la stagione 2001/2002) che la sede sociale e l'indirizzo per corrispondenza dell'A.C. Foriano è Via Baiola 48 - Forio c/o Di Spigna Giuseppe. Ciò premesso, avendo, l'A.S. Barano Calcio inviato le predette raccordate a diverso indirizzo rispetto a quello risultante dalla domanda di iscrizione al campionato, presso il Comitato Regionale, il suo reclamo alla Commissione Disciplinare è stato correttamente giudicato inammissibile. Ne consegue che l'appello, avverso tale ultima decisione deve essere rigettato con l'incameramento della relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dall'A.S. Barano Calcio di Barano d'Ischia (Napoli) ed ordina incamerarsi la tassa versata.

2 - APPELLO DELL'A.C. CASTELNUOVO MAGRA AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA MONEGLIA/CASTELNUOVO MAGRA DEL 14.4.2002

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria - Com. Uff. n. 42 del 23.5.2002)

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Liguria con delibera pubblicata sul C.U. n. 37 del 18.4.2002, in merito alla gara Moneglia/Castelnuovo Magra Arci Colombiera del 14.4.2002, valutando corretta la decisione del direttore di gara di proseguire la suddetta gara "pro forma" per i numerosi e ripetuti atti di violenza da questi subito da tesserati e calciatori della Castelnuovo Magra Arci Colombiera, infliggeva: a) la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-2 alla soc. Castelnuovo, ex art. 21.1 C.G.S.; b) squalificava il calciatore Cerone Andrea, fino a tutto il 31 maggio 2004; c) squalificava De Giorgis Roberto fino a tutto il 28 febbraio 2003; d) squalificava Azzali Valerio fino a tutto il 31 ottobre 2002; e) squalificava Antognetti Fabio fino a tutto il 30 settembre 2002; f) squalificava Olmi Luca fino a tutto il 31 agosto 2004; g) squalificava Spagnoli Marco fino a tutto il 30 aprile 2004; h) squalificava per tre gare i calciatori Bugliani Gabriele e De Marco Valeriano (Castelnuovo); i) comminava l'ammenda di euro 120,00 per mancata assistenza all'arbitro da parte dei Dirigenti della Società. La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria, sottolineando come i fatti contestati risultassero provati, così come descritti in maniera chiara ed univoca sul referto di gara e sul supplemento dello stesso, annullava la sola squalifica al calciatore De Giorgis Roberto, non riconosciuto dall'arbitro (al quale era stata fatta visionare la fotografia del calciatore esistente negli archivi dell'ufficio tesseramento della F.I.G.C.) come il calciatore con la maglia nera che lo aveva colpito; rigettava nel resto il reclamo della A.S. Castelnuovo Magra, confermando le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo. Ricorreva a questa Commissione d'Appello Federale la A.C. Castelnuovo Magra sostenendo essere la Commissione Disciplinare incorsa in errore nel ritenere i fatti contestati descritti in maniera chiara ed univoca sul referto di gara; e nel non dare risalto alla circostanza che, nonostante la presenza di 2 carabinieri, questi non avessero ritenuto di dover stendere relazioni di servizio sui fatti a cui avevano assistito, evidentemente perché non gravi o così gravi come ritenuti dal direttore di gara. Chiedeva pertanto l'accoglimento del ricorso e l'annullamento delle decisioni della Commissione Disciplinare. Preliminarmente si osserva come il reclamo sia inammissibile. Trattasi, infatti, di un terzo grado di giudizio per questioni di merito portati all'attenzione degli organi disciplinari, con ciò contravvenendo a quanto stabilito dall'art. 33.1 C.G.S. che prevede la competenza della Commissione d'Appello Federale per questioni attinenti il merito della controversia "solo" come giudice di secondo grado. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 comma 1 C.G.S., l'appello come innanzi proposto dall'A.C. Castelnuovo Magra di Castelnuovo Magra (La Spezia) ed ordina incamerarsi la tassa versata.

3 - APPELLO DELL'A.S. FERENTUM AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.4.2004 INFLITTA ALL'ALLENATORE LOZZI ALCIDE

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 83 del 29.5.2002)

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio respingeva, in data 30.5.2002, il ricorso dell'A.S. Ferentum avverso il provvedimento di squalifica, adottato dal Giudice Sportivo in data 26.4.2002, dell'allenatore Lozzi Alcide per aver quest'ultimo, durante la gara Ferentum/Marta del 21.4.2002, colpito con un lieve schiaffo l'arbitro De Santis Samuele, che aveva decretato il suo allontanamento per continue proteste. L'A.S. Ferentum con il presente appello chiede a questa Commissione l'annullamento di tale decisione, deducendo l'unica censura della violazione dell'art. 40, comma 1, C.G.S. per mancata audizione della società appellante, nonché il conseguente rinvio degli atti, per il riesame, alla Commissione Disciplinare. La censura dedotta non può essere condivisa. Infatti l'art. 40 predetto, pur prevedendo il diritto dei reclamanti ad essere sentiti, prescrive l'obbligo, per gli stessi che vogliono esercitare tale diritto, di farne richiesta espressa nell'atto di impugnazione. Orbene nel reclamo presentato alla Disciplinare (ed anche nella successiva nota integrativa od esplicitiva dello stesso) la richiesta in questione non risulta che sia stata formulata dalla società appellante. In ogni caso è irrilevante ai fini della decisione il fatto che la decisione della Disciplinare indica come avvenuta l'audizione della società, circostanza smentita dalla società stessa, dato che non è stata formulata alcuna censura al riguardo. Infine, la dichiarazione, depositata in sede di discussione, sostitutiva di atto di notorietà del massaggiatore Angeli Fabio, con cui quest'ultimo sostiene di essere l'autore del comportamento sanzionato dall'arbitro con il provvedimento di squalifica impugnato con conseguente errore di persona compiuto dal direttore di gara, è irrilevante sia perché non posta a base di un'apposita censura sia perché riguarda un accertamento di fatti già effettuato in sede della propria naturale competenza da parte della Disciplinare. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dall'A.S. Ferentum di Grotte Santo Stefano (Viterbo) ed ordina incamerarsi la tassa versata.

4 - APPELLO DELL'A.C. PONTELANDOLFO 2000 AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA PONTELANDOLFO/RISORGIMENTO DEL 21.4.2002

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 88 del 23.5.2002)

L'A.C. Pontelandolfo 2000 ha proposto reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania, pubblicata su Comunicato Ufficiale n. 88 del 23 maggio 2002, con la quale era stata confermata la

decisione di primo grado relativa alla gara Pontelandolfo/Risorgimento del 21.4.2002. Tale gara era stata ritenuta sospesa per abbandono da parte del Pontelandolfo, come chiaramente riferito dall'arbitro nel suo referto. Sostiene la ricorrente che i due giocatori, i quali, con la loro uscita dal terreno di gioco, avevano determinato la riduzione dell'organico a meno di sette giocatori, con conseguente sospensione da parte dell'arbitro, erano stati costretti a farlo a seguito di infortunio e non di loro volontà come dichiarato dal direttore di gara. Rileva questa Commissione che i motivi adottati, ottengono esclusivamente al fatto in esame, onde si tende ad ottenere una nuova valutazione di merito, che non è ammissibile in questa sede (vd. art. 33 n. 1 N.O.I.F.). Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 comma 1 C.G.S., l'appello come innanzi proposto dall'A.C. Pontelandolfo 2000 di Pontelandolfo (Benevento) ed ordina incamerarsi la relativa tassa.

5 - APPELLO DELL'A.S. MONASTERACE AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA PLAY-OUT MONASTERACE/NUOVA FILADELFIA DELL'1.6.2002

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 119 del 17.6.2002)

Con delibera pubblicata sul C.U. n. 119 del 17-18 giugno 2002 la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria, decidendo sul reclamo proposto dalla A.S. Monasterace in merito alla regolarità della gara Nuova Filadelfia/Monasterace del 1.6.2002, respingeva il reclamo, così confermando la decisione del Giudice Sportivo di cui al C.U. n. 115 del 5-6 giugno 2002 in punto di applicazione alla A.S. Monasterace delle sanzioni della perdita della partita con il punteggio di 0-2 e dell'ammenda di t 155,00 e di applicazione a suoi tesserati delle sanzioni dell'inibizione (dirigente Pappallo G.) e della squalifica (giocatori Tassone G., Lucà F., Zannino N. e Siciliano N.). Rilevava la Commissione che le argomentazioni difensive non potevano porre in dubbio quanto riferito dall'arbitro nel rapporto di gara e, verbalmente, nel corso della sua audizione, di talché doveva ritenersi che la decisione di sospendere la gara al 37' del primo tempo era stata corretta. Il colpo ricevuto alla gamba dallo stesso arbitro gli impediva, difatti, di continuare la direzione della gara nel pieno possesso delle capacità psico-fisiche e l'espulsione di quattro calciatori del Monasterace, conseguente alle gravi proteste per l'espulsione di un primo calciatore, riduceva la squadra a sei soli uomini, numero inferiore a quello consentito dal regolamento. Avverso tale decisione proponeva rituale e tempestivo appello la A.S. Monasterace osservando che la Commissione Disciplinare non aveva valutato con la dovuta attenzione i fatti portati alla sua conoscenza, nel senso che l'arbitro aveva espulso il primo calciatore in modo assolutamente ingiustificato ed alle comprensibili rimostranze dei compagni di squadra, perso il controllo di sé e della situazione, aveva decretato in maniera repentina ed illegittima la fine anticipata dell'incontro. Fatto rilevare, dunque, che la Commissione aveva adottato una decisione frettolosa ed immotivata, chiedeva l'annullamento e/o la revoca delle sanzioni inflitte e che venisse disposta, in particolare, la ripetizione della gara. Alla seduta del giorno 8 luglio 2002, il procedimento veniva ritenuto in decisione. L'appello proposto, che prende le mosse dall'omessa motivazione da parte della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria su punti decisivi della controversia e dunque dalla previsione di cui all'art. 33, comma 1 lettera c), C.G.S., è ammissibile, ma va rigettato nel merito. I fatti verificatisi nel corso della gara all'origine del procedimento emergono in modo inequivoco dagli atti ufficiali di gara e sono stati confermati dall'arbitro nel giudizio innanzi alla Commissione Disciplinare. Così stando le cose, vuoi perché non vi è ragione alcuna di dubitare di quanto sostenuto dall'arbitro in ben due occasioni; vuoi perché l'art. 31, comma 1), C.G.S. Attribuisce fede privilegiata al rapporto dell'arbitro in relazione al comportamento dei tesserati durante lo svolgimento delle gare, non può attribuirsi rilievo alcuno a quanto sostenuto dalla società appellante, peraltro sulla base di rilievi non del tutto condivisibili, quando non di provenienza da propri tesserati. Alla luce di dati di fatto e normativi come questi non sembra possa muoversi rilievo alcuno alla Commissione Disciplinare, che, valutate nella loro effettiva gravità le condotte dei tesserati della società appellante, ha inflitto alla stessa società ed ai responsabili le sanzioni ritenute congrue, dandone ampio e motivato conto nella decisione adottata, di talché non è condivisibile neanche il rilievo della A.S. Monasterace secondo cui la sentenza della Commissione Disciplinare difetterebbe di idonea motivazione. Poiché, dunque, la Commissione Disciplinare si è correttamente attenuta agli atti ufficiali di gara, basando su di essi le conseguenti, condivisibili decisioni ed illustrandone le ragioni in modo più che congruo, l'appello proposto deve essere respinto. Dal mancato accoglimento dell'appello discende la necessità di incamerare la relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dall'A.S. Monasterace di Monasterace Marina (Reggio Calabria) ed ordina incamerarsi la relativa tassa.

ORDINANZE

6 - APPELLO DEL CALCIATORE MONTALDO DIEGO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 20.1.2007 CON PROPOSTA DI PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO E CATEGORIA DELLA F.I.G.C.

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria - Com. Uff. n. 44 del 6.6.2002)

La C.A.F. in relazione al reclamo di cui in epigrafe, ritenutane l'opportunità, dispone ex art. 27.2 C.G.S., che l'Ufficio Indagini proceda all'audizione dei calciatori indicati dalla società G.S. S. Michele: Valisnieri Claudio, Termini Fabio, Cortese Federico, Vanini Milo, Zaccaria Andrea, Migliardo Paolo, Rivetti Antimo, sulle circostanze da loro riferite circa le modalità delle violenze poste in essere nei confronti del Direttore di gara. Dispone altresì che si svolga ogni opportuna indagine per la completa ricostruzione dell'episodio.

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 3/C - RIUNIONE DEL 22 LUGLIO 2002

1 - APPELLO DELL'ALLENATORE LENTINI ROBERTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO ALL'1.12.2006

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 34 del 17.1.2002)

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Sicilia, in esito all'esame del referto arbitrale relativo alla gara Acicastello/Piazza Armerina Calcio, disputata per il Campionato di 1ª Categoria il 1° dicembre 2001, irrogava al Sig. Lentini Roberto, allenatore dell'A.S. Piazza Armerina Calcio, la squalifica fino all'1 dicembre 2006 con proposta di cancellazione dai ruoli federali "per grave contegno offensivo e minaccioso nei confronti dell'arbitro a fine gara nonché per avere, alla guida della propria autovettura, investito deliberatamente l'autovettura dello stesso e successivamente assunto contegno minaccioso e colpito il suddetto con due schiaffi che provocavano contusioni guaribili in giorni quattro" (Com. Uff. n. 28 del 6 dicembre 2001). Avverso tale deliberazione il Sig. Lentini proponeva reclamo alla competente Commissione Disciplinare. Il reclamante deduceva l'errore di persona in cui era incorso il direttore di gara, nell'indicarlo come l'autore dell'aggressione e degli altri fatti sanzionati dal Giudice Sportivo, sorreggendo tale tesi con numerose, conformi dichiarazioni scritte di tesserati. La Commissione Disciplinare respingeva l'impugnativa, sul rilievo che il reclamante si era limitato a negare i fatti, quali descritti nel referto arbitrale, senza fornire una diversa plausibile rappresentazione degli stessi. Le testimonianze dedotte dal reclamante a sostegno delle sue tesi, inoltre, non erano ammissibili a norma del Codice di Giustizia Sportiva (Com. Uff. n. 34 del 17 dicembre 2001). Il Sig. Lentini ha proposto appello a questa C.A.F. affermando nuovamente la sua estraneità ai fatti e indicando come autore dei fatti addebitatigli (chiamandolo in causa per la prima volta, indottovi evidentemente dalla pesante sanzione irrogatagli) il Sig. Adolfo Venezia, presidente dell'A.S. Piazza Armerina Calcio. Il Sig. Venezia, al quale l'appello è stato comunicato dal Sig. Lentini, ha controdedotto opponendo, a sua volta, di essere estraneo ai fatti. Questa C.A.F., ritenendo plausibili gli argomenti prospettati dall'appellante a sua discolta (l'errore di persona, secondo l'appellante, era stato commesso dall'arbitro in quanto il presidente della società, durante la gara, era seduto in panchina e dava disposizioni alla squadra come se ne fosse l'allenatore; l'auto investitrice era di proprietà del presidente della società, ecc.), con l'ordinanza pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 22/C del 15 febbraio 2002, disponeva l'invio degli atti all'Ufficio Indagini per gli accertamenti del caso. Sulla base delle risultanze di tali accertamenti la C.A.F. deve accogliere l'appello del Sig. Lentini. Il direttore di gara, infatti, a seguito del confronto personale operato dal rappresentante dell'Ufficio Indagini, ha riconosciuto nel Sig. Venezia la persona che lo aveva aggredito dopo avere investito la sua automobile per fermarlo. Ciò comporta l'annullamento della decisione impugnata. La C.A.F., nel contempo, deve disporre l'invio degli atti del presente giudizio al Procuratore Federale per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza in relazione ai fatti ascrivibili al presidente dell'A.S. Piazza Armerina Calcio, Sig. Adolfo Venezia. Con l'accoglimento dell'appello, va restituita all'appellante la tassa di reclamo. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come innanzi proposto dall'allenatore Lentini Roberto, annulla l'impugnata delibera e rimette gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza. Ordina restituirsi la tassa versata.

2 - APPELLO DEL SAN SPERATE CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NUOVA MONREALE/SAN SPERATE DEL 24.3.2002

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna - Com. Uff. n. 37 dell'11.4.2002)

La S.S.R. Calcio San Sperate proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna in relazione alla gara Nuova Monreale/San Sperate, disputata il 26 marzo 2002 per il Campionato di Promozione, Girone "A", e terminata con la vittoria della squadra di casa con il punteggio di 1-0. Rilevava la reclamante che la società avversaria aveva schierato nella predetta gara il calciatore Mura Stefano in posizione irregolare e chiedeva, pertanto, che a carico della stessa venisse irrogata la punizione sportiva della perdita dell'incontro con il punteggio di 0-2. Il calciatore Mura, secondo la reclamante, era stato tesserato dalla U.S. Nuova Monreale il 17 gennaio 2002 proveniente dal Cagliari Calcio, società alla quale il calciatore era tornato dopo un primo trasferimento alla S.S. Arbus, società militante nel Campionato Nazionale Dilettanti, avvenuto il 23 agosto 2001. La U.S. Nuova Monreale controdeduceva rappresentando la regolarità del tesseramento del Mura attestata dal tabulato dei calciatori della società munito del visto di esecutività dell'Ufficio tesseramento del Comitato Regionale Sardegna. Con la decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 37 dell'11 aprile 2002, la Commissione Disciplinare, accogliendo la tesi della U.S. Nuova Monreale, respingeva il reclamo. Propone appello la S.S.R. Calcio San Sperate rilevando la erroneità della decisione della Commissione Disciplinare. Il calciatore, secondo l'appellante, sarebbe stato indebitamente soggetto di un trasferimento multiplo, giacché per essere ceduto ad altra società avrebbe dovuto far rientro al Cagliari Calcio entro il 2 gennaio 2002 mentre tale rientro era avvenuto il 15 gennaio 2002. Questa C.A.F., con l'ordinanza pubblicata sul Com. Uff. n. 33/C del 17 maggio 2002, ha sospeso il procedimento ritenendo pregiudiziale il giudizio della Commissione Tesseramenti. La Commissione Tesseramenti con la decisione del 20 giugno 2002 ha ritenuto regolare il tesseramento del calciatore. Ed invero, trattandosi di "giovane di serie", in quanto tesserato per il Cagliari Calcio, società professionistica, il Mura poteva essere trasferito ad una società dilettantistica, oltre che dal 2 luglio al 28 settembre 2001, anche dal 2 al 31 gennaio 2002 cioè nei periodi indicati dal Consiglio federale per la stagione sportiva 2001/2002 per i trasferimenti dei "giovani di serie", a norma dell'art. 100, punto 2 bis, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.. Il calciatore in parola, pertanto, era in posizione regolare nella partita oggetto di contestazione con il presente appello. L'appello, in conclusione, va rigettato. La tassa di reclamo, conseguenzialmente, va incamerata. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dal San Sperate Calcio di San Sperate (Cagliari) ed ordina incamerarsi la tassa versata.

DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D'APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 2002-2003

3 - APPELLO DELL'U.S.C. SARROCH AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NUOVA MONREALE/SARROCH DEL 4.5.2002

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna - Com. Uff. n. 42 del 16.5.2002)

La U.S. Calcio Sarroch proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna in relazione alla gara Nuova Monreale/Sarroch, disputata il 4 maggio 2002 per il Campionato di Promozione, Girone "A", e terminata con la vittoria della squadra di casa con il punteggio di 2-0. Rilevava la reclamante che la società avversaria aveva schierato nella predetta gara il calciatore Mura Stefano in posizione irregolare e chiedeva, pertanto, che a carico della stessa venisse irrogata la punizione sportiva della perdita dell'incontro con il punteggio di 0-2. Il calciatore Mura, secondo la reclamante, era stato tesserato dalla U.S. Nuova Monreale il 17 gennaio 2002 proveniente dal Cagliari Calcio, società alla quale il calciatore era rientrato dopo un primo trasferimento alla S.S. Arbus, società militante nel Campionato Nazionale Dilettanti, avvenuto il 23 agosto 2001. La U.S. Nuova Monreale controdeduceva rappresentando la regolarità del tesseramento del Mura attestata dal tabulato dei calciatori della società munito del visto di esecutività dell'Ufficio tesseramento del Comitato Regionale Sardegna. Con la decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 46 del 16 maggio 2002, la Commissione Disciplinare, accogliendo la tesi della U.S. Nuova Monreale, respingeva il reclamo. Ha proposto appello la U.S. Calcio Sarroch, rilevando la erroneità della decisione della Commissione Disciplinare. Il calciatore, secondo l'appellante, sarebbe stato indebitamente trasferito alla U.S. Nuova Monreale (trasferimento multiplo), giacché per essere ceduto ad altra società avrebbe dovuto far rientro al Cagliari Calcio entro il 2 gennaio 2002 mentre tale rientro era avvenuto il 15 gennaio 2002. Questa C.A.F., con l'ordinanza pubblicata sul Com. Uff. n. 33/C del 17 maggio 2002, ritenendo pregiudiziale il giudizio della Commissione Tesseramenti in ordine alla posizione di tesseramento del calciatore Mura, aveva sospeso altro procedimento riguardante la regolarità di altra gara. La Commissione Tesseramenti con la decisione del 20 giugno 2002 ha ritenuto regolare il tesseramento. Ed invero, trattandosi di "giovane di serie", in quanto tesserato per il Cagliari Calcio, società professionistica, il Mura poteva essere trasferito ad una società dilettantistica, oltre che dal 2 luglio al 28 settembre 2001, anche dal 2 al 31 gennaio 2002 cioè nei periodi indicati dal Consiglio federale per la stagione sportiva 2001/2002 per i trasferimenti dei "giovani di serie", a norma dell'art. 100, punto 2 bis, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.. Il calciatore in parola, pertanto, era in posizione regolare nella partita oggetto di contestazione con il presente appello. L'appello, in conclusione, va rigettato. La tassa di reclamo, conseguenzialmente, va incamerata. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dall'A.S.C. Sarroch di Sarroch (Cagliari) ed ordina incamerarsi la tassa versata.

4 - APPELLO DELL'A.S. AUGUSTA AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER 3 GARE EFFETTIVE E DELL'AMMENDA DI € 3.000,00

(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 317 del 14.6.2002)

Il Giudice Sportivo con Com. Uff. n. 300 relativamente alla gara A.S. Augusta/Lazio Calcio a 5 del 28 maggio 2002 squalificava il campo di gioco della A.S. Augusta per tre gare effettive e sanzionava la stessa con l'ammenda di euro 3.000,00 in quanto sostenitori locali: - esponevano sulle tribune uno striscione contenente frasi offensive nei confronti del Commissario C.A.N. Calcio a Cinque; - ingiuriavano continuamente l'arbitro e lo facevano oggetto di lancio di sputi; - un sostenitore della società Augusta infilava dentro i pantaloncini della divisa del direttore di gara un mozzicone di sigaretta acceso; - vari calciatori avversari venivano fatti oggetto di reiterate intemperanze quando si avvicinavano alle transenne per effettuare la rimessa del pallone dalla riga laterale; - a fine gara circa 50 spettatori invadevano il terreno di gioco, e due di essi aggredivano l'allenatore della squadra avversaria con calci e pugni; - a fine gara, per l'assembramento ostile dei propri sostenitori, la società ospitata e il Commissario di campo dovevano sostare a lungo negli spogliatoi prima di poter uscire, dovendo essere scortati dalla forza pubblica per raggiungere il pullman parcheggiato per precauzione a circa due chilometri dall'impianto. Veniva poi sanzionato il Santanello Giovanni, dirigente della Augusta a svolgere ogni attività ai sensi dell'art. 14 C.G.S. fino al 30.11.2002. A seguito di reclamo della società A.S. Augusta, la Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque lo rigettava, sostenendo corretta la valutazione dei fatti da parte del Giudice Sportivo in virtù dei rapporti ufficiali presenti agli atti, atteso che a questi ultimi, ai sensi dell'art. 31 lett. a) 1 C.G.S. si attribuisce fede probatoria privilegiata e che pertanto i fatti descritti negli stessi rapporti devono considerarsi effettivamente verificati. Ricorreva a questa Commissione d'Appello Federale la Associazione Sportiva Augusta sostenendo come la Commissione Disciplinare non avesse considerato adeguatamente la piena e fattiva collaborazione, offerta dalla A.S. Augusta, ad isolare i pochi soggetti sconsiderati rispetto agli oltre duemila spettatori che riempivano in ogni ordine di posti il palazzetto dello sport, arrivando persino ad accompagnare giocatori e dirigenti della squadra avversaria, nonché il Commissario viaggiante, con mezzi messi a disposizione dalla stessa società fuori dall'impianto sportivo. L'appello può essere parzialmente accolto. I fatti così come riportati dai rapporti ufficiali sono da considerarsi effettivamente verificatisi, costituendo le distinte degli Ufficiali di gara, degli assistenti, del quarto ufficiale e dei relativi eventuali supplementi, fonte probatoria privilegiata ai sensi dell'art. 31.A, lett. a1) C.G.S.. Essi comunque, pure nella loro oggettiva gravità, sono suscettibili di essere congruamente sanzionate con due giornate di squalifica del campo di gioco (al posto delle tre comminate dalla Commissione Disciplinare), tenuto conto della attività posta in essere dalla A.S. Augusta per salvaguardare l'incolumità dei direttori di gara e dei calciatori della squadra ospitata. Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell'appello come innanzi proposto dall'A.S. Augusta di Augusta (Siracusa), riduce a n. 2 gare la sanzione della squalifica del campo di giuoco già inflitta dai primi giudici alla reclamante e conferma nel resto. Dispone restituirsi la relativa tassa.

DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D'APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 2002-2003

5 - APPELLO DEL CALCIO FEMMINILE SARZANA 2000 AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI L. 3.615,20 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DELLA DIVISIONE CALCIO FEMMINILE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 32 REGOLAMENTO LEGA NAZIONALE DILETTANTI

(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio Femminile - Com. Uff. n. 80 del 17.5.2002)

La Società C.F. Sarzana 2000 ha proposto reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio Femminile, pubblicata nel C.U. n. 80 del 17 maggio 2002, che, in seguito a deferimento del Presidente della Divisione Calcio Femminile per violazione dell'art. 32 del Regolamento della L.N.D., le infliggeva la sanzione pecuniaria di t 3.615,20. La C.A.F. rileva preliminarmente che il ricorso è stato inoltrato in data 24.6.2002, ben oltre il termine perentorio fissato a pena di inammissibilità dall'art. 33 n. 2 C.G.S.. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 n. 2 C.G.S., l'appello come innanzi proposto dal Calcio Femminile Sarzana 2000 di Sarzana (La Spezia) ed ordina incamerarsi la tassa versata.

6 - APPELLO DEL CALCIATORE DI CURZIO ENRICO MARIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2002, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO NAZIONALE PER L'ATTIVITÀ INTERREGIONALE

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale - Com. Uff. n. 220 del 21.6.2002)

Con atto del 23 aprile 2002 il Presidente del Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale deferiva alla Commissione Disciplinare la Società Ostia Mare ed il calciatore Di Curzio Enrico Maria per violazione degli articoli 1 e 12 C.G.S. per illegittima partecipazione del predetto calciatore alla gara Ostia Mare/Ceccano del 9.12.2001. Nell'atto di deferimento si precisava che la Società Ostia Mare aveva trasmesso al Comitato, in data 13 novembre 2001, la lista di trasferimento riguardante il calciatore Di Curzio, proveniente dalla A.S. Ceccano. Quest'ultima Società, con raccomandata pervenuta al Comitato in data 27 novembre 2001, aveva denunciato la irregolarità di eventuali movimenti del Di Curzio mediante inoltro di documentazione non conforme a norma, perché illegittimamente sottoscritta da soggetto non avente titolo. Successivamente la A.S. Ceccano aveva richiesto l'intervento dell'Ufficio Indagini della F.I.G.C. al fine di accertare l'irregolarità della sottoscrizione della lista di trasferimento del Di Curzio. Su richiesta dell'Ufficio Indagini era stata eseguita consulenza grafologica sulla firma apparentemente apposta da Abbaneo Alfredo, presidente pro tempore della Società A.S. Ceccano, che aveva concluso dichiarando apocriфа, perché non eseguita dall'Abbaneo, la firma risultante in calce alla lista di trasferimento del Di Curzio. La Commissione Tesseramenti infine, decidendo in ordine alla richiesta di giudizio del Comitato Interregionale, con delibera del 18.4.2002, aveva dichiarato nullo il tesseramento del calciatore Di Curzio Enrico Maria in favore della A.S. Ostia Mare Lidocalcio Srl, con ripristino del vincolo a favore della A.S. Ceccano. La Commissione Disciplinare, decidendo in merito al suddetto deferimento nella riunione del 21 giugno 2002, affermava la responsabilità degli incolpati irrogando al calciatore Enrico Maria Di Curzio la squalifica sino al 31.12.2002 ed infliggeva all'Ostia Mare la punizione sportiva della perdita della gara Ostia Mare/Ceccano del 9.12.2001 con il risultato di 0-2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso alla C.A.F. il Di Curzio, eccependo in via preliminare la nullità degli atti di convocazione della Commissione Disciplinare datati 29.4.2002 e 31.5.2002 in quanto privi dell'avvertimento che gli atti relativi all'indagine erano depositati presso la sede della Commissione e che l'interessato aveva facoltà di prenderne visione ed estrarne copia. Con il motivo di merito il ricorrente ha invece lamentato che i primi giudici, pur avendo respinto l'istanza di ammissione di prova testimoniale decisiva in ordine all'individuazione del sottoscrittore della lista di trasferimento, abbiano tratto dagli atti istruttori acquisiti il convincimento che il Di Curzio fosse a conoscenza della falsità della firma in questione, ritenendo conseguentemente la responsabilità dell'incolpato per violazione degli obblighi di lealtà, correttezza e rettitudine sportiva imposti dall'art. 1 C.G.S.. In occasione il ricorrente ha chiesto l'archiviazione del deferimento a suo carico (rectius, la revoca della sanzione irrogatagli dalla Commissione Disciplinare) e in subordine la riduzione della squalifica, ritenuta eccessivamente afflittiva anche in considerazione della mancata partecipazione del Di Curzio alle gare successivamente disputate dall'Ostia Mare. La C.A.F. osserva che l'eccezione di nullità degli atti di convocazione è priva di fondamento, non trovando alcun riscontro negli atti del procedimento. Infatti dai documenti ufficiali risulta che la raccomandata 29 aprile 2002, inviata agli incolpati dal Presidente della Commissione Disciplinare per convocarli alla riunione del 10 maggio successivo, conteneva il richiamo alla norma dell'art. 37 punto 2 C.G.S. (che, riguardando i procedimenti per illecito sportivo, garantisce nel più ampio dei modi l'esercizio del diritto di difesa da parte degli incolpati) nonché l'espressa indicazione della facoltà di richiedere gli atti del procedimento. Il secondo avviso, datato 31 maggio 2002, conteneva invece la semplice comunicazione della rifissazione del procedimento al 21 giugno 2002, essendo stato disposto un rinvio della riunione del 10 maggio al fine di poter esaminare le motivazioni della delibera emanata dalla Commissione Tesseramenti. Anche il secondo avviso, peraltro, richiamava le facoltà concesse agli incolpati dall'art. 37 C.G.S. ed in particolare quella di presentare deduzioni a difesa con l'eventuale richiesta di essere ascoltati. Ad avviso di questa Commissione, pertanto, non si è verificata nel procedimento di primo grado, alcuna violazione del diritto di difesa del ricorrente. Né può dirsi fondato il motivo di ricorso concernente l'affermazione di responsabilità del Di Curzio poiché l'irregolarità della posizione dello stesso in occasione della gara Ostia Mare/Ceccano del 9.12.2001 è stata accertata, con delibera passata in giudicato, dalla Commissione Tesseramenti. La Commissione Disciplinare ha correttamente fondato la propria decisione su tale precedente, respingendo perché ininfluenti i mezzi di prova dedotti dal ricorrente. Tali prove testimoniali riguardavano infatti l'individuazione della persona che sottoscrisse la lista di trasferimento, mentre nel presente procedimento si contesta al Di Curzio l'illegittima partecipazione alla gara Ostia Mare/Ceccano e non certo la falsificazione della firma dell'Abbaneo. Circa la consapevolezza dell'illecito da parte del ricorrente, appare determinante la circostanza, risultante dagli accertamenti compiuti dall'Ufficio Indagini, del viaggio del Di Curzio ad Ottaviano, compiuto al fine di

DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D'APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 2002-2003

ottenere dall'Abbateo la lista di trasferimento. Trattasi, infatti, di circostanza assolutamente incompatibile con l'affermazione del Sig. Pietro Di Curzio, padre del calciatore, di aver personalmente ottenuto dall'Abbateo la lista di trasferimento del figlio. L'accertamento della responsabilità del ricorrente compiuto dalla Commissione Disciplinare, va, pertanto, immune da censura. Merita invece accoglimento, a parere di questa Commissione, la domanda subordinata di riduzione della sanzione, che deve essere contenuta nei limiti indicati nel dispositivo, in considerazione della giovane età del ricorrente e della sua marginale partecipazione all'illecito. Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell'appello come innanzi proposto dal calciatore Di Curzio Enrico Maria riduce al 30.9.2002 la sanzione della squalifica già inflitta dai primi giudici. Dispone restituirsi la tassa versata.

7 - APPELLO DELL'ALLENATORE PENNUZZI ANGELO AVVERSO DECISIONI A SEGUITO DI VERTENZA CON LA FERRANDINA CALCIO

(Delibera Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 9 dell'8.6.2002)

Il Collegio Arbitrale presso la L.N.D. respingeva, in data 8.6.2002 (C.U. n. 9), il ricorso di Angelo Pennuzzi, allenatore della soc. Ferrandina Calcio, diretta ad ottenere il riconoscimento del diritto a percepire il premio di tesseramento annuale per il 2000/2001. Il Pennuzzi con il presente appello chiede a questa Commissione l'annullamento di tale decisione, deducendo la contraddittorietà della motivazione in relazione all'asserita mancanza del patto scritto e l'erronea applicazione delle normative vigenti. L'appello in esame va dichiarato inammissibile. Infatti ai sensi dell'art. 17 del contrattotipo allegato all'accordo collettivo tra allenatori e società della Lega Nazionale Dilettanti, la decisione del predetto Collegio Arbitrale è inappellabile. Inoltre il caso in esame non rientra tra quelli per i quali è previsto il reclamo alla C.A.F., ai sensi dell'art. 40, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 40 n. 7 C.G.S., l'appello come innanzi proposto dall'allenatore Pennuzzi Angelo.

8 - APPELLO DELL'ALBA CAVESE LUCIANA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ATLETICO NOCERA/ALBA CAVESE LUCIANA DELL'11.5.2002

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 91 del 13.6.2002)

La soc. Alba Cavese Luciana in merito alla gara Atletico Nocera/Alba Cavese Luciana dell'11.5.2002, eccepiva la regolarità della posizione dell'assistente dell'arbitro, Signor Pisacane Luigi, tesserato con l'A.S. Atletico Nocera, sia perché non indicati, nella distinta gara, i dati anagrafici, sia perché lo stesso non era nelle condizioni fisiche previste per svolgere l'attività di guardalinee. A fronte del rigetto del Giudice Sportivo (delibera del 6 giugno 2002 in C.U. n. 90), l'Alba Cavese Luciana adiva la Commissione Disciplinare del Comitato Regionale Campania che, con delibera di cui al C.U. n. 91 del 13 giugno 2002 rigettava il reclamo risultando il Pisacane regolarmente tesserato per la società Atletico Nocera, ed avendo il direttore di gara consentito la sua partecipazione data la conoscenza personale dello stesso. Quanto alle presunte invalidanti condizioni fisiche del Pisacane, giudicava il fatto nuovo rispetto all'originario reclamo e comunque riguardanti situazioni non di propria competenza. Ricorreva a questa Commissione d'Appello Federale l'Alba Cavese Luciana sostenendo che il Pisacane Luigi, tesserato per la soc. Atletico Nocera, non era idoneo a svolgere la funzione di assistente all'arbitro, avendo riportato, quale giocatore della stessa squadra, un infortunio che lo aveva tenuto lontano dai campi di calcio per la durata di mesi tre ed aveva anche comportato inabilità al lavoro. L'appello è infondato e va pertanto rigettato. Risulta agli atti come in data 4.6.2002 sia pervenuta alla Commissione Disciplinare nota dell'arbitro della gara, Sig. Vitale Giuseppe, con la quale lo stesso dichiarava di aver riconosciuto il Sig. Pisacane Luigi come assistente di gara appartenente alla Società Atletico Nocera, con ciò scongiurando anche ogni pericolo di omonimia. E tale identificazione personale effettuata dall'arbitro non può essere inficiata dalla mancata trascrizione degli estremi del documento sulla distinta. Relativamente alla inabilità al lavoro quale prova delle invalidanti condizioni fisiche, non è competenza di questa Commissione valutarne la sussistenza e la durata. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dall'Alba Cavese Luciana di Cava de' Tirreni (Salerno) ed ordina incamerarsi la relativa tassa.

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 4/C - RIUNIONE DEL 2 AGOSTO 2002

1 - APPELLO DELLA S.S. CAVESE 1919 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO DI SERIE C/2, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER ILLECITO SPORTIVO, IN RELAZIONE ALLA GARA DI PLAY-OUT S.S. CAVESE/NUOVA NARDÒ DEL 26.5.2002

(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 263/C del 22.7.2002)

2 - APPELLO DEL SIG. DE SIO FRANCESCO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER ANNI DUE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER ILLECITO SPORTIVO, IN RELAZIONE ALLA GARA DI PLAY-OUT S.S. CAVESE/NUOVA NARDÒ DEL 26.5.2002

(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 263/C del 22.7.2002)

3 - APPELLO DEL SIG. D'EBOLI COSIMO AVVERSO LA SQUALIFICA PER ANNI TRE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER ILLECITO SPORTIVO, IN RELAZIONE ALLA GARA DI PLAY-OUT S.S. CAVESE/NUOVA NARDÒ DEL 26.5.2002

(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 263/C del 22.7.2002)

4 - APPELLO DELLA NUOVA NARDÒ CALCIO AVVERSO DECISIONI COMMISSIONE DISCIPLINARE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER ILLECITO SPORTIVO, IN RELAZIONE ALLA GARA DI PLAY-OUT S.S. CAVESE/NUOVA NARDÒ DEL 26.5.2002

(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 263/C del 22.7.2002)

In data 22 maggio 2002 la Nuova Nardò Calcio denunciava all'Ufficio Indagini della F.I.G.C. pretesi comportamenti antiregolamentari di tesserati della società Cavese 1919, i quali avrebbero promesso al calciatore della Nuova Nardò Antonio Rogazzo, già tesserato per la Cavese fino a gennaio 2002, un premio in denaro ed un contratto triennale con la loro società, se avesse agevolato la vittoria di quest'ultima nella gara Cavese/Nuova Nardò, valevole per i play-out del Campionato di Serie C/2, in programma a Cava de' Tirreni il 26 maggio 2002. Nella denuncia si precisava che il Rogazzo aveva riferito quanto accaduto al capitano della squadra Carmine Passalacqua, confermando poi alla presenza del Sig. Eugenio Dell'Abate, Direttore Generale della Nuova Nardò, di aver avuto offerte illecite da parte di tesserati della Cavese. Si riferiva altresì che il Passalacqua, la mattina del 22 maggio, aveva incontrato a Gallipoli, nei pressi della propria abitazione, il tesserato del Cavese Cocchino D'Eboli, indicato dal Rogazzo come responsabile del tentativo di illecito. L'Ufficio Indagini procedeva immediatamente agli accertamenti del caso, provvedendo, nello stesso pomeriggio del 22 maggio, all'audizione del Sig. Antonio Marletta, team manager della società denunciante. Successivamente venivano sentiti il Passalacqua ed il Rogazzo, i quali, essendo emerso contrasto tra le rispettive dichiarazioni, venivano anche posti a confronto. Nel corso delle indagini venivano sentiti inoltre il calciatore della Nuova Nardò Luigi Cichella, il Signor Cosimo D'Eboli, allenatore della Cavese, il Presidente della Cavese Antonio Della Monica ed il Signor Francesco De Sio, collaboratore della stessa società. Dai suddetti accertamenti emergevano le seguenti risultanze. Il Passalacqua dichiarava che martedì 21 maggio, nel corso del pranzo, il Rogazzo gli aveva confidato di aver ricevuto una telefonata sul suo cellulare da Cocchino D'Eboli, il quale gli aveva offerto 30 milioni di lire ed un contratto triennale con la S.S. Cavese, quale corrispettivo di un comportamento di favore nella gara di ritorno dei play-out del 26.5.2002. Il Rogazzo gli aveva anche mostrato il display del telefono cellulare, sul quale appariva il numero telefonico del chiamante e l'ora della chiamata, le 12,29 del 21.5.2002. Il Passalacqua riferiva inoltre di aver incontrato il D'Eboli in un bar di Gallipoli il giorno 22 maggio alle 9,00 del mattino, in compagnia di certo Caldarelli, osservatore della Nuovo Terzigno, e di aver avuto col D'Eboli una vivace discussione, nel corso della quale gli aveva contestato una condotta "losca" e comunque contraria ai principi di correttezza sportiva, minacciando altresì di denunciarlo unitamente al Caldarelli. Lo stesso giorno si era recato insieme al Rogazzo, al Cichella ed al Papadia, presso l'azienda vinicola del Dell'Abate, Direttore Generale della Nuova Nardò. In quella sede, alla presenza del Dell'Abate, il Rogazzo aveva dichiarato di confermare quanto precedentemente confidato al Passalacqua, con riferimento all'offerta di una somma di denaro ed alla proposta di contratto triennale. Il Rogazzo confermava di aver ricevuto la telefonata del D'Eboli e di aver confidato la circostanza al Passalacqua, mostrandogli il display del proprio cellulare. Ridimensionava tuttavia il contenuto della conversazione, dichiarando che il D'Eboli lo aveva chiamato prima dell'inizio dei "play-out" prospettandogli il ritorno a Cava (proposta sulla quale egli aveva tagliato corto, intuendone le finalità illecite), mentre quella del 21 maggio era stata una telefonata di cortesia, nel corso della quale il D'Eboli aveva chiesto notizie sulle sue condizioni di salute, senza formulare proposte illecite di qualsivoglia natura. Quanto all'offerta di trenta milioni di lire, il Rogazzo ammetteva di averla ricevuta, prima della gara di play-out, mentre si trovava a Cava de' Tirreni per motivi personali, da parte di un tifoso della Cavese di nome Franco, da lui conosciuto solo di vista. Il Rogazzo dichiarava altresì di aver confermato al Direttore Generale della Nuova Nardò Dell'Abate di aver ricevuto un'offerta di trenta milioni e di un contratto triennale con la Cavese, precisando tuttavia di non aver fatto, in tale occasione, alcun riferimento al D'Eboli. In ordine all'episodio del 22 maggio a Gallipoli, confermava di aver assistito alla discussione avvenuta tra il Passalacqua ed il Caldarelli. In sede di confronto, il Passalacqua confermava quanto precedentemente dichiarato a proposito della telefonata del 21 maggio, precisando che il Rogazzo aveva riferito le proposte dei trenta milioni e del contratto triennale la sera di lunedì 20, in un ristorante di Gallipoli, alla presenza del Cichella e del Papadia. Rogazzo confermava a sua volta le precedenti dichiarazioni e precisava che la sera del lunedì, al ristorante, aveva fatto riferimento all'offerta ricevuta prima del play-out ed aggiungeva di aver fatto il nome di D'Eboli, senza tuttavia dettagliare le offerte ricevute. In ordine ai suoi rapporti col De Sio, affermava di non ricordare una telefonata intercorsa con lo stesso, aggiungendo comunque di aver solo scherzato con l'interlocutore e di non aver assolutamente parlato di play-out. In ogni caso il De Sio non era il Franco che gli aveva offerto trenta milioni per favorire il Cavese. Il Cichella dichiarava che la sera di lunedì 20, al ristorante "La Briciola" di Gallipoli, Rogazzo aveva confidato ai compagni di squadra che Cocchino D'Eboli gli aveva offerto telefonicamente trenta milioni e un contratto triennale con la Cavese in cambio di una prestazione favorevole alla Cavese nella gara di ritorno dei play-out, senza però precisare la data della telefonata. Aggiungeva di aver udito il Rogazzo confermare al Direttore Generale della Nuova Nardò quanto proposto telefonicamente dal D'Eboli, cioè tre anni di contratto e trenta milioni di lire. Infine, riferiva una confidenza fattagli spontaneamente dal Rogazzo, verso le ore 23,00 del mercoledì, quando la squadra si trovava in ritiro nell'albergo di Campagna. In tale occasione il Rogazzo gli aveva detto che la proposta contrattuale era stata avanzata dal D'Eboli, mentre l'offerta di trenta milioni era stata fatta da un certo Franco, un carrozziere suo amico e tifoso della Cavese che, nel corso di una telefonata, gli aveva detto di avere "carta bianca" da parte del Presidente Antonio Della Monica. Il De Sio confermava il rapporto di collaborazione con la S.S. Cavese e dichiarava di svolgere l'attività di carrozziere, tanto da essere conosciuto nell'ambiente come "Franco il carrozziere". Negava di conoscere il nome di battesimo del calciatore Rogazzo ed escludeva di averlo incontrato prima dei play-out o di avergli telefonato; a maggior ragione, escludeva di avergli offerto somme di denaro per favorire la Cavese nel superamento dei play-out. Il Presidente Della Monica, per parte sua, negava di aver incaricato il D'Eboli o il De Sio di prendere contatti con calciatori del Nardò, precedentemente appartenuti alla Cavese, prima o dopo la disputa dei play-out. In base alle risultanze degli accertamenti svolti dall'Ufficio Indagini, il Procuratore Federale, con atto del 3 luglio 2002, deferiva alla Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C Cosimo D'Eboli, allenatore della S.S. Cavese, Francesco De Sio, collaboratore della predetta Società e la S.S. Cavese per rispondere: il D'Eboli della violazione dell'art. 6, commi 1 e 2, C.G.S. per avere, nei giorni precedenti la gara Cavese/Nuova Nardò del 26.5.2002, proposto al calciatore della società Nuova Nardò Rogazzo Antonio, un contratto triennale

con la società Cavese, chiedendogli di favorire tale società nel corso della gara sopra indicata; il De Sio della violazione dell'art. 6, commi 1 e 2 C.G.S. per avere, nei giorni precedenti la gara Cavese/Nuova Nardò del 26.5.2002, offerto al calciatore della Nuova Nardò Rogazzo Antonio la somma di lire 30.000.000 chiedendogli di favorire la società Cavese nel corso della gara sopra indicata; la società Cavese di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 2 e 4, C.G.S. in ordine agli addebiti contestati ai suoi tesserati sopra indicati. Al procedimento veniva ammessa a partecipare, la Società Nuova Nardò, quale portatrice di un interesse indiretto, a norma dell'art. 37 comma 7 C.G.S.. Terminato il dibattimento, la Commissione Disciplinare, con decisione apparsa sul C.U. n. 263/C del 22.7.2002, deliberava di infliggere a D'Eboli Cosimo la squalifica per anni 3 e a De Sio Francesco l'inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. per la durata di anni due. Disponeva per la Società S.S. Cavese 1919 l'esclusione dal Campionato di competenza (Serie C2). Contro la decisione hanno proposto ricorso la S.S. Cavese, il signor Francesco De Sio, il signor Cosimo D'Eboli e la Nuova Nardò Calcio. La Cavese 1919, De Sio e D'Eboli censurano la delibera impugnata, con argomentazioni sostanzialmente coincidenti, per aver erroneamente valutato le risultanze probatorie, in particolare le testimonianze e le dichiarazioni degli incolpati, raccolte in sede di accertamenti dell'Ufficio Indagini ed al dibattimento, e per aver travisato i fatti. In sostanza si afferma che i testi Passalacqua e Cichella, oltre ad essere caduti in diverse contraddizioni, avrebbero dovuto essere ritenuti inattendibili, in quanto portatori di un interesse antitetico rispetto a quello della Società deferita e dei suoi tesserati. Le dichiarazioni del Rogazzo, invece, sarebbero state frutto di "millanteria" intesa a dissolvere il clima di sospetto che regnava presso la società Nuova Nardò nei confronti del predetto calciatore, a causa della precedente militanza nella squadra della Cavese. Viene altresì riproposta la tesi, già sostenuta in primo grado e disattesa dalla Commissione Disciplinare, dell'esistenza di una macchinazione posta in essere da dirigenti e calciatori della Nuova Nardò nel tentativo di sovvertire il risultato del play-out, che nella gara di andata era stato favorevole alla Cavese. I ricorrenti, inoltre, addebitano alla delibera impugnata il mancato adeguamento ai principi giurisprudenziali fissati dalla C.A.F. in materia di illecito sportivo. La difesa del De Sio eccepisce altresì la inutilizzabilità delle deposizioni istruttorie rese dal Passalacqua per irritualità della loro assunzione da parte dei collaboratori dell'Ufficio Indagini. Rileva inoltre la contraddittorietà di motivazione in ordine a circostanze di fatto decisive rilevabili dagli atti del procedimento e la violazione delle norme del C.G.S. alla luce della giurisprudenza della C.A.F. in materia di illecito sportivo. In conclusione, i ricorrenti chiedono la riforma della delibera impugnata ed il proscioglimento da ogni addebito; la società Cavese, in via subordinata, lamenta l'eccessività della sanzione inflitta, in considerazione del fatto che il tentativo di "avvicinamento" non ha cagionato effetti e ne chiede la riduzione al minimo previsto. La società Nuova Nardò rileva che la sanzione irrogata dalla Commissione Disciplinare, essendo priva di incidenza sulla classifica della stagione 2001/2002, non sarebbe sufficientemente afflittiva e non porrebbe rimedio al pregiudizio subito dalla Nuova Nardò. Chiede pertanto che venga inflitta alla S.S. Cavese 1919 la revoca dal titolo di vincente dei play-out con assegnazione dello stesso alla Nuova Nardò Calcio o, in subordine, la retrocessione all'ultimo posto in classifica del Campionato 2001/02 di Serie C2 girone C. Il Procuratore Federale chiede invece la conferma della delibera impugnata. La C.A.F., riuniti gli appelli come sopra proposti, ritiene che i gravami siano infondati. La Commissione Disciplinare, contrariamente a quanto affermato dai ricorrenti, ha valutato con prudenza e rigore gli elementi istruttori disponibili, tra i quali vanno legittimamente annoverate le dichiarazioni rese dal Passalacqua all'Ufficio Indagini, le cui modalità di acquisizione non contrastano con alcuna espressa disposizione del C.G.S., palesandosi pertanto infondata l'eccezione di nullità ed inutilizzabilità formulata in ordine alle predette dichiarazioni dalla difesa del De Sio. Dall'esame del quadro accusatorio, i primi Giudici hanno tratto la corretta conclusione che i fatti risultati pacifici in prima istanza integrano pienamente l'illecito contestato. Non si può non convenire con la Commissione Disciplinare che l'offerta di trenta milioni di lire e di un contratto triennale con la Cavese, riferita dal Rogazzo ai compagni di squadra la sera di lunedì 20 maggio durante la cena al ristorante e confermata al Direttore Generale Dell'Abate, configura atto diretto ad alterare il risultato di una gara. A nulla rileva che la finalità non sia stata in concreto perseguita per la mancata partecipazione del Rogazzo alla gara del 26.5.2002, essendo quella dell'art. 6 C.G.S. una ipotesi di illecito di pura condotta o a consumazione anticipata, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Commissione (vedi ad esempio C.A.F. 22 luglio 1999, C.U. n. 3/C.U.S. Baracca). La partecipazione all'illecito del D'Eboli, il cui nome del resto era già stato fatto ai compagni di squadra dal Rogazzo (come dallo stesso dichiarato all'Ufficio Indagini) trova conferma nella telefonata effettuata dal predetto martedì 21 maggio sul cellulare del Rogazzo, da questi subito riferita al Passalacqua con esibizione dei dati del display, nonché nella presenza del D'Eboli a Gallipoli la mattina del 22 maggio. A tale ultimo episodio, per le significative circostanze di tempo e di luogo, per l'atteggiamento sfuggente del Caldarelli e dello stesso D'Eboli e per il contenuto dell'accesa discussione col Passalacqua, si deve attribuire il valore di indizio serio, preciso e concordante con le altre risultanze istruttorie. La presenza del D'Eboli in quel luogo e in quel momento, correlata con le rivelazioni fatte dal Rogazzo ai compagni di squadra nei giorni precedenti, non può non acquisire, anche sotto il profilo logico, il significato che le è stato attribuito dalla Commissione Disciplinare. Il coinvolgimento del De Sio discende dalla testimonianza del Cichella. Questi, riportando quanto confidatogli dal Rogazzo la sera del mercoledì nella stanza dell'albergo di Campagna a proposito dell'offerta di trenta milioni di lire, ha fatto preciso riferimento ad un tifoso di nome Franco, di professione carrozziere, circostanze che non poteva aver appreso a altri, essendo rimasta priva del benché minimo riscontro oggettivo la contraria affermazione dei difensori. Il contrasto tra le dichiarazioni dei due testi si spiega con la trasparente intenzione del Rogazzo di attenuare le conseguenze delle proprie accuse, nel tentativo di alleggerire la posizione del De Sio. In effetti il Rogazzo ha tradito il proprio imbarazzo sul punto, cambiando più volte versione e contraddicendosi in ordine alle modalità dell'offerta di denaro. L'attendibilità del Cichella, e a più forte ragione quella del Passalacqua, pesantemente messa in discussione dai difensori dei ricorrenti, è confermata non solo dalla concordanza delle loro dichiarazioni, come rilevato dai primi giudici, ma anche dal fatto che le circostanze dagli stessi riferite (natura ed entità delle proposte illecite, telefonata del martedì, coinvolgimento del D'Eboli e di altra persona di nome Franco) coincidono con quanto riferito dal Rogazzo all'Ufficio Indagini, fatta eccezione per i tempi e per l'identificazione del De Sio

DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D'APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 2002-2003

quale autore dell'offerta in denaro. Tali coincidenze sono incompatibili con l'ipotesi della macchinazione, non essendovi alcun motivo per dubitare della spontaneità delle dichiarazioni del Rogazzo. Questi non ha minimamente fatto cenno, né all'Ufficio Indagini né al dibattimento, a pressioni nei suoi confronti da parte dei compagni di squadra o comunque di tesserati della Nuova Nardò. L'interesse del Passalacqua a tenere sotto controllo i compagni per prevenire illecite interferenze esterne non è quindi sfociato, per quanto risulta dagli atti, nella preconstituzione o addirittura creazione di accuse calunniose contro la società Cavese ed i suoi tesserati. Né può dirsi, alla luce degli atti, che la vicenda del furto dell'auto del Passalacqua, avvenuto mentre questa era nella disponibilità del Rogazzo, abbia rappresentato motivo di contrasto tra i due al punto da indurre il Passalacqua a costruire la macchinazione ipotizzata dai difensori. La visione del filmato televisivo del dibattimento di primo grado, effettuata da questa Commissione su istanza dei difensori, non ha evidenziato le pretese incertezze o contraddizioni del Passalacqua. Sono quindi da condividere, perché perfettamente in linea con i precedenti in materia citati dai ricorrenti, le argomentazioni svolte dalla Commissione Disciplinare in ordine alla completezza del quadro probatorio risultante dagli atti del procedimento. La decisione impugnata merita conferma anche in punto determinazione delle sanzioni. Per quanto riguarda D'Eboli e De Sio non vi è motivo di impugnazione sul punto, mentre l'entità della sanzione adottata nei confronti della S.S. Cavese 1919 appare adeguatamente afflittiva rispetto alla natura ed alla gravità dell'illecito sanzionato. Deve quindi essere respinta anche la domanda subordinata di riduzione della pena. In applicazione al disposto dell'art. 13 n. 1 lettera h) C.G.S., la sanzione di esclusione dal Campionato di competenza deve essere integrata con l'assegnazione ad un campionato inferiore, che questa Commissione ritiene di individuare in quello del Campionato Nazionale Dilettanti. Deve infine essere respinto il ricorso della Nuova Nardò Calcio, essendo evidente che la sanzione di esclusione della società Cavese dal campionato di Serie C/2 incide afflittivamente sul risultato di permanenza nel predetto Campionato, acquisito dalla Società deferita per effetto della vittoria nei play-out della stagione 2001/2002, che costituiscono una competizione a sé stante rispetto al campionato, la cui classifica rimane a posteriori intangibile. In ogni caso, non compete agli organi disciplinari, come esattamente rilevato dalla Commissione Disciplinare, designare la Società avente diritto a sostituire la Cavese nel Campionato di Serie C/2. Per questi motivi la C.A.F. riuniti gli appelli come innanzi proposti dalla S.S. Cavese 1919 di Cava de' Tirreni (Salerno), dai Sigg.ri De Sio Francesco e D'Eboli Cosimo e dalla Nuova Nardò Calcio di Nardò (Lecce), li respinge e ai sensi dell'art. 13, lett. h), C.G.S., ad integrazione della decisione della Commissione Disciplinare assegna la S.S. Cavese 1919 al Campionato Nazionale Dilettanti. Ordina incamerarsi le tasse versate.

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 5/C - RIUNIONE DEL 9 AGOSTO 2002

1 - APPELLO DELL'U.S. GLADIATOR AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER MESI 3 ALL'ALLENATORE TROIANO VINCENZO E DELL'AMMONIZIONE ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE RISPETTIVAMENTE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S. E AI SENSI DELL'ART. 2 COMMA 4 C.G.S.

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale – Com. Uff. n. 213 del 7.6.2002)

La U.S. Gladiator di S. Maria Capua Vetere ha inoltrato preannuncio di reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 213 del 7 giugno 2002 con la quale, a seguito di deferimento del Procuratore Federale, venivano comminate all'allenatore Troiano Vincenzo la sanzione della squalifica per mesi tre ed alla suindicata società la sanzione dell'ammonizione. Il suddetto preannuncio di reclamo risulta spedito solo il 16 giugno 2002 e quindi oltre il termine previsto dall'art. 33 n. 2 C.G.S. e comunque ad esso non è stato fatto seguito con l'inoltro dei motivi di reclamo. Conseguentemente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 n. 2, C.G.S., per mancato invio delle motivazioni dopo il preannuncio dei reclamo, l'appello come sopra proposto dall'U.S. Gladiator di S. Maria Capua Vetere (Caserta) ed ordina incamerarsi la relativa tassa.

2 - APPELLO DELL'A.S. CAROLEI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NOCERA/RENDE CENTRO STORICO DEL 28.4.2002

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 108 del 21.5.2002)

Va preliminarmente osservato che l'appello dell'A.S. Carolei è tardivo e, quindi, inammissibile. Il Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Calabria è stato, infatti, pubblicato in data 21.5.2002 e l'appello dell'A.S. Carolei è invece, stato effettuato il 20.6.2002, in violazione del termine ex art. 33 comma 2 C.G.S.. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 n. 2 C.G.S., l'appello come sopra proposto dall'A.S. Carolei di Carolei (Cosenza) ed ordina incamerarsi la relativa tassa.

3 - APPELLO DELL'U.S. MASSESE 1919 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 10.4.2003 INFLITTA AL CALCIATORE FRUZZETTI GIACOMO

(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Toscana del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 46 del 27.6.2002)

La società reclamante ricorre contro la decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Toscana del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica assunta il 21 giugno 2002 (Com. Uff. n. 46 del 27 giugno 2002), nella parte in cui ha confermatola squalifica fino al 30 luglio 2003 inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Fruzzetti Giacomo. Il capitano della Massese è stato ritenuto responsabile di fatti particolarmente incresciosi avvenuti ai danni del direttore di gara al termine

DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D'APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 2002-2003

dell'incontro Lunigiana 2000/Massese del 4 aprile 2002, valido per il Campionato Provinciale Allievi, e terminato con il punteggio di 7-0 per i padroni di casa (Lunigiana). In particolare, riporta il referto arbitrale, il menzionato calciatore, invece di mantenere anche in qualità di capitano un contegno esemplare, apostrofava l'arbitro in maniera ingiuriosa dalla tribuna, dopo di che con fare minaccioso tentava di raggiungere il direttore di gara scavalcando la recinzione e non riuscendoci lanciava con violenza un accendino che colpiva l'arbitro alla spalla, procurandogli un forte dolore e un ematoma. Ad avviso della società istante il referto arbitrale, pur avente fede privilegiata, lascerebbe adito a qualche dubbio circa lo svolgimento dei fatti, nella loro successione, per come in esso riportati. La reclamante conclude per la revisione della sanzione inflitta e, con gesto di clemenza, per la riduzione della medesima almeno nella stessa misura prevista dall'Organo di secondo grado per il calciatore Terenzi (fino al 10 gennaio 2003). Tanto premesso, il pur molto garbato gravame non può sfuggire alla declaratoria di inammissibilità, atteso che viene chiesta a questa Commissione d'Appello una deliberazione nel merito della vicenda che le è preclusa, ai sensi dell'art. 33, comma 1, del Nuovo C.G.S., quando è chiamata a decidere come giudice di terzo grado. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S., l'appello come sopra proposto dall'U.S. Massese 1919 di Massa Carrara ed ordina incamerarsi la relativa tassa.

4 - RICORSO PER REVOCAZIONE DELLA S.S. NUOVA AVEZZANO AVVERSO DECISIONI DEL COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LEGA NAZIONALE DILETTANTI SEGUITO VERTENZA CON L'ALLENATORE FAUSTINO JARBAS

(Delibera del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 8 del 18.5.2002)

Il Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 8 - Riunione del 18 maggio 2002, accoglieva il ricorso proposto dall'allenatore professionista Sig. Faustino Jarbas, che reclamava il pagamento da parte della S.S. Nuova Avezzano Calcio, di L. 91.000.000 per gli emolumenti contrattuali maturati e non corrisposti, oltre L. 10.000.000 per indennità di fine contratto, nonché interessi, svalutazione e spese legali; faceva pertanto obbligo alla S.S. Nuova Avezzano Calcio di corrispondere al ricorrente Euro 52.162,10, come da contratto per la stagione sportiva 2000/2001, oltre Euro 955,00 per interessi e svalutazione monetaria. Avverso tale decisione ricorreva per revocazione avanti codesta Commissione d'Appello Federale la S.S. Nuova Avezzano, chiedendo la riforma del dispositivo del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti, al fine di poter tutelare la condotta tenuta, garantire il corretto rispetto della normativa federale e punire comportamenti difformi ai principi di lealtà e correttezza. Denunciava: 1) il comportamento doloso tenuto da Jarbas di fronte al Collegio Arbitrale; 2) l'errore di fatto a causa della falsa rappresentazione della realtà di fronte al Collegio Arbitrale; 3) l'errore di fatto essendo l'intero giudizio basato sul presupposto rivelatosi poi inesistente, di un legame di tesseramento tra il Jarbas e la S.S. Nuova Avezzano. Rileva preliminarmente la C.A.F. come il ricorso così come proposto sia inammissibile. La fattispecie in esame non è disciplinata dall'art. 9 del Regolamento per il funzionamento del Collegio Arbitrale (che prevede il rimedio straordinario della revocazione in determinati casi), e che riguarda esclusivamente le controversie con società di Serie A, B, C. La fattispecie in esame è invece regolata dall'Allegato all'Accordo Collettivo tra allenatori professionisti e società della Lega Nazionale Dilettanti della F.I.G.C. (di cui fa parte integrante) che all'art. 17 recita: "La risoluzione di controversie concernenti l'attuazione del presente contratto è deferita al Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti. Il giudizio fa stato fra le parti ed è inappellabile". Nelle Carte Federali non è poi rinvenibile altra previsione normativa che disciplini la situazione in esame. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione come sopra proposto dalla S.S. Nuova Avezzano di Avezzano (L'Aquila) ed ordina incamerarsi la tassa versata.

5 - RICORSO PER REVOCAZIONE DEL SIG. CAPPELLETTI STEFANO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER ANNI 1, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 28 del 14.2.2002)

Il Sig. Stefano Cappelletti ha proposto ricorso per revocazione contro la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana (C.U. n. 28 del 14 febbraio 2002) che gli infliggeva la sanzione della squalifica per un anno, per essersi adoperato, nell'ottobre 2000, su incarico di Relisti Marco e Pacini Franco, al fine di ottenere dal giovane calciatore Pablo Sicuranza e dalla madre dello stesso Gioia Sicuranza l'accettazione dell'offerta di un compenso in denaro quale contropartita del tesseramento del calciatore per il G.S. Mezzana. Secondo l'assunto del reclamante la delibera della Commissione Disciplinare sarebbe viziata: - per aver omesso di verificare la circostanza, risultante dall'Annuario del Comitato Regionale Toscana della stagione sportiva 2000/2001, che il Sig. Franco Pacini, all'epoca dei fatti, rivestiva la carica di Presidente del G.S. Mezzana; - per aver affermato la responsabilità dell'incolpato in virtù di valutazione illogica e contrastante con l'oggettiva considerazione che il Cappelletti, totalmente estraneo alla compagine sociale del G.S. Mezzana, non aveva alcun interesse a fungere da intermediario nella trattativa concernente il tesseramento del giovane calciatore. Il ricorso è inammissibile, non rientrando le doglianze esposte in alcuna delle ipotesi previste dall'art. 35 n. 1 C.G.S.. In relazione al primo argomento, è agevole rilevare che la circostanza dedotta, riferendosi alla posizione del Pacini, non ha alcuna rilevanza ai fini della delibera emessa nei confronti del Cappelletti, per cui non integra un "fatto decisivo che non si è potuto conoscere nel precedente procedimento", ai sensi dell'art. 35 n. 1 lett. d) C.G.S.. Gli altri argomenti ripropongono semplicemente un problema di valutazione del materiale probatorio, non riconducibile alle disposizioni regolamentari che disciplinano l'istituto della revocazione, alle quali il Cappelletti sembra richiamarsi nel ricorso. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 35 C.G.S., il ricorso per revocazione come innanzi proposto dal Sig. Cappelletti Stefano ed ordina incamerarsi la tassa versata.

DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D'APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 2002-2003

6 - APPELLO DELL'A.S. JUVENTINA F.C.C. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CALDAROLA/ JUVENTINA DEL 21.6.2002

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 53/bis del 2.7.2002)

Il sig. Brasili Augusto, nella qualità di presidente della Juventus F.C.C. di Montegranaro (AP), ha proposto reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 53/bis del 2 luglio 2002, con la quale veniva respinto il ricorso della stessa Juventus presentato al termine della gara Caldarola/Juventus disputata il 21 giugno 2002 e terminata con il punteggio di 11 a 2 a favore del Caldarola, sulla base della irregolare posizione di alcuni calciatori di quest'ultima società, per difetto di tesseramento. La Juventus aveva infatti sostenuto in quella sede che i calciatori Crocetti Gianluca, Casoni Andrea, Grasselli Stefano e Nerpiti Massimo schierati nelle file della squadra avversaria, erano tesserati per l'U.S. Caldarola partecipante al Campionato regionale di Promozione e non per l'U.S. Caldarola Calcio a Cinque. Nell'attuale ricorso, preso atto che la Commissione Disciplinare ha ritenuto regolare la posizione dei suindicati calciatori in quanto la U.S. Caldarola e la U.S. Caldarola Calcio a Cinque risultano essere la medesima associazione sportiva, la Juventus F.C.C. sostiene che andava comunque applicata la sanzione sportiva della perdita della gara a carico della U.S. Caldarola per violazione dell'art. 34 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.. Tale norma, infatti, dispone che "le società partecipanti con più squadre a campionati diversi, non possono schierare in campo nelle gare di campionato di categoria inferiore, i calciatori che nella stagione in corso abbiano disputato, nella squadra che partecipa al campionato di categoria superiore, un numero di gare superiore alla metà di quelle svoltesi". Ritiene la C.A.F. che, a prescindere dall'esame della portata della suddetta norma, l'attuale ricorso non può essere ammesso in quanto il quarto comma dell'art. 33 C.G.S. limita la sua competenza alla cognizione ai punti della decisione specificamente impugnati, mentre sono invece inammissibili le domande nuove. È, infatti, evidente che l'attuale domanda basata sulla norma che pone il divieto di partecipazione a campionati diversi di calciatori tesserati per la stessa società, rappresenta domanda nuova rispetto alla iniziale doglianza della Juventus F.C.C. basata invece sul presunto difetto di tesseramento dei calciatori di che trattasi. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 n. 4 C.G.S., l'appello come sopra proposto l'A.S. Juventus F.C.C. di Montegranaro (Ascoli Piceno) ed ordina incamerarsi la relativa tassa.

7 - APPELLO DEL SIG. VARETTO MARIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE SINO AL 30.6.2003 A SEGUITO DELLA GARA ST. PIERRE/GASSINO DEL 9.6.2002

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte-Valle d'Aosta - Com. Uff. n. 50 del 13.6.2002)

Con ricorso in data 15.7.2002, Varetto Mario, presidente dell'U.S. Gassino, proponeva appello avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte-Valle d'Aosta, di cui al Com. Uff. n. 50 del 13 giugno 2002, con la quale era stata confermata la decisione del Giudice Sportivo presso lo stesso Comitato di applicazione dell'inibizione, nei suoi confronti, a svolgere ogni attività fino al 30.6.2003 e dell'ammenda di 52 euro, irrogata alla società. L'appello è infondato e non può essere accolto. La Commissione Disciplinare ha puntualmente rilevato, con condivisibile motivazione che deve intendersi qui riportata, che il ricorso presentato davanti a lei, dalla U.S. Gassino è stato presentato fuori termine, in violazione del termine di tre giorni previsto al punto 1, lettera b) del Comunicato Ufficiale n. 41 del 19 aprile 2002 del Comitato Regionale Piemonte-Valle d'Aosta, operante anche, come nel caso in esame, in occasione dello svolgimento delle gare di play-off. Nei motivi di appello non vengono espresse doglianze avverso la predetta decisione, limitandosi il ricorrente ad affrontare questioni di merito. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dal Sig. Varetto Mario e dispone incamerarsi la relativa tassa.

ORDINANZE

8 - RICORSO PER REVOCAZIONE DEL CALCIATORE MEDICI SERGIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2003

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 81 del 23.5.2002)

La C.A.F. sospende il giudizio e dispone l'invio degli atti all'Ufficio Indagini affinché svolga i necessari accertamenti circa l'autenticità della dichiarazione resa dall'arbitro in data 27 giugno 2002.

9 - APPELLO DEL PRESIDENTE DELL'A.S. ROMA AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI E 25.000,00, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COMMA 1 E ART. 4 COMMA 2 E 3 C.G.S., A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE;

DELL'A.S. ROMA AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI E 25.000,00, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COMMA 2 E ART. 2 COMMA 4 C.G.S. PER RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE

(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 5 del 16.7.2002)

La C.A.F., rinvia a nuovo ruolo, su richiesta di parte, l'appello come innanzi proposto dal Presidente dall'A.S. Roma e dell'A.S. Roma.

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 6/C - RIUNIONE DEL 5 SETTEMBRE 2002

1 - APPELLO DEL PRESIDENTE DELL'A.S. ROMA AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI E 25.000,00, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COMMA 1 E ART. 4 COMMA 2 E 3 C.G.S., A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE; DELL'A.S. ROMA AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI E 25.000,00, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COMMA 2 E ART. 2 COMMA 4 C.G.S. PER RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE

(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 5 del 16.7.2002)

Il Procuratore Federale, con atto del 2.5.2002, deferiva alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti il dottor Francesco Sensi, Presidente dell'A.S. Roma e la Società Roma, contestando al primo la violazione di cui agli artt. 3, comma 1 e 4, commi 2 e 3, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere espresso pubblicamente, mediante dichiarazioni riportate negli articoli pubblicati sui quotidiani "Il Messaggero" e "Corriere dello Sport Stadio" dell'1.5.2002, tratte dall'intervista rilasciata dall'incolpato al TG1, giudizi e rilievi lesivi della reputazione di persone e di organismi operanti nell'ambito federale e, in particolare, adombrando dubbi sulla correttezza dello svolgimento del Campionato di Serie A; alla seconda, la violazione di cui all'art. 3, comma 2 e 2, comma 4, C.G.S., per responsabilità diretta in ordine a quanto ascritto al suo Presidente. La Commissione Disciplinare, con delibera del 16 luglio 2002, ritenuta la responsabilità degli incolpati, infliggeva a ciascuno di essi l'ammenda di E 25.000,00. Avverso la suddetta delibera hanno proposto ricorso alla C.A.F. il dott. Francesco Sensi e l'A.S. Roma, deducendo con il primo motivo di gravame l'incensurabilità delle dichiarazioni rese dal dott. Sensi. I ricorrenti sostengono al riguardo che la frase "è tutto scritto, sento che lo scudetto lo vincerà la Juventus perché è bella, brava e forte" non alludeva ad irregolarità del campionato ma esprimeva semplicemente una previsione sull'esito dello stesso, fondata su considerazioni tecnico-sportive; le restanti dichiarazioni, riguardanti il Presidente dell'Inter, rappresentavano invece l'augurio, rivolto ad una persona amica, che fosse proprio il presidente Moratti a conquistare lo scudetto, in caso di mancata vittoria della Roma. Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano l'eccessività delle sanzioni, che sarebbero sproporzionate rispetto a quelle inflitte ad altri tesserati per analoghe infrazioni di maggior gravità. La C.A.F. osserva che le dichiarazioni del Presidente Sensi, lette ed interpretate nell'ambito del contesto unitario in cui sono state pronunciate, e non isolatamente secondo l'abile ma fuorviante prospettazione difensiva, contengono certamente allusioni, sia pure espresse in forma vaga ed enigmatica, ad aventi estranei al momento agonistico dello svolgimento delle gare, capaci di influenzare l'esito del campionato. Se fosse valida l'opposta tesi, sostenuta dalla difesa, sarebbero illogici e privi di significato i riferimenti ad un risultato che "è tutto scritto", alla necessità di aiutare il Presidente dell'Inter a vincere "anche dietro il campo" ed infine all'esistenza di un metodo che "nei giovani uccide la speranza". Va quindi confermata la decisione della Commissione Disciplinare in ordine all'affermazione di responsabilità del Sensi per la violazione contestatagli, alla quale consegue quella diretta della Società Roma. Ad avviso di questa Commissione merita invece accoglimento il motivo di ricorso relativo all'entità delle sanzioni, per la cui determinazione deve in ogni caso essere tenuto presente il criterio della concreta lesività delle dichiarazioni. Le frasi pronunciate dal Presidente Sensi, contrariamente a quanto avvenuto in casi precedenti, citati nel ricorso, sono prive di riferimenti specifici a persone od organi dell'ordinamento federale ed appaiono caratterizzate da un grado di indeterminazione che le rende pressoché indecifrabili, attenuandone decisamente la gravità. Conseguentemente, le sanzioni inflitte vanno ridotte nei limiti di cui al dispositivo. Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell'appello come sopra proposto dal Presidente dell'A.S. Roma e dell'A.S. Roma di Roma, riduce le sanzioni delle rispettive ammende a E 10.000,00 ciascuna. Dispone restituirsi le tasse versate.

2 - APPELLO DELL'A.C. FERRIERA-CONDOVE AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE AI SIGG.RI CARIA PAOLA, GIULIANO ANTONIO E LABBIENTO ALESSIO A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte-Valle d'Aosta - Com. Uff. n. 2 dell'11.7.2002)

Durante la partita Ferriera-Condove/Olympic Collegno del 9.12.2001, valevole per il Campionato di 1ª Categoria, Girone E del Comitato Regionale Piemonte-Valle d'Aosta, il direttore di gara veniva fatto oggetto di atti di violenza da parte di un giocatore non identificato del Ferriera-Condove, a seguito dei quali era stato costretto a sospendere la gara e

a farsi medicare nel locale pronto soccorso. Il Giudice Sportivo, con delibera in data 13.12.2001, sospendeva in via cautelativa il capitano della Società Ferriera e, contestualmente, chiedeva alla società di comunicare il nominativo del responsabile. Non avendo la società ottemperato alla richiesta, il Giudice Sportivo, con decisione del 17.1.2001 squalificava il capitano Marmo Vito fino al 31.12.2004. La Società Ferriera-Condove proponeva reclamo avverso questa decisione e comunicava nel contempo il nominativo del responsabile dell'episodio di violenza commesso nei confronti dell'arbitro, individuandolo nella persona di Pinto Giuseppe. La Commissione Disciplinare, con decisione in data 31.1.2002, revocava la sospensione cautelativa precedentemente disposta nei confronti del giocatore Marmo Vito e trasmetteva gli atti al Giudice Sportivo, il quale, con delibera del 7.2.2002 infliggeva a Pinto Giuseppe la sanzione della squalifica fino a tutto il 31.12.2004. Avverso questa decisione, la Società Ferriera proponeva nuovamente reclamo, adducendo che il calciatore responsabile degli atti di violenza nei confronti dell'arbitro, contrariamente al primo assunto, doveva ritenersi il calciatore Labbiento Alessio e non il Pinto Giuseppe. La Commissione Disciplinare presso il Comitato Piemonte-Valle d'Aosta, con decisione pubblicata sul C.U. n. 32 del 28 febbraio 2002 respingeva il reclamo e ordinava trasmettersi gli atti alla Procura Federale per gli accertamenti di competenza. A seguito di tali accertamenti la Procura Federale deferiva alla Commissione Disciplinare, tra gli altri, Giuliano Antonio, Presidente della Società Ferriera-Condove, Caria Paola, dirigente e moglie del Presidente e il calciatore Labbiento Alessio, per violazione dell'art. 1, comma 1 C.G.S., avendo posto in essere comportamenti diretti ad eludere o fuorviare le

decisioni della Giustizia sportiva, nonché la stessa Società per responsabilità diretta e oggettiva. La Commissione Disciplinare, con decisione pubblicata sul C.U. n. 2 dell'11 luglio 2002, infliggeva: - a Giuliano Antonio la sanzione della inibizione fino al 28.2.2003; - a Caria Paola la sanzione dell'inibizione fino al 30.6.2003; - a Labbiento Alessio la squalifica fino al 30.6.2005; - alla Società Ferriera l'ammenda di Euro 300,00. Avverso quest'ultima decisione propone appello la Società Ferriera-Condove, deducendo che il Giuliano e sua moglie Caria Paola avevano agito senza alcun intento doloso e non avevano inteso fuorviare gli organi della Giustizia sportiva, mentre il Labbiento aveva colpito l'arbitro casualmente e con il suo comportamento successivo non aveva violato i principi dello sport. Chiede pertanto l'assoluzione per il Presidente e il dirigente o, in subordine, una riduzione della sanzione nonché una riduzione della squalifica inflitta al proprio giocatore Labbiento Alessio. Il reclamo è infondato e va rigettato. Dagli accertamenti compiuti dall'Ufficio Indagini e dalle dichiarazioni rese dai protagonisti della vicenda, emerge in modo inconfutabile che il Presidente della Società Ferriera- Condove e sua moglie Caria Paola si sono resi responsabili di una condotta gravemente scorretta, posta in essere nei confronti degli organi della Giustizia sportiva, indotti da loro ripetutamente in errore circa l'esatta individuazione dell'autore degli atti di violenza commessi nel corso della gara Ferriera-Condove/Olympic del 9.12.2001. La Società, attraverso i suoi dirigenti, ha attuato una precisa strategia sleale e ingannevole nei confronti degli organi disciplinari, individuando un colpevole fittizio, il Pinto, al quale attribuire la responsabilità della condotta violenta posta in essere nei confronti del direttore di gara, comunicando il suo nome alla Commissione Disciplinare, salvo poi decidere, a distanza di più di due mesi dalla data di disputa della partita in questione, di comunicare il nominativo dell'effettivo responsabile, il Labbiento, costrettavi dalle legittime rimostranze del Pinto, del tutto estraneo ai fatti e coinvolto a sua insaputa in questa antisportiva strategia. La Società e i suoi dirigenti non potevano non sapere o quantomeno potevano accertare facilmente il nominativo del responsabile, dal momento che fu proprio il Labbiento, subito dopo la fine della gara, ad ammettere in pubblico la sua responsabilità. Ha dichiarato in proposito al Collaboratore dell'Ufficio Indagini: "Subito dopo la gara, dissi ai compagni che ancora non lo sapevano che ero stato io a colpire l'arbitro con una pallonata, mentre nei giorni successivi ne parlai ancora con i compagni e con l'allenatore, Anselmetto Renato; penso poi che fosse presente anche il presidente Giuliano Antonio che avrebbe potuto ascoltare i discorsi che si facevano in merito all'episodio suindicato". L'intento della Società, che nell'attribuire ogni responsabilità all'incolpevole Pinto, neppure si era mai premurata di ascoltarlo per sentire la sua versione dei fatti, appare oltremodo chiaro: sacrificare un giocatore poco utilizzato (il Pinto) per salvare un giocatore più importante per la squadra come il Vice capitano Labbiento. È questa una condotta sicuramente contraria a tutti i principi della correttezza e della lealtà sportiva, che ha indotto in errore, scientemente, la Commissione Disciplinare, costretta a pronunciarsi più volte e in maniera diversa per gli stessi episodi. Questa condotta scorretta è ascrivibile a tutti gli incolpati, compreso il Labbiento, che, sicuramente colpevole degli episodi di violenza commessi nei confronti del direttore di gara, ha consentito che venissero sanzionati due incolpevoli compagni di squadra, il capitano prima e il Pinto poi. Le sanzioni inflitte dalla Commissione Disciplinare appaiono pienamente adeguate ai comportamenti posti in essere dai predetti tesserati e non appaiono suscettibili di riduzioni. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'A.C. Ferriera- Condove di Condove (Torino) ed ordina incamerarsi la tassa versata.

3 - APPELLO DELL'A.S. TERRACINA 1925 AVVERSO L'ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE LAGORDI SAMUELE

(Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 24/D - Riunione del 9.5.2002)

La Commissione Tesseramenti, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 24 del 9 maggio 2002, a seguito di reclamo proposto dal calciatore Lagordi Samuele avverso il provvedimento dell'Ufficio Tesseramento del Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale (che aveva annullato l'aggiornamento di posizione in favore della A.S. Ceccano) dichiarava valido il tesseramento del Lagordi Samuele in favore della A.S. Ceccano contenuto nel modulo di aggiornamento di posizione n. 243460, depositato il 4.1.2002 e protocollato al n. 6213 del competente Comitato e, nel contempo, dichiarava nullo ed improduttivo di effetti il tesseramento in favore della A.S. Terracina di cui al modulo n. 243599, trasmesso con raccomandata del 3.1.2002 e pervenuto l'8.1.2002. Disponeva altresì deferirsi ai competenti Organi Disciplinari l'A.S. Terracina s.r.l. ed il suo Presidente Trotta Stefano per violazione dell'art. 1 comma 1 e 2 C.G.S., avendo inviato un modulo di aggiornamento di posizione del calciatore Lagordi Samuele firmato in bianco prima che lo stesso calciatore venisse incluso nella lista di svincolo suppletiva del dicembre 2001. Ricorreva a questa Commissione d'Appello Federale la A.S. Terracina sostenendo: - il Lagordi aveva fornito tre diverse versioni (non aver firmato alcuna lista; averla firmata in bianco in estate quanto ancora era in forza alla A.S. Terracina; - falsità della data di spedizione della lista effettuata dalla società Terracina; - non era intercorso alcun rapporto con il Lagordi circa il suo svincolo al termine della stagione 2000/2001; la lista di tesseramento spedita alla A.S. Terracina il 3.1.2002 era stata sottoscritta dal calciatore solo pochi giorni prima su un modulo, acquistato tra la fine di dicembre 2001 e i primi giorni del 2002, presso lo stadio di Latina ove è situato un ufficio F.I.G.C.; a fronte del proprio diniego di "svincolare" il Lagordi, questi ebbe a richiedere attraverso un proprio procuratore - uno spropositato aumento di ingaggio; - la lista riguardante il Lagordi era stata inviata contestualmente (3.1.2002) a quella relativa all'aggiornamento della posizione del calciatore Trotta Andrea, anch'egli in forza alla A.S. Terracina. Contestava infine l'assunto di una irregolarità commessa da personale dell'ufficio postale nel ricevere ed inviare agli organi della F.I.G.C. la documentazione della A.S. Terracina e relativa al tesseramento del Lagordi. Chiedeva pertanto il ripristino del tesseramento del Lagordi Samuele in favore della A.S. Terracina, essendo il tesseramento pervenuto in data antecedente (3.1.2002) di quello della A.S. Ceccano (4.1.2002).L'appello è infondato e va respinto. Independentemente dalle attività svolte dall'ufficio postale, nell'invio della documentazione relativa al tesseramento del Lagordi, attività che risulta corretta, emerge dagli atti: che il mod. n. 243599 (inviato con la raccomandata del 3.1.2002) è risultato appartenere ad un quantitativo fornito dalla s.r.l. Varigrafica Cappa al Comitato Regionale Umbria in data 23.4.2001; che successivamente (il 12.7.2001) è stato trasferito al Comitato Nazionale per

DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D'APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 2002-2003

l'Attività Interregionale di Roma e non al Comitato Provinciale di Latina (come asserito dal Presidente dell'A.S. Terracina); che il Comitato di Latina ha rilasciato all'A.S. Terracina moduli compresi tra il n. 82838 e il n. 82847 in data 20.9.2001, uno dei quali (il n. 82840) utilizzato per l'aggiornamento della posizione del calciatore Trotta Andrea ed inviato alla F.I.G.C. con la stessa raccomandata del 3.1.2002. Pertanto la A.S. Terracina ebbe ad inviare alla F.I.G.C. due moduli appartenenti a stoki diversi: l'uno (utilizzato per il calciatore Trotta) proveniente dal Comitato Provinciale di Latina, e l'altro (utilizzato per il Lagordi) proveniente da un quantitativo distribuito dalla Lega Nazionale Dilettanti subito dopo il 12.7.2001. È certo quindi che il modulo utilizzato per il Lagordi non è stato consegnato alla A.S. Terracina dal Comitato Provinciale di Latina, come asserito dal Presidente della stessa società. Conseguenzialmente veritiera la versione resa dal Lagordi, che nega l'esistenza di un valido tesseramento in favore della A.S. Terracina, successiva allo svincolo del dicembre 2001, e che quello inviato dalla Società Terracina il 3.1.2002 altri non era che quello che lo stesso Lagordi aveva firmato in bianco, nell'estate 2001, prima quindi di essere inserito nella lista di svincolo suppletiva del dicembre 2001. Giustamente, quindi, la Commissione Tesseramenti dichiarava valido il tesseramento di Lagordi Samuele in favore dell'A.S. Ceccano, contenuto nel modulo di aggiornamento di posizione n. 243460 depositato il 4.1.2002 e protocollato al n. 6213 del competente Comitato e, nel contempo, nullo ed improduttivo di effetti il tesseramento in favore dell'A.S. Terracina di cui al modulo n. 243599, trasmesso con raccomandata del 3.1.2002 e pervenuto il giorno 8 gennaio successivo. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'A.S. Terracina 1925 di Terracina (Latina) ed ordina incamerarsi la tassa versata.

4 - APPELLO DEL CALCIATORE CARFORA DAVIDE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 10.9.2002 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 7 PUNTO 2 DEL REGOLAMENTO PER LE PROCEDURE ARBITRALI

(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 266/C del 12.8.2002)

Il calciatore reclamante, attualmente in forza presso la U.S. Pistoiese (al tempo dei fatti presso la A.S. Palmese), veniva deferito in data 9 maggio 2002 dalla Procura Federale. L'Organo requirente, letta la comunicazione della Commissione agenti di calciatori e rilevato che, malgrado erano trascorsi più dei trenta giorni concessi, il Carfora non aveva dato esecuzione al lodo arbitrale del 10 maggio 2001, che lo aveva visto soccombente nella vertenza con il suo ex procuratore sportivo per il pagamento di somme a quest'ultimo spettanti, chiamava il giocatore a rispondere dinanzi agli organi di giustizia della violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione all'art. 11, comma 2, del Regolamento per le procedure arbitrali. La competente Commissione Disciplinare, chiamata ad occuparsi del deferimento, aderendo alle richieste formulate dal rappresentante della Procura in sede di dibattimento, infliggeva al Carfora, con la decisione impugnata, la squalifica a tutto il 10 settembre 2002, limitandosi a motivare nel senso che erano chiari e provati i fatti addebitati al calciatore, per come descritti dall'Ufficio di Procura. Con il reclamo in trattazione il Carfora, nel chiedere la riforma della decisione appellata, ha dedotto, dispiegando un unico motivo di gravame, l'eccessività della sanzione, nonché l'assoluta sproporzione ed iniquità della stessa sia rispetto all'infrazione commessa che, non da ultimo, rispetto ad analoghe fattispecie decise dal medesimo Organo giudicante. Nella riunione in epigrafe è stato ascoltato il rappresentante della Procura Federale. Il ricorso merita parziale accoglimento, nei sensi e limiti appresso indicati. Risulta *in primis* comprensibile che, per evidenti fini di deterrenza nei confronti del progressivo instaurarsi di una prassi pernicioso di inesecuzione dei lodi arbitrali, con particolare riguardo alle vertenze tra calciatori e rispettivi procuratori sportivi, la Procura Federale, pienamente seguita in questo dalla Commissione Disciplinare, abbia voluto sposare una linea di particolare rigore; ma occorre, d'altra parte, valutare la concreta afflittività della pena, che nei casi simili finora sottoposti al giudizio dell'Organo di prime cure è stata peraltro connotata da particolare tenuità (pene pecuniarie, per i calciatori di Serie C, nell'ordine di qualche centinaio di Euro). Il cambio di rotta dell'Organo requirente e del competente Organo di giustizia, pur comprensibile nei presupposti (violazione dei generalissimi principi di lealtà, probità e correttezza sportiva) e nelle finalità, sembra essere stato applicato nel caso di specie in maniera esageratamente gravosa (quasi un mese di squalifica). Alla stregua delle predette considerazioni, risultando l'afflittività della pena inflitta al reclamante non pienamente in linea con la gravità dell'accaduto, dovendosi tener conto anche dell'incipiente ripresa dell'attività sportiva dei Tornei di serie, ad avviso del Collegio la sanzione della squalifica, per equità, può essere ridotta nei limiti della pena scontata alla data dell'odierna riunione. In tal senso, e in tali limiti, il reclamo in argomento merita accoglimento. La tassa reclamo va restituita. Per questi motivi la C.A.F. in parziale accoglimento dell'appello come sopra proposto dal calciatore Canfora Davide, riduce la sanzione della squalifica fino al 5.9.2002. Dispone restituirsi la tassa versata.

5 - APPELLO DEL CALCIATORE MASCHIO ANTONIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 10.9.2002, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 7 PUNTO 2 DEL REGOLAMENTO PER LE PROCEDURE ARBITRALI

(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 266/C del 12.8.2002)

Il calciatore reclamante, attualmente in forza presso la S.S. Salernitana (al tempo dei fatti presso la Fermana Calcio), veniva deferito in data 4 marzo 2002 dalla Procura Federale. L'Organo requirente, letta la comunicazione della Commissione agenti di calciatori e rilevato che, malgrado erano trascorsi più dei trenta giorni concessi, il Maschio non aveva dato esecuzione al lodo arbitrale del 22 gennaio 2001, che lo aveva visto soccombere nella vertenza con il suo ex procuratore sportivo per il pagamento di somme a quest'ultimo spettanti, chiamava il giocatore a rispondere dinanzi agli organi di giustizia della violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione all'art. 11, comma 2, del Regolamento per le procedure arbitrali. La competente Commissione Disciplinare, chiamata ad occuparsi del deferimento, aderendo alle richieste formulate dal rappresentante della

DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D'APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 2002-2003

Procura Federale in sede di dibattimento, infliggeva al Maschio, con la decisione impugnata, la squalifica a tutto il 10 settembre 2002, limitandosi a motivare nel senso che erano non equivoci i fatti addebitati al calciatore, per come descritti e documentati dall'Ufficio di Procura. Con il reclamo in trattazione il Maschio, nel chiedere la riforma della decisione appellata e avendo premesso di aver nel frattempo provveduto a versare tutte le somme dovute in forza del lodo, ha dedotto l'illegittimità della decisione avversata, nella parte in cui ha ritenuto non equivoci i fatti come descritti e documentati e comunque per l'eccessiva rigidità della sanzione, avuto riguardo anche a recenti decisioni della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C. Nella riunione in epigrafe è stato ascoltato il rappresentante della Procura Federale. Il ricorso merita parziale accoglimento, nei sensi e limiti appresso indicati. Risulta *in prima* di inesecuzione dei lodi arbitrali, con particolare riguardo alle vertenze tra calciatori e rispettivi procuratori sportivi, la Procura Federale, pienamente seguita in questo dalla Commissione Disciplinare, abbia voluto sposare una linea di particolare rigore; ma occorre, d'altra parte, valutare la concreta afflittività della pena, che nei casi simili finora sottoposti al giudizio dell'Organo di prime cure è stata peraltro connotata da particolare tenuità (pene pecuniarie, per i calciatori di Serie C, nell'ordine di qualche centinaio di Euro). Il cambio di rotta dell'Organo requirente e del competente Organo di giustizia, pur comprensibile nei presupposti violazione dei generalissimi principi di lealtà, probità e correttezza sportiva) e nelle finalità, sembra essere stato applicato nel caso di specie in maniera esageratamente gravosa (quasi un mese di squalifica). Alla stregua delle predette considerazioni, risultando l'afflittività della pena inflitta al reclamante non pienamente in linea con la particolare tenuità dell'accaduto, pur a fronte della recidività del calciatore incolpato, pare equo al Collegio ridurre la sanzione della squalifica nei limiti della pena scontata alla data dell'odierna riunione. In tal senso, e in tali limiti, il reclamo in argomento merita accoglimento. La tassa reclamo va restituita. Per questi motivi la C.A.F. in parziale accoglimento dell'appello come sopra proposto dal calciatore Maschio Antonio, riduce la sanzione della squalifica fino al 5.9.2002. Dispone restituirsi la tassa versata.

ORDINANZE

6 - APPELLO DELLA S.S. LAZIO S.P.A. AVVERSO LA VALIDITÀ DELLA CESSIONE DI CONTRATTO DEL CALCIATORE MANFREDINI CHRISTIAN DALL'A.C. CHIEVO VERONA AD ESSA RECLAMANTE (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 1/D del 18.7.2002)
La C.A.F., rinvia alla riunione del 16.9.2002 l'appello come sopra proposto dalla S.S. Lazio.

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 7/C - RIUNIONE DEL 16 SETTEMBRE 2002

1 - APPELLO DELL'ALLENATORE FAUDELLA VALTER AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO AL 30 GIUGNO 2004, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte-Valle d'Aosta - Com. Uff. n. 52 del 27.6.2002)
Il Sig. Faudella Valter, allenatore della Sanmarzanese, ha presentato preannuncio di reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte-Valle d'Aosta pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 52 del 27 giugno 2002, con la quale, a seguito di deferimento della Procura Federale, gli è stata comminata l'inibizione a tutto il 30 giugno 2004. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 33 n. 2 C.G.S. in quanto non risultano pervenuti i motivi di reclamo che dovevano essere spediti entro sette giorni dalla data di ricezione della copia degli atti dal Faudella ricevuti il 17 maggio 2002. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 n. 2, C.G.S., per mancato invio delle motivazioni dopo il preannuncio del reclamo, l'appello come sopra proposto dall'allenatore Faudella Valter ed ordina incamerarsi la tassa versata.

2 - APPELLO DEL ROZZANO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 15.9.2003 INFLITTA AL CALCIATORE COSTA ANDREA (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lombardia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 45 del 27.6.2002)

Con la contestata decisione il Giudice Sportivo di 2° Grado del Comitato Regionale l'Organo giustiziale di 2° Grado Lombardia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, in parziale accoglimento del reclamo dell'attuale società appellante, ha ridotto al 15 settembre 2003 la squalifica (originariamente fino al 30 giugno 2004) inflitta al giovane calciatore Costa Andrea, responsabile di comportamenti violenti, particolarmente gravi, ai danni del direttore di gara, il quale al momento dell'espulsione del calciatore, reo di aver colpito volontariamente un calciatore avversario con un calcio nel ventre senza la presenza del pallone, veniva colpito dal medesimo con un pugno all'altezza del collo e fatto oggetto di minacce. Il reclamo in trattazione si riduce ad un'ulteriore richiesta di clemenza in relazione alla sanzione inflitta per i fatti, in verità particolarmente incresciosi, più analiticamente descritti nel referto arbitrale. Orbene il reclamo medesimo non può sfuggire alla declaratoria di inammissibilità, in quanto formulato senza motivi ed in maniera del tutto generica, ai sensi dell'art. 29, comma 6, del Nuovo C.G.S. e, non da ultimo, atteso che la sua disamina, nel merito, comporterebbe deliberazioni del fatto a questa Commissione precluse quando agisce come Organo di terzo grado, ai sensi dell'art. 33, comma 1, del Nuovo C.G.S.. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 n. 1, C.G.S., l'appello come sopra proposto dal Rozzano Calcio di Pontesecco di Rozzano (Milano) ed ordina incamerarsi la tassa versata.

3 - RICORSO DEL PRESIDENTE DELLA L.N.D. AVVERSO LA DICHIARAZIONE D'INAMMISSIBILITÀ, PER TARDIVITÀ, DELL'APPELLO PROPOSTO DALL'A.S. CAVALLINO ALLA COMMISSIONE DISCIPLINARE, AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CALCIATORE MARIOTTI FRANCESCO FINO AL 30.12.2003

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 50 del 13.6.2002)

Con delibera pubblicata sul C.U. n. 50 del 13 giugno 2002 la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche, decidendo sul reclamo proposto dalla A.S. Cavallino in merito alla sanzione inflitta dal Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Pesaro al calciatore Francesco Mariotti (C.U. n. 37 del 21 maggio 2002), ne dichiarava l'inammissibilità. Rilevava che nell'inoltro del gravame la società non aveva rispettato il termine abbreviato di cui al C.U. n. 31 del 9 aprile 2002 del Comitato Provinciale di Pesaro avendo fatto pervenire il reclamo oltre il terzo giorno successivo alla data di pubblicazione del Comunicato contenente il provvedimento impugnato, il n. 37 del 22 maggio 2002. Avverso tale delibera proponeva rituale e tempestivo ricorso il Presidente della L.N.D. osservando che *"l'abbreviazione dei termini concerne soltanto i reclami relativi alla regolarità delle gare, e non anche le sanzioni disciplinari comminate a carico dei tesserati"* e poiché nel caso in esame si trattava della squalifica inflitta dal Giudice Sportivo ad un calciatore della A.S. Cavallina chiedeva la riforma della sentenza impugnata. Alla seduta del 16 settembre 2002, assenti i rappresentanti della società, il procedimento veniva ritenuto in decisione. Il ricorso proposto, che prende le mosse dall'erronea applicazione di norma federale e dunque dalla previsione di cui all'art. 33, comma 1 lettera b), C.G.S., è ammissibile e merita accoglimento. In effetti l'abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di giustizia sportiva per le ultime tre gare di campionato e le gare di play-off e play-out esplica i suoi effettivi confronti dei reclami riguardanti la regolarità della gara e non i provvedimenti disciplinari adottati nei confronti di tesserati. Lo si desume agevolmente dal C.U. n. 7/A del 25 febbraio 2002 della F.I.G.C. (richiamato dal C.U. n. 31 del Comitato Provinciale di Pesaro) laddove prevede che l'abbreviazione vale per i reclami proposti *"a norma dell'art. 24 n. 3 C.G.S."* (procedimenti di prima istanza avanti il Giudice Sportivo; lettera a) e per gli appelli *"concernenti la regolarità della gara"* (procedimenti di ultima istanza avanti la Commissione d'Appello Federale; lettera c). Senza dire della ratio che sorregge la deliberazione della Presidenza federale nel suo insieme; ratio volta ad accelerare l'iter dei procedimenti allorché l'urgenza di certezze sull'esito finale dei campionati impone che i reclami riguardanti la regolarità delle ultime (tre) gare o delle gare di play-off o play-out (e solo queste) siano eccezionalmente decisi in tempi brevi; in tempi più brevi (abbreviati, per l'appunto) rispetto alla norma. Si tratta di urgenza e di conseguente deroga alle regole generali in fatto di termini procedurali che non ricorrono - è il caso di aggiungere - allorché si controverte sulla squalifica di un calciatore, come nel caso in esame, il cui reclamo può seguire, pertanto, le cadenze ordinarie fissate dal C.G.S.. Bisogna osservare, per la verità, che il C.U. n. 7/A non stabilisce alcunché per i procedimenti di seconda istanza avanti le Commissioni Disciplinari (v. lettera b), ma non è seriamente contestabile che l'abbreviazione dei termini va ritenuta operante anche nei confronti di questi procedimenti, vuoi per l'incongruenza di escludere questi, e solo questi, dall'abbreviazione, laddove detta abbreviazione opera nei procedimenti di prima e di ultima istanza; vuoi per l'illogicità di vanificare la ratio dell'abbreviazione dei termini limitatamente ad una sola fase, laddove non si ravvisano ragioni che possano giustificarlo. Considerato, in definitiva, che il reclamo proposto dalla A.S. Cavallino in merito alla squalifica del suo tesserato Mariotti non era assoggettato all'abbreviazione dei termini di cui al C.U. n. 31 del 9 aprile 2002 del Comitato Provinciale di Pesaro, il reclamo stesso non andava dichiarato inammissibile. La decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche va, dunque, annullata ed il procedimento rinviato alla stessa Commissione per l'esame del merito a norma di quanto previsto dall'art. 33, comma 5, C.G.S.. Per questi motivi la C.A.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Presidente della L.N.D., annulla l'impugnata delibera per insussistenza della dichiarata inammissibilità con rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare per l'esame di merito.

4 - RICORSO DEL PRESIDENTE DELLA L.N.D. AVVERSO LA DICHIARAZIONE D'INAMMISSIBILITÀ, PER TARDIVITÀ, DELL'APPELLO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ CRAL ANGELINI ALLA COMMISSIONE DISCIPLINARE, AVVERSO LA SQUALIFICA DEI CALCIATORI BALDINI DAVIDE E BRANCHESI ROBERTO FINO AL 30.6.2003

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 50 del 13.6.2002)

Con delibera pubblicata sul C.U. n. 50 del 13 giugno 2002 la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche, decidendo sul reclamo proposto dalla soc. Cral Angelini in merito alla sanzione inflitta dal Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Ancona ai calciatori Davide Baldini e Roberto Branchesi (C.U. n. 40 del 22 maggio 2002), ne dichiarava l'inammissibilità. Rilevava che nell'inoltro del gravame la società non aveva rispettato il termine abbreviato di cui al C.U. n. 34 del 10 aprile 2002 del Comitato Provinciale di Ancona avendo fatto pervenire il reclamo oltre il terzo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato contenente il provvedimento impugnato, il n. 40 del 22 maggio 2002. Avverso tale decisione proponeva rituale e tempestivo ricorso il Presidente della L.N.D. osservando che *"l'abbreviazione dei termini concerne soltanto i reclami relativi alla regolarità delle gare, e non anche le sanzioni disciplinari comminate a carico dei tesserati"* e poiché nel caso in esame si trattava della squalifica inflitta dal Giudice Sportivo a calciatori della soc. Cral Angelini chiedeva la riforma della sentenza impugnata. Alla seduta del 16 settembre 2002, assenti i rappresentanti della società, il procedimento veniva ritenuto in decisione. Il ricorso proposto, che prende le mosse dall'erronea applicazione di norma federale e dunque dalla previsione di cui all'art. 33, comma 1 lettera b), C.G.S., è ammissibile e merita accoglimento. In effetti l'abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di giustizia sportiva per le ultime tre gare di campionato e le gare di play-off e play-out esplica i suoi effetti nei confronti dei reclami riguardanti la regolarità della gara e non i provvedimenti disciplinari adottati nei confronti di tesserati. Lo si desume agevolmente dal C.U. n. 7/A del 25 febbraio 2002 della F.I.G.C. (richiamato dal C.U. n. 34 del Comitato Provinciale di Ancona) laddove prevede che l'abbreviazione vale per i reclami proposti *"a norma dell'art. 24 n. 3 C.G.S."* (procedimenti di prima istanza avanti il Giudice Sportivo; lettera a) e per

DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D'APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 2002-2003

gli appelli "concernenti la regolarità della gara" (procedimenti di ultima istanza avanti la Commissione d'Appello Federale; lettera c). Senza dire della ratio che sorregge la deliberazione della Presidenza federale nel suo insieme; ratio volta ad accelerare l'iter dei procedimenti allorché l'urgenza di certezze sull'esito finale dei campionati impone che i reclami riguardanti la regolarità delle ultime (tre) gare o delle gare di play-off o play-out (e solo queste) siano eccezionalmente decisi in tempi brevi; in tempi più brevi (abbreviati, per l'appunto) rispetto alla norma. Si tratta di urgenza e di conseguente deroga alle regole generali in fatto di termini procedurali che non ricorrono - è il caso di aggiungere - allorché si controverte sulla squalifica di un calciatore, come nel caso in esame, il cui reclamo può seguire, pertanto, le cadenze ordinarie fissate dal C.G.S.. Bisogna osservare, per la verità, che il C.U. n. 7/A non stabilisce alcunché per i procedimenti di seconda istanza avanti le Commissioni Disciplinari (v. lettera b), ma non è seriamente contestabile che l'abbreviazione dei termini va ritenuta operante anche nei confronti di questi procedimenti, vuoi per l'incongruenza di escludere questi, e solo questi, dall'abbreviazione, laddove detta abbreviazione opera nei procedimenti di prima e di ultima istanza; vuoi per l'illogicità di vanificare la ratio dell'abbreviazione dei termini limitatamente ad una sola fase, laddove non si ravvisano ragioni che possano giustificarlo. Considerato, in definitiva, che il reclamo proposto dalla soc. Cral Angelini in merito alla squalifica dei suoi tesserati Baldini e Branchesi non era assoggettato all'abbreviazione dei termini di cui al C.U. n. 31 del 9 aprile 2002 del Comitato Provinciale di Pesaro, il reclamo stesso non andava dichiarato inammissibile. La decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche va, dunque, annullata ed il procedimento rinviato alla stessa Commissione per l'esame del merito a norma di quanto previsto dall'art. 33, comma 5, C.G.S.. Per questi motivi la C.A.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Presidente della L.N.D., annulla l'impugnata delibera per insussistenza della dichiarata inammissibilità con rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare per l'esame di merito.

5 - APPELLO DELLA S.S. LAZIO S.P.A. AVVERSO LA VALIDITÀ DELLA CESSIONE DI CONTRATTO DEL CALCIATORE MANFREDINI CHRISTIAN DALL'A.C. CHIEVO VERONA AD ESSA RECLAMANTE

(Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 1/D del 18.7.2002)

La Commissione Tesseramenti nella riunione del 18 luglio 2002, pronunciando sulla richiesta di giudizio della Lega Nazionale Professionisti in ordine alla variazione di tesseramento del calciatore Manfredini Christian ed alla validità del contratto di cessione stipulato tra le società A.C. Chievo e S.S. Lazio ed accettato dal calciatore suddetto in data 26 giugno 2002, dichiarava valida ed efficace la cessione di contratto datata 26.2.2002 (depositata il 29.6.2002) intervenuta tra l'A.C. Chievo Verona s.r.l. e la S.S. Lazio S.p.A., relativa al calciatore Manfredini Christian. Avverso tale decisione, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 1/D - Riunione del 18 luglio 2002, la S.S. Lazio ha inoltrato appello a questa Commissione d'Appello Federale. Alla seduta del 16 settembre 2002 comparivano le parti e il procedimento veniva ritenuto in decisione. Nel corso della seduta la C.A.F. prendeva atto delle dichiarazioni delle parti e rilevava il non luogo a provvedere perché cessata la materia del contendere. Per quanto suesposto, la C.A.F., in relazione all'appello come sopra proposto dalla S.S. Lazio S.p.A. di Roma, dichiara l'estinzione del procedimento per rinuncia della ricorrente ed ordina incamerarsi la tassa versata.

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 8/C - RIUNIONE DEL 30 SETTEMBRE 2002

1/2 - APPELLI DELL'A.S. TICINIA ROBECCETTO E DEL CALCIATORE MARINONI MORGAN AVVERSO RISPETTIVAMENTE LE SANZIONI DELL'AMMENDA DI EURO 1032,91 E DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.3.2002, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 3 del 19.7.2002)

Con atto di deferimento in data 4 giugno 2002, il Procuratore Federale, letti gli atti relativi alla denuncia sporta dalla società O.F.C. Arnate circa i fatti avvenuti al termine dell'incontro Arnate/Ticinia Robecchetto, in data 27 gennaio 2002, valido per il Campionato di 3ª Categoria (Lombardia, Gir. A), e rilevato, sulla base di quanto ricostruito dall'Ufficio Indagini (in virtù anche delle deposizioni rese dalla persona offesa e dal capitano della società di appartenenza), che al termine della gara sopraindicata il calciatore Morgan Marinoni, tesserato per la società Ticinia, colpiva con un pugno in pieno viso il calciatore Elia Guerra, tesserato per la società Arnate, il quale in seguito al colpo perdeva i sensi e veniva trasportato presso l'Ospedale di Gallarate, ove gli veniva diagnosticato (come da atti di causa) un trauma cranico ed una sindrome post-traumatica, riconducibili alle percosse subite, deferiva alla competente Commissione Disciplinare sia il Marinoni, che la società di appartenenza. Il primo veniva chiamato a rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S., per aver posto in essere il comportamento antiregolamentare di cui ai fatti sopra descritti; la società Ticinia, invece, della violazione dell'art. 2, comma 4, C.G.S., per responsabilità oggettiva in relazione alla violazione ascritta al proprio tesserato. La Commissione Disciplinare, con la decisione avversata, ritenuta adeguata la ricostruzione effettuata dal collaboratore dell'Ufficio Indagini, nonché pienamente attendibili le deposizioni del capitano dell'Arnate e del calciatore colpito (considerando anche che le versioni dei fatti fornite dal Marinoni e dai suoi compagni di squadra erano, invece, affatto collimanti e che la stessa società Ticinia aveva comminato al calciatore incolpato una multa, pari al rimborso mensile, in relazione all'accaduto), infliggeva al Marinoni la squalifica fino a tutto il 31 marzo 2003 ed all'A.S. Ticinia l'ammenda di E 1032,91 (pari a 2 milioni di lire), siccome oggettivamente responsabile del comportamento del suo tesserato. Con gli appelli in epigrafe, che possono essere riuniti anche in quanto proposti avverso la medesima decisione, sia il menzionato calciatore che la società di appartenenza hanno proposto reclamo avverso le sopra descritte sanzioni, contestando l'attendibilità delle testimonianze ritenute decisive e la mancata considerazione della grave provocazione subita in campo dal Marinoni ad opera dello stesso Guerra, nonché delle dichiarazioni rese dall'incolpato e dagli altri calciatori del Ticinia. Da ultimo i reclamanti hanno dedotto l'eccessiva gravosità, quanto meno, delle sanzioni comminate. Sotto quest'ultimo profilo merita accoglimento il reclamo proposto dalla società, chiamata a

DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D'APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 2002-2003

rispondere per responsabilità oggettiva, atteso che - per quanto invece attiene alla posizione del calciatore - l'oggettiva gravità dei fatti e gli elementi parimenti obiettivi di riscontro e di attendibilità della ricostruzione dell'accaduto operata, sulla base di elementi concordanti, dai competenti Organi ed Uffici federali (di certo non smentita dalle contraddittorie deposizioni dei calciatori del Ticinia) militano chiaramente, per il resto, nel senso della conferma della squalifica inflitta al calciatore, peraltro non particolarmente gravosa. Per quanto invece concerne la posizione della società, chiamata a rispondere a titolo di stretta responsabilità oggettiva, tenuto conto anche della dimensione della medesima, iscritta al campionato lombardo di terza categoria, e delle pesanti conseguenze che ne possono derivare sui relativi bilanci associativi, il Collegio ritiene equo disporre la riduzione dell'ammenda inflitta a E 500,00 (cinquecento/00). Alla stregua delle motivazioni che precedono la C.A.F., riuniti gli appelli come sopra proposti dall'A.S. Ticinia Robecchetto di Robecchetto con Induno (Milano) e dal calciatore Marinoni Morgan, così decide: - respinge l'appello del calciatore Marinoni Morgan; - accoglie parzialmente quello dell'A.S. Ticinia Robecchetto, - ordina incamerarsi la tassa versata dal calciatore Marinoni Morgan; ordina restituirsi la tassa versata dall'A.S. Ticinia Robecchetto.

3 - APPELLO DELL'A.S. BORUSSIA AVVERSO IL DEFERIMENTO DISPOSTO DALLA COMMISSIONE TESSERAMENTI A SEGUITO DELL'ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE ORLANDO MANUEL IN FAVORE DELLA STESSA RECLAMANTE

(Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 26/D del 24.5.2002)

La A.S. Borussia ha proposto reclamo avverso la delibera della Commissione Tesseramenti di cui al C.U. n. 26/D del 24.5.2002, con la quale veniva accolto il reclamo proposto da Orlando Roberto nella qualità di genitore del calciatore minore Orlando Manuel e disposto, tra l'altro, il deferimento dell'A.S. Borussia e del Presidente della predetta Società. La fattispecie in esame, peraltro, non è compresa fra quelle per le quali è ammesso ricorso alla C.A.F. secondo quanto disposto dall'art. 40 n. 7 C.G.S.. L'appello deve essere dichiarato inammissibile, non essendo previsto, né ipotizzabile alcun gravame avverso il deferimento. Al riguardo, va osservato che il deferimento ha soltanto la natura di atto di impulso del procedimento disciplinare, sicché non può essere equiparato ad una statuizione sanzionatoria, suscettibile di impugnazione. È appena il caso di aggiungere che, dopo l'apertura del procedimento disciplinare per effetto del deferimento, il soggetto incolpato è posto in grado di svolgere in quella sede compiutamente le proprie difese e che, all'esito del procedimento stesso, qualora vengano irrogate sanzioni, potrà avvelersi dei mezzi di impugnazione contemplati dal Codice di Giustizia Sportiva. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 40 n. 7 C.G.S., l'appello come sopra proposto dall'A.S. Borussia di Roma e dispone incamerarsi la relativa tassa.

4 - APPELLO DELL'U.S. FALCO ACQUALAGNA AVVERSO L'ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE RICCI GIULIO IN FAVORE DI ESSA RECLAMANTE

(Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 31/D del 27.6.2002)

La Commissione Tesseramenti, con delibera pubblicata il 27 giugno 2002 sul Comunicato Ufficiale n. 31/D, dichiarava nullo il tesseramento del calciatore Giulio Ricci in favore della U.S. Falco Acqualagna perché sottoscritto dal Presidente, Sig. Renzo Paolini, il quale alla data della sottoscrizione, era inibito a seguito di decisione della Commissione Disciplinare del Comitato Regionale Marche. Ricorreva a questa Commissione d'Appello Federale la U.S. Falco Acqualagna sostenendo come il provvedimento con cui la Commissione Disciplinare del Comitato Regionale Marche aveva inibito il Presidente della U.S. Falco Acqualagna, il Sig. Paolini Renzo, dovesse ritenersi nullo od inesistente, in quanto la relativa delibera era stata annullata, con efficacia ex tunc, dalla Commissione d'Appello Federale con provvedimento del 7.6.2002 di cui al Comunicato Ufficiale 37/C. Sosteneva inoltre come il tesseramento del calciatore Ricci Giulio fosse comunque avvenuto in data antecedente al provvedimento di inibizione, in quanto la decisione della Commissione Disciplinare, che aveva sospeso il Paolini Renzo, era stata comunicata al suo destinatario il giorno 27.4.2002, in data successiva alla sua pubblicazione, avvenuta con affissione all'albo del Comitato Regionale il giorno 26.4.2002: pertanto l'atto di squalifica (del Presidente Enzo Paolini) acquistava efficacia al momento della conoscenza da parte dell'interessato, trattandosi di atto recettizio. L'appello è infondato e va quindi respinto L'art. 17 comma 11 del Codice di Giustizia Sportiva prevede che: "Ad eccezione di quelli per i quali è previsto l'obbligo di comunicazione diretta agli interessati, tutti i provvedimenti si ritengono conosciuti, con presunzione assoluta, dalla data di pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale". L'art. 34 commi 1 e 2 C.G.S., nel disciplinare i termini dei procedimenti e le modalità di trasmissione dei reclami avverso le decisioni degli organi federali, prevede che i termini decorrono dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale relativo alla decisione che si intende impugnare. Dagli atti risulta: - il 26.4.2002 la Commissione Disciplinare del Comitato Regionale Marche sospendeva il Presidente della U.S. Falco Acqualagna, Paolini Renzo, dal 26.4.2002 al 30.5.2002, decisione pubblicata lo stesso 26.4.2002 con affissione all'Albo e quindi immediatamente esecutiva e conosciuta dai tesserati; - il 27.4.2002 Paolini Renzo, in qualità di Presidente della U.S. Falco Acqualagna, firmava la richiesta di tesseramento del calciatore Ricci Giulio. Orbene, alla data del 27.4.2002 il Paolini Giulio, pur a conoscenza del provvedimento di inibizione comminatogli, essendo lo stesso stato comunicato il 26.4.2002, ha svolto una attività (la richiesta di tesseramento di un calciatore) che non poteva effettuare non avendone proprio il potere perché inibito. Tale carenza di potere provoca l'inesistenza del provvedimento stesso, in quanto, dal momento della conoscenza del provvedimento di sospensione e quindi dal 26.4.2002 (nella specie il Paolini) non poteva svolgere alcuna attività inerente la propria qualità di soggetto federale. Pertanto non si verte in una situazione di nullità (con le relative conseguenze) che presuppone comunque una esistenza giuridica dell'atto e la cui efficacia viene meno a seguito della dichiarazione di nullità bensì in quella della inesistenza giuridica dell'atto stesso (e quindi come se non fosse mai stato

DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D'APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 2002-2003

compiuto). Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dall'U.S. Falco Acqualagna di Acqualagna (Pesaro Urbino) e dispone incamerarsi la relativa tassa.

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 9/C - RIUNIONE DEL 7 OTTOBRE 2002

1 - APPELLO DELL'A.C. COMUNALE GONARS AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI EURO 4.500,00 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia - Com. Uff. n. 3 del 5.8.2002)

2/3 - APPELLI DELL'A.P. MORSANO AL TAGLIAMENTO E DEL SIG. TUCCI ANTONIO AVVERSO LE SANZIONI RISPETTIVAMENTE DELL'AMMENDA DI EURO 5.000,00 CON DIFFIDA E DELL'INIBIZIONE PER MESI 2, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia - Com. Uff. n. 3 del 5.8.2002)

4 - APPELLO DELLA PRO GORIZIA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI EURO 14.500,00 CON DIFFIDA, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia - Com. Uff. n. 3 del 5.8.2002)

5 - APPELLO DEL SIG. MORETTI ROBERTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER ANNI 5, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia - Com. Uff. n. 3 del 5.8.2002)

6 - APPELLO DEL SIG. TRAMONTIN LORIS AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER ANNI 5, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia - Com. Uff. n. 3 del 5.8.2002)

7 - APPELLO DELLA S.S. SANGIORGINA AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI EURO 5.000,00 CON DIFFIDA, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia - Com. Uff. n. 3 del 5.8.2002)

8 - APPELLO DEL SIG. TURCHETTI GIANFRANCO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER ANNI 2, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia - Com. Uff. n. 3 del 5.8.2002)

9 - APPELLO DELL'U.S. PALAZZOLO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI EURO 7.500,00 CON DIFFIDA, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia - Com. Uff. n. 3 del 5.8.2002)

10 - APPELLO DEL CALCIATORE PEDRIALI MASSIMO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 2, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia - Com. Uff. n. 3 del 5.8.2002)

11/12 - APPELLI DELLA POL. VARMO E DEL SIG. CIUTO LUCIANO AVVERSO LE SANZIONI RISPETTIVAMENTE DELL'AMMENDA DI EURO 1.000,00 CON DIFFIDA E DELL'INIBIZIONE PER MESI 6, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia - Com. Uff. n. 3 del 5.8.2002)

13 - APPELLO DEL DR. PETRIN MARCO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, NONCHÉ AVVERSO LA CONTESTUALE RICHIESTA DI INTERVENTO DELLA CORTE FEDERALE CON RIMESSIONE DEGLI ATTI ALLA STESSA

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia - Com. Uff. n. 3 del 5.8.2002)

14 - APPELLO DEL DR. FURLAN TOMMASO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, NONCHÉ AVVERSO LA CONTESTUALE RICHIESTA DI INTERVENTO DELLA CORTE FEDERALE CON RIMESSIONE DEGLI ATTI ALLA STESSA

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia - Com. Uff. n. 3 del 5.8.2002)

15 - APPELLO DELLA SIG.RA OLIVIERI FRANCESCA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, NONCHÉ AVVERSO LA CONTESTUALE RICHIESTA DI INTERVENTO DELLA CORTE FEDERALE CON RIMESSIONE DEGLI ATTI ALLA STESSA

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia - Com. Uff. n. 3 del 5.8.2002)

A seguito di un esposto del Presidente del Comitato Regionale Friuli-Venezia Giulia che richiedeva una indagine sulla attività di alcuni Procuratori Sportivi e intermediari, illegittimamente operanti nel calcio mercato dilettanti, la Procura Federale, sulla base di attività investigativa svolta dall'Ufficio Indagini, deferiva alla decisione della Commissione Disciplinare una serie di personaggi e società che, asseritamente, avevano violato principi di correttezza e probità, riconducibili, fra l'altro, a quanto sanzionato, in particolare, dall'art. 1 C.G.S.. La Commissione Disciplinare, con decisione di cui al Com. Uff. n. 3 del 5 agosto 2002, adottava una serie di provvedimenti avverso i quali quindici fra persone e società interponevano gravame a questa Commissione. Alla riunione del 7.10.2002, stante la identità degli addebiti, la C.A.F., preliminarmente, disponeva la riunione di tutti i procedimenti, nulla osservando i difensori presenti. Dopo di che i medesimi illustravano i motivi di impugnazione, riportandosi conclusivamente alle richieste contenute negli scritti. Negli stessi si deducono motivi di diritto comuni a tutti i ricorrenti, che questa Commissione decide di unitariamente prendere in esame escluso quelli relativi alle posizioni dei tre

Agenti di calciatori Petrini, Furlan e Olivieri che formeranno oggetto di autonoma motivazione. 1) Si sostiene nei motivi di impugnazione, riproponendo una eccezione già sollevata in primo grado, la nullità delle contestazioni perché formulate in modo sommariamente descrittivo dei fatti tale da non consentire una esatta qualificazione giuridica degli addebiti con conseguente violazione del disposto dell'art. 28 IV e V comma C.G.S. e 30 V comma: ciò che non ha consentito agli incolpati una "compiuta difesa". Questa Commissione ritiene il suesteso motivo infondato e respinge quindi la dedotta eccezione di nullità. È sufficiente alla bisogna, una lettura dei singoli addebiti per rendersi conto come nel deferimento si faccia riferimento ad una analitica serie di fatti singolarmente addebitati a ciascun incolpato, per rendersi conto che ognuno è stato in grado di svolgere la sua difesa. Rilevato a questo punto che la contestazione del fatto è stata compiutamente mossa, la mancata indicazione dell'articolo di legge non inficia la ritualità dell'addebito essendo sufficiente che l'interessato abbia avuto, del fatto, compiuta conoscenza. 2) In relazione ad altro motivo di gravame nel quale si denuncia la violazione dei diritti alla riservatezza e quindi di difesa (lesione dell'art. 28 V comma C.G.S.), rileva questa Commissione che l'addebito, così come mosso alla decisione della Commissione Disciplinare, appare infondato. Il V comma dell'art. 28 pone l'obbligo alla Procura di comunicare agli "interessati" la conclusione delle indagini. Ove, come nel caso, questa abbia coinvolto più persone anche non fra di loro sempre avvinte a titolo di concorso, la unicità del procedimento è giustificata da ragioni di economia processuale alle quali possono aggiungersi ricorrenti ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva che giustifica il provvedimento e lo fanno esulare dalla ratio della legge 675/96. Deve essere poi respinta la ulteriore richiesta di annullamento della impugnata decisione, perché alla prima riunione del 20.6.2002, posto che alla medesima erano presenti quasi tutti i soggetti deferiti e i loro difensori, è stato violato il diritto alla riservatezza con conseguente compressione del diritto di difesa. Si assume altresì che il contraddittorio si è svolto esclusivamente con la Procura Federale e ciò in violazione dell'art. 37 e che la contestazione così come formulata ha inciso sulla decisione annullandola. Ferma rimanendo la legittimità della cumulativa contestazione non è dato vedere una compressione del diritto di difesa. Le parti e i loro difensori hanno avuto piena libertà di esercitare le loro difese. E se taluno degli incolpati si è limitato a riportarsi a quanto scritto in memorie o si è limitato a scarse dichiarazioni senza peraltro che da parte dei difensori siano state poste domande, non si vede come possa invocarsi una nullità del dibattimento per mancanza di contraddittorio, che si è svolto invece ritualmente. Venendo ora all'esame in fatto dei singoli addebiti questa Commissione osserva: **TRAMONTIN LORIS** Le deduzioni difensive, non appaiono incidenti sul tessuto probatorio della impugnata decisione. Gli addebiti a costui mossi alle lettere 19 AB, 19 AD, 19 AC, 19 AF trovano puntuale riscontro. I calciatori interrogati (Mian Uvam, Macor Ivan, Brustolin Luca hanno tutti confermato l'attività svolta dal Tramontin in occasione di tutti i loro passaggi alle varie società. E se è vero che non esiste, nell'ambito delle normative della F.I.G.C. la figura di una persona fisica quale proprietaria delle prestazioni sportive di un calciatore, negli atti che riguardano la posizione del Tramontin esiste la prova di una sua tanto disinvolta quanto illecita attività di mediatore senza titolo. I suoi dimostrati rapporti con Moretti, la firma falsa del Macor sul modulo di trasferimento alla Pro-Gorizia (episodio riscontrato dalle dichiarazioni sul punto rese dal Presidente della Pro-Cervignano, Signor Mansi), le modalità delle trattative e la correlativa cessione in prestito del calciatore Graziuso, come viene descritta dal Signor Pettovello segretario del Marciano, sono prove evidenti della sua illecita attività. La sentenza dei primi giudici deve essere confermata anche in punto di carenza di giurisdizione per avere rassegnato le dimissioni da Dirigente del Pro-Gorizia. Rileva questa C.A.F. che l'incolpato al momento del suo esame all'Ufficio Indagini ha dichiarato di essere sì Vice Presidente della Pro-Gorizia "ma anche" azionista di maggioranza e che dunque al momento della verifica dei fatti a lui contestati egli ricopriva tali cariche; era quindi tesserato della F.I.G.C. e come tale destinatario delle normative federali (C.A.F. 11.7.96 C.U. n. 11/C). Per quanto attiene alla sanzione, in considerazione del comportamento processuale parzialmente ammissivo, questa Commissione ritiene di diminuirla determinandola in quella della inibizione per anni tre. La tassa di reclamo va restituita. **MORETTI ROBERTO** Osserva questa Commissione che il Giudice di primo grado ha fatto buon governo delle risultanze processuali. Moretti Roberto risulta chiaramente aver gestito, come contestato, i cartellini di tre tesserati così violando l'art. 8 C.G.S. laddove divieta a Dirigenti o soci di svolgere attività comunque attinenti al trasferimento, alla cessione del contratto, al tesseramento di calciatori che non avvengono nell'interesse della propria società. Moretti Roberto, dirigente della A.C. Gonars fino all'estate del 1998, come risulta dalla sua stessa dichiarazione, si interessò del calciatore Mian tesserato per il Gonars, curando la cessione in prestito del medesimo prima alla Soc. Monfalcone (1998/1999) e l'anno successivo alla Cormonorese. Da quel momento si interessò del Mian il Signor Tramontin, all'epoca asseritamente direttore sportivo della Sangiorgina, che curò il trasferimento del calciatore non a tale società ma alla Soc. Futura. In occasione di questi tre trasferimenti (Cormonorese-Monfalcone- Futura) il Mian riferisce (e le sue dichiarazioni sono credibili perché rese da persona che non ha manifestato sentimenti di inimicizia nei confronti dell'incolpato) e perché ha tenuto un leale comportamento processuale tant'è che, sulla base delle sue ammissioni, la Commissione Disciplinare gli ha inflitto una sanzione, il Moretti ha sempre interposto i suoi uffici per sistemare gli aspetti economici della operazione senza peraltro informare dei medesimi l'interessato. E per concludere v'è l'ammissione del Moretti di avere prestato i suoi uffici giustificandole con ragioni di amicizia con il Mian: circostanza questa che eventualmente attiene alla motivazione del suo comportamento ma che non esclude l'addebito, né lo legittima. Per quanto attiene alla vicenda del calciatore Brustolin Luca i contatti avuti dal giudicabile con il calciatore appaiono legittimi in quanto, all'epoca, il Moretti faceva parte del Consiglio Direttivo della società Pro-Gorizia. Ciò che invece appare sanzionabile è l'aver stipulato un contratto nel quale si riconoscono importi a titolo di compenso eccedenti i limiti imposti dalle norme federali. Lo stesso Moretti riconosce la fondatezza dell'addebito. Per quanto attiene all'addebito relativo al calciatore Noselli Manuele, gli atti evidenziano come il trasferimento dall'A.C. Comunale Gonars al Lumignacco sia avvenuto nell'anno 2000 e che a concordare il prezzo del trasferimento e le modalità di pagamento sia stato il Moretti all'epoca non più dirigente della Soc. di appartenenza del Noselli. Di qui, sotto il profilo logico, la correttezza della motivazione della sentenza laddove da tali circostanze fa rilevare come il Moretti avesse la "facoltà" di gestire il cartellino. Significativa sul punto è la circostanza che fu il Moretti a consegnare

al Lumignacco la busta del trasferimento del Noselli firmata dal Presidente del Gonars, il tutto nel mentre il Moretti era tesserato per società diversa dal Gonars ed esattamente per la Pro-Gorizia. Per quanto attiene alla sanzione, in considerazione del comportamento processuale parzialmente ammissivo, questa Commissione ritiene di diminuirla determinandola in quella della inibizione per anni tre. La tassa di reclamo va restituita. **TUCCI ANTONIO** La vicenda dell'incolpato vede il medesimo intrattenere, relativamente alla cessione del calciatore Graziuso, una posizione del tutto diversa da quella prospettata nei suoi motivi di appello. Egli ha rapporto con il Tramontin che certamente deteneva la lista di trasferimento del calciatore in bianco proprio per poterla utilizzare alla bisogna e cioè al momento nel quale egli avesse reperito una società disponibile all'acquisto; la restituzione al Morsano al momento in cui viene definita la cessione del Graziuso alla Soc. Varmo, situazione questa che evidenzia il passaggio della lista dal Tramontin al Morsano che, in bianco, la passa poi al Varmo. In considerazione del fatto che le trattative Morsano/Varmo appaiono condotte direttamente dalle parti ben spiega la mitezza della sanzione irrogata che pertanto merita conferma. La tassa di reclamo va incamerata. **TURCHETTI GIANFRANCO** Turchetti Gianfranco, ex Presidente della Sangiorgina, ricorre avverso la decisione della Commissione Disciplinare che gli ha inflitto l'inibizione per anni due, e deduce come primo motivo, il difetto di giurisdizione della Commissione posto che l'appellante aveva rassegnato le dimissioni prima della decisione. Tale eccezione, è stata esaminata e motivatamente reietta in occasione della decisione relativa all'incolpato Tramontin e alle stesse per quel che qui interessa, integralmente ci si riporta. Anche il Turchetti, all'epoca dei fatti era tesserato per la F.I.G.C. e come tale soggetto alle normative federali. Le successive tre eccezioni procedurali devono essere parimenti rigettate con le correlative motivazioni che fanno parte della fase iniziale della presente decisione alle quali si rimanda. Nel merito si deduce la inesistenza nelle carte federali della locuzione proprietà o comproprietà di un cartellino di calciatore. L'osservazione è esatta ma in fatto è risultata provata la gestione di un cartellino, quello del calciatore Macor al di fuori delle regole della correttezza se è vero come è vero che il calciatore ha disconosciuto la firma apposta sull'atto di trasferimento. In considerazione della peculiarità dell'episodio e della sua unicità ritiene questa Commissione di ridurre l'inibizione inflitta determinandola nella misura di anni 1 e mesi 6. La tassa di reclamo va restituita. **SOC. PRO-GORIZIA CALCIO** La Commissione Disciplinare ha affermato la responsabilità della Società in ordine a due degli addebiti mossi, prosciogliendola invece dalle incolpazioni di cui ai capi 32/B e 32/D, irrogando la sanzione dell'ammenda di euro 14.500,00 con diffida. Avverso tale delibera ha interposto rituale e motivata impugnazione la Società, deducendo, nel merito: quanto all'addebito relativo al contratto con il calciatore Brustolin che la somma versata era consentita dalla normativa federale vigente; quanto al secondo addebito, quello relativo all'acquisizione del cartellino del calciatore Macor che ha disconosciuto la firma apposta sul contratto di trasferimento. Ritiene questo Giudice che l'appello meriti accoglimento solo in tema di richiesta di diminuzione della sanzione pecuniaria inflitta. Sul punto questa Commissione osserva che nel computo operato dalla Commissione Disciplinare ai fini di identificare la sanzione ai sensi dell'art. 7 C.G.S. viene conteggiata anche la somma di L. 3.000.000 (euro 1.547,37) versata a titolo di indennizzo per il prestito, che il calciatore afferma però non essere stata da lui riscossa in quanto "andata a terzi per lo svincolo". Ciò che appare credibile in una situazione di illecite interferenze qual'è quella che caratterizza il presente procedimento. E allora la somma apparente sul contratto, di L. 25.000.000 decurtata di L. 13.500.000 (il consentito = L. 11.500.000 diminuita di 3 milioni = L. 8.500.000 pari a euro 4.389,88. Per quanto attiene al secondo addebito, osserva questa Commissione che l'impugnata decisione si rimette, quanto alla motivazione, a quella stesa nel procedimento a carico del Tramontin. Nel merito basterà ricordare quanto dal calciatore detto nel corso del suo esame alla Commissione Disciplinare: tesserato per la Soc. Sangiorgina, per la quale ha giocato per anni, nell'estate del 1999 non veniva convocato in occasione degli allenamenti estivi, ma nel contempo numerose società lo contattavano "dicendo di sapere che era sul mercato". In queste occasioni sentiva spesso ricorrere come persona che di lui si interessava, certo Tramontin che peraltro lui non conosceva. In occasione di una trattativa con la Soc. Maranese, e su suggerimento di quest'ultima, conosceva personalmente il personaggio di cui sopra, che gli riferiva di avere trattato la sua cessione "con il Rag. Turchetti Presidente della Sangiorgina che lo rassicurò che del trasferimento era stato autorizzato a trattare proprio dal Turchetti. Riferiva, infine, per ciò che qui interessa, che il Tramontin "mi comunicava le società che erano interessate a tesserarmi", ove a tali precisazioni si aggiungano i dati di fatto ricavabili dalle dichiarazioni rese sino alla fase delle indagini si sarà offerta motivazione convincente sulla giustezza della decisione della Commissione Disciplinare. Né pregio alcuno può avere l'eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese all'Ufficio Indagini da parte del calciatore Macor posto che la normativa non prevede l'assistenza di un difensore nella fase delle indagini. A tacere del fatto che nel corso dell'esame del tesserato dinanzi alla Commissione Disciplinare non risulta che al medesimo siano state poste domande o contestazioni da parte della difesa. Per quanto attiene alla sanzione ritiene questa Commissione che la stessa debba essere diminuita e ridotta a quella di euro 10.000,00. La tassa di reclamo va restituita. **SOC. SANGIORGINA** Avverso la decisione della Commissione Disciplinare che ritenuta la responsabilità della Soc. Sangiorgina la condannava alla sanzione dell'ammenda di euro 5.000,00 con diffida, ha interposto gravame l'interessata. Nello stesso si conclude per una riforma dell'impugnata decisione con assoluzione della Società e del suo Presidente. L'addebito mosso a entrambi era quello di avere il Signor Turchetti, Presidente della Società, ceduto al Signor Tramontin, il cartellino del calciatore Macor che poi veniva trasferito alla Soc. Aquileia. La motivazione del Giudice di prime cure appare immune da censure. È risultato infatti che il tesserato era venuto a conoscenza che il Signor Turchetti, Presidente della società di appartenenza, aveva incaricato il Signor Tramontin di trovare una sistemazione in altra squadra. Tale notizia gli venne poi confermata direttamente dal Tramontin che gli offrì una sistemazione in una rosa di società peraltro non gradite dall'interessato. Significativo è quanto poi lui racconta in relazione ai contatti del calciatore con la Soc. Aquileia nel novembre 1999 che vedeva il Macor richiedere il consenso al Tramontin e non alla Società di appartenenza. Ciò dimostra come la sorte del calciatore era stata delegata dalla Società ad una persona estranea alla stessa e che il Macor riferisce essersi trattato del Tramontin. Tutto ciò è sufficiente per, in aggiunta a quanto motivato dalla Commissione Disciplinare, ritenere corretta la decisione in punto di affermazione di responsabilità. Sulla richiesta di diminuzione della sanzione pecuniaria inflitta, questa

Commissione ritiene di doverla ridimensionare stante l'unicità dell'episodio e la circostanza che, alla fine, la sistemazione presso la Società Aquileia è stata trovata dal calciatore con l'immediata disponibilità al trasferimento da parte della Società e, per quel che vale, del Tramontin. Sono queste le ragioni per cui l'ammenda può essere ridotta e determinata nella misura di euro 3.000,00. La tassa di reclamo va restituita. ASSOCIAZIONE C. COMUNALE GONARS La Commissione Disciplinare, dopo aver proscioltto la Soc. Gonars dall'addebito relativo alla cessione del calciatore Mian (cfr. 18/A) al Monfalcone, in quanto all'epoca il Moretti, che si era interessato dell'operazione, risultava dirigente del Gonars, ne afferma la responsabilità relativamente all'addebito relativo alla cessione del calciatore Noselli posto che il Moretti aveva cessato la sua funzione di dirigente della Gonars e passato alla Soc. Pro-Gorizia. Gli atti evidenziano come il Noselli tesserato per la Gonars venne ceduto in prestito alla Soc. Lumignacco per la stagione sportiva 2000-2001/23/B) e che il trasferimento - prezzo e modalità di pagamento, consegna al Lumignacco della lista di trasferimento operata dalla Gonars venne realizzata dal Moretti che, nell'anno 2000-2001 non risultava più legato, come prima si diceva, alla Gonars ma alla Pro-Gorizia della quale figurava amministratore unico. La consegna al Lumignacco della lista di trasferimento della Gonars, operata da parte del Moretti costituisce la riprova di una colpevole consapevolezza da parte di detta società della illecita intermediazione del Moretti. In parziale riforma della impugnata decisione ritiene questa Commissione di ridurre la sanzione inflitta a quella di euro 3.000,00 apparendo la stessa più adeguata ai fatti addebitati. La tassa di reclamo va restituita. U.S. PALAZZOLO Avverso il provvedimento con il quale la Commissione Disciplinare ha irrogato alla U.S. Palazzolo la sanzione dell'ammenda di euro 7.500,00 ha interposto rituale gravame la Società. Nel medesimo si assume che le trattative relative al tesseramento del calciatore Macor Ivan sono state sì intermedie dal Tramontin ma nella sua qualità prima di Direttore sportivo della "Sangiorgina" e nel seguito quale Vice Presidente della "Pro-Gorizia". Gli atti evidenziano però una situazione ben diversa da quella prospettata: sul punto sarà sufficiente una rapida lettura delle dichiarazioni rese dal calciatore Macor nel corso del giudizio di prime cure. Questi dice che, "scaricato" dalla "Sangiorgina", sentiva parlare di certo Tramontin come persona che gestiva "vari cartellini" di calciatori. Nel corso di certi contatti avviati direttamente con la Soc. Maranese veniva da questa indirizzato al Signor Tramontin che "conobbi e che mi propose di acquisire il mio cartellino". Appare evidente come la trattativa con la U.S. Palazzolo non sia stata condotta nell'interesse della Sangiorgina ma del calciatore il cartellino del quale era gestito a titolo di intermediazione da parte del Tramontin. Da parte sua la U.S. Palazzolo posto che nella lista di trasferimento mancava la firma del Macor, non può non essersi resa conto della realtà della figura del Tramontin con il quale sono intercorse le trattative. L'ammenda irrogata, in considerazione che l'incolpato risponde di un solo episodio può essere ridotta a quella dell'ammenda di euro 5.000,00. La tassa di reclamo deve essere restituita. A.P. MORSANO AL TAGLIAMENTO Avverso la delibera della Commissione Disciplinare ha interposto gravame la società deducendo fra l'altro, nel merito, la mancanza di prova posto che i contatti fra il Presidente Tucci e il Signor Tramontin avevano avuto solo lo scopo di accertare la disponibilità del calciatore a svolgere compiuta attività in quanto lo stesso era dipendente del Tramontin. In ipotesi si richiedeva una diminuzione dell'ammenda. Questa Commissione ritiene che il contatto fra il Presidente dell'A.P. Morsano al Tagliamento e il Tramontin abbia avuto contenuti diversi da quelli dedotti. Gli atti evidenziano la plurima attività del Tramontin nel calcio mercato dilettanti e la motivazione dedotta dall'appellante appare pretestuosa posto che le notizie sulla piena disponibilità temporale del Graziuso potevano essere attinte direttamente dal calciatore, e comunque, poiché la trattativa era volta alla cessione del Graziuso al Varmo tale notizia era più interesse di quest'ultima società che non di quella cedente. Qualora a ciò si aggiunga che il Presidente del Varmo ha dichiarato di aver ricevuto dalle mani del Tramontin e non da quelle di un dirigente del Morsano, il modulo di cessione già compilato, si ha la riprova logica che il signor Tramontin ancora una volta appare nella sua realtà anche agli occhi del signor Tucci e cioè quella di un intermediario. Quanto poi alla ritrattazione operata dal Ciuto (Presidente del Varmo) i verbali di udienza evidenziano che l'esame dell'incolpato è sostituito da risposte del suo legale e che alla domanda del Procuratore Federale "di fornire chiarimenti in merito alla dichiarazione 29.10.2001 resa al collaboratore dell'Ufficio Indagini, il Signor Ciuto dichiara di non voler rispondere su questo punto e si riporta integralmente alla dichiarazione allegata alla nota depositata in data odierna" così rifiutando il contraddittorio. Devesi invece accogliere il motivo di ipotesi con il quale si richiede una diminuzione della sanzione, in considerazione dell'unicità dell'episodio e ridurre l'ammenda a quella di euro 3.000,00. La tassa di reclamo va restituita. CIUTO LUCIANO I motivi dedotti nel ricorso non meritano accoglimento. L'incolpato, nella fase delle indagini, rese all'inquirente dichiarazioni con le quali riferì i suoi contatti per ottenere il cartellino del calciatore Graziuso tesserato per la Soc. Morsano con il Tramontin persona da lui definita ben nota "nel calcio mercato a livello provinciale". Tale dichiarazione non risulta mai smentita dall'incolpato che, alla domanda del Procuratore Federale, nel corso del dibattimento, di fornire chiarimenti in merito dice "di non voler rispondere su questo punto". La conoscenza del Tramontin come persona "ben nota nel calcio mercato..." risolve anche il problema soggettivo della contestata incolpazione. Ritiene invece questa Commissione di ridurre l'inibizione a quella di mesi quattro stante l'unicità dell'episodio. La tassa di reclamo va restituita. POLISPORTIVA VARMO La responsabilità della Società trova i suoi elementi di prova in quelli rilevati a carico del Suo Presidente Signor Ciuto Luciano, e ne risponde per i principi di responsabilità soggettiva. La sanzione irrogata appare poi del tutto proporzionata all'infrazione addebitata e deve essere pertanto confermata. La tassa di reclamo va incamerata. PEDRIALI MASSIMO Avverso la squalifica per mesi due irrogata dal primo Giudice, ha interposto rituale gravame l'interessato deducendo a sua discolta, per quanto attiene al capo 10/C (compenso spese forfettario eccessivo posto che beneficiava anche della disponibilità di un appartamento), una carenza di motivazione, e quanto ai capi 10/A e 10/B (essersi avvalso dell'attività dei procuratori sportivi Petri e Olivieri), per mancanza di motivazione. Le doglianze sono infondate e la decisione della Commissione Disciplinare deve essere confermata. La cifra di lire 20.000.000 concordata con la Società, che gli aveva messo a disposizione anche un appartamento appare del tutto sproporzionata sol che si pensi al tetto dei 13.500 annui federalmente consentiti. Quanto al rapporto con il Petri risulta dalle stesse dichiarazioni dei due che si conoscevano da molto tempo e la dedotta causale dell'amicizia e della gratuità degli

DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D'APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 2002-2003

interessamenti non esclude l'esistenza di un rapporto professionale. Quanto alla Olivieri, il fatto che il nome del calciatore appaia nella lista inviata dalla incolpata a società anche dilettanti, costituisce riprova documentale della infrazione commessa. La sanzione irrogata appare del tutto proporzionata alle infrazioni commesse. La tassa di reclamo va incamerata. DR. PETRIN MARIO E DR. FURLAN TOMMASO, OLIVIERI FRANCESCA La Commissione, previa riunione dei tre procedimenti, osserva. Il vigente regolamento per l'esercizio dell'attività di agente dei calciatori (C.U. n. 81 del 22.11.2001 in vigore dal 7.12.2001) enuncia anche questioni di natura processuale per la cui soluzione occorre fare riferimento ai principi generali della normativa vigente al momento in cui la questione si pone (art. 5 c.p.c.). In particolare la Corte Federale investita del problema osservava fra l'altro che l'art. 17 enuncia le sanzioni cui è soggetto l'agente che contravviene ai propri doveri, ovvero *non osserva le norme Federali, statutarie e regolamentari della F.I.G.C.* e l'art. 18 comma 1 dispone che l'accertamento delle infrazioni e l'applicazione delle sanzioni sono di competenza della Commissione in sede disciplinare. Al V comma dell'art. 8 si stabilisce poi che le *decisioni della Commissione degli agenti dei calciatori sono impugnabili* alla C.A.F.. Va dichiarata la mancanza di giurisdizione degli Organi di Giustizia Sportiva della F.I.G.C.. Le tasse di reclamo vanno restituite. Per i suesposti motivi la C.A.F., pronunciando sugli appelli come innanzi proposti, così decide: - in parziale accoglimento dell'appello come sopra proposto dall'A.C. Comunale Gonars di Gonars (Udine), riduce la sanzione dell'ammenda ad Euro 3.000,00 e conferma nel resto. Ordina restituirsi la tassa versata; - in parziale accoglimento degli appelli come sopra proposti dall'A.P. Morsano al Tagliamento di Morsano al Tagliamento (Pordenone) e dal Sig. Tucci Antonio, riduce la sanzione dell'ammenda inflitta alla società ad Euro 3.000,00 e conferma nel resto. Respinge il reclamo del Sig. Tucci Antonio. Dispone restituirsi la tassa versata dall'A.P. Morsano al Tagliamento ed incamerarsi quella versata dal Sig. Tucci Antonio; - in parziale accoglimento dell'appello come sopra proposto dalla Pro-Gorizia Calcio di Gorizia, riduce la sanzione dell'ammenda ad Euro 10.000,00 e conferma nel resto. Ordina restituirsi la tassa versata; - in parziale accoglimento dell'appello come sopra proposto dal Sig. Moretti Roberto, riduce la sanzione dell'inibizione ad anni 3. Ordina restituirsi la tassa versata; - in parziale accoglimento dell'appello come sopra proposto dal Sig. Tramontin Loris, riduce la sanzione dell'inibizione ad anni 3. Ordina restituirsi la tassa versata; - in parziale accoglimento dell'appello come sopra proposto dalla S.S. Sangiorgina di San Giorgio di Nogaro (Udine), riduce la sanzione dell'ammenda ad Euro 3.000,00 e conferma nel resto. Ordina restituirsi la tassa versata; in parziale accoglimento dell'appello come sopra proposto dal Sig. Turchetti Gianfranco, riduce la sanzione dell'inibizione ad anni 1 e mesi 6. Ordina restituirsi la tassa versata; in parziale accoglimento dell'appello come sopra proposto dall'U.S. Palazzolo di Palazzolo dello Stella (Udine), riduce la sanzione dell'ammenda ad Euro 5.000,00 e conferma nel resto. Ordina restituirsi la tassa versata; - respinge l'appello come sopra proposto dal calciatore Pedriali Massimo e dispone incamerarsi la relativa tassa; respinge l'appello come innanzi proposto dalla Pol. Varmo di Varmo (Udine) e, in parziale accoglimento di quello del Sig. Ciuto Luciano, riduce la sanzione dell'inibizione a mesi 4. Dispone restituirsi la tassa versata dal Sig. Ciuto Luciano ed incamerarsi quella versata dalla Pol. Varmo; accoglie gli appelli come sopra proposti dal Dr. Petrin Marco, dal Dr. Furlan Tommaso e dalla Sig.ra Olivieri Francesca dichiarando la mancanza di giurisdizione degli Organi di Giustizia Sportiva della F.I.G.C.. Ordina restituirsi le tasse versate.

16 - APPELLO DELL'U.S. VITERBESE CALCIO 90 AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO AL 16.10.2002 INFLITTA AL SIG. CIAMBELLA FERDINANDO

(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 25/C del 25.9.2002)

L'U.S. Viterbese Calcio 90 ha proposto reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C, di cui al Comunicato Ufficiale n. 25/C del 25 settembre 2002 relativa alla inibizione inflitta al dirigente Ciambella Ferdinando. La reclamante ripropone i motivi di fatto in base ai quali dovrebbe ritenersi l'estraneità del Ciambella in quanto le frasi offensive sarebbero state pronunciate da altra persona che si trovava in sua compagnia. Si tratta, evidentemente, di un ricorso inammissibile in questa sede in quanto non è possibile procedere ad un nuovo esame dei fatti, già oggetto dei primi due gradi del giudizio. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 punto 1 C.G.S., l'appello come innanzi proposto dall'U.S. Viterbese Calcio 90 e dispone incamerarsi la relativa tassa.

17 - RICORSO DEL PRESIDENTE DELLA L.N.D. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA COPPA SICILIA 2002/2003 QUARTIERE TICHE/SAN PAOLO DELL'1.9.2002, NONCHÉ AVVERSO L'ESCLUSIONE DEL G.S. SAN PAOLO DALLA COPPA SICILIA 2002/2003

(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 10 del 5.9.2002)

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Sicilia, con provvedimento pubblicato nel C.U. n. 10 del 5 settembre, deliberava di infliggere alla Società San Paolo la punizione sportiva della perdita della gara per 0-2 con riferimento all'incontro di cui in epigrafe relativa alla Coppa Sicilia 2002, nonché l'esclusione della stessa dal proseguimento della manifestazione, perché, nell'operare le sostituzioni consentite, aveva disatteso dal 24' del 2° tempo la normativa pubblicata sul C.U. n. 1 del 1° luglio 2002, non impiegando alcun calciatore nato dopo il 1° gennaio 1985. Successivamente a detta delibera, a ciò sollecitato dalla società San Paolo, l'arbitro della richiamata gara, svoltasi il 1° settembre 2002, faceva pervenire al Comitato Regionale Sicilia una nota con la quale rettificava i tempi ed i nominativi dei calciatori ammoniti, rispetto a quanto trascritto sul referto di gara e confermato dal supplemento di referto. Il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti impugnava la predetta decisione per revocazione, ai sensi dell'art. 35, punto 1, lett. d), C.G.S., rilevando la regolarità delle sostituzioni avvenute nel corso della gara in questione. All'odierna riunione nessuno era presente nonostante la ritualità delle comunicazioni. Il ricorso va dichiarato ammissibile, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. d) C.G.S.. Invero la dichiarazione del direttore della gara Ernesto Ivone di aver commesso un errore di trascrizione sia nel rapporto compilato a fine gara, sia nel referto (sostituzione del n. 10 Romano Mirko con il n. 14 Sorrenti Claudio in luogo del n. 17 Oliva Paolo), costituisce fatto nuovo sopravvenuto dopo il passaggio in cosa

DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D'APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 2002-2003

giudicata della decisione del Giudice Sportivo tale da legittimare l'azionato ricorso. Va poi evidenziato che il prescelto mezzo di gravame è il solo consentito dall'art. 8 del Regolamento della Coppa Sicilia 2002/2003. Nel merito si osserva che l'aver il direttore di gara specificato nella predetta nota che durante la gara il calciatore n. 10 della società San Paolo è stato sostituito dal n. 17 e non già dal n. 14, come erroneamente riportato nei precedenti atti, costituisce elemento probatorio tale da giustificare l'accoglimento del gravame. In particolare nessuna violazione della normativa pubblicata nel C.U. n. 1 del 1° luglio 2002 vi fu da parte della società San Paolo. Va per l'effetto annullata la decisione del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Sicilia e per l'effetto va ripristinato il risultato conseguito sul campo di 2-1 in favore della società San Paolo. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Presidente della L.N.D., annulla l'impugnata delibera e ripristina il risultato di 1-2 conseguito in campo nella suindicata gara.

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 10/C - RIUNIONE DEL 21 OTTOBRE 2002

1 - APPELLO DELL'U.S. ARIETE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ARIETE/MUSSOMELI DEL 15.9.2002
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 17 del 26.9.2002)

L'U.S. Ariete di San Cataldo (Caltanissetta) ha proposto reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 17 del 26 settembre 2002, con la quale, per posizione irregolare del calciatore Riccobene Vincenzo, veniva inflitta alla U.S. Ariete la punizione sportiva della perdita della gara Ariete/Mussomeli del 15.9.2002, nonché al dirigente Brancato Filadelfo l'inibizione fino al 31.10.2002 ed al calciatore Riccobene una ulteriore giornata di squalifica. La reclamante sostiene la mancanza di legittimazione attiva del presidente del Mussomeli, Sig. Piazza Giovanni, perché inibito al momento della presentazione del reclamo; l'inammissibilità del reclamo dell'A.S. Mussomeli in quanto inviato alla Commissione Disciplinare anziché al Giudice Sportivo; l'inammissibilità dell'attuale reclamo della U.S. Ariete in quanto il preannuncio di reclamo effettuato mediante telegramma sarebbe stato allegato al reclamo stesso in copia differente dall'originale. Nessuno dei suindicati motivi merita accoglimento, considerato che il reclamo dell'A. S. Mussomeli a firma del presidente Piazza Giovanni, correttamente inviato alla competente Commissione Disciplinare, risulta spedito il 18.9.2002, vale a dire lo stesso giorno della pubblicazione sul Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Sicilia dell'inibizione inflitta al Piazza fino al 6.10.2002. Com'è noto, infatti, ai sensi dell'art. 17 comma 2 C.G.S., le sanzioni che comportano squalifiche dei tesserati devono essere scontate "a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del comunicato ufficiale". Parimenti priva di fondamento appare l'eccezione basata sulla presunta difformità fra la copia del telegramma di preannuncio allegata al reclamo dell'A.S. Mussomeli e l'originale del telegramma stesso, in quanto del tutto ininfluenza appare la firma del Piazza apposta sulla copia da allegare al ricorso. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'U.S. Ariete di San Cataldo (Caltanissetta) e dispone incamerarsi la tassa versata.

2 - APPELLO DELL'ASCOLI CALCIO 1898 AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 20.000,00, IN RELAZIONE ALLA GARA DI COPPA ITALIA 2002/03 ANCONA/ ASCOLI DEL 18.8.2002

(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 67 del 26.9.2002)

Il Giudice Sportivo, con provvedimento pubblicato nel C.U. n. 29 del 20 agosto 2002, irrogava alla Società Ascoli la sanzione dell'ammenda di E 20.000,00 con diffida, per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori durante la gara di cui in epigrafe. La Commissione Disciplinare in parziale accoglimento del gravame interposto dalla Soc. Ascoli confermava l'applicazione della sola ammenda di E 20.000,00 disponendo la restituzione della tassa. Avverso tale decisione interponeva appello la Soc. Ascoli invocando l'annullamento di detta sanzione o in subordine la riduzione della stessa deducendo a tal fine: • Falsa ed errata applicazione di norme del Codice di Giustizia Sportiva; • Erronea e/o mancata valutazione di elementi probatori da parte del giudice di secondo grado; • Erronea applicazione di norme del C.G.S. e mancata valutazione delle circostanze attenuanti. All'odierna riunione la società reclamante non compariva nonostante la ritualità della convocazione. Va dichiarata l'inammissibilità del gravame. Ritiene la Commissione che l'impugnazione essendo fondata su motivi esclusivamente attinenti al merito della controversia, non integra alcuna delle ipotesi, tassativamente elencate nell'art. 33 n. 1 C.G.S., in cui è ammesso il gravame con ricorso alla C.A.F.. La ricorrente, infatti, non ha svolto motivi relativi alla competenza, alla violazione o falsa applicazione di norme, ovvero alla omessa o contraddittoria motivazione della delibera impugnata nonostante la dizione formale dei motivi posti a fondamento del ricorso limitandosi a nuovamente rappresentare il merito della vicenda. Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la tassa deve essere incamerata. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 comma 1 C.G.S., l'appello come sopra proposto dall'Ascoli Calcio 1898 di Ascoli Piceno e dispone incamerarsi la tassa versata.

3 - APPELLO DELL'A.C.S. RAFFADALESE CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA RAFFADALESE/M.A.S.T. FAVIGNANA DEL 18.9.2002

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 17 del 26.9.2002)

Con decisione pubblicata sul C.U. n. 17 del 26 settembre 2002, la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia accoglieva il reclamo proposto dalla Ass. M.A.S.T. di Favignana relativo alla posizione irregolare del calciatore Randisi Giuseppe nato il 13.4.1975, schierato dalla società Raffadalese nella gara Raffadalese/M.A.S.T. Del 18.9.2002 (Campionato di 1ª Categoria Girone H) nonostante fosse stato squalificato, per una giornata di gara, giusta sanzione disciplinare inflittagli, in relazione alla gara Jetas Città Antica/Raffadalese del 12.5.2002 di cui al Com. Uff. n. 50 del 15 maggio 2002 relativo alla stagione sportiva 2001/2002. Infliggeva pertanto alla Società Raffadalese la punizione sportiva della perdita della gara con il

punteggio di 0-2 e l'ammenda di euro 103,00; al dirigente accompagnatore della società Raffadalese Sig. Virone Gerlando, la sanzione della inibizione fino al 13.10.2002; al calciatore Randisi Giuseppe, nato il 13.4.1975 una ulteriore giornata di squalifica. Ricorreva a questa Commissione d'Appello Federale la A.C.S. Raffadalese Calcio sostenendo come la Commissione Disciplinare fosse incorsa in un errore di omonimia, in quanto il Randisi Giuseppe, squalificato con il provvedimento di cui al C.U. n. 50 del 15 maggio 2002, fosse nato il 25.11.1984 ed avesse il numero di matricola F.I.G.C. 364994, e non invece il Randisi Giuseppe nato invece il 13.4.1975. L'appello è fondato e va accolto. Dagli atti risulta chiaramente che il calciatore schierato dalla società Raffadalese nella gara Jetas Città Antica/Raffadalese del 12.5.2002 fosse il solo Randisi Giuseppe nato il 25.11.1984: pertanto la squalifica inflitta dal Giudice Sportivo con provvedimento di cui al C.U. n. 50 del 15.5.2002 non poteva che riferirsi al Randisi Giuseppe nato il 25.11.1984. Nella gara Raffadalese/M.A.S.T. Favignana, disputatasi il 14.9.2002 (oggetto del presente ricorso) la società Raffadalese ebbe a schierare il solo Randisi Giuseppe nato il 13.4.1975 e quindi in posizione regolare, non risultando questi colpito da alcun provvedimento disciplinare. Per questi motivi la C.A.F. in accoglimento dell'appello come sopra proposto dall'A.C.S. Raffadalese di Raffadali (Agrigento) annulla l'impugnata delibera, ripristinando, altresì, il risultato di 4-2 conseguito in campo nella suindicata gara. Dispone restituirsi la tassa versata.

4 - APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DICHIARAZIONE DI DIFETTO DI GIURISDIZIONE NEI CONFRONTI DEL SIG. PUCCI TIZIANO, A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO A CARICO DEL SIG. PUCCI STESSO E DELL'A. C. V. SCANDICCI

(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 75 del 3.10.2002)

Con delibera pubblicata sul C.U. n. 75 del 3 ottobre 2002 la Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti, decidendo sul deferimento del Procuratore Federale del 9.8.2002 nei confronti di Tiziano Pucci, Ispettore di detta Lega e dirigente di fatto della soc. A.C.V. Scandicci, e di questa società per violazione (da parte del primo) dell'art. 1, comma 1, C.G.S., rilevava la propria carenza di giurisdizione nei riguardi del Pucci e disponeva la trasmissione degli atti allo stesso Procuratore per quanto di competenza in merito alla soc. Scandicci. Osservava la Commissione che il Pucci si era dimesso dall'incarico di Ispettore con lettera del 7.3.2002 e che, cadendo i fatti all'origine del deferimento in epoca successiva, non poteva essere assoggettato alla giurisdizione degli Organi della Giustizia Sportiva. Rilevava in ogni caso che l'Ispettore della L.N.P. non poteva essere qualificato né come *"dirigente federale, posto che l'art. 10 delle N.O.I.F. Riconosce tale qualifica soltanto a coloro che sono preposti ad organismi federali ovvero sono componenti di collegi direttivi, di controllo, di carattere tecnico, amministrativo e disciplinare"*, né come *"semplice tesserato"*, *"non essendo la sua figura prevista nel Regolamento della L.N.P. o in altri atti di natura regolamentare"*. Avverso tale decisione proponeva rituale e tempestivo appello il Procuratore Federale obiettando preliminarmente che il Pucci aveva svolto le funzioni di dirigente della soc. Scandicci a partire dal febbraio 2002 e cioè da epoca ampiamente antecedente i fatti in contestazione. In ogni caso, che con la lettera del 7.3.2002 lo stesso Pucci non aveva rassegnato le dimissioni dall'incarico di Ispettore, ma chiesto *"la sospensione momentanea"* dello stesso. Quanto a detta qualifica di Ispettore faceva presente che l'inquadramento di tale figura non poteva *"prescindere dal principio disposto dall'art. 27, 1° comma, dello Statuto Federale"* secondo cui *"tutti coloro che nell'ambito della Federazione, delle Leghe, ...svolgono qualsiasi attività a carattere agonistico, tecnico, organizzativo o affine... hanno l'obbligo di osservare le norme del presente Statuto e le norme federali da esso richiamate o derivate"*. Anche alla luce di tale previsione manifestava l'opinione, poi, che l'Ispettore della L.N.P. non poteva *"non essere ricompreso fra (le figure) disciplinate dall'art. 10 delle N.O.I.F. che elenca i Dirigenti Federali ed i dirigenti delle Leghe, prevedendone a mero titolo esemplificativo le rispettive funzioni"*. Osservata, da ultimo, che l'art. 46 del Regolamento della L.N.P. *"sottopone all'osservanza dei regolamenti tutti i tesserati che agiscono nell'ambito della Lega"*. Chiedeva pertanto che in riforma della decisione impugnata questa Commissione affermasse la giurisdizione della Commissione Disciplinare presso la L.N.P. in ordine al deferimento del Pucci e per l'effetto, previo annullamento della decisione, rimettersi gli atti alla stessa Commissione per l'esame del merito. Alla seduta del 21 ottobre 2002, presente il solo rappresentante della Procura Federale (che ribadiva gli argomenti svolti in sede di appello), il procedimento veniva ritenuto in decisione. L'appello del Procuratore Federale, proposto ritualmente e nel rispetto dei termini procedurali, è ammissibile e merita accoglimento. Risulta dalla relazione dell'Ufficio Indagini del 9.6.2002 che il Pucci sembra avere svolto funzioni dirigenziali in seno e per conto della soc. A.C.V. Scandicci a partire dal febbraio del corrente anno 2002 e che le abbia concretamente esercitate in occasione delle gare dello Scandicci del 3.3.2002 con la Fiesolecaldine e del 17 successivo con il Lanciotto. E ciò nonostante la qualifica di Ispettore della L.N.P. rivestita nello stesso periodo, come emerge pacificamente dagli atti del procedimento e come non messo in discussione neppure dall'interessato e dalla società. A dire il vero con riguardo a tale qualifica (di Ispettore) il Pucci ha inoltrato alla Lega una nota di dimissioni dall'incarico, secondo l'interpretazione datane dalla Commissione Disciplinare. Bisogna rilevare, tuttavia, che la nota in questione, datata 7.3.2002, è successiva all'inizio da parte del Pucci della presunta attività di dirigente della soc. Scandicci e, in particolare, alla gara del 3 marzo. Contrariamente a quanto ritenuto dalla Commissione Disciplinare, poi, con detta nota il Pucci non ha rassegnato affatto le proprie dimissioni dall'incarico, ma chiederne semplicemente una *"sospensione momentanea"*, come è dato desumere dal tenore letterale dell'espressione usata: *"sospensione momentanea"*, per l'appunto, *"dall'impegno"* di Ispettore di Lega e non *"dimissioni"* dallo stesso. Ciò posto, non vi è dubbio che il Pucci, che da Ispettore della L.N.P. sembra avere svolto funzioni dirigenziali in seno alla soc. Scandicci, era ed è assoggettabile alla giurisdizione degli Organi della Giustizia Sportiva. Ha ben ragione la Commissione Disciplinare (ed in questo non può condividersi la diversa opinione espressa dal Procuratore Federale) nel sostenere che l'Ispettore di Lega non può essere considerato *"dirigente federale"* a mente dell'art. 10 delle N.O.I.F., dal momento che la norma in esame attribuisce tale qualifica a soggetti fra i quali non è possibile includere, per quanto voglia dilatarsene l'ambito di efficacia normativa, gli

DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D'APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 2002-2003

Ispettori delle singole Leghe. Non può sfuggire, tuttavia, che l'art. 47 del Regolamento della L.N.P. prevede testualmente che *"...i tesserati che agiscono nel suo (della Lega) ambito sono tenuti all'osservanza delle disposizioni dello Statuto, di ogni altra norma emanata dagli Organi federali competenti, delle presenti norme"*. Ne discende che il Pucci, non *"dirigente federale"*, ma certamente *"tesserato che"* ha agito *"nell'ambito della L.N.P."* quale Ispettore della stessa Lega, era tenuto all'osservanza delle norme statutarie e dell'insieme delle altre norme federali, prime fra tutte quelle di comportamento di cui all'art. 1 C.G.S.. E ciò senza possibilità alcuna, in caso di loro violazione, di sottrarsi al conseguente intervento giurisdizionale degli Organi federali della Giustizia Sportiva. Vi è di più. Con norma intesa a fissare criteri organizzativi interni a carattere generale l'art. 27 dello Statuto della F.I.G.C. prevede (attraverso una formulazione dall'evidente contenuto esemplificativo) che tutti coloro che svolgono *"nell'ambito della Federazione, delle Leghe, delle società, delle associazioni e degli altri organismi"* *"una qualsiasi attività a carattere agonistico, tecnico, organizzativo o affine"* nelle qualità più varie hanno l'obbligo di osservare le norme dello stesso Statuto e le norme federali da esso richiamate o derivate, il Codice di Giustizia Sportiva in primo luogo. Prevede, insomma, che tutti i soggetti che operano a qualsiasi titolo e per qualsivoglia ragione nell'ambito della Federazione calcistica sono tenuti ad accettarne principi, norme di comportamento e regole organizzative e di giustizia interna. Né potrebbe essere diversamente, stante l'impossibilità concettuale e la concreta inaccettabilità che taluno agisca nell'ambito dell'attività calcistica promossa e disciplinata dalla F.I.G.C., senza essere tenuto ad osservarne, come già detto, principi, norme di comportamento e regole di giustizia interna. In definitiva il Pucci, benché non *"dirigente federale"* a norma dell'art. 10 delle N.O.I.F., era tenuto all'osservanza del complesso delle norme federali in quanto Ispettore della L.N.P., come tale *"tesserato"* che agiva nell'ambito di questa e soggetto che nello stesso ambito svolgeva *"attività a carattere organizzativo o affine"*. Ne consegue che lo stesso Pucci era ed è certamente assoggettabile alla giurisdizione degli Organi della Giustizia Sportiva e che, in accoglimento dell'impugnazione proposta, la decisione della Commissione Disciplinare della L.N.P. di cui al C.U. n. 75 del 3 ottobre 2002 va annullata ed il procedimento rimesso alla stessa Commissione, a norma dell'art. 33, comma 5, C.G.S., per la decisione nel merito. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dal Procuratore Federale annulla l'impugnata delibera rimettendo gli atti, ex art. 33, comma 5 C.G.S., alla Commissione Disciplinare della Lega Nazionale Professionisti, per l'esame di merito.

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 11/C - RIUNIONE DEL 28 OTTOBRE 2002

1 - APPELLO DEL CALCIATORE M. A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.11.2002 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA ANTIDOPING DEL C.O.N.I.

(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 27 del 27.9.2002)

In seguito a controllo antidoping effettuato il 24.9.2000 al termine della gara del Campionato di Serie C Prato/Gubbio, il calciatore A. M., all'epoca tesserato per la Società Gubbio, risultò positivo alle prime analisi, avendo presentato un rapporto testosterone/epitestosterone superiore a 6, soglia limite prevista dal C.I.O. compresa nell'elenco delle classi di sostanze vietate e pratiche doping per l'anno 2000. Dopo l'esito non negativo delle prime analisi, il calciatore venne sottoposto a prelievi delle urine in data 16 novembre 2000, 19 dicembre 2000 e 23 gennaio 2001 al fine di effettuare il controllo longitudinale del rapporto T/E, nonché a valutazione ormonale ed accertamenti endocrinologici, svolti in data 16 ottobre 2001 presso l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Palidoro. All'esito di tali controlli la Commissione Scientifica del C.O.N.I. formulò in data 11 novembre 2001 il proprio parere sul caso, concludendo per la non negatività, non essendosi evidenziati fattori in grado di alterare i valori ed essendo escluse endocrinopatie congenite o acquisite. L'Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I., con provvedimento del 7 giugno 2002, tenuto conto anche dell'esito delle controanalisi svoltesi presso il Laboratorio Antidoping di Colonia in data 20.1.2002, dispose il deferimento del M., nel frattempo passato in forza alla Società Usmate, alla Commissione Disciplinare presso il Comitato per l'Attività Interregionale. Con provvedimento in data 5.7.2002 la Commissione dispose la sospensione cautelare immediata del tesserato; successivamente, con delibera del 27.9.2002, riconobbe il M. responsabile di violazione delle norme antidoping, infliggendogli la sanzione della squalifica sino al 30.11.2002. Contro tale decisione il M. ha inoltrato ricorso a questa Commissione, deducendo preliminarmente il difetto di competenza della Commissione Disciplinare presso il Comitato per l'Attività Interregionale, poiché all'epoca del fatto contestato il ricorrente era calciatore professionista militante nel Gubbio, Società iscritta al Campionato di Serie C e doveva pertanto essere giudicato dalla Commissione Disciplinare della Lega Professionisti Serie C, competente ai sensi degli articoli 23 e 25 C.G.S.. Nel merito, il ricorrente ha affermato che i primi giudici, stante la carenza assoluta di prove certe ed univoche in ordine all'ipotesi contestata, avevano erroneamente dichiarato la responsabilità dell'incolpato, fornendo a sostegno di tale decisione motivazioni lacunose e per certi aspetti apodittiche. In proposito la difesa del ricorrente ha osservato che: i singoli livelli di testosterone ed epitestosterone accertati sul M. non risultavano anomali rispetto a quelli tabellarmente previsti; non esiste agli atti alcun elemento di prova a supporto dell'ipotesi di assunzione di sostanze vietate, non potendosi attribuire efficacia probatoria assoluta, in ordine alla non riconducibilità dell'alterazione rilevata nel M. a fattori endogeni e soggettivi, al parere espresso dalla Commissione Scientifica del C.O.N.I.;

3) in situazioni analoghe, i prelievi successivi al primo hanno sempre mostrato, contrariamente a quanto avvenuto per il M., una caduta di valori. In conclusione, il semplice superamento della soglia del rapporto testosterone/epitestosterone non può comportare una presunzione assoluta di responsabilità del tesserato, in assenza di elementi di prova riguardo all'assunzione di sostanze illecite. In sede di discussione orale, il difensore del M. ha chiesto pertanto l'annullamento della decisione impugnata ovvero, in caso di mancato accoglimento dell'eccezione di incompetenza, il proscioglimento del M. dall'addebito contestatogli. Il rappresentante dell'Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I., per contro, si è rimesso alla decisione della C.A.F. sulla questione preliminare, rilevando tuttavia che l'incompetenza della Commissione Disciplinare non era stata

DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D'APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 2002-2003

eccepita in primo grado; nel merito ha chiesto la conferma della delibera impugnata. La C.A.F. rileva che l'eccezione di incompetenza è fondata e deve essere accolta, trattandosi di vizio rilevabile d'ufficio, sebbene sia stata sollevata dalla difesa del M. per la prima volta con il ricorso in appello. Ai sensi dell'art. 28 n. 6 C.G.S. la competenza a giudicare spetta alla Commissione Disciplinare della Lega di appartenenza dell'incolpato al momento della violazione. Ne consegue che il ricorrente, in quanto tesserato, all'epoca del fatto in esame, per la Società Gubbio, militante nel Campionato di Serie C, deve essere giudicato dalla Commissione Disciplinare della Lega Professionisti Serie C, a nulla rilevando il suo successivo trasferimento presso Società del Settore dilettantistico. La decisione impugnata deve pertanto essere annullata e gli atti vanno rimessi alla Commissione Disciplinare competente per un nuovo esame del merito. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dal calciatore M. A., annulla l'impugnata delibera per difetto di competenza con rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C per il nuovo giudizio di merito.

2 - APPELLO DELLA POL. A.M. 98 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BASTARDO/ A.M. 98 DELL'8.9.2002
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria - Com. Uff. n. 11 del 4.10.2002)

La Polisportiva A.M. '98 proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria in relazione alla gara del Campionato di Promozione Bastardo/ A.M. 98, disputata l'8 settembre 2002 e terminata con il risultato di 0-0, rilevando che alla gara stessa aveva partecipato per la S.S. Bastardo il calciatore Marchionni Mauro, in posizione irregolare in quanto, nella precedente stagione sportiva, allorché militava con il Foligno Calcio aveva riportato una squalifica nell'ultima gara del Campionato Juniores. Deduceva l'appellante che il predetto calciatore avrebbe dovuto scontare la squalifica nella prima squadra della nuova società. La Commissione Disciplinare respingeva il reclamo, rilevando che il predetto calciatore non aveva partecipato alla gara del Campionato Juniores del 7 settembre 2002 (Com. Uff. n. 11 del 4.10.2002). La Polisportiva A.M. 98 appella tale decisione sostenendone la erroneità. L'appello va respinto perché effettivamente il predetto calciatore non ha partecipato alla gara del Campionato Juniores disputata il 7 settembre 2002 dalla S.S. Bastardo con la S.S. Spello e, pertanto, era in posizione regolare nella gara dell'8 settembre 2002. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla Pol. A.M. 98 di Acquasparta (Perugia) e dispone incamerarsi la tassa versata.

3 - APPELLO DELL'U.S. PONTEDECIMO VERSO DECISIONI MERITO GARA PONTEDECIMO/ FINALE DEL 22.9.2002

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria - Com. Uff. n. 13 del 10.10.2002)

L'Unione Sportiva Pontedecimo ha presentato appello avverso la decisione della Commissione Disciplinare del Comitato Regionale Liguria, di cui al Comunicato Ufficiale n. 13 del 10 ottobre 2002, con la quale veniva inflitta all'attuale ricorrente la sanzione della perdita della gara con il F.C. Finale Ligure svoltasi il 22.9.2002 (Campionato di Eccellenza). Sostiene la ricorrente che il reclamo del F.C. Finale Ligure avverso l'omologazione del risultato ottenuto sul campo (1-0 a favore del Pontedecimo, come da C.U. n. 11 del 26 settembre 2002) doveva essere dichiarato inammissibile in quanto non preceduto dal previsto preannuncio di reclamo. Il ricorso è infondato. Ai sensi dell'art. 42 n. 3 C.G.S., infatti, i reclami avverso la posizione di tesserati che abbiano preso parte ad una gara, sono proposti alla Commissione Disciplinare entro il termine di quindici giorni dallo svolgimento della gara, mentre non è previsto il preannuncio di cui al primo comma dello stesso articolo. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dell'U.S. Pontedecimo di Pontedecimo (Genova) e dispone incamerarsi la tassa versata.

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 12/C - RIUNIONE DEL 4 NOVEMBRE 2002

1/2 - APPELLI DEL CALCIATORE LUCIANO SIQUEIRA DE OLIVEIRA E DELL'A.C. CHIEVO VERONA AVVERSO LE SANZIONI RISPETTIVAMENTE DELLA SQUALIFICA PER MESI 7 NONCHÉ DELL'AMMENDA DI € 150.000,00 E DELL'AMMENDA DI € 75.000,00, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 82 del 9.10.2002)

3 - APPELLO DEL BOLOGNA F.C. 1909 AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 75.000,00 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE

(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 82 del 9.10.2002)

4 - APPELLO DEL PROCURATORE FEDERAL E AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER MESI 7 AL CALCIATORE LUCIANO SIQUEIRA DE OLIVEIRA E DELLE AMMENDE DI € 75.000,00 ALL'A.C. CHIEVO VERONA E AL F.C. BOLOGNA 1909 INFLITTE A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO

(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 82 del 9.10.2002)

1. Con atto del 10 settembre 2002, il Procuratore Federale, preso atto delle notizie fornite dagli organi di stampa e dai mezzi di informazione, che avevano trovato riscontro negli accertamenti eseguiti dall'Ufficio Indagini, come da apposita relazione in data 28 agosto 2002, trasmessa con nota di accompagnamento del 30 agosto 2002, e dunque rilevato che il calciatore Eriberto Conceicao da Silva, nato a Rio de Janeiro (Brasile) il 21 gennaio 1979, in realtà si chiamava Luciano Siqueira de Oliveira ed era nato a Boa Esperanca il 3 dicembre 1975, come da denuncia appositamente resa dal medesimo calciatore in data 20 agosto 2002 agli organi di polizia dello Stato di San Paolo, deferiva alla Commissione Disciplinare presso la L.N.P.: a) il suddetto calciatore, già tesserato per la società F.C. Bologna 1909 s.p.a. per le stagioni 1998/99 e 1999/2000 e per la società A.C. Chievo Verona per i campionati 2000/01, 2001/02 e 2002/03 con le false generalità di Eriberto Conceicao da Silva, in relazione ai fatti elencati nelle premesse dell'atto, sufficientemente provati, iniziati in Brasile ma proseguiti in Italia, e commessi in palese e volontaria violazione dei generalissimi doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1, comma 1,

C.G.S., oltre che dell'art. 71 delle N.O.I.F.; fattispecie assumente i connotati della particolare gravità in quanto tradottasi in una condotta reiterata nel tempo e persistente anche quando era ormai cessata la ragione addotta quale motivazione dell'assunzione delle false generalità; b) la società F.C. Bologna 1909 s.p.a., associata alla L.N.P., per responsabilità oggettiva in riferimento ai fatti compiuti dal suo tesserato, visti gli artt. 1, comma 1, e 2, commi 3 e 4, C.G.S. e 71 N.O.I.F.; c) la società A.C. Chievo Verona s.r.l., associata alla L.N.P., per responsabilità oggettiva in riferimento ai fatti compiuti dal suo tesserato, visti gli artt. 1, comma 1, e 2, commi 3 e 4, C.G.S. e 71 N.O.I.F.. La Procura Federale, comparsa in persona del Vice Procuratore dinanzi alla Commissione Disciplinare, chiedeva in definitiva la condanna del calciatore alla squalifica per anni due e la condanna di entrambe le società al pagamento dell'ammenda di E 750.000,00, e questo anche attesa la gravità della condotta addebitabile al calciatore per il protrarsi nel tempo della condizione di illegalità in cui versava, nonché per la non credibilità delle motivazioni che l'avrebbero indotto all'autodenuncia. 2. La Commissione Disciplinare riteneva provata la responsabilità dei deferiti in ordine agli addebiti contestati, seguendo il seguente percorso logico-argomentativo, anche ai fini della concreta determinazione della pena: a) le dichiarazioni confessorie rese dal calciatore incolpato, conformi peraltro a quanto denunciato alle Autorità brasiliane, rendevano superfluo ogni approfondimento circa i fatti di causa nel loro svolgersi materiale; b) la condotta del calciatore Luciano, concretatasi in una pluralità di atti di falsità personale e documentale finalizzati a trarre in inganno tutti i soggetti direttamente o indirettamente coinvolti - e costantemente reiterata in un relevantissimo arco temporale, integrava una grave violazione dei generalissimi principi di lealtà, correttezza e probità, sanciti dall'art. 1, comma 1, C.G.S., anche in relazione alla normativa dettata dall'art. 71 delle N.O.I.F.; c) il calciatore, assumendo e mantenendo per lunghi anni una falsa identità, aveva comunque tratto benefici economici non certo marginali, connessi anche alla possibilità di acquisire un "valore di mercato" e di lucrare livelli retributivi correlati ad un presumibile residuo di attività agonistica ben maggiore di quello reale; d) tenuto conto delle condizioni personali e socio-economiche che avevano indotto il calciatore, in giovane età, ad assumere una falsa identità, doveva ritenersi apprezzabile il ravvedimento dimostrato dallo stesso autodenunciandosi alle Autorità brasiliane, pur consapevole delle conseguenze penali, disciplinari ed economiche a cui sarebbe andato incontro per tale gesto sia in Brasile che in Italia; e questo pur stando le motivazioni addotte dal calciatore (riconducibili essenzialmente al desiderio di regolarizzare la situazione familiare, nell'interesse anche del figlio, registrato col solo cognome della madre) non poche perplessità e sospetti, riferiti anche alle presumibili vere ragioni, di ordine costrittivo (es. ricatti o pressioni da parte di terzi), poste alla base del gesto confessorio e di autodenuncia. Le ipotesi da ultimo accennate non svalutavano, in ogni caso, la spontaneità del ravvedimento; e) ritenuta l'ininfluenza nel caso in esame della previsione premiale di cui all'art. 14, comma 5, C.G.S., la cui sfera di operatività era da ritenersi limitata alle ipotesi di illecito sportivo e di violazione in materia gestionale ed economica, la Commissione di prime cure riteneva equo infliggere al calciatore Luciano la sanzione della squalifica di mesi 7 e dell'ammenda di E 150.000,00; f) per quanto attiene alle società Bologna e Chievo Verona, chiamate a rispondere a titolo di responsabilità oggettiva dell'operato del calciatore, la Commissione Disciplinare, ritenuto che il principio sancito dall'art. 2, comma 4, C.G.S. non prevede eccezioni o limiti alla responsabilità a titolo oggettivo delle società - che nella specie, peraltro, avevano pacificamente subito un danno unitamente all'inganno (entrambi non evitabili, avendo esse ragionevolmente fatto affidamento su documentazione proveniente da pubblica autorità) - per l'operato dei propri tesserati, veniva deliberata l'irrogazione a carico di ognuna della sanzione pecuniaria di E 75.000,00. 3. Fin qui la decisione dei primi giudici, che è stata avversata, con i reclami in trattazione, da parte del calciatore, delle due menzionate società calcistiche e, non da ultimo, da parte della Procura Federale. Gli appelli, che debbono essere riuniti per gli evidenti elementi di connessione ed in quanto proposti avverso la medesima pronunzia, meritano opportunamente, una trattazione congiunta. I fatti accaduti sono stati sufficientemente acclarati, grazie anche alle dichiarazioni confessorie ed al comportamento processuale collaborativo tenuto dal calciatore incolpato, e pertanto non richiedono ulteriori cenni di approfondimento. Essi, nondimeno, restano connotati da particolare gravità, atteso che il calciatore si è interfacciato per anni nei confronti delle Istituzioni e dell'attività sportiva con falso nome e false generalità, venendo dunque meno ai doveri basilari di lealtà e correttezza sportiva che permeano l'intero ordinamento sportivo. In tal senso, peraltro, merita parziale correzione il capo di imputazione contenuto nel deferimento della Procura Federale, fatto proprio dalla decisione impugnata della Commissione Disciplinare, nel senso che la fattispecie in argomento sembra rappresentare essenzialmente una violazione dei generalissimi doveri posti alla base dell'ordinamento sportivo, senza che sia necessario invocare una disposizione di carattere procedurale ed organizzativo, come l'art. 71 delle N.O.I.F., primariamente dedicata a disciplinare le modalità a cui deve attenersi l'arbitro della gara nel procedere all'identificazione dei calciatori. Anche se, in effetti, possono non ravvisarsi conseguenze direttamente pregiudizievoli nei confronti della regolarità delle competizioni sportive a cui ha partecipato il calciatore Luciano, che ha mantenuto comunque, tra l'altro, lo status di calciatore extra-comunitario, va ancora una volta sottolineata la gravità oggettiva dell'accaduto, protrattosi lungamente nel tempo, e come ne siano stati vulnerati i principi fondamentali posti alla base della struttura ordinamentale del calcio. Non può pertanto accedersi, come avvedutamente ha evidenziato la Commissione di prime cure, alla richiesta di applicazione delle misure riduttive della pena previste dall'art. 14, comma 5, C.G.S., operative nel caso in cui il tesserato abbia fornito, ammettendo la propria responsabilità, un contributo decisivo per portare alla ricostruzione del fatto. L'applicazione della predetta disposizione è, del resto, limitata alle fattispecie di illecito sportivo (e quindi, ai sensi dell'art. 6, comma 1, C.G.S., ai casi di compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica) o di violazione in materia gestionale ed economica, e quindi è preclusa nella fattispecie in argomento. Né sussistono, nell'esercizio del potere ampiamente discrezionale di graduazione della pena, gli estremi per l'applicazione analogica della menzionata misura premiale. Al contrario, pur dovendosi dare atto del ravvedimento del calciatore, relativamente al quale, peraltro, passano necessariamente in secondo piano le motivazioni di ordine personale poste alla base di tale seppur tardivo gesto (nel senso che la pur presumibile impellenza di sottrarsi a ricatti o ad altre illecite pressioni non dequalifica di per sé la spontaneità del ravvedimento stesso), la sanzione

merita una complessiva rimodulazione, con l'inasprimento, seppur lieve, della pena della squalifica, a fronte dell'oggettiva gravità dei fatti (di certo non sminuita alla luce della celere soluzione della pratica dal punto di vista burocratico-amministrativo), e del protrarsi per così lungo tempo della condotta di esternazione di false generalità. 4. L'appello del Procuratore Federale, appuratane l'ammissibilità (al contrario di quanto sostenuto dal Bologna F.C., siccome ampiamente dotato di motivi e proposto nei termini, non essendo significativo, come è noto, il mancato preannuncio di reclamo nel termine previsto, preavviso che va essenzialmente ad innestarsi nella procedura volta all'eventuale conseguimento della documentazione relativa alla vertenza), lungamente improntato, com'è, sull'inadeguatezza della sanzione irrogata con la decisione avversata rispetto alla gravità della violazione disciplinare commessa dal calciatore ed alla reiterazione per un periodo di ben 67 gare disputate nell'arco di quattro campionati della condotta disciplinarmente illecita, con i vantaggi anche di ordine economico (es. in termini di durata dei contratti) dal medesimo conseguiti, merita pertanto parziale accoglimento.

5. Al contrario, sembra equo alla Commissione, nell'ambito della rimodulazione complessiva della pena, ridurre sostanzialmente la pena pecuniaria, che andrebbe altrimenti ad incidere in maniera esageratamente gravosa nei confronti del calciatore, il cui ingaggio tra l'altro non spicca per particolare significatività. In definitiva risulta alla Commissione d'Appello rispondente ad equità infliggere al calciatore brasiliano professionista Luciano Siqueira de Oliveira la squalifica fino a tutto il 31 maggio 2003, unitamente alla pena pecuniaria ammontante a E 50.000,00 (cinquantamila/00).

6. Occorre adesso affrontare la posizione delle due società reclamanti, detentrici del tesserino del calciatore negli ultimi quattro campionati di Serie A, e chiamate a rispondere a titolo di responsabilità oggettiva del comportamento del proprio tesserato, a norma dell'art. 2, comma 4, C.G.S..

7. È il caso di effettuare un preliminare distinguo, non tanto, come pretenderebbe l'A.C. Chievo Verona al fine di una diversa graduazione della pena rispetto alla responsabilità, che nel suo connotato oggettivo mal si presta a diversificazioni connesse a diversi gradi di consapevolezza dell'illecito in atto (la società veronese insiste con vigore sull'argomentazione che, a maggior ragione, nessuna responsabilità può essere ad essa addebitata per il solo fatto di aver acquisito le prestazioni del calciatore nell'ambito di un trasferimento avvenuto interamente in Italia, tra società italiane), quanto ai fini della prescrizione dell'infrazione accertata. Ai sensi, infatti, dell'art. 18, comma 2, C.G.S. "le infrazioni di carattere disciplinare delle quali possono essere chiamate a rispondere, (si noti bene) a qualsiasi titolo, le società si prescrivono al termine della seconda stagione successiva a quella in cui è stato posto in essere l'ultimo atto diretto a commettere le infrazioni stesse". Orbene, senza potersi aderire alle controdeduzioni svolte in sede di riunione di questa Commissione dal rappresentante della Procura Federale, circa l'esercitabilità dell'azione ai fini della decorrenza del termine prescrizione, la norma invocata può nel caso di specie trovare piana e lineare applicazione. Deve, infatti, farsi riferimento, quanto alla società felsinea, ad illeciti perpetrati dal calciatore non oltre il termine della Stagione sportiva 1999/2000 (prima del trasferimento al Chievo Verona), fissato al 30 giugno 2000. Il termine prescrizione biennale è, quindi, vanamente spirato al 30 giugno 2002, mentre il deferimento della Procura Federale è intervenuto solo nel settembre del 2002. L'appello del Bologna merita dunque accoglimento sotto questo assorbente profilo. N. nessuna sanzione, così, può essere inflitta a carico della suddetta società, seppur a titolo di mera responsabilità oggettiva, causa l'avvenuta prescrizione dell'infrazione ascrivibile alla medesima.

8. Anche la posizione del Chievo Verona merita una riconsiderazione, nel senso di una sostanziale riduzione della pena pecuniaria inflitta, in parziale accoglimento del reclamo di pertinenza. Che le società di appartenenza del calciatore esercente attività sportiva sotto falso nome abbiano scientemente partecipato alle azioni commesse dal loro tesserato, o che ne fossero a conoscenza, è stato ragionevolmente escluso dalla stessa Procura Federale in sede di deferimento. Anzi, deve riconoscersi che sussistono non pochi elementi per affermare che le società suddette siano i soggetti che hanno ricevuto, direttamente, il danno più evidente dal comportamento illecito del calciatore protrattosi per sì lungo tempo, e questo sia in termini economici (anche a fronte di prospettive future di mercato) che, non da ultimo, di immagine. Residua dunque la doverosa applicazione, alla stregua di quanto sopra osservato solo per la società veronese, dei freddi meccanismi della responsabilità oggettiva. Quest'ultima, però, ad avviso della Commissione d'Appello, non va applicata nel caso di specie, come pretenderebbe invece l'Organo requirente, in termini di automatica corrispondenza all'indubbia gravità dei fatti ascritti, al tesserato. Le società di appartenenza, oltre ad essere completamente estranee al dispiegarsi materiale dei fatti, non hanno ricevuto alcun vantaggio di ordine sportivo o meno (si ribadisce, tra l'altro, che non trattasi, nella specie, di ipotesi di illecito sportivo), ma anzi assai presumibilmente hanno subito un danno a causa dei fatti disciplinarmente illeciti, seppur allo stato non quantificabile.

9. Vengono dunque a galla alcuni degli aspetti più delicati e problematici che coinvolgono la tematica della responsabilità oggettiva nell'ordinamento sportivo del calcio. Nell'ordinamento giuridico generale, per responsabilità oggettiva si intende quell'istituto giuridico che racchiude le ipotesi specifiche in cui un soggetto è chiamato a rispondere di un determinato evento anche in mancanza di dolo o colpa e, comunque, indipendentemente da essi: con tale formula, di carattere chiaramente descrittivo, ci si vuole riferire, dunque, alle ipotesi nelle quali l'imputazione non si fonda sulla colpevolezza del comportamento dannoso. In campo penale vengono generalmente citate le fattispecie di cui agli artt. 83 e 116 c.p. - c.d. *aberratio delicti* - e dei reati aggravati dall'evento, ed anche il delitto preterintenzionale od oltre l'intenzione, di cui all'art. 43 c.p.. È noto come nel diritto penale siffatta tipologia di responsabilità, che prescinde dal dolo o dalla colpa dell'agente, incontri forti critiche alla stregua della problematica compatibilità con l'art. 27 Cost., che sancisce il principio della personalità della responsabilità penale. In campo civilistico, invece, la responsabilità oggettiva si riconnette generalmente ad una posizione di assunzione del rischio collegata all'attività rientrante nei casi tassativamente previsti dalla legge (si vedano, tra gli altri, i casi di cui agli artt. 2049 ss. cod. civ. E la responsabilità del produttore ex DPR 224/88). In questi casi dunque l'applicazione della responsabilità oggettiva non è altro che la conseguenza dell'organizzazione della società moderna, in cui, specie nell'ambito delle attività imprenditoriali o delle c.d. attività rischiose, si preferisce utilizzare criteri di imputabilità della responsabilità che non richiedano analisi complesse, ma che rendano da subito conoscibile il soggetto tenuto al risarcimento. Nell'ambito dell'ordinamento sportivo la larga utilizzazione, in particolare nel calcio, dei moduli della responsabilità oggettiva è correlato in primo luogo, come è noto,

a necessità operative ed organizzative, trattandosi di strumento di semplificazione utile a venire a capo, in tempi celeri e compatibili con il prosieguo dell'attività sportiva e quindi con la regolarità delle competizioni e dei campionati, di situazioni di fatto che altrimenti richiederebbero, anche al fine di definire le varie posizioni giuridicamente rilevanti in campo, lunghe procedure e complessi, oltre che costosi, accertamenti. L'ordinamento sportivo, del resto, pur carente di risorse e mezzi procedurali adeguati, anche di tipo cautelare, non può permettersi di lasciare determinati eventi impuniti o comunque privi di conseguenze sanzionatorie. Nell'ordinamento calcistico le società possono essere chiamate a rispondere a titolo di responsabilità diretta, presunta ed oggettiva. Le società rispondono direttamente dell'operato di chi le rappresenta ai sensi dei regolamenti federali; sono presunte responsabili sino a prova contraria degli illeciti sportivi a loro vantaggio, che risultino commessi da persone ad esse estranee; sono infine oggettivamente responsabili (è il caso che qui interessa) dell'operato dei propri dirigenti, soci e tesserati agli effetti disciplinari. Se nessun problema si è mai posto circa la responsabilità diretta e quella presunta, operando, nel primo caso, i normali principi in tema di rappresentanza e di organi rappresentativi, e trovando spazio, nel secondo caso, la possibilità di una prova liberatoria da parte della società sportivamente avvantaggiata dall'illecito, non altrettanto può dirsi della responsabilità oggettiva, relativamente alla quale si sono manifestate diverse prese di posizione volte a contestarne non solo l'opportunità, ma la stessa compatibilità con i principi di civiltà giuridica e con gli stessi fondamenti dell'ordinamento comune. In contrario, si è osservato dalla parte dei più, come del resto già accennato, che la responsabilità oggettiva, che riguarda le società e non anche i singoli atleti, trova, nell'ottica della particolare autonomia dell'ordinamento sportivo e delle sue finalità, una valida giustificazione, rispondendo all'esigenza di assicurare il pacifico e regolare svolgimento dell'attività sportiva. Ma ciò non può voler dire che l'Organo giudicante perde ogni potere di graduazione della pena, dovendo automaticamente trasporre nei confronti della società oggettivamente responsabile il giudizio di disvalore effettuato nei confronti del tesserato, ed eleggendo le società stesse a ruolo di meri garanti e responsabili indiretti dell'operato dei propri tesserati. E questo soprattutto in fattispecie come quella in trattazione, dove va escluso ogni seppur minimo coinvolgimento nella materiale causalità dell'accaduto, non essendo in alcun modo materialmente riferibile alla stessa società il fatto imputato, ed in cui anzi la società di appartenenza, oltre a non conseguire alcun vantaggio, è risultata in definitiva danneggiata, sotto molteplici profili, dalla condotta perpetrata dal proprio tesserato. 10. In conclusione, alla stregua delle considerazioni che precedono, risulta alla Commissione equo ridurre la sanzione pecuniaria inflitta alla società Chievo Verona a E 10.000,00 (diecimila/00). Per questi motivi la C.A.F., riuniti gli appelli come sopra proposti dal calciatore Luciano Siqueira de Oliveira e dall'A.C. Chievo Verona di Verona, del Bologna F.C. 1909 di Bologna e del Procuratore Federale, così decide: - respinge l'appello del calciatore Luciano Siqueira de Oliveira; - accoglie parzialmente quello dell'A.C. Chievo Verona, riducendo la sanzione pecuniaria per responsabilità oggettiva a E 10.000,00; - accoglie l'appello del Bologna F.C. 1909 e per l'effetto dichiara prescritta l'infrazione addebitata; - accoglie parzialmente quello della Procura Federale per l'effetto ridetermina: - la sanzione inflitta al calciatore Luciano Siqueira de Oliveira nella squalifica fino a tutto il 31.5.2003 e nell'ammenda di € 50.000,00. - ordina incamerarsi la tassa versata dal calciatore Luciano Siqueira de Oliveira; ordina restituirsi le tasse versate dall'A.C. Chievo Verona e dal Bologna F.C. 1909.

5 - APPELLO DELL'A.S. SORTINO CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NAXOS CALCIO/SORTINO DEL 21.9.2002

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 19 del 10.10.2002)

Con delibera pubblicata sul C.U. n. 19 del 19 ottobre 2002 la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, decidendo sul reclamo proposto dalla A.S. Sortino Calcio in merito alla posizione del calciatore della A.S. Naxos Calcio, Ferrara Carmelo, squalificato in esito a gara di "Coppa Sicilia", respingeva il reclamo rilevando che il Ferrara non aveva preso parte alla gara di "Coppa Italia" disputata dalla soc. Naxos il 01.09.2002 e che lo stesso aveva regolarmente scontato la giornata di squalifica che gli era stata inflitta. Avverso tale decisione proponeva rituale e tempestivo appello la A.S. Sortino obiettando che il Ferrara avrebbe dovuto scontare la squalifica nella manifestazione nel cui ambito gli era stata inflitta, la "Coppa Sicilia", ma che, nell'impossibilità di farlo dal momento che la A.S. Naxos partecipava alla "Coppa Italia", avrebbe dovuto scontare detta squalifica "nel campionato principale". Come invece non era avvenuto, avendo partecipato alla gara Naxos/Sortino del 21.09.2002. Chiedeva pertanto che in riforma della decisione impugnata questa Commissione infliggesse alla A.S. Naxos la sanzione della perdita della gara di punteggio di 0-2. Alla seduta del 4 novembre 2002 il procedimento veniva ritenuto in decisione. L'appello della A.S. Sortino, proposto ritualmente e nel rispetto dei termini procedurali, è ammissibile ma non può essere accolto. E difatti, posto che il calciatore Ferrara è stato squalificato in esito a partita di "Coppa Sicilia", stagione agonistica 2001/2002, lo stesso ha scontato la giornata di squalifica non giocando la prima gara di "Coppa Italia", stagione 2002/2003. E ciò come esattamente rilevato dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia nella decisione impugnata, in applicazione del combinato disposto di cui ai punti 3 e 7 dell'art. 17 C.G.S.. La società appellante ha eccepito l'inefficienza di tale mancata partecipazione del Ferrara alla gara di "Coppa Italia" dal momento che, non prendendo parte la A.S. Naxos alla "Coppa Sicilia" in relazione alla quale il calciatore aveva riportato la squalifica, questa (nell'impossibilità di essere scontata nella medesima "Coppa Sicilia") avrebbe dovuto essere scontata nel "campionato principale". Tesi come questa non può essere condivisa. Nel caso delle Coppe, Italia e Regioni, è fuor di discussione che ci si trova in presenza di competizioni fra di loro assimilabili che, rispondendo alle medesime finalità, hanno identica natura. Lo si desume da quanto previsto dall'art. 14, punto 10, C.G.S. che individua una sorta di separatezza tra Coppa Italia e Coppe Regioni, da un lato, e i normali campionati di serie, dall'altro, ma non tra Coppa Italia e Coppe Regioni. Le considerazioni appena svolte, ribadite in più di una circostanza da pronunzie della Corte Federale (v. per tutte C.U. n. 2/cf del 17.07.1998), trovano conferma nell'indirizzo giurisprudenziale di questa Commissione, che ha affermato varie volte come il residuo di squalifica maturata nell'ambito di una Coppa vada scontato in gare di campionato nel solo (ed ovvio) caso in cui la squadra di

DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D'APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 2002-2003

appartenenza del calciatore non partecipi (non alla medesima Coppa, bensì) a Coppa alcuna. Considerato, dunque, che il Ferrara, squalificato in esito a gara di "Coppa Sicilia", ha efficacemente scontato la sanzione non partecipando a gara di "Coppa Italia", l'appello proposto va respinto. A norma dell'art. 29, punto 13, C.G.S. segue la necessità di incamerare la relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'A.S. Sortino Calcio di Sortino (Siracusa) e dispone incamerarsi la tassa versata.

6 - APPELLO DELL'A.C. SEPPELFRICKE BELLUNOPONTE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE INFLITTA AL CALCIATORE TOGNI ROMULO EUGENIO

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale - Com. Uff. n. 45 del 31.10.2002)

Il Giudice Sportivo del Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale sanzionava con la squalifica per tre gare effettive il calciatore della Seppelfricke Bellunoponte Togni Romulo Eugenio per avere questi, durante la partita Seppelfricke Bellunoponte/Montecchio Maggiore del 20.10.2002, a gioco fermo ed in relazione, colpito con una gomitata al volto un avversario (Com. Uff. n. 39 del 23 ottobre 2002). La Commissione Disciplinare presso il detto Comitato, presa visione della registrazione televisiva prodotta che comprovava l'effettiva commissione del fatto contestato, rigettava il reclamo proposto dalla Società Seppelfricke Bellunoponte. Ricorreva a questa Commissione d'Appello Federale la Seppelfricke Bellunoponte sostenendo: 1) Violazione e falsa applicazione da parte della Commissione Disciplinare dell'art. 30 Statuto e 30 C.G.S. per mancata audizione dell'assistente dell'arbitro e dell'arbitro, ovvero in alternativa il supplemento di rapporto, tendenti a comprovare come il fallo fosse stato commesso dal calciatore Togni Romulo Eugenio durante le concitate fasi di gioco e non a gioco fermo: ciò avrebbe potuto condurre ad una diversa qualificazione giuridica della reazione del Togni e quindi ad una diversa sanzione. 2) Mancata motivazione, da parte della Commissione Disciplinare, della sanzione disciplinare inflitta in relazione all'invocata considerazione della giovane età e mancanza di precedenti ai fini di una graduazione e congruità della pena. Chiedeva pertanto una riduzione della riduzione inflitta. L'appello è fondato e va accolto. Il primo motivo è infondato, essendo agli atti il supplemento di rapporto del guardalinee di cui emerse inconfutabilmente che il fallo fu commesso dal Togni Romulo Eugenio "a gioco fermo". Relativamente alla seconda censura considerato l'eccezionale profilo della giovane età del calciatore, l'assenza di precedenti specifici, la mancanza di conseguenze fisiche all'avversario, l'accettazione piena e consapevole della decisione arbitrale dell'espulsione si ritiene congrua la sanzione di due giornate di squalifica, con ciò riducendo l'originaria sanzione. Per questi motivi la C.A.F. in accoglimento dell'appello come sopra proposto dall'A.C. Seppelfricke Bellunoponte di Belluno riduce la sanzione della squalifica a due giornate ed ordina restituirsi la tassa versata.

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 13/C - RIUNIONE DELL'11 NOVEMBRE 2002

1 - APPELLO DEL CALCIATORE BAZZANELLA RICCARDO AVVERSO SANZIONI A CALCIATORI DIVERSI IN RELAZIONE ALLA GARA ORTIGARA GRIGNO/NORDAUTOVIRTUS DEL 25.7.2002, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE

(Delibera della Commissione Disciplinare del Comitato Provinciale Autonomo di Trento - Com. Uff. n. 14 del 3.10.2002)

Con atto del 6 agosto 2002 il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Trentino-Alto Adige Luca Vesco e Matteo Gonzo, tesserati dalla U.S. Ortigara Grigno e l'U.S. Ortigara Grigno, per rispondere: - i primi due della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, proditoriamente, colpito con una pallonata ed una ginocchiata alla schiena, a fine gara, un avversario procurandogli lesioni che lo obbligavano al ricovero ospedaliero per gg. 5 e successivamente prognosi d'invalidità al lavoro di ulteriori gg. 20; - la società U.S. Ortigara Grigno della violazione dell'art. 2, commi 3 e 4, del Codice di Giustizia Sportiva per responsabilità oggettiva ascrivibile ai propri tesserati. All'esito del procedimento, la Commissione Disciplinare riteneva non provata l'identificazione degli autori dell'aggressione avvenuta per opera di calciatori dell'U.S. Ortigara Grigno e infliggeva alla società la sanzione dell'ammenda di Euro 200,00. Avverso tale delibera, pubblicata sul Com. Uff. n. 14 del 3 ottobre 2002, propone reclamo a questa Commissione il calciatore Bazzanella Riccardo, quale parte offesa delle infrazioni asseritamente commesse dai calciatori Luca Vesco e Matteo Gonzo, chiedendo in via preliminare, ai sensi dell'art. 33 comma 5 C.G.S., l'annullamento della decisione con rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare per nuovo esame di merito e in via subordinata la condanna dei calciatori Luca Vesco e Matteo Gonzo a mesi sei di squalifica od alla minore o maggiore pena che si terrà di giustizia, nonché alla rifusione del danno economico per cure mediche e mancata attività lavorativa. L'appello non può trovare accoglimento. Invero il Bazzanella, ai sensi dell'art. 29, comma 1, C.G.S., non risulta legittimato a proporre reclamo avverso le decisioni della Commissione Disciplinare assunte a seguito di deferimento del Procuratore Federale. L'appello va, pertanto, dichiarato inammissibile. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ex art. 29, comma 1, C.G.S., l'appello come sopra proposto dal calciatore Bazzanella Riccardo e dispone incamerarsi la tassa versata.

2 - APPELLO DELL'U.S. SAN LORENZO AVVERSO DECISIONI SEGUITE TRASFERIMENTO DEL CALCIATORE BABOLIN ALESSANDRO DALL'U.S. SAN LORENZO ALL'A.C. BOVOLONTA

(Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 24/D del 9.5.2002)

Con la decisione avversata, la Commissione Tesseramenti accoglieva il reclamo presentato, in data 4 marzo 2002, dal calciatore Babolin Alessandro, al fine di ottenere la declaratoria di nullità del suo trasferimento a titolo definitivo dalla U.S. San Lorenzo di Albignasego alla A.C. Bovolenta di Bovolenta, assumendo egli di non avere mai sottoscritto la relativa lista (n.

180578 del 3.7.2001). Le firme offerte in comparazione, di epoca non sospetta, consentivano alla suddetta Commissione di affermare, senza margini di dubbio, che la sottoscrizione apposta dal calciatore Babolin, che peraltro aveva successivamente firmato una lista di trasferimento temporaneo all'A.S. Tregarofani, era in effetti palesemente apocrifia. Si imponeva quindi la declaratoria di nullità della citata lista, e conseguentemente del trasferimento a titolo definitivo dal San Lorenzo al Bovolenta; nullità che, ovviamente, spiegava effetti anche nei confronti del successivo trasferimento a titolo temporaneo dal Bovolenta al Tregarofani. La formazione e l'utilizzo di lista di trasferimento priva della sottoscrizione del calciatore (anzi con firma palesemente apposta da mano aliena), ed il mancato rispetto della richiesta contestualità nella redazione dell'atto, cui avevano concorso le società S. Lorenzo e Bovolenta, nonché - anche in proprio, quali sottoscrittori - i rispettivi Presidenti, integrando di certo una violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 C.G.S., imponevano, altresì, il deferimento, da parte della Commissione Tesseramenti, dei presunti responsabili (società e Presidenti anche in proprio) alla competente Commissione Disciplinare. Orbene, con l'attuale reclamo la U.S. San Lorenzo, in persona del proprio Presidente, insorge avverso la predetta decisione della Commissione Tesseramenti, con l'occasione peraltro disconoscendo l'autenticità anche della stessa firma apposta dal Presidente sulla lista di trasferimento dichiarata nulla. Come può evincersi, però, dalla formula conclusiva, il reclamo in trattazione, che invero non contesta quanto riportato in punto di fatto, si limita in realtà a chiedere che non vengano presi provvedimenti disciplinari nei confronti della Società medesima, non essendo essa in alcun modo responsabile degli atti e dei comportamenti alla medesima ascritti con la delibera in questione. In quanto tale, l'appello si trova ad investire, allo stato, un mero atto di deferimento, che dispiega efficacia solamente processuale. Nell'eventualità dell'adozione, da parte dei competenti Organi di giustizia, di sanzioni disciplinari nei confronti della Società e del suo Presidente, potranno essere esperite dagli interessati, a tempo debito, le azioni di tutela previste, secondo le modalità e nei termini fissati dal Codice di Giustizia. Il reclamo in argomento non può, pertanto, sfuggire alla declaratoria di inammissibilità. Per i sopraindicati motivi, la C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come sopra proposto dall'U.S. San Lorenzo di Albignasego (Padova) e dispone incamerarsi la tassa versata.

3 - APPELLO DELL'A.S. PANTALLA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DERUTA/PANTALLA DEL 21.9.2002

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria - Com. Uff. n. 13 del 17.10.2002)

Con ricorso del 23.10.2002 la A.S. Pantalla ha impugnato la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria dell'8.10.2002 e resa nota con il C.U. del 17 ottobre 2002 n. 13 con la quale era stato accolto il reclamo della A.S. Deruta la quale si lagnava del fatto che alla gara del Campionato di Eccellenza Deruta/Pantalla disputatosi il 21.9.2002 aveva preso parte il calciatore Filiola Fabrizio il quale avrebbe versato in posizione irregolare per non aver scontato - alla predetta data del 21.9.2002 - due giornate di squalifica inflittele nel Campionato 2001/2002. Si costituiva la A.S. Pantalla davanti all'adita Commissione Disciplinare e deduceva: 1. In via pregiudiziale, la violazione degli artt. 29 comma 5 e 34 C.G.S. per non essere stato il reclamo della Deruta ritualmente "preannunciato"; 2. Nel merito, l'infondatezza della doglianza in quanto il giocatore Filiola, pur non avendo più l'età (essendo nato nel 1983) per partecipare con la Pantalla al Campionato Juniores 2001/2002, aveva tuttavia "saltato" le partite in juniores del 7.9 e 14.9.2002, alle quali bene avrebbe potuto partecipare quale giocatore "fuori quota". Sarebbe stata quindi regolare la sua partecipazione alla partita in questione. La decisione impugnata, respinte le eccezioni pregiudiziali formulate dalla Pantalla, ha accolto il ricorso della Deruta nel merito. Ha osservato al riguardo che la deroga della Lega Nazionale Dilettanti - che consente ad un calciatore non più in età di prendere parte al campionato riservato alla categoria Juniores - non è, come peraltro insegna la giurisprudenza della C.A.F., attributiva del relativo "status", una volta che questo sia stato perduto a causa del superamento dell'età richiesta, con la conseguenza che il Filiola non può più considerarsi idoneo a pieno titolo per il campionato Juniores. Così stando le cose - prosegue a dire la decisione impugnata - appare evidente che il menzionato calciatore doveva scontare completamente la sanzione della squalifica del corrente campionato con la prima squadra (Senior) dell'A.S. Pantalla. Risulta viceversa che egli, in tale squadra, ha saltato una sola partita (quella contro il Cannata) delle due della squalifica, per cui sarebbe fuor di dubbio la sua posizione irregolare nella partita oggetto del presente giudizio. Nel suo attuale ricorso la A.S. Pantalla, ampiamente motivando, ha ribadito le difese svolte in primo grado ed ha chiesto l'accoglimento del ricorso con annullamento senza rinvio della decisione impugnata. Si è costituita la A.S. Deruta con controdeduzioni in base alle quali chiede la conferma della decisione impugnata. Per quanto concerne le eccezioni pregiudiziali, si osserva che, in effetti, il comma 3 dell'art. 42 C.G.S. regola una fattispecie autonoma rispetto a quelle previste dal comma 1, e cioè la fattispecie avente ad oggetto la "posizione dei tesserati". Per i ricorsi che attengono a questi ultimi non è prescritto alcun "preavviso, per cui, sotto questo profilo, la decisione impugnata non appare censurabile. Lo stesso dicasi per la presunta violazione del 6° comma del succitato articolo, dal momento che l'altra parte si è costituita in giudizio, dando così prova di essere stata tempestivamente informata, e così consentendo la applicazione del principio generale dell'avvenuto raggiungimento dello scopo dell'atto. Nel merito il ricorso è privo di fondamento. Come esattamente ricorda la decisione impugnata, la giurisprudenza di questa C.A.F. è pacifica nell'affermare che la deroga della L.N.D., che consente ad un calciatore non più in età di partecipare al campionato riservato alla categoria juniores, non è attributiva di uno "status", cioè dello status di calciatore "fuori quota". Tale deroga gli consente puramente e semplicemente di *partecipare* alle partite di quel campionato, ossia di esservi presente, ma non certamente di invocare la sua assenza da una o più delle predette partite al fine di far ritenere scontati i giorni di squalifica inflittele quando militava nella categoria juniores, come invece pretende la A.S. ricorrente. La conclusione cui sono pervenuti i primi giudici si desume - al contrario di quanto ritenuto dalla ricorrente - proprio dall'esatta interpretazione del comma 3 dell'art. 17 C.G.S., dove è ovviamente implicata la condizione che il calciatore chiamato a scontare la squalifica in una squadra juniores continui ad appartenere a tale categoria. Se più non vi appartiene, egli non potrà che scontare la squalifica in prima squadra, così come

DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D'APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 2002-2003

giustamente deciso in prime cure. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'A.S. Pantalla di Pantalla di Todi (Perugia) e dispone incamerarsi la tassa versata.

4 - APPELLO DELL'A.S. CASTELNUOVO GARFAGNANA AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA SASSUOLO/CASTELNUOVO GARFAGNANA DEL 13.10.2002

(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 60/C del 30.10.2002)

Con la decisione avversata, la Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C, decidendo in merito ad alcuni episodi incresciosi avvenuti in occasione della gara Sassuolo/Castelnuovo Garfagnana del 13 ottobre 2002, terminata con il punteggio di 1-0 in favore della squadra di casa, cancellava la sanzione dell'ammenda (E 1.750,00) inflitta all'attuale società reclamante dal Giudice Sportivo, confermando però le squalifiche di 7 e 4 giornate inflitte, rispettivamente, ai calciatori Biggi Damiano e Pennucci Christian, entrambi in forza al Castelnuovo Garfagnana. Nel primo caso, la squalifica era stata comminata perché, secondo i referti degli Ufficiali di gara, il Biggi "al termine della gara spintonava un assistente arbitrale, rivolgendogli ripetute volgari espressioni offensive; successivamente, insieme ad altri compagni non tutti identificati, tentava di venire a contatto con i calciatori locali, venendone impedito dall'intervento delle forze dell'ordine, e rivolgeva all'arbitro espressioni offensive, vantandosi del fatto di aver indossato una tuta per non farsi identificare". Nel secondo caso, la sanzione conseguiva al fatto che il Pennucci, anch'egli al termine della gara, "unitamente ad altri compagni non identificati tentava di avere un contatto fisico con i calciatori locali, spingeva un agente di polizia e lanciava contro gli avversari una confezione di bibite dopo essersene impossessato, avendo in precedenza indossato una tuta per non farsi identificare". La Commissione Disciplinare, che pure aveva favorevolmente considerato il reclamo contro la sanzione pecuniaria (in quanto, in quel caso, i fatti erano sicuramente ascrivibili alla società ospitante, responsabile per le abusive presenze nel recinto di gioco di persone non autorizzate nonché per i tentativi di aggressione ai danni di calciatori avversari), disattendeva i reclami concernenti la posizione dei calciatori Biggi e Pennucci, alla stregua della certezza (confermata in sede di supplemento ai referti di gara), con cui gli Ufficiali di gara riferivano di aver identificato i responsabili, e ritenendo in definitiva congrue le sanzioni inflitte in prime cure. Le argomentazioni della società ricorrente, supportate da contributo filmato e dichiarazioni confessionarie, circa un presunto scambio di tute che avrebbe contribuito a rendere erronea l'identificazione, non risultavano appaganti. Con il reclamo in trattazione la U.S. Castelnuovo Garfagnana, deducendo l'omessa e contraddittoria motivazione in relazione alla decisione contestata, ai sensi dell'art. 33, lett. c) C.G.S. (di qui l'ammissibilità del gravame), torna ad insistere sull'erroneo riconoscimento degli autori dei fatti, ed in particolare sui gravi elementi di dubbio che deriverebbero dall'essersi tenuto conto, come strumento decisivo di identificazione, dei numeri riportati sulle felpe sociali che però, nel caso di specie, sarebbero state oggetto di scambio. In altri termini i fatti dovevano essere, in realtà, addebitati ai calciatori Chiriaco e Tolaini, che all'uopo hanno reso anche dichiarazione confessionaria. Il numero delle giornate di squalifica inflitte ai calciatori risulterebbe, in ogni caso, esagerato ed incongruo. Solo sotto quest'ultimo profilo, ed in parte, può essere accolta la domanda della reclamante società, che per il resto non riesce a scalfire l'ordito argomentativo messo in piedi dai giudici di seconde cure. In effetti le argomentazioni della società istante, non corredate da supporti probatori ammissibili o comunque convincenti, circa un'erronea individuazione da parte degli Ufficiali di gara dei calciatori responsabili dei fatti addebitati, si scontrano inesorabilmente, uscendone perdenti, con le attestazioni refertate dai suddetti Ufficiali, aventi fede privilegiata, e precipuamente confermate dai predetti, dove la certezza dell'identificazione dei responsabili, con l'ausilio dei documenti in possesso della terna arbitrale, non subisce alcun tentennamento. Al tempo stesso occorre dare atto che i fatti per come ricostruiti, meritano una riconsiderazione ai fini della comminazione della pena. Occorre, infatti, anzitutto considerare che il tutto è accaduto in un contesto estremamente confuso dove molti, troppi, soggetti di entrambe le parti contendenti avevano perso la necessaria calma e l'autocontrollo. Per quanto, dunque, alla stregua di quanto sopra osservato, non può essere rimessa in discussione la responsabilità degli incolpati, non si può d'altra parte non tenere in debita considerazione il clima caotico ed esasperato in cui i fatti sono avvenuti. Né, in questo ambito, vi sono valide ragioni per distinguere, ai fini della comminazione della sanzione, la posizione dei due calciatori in argomento, non bastando all'uopo, nel quadro e nel clima suddetto, la circostanza di essersi rivolto, da parte di uno dei due (Biggi), in maniera fattivamente offensiva nei confronti degli Ufficiali di gara per dequalificare la gravità del comportamento dell'altro (Pennucci) che si sarebbe "limitato" a spintonare un agente di polizia (e dunque se non un Ufficiale di gara comunque un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni) ed a lanciare una confezione di bibite contro gli avversari. In definitiva, la considerazione che i due menzionati calciatori siano stati gli unici ad essere stati identificati, con risultanze ufficiali in questa sede non confutabili, nell'ambito di un insieme molto caotico di soggetti che, per stessa ammissione degli Ufficiali di gara, tentavano di venire alle mani con gli esponenti della fazione avversaria, nonché la circostanza che la posizione del Biggi e del Pennucci non pare ragionevolmente diversificabile ai fini della quantificazione della pena, depongono, ad avviso del Collegio, nel senso dell'equità dell'inflizione della squalifica di quattro giornate nei confronti di entrambi i calciatori incolpati, con conseguente riduzione della pena per il solo Biggi Damiano. Alla stregua delle considerazioni che precedono, nei suddetti limiti la C.A.F. Accoglie il reclamo. Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell'appello come innanzi proposto dall'U.S. Castelnuovo Garfagnana di Castelnuovo Garfagnana (Lucca), riduce a n. 4 gara la sanzione della squalifica già inflitta dai primi giudici al calciatore Biggi Damiano e conferma nel resto. Dispone restituirsi la tassa versata.

5 - RICORSO PER REVOCAZIONE DEL CALCIATORE SPAGNOLI MARCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.4.2004

(Delibera della C.A.F. - Com. Uff. n. 2/C dell'8.7.2002)

DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D'APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 2002-2003

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Liguria con delibera pubblicata in data 18 aprile 2002, in merito alla gara Moneglia/Castelnuovo Magra del 14 aprile 2002, adottava provvedimenti di squalifica nei riguardi di vari calciatori, tra cui Spagnoli Marco del Castelnuovo Magra. La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria rigettava il reclamo del Castelnuovo Magra, confermando la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo allo Spagnoli. Infine la Commissione d'Appello Federale respingeva il reclamo del Castelnuovo Magra rivelandone l'inammissibilità, trattandosi, nel caso di specie, di un terzo grado di giudizio per questioni di merito in violazione dell'articolo 33 C.G.S., che prevede la competenza della C.A.F. per questioni attinenti il merito solo come giudice di secondo grado. Con il reclamo in esame lo Spagnoli chiede la revoca del provvedimento emesso nei suoi confronti dal Giudice Sportivo di primo grado e confermato nei successivi gradi di giudizio. Il reclamo del calciatore è da considerarsi inammissibile ai sensi dell'articolo 35 C.G.S., che prevede in modo tassativo i vari casi in cui è possibile impugnare per revocazione le decisioni adottate dagli organi di giustizia sportiva ed il caso prospettato dal calciatore non rientra in alcuno di quelli citati dalla predetta norma. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione come sopra proposto dal calciatore Spagnoli Marco e dispone incamerarsi la tassa versata.

6 - APPELLO DEL CALCIATORE LA VACCARA CALOGERO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 2, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO NAZIONALE PER L'ATTIVITÀ INTERREGIONALE

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale - Com. Uff. n. 35 dell'11.10.2002)

Il Presidente del Comitato per l'Attività Interregionale, esaminato il carteggio rimesso dall'Ufficio Tesseramento e relativo ai movimenti del calciatore La Vaccara Calogero, deferiva quest'ultimo per violazione dell'art. 40.4 N.O.I.F.. La Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti, preso atto della sottoscrizione da parte del La Vaccara, di una "Richiesta di Aggiornamento Posizione di tesseramento" in favore della società N.C.F. Orlandina e di una "Lista di trasferimento" in favore della società A.C. Lentini, irrogava al calciatore la sanzione della squalifica per mesi due (Com. Uff. n. 35 dell'11 ottobre 2002). ricorreva a questa Commissione d'Appello Federale il La Vaccara sostenendo la falsa applicazione, da parte della Commissione Disciplinare della norma di cui all'art. 40.4 N.O.I.F., l'omessa motivazione sulla eceptita assoluta nullità ed improduttività di effetti per mancanza dell'elemento essenziale dello svincolo del calciatore, della prima delle due richieste di tesseramento contestategli; per violazione dell'art. 14 C.G.S. essendo stata applicata una sanzione non commisurata alla natura e alla gravità del fatto commesso. L'appello è infondato e va quindi respinto. L'art. 40.4 N.O.I.F. recita "Non è consentito il tesseramento contemporaneo per più società, in caso di più richieste di tesseramento, è considerata valida quella depositata o pervenuta prima. Al calciatore che nella stessa stagione sportiva sottoscrive richieste di tesseramento per più Società si applicano le sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva". Dagli atti emerge inconfutabilmente che il La Vaccara ebbe a sottoscrivere una richiesta di Aggiornamento Posizione di tesseramento in favore della N.F.C. Orlandina spedita l'1.8.2002, ed a sottoscrivere una Lista di trasferimento dalla A.S. Sancataldese alla A.C. Lentini firmata il 22.7.2002 e spedita il 29.7.2002. A fronte di tale oggettiva situazione, e cioè *l'aver sottoscritto nella stessa stagione più richieste di tesseramento*, non ha rilevanza l'assunto defensionale che la richiesta di trasferimento in favore della N.F.C. Orlandina fosse stata firmata nell'*erroneo convincimento* che "sarebbe" di seguito stato svincolato dalla società di appartenenza (la Sancataldese), e solo dopo aver preso atto del mancato svincolo, avrebbe firmato la lista di trasferimento in favore del Lentini. Congrua, rispetto all'addebito, la sanzione irrogata al calciatore della squalifica di mesi due. per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dal calciatore La Vaccara Calogero e dispone incamerarsi la tassa versata.

7 - APPELLO DELLA CITTÀ DI MONREALE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA A.P. KOKALOS/CITTÀ MONREALE DEL 6.10.2002

(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 13 del 24.10.2002)

Il giorno 6.10.2002 si è svolta in Agrigento la gara del Campionato Allievi Regionali fra le squadre Kokalos e Città di Monreale, conclusasi col risultato di 6-1 a favore della prima. Avverso l'omologazione di tale risultato, ha proposto reclamo il Sig. Schillaci Matteo in qualità di presidente della società Città di Monreale, sostenendo l'utilizzo da parte della Kokalos dell'assistente arbitro Gramaglia Alfonso nonché dei calciatori Alongi Mirko, Tedesco Gerlando, Spirio Francesco, Mirota Alfonso, Principato Giuseppe, Carafassi Angelo, Romano Claudio, Gramaglia Calogero, Parisi Calogero ed Agrò Andrea, tutti in posizione irregolare in quanto non tesserati per la suddetta società. Il Giudice Sportivo di 2° Grado del Comitato Regionale Sicilia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 13 del 24 ottobre 2002, ha respinto il reclamo per genericità e mancanza di motivazione dichiarandolo inammissibile. Contro tale delibera è stato proposto ricorso alla C.A.F. della Città di Monreale che ha ribadito la tesi della irregolare posizione del collaboratore dell'arbitro Gramaglia Alfonso e dei calciatori di cui sopra. Questa Commissione ha acquisito dal Comitato Regionale Sicilia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, la nota in data 4.11.2002 con la quale si comunica che il Sig. Gramaglia Alfonso non risulta inserito fra i collaboratori o dirigenti della Kokalos nella scheda di censimento e che i calciatori Alongi Mirko e Mirota Alfonso non risultano tesserati per la stessa società alla data del 22.10.2002. Tanto basta per ritenere fondato il ricorso della Città di Monreale con conseguente comminazione alla Kokalos della punizione sportiva della perdita della gara per 0-2. Per questi motivi la C.A.F. accoglie l'appello come sopra proposto dalla Città di Monreale di Monreale (Palermo) annullando l'impugnata delibera, ed infliggendo alla A.P. Kokalos la sanzione della punizione sportiva di perdita della gara con il punteggio di 0-2. Dispone restituirsi la tassa versata.

ORDINANZE

8 - APPELLO DELL'A.C. MASLIANICO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MASLIANICO/ BASE DEL 22.9.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 15 del 17.10.2002)
La C.A.F. invia gli atti dell'appello come innanzi proposto dall'A.C. Maslianico all'Ufficio Indagini per accertamenti inerenti la sostituzione del calciatore n. 9 della reclamante avvenuta nel corso della gara.

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 14/C - RIUNIONE DEL 18 NOVEMBRE 2002

1 - APPELLO DELL'U.S. ADRIESE AVVERSO L'ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE PENSOVECCHIO ANTONIO IN PROPRIO FAVORE

(Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 3/D - Riunione del 25.7.2002)

La Commissione Tesseramenti, su istanza del calciatore Pensovecchio Antonio e per esso (minorenne) dei genitori Pensovecchio Maurizio e D'Angelo Antonina, ha accolto il ricorso diretto ad ottenere l'annullamento del tesseramento del figlio a motivo della falsità della firma apposta in calce al cartellino del tesseramento in favore della U.S. Adriese. Deduceva la Commissione, in via preliminare, che il reclamo - sebbene non sottoscritto anche dal calciatore interessato - era comunque ammissibile, posto che il genitore che lamentava la mancanza della propria sottoscrizione agiva per un interesse proprio, oltre che del calciatore, per cui la mancata adesione di quest'ultimo non poteva impedire al genitore, parimenti interessato, di azionare il proprio diritto. Nel merito, che il reclamo era fondato, posto che dal semplice raffronto tra le firme apposte in calce alla richiesta di tesseramento in questione e quelle apposte in calce al reclamo, autenticate ufficialmente, emergeva la difformità del tratto grafico e della stessa forma di tutte le lettere che compongono le quattro sottoscrizioni, e la conseguente apocriefa di quelle apposte in calce alla richiesta di tesseramento per la U.S. Adriese. Ricevuta comunicazione integrale della decisione della Commissione Tesseramenti in data 10.10.2002, la U.S. Adriese interponeva tempestivamente appello alla C.A.F. Il 16.10 successivo, contestando la legittimazione al reclamo dei genitori del calciatore. Tuttavia, la U.S. Adriese ometteva di osservare una prescrizione essenziale dell'art. 29 del Codice di Giustizia Sportiva, cui l'art. 44, comma 6, del medesimo Codice rinvia per la disciplina dei ricorsi alla C.A.F. contro le decisioni della Commissione Tesseramenti. A norma del comma 5 del predetto art. 29, infatti, il reclamante non può limitarsi a trasmettere il gravame all'Organo competente nel termine (di 7 giorni) del successivo art. 34, poiché altresì "copia della dichiarazione e dei motivi del reclamo o del ricorso deve essere inviata, contestualmente, all'eventuale controparte" (v., analogamente, il disposto dell'art. 33, comma 2, lett. a). Nel caso *de quo*, invece, né nel prescritto termine di 7 giorni né successivamente si ha prova o notizia di simile comunicazione del reclamo ai controinteressati, di cui pure è indubitabile la presenza (i genitori del calciatore Pensovecchio Antonio, ricorrenti dinanzi alla Commissione Tesseramenti). Ne discende pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ai sensi del comma 9 dell'art. 29 C.G.S. (che appunto sanziona con l'inammissibilità la "inosservanza delle formalità di cui ai commi 5, 6 e 8), e l'incameramento della relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come innanzi proposto dall'U.S. Adriese di Adria (Rovigo), ai sensi dell'art. 29 comma 5 C.G.S., per omesso invio di copia dei motivi alla controparte. Ordina incamerarsi la relativa tassa.

2 - APPELLO DELL'A.C. PONTE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER ANNI 1 E MESI 6, INFLITTA, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE TOSCANA, AL SIG. DI VITA MAICO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 14 del 17.10.2002)

A seguito di deferimento da parte del Presidente del Comitato Regionale Toscana a caricodi Di Vita Maico, quale presidente dell'A.C. Ponte Calcio, per violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S. nonché della stessa società, ai sensi dell'art. 2 comma 4 C.G.S., per responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio tesserato, la Commissione Disciplinare, con decisione di cui al C.U. n. 14 del 17 ottobre 2002, ha deliberato di infliggere al Di Vita l'inibizione per un anno e mezzo e di prosciogliere l'A.C. Ponte Calcio da ogni addebito. Avverso tale delibera ha proposto rituale ricorso il Di Vita sostenendo che l'episodio di cui si era reso protagonista (cancello d'ingresso al campo sbattuto violentemente in faccia all'arbitro con conseguenti lesioni, tali da comportare quattro giorni di degenza ospedaliera) si era verificato in modo del tutto accidentale in quanto era finito contro il cancello, perché sospinto dalla folla inferocita che cercava di aggredire il giudice di gara. Tale tesi è chiaramente smentita da quanto emerge dagli atti ufficiali ed in particolare dal supplemento al referto di gara dell'arbitro Panella Mario e da quello del secondo arbitro Tumminano Gaetano dai quali risulta in modo inconfutabile che l'atto del Di Vita fu deliberato, come dimostrato anche dal comportamento provocatorio da quest'ultimo tenuto nei confronti del secondo giudice di gara. La gravità del fatto e delle sue conseguenze giustifica ampiamente l'entità della sanzione inflitta. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dall'A.C. Ponte Calcio di Ponte Buggianese (Pistoia) ed ordina incamerarsi la tassa versata.

3/4 - APPELLI DEL SIG. BALDESCHI LIBERO E DELLA POL. OSPEDALIERI CALCIO AVVERSO LE SANZIONI RISPETTIVAMENTE DELL'INIBIZIONE DI ANNI 1 E DELL'AMMENDA DI E 1.000,00, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 14 del 17.10.2002)

Con provvedimento in data 8 luglio 2002, la Procura Federale deferiva alla Commissione Disciplinare del Comitato Regionale Toscana il Sig. Baldeschi Libero, quale presidente della Pol. Ospedalieri Calcio, nonché la stessa Polisportiva, per rispondere,

DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D'APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 2002-2003

il primo di violazione dell'art. 1 C.G.S. in relazione all'art. 40 comma 3 delle N.O.I.F.; la seconda per corrispondente responsabilità diretta. La Commissione Disciplinare, con decisione pubblicata sul C.U. n. 14 del 17 ottobre 2002, in accoglimento della richiesta del Procuratore Federale, ha inflitto al tesserato Baldeschi Libero la sanzione dell'inibizione per un anno ed alla Polisportiva Ospedalieri Calcio la sanzione dell'ammenda di E1.000,00 (mille). Avverso tale decisione ha proposto reclamo il Baldeschi sia in proprio che quale presidente della Pol. Ospedalieri Calcio, sostenendo la propria buona fede e chiedendo comunque una congrua riduzione delle sanzioni inflitte. Trattasi, evidentemente, di due distinti reclami che vanno peraltro trattati contestualmente per chiare ragioni di connessione. Quello proposto nell'interesse della Pol. Ospedalieri Calcio, però, deve essere dichiarato inammissibile in quanto sottoscritto dal presidente inibito e quindi privato della legittimazione a rappresentare la società. Per quanto attiene, invece, al reclamo inoltrato dal Baldeschi nel proprio interesse personale e sotto tale profilo ammissibile, esso va respinto in quanto nel giudizio di primo grado è risultato senza alcun dubbio che la violazione contestata si sia effettivamente verificata, come provato dalle dichiarazioni dei giovani calciatori interessati, dello stesso presidente e del segretario della società, Sig. Trotta Michele che ha affermato come fu proprio il Baldeschi a curare personalmente il tesseramento dei calciatori provenienti dalla società Tirrenia. È certo, inoltre, che nessun documento è stato mai prodotto che potesse giustificare la qualifica di "tutore" dei giovani di che trattasi, al fine di ottenere la liberatoria richiesta dalla norme vigenti per il tesseramento di giovani di età inferiore ai sedici anni in località diversa da quella della residenza familiare. Il fatto riveste particolare gravità in quanto è stata violata una norma posta dall'ordinamento a tutela dei calciatori di età inferiore ai sedici anni che intendono svolgere attività calcistica in luoghi lontani da quello di residenza e quindi senza il diretto controllo dei genitori, in condizioni, quindi, che la Federazione ha giustamente ritenuto di sottoporre a particolare tutela. Né può essere concessa al Baldeschi attenuante di sorta sulla base del comportamento processuale dovendosi tener anche conto dei precedenti provvedimenti emessi in situazioni identiche e delle quali il Baldeschi non poteva non essere a conoscenza. Le sanzioni così come inflitte devono pertanto essere considerate congrue e confermate in toto. Per questi motivi la C.A.F., riuniti gli appelli come innanzi proposti dal Sig. Baldeschi Libero e dalla Pol. Ospedalieri Calcio di Pisa, così decide: - dichiara inammissibile quello inerente la sanzione dell'ammenda inflitta alla Società perché sottoscritto da Presidente inibito; - respinge quello inerente la sanzione dell'inibizione per anni 1 e mesi 6 inflitta al Presidente, Sig. Baldeschi Libero; ordina incamerarsi le relative tasse.

5 - APPELLO DELL'A.P. SPORTING CLUB SANT'ELIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FORMIA 1905/SPORTING CLUB SANT'ELIA DEL 29.9.2002

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 18 del 17.10.2002)

Con decisione pubblicata sul C.U. n. 18 del 17 ottobre 2002 la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio, decidendo sul reclamo proposto dallo Sporting Club Sant'Elia in merito alla posizione del calciatore della soc. Formia 1905, Serafini Gianluca, nella gara Formia/Sporting Sant'Elia del 29.09.2002, respingeva il reclamo rilevando che il calciatore aveva regolarmente scontato la squalifica prima della gara del Formia con il Sant'Elia e che aveva preso parte a questa in modo del tutto regolare. Quanto alla circostanza, fatta presente dalla società reclamante, che il Serafini era stato fatto "transitare" per una squadra militante nel campionato di Eccellenza, il Cervaro, allo scopo di scontare la squalifica, osservava che i trasferimenti si erano svolti in modo del tutto regolare e dunque che il reclamo non poteva essere accolto. Avverso tale decisione proponeva rituale e tempestivo appello lo Sporting Club Sant'Elia ribadendo quanto già fatto presente in sede di reclamo, con la precisazione che il Serafini, posto in lista di svincolo da parte dell'originaria società di appartenenza (il Gaeta srl), avrebbe dovuto sottoscrivere la nota di aggiornamento della posizione. Non avendolo fatto era ravvisabile un ulteriore profilo di irregolarità. Chiedeva pertanto l'annullamento della decisione impugnata. Alla seduta del 18 novembre 2002, presente il solo Presidente dello Sporting Club Sant'Elia (che si riportava a quanto esposto nell'atto di appello), il procedimento veniva ritenuto in decisione. L'appello dello Sporting Club Sant'Elia, proposto ritualmente e nel rispetto dei termini procedurali, è ammissibile ma va respinto nel merito. Non è seriamente contestabile, infatti, che il calciatore del Formia 1905 al momento di prendere parte alla gara della sua squadra di appartenenza con lo Sporting Sant'Elia del 29.09.2002 aveva già scontato la giornata di squalifica inflittagli in precedenza di talché la sua posizione in occasione della gara appena detta era del tutto regolare, come già correttamente rilevato dalla Commissione Disciplinare nella sentenza impugnata. Ne discende l'impossibilità di accogliere l'appello della società. Ha sollevato il sospetto, questa, che il trasferimento del Serafini dalla precedente squadra di appartenenza (il Gaeta) al Formia non sia avvenuto direttamente ma attraverso società militante nel campionato di eccellenza per consentire al calciatore di scontare la squalifica in gara di questo campionato. A parte l'improbabilità del ricorso a stratagemma come questo per una sola giornata di squalifica (basta riflettere che a fronte di una sola giornata di squalifica la soc. Formia si sarebbe comunque privata del Serafini per oltre due mesi!); a parte la scarsa utilità di stratagemma come questo, si stava scrivendo, resta il fatto che questa evidenziata dalla società appellante altro non è che una supposizione, destinata, in assenza di elementi di riscontro, a non sortire effetto di alcun genere. Da ultimo i passaggi del Serafini da una società all'altra; passaggi che sulla base della documentazione acquisita al procedimento risultano del tutto regolari. Come si desume dalle annotazioni che seguono: - 13.07.2002: inserimento del Serafini nella lista di svincolo da parte della soc. Gaeta srl; - 22.08.2002: sottoscrizione da parte del Serafini dell'"Aggiornamento Posizione di Tesseramento" in favore della S.S. Cervaro 1927; - 20.09.2002: trasferimento temporaneo del Serafini dalla S.S. Cervaro 1927 alla S.S. Formia 1905. Alla luce dei rilievi fin qui svolti l'appello proposto va respinto. A norma dell'art. 29, punto 13, C.G.S. la relativa tassa va, per effetto della soccombenza, incamerata. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dall'A.P. Sporting Club Sant'Elia di Sant'Elia Fiumerapido (Frosinone) ed ordina incamerarsi la tassa versata.

DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D'APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 2002-2003

6 - APPELLO DEL C.G.F. RICAMBI AUTO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CALCIO A 5 C.G.F. RICAMBI AUTO/H.G. TORINO DEL 21.9.2002

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte-Valle d'Aosta - Com. Uff. n. 15 del 24.10.2002)

Con decisione pubblicata sul C.U. n. 15 del 24 ottobre 2002 la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte-Valle d'Aosta, decidendo sul reclamo proposto dal C.G.F. Ricambi Auto in merito alla posizione del calciatore della H.G. Torino, Pioli Mauro, nella gara C.G.F. Ricambi Auto/H.G. Torino del 21.9.2002, ne dichiarava l'inammissibilità rilevando che il preannunzio di reclamo ed il reclamo stesso erano stati erroneamente inoltrati al Giudice Sportivo e che, per effetto del combinato disposto di cui ai punti 5 e 9 dell'art. 29 C.G.S., il reclamo non poteva che essere dichiarato, per l'appunto, inammissibile. Avverso tale decisione proponeva rituale e tempestivo appello il C.G.F. Ricambi Auto obiettando che per costante orientamento di questa Commissione il mancato invio del reclamo al competente organo di Giustizia sportiva andava considerato una semplice irregolarità, tale da non precludere l'esercizio della funzione giurisdizionale in favore delle società e dei tesserati. Chiedeva l'annullamento, pertanto, della decisione impugnata e la non omologazione del risultato conseguito sul campo. Alla seduta del 18 novembre 2002 il procedimento veniva ritenuto in decisione. L'appello del C.G.F. Ricambi Auto, proposto ritualmente e nel rispetto dei termini procedurali, è ammissibile e merita accoglimento. Non è seriamente contestabile che il C.G.F. Ricambi Auto non ha inoltrato il reclamo alla Commissione Disciplinare, competente ad esaminarlo a norma dell'art. 42, punto 3, C.G.S.. Bisogna rilevare, tuttavia, che lo ha inviato al "Comitato Regionale Piemonte-Valle d'Aosta" e, quanto al Giudice Sportivo, solo alla "c. att." di questi. Se è vero, dunque, che la società non ha investito del reclamo direttamente la Commissione Disciplinare, è anche vero che ne ha investito in prima battuta ed in maniera diretta quel Comitato Regionale cui ha indirizzato il preannunzio di reclamo ed il reclamo stesso e presso cui è insediata la Commissione. Come già rilevato in casi analoghi sulla base dell'insopprimibile esigenza che le preclusioni formali non siano valutate in modo esasperatamente rigoroso, si tratta nel caso del C.G.F. Ricambi Auto di semplice irregolarità che non può impedire l'esame nel merito delle doglianze prospettate dalla società, anche in considerazione dell'agevole possibilità, all'interno del medesimo Comitato Regionale, di rimettere il reclamo all'organo competente. Da quanto appena rilevato discende che il reclamo non andava dichiarato inammissibile e che, in (parziale) accoglimento dell'appello proposto, la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte-Valle d'Aosta di cui al C.U. n. 15 del 24 ottobre 2002 deve essere annullata. Non può essere accolta, invece, la richiesta di non omologare il risultato conseguito sul campo, dal momento che a norma dell'art. 33, punto 5, C.G.S. il procedimento va rimesso alla stessa Commissione Disciplinare per la decisione nel merito. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come innanzi proposto dal C.G.F. Ricambi Auto di La Loggia (Torino), annulla l'impugnata delibera, ai sensi dell'art. 33 comma 5 C.G.S., per insussistenza della dichiarata inammissibilità, con rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte-Valle d'Aosta per l'esame di merito del reclamo stesso. Dispone la restituzione della tassa versata.

7 - APPELLO DELL'A.S. LIBERTAS SCICLI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI MODICA AIRONE/LIBERTAS SCICLI DEL 29.9.2002

(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 13 del 24.10.2002)

L'A.S. Libertas Scicli ha inoltrato ricorso a questa Commissione avverso la delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado del Comitato Regionale Sicilia pubblicata sul C.U. n. 13 del 24 ottobre 2002, che aveva rigettato il reclamo da essa proposto contro il risultato della gara Giovanissimi Regionali Modica Airone/Libertas Scicli del 29.9.2002, alla quale aveva partecipato nelle file del Modica il calciatore Barone Simone, in posizione asseritamente irregolare per non aver interamente scontato le giornate di squalifica riportate nella passata stagione sportiva, allorché era tesserato per la Società Atletico Ispica. Nel ricorso la Libertas Scicli, previo riepilogo di tutti i provvedimenti disciplinari relativi al Barone, sostiene che questi, nel momento in cui gli venne irrogata la squalifica a tempo sino al 15.4.2002 per partecipazione irregolare alla gara Atletico Ispica/Libertas Scicli del 23.2.2002 (C.U. n. 33 del 14 marzo 2002) risultava gravato da due giornate di squalifica, mai scontate successivamente; donde l'irregolarità della partecipazione del calciatore alla gara Modica Airone/Libertas Scicli. La ricorrente chiede pertanto che venga adottata nei confronti della Soc. Modica Airone la punizione sportiva di perdita della gara. Osserva la C.A.F. che, come esattamente rilevato dal Giudice Sportivo di 2° Grado nella decisione impugnata, la squalifica a tempo inflitta al Barone con C.U. n. 33 del 14 marzo 2002 costituiva aggravamento, ai sensi dell'art. 17 n. 8 C.G.S., delle sanzioni precedentemente riportate dal tesserato, che dovevano pertanto ritenersi in essa ricomprese. In tal senso va intesa, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, l'espressione "già squalificato per due giornate" di cui al C.U. n. 33 del 14 marzo 2002. Il ricorso deve conseguentemente essere respinto, con incameramento della tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dall'A.S. Libertas Scicli di Scicli (Ragusa) ed ordina incamerarsi la tassa versata.

8 - APPELLO DEL CALCIATORE M. O. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 8 MESI, DECORRENTI DALLA DATA DELLA SOSPENSIONE CAUTELARE DISPOSTA IL 9.7.2002, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA ANTIDOPING DEL C.O.N.I.

(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 57/C del 28.10.2002)

In seguito al controllo antidoping effettuato al termine della gara Pro-Patria/Sangiornese del 9.6.2002, valida per la finale dei play-off di Serie C2, il calciatore O. M., all'epoca tesserato per la Sangiornese, risultò positivo alle analisi di laboratorio, per presenza nelle urine di norandrosterone in concentrazione superiore al limite consentito.

La Segreteria della F.I.G.C. segnalò il fatto alla Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C, che dispose la sospensione del calciatore da ogni attività con decorrenza dal 9.7.2002. Essendo stata confermata, in sede di revisione di analisi, la presenza della sostanza vietata nel liquido organico del M., questi venne sentito dall'Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I. In sede di audizione, l'incolpato ammise di aver assunto un farmaco, il "deca-durabolin", contenente steroidi anabolizzanti, prescrittogli dall'ortopedico dottor Lippi a fronte di una effettiva esigenza terapeutica. Infatti era stata diagnosticata al M. una sindrome di Sudek, ossia un'osteoporosi acuta delle ossa dell'articolazione della spalla sinistra, sottoposta ad intervento chirurgico nel dicembre 2001. Nella stessa sede il M. precisò di non aver dato notizia della terapia eseguita né al proprio allenatore, né ai dirigenti della Società, nonostante il dottor Lippi lo avesse invitato ad astenersi da qualsiasi attività agonistica per il tempo necessario a smaltire gli effetti degli steroidi anabolizzanti, perché era convinto di non poter essere utilizzato in quella stagione sportiva. Senonché la società lo convocò per la finale dei play-off, portandolo in "panchina", ed in tale occasione egli venne sottoposto al prelievo antidoping in questione. A sostegno della propria versione dei fatti, il M. produsse ampia documentazione medica, tra cui la certificazione del dott. Lippi datata 4.3.2002, contenente la diagnosi della sindrome di Sudek e la prescrizione della terapia con steroidi anabolizzanti. La Procura Antidoping, sentito anche il parere del consulente tecnico del M., ritenuta la sussistenza di elementi di responsabilità a carico del tesserato in ordine alla positività riscontratagli, provvide a deferirlo alla Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C. In seguito al dibattimento la Commissione, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 58/C del 28 ottobre 2002, deliberò di irrogare al M. la sospensione dall'attività agonistica per il periodo di otto mesi decorrenti dalla data della sospensione cautelare. Contro tale decisione ha proposto ricorso il M., deducendo contraddittorietà ed insufficienza della motivazione su un punto decisivo della controversia e cioè quello attinente alla qualificazione della condotta del calciatore. Il ricorrente rileva in proposito che i primi giudici, pur riconoscendo la verosimiglianza della necessità terapeutica addotta, hanno tuttavia ravvisato la volontarietà nell'assunzione della sostanza vietata da parte del M., in quanto consapevole di doversi astenere dall'attività agonistica per il periodo necessario a smaltire gli steroidi anabolizzanti in essa contenuti. Nella decisione della Commissione Disciplinare la difesa del ricorrente ravvisa altresì la violazione e/o falsa applicazione della normativa antidoping, per aver affermato la responsabilità del M. in assenza di dolo e colpa, dal momento che la comprovata esigenza terapeutica escludeva, nella fattispecie, l'uso di sostanze vietate diretto a migliorare le prestazioni del tesserato ovvero ad alterare il risultato dell'evento sportivo. Con altro motivo di gravame, la difesa del ricorrente ha eccepito l'eccessività della sanzione, ritenendola sproporzionata rispetto all'entità del fatto contestato, in presenza di circostanze attenuanti relative alla giovane età del tesserato, alla sua inesperienza ed al particolare stato psicologico e di salute in cui egli versava al momento del fatto. Ai fini di una congrua riduzione della sanzione inflittagli, il ricorrente si è altresì riportato ai parametri adottati dagli organi disciplinari in numerosi precedenti giurisprudenziali relativi ai casi di doping. In conclusione, ha chiesto in via principale il proscioglimento dall'addebito e, in subordine, la riduzione della sanzione nei limiti del periodo di sospensione già scontato. L'Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I., richiamate le argomentazioni svolte nell'atto di deferimento, ha chiesto la conferma della delibera impugnata. La C.A.F. ritiene che il ricorso meriti parziale accoglimento, ma esclusivamente in ordine alla determinazione della sanzione. In punto responsabilità, questa Commissione condivide la decisione dei primi giudici, i quali hanno correttamente valutato le risultanze istruttorie acquisite nel procedimento ed hanno fondato l'affermazione della responsabilità del M. sulla condotta tenuta dall'incolpato, non improntata a criteri di diligenza e prudenza. Giustamente la Commissione Disciplinare ha rilevato che il M. aveva colposamente omissso di consultare il medico della Società prima di intraprendere la terapia prescrittagli dal dottor Lippi e di rendere edotti l'allenatore ed i dirigenti della Società in merito all'assunzione di sostanze vietate. Il fatto che l'incolpato abbia accettato di partecipare come calciatore di riserva alla finale dei play-off (con la possibilità di eventuale partecipazione alla gara) malgrado l'ortopedico lo avesse reso edotto dalla necessità di astenersi dall'attività agonistica fino a totale smaltimento degli steroidi anabolizzanti somministratigli, è ampiamente sufficiente ad integrare la violazione della normativa antidoping. Né giova al ricorrente invocare quale scriminante la necessità terapeutica, che escluderebbe l'intento di assumere sostanze vietate al fine di migliorare la propria prestazione agonistica e/o di alterare l'esito della gara. Come ripetutamente rilevato da questa Commissione in precedenti delibere, la disciplina regolamentare vigente in materia di doping configura chiaramente due ben distinte tipologie: il doping intenzionale e quello non intenzionale, per il quale opera, se non una vera e propria responsabilità di tipo oggettivo, quanto meno una presunzione di responsabilità colpevole. Solo nella prima ipotesi (doping intenzionale) è richiesta una specifica dimostrazione dell'elemento soggettivo qualificato nell'agire dell'atleta. Nel secondo caso (doping non intenzionale) è sufficiente l'accertamento della presenza della sostanza proibita nel campione ed il superamento della soglia prescritta dal C.I.O. per integrare la violazione, che si presume colpevole. Compete all'atleta, in quest'ultimo caso, fornire seri ed obiettivi elementi di discolta, che possano dimostrare un'assunzione non solo non intenzionale e inconsapevole, ma anche incolpevole. Nel caso del M., la sussistenza di un'esigenza terapeutica non preventivamente dichiarata è insufficiente, per le ragioni in precedenza esposte, a vincere la presunzione di responsabilità vigente a carico dell'incolpato. Merita quindi conferma la delibera della Commissione Disciplinare nella parte in cui ha affermato la responsabilità del M.. Per quanto riguarda la determinazione in concreto della sanzione da applicare, la C.A.F. ritiene che la misura della stessa possa essere ridotta anche rispetto agli otto mesi di squalifica irrogati dai primi giudici, che corrispondono ad un terzo del minimo di anni due previsto dal Regolamento del C.O.N.I. (art. 13 n. 1 lett. b punto III), per una esigenza di uniformità di trattamento rispetto a numerosi casi di violazione della disciplina antidoping in precedenza sanzionati. In analoghe fattispecie questa Commissione ha affermato che la F.I.G.C., attraverso le decisioni dei propri organi disciplinari, deve uniformarsi agli orientamenti degli organismi internazionali preposti al governo del calcio i quali, in materia di doping non intenzionale e non abituale, hanno chiaramente perseguito e consigliato una linea di cautela e di prudenza, anche nella determinazione delle sanzioni in simili casi. Sanzione congrua per l'incolpato, alla luce dei suddetti principi, appare quella della squalifica per cinque mesi, decorrenti

DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D'APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 2002-2003

dalla data di sospensione cautelare. Per questi motivi la C.A.F. in parziale accoglimento dell'appello come innanzi proposto dal calciatore M. O. riduce la sanzione della squalifica inflitta a tutto l'8.12.2002. Dispone la restituzione della tassa versata.

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 15/C - RIUNIONE DEL 25 NOVEMBRE 2002

1 - APPELLO DELLA POL. COSTANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NUOVA BEVAGNA MONTEFALCO/COSTANO DEL 14.9.2002

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria - Com. Uff. n. 13 del 17.10.2002)

Avverso il risultato della gara del Campionato Regionale Juniores fra la Soc. Nuova Bevagna e la Polisportiva Costano disputata il 14.9.2002 e terminata con il punteggio di 4 a 0 ha interposto impugnazione alla Commissione Disciplinare Umbra, la Polisportiva Costano. Nella medesima si richiedeva l'annullamento della partita e l'applicazione della punizione sportiva della perdita della gara, per avere la Nuova Bevagna utilizzato, in dispregio di quanto disposto dal Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Umbria, tre calciatori fuori quota anziché due come recita l'indicata delibera 20.7.2002. La Commissione Disciplinare preso atto che l'utilizzo del terzo fuori quota è sì avvenuto, ma in sostituzione di altro fuori quota respingeva il reclamo e disponeva l'omologazione della gara con il risultato maturato sul campo. Avverso tale decisione propone impugnazione a questa Commissione la Soc. Costano riproponendo in questa sede le stesse argomentazioni dedotte in primo grado. In particolare, nella specie, si sostiene che il principio dettato dal Consiglio Regionale Umbro, se interpretato così come risulta dalla motivazione dell'impugnata decisione consentirebbe l'alternanza in una gara di cinque calciatori fuori quota (tre sono le possibili sostituzioni) pur mantenendone in campo solo due ciò che viola la ratio della disposizione. La Commissione, letti gli atti, osserva: il reclamo è fondato e deve essere accolto. Regolando i criteri di partecipazione dei calciatori alle partite di Campionato Regionale Juniores, il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Umbria ha così disposto: "alle gare del Campionato Regionale Juniores possono partecipare i calciatori nati dal 1° gennaio 1984 in poi e che comunque abbiano compiuto il quindicesimo anno di età; il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale ha deliberato che è consentito impiegare sino ad un massimo di due calciatori fuori quota nati dal 1° gennaio 1982". Il concetto del "possono partecipare" due fuori quota, trova, poi, una sua limitazione per quanto attiene la fase dell'impiego e cioè la fase dinamica della disposizione regolamentare, in altre parole la partecipazione attiva alla gara. Tale limitazione trova la sua giustificazione lessicale nell'utilizzo del verbo "impiegato" testualmente usato dal Comitato Regionale e nella logica che vuole una limitata partecipazione attiva dei due fuori quota ad una gara di un Campionato Regionale Juniores. Ne consegue che l'avvenuta sostituzione di un fuori quota con altro dei due calciatori della stessa categoria già impiegati, realizza la violazione dell'art. 12 comma 5 lettera c) del Codice di Giustizia Sportiva con la conseguente applicazione della perdita della gara con il risultato di 0-2. Per questi motivi la C.A.F. in accoglimento dell'appello come innanzi proposto dalla Pol. Costano di Costano di Bastia Umbra (Perugia) annulla l'impugnata delibera, infliggendo all'A.C. Nuova Bevagna Montefalco la punizione sportiva di perdita 0-2 nella suindicata gara. Dispone restituirsi la tassa versata.

2 - APPELLO DEL G.S. VILLANOVA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VILLANOVA/ FERRERA ERBOGNONE DEL 29.9.2002

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 15 del 17.10.2002)

Il G.S. Villanova proponeva reclamo in ordine alla gara Villanova/Ferrera Erbognone disputata per il Campionato di 3ª Categoria il 29.9.2002 e terminata con la vittoria della squadra ospite con il punteggio di 1-2. Deduceva la reclamante che la società avversaria aveva fatto partecipare alla gara in questione il calciatore Re Paolo tesserato per altra società (S.S. Borgo S. Siro). Il G.S. Villanova chiedeva, pertanto, che venissero presi i relativi provvedimenti. La Commissione Disciplinare, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 15 del 17 ottobre 2002, respingeva il ricorso ritenendo che il calciatore fosse tesserato per il C.S. Ferrera Erbognone dal 12.09.2002. Propone appello il G.S. Villanova deducendo la erroneità della decisione adottata dalla Commissione Disciplinare. L'appello è fondato e va accolto. Invero il calciatore Re Paolo, nato il 5.3.1974, alla data della disputa della gara Villanova/ Ferrera Erbognone del 29.9.2002 risultava tesserato dal 13.9.2001 per la S.S. Borgo S. Siro e solo dal 31.10.2002, per trasferimento, per il C.S. Ferrera Erbognone. Nella gara in questione il calciatore Re Paolo era in posizione irregolare. Pertanto, l'appello deve essere accolto e deve infliggersi al C.S. Ferrera Erbognone la punizione sportiva della perdita della gara indicata, in applicazione dell'art. 12, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva. La tassa di reclamo va restituita all'appellante. Per questi motivi la C.A.F. in accoglimento dell'appello come innanzi proposto dal G.S. Villanova di Villanova D'Ardenghi (Pavia) annulla l'impugnata delibera, infliggendo al C.S. Ferrera Erbognone la sanzione sportiva di perdita 0-2 nella suindicata gara. Dispone restituirsi la tassa versata.

3 - RICORSO PER REVOCAZIONE RATTU PIERO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31 DICEMBRE 2002

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna - Com. Uff. n. 27 del 31.1.2002)

In data 6.1.2002 si è disputata la gara del Campionato di 2ª Categoria Benetutti/Nikeyon Suni, sospesa dall'arbitro nel corso del secondo tempo. Il Giudice Sportivo, con decisione di cui al C.U. n. 24 del 10 gennaio 2002, fra gli altri provvedimenti relativi alla suddetta gara, ha inflitto la squalifica fino al 30.6.2003 al calciatore del Benetutti Rattu Piero in quanto, "espulso per aver colpito con un forte schiaffo un avversario, si rifiutava di lasciare il terreno di gioco ed attingeva l'arbitro con una forte manata alla coscia provocandogli forte dolore e, nel contempo, insultava lo stesso arbitro con espressioni scurrili". A seguito di ricorso della Benetutti che, fra l'altro sosteneva che il Rattu era stato scambiato con altro giocatore, la Commissione Disciplinare con decisione di cui al C.U. n. 27 del 31 gennaio 2002, ha ridotto la squalifica a carico di quest'ultimo al

31.12.2002. Successivamente, l'arbitro della gara Sig. Andrea Erre ha inviato un fax al Comitato Regionale Sardegna con il quale comunicava che il giocatore Rattu della Benetutti lo aveva informato che il vero protagonista dell'episodio che gli era costata l'espulsione e la conseguente squalifica, si identificava in Dessena Gianpaolo, precisando che l'errore di persona era stato causato dallo scambio delle maglie fra i due calciatori nell'intervallo fra il primo ed il secondo tempo, senza comunicazione all'arbitro. Il Presidente del Comitato Regionale Sardo chiedeva all'Ufficio Indagini della F.I.G.C. di svolgere accertamenti sull'episodio, accertamenti che si concludevano con il deferimento del Dessena alla Commissione Disciplinare quale responsabile del comportamento irregolare già attribuito al Rattu. La Commissione Disciplinare con decisione di cui al C.U. n. 14 del 24 ottobre 2002, ha ritenuto provata la ricostruzione dei fatti effettuata dall'Ufficio Indagini ed ha inflitto al calciatore Dessena Silvano Mario (così meglio identificato rispetto all'indicazione del Rattu) la squalifica fino a tutto il 30 settembre 2003. Con ricorso datato 25.10.2002 Rattu Piero ha infine richiesto a questa Commissione d'Appello Federale di revocare la squalifica a lui inflitta dalla Commissione Disciplinare. Ritiene questa Commissione che il ricorso del Rattu debba essere considerato come impugnazione per revocazione ai sensi dell'art. 35 C.G.S. e come tale ritenuto ammissibile in quanto basato sul fatto nuovo costituito dalla decisione in data 24.10.2002 della Commissione Disciplinare che ha stabilito la responsabilità del Dessena per lo stesso fatto erroneamente attribuito al Rattu. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento del ricorso per revocazione come innanzi proposto dal calciatore Rattu Piero, revoca la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna pubblicata nel C.U. n. 27 del 31.1.2002 relativa alla parte inerente la sanzione inflitta al reclamante. Dispone restituirsi la tassa versata.

4 - APPELLO DELLA S.S. SAONARESE E DEL SIG. FRANCESCO CHESI AVVERSO LE SANZIONI RISPETTIVAMENTE DELL'AMMENDA DI € 3.500,00 E DELL'INIBIZIONE FINO AL 28.2.2003, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE VENETO

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 19 del 30.10.2002)

Il Presidente del Comitato Regionale Veneto deferiva, ex art. 25.4 e 6 C.G.S., alla Commissione Disciplinare il Presidente della società S.S. Saonarese Sig. Francesco Chesi e la Società stessa per aver adito, in violazione dell'art. 27 dello Statuto Federale della F.I.G.C., il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, chiedendo l'annullamento, previa sospensione della sua efficacia, del Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Veneto n. 49 del 15 maggio 2002, nella parte in cui colloca la S.S. Saonarese al terzo posto della classifica del girone "L" del Campionato di 2ª Categoria 2001/2002. La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto delibera di infliggere alla società Saonarese l'ammenda di euro 3.500,00 e al Sig. Chesi Francesco l'inibizione a svolgere ogni attività sino al febbraio 2003 (Com. Uff. n. 19 del 30 ottobre 2002). Ricorreva a questa Commissione d'Appello Federale il Signor Francesco Chesi, in proprio e quale rappresentante della S.S. Saonarese, sostenendo come il ricorso al TAR fosse stato solo l'ultimo estremo irrinunciabile tentativo (dopo le numerose formali richieste ai vari organi federali competenti, rimaste sempre senza risposta), perché fosse idoneamente interpretata la disposizione contenuta nell'art. 51 N.O.I.F., e quindi permesso alla società Saonarese di partecipare al campionato di categoria superiore. Sosteneva poi la non facile ed accessibile interpretazione dell'art. 27.2 Statuto Federale, il quale non espressamente prevede che il ricorso agli organi giurisdizionali debba essere sempre richiesto, con apposita istanza, in via preliminare. Chiedeva pertanto una dichiarazione di nessuna violazione dell'art. 27 Statuto federale da parte dei ricorrenti, e per effetto l'annullamento del provvedimento disciplinare rispettivamente loro inflitto dalla Commissione Disciplinare; in subordine una riduzione delle sanzioni inflitte sia alla società che al suo Presidente. Chiedeva infine la trasmissione degli atti, ex art. 32 Statuto Federale, alla Corte Federale perché, quale organo insignito della interpretazione delle norme statutarie e giuridiche e della loro legittimità venisse aperta la questione di legittimità ed interpretazione dell'art. 51 N.O.I.F.. L'appello presentato in rappresentanza della società S.S. Saonarese va dichiarato inammissibile. L'art. 29.1 C.G.S. afferma: "Sono legittimati a proporre reclamo, nei casi previsti dal presente codice, le società, i loro dirigenti, soci di associazione e tesserati che, ritenendosi lesi nei propri diritti, abbiano un interesse diretto al reclamo stesso. L'art. 14.1 lett. c) stabilisce poi la inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a *rappresentare* le società nell'ambito federale, indipendentemente dall'eventuale rapporto di lavoro". Pertanto, non possono rappresentare la società i soggetti cui sia stata inflitta la sanzione dell'inibizione e quindi essi non sono legittimati a firmare fra l'altro i ricorsi per conto della società. Nella specie, il ricorso risulta essere stato presentato da un legale a seguito di specifica delega sottoscritta dal Presidente della Società, il Signor Francesco Chesi, che non ne aveva titolo risultando essere inibito a seguito del provvedimento emesso dalla Commissione Disciplinare di cui al Com. Uff. n. 19 del 30 ottobre 2002; questi quindi non era legittimato, contravvenendo al dettato di cui all'art. 29 C.G.S.. L'appello presentato in proprio dal Signor Francesco Chesi va invece parzialmente accolto. Preliminarmente va rigettata la richiesta di investire, ex art. 32 Statuto Federale, la Corte Federale per l'interpretazione dell'art. 51 comma 4 lett. a) e b) N.O.I.F. essendo stata la questione, circa la configurazione del "titolo", sottoposta all'attenzione della Corte Federale della F.I.G.C. in data 15.4.1998 che, in proposito, sottolineava che "l'attribuzione del secondo posto nella graduatoria della classifica è quindi e soltanto fatta "per relationem" a quello del primo posto: nel caso di classificazione di tre o più squadre a pari punti, sarà pur sempre lo spareggio tra la prima e la seconda in graduatoria nella "classifica avulsa" a determinare ad un tempo la vincitrice del campionato o di girone e la seconda classificata. Quanto al merito è oggettivamente provato che il Chesi ha adito il TAR Veneto *senza aver richiesto preventivamente la deroga agli organi federali*. Recita infatti l'art. 27.2 Statuto: "Tutti i soggetti di cui al precedente comma 1, con l'affiliazione, il tesseramento o l'adesione alla Federazione, nonché tutti gli organi della Federazione, assumono in ragione della loro attività, l'impegno ad accettare la piena e definitiva efficacia di tutti i provvedimenti generali e di tutte le decisioni particolari adottati dalla F.I.G.C., dai suoi organi e soggetti delegati nelle materie comunque attinenti all'attività sportiva e nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico. Salvo motivate deroghe concesse dal Consiglio federale

DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D'APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 2002-2003

per gravi ragioni di opportunità, ogni violazione o azione comunque tendente alla elusione dell'obbligo di cui al presente articolo determina sanzioni disciplinari sino alla misura della revoca della affiliazione, per le società e le associazioni, e della radiazione per le persone fisiche". Tenuto conto del comportamento complessivo mantenuto dal Chesi durante tutte le fasi che hanno caratterizzato la situazione riguardante la S.S. Saonarese, ed improntato alla ricerca di salvaguardare gli interessi della società di cui era Presidente cercando di non infrangere, se non da ultimo, le norme federali, la sanzione allo stesso inflitta va comunque ridotta con l'inibizione a svolgere ogni attività fino al 31.12.2002. Per questi motivi la C.A.F., visto l'appello come innanzi proposto dalla S.S. Saonarese di Saonarese (Padova) e Sig. Francesco Chesi, così decide: - inammissibile per la parte inerente la sanzione dell'ammenda inflitta alla società perché sottoscritto da Presidente inibito; - parzialmente accolto per la parte inerente l'inibizione inflitta al Presidente Sig. Chesi Francesco riducendola al 31.12.2002; ordina restituirsi la tassa versata.

ORDINANZE

5 - APPELLO DELLA POL. BITONTO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPIONATO REGIONALE "GIOVANISSIMI" PRO INTER BARI/BITONTO DEL 29.9.2002

(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Puglia Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 16 del 23.10.2002)

La C.A.F., visto l'appello come innanzi proposto dalla Pol. Bitonto (Bari), dispone di rimettere gli atti alla Commissione Tesseramenti per il giudizio di merito in ordine alla posizione di tesseramento dei calciatori Iozzia Giorgio e Militano Salvatore in favore dell'U.S. Pro Inter Bari.

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 16/C - RIUNIONE DEL 2 DICEMBRE 2002

1 - APPELLO DEL PIETRABUONA CALCIO 2000 AVVERSO LE SANZIONI DELLA ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANISSIMI "B", DELL'AMMENDA DI E 1.500,00 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE E DELL'INIBIZIONE PER ANNI 1 ALLA SIG.RA MARCIANO MARIA CRISTINA, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE TOSCANA DEL SETTORE PER L'ATTIVITÀ GIOVANILE E SCOLASTICA (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Toscana del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 15 del 31.10.2002) Con atto spedito il 4.11.2002 a firma del Presidente Maria Cristina Marciano la società Pietrabuona Calcio 2000 proponeva appello avverso le decisioni del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Toscana del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica di cui al Com. Uff. n. 15 del 31 ottobre 2002 di esclusione della società dal Campionato Provinciale Giovanissimi, dell'ammenda di E 1.500,00 e di inibizione per anni 1 alla Sig.ra Marciano Maria Cristina, Presidente della società, a seguito di deferimento del Presidente del Comitato Regionale Toscana del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica. Osserva preliminarmente la Commissione che l'appello deve essere dichiarato inammissibile per la parte proposta nell'interesse della società perché sottoscritto da Presidente su cui grava provvedimento di inibizione e rigettato per la parte che riguarda la posizione personale del Presidente data la gravità delle infrazioni contestate "per impiego in gare del Campionato Provinciale Giovanissimi B di giovani calciatori di età inferiore ai 12 anni previsti; per emissione di richieste di tesseramento non conformi alle vigenti norme in materia; per aver consentito l'ingresso in campo in gare ufficiali a "dirigenti" non regolarmente censiti alla F.I.G.C.. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come innanzi proposto dal Pietrabuona Calcio 2000 di Pietrabuona-Pescia (Pistoia) per la parte inerente le sanzioni inflitte alla società, perché sottoscritto da Presidente inibito e lo respinge per la parte inerente la sanzione dell'inibizione per anni 1 inflitta al Presidente della società. Dispone incamerarsi la tassa versata.

2 - APPELLO DELLA POL. CAPPELLE DEI MARSII AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAPPELLE DEI MARSII/FOLGORE COLLELONGO DEL 22.9.2002

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo - Com. Uff. n. 17 del 31.10.2002)

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Abruzzo, con decisione pubblicata sul C.U. n. 12 del 26 settembre 2002, infliggeva alle società Cappelletti dei Marsi e Folgore Collelongo, oltre a diverse sanzioni disciplinari a carico di tesserati, la punizione sportiva della perdita della gara Cappelletti dei Marsi/Folgore Collelongo del 22.9.2002, valida per il Campionato di 2ª Categoria, per una rissa avvenuta in campo fra tutti i tesserati delle due squadre, a seguito della quale l'Arbitro era stato costretto a sospendere anticipatamente l'incontro. La decisione veniva impugnata, con atto 4.10.2002, soltanto dalla Pol. Cappelletti dei Marsi avanti alla Commissione Disciplinare che, con decisione pubblicata sul C.U. n. 17 del 31 ottobre 2002, respingeva il ricorso rilevando che lo stesso poteva ritenersi ammissibile per la sola impugnazione riguardante il Sig. Viscogliosi Franco, Presidente della Pol. Cappelletti dei Marsi, in quanto lo stesso, inibito fino al 9.10.2002, non poteva sottoscrivere il ricorso. Osservava, inoltre, che la sanzione inflitta al Viscogliosi non poteva essere impugnata ai sensi dell'art. 41, punto 3, del Codice di Giustizia Sportiva. Avverso tale decisione propone appello la Pol. Cappelletti dei Marsi, deducendo, tra l'altro, che la sottoscrizione da parte del presidente era stata fatta in buona fede e che sebbene inibito il presidente rimaneva comunque sempre il legale rappresentante. L'appello è infondato e non può trovare accoglimento. Invero, i soggetti colpiti dalla sanzione di cui all'art. 14 n. 1 lett. e) C.G.S. Possono svolgere, nel periodo in cui la sanzione è eseguita, soltanto attività amministrativa nell'ambito delle proprie società. Il Sig. Viscogliosi Franco non poteva, pertanto, sottoscrivere l'impugnazione avanti la Commissione Disciplinare. Va infine, osservato che, ai sensi dell'art. 33 comma 6 C.G.S., "con in reclamo in ultima

DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D'APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 2002-2003

istanza non si possono sanare irregolarità che abbiano reso inammissibile il reclamo delle precedenti istanze". L'appello della Pol. Cappelle dei Marsi non può, pertanto, sottrarsi al rigetto in quanto l'inammissibilità del reclamo presentato alla Commissione Disciplinare è insuperabile e quindi non vi è spazio per un sindacato ulteriore da parte della C.A.F.. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla Pol. Cappelle dei Marsi di Cappelle (L'Aquila) ed ordina incamerarsi la relativa tassa.

3 - APPELLO DEL G.S. VERRERES AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VERRERES/AOSTA SARRE DEL 26.10.2002

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte-Valle d'Aosta - Com. Uff. n. 17 del 7.11.2002)

Con decisione pubblicata sul C.U. n. 17 del 7 novembre 2002 la Commissione Disciplinare del Comitato Regionale Piemonte-Valle d'Aosta ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 29 n. 5 C.G.S., il reclamo proposto dal Gruppo Sportivo Verres contro la U.S. Aosta Sarre in riferimento alla gara del 26.10.2002 relativa al Campionato Regionale Juniores, per non avere la società reclamante osservato l'obbligo dell'invio contestuale alla controparte di copia dei motivi del ricorso. Con ricorso in data 12 novembre 2002, non sottoscritto, il Gruppo Sportivo Verres ha proposto appello avverso tale decisione. La omessa sottoscrizione del ricorso impedisce di accertarne la provenienza e la legittimazione, e, quindi, di affermare la validità rituale e sostanziale dell'atto: la sottoscrizione è, infatti, uno degli elementi essenziali dell'atto-reclamo e la sua mancanza lo rende giuridicamente inesistente. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come innanzi proposto dal G.S. Verres di Verres (Aosta) per mancata sottoscrizione dei motivi. Dispone incamerarsi la tassa versata.

4 - APPELLO DELL'A.S. TRIGNO CELENZA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PAGLIETA/TRIGNO CELENZA DEL 15.9.2002

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo - Com. Uff. n. 17 del 31.10.2002)

La A.S. Trigno Celenza ha proposto appello avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo di cui al Comunicato Ufficiale n. 17 del 31 ottobre 2002, con la quale, in accoglimento del reclamo della A.C. Paglieta, veniva ripristinato il risultato conseguito sul campo nella gara Paglieta/Trigno Celenza disputata il 15.9.2002 per il Campionato di 1ª Categoria - Girone B. La società reclamante ha però omesso di inviare alla controparte la comunicazione prevista dall'art. 29 n. 5 C.G.S. e conseguentemente deve essere dichiarata l'inammissibilità del reclamo. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, per mancato invio contestuale alla società controparte di copia dei motivi, l'appello come innanzi proposto dall'A.S. Trigno Celenza di Celenza sul Trigno (Chieti). Dispone incamerarsi la tassa versata.

5 - APPELLO DELL'A.C. LUGAGNANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ALBAPRIMAVERA/ LUGAGNANO DEL 20.10.2002, PER PRESUNTA POSIZIONE IRREGOLARE DI CALCIATORI DI ETÀ NON CONSENTITA

(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Veneto del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 16 del 7.11.2002)

Con decisione pubblicata sul C.U. n. 16 del 7 novembre 2002 il Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Veneto del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, decidendo sul reclamo proposto dalla Ass. Calcio Lugagnano in merito alla (presunta) posizione irregolare di calciatori della soc. Albaprimavera nella gara Albaprimavera/Lugagnano del 20.10.2002, ne dichiarava l'inammissibilità rilevando che il reclamo stesso era stato sottoscritto da soggetto non avente titolo a rappresentare la società, in base alla documentazione ufficiale agli atti del Comitato. Avverso tale decisione proponeva rituale e tempestivo appello la A.C. Lugagnano obiettando che il reclamo era stato sottoscritto dal Vice Presidente, Sig. Sergio Coati, espressamente delegato a rappresentare la società al momento dell'iscrizione al campionato. Ribadiva, nel merito, gli argomenti fatti valere in sede di reclamo. Alla seduta del 2 dicembre 2002 il procedimento veniva ritenuto in decisione. L'appello della A.C. Lugagnano, proposto ritualmente e nel rispetto dei termini procedurali, è ammissibile e merita accoglimento. Non è seriamente contestabile che il reclamo avanzato dalla società non è stato sottoscritto dal Presidente, Sig. Luigi Residori, ma dal Vice Presidente, Sig. Sergio Coati. Bisogna rilevare, tuttavia, che con atto a sua firma in data 8.7.2002 (in calce alla scheda ufficiale della società, depositata agli atti del Comitato Regionale Veneto) il Presidente Sig. Residori ha espressamente delegato il Vice Presidente Sig. Coati a rappresentare la società. Trattandosi di atto sicuramente valido, previsto dalle norme generali in tema di rappresentanza delle persone e delle persone giuridiche in particolare e facente parte di un documento ufficiale agli atti del Comitato Regionale di competenza, non si vede come la sottoscrizione del reclamo possa essere ritenuta non valida. Ne consegue che il reclamo non andava dichiarato inammissibile e che, in (parziale) accoglimento dell'appello proposto, la decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Veneto di cui al C.U. n. 16 del 7 novembre 2002 deve essere annullata. Non può essere emesso giudizio alcuno, invece, in merito alla (presunta) irregolarità segnalata dalla A.C. Lugagnano, dal momento che, a norma dell'art. 33, punto 5, C.G.S., il procedimento va rimesso allo stesso Giudice Sportivo di 2° Grado per la decisione nel merito. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dall'A. C. Lugagnano di Lugagnano (Verona), annulla l'impugnata delibera, ai sensi dell'art. 33 comma 5 C.G.S., per insussistenza della dichiarata inammissibilità del reclamo dell'A.C. Lugagnano stessa, con rinvio degli atti al Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Veneto del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per l'esame di merito.

6 - APPELLO DELL'A.S. TORREGROTTA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TORREGROTTA/ TORTORICI DEL 13.10.2002, NONCHÉ AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI E 400,00

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 24 del 7.11.2002)

DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D'APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 2002-2003

La A.S. Torregrotta ha proposto reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia di cui al Comunicato Ufficiale n. 24 del 6 novembre 2002 con la quale veniva inflitta alla reclamante la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2 e l'ammenda di euro 400,00 (gara Torregrotta/Tortorici del 13.10.2002 - Campionato di Eccellenza Gir. B). Con la stessa delibera veniva anche inflitta la sanzione dell'inibizione fino al 27.11.2002 al dirigente accompagnatore Sig. Sindoni Antonino, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 17 n. 8 C.G.S.. Lo stesso Sindoni ha sottoscritto, nella qualità di presidente e legale rappresentante pro tempore, il reclamo della A.S. Torregrotta che pertanto deve essere dichiarato inammissibile in quanto firmato da persona non legittimata. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come innanzi proposto dall'A. S. Torregrotta di Torregrotta (Messina), perché sottoscritto da Presidente inibito. Dispone incamerarsi la tassa versata.

7 - APPELLO DELL'A.S. PATTI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA GIOIOSA/PATTI DEL 5.10.2002

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 24 del 7.11.2002)

Con delibera pubblicata sul C.U. n. 24 del 6 novembre 2002 la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, decidendo sul reclamo proposto dalla A.S. Patti in merito alla posizione del calciatore della U.S. Gioiosa, Donzi Sostini, squalificato per tre giornate in esito a gara di "Coppa Italia" allorché militava nella soc. Due Torri, respingeva il reclamo rilevando che il Donzi non aveva preso parte alle gare della stessa "Coppa Italia" del 14 e 28.11.2001 e che aveva scontato la residua giornata di squalifica non prendendo parte alla gara di "Coppa Italia" giocata il 1.9.2002 dalla sua nuova squadra di appartenenza, la U.S. Gioiosa. Avverso tale decisione proponeva rituale e tempestivo appello l'A.S. Patti obiettando che il Donzi, trasferito da una squadra del Campionato di Eccellenza (la Due Torri) ad altra del campionato di Promozione (la Gioiosa), avrebbe dovuto scontare la terza giornata di squalifica in campionato e ciò in applicazione della deroga di cui all'art. 12 (rectius art. 17), punto 6 ultima parte, C.G.S. secondo cui il calciatore che cambia società in deroga (per l'appunto) a quanto previsto dal comma 3 dello stesso art. 12 (rectius art. 17), sconta le residue giornate di squalifica nelle gare ufficiali nelle quali gioca la prima squadra della nuova società. Chiedeva pertanto che in riforma della decisione impugnata questa Commissione infliggesse alla soc. Gioiosa la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-2. Alla seduta del 2 dicembre 2002, il procedimento veniva ritenuto in decisione. L'appello della A.S. Patti Calcio, proposto ritualmente e nel rispetto dei termini procedurali, è ammissibile ma non può essere accolto. E difatti, posto che il calciatore Donzi è stato squalificato in esito a partita di "Coppa Italia", stagione agonistica 2001-002, lo stesso ha scontato la terza ed ultima giornata di squalifica non giocando l'1.9.2002 la prima gara di "Coppa Italia", stagione 2002-2003. E ciò, come correttamente rilevato dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia nella decisione impugnata, in applicazione di quanto previsto dall'art. 14, comma 10.1, C.G.S. e del combinato disposto di cui ai punti 3 e 7 dell'art. 17 dello stesso C.G.S.. La società appellante ha eccepito l'inefficacia della mancata partecipazione del Donzi alla gara di "Coppa Italia" dell'1.9.2002 dal momento che, avendo cambiato società, il calciatore avrebbe dovuto scontare la sanzione in gare ufficiali "della prima squadra" della nuova società, e cioè in gara di campionato, come prescritto dalla "deroga" di cui all'art. 17, comma 6, C.G.S.. Tesi come questa non può essere condivisa. Bisogna rilevare infatti che la deroga al comma 3 contenuta nel comma 6 dell'art. 17 si riferisce, come è intuitivo, alla regola generale fissata non da altri che dallo stesso comma 3 dell'articolo in esame e cioè al principio secondo cui il calciatore colpito da squalifica per una o più giornate di gara è tenuto a scontare la squalifica nella medesima squadra nella quale militava al momento dell'infrazione. Va da sé che nel disciplinare l'esecuzione delle sanzioni nei (frequentissimi) casi di trasferimento di un atleta da una società ad un'altra e nello stabilire che la sanzione (o il suo residuo) va scontata nelle gare ufficiali disputate dalla prima squadra della nuova società il legislatore dell'articolo 17 C.G.S. si è fatto carico di derogare (come altrimenti non avrebbe potuto) alla regola generale fissata nel comma 3. Il cui ambito di efficacia normativa non va oltre, pertanto, il caso di un calciatore che, tenuto a scontare una squalifica, cambi società. Che poi la sanzione va scontata nella "prima squadra" della nuova società è conseguenza ovvia non di altro che dell'esigenza che la squalifica non venga sostanzialmente elusa attraverso la mancata partecipazione del calciatore a gara di secondo livello della (nuova) società di appartenenza. Ma non è questo che qui interessa, dal momento che fermo il principio della sanzione da scontarsi (in tutto o in parte) nella stagione successiva ed anche in squadra diversa dalla precedente - occorre esaminare se il Donzi, che ha subito la squalifica in gara di "Coppa Italia" ed ha scontato la terza ed ultima giornata in gara (della nuova società di appartenenza) pure di "Coppa Italia", ha preso parte alle successive partite di campionato in posizione regolare o meno. Diversamente dall'avviso espresso dalla società appellante la risposta non può che essere positiva e muove dal principio della c.d. separazione tra Coppa Italia (o Coppa Regione) ed altre competizioni fissato dall'art. 14, comma 10, C.G.S., principio secondo cui la sanzione della squalifica per una o più giornate di gara inflitta in relazione a gare di Coppa Italia (o a gare di Coppa Regione) va scontata nelle rispettive competizioni. Dal combinato disposto di cui all'articolo appena richiamato ed all'art. 17, comma 6, C.G.S. discende che la squalifica avuta in esito a gara di Coppa Italia (o Coppa Regione) va scontata nella medesima competizione anche nel caso in cui il calciatore abbia cambiato società. Che è il caso del Donzi, in merito alla cui posizione nella gara della sua nuova società di appartenenza, la Gioiosa, con il Patti del 5.10.2002 occorre concludere che era regolare, avendo scontato il residuo di squalifica avuta in esito a gara di Coppa Italia nella medesima Coppa Italia, sia pure nel corso della stagione successiva e militando in società diversa dalla precedente. Considerato, in definitiva, che il Donzi ha efficacemente scontato la terza ed ultima giornata di squalifica non partecipando alla gara di "Coppa Italia" della soc. Gioiosa con la Virtus Catania l'1.9.2002, l'appello proposto va, come già rilevato, respinto. A norma dell'art. 29, punto 13, C.G.S. segue la necessità di incamerare la relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'A.S. Patti di Patti (Messina) e dispone incamerarsi la tassa versata.

1 - RICORSO PER REVOCAZIONE DEL CALCIATORE MEDICI SERGIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2003

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 81 del 23.5.2002)

Il calciatore Medici Sergio, tesserato per il Real Centocelle, società di calcio a 5, presentava dinanzi a questa Commissione d'Appello Federale ricorso per revocazione avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio che lo aveva sanzionato con la squalifica fino al 31.12.2003 (Com. Uff. n. 81 del 23 maggio 2002). Il ricorrente chiedeva la revoca della sanzione alla luce del documento datato 27.6.2002, con il quale l'arbitro dell'incontro riconosce di aver sicuramente confuso il Medici Sergio con altro giocatore e quindi di averlo erroneamente indicato come il responsabile del fatto nel suo referto dopo gara. In tale documento l'arbitro addebita l'errore al particolare stato confusionale in cui versava al termine dell'incontro per effetto degli incidenti e della particolare situazione di tensione che si era creata. La Commissione d'Appello Federale sospendeva il giudizio e disponeva l'invio degli atti all'Ufficio Indagini per svolgere i necessari accertamenti circa l'autenticità della dichiarazione resa dall'arbitro con il documento datato 27.6.2002; accertamenti che pervenivano in data 3.10.2002 ed in data 4.11.2002. Il ricorso per revocazione è inammissibile, non ricorrendo alcuna delle ipotesi tassativamente indicate nell'art. 35 C.G.S.. Infatti, il documento datato 27.6.2002, in base al quale si agisce per la revocazione, risulta essere documento comunque non influente ai fini del decidere, in quanto di dubbia provenienza e, dopo gli accertamenti effettuati dall'Ufficio Indagini, non confermato in tutto il suo contenuto dallo stesso arbitro che appose la propria firma ad un documento, peraltro da lui non redatto. Risulta pertanto impossibile conoscere, dopo le dichiarazioni rese dall'arbitro il 29.10.2002, e che smentiscono in parte quanto sostenuto nel documento del 27.6.2002, se la sua volontà fosse o meno quella relativa alla forma contenutistica elaborata con il documento. Difettano pertanto le condizioni per poter procedere al giudizio di revocazione. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dal calciatore Medici Sergio ed ordina incamerarsi la tassa versata.

2 - APPELLO DELLA POL. S. GIORGIO A CREMANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TURRIS 1944/S. GIORGIO A CREMANO DEL 29.9.2002

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 33 del 24.10.2002)

Con reclamo spedito il 5.10.2002 il F.C. Turrus 1944 lamentava l'irregolarità della posizione del calciatore della Pol. San Giorgio a Cremano, Scala Raffaele, in occasione della gara Turrus 1944/San Giorgio del 29.9.2002 perché detto giocatore, benché squalificato per una giornata in esito a gara del Torneo Giovani Speranze, era stato schierato dalla Pol. San Giorgio nella gara di campionato del 29 settembre 2002. Con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 33 del 24 ottobre 2002 la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania accoglieva il reclamo rilevando che la partecipazione a gare di torneo ricreativo andava equiparata, ai fini della esecuzione delle sanzioni, alla partecipazione a gare amichevoli e pertanto che la Pol. San Giorgio andava penalizzata con la perdita della gara con il punteggio di 0-2 dal momento che lo Scala, che non aveva mai scontato la squalifica, aveva preso parte alla gara del 29.9.2002. Avverso tale decisione proponeva rituale e tempestivo appello la Pol. San Giorgio obiettando, in sintesi, che il torneo nel quale lo Scala aveva maturato la squalifica, sia per le modalità di svolgimento che per le sue caratteristiche intrinseche, organizzative e regolamentari, andava ritenuto come di attività ricreativa e non di attività ufficiale, sia pure a carattere amichevole. Chiedeva pertanto la riforma della decisione impugnata e la revoca della sanzione inflitta dalla Commissione Disciplinare. Alla seduta del 9 dicembre 2002, presente il solo Presidente della società appellante, il procedimento veniva ritenuto in decisione. L'appello della Pol. San Giorgio a Cremano, proposto ritualmente e nel rispetto dei termini procedurali, è ammissibile e merita accoglimento. In effetti il calciatore Scala Raffaele, squalificato per una giornata (per somma di ammonizioni) in esito a gara del Torneo Giovani Speranze, è stato impiegato dalla Pol. San Giorgio nella gara con il F.C. Turrus 1944 del 29.9.2002. Bisogna osservare, tuttavia, che la manifestazione in esame è stata organizzata sulla base di un proprio regolamento e nell'ambito della normativa a carattere più generale costituita dal Regolamento Attività Ricreativa (predisposto dalla L.N.D.) di cui al Com. Uff. n. 214 del 5 giugno 1998. Ebbene, prevede quest'ultimo, peraltro richiamato dal regolamento predisposto dalla società organizzatrice del Torneo (art. 10), che le sanzioni disciplinari non possono avere durata eccedente "quella di svolgimento del Torneo" e cioè che esauriscono i loro effetti nell'ambito del medesimo Torneo nel quale vengono irrogate. Ne consegue che il calciatore Scala, squalificato per una giornata in esito a gara del Torneo, avrebbe dovuto scontare la squalifica non oltre che in una delle ulteriori gare dello stesso Torneo. È il caso di osservare che la squalifica della quale si discute è stata inflitta dall'apposita Commissione di cui agli artt. 12 Reg. Att. Ric. L.N.D. ed 8 Reg. Torneo e non dal Giudice Sportivo, chiamato ad occuparsi dall'art. 12, ultimo punto, Reg. Att. Ric. L.N.D. Dei "comportamenti oggettivamente sanzionabili con provvedimenti disciplinari più gravi". Quale certamente non è la squalifica conseguente a seconda ammonizione inflitta allo Scala. Discende anche per questa via che con la squalifica della quale si discute ci si trova in presenza di sanzione tutta interna al Torneo, per soggetto abilitato ad irrogarla, modalità di divulgazione, efficacia e quant'altro; non di sanzione inflitta dal Giudice Sportivo in relazione alla quale avrebbero potuto prendere corpo le diverse e generali regole, richiamate dall'art. 13 Reg. Att. Ric. L.N.D., del Codice di Giustizia Sportiva. Considerato, in definitiva, che lo Scala avrebbe dovuto scontare la squalifica inflittagli in relazione a gara del Torneo Giovani Speranze in gara dello stesso Torneo e che ha preso parte alla gara di campionato del 29.9.2002 in posizione regolare, l'appello proposto va, come già rilevato, accolto. A norma dell'art. 29, punto 13, C.G.S. la tassa relativa va restituita alla società appellante. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dalla Pol. S. Giorgio a Cremano di San Giorgio a Cremano (Napoli), annulla l'impugnata delibera, ripristinando il risultato di 2-2 conseguito in campo nella suindicata gara. Dispone restituirsì la tassa versata.

DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D'APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 2002-2003

3 - RICORSO PER REVOCAZIONE CALCIATORE AGOSTINO CICCIARELLO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2003

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 29 del 7.5.2002)

Il Giudice Sportivo, con decisione pubblicata sul C.U. n. 29 del 7 maggio 2002, squalificava il calciatore Agostino Ciccirello fino al 31 dicembre 2006, per aver, nel corso della partita Bargotto/Caffè Ducale del 30.4.2002, Campionato Amatori, ripetutamente minacciato, offeso, spintonato e colpito con numerosi sputi al viso l'assistente dell'arbitro e successivamente aver ancora ripetutamente offeso il direttore di gara alla vista del cartellino rosso. La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul C.U. n. 3 del 9 agosto 2002, confermava la dichiarazione di colpevolezza riducendo la sanzione con la squalifica fino al 31.12.2003. Il Ciccirello presentava a questa Commissione d'Appello Federale ricorso per revocazione allegando le testimonianze di Dirigenti e tecnici federali presenti alla gara che riferivano come i fatti elencati nel referto arbitrale si fossero svolti in maniera diversa da quella riferita dalla terna arbitrale. Il ricorso per revocazione è inammissibile ex art. 35 lett. c), in quanto i documenti prodotti non sono influenti ai fini della decisione, basata su atti ufficiali di gara precisi, univoci, non contraddittori e che fanno, pertanto, piena prova. Difettano pertanto le condizioni per poter procedere al giudizio di revocazione. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come sopra proposto dal calciatore Agostino Ciccirello ed ordina incamerarsi la tassa versata.

4 - APPELLO DELLA POL. SAN FILI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA LA SPORTIVA CARIATESE/SAN FILI DEL 28.9.2002

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 39 del 5.11.2002) Con la decisione impugnata, la competente Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria respingeva il reclamo proposto dall'attuale appellante avverso la regolarità della gara La Sportiva Cariatese/Polisportiva San Fili, disputata il 28 settembre 2002, terminata con il punteggio di 1-0 e valida per il Campionato Regionale di Promozione, Girone A. Il reclamo, come del resto quello in trattazione, si basava su una presunta posizione irregolare del calciatore Piperis Vincenzo, e non veniva favorevolmente definito in quanto il suddetto, alla data di disputa della gara, risultava - in base alla documentazione fornita appositamente dal Comitato Regionale Calabria - regolarmente tesserato per la società ospitante di Cariati. Nella sede attuale, la Polisportiva reclamante si limita a riferire nuovamente i fatti (presunta "soffiata" a fine gara dei dirigenti, confermata dal Presidente, della U.S. Mandatoriccese) e ad auspicare che la Commissione Tesseramenti, appositamente investita dalla stessa Mandatoriccese, con l'ausilio dell'Ufficio Indagini, assuma i debiti provvedimenti in merito alla regolare posizione del calciatore sopramenzionato. Tanto premesso, il reclamo in trattazione, per come imbastito, non può sfuggire alla declaratoria di inammissibilità, ai sensi dell'art. 29, comma 6, C.G.S., essendo stato redatto in maniera del tutto generica, perplessa, e senza la deduzione di precisi motivi, con i relativi elementi di supporto, avverso la decisione contestata. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ex art. 29 comma 6 C.G.S., per genericità, l'appello come sopra proposto dalla Pol. San Fili di San Fili (Cosenza) e dispone incamerarsi la tassa versata.

5 - APPELLO DELL'U.S. BAZZANESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FUNO/ BAZZANESE DEL 13.10.2002

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna - Com. Uff. n. 16 del 14.11.2002)

Con delibera pubblicata sul C.U. n. 16 del 14 novembre 2002 la Commissione Disciplinare del Comitato Regionale Emilia-Romagna dichiarava inammissibile il ricorso proposto dalla U.S. Bazzanese avverso la perdita della gara Funo/Bazzanese del 13.10.2002 deliberata dal Giudice Sportivo come da C.U. del 24 ottobre 2002. La Commissione Disciplinare motivava la propria decisione di inammissibilità sul fatto che il ricorso non era accompagnato dalla prescritta tassa o, in alternativa, dall'autorizzazione all'eventuale addebito nel deposito cauzionale costituito all'atto dell'iscrizione al campionato. Ha proposto ricorso alla C.A.F. la citata U.S. Bazzanese sostenendo che la Commissione Disciplinare, trattandosi di ricorso presentato da una società, avrebbe dovuto addebitare d'ufficio la tassa reclamo sul conto all'uopo costituito all'atto dell'iscrizione e che, comunque, l'invito alla regolarizzazione del versamento della tassa reclamo, rivolto dalla Commissione Disciplinare con telegramma in data 28.10.2002 non era mai pervenuto alla società. Ritiene questa Commissione che il ricorso della U.S. Bazzanese debba essere accolto; la ricorrente ha infatti dimostrato mediante dichiarazione dell'ufficiale postale e certificazione anagrafica che il telegramma non le venne tempestivamente recapitato. Inoltre ben poteva la stessa Commissione disporre l'addebito d'ufficio sul conto della reclamante. La dichiarazione di inammissibilità deve pertanto essere annullata e gli atti vanno restituiti alla Commissione Disciplinare per l'esame del merito. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dall'U.S. Bazzanese di Bazzano (Bologna), annulla l'impugnata delibera per insussistenza della dichiarata inammissibilità con rinvio degli atti, ex art. 33 comma 5 C.G.S., alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia-Romagna, per l'esame di merito. Ordina restituirsi la tassa versata.

6 - APPELLO DEL G.S. CASTELVECCHIO SUBEQUO AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER MESI 18 INFLITTA AL CALCIATORE FASCIANI GIOVANNI E DELL'AMMENDA DI E 250,00 A CARICO DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo - Com. Uff. n. 19 del 14.11.2002)

In seguito alla gara Campo di Giove/Castelvecchio Subequo, disputata il 13.10.2002 per il Campionato di 2ª Categoria, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Abruzzo infliggeva alla Società Castelvecchio Subequo la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 2 a 0 a favore della Società Campo di Giove, oltre all'ammenda di E 517,00; deliberava inoltre di infliggere sanzioni di varia misura ad alcuni calciatori della predetta Società, ed in particolare la squalifica sino al 31.12.2003 al calciatore Fasciani Giovanni. In seguito a reclamo dell'interessata, la competente Commissione Disciplinare, con

delibera del 14.11.2002, riduceva la squalifica inflitta al calciatore Fasciani Giovanni fino al 30.6.2003 e la sanzione dell'ammenda ad euro 250,00 confermando nel resto i provvedimenti impugnati. Avverso tale delibera ha proposto ricorso alla C.A.F. la Soc. Castelvechchio Subequo, sostenendo che il proprio calciatore era rimasto estraneo ai fatti contestatigli e rilevando che all'identificazione personale del Fasciani da parte dell'arbitro, basata sulla circostanza che il calciatore in questione aveva ripetutamente calpestato i piedi al direttore di gara, non era conseguita l'identificazione del numero di maglia, non indicato nel referto arbitrale. In ordine alla sanzione pecuniaria, l'appellante ha dedotto l'eccessività dell'ammenda, in quanto relativa ad una gara disputata in campo avverso, alla presenza delle forze dell'ordine "che nulla hanno rilevato in merito al dopo partita". In conclusione, ha chiesto la riforma delle sanzioni impuginate. Rileva questa Commissione che i motivi di impugnazione proposti dalla ricorrente attengono esclusivamente al fatto in esame e tendono ad ottenere una nuova valutazione di merito, che non è ammissibile in questa sede, ai sensi dell'art. 33 n. 1 lettera d) C.G.S., trattandosi del terzo grado di giudizio. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ex art. 33 comma 1 C.G.S., l'appello come sopra proposto dal G.S. Castelvechchio Subequo di Castelvechchio Subequo (L'Aquila) e dispone incamerarsi la tassa versata.

7 - APPELLO DEL CAGLIARI CALCIO 1920 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER 3 GIORNATE DI GARA

(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 146 del 28.11.2002)

Con decisione pubblicata il 23 novembre 2002 (Com. Uff. n. 136), il Giudice Sportivo della Lega Nazionale Professionisti infliggeva alla Società Cagliari Calcio, oltre alla punizione sportiva della perdita della gara "a tavolino" per 0-2, la sanzione della squalifica del campo di giuoco per tre giornate effettive di gara e l'ammenda di E 10.000,00 per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori durante la gara Cagliari/Messina del 17 novembre 2002, valevole per il Campionato di Serie B, culminato nell'invasione di campo da parte di uno sconosciuto, che dopo aver scavalcato la recinzione a presidio della curva dei tifosi cagliaritari colpiva violentemente il portiere del Messina Manitta; fatto che nella sua gravità contribuiva in maniera decisiva alla sospensione definitiva dell'incontro, decisa dall'arbitro Nucini quando correva il 37° minuto della ripresa. Avverso il provvedimento del Giudice Sportivo, il Cagliari proponeva reclamo con procedura d'urgenza dinanzi alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti, affermando, in primo luogo, l'insussistenza di qualsivoglia responsabilità (oggettiva e diretta) per i fatti accaduti durante la soprarichiamata gara. La Commissione Disciplinare non andava oltre il parziale accoglimento del reclamo, limitatamente alla revoca della sanzione pecuniaria, e questo pur avendo riconosciuto che la società calcistica isolana era chiamata a rispondere solo a titolo di "responsabilità oggettiva" per la condotta del proprio sostenitore, e non anche a titolo di "responsabilità diretta" (per mancato mantenimento dell'ordine pubblico), come invece adombrato dal Giudice Sportivo. Con l'attuale reclamo, il Cagliari è insorto avverso la suddetta decisione di seconde cure ed ha dedotto i motivi della violazione e falsa applicazione dell'art. 9 C.G.S. (ai sensi dell'art. 33, lett. b/, C.G.S.), non potendo essere imputata alla società Cagliari Calcio alcuna responsabilità in ordine ai fatti accaduti in occasione della menzionata gara, sotto i profili dell'impossibilità per la società stessa di impedire il fatto e dell'insussistenza di negligenza derivante da non aver usato l'attenzione e la prudenza normalmente richiesta, nonché della contraddittorietà della motivazione (art. 33, lett. c/, C.G.S.), atteso che, pur avendo escluso la responsabilità "diretta" della società, la Commissione Disciplinare ha di fatto confermato la pronunzia del Giudice Sportivo, limitandosi a cancellare l'ammenda (peraltro non particolarmente onerosa). La società reclamante ha concluso per l'annullamento della sanzione della squalifica del campo, ovvero, in via subordinata, per la riduzione a misura di equità della sanzione medesima. Il reclamo, peraltro ammissibile in quanto dispiega i suoi svolgimenti argomentativi nell'ambito di due delle ipotesi (lett. b e c falsa applicazione di norme del C.G.S. e contraddittoria motivazione) per le quali questa Commissione d'Appello è comunque chiamata a conoscere della vertenza seppur in terzo grado di giudizio, merita parziale accoglimento, con precipuo riguardo alla richiesta subordinata della società istante. Piena condivisione merita, anzitutto, il ragionamento della Commissione Disciplinare che ha recisamente escluso la possibilità di configurare, nella fattispecie, una ipotesi di responsabilità diretta per mancato mantenimento dell'ordine pubblico sul proprio campo di giuoco (e quindi in relazione all'art. 9, comma 2, C.G.S.). È infatti evidente come l'obbligo di mantenere l'ordine pubblico sul proprio campo di giuoco, di cui alla disposizione da ultimo accennata, non possa costituire, in caso di inadempimento, fattispecie di riferimento per una responsabilità "diretta" della società calcistica, dovendo ricondursi correttamente l'obbligo stesso non oltre una prestazione attiva e vigile di collaborazione della società nei confronti delle forze dell'ordine e comunque dei soggetti istituzionalmente preposti al mantenimento dell'ordine (il dovere così delineato non risulta, peraltro, essere stato inadempito, nella fattispecie, dalla società reclamante). Lineare ed esclusiva applicazione può invece farsi, nel caso in argomento, della responsabilità "oggettiva" della società per la condotta del proprio sostenitore. Tanto premesso, pur non volendosi sminuire la gravità del fatto, particolarmente increscioso, violento e "destabilizzante" nei confronti della serenità del contesto e, non da ultimo, della regolarità della gara, sospesa dal direttore di gara (e sotto tale profilo specifico comportante, *a latere*, l'inflizione della punizione sportiva della perdita dell'incontro medesimo), seppur sostanzialmente riconducibile - quanto agli aspetti più gravi - al gesto isolato di un singolo, sembra al Collegio maggiormente rispondente ad equità ridurre parzialmente la gravosa sanzione della squalifica del campo a due sole giornate. In senso favorevole alla suddetta riduzione, depone non solo l'atteggiamento collaborativo tenuto dalla reclamante successivamente all'accaduto, e di cui dà atto peraltro lo stesso Organo di giustizia di seconde cure, ma soprattutto l'incontestata circostanza che alla società era precluso, per ordine intimativo delle Forze dell'ordine, di impiegare proprio personale al fine di provvedere al mantenimento dell'ordine pubblico. A quest'ultimo poi, come riportato dallo stesso direttore di gara nel referto, era chiamata a provvedere una forza carente di polizia. Mentre non altrettanto rilievo può attribuirsi ai pur fondati sospetti di comportamenti ricattatori da parte di frange ostili e violente dei tifosi, cui sarebbe sottoposta l'attuale dirigenza della società cagliaritano. Con l'accoglimento del reclamo nei termini suddetti, e quindi con la riduzione ad equità della sanzione, si riporta, tra l'altro, ad un quadro di linearità e proporzionalità la sanzione

DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D'APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 2002-2003

inflitta dalla Commissione Disciplinare, tacciata - non senza connotati di ragionevolezza - di contraddittorietà, per essersi limitata ai fini della quantificazione della pena, nel momento stesso in cui escludeva l'imputabilità dei fatti a titolo di responsabilità diretta, a revocare una sanzione pecuniaria peraltro non particolarmente affittiva e comprensiva anche della pena per lancio di oggetti e petardi. Per questi motivi la C.A.F. in parziale accoglimento dell'appello come sopra proposto dal Cagliari Calcio 1920 di Cagliari, riduce a n. 2 giornate effettive di gara la squalifica del campo già inflitta dai primi giudici alla reclamante. Ordina restituirsi la tassa versata.

ORDINANZE

8 - APPELLO DEL S.S. CARPINONE CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CARPINONE/MONTERODUNI ROCCADEVANDRO DEL 22.9.2002

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Molise - Com. Uff. n. 35 del 31.10.2002)

La C.A.F. rinvia per supplemento di istruttoria l'appello come sopra proposto dal S.S. Carpinone Calcio di Carpinone (Isernia) alla riunione del 16.12.2002.

9 - APPELLO DELL'U.S. ISOLA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA LA SPORTIVA CARIATESE/ISOLA DEL 12.10.2002

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 39 del 5.11.2002)

La C.A.F. rinvia l'appello come sopra proposto dall'U.S. Isola di Isola Caporizzuto (Crotone) alla riunione del 16.12.2002.

10 - APPELLO A.S. AGATA CALCIO A CINQUE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DANIELE CERICOLA/S. AGATA CALCIO A CINQUE DEL 19.10.2002

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo - Com. Uff. n. 19 del 14.11.2002)

La C.A.F. rinvia per supplemento di istruttoria l'appello come sopra proposto dall'A.S. Agata Calcio a Cinque di Cepagatti (Pescara) alla riunione del 16.12.2002.

11 - APPELLO DEL C.U.S. VITERBO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA C.U.S. VITERBO/ AYMAVILLES GRESSAN PILA DEL 21.9.2002

(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 125 del 14.11.2002) La C.A.F. rinvia l'appello come sopra proposto dal C.U.S. Viterbo di Viterbo alla riunione del 16.12.2002.

12/13 - APPELLI SENSI FRANCESCO E DELL'A.S. ROMA AVVERSO LE SANZIONI RISPETTIVAMENTE DELL'INIBIZIONE PER GIORNI 15 E DELL'AMMENDA DI E 15.000,00 PER LA SOCIETÀ A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DEL 7.10.2002, NONCHÉ AVVERSO LE SANZIONI RISPETTIVAMENTE DELL'INIBIZIONE PER MESI 2 E GIORNI 15 E DELL'AMMENDA DI EURO 25.000,00 PER LA SOCIETÀ A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DEL 22.10.2002

(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 124 del 14.11.2002)

La C.A.F. rinvia su istanza di parte, a nuovo ruolo gli appelli come sopra proposti dal presidente Francesco Sensi e dall'A.S. Roma di Roma.

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 18/C - RIUNIONE DEL 16 DICEMBRE 2002

1 - APPELLO DEL C.S. LIPARI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA C.S. LIPARI/MAMERTINA DEL 13.10.2002

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 24 del 6.11.2002)

Con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 24 del 6 novembre 2002 la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, decidendo sul reclamo proposto dalla A.S.R. Mamertina in merito alla posizione del calciatore Licari Fabrizio, schierato dal C.S. Lipari nella gara di campionato del 13.10.2002 benché squalificato in relazione a gara di "Coppa Sicilia" (Vulcano - squadra del momento del Licari - Pellegrino del 24.10.2001), accoglieva il reclamo ed infliggeva la perdita della gara con il punteggio di 0-2 e l'ammenda di e 350,00 alla società ed altre sanzioni a suoi tesserati. Rilevava che il Licari doveva scontare la seconda giornata di squalifica, non scontata nelle gare di Coppa, nella prima squadra della nuova società di appartenenza (il C.S. Lipari, per l'appunto) ed in gara di campionato. Avverso tale decisione proponeva rituale e tempestivo appello la società obiettando che nella nuova stagione agonistica il Licari non aveva preso parte alle prime due gare di "Coppa Italia" con la soc. Real S. Pietro e che, avendo così scontato la residua giornata di squalifica, aveva titolo a partecipare alle partite di campionato. Chiedeva pertanto che in riforma della decisione impugnata questa Commissione revocasse la sanzione della perdita della gara e le altre sanzioni. Alla seduta del 16 dicembre 2002, assente il rappresentante della società, il procedimento veniva ritenuto in decisione. L'appello del C.S. Lipari, proposto ritualmente e nel rispetto dei termini procedurali, è ammissibile e merita accoglimento. E difatti, posto che il calciatore Licari è stato squalificato in esito a partita di "Coppa Sicilia", stagione agonistica 2001/2002, lo stesso ha scontato la seconda ed ultima giornata di squalifica non giocando le prime due gare di "Coppa Italia", stagione 2002/2003. E ciò, diversamente da come ritenuto dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia nella decisione impugnata, in applicazione di quanto previsto dall'art. 14, comma 10.1, C.G.S. e del combinato disposto di cui ai punti 3 e 7 dell'art. 17 dello stesso C.G.S.. Bisogna rilevare, infatti, che la tesi secondo cui la mancata partecipazione del Licari alle gare di "Coppa Italia" disputate dalla sua nuova società di appartenenza sarebbe inefficace dal momento che, avendo cambiato società, avrebbe dovuto scontare la sanzione in gara ufficiale "della prima squadra" della nuova società, e cioè in gara di campionato, non può essere condivisa. La deroga al comma 3 contenuta nel comma 6 dell'art. 17 si riferisce, come è intuitivo, alla regola generale fissata dallo stesso comma 3 e

cioè al principio secondo cui il calciatore colpito da squalifica per una o più giornate di gara è tenuto a scontare la squalifica nella medesima squadra nella quale militava al momento dell'infrazione. Va da sé che nel disciplinare l'esecuzione delle sanzioni nei (frequentissimi) casi di trasferimento di un atleta da una società ad un'altra e nello stabilire che la sanzione (o il suo residuo) va scontata nelle gare ufficiali disputate dalla prima squadra della nuova società il legislatore dell'articolo 17 C.G.S. si è fatto carico di derogare (come altrimenti non avrebbe potuto) alla regola generale fissata nel comma 3. Il cui ambito di efficacia normativa non va oltre, pertanto, il caso di un calciatore che, tenuto a scontare una squalifica, cambi società. Che poi la sanzione vada scontata nella "prima squadra" della nuova società è conseguenza ovvia non di altro che dell'esigenza che la squalifica non venga sostanzialmente elusa attraverso la mancata partecipazione del calciatore a gara di secondo livello della (nuova) società di appartenenza. Ma non è questo che qui interessa, dal momento che - fermo il principio della sanzione da scontarsi (in tutto o in parte) nella stagione successiva ed anche in squadra diversa dalla precedente - occorre esaminare se il Licari, che ha subito la squalifica in gara di "Coppa Sicilia" ed ha scontato la seconda ed ultima giornata in gara (giocata dalla nuova società di appartenenza) di "Coppa Italia", ha preso parte alle successive partite di campionato in posizione regolare o meno. Diversamente dall'avviso espresso dalla Commissione Disciplinare la risposta non può che essere positiva e muove dal principio della c.d. separazione tra "Coppa Italia" o "Coppa Regione" da una parte ed altre competizioni dall'altra fissato dall'art. 14, comma 10, C.G.S.; principio secondo cui la sanzione della squalifica per una o più giornate di gara inflitta in relazione a gare di "Coppa Italia" o di "Coppa Regione" va scontata in queste competizioni e va scontata in altre competizioni (leggi nelle gare di campionato) nel solo caso in cui la società di appartenenza del calciatore non partecipi all'una ("Coppa Italia") o ad una delle altre ("Coppa Regione"). Dal combinato disposto di cui all'articolo appena richiamato e di cui all'art. 17, comma 6, C.G.S. discende che la squalifica avuta in esito a gara di "Coppa Italia" o "Coppa Regione" va scontata in queste stesse competizioni anche nel caso in cui il calciatore abbia cambiato società e che va scontata in campionato nel solo caso in cui la nuova società di appartenenza non partecipi ad alcuna delle appena dette competizioni ("Coppa Italia" e "Coppa Regione"). Che è il caso del Licari, in merito alla cui posizione nella gara della sua nuova società di appartenenza, il C.S. Lipari, con la Mamertina del 13.10.2002 occorre concludere che era regolare, avendo scontato il residuo di squalifica avuta in relazione a gara di "Coppa Sicilia" nella "Coppa Italia", sia pure nel corso della stagione successiva e militando in società diversa dalla precedente. Considerato, in definitiva, che il Licari ha efficacemente scontato la seconda ed ultima giornata di squalifica non partecipando alle due gare di "Coppa Italia" della sua nuova società con la soc. Real S. Pietro, l'appello proposto va, come già rilevato, integralmente accolto. A norma dell'art. 29, punto 13, C.G.S. la relativa tassa va restituita. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dal C.S. Lipari di Lipari (Messina), annulla l'impugnata delibera, ripristinando, altresì, il risultato di 0-0 conseguito in campo nella suindicata gara. Dispone la restituzione della tassa versata.

2 - APPELLO DEL C.S. LIPARI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA LIPARI/S. AGATA DEL 27.10.2002

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 25 del 14.11.2002)

Con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 25 del 13 novembre 2002 la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, decidendo sul reclamo proposto dalla soc. S. Agata Calcio in merito alla posizione del calciatore Licari Fabrizio, schierato dal C.S. Lipari nella gara di campionato del 27.10.2002 benché squalificato in relazione a gara di "Coppa Sicilia" (Vulcano - squadra del momento del Licari - Pellegrino del 24.10.2001), accoglieva il reclamo ed infliggeva la perdita della gara con il punteggio di 0-2 e l'ammenda di € 350,00 alla società ed altre sanzioni a suoi tesserati. Rilevava che il Licari doveva scontare la seconda giornata di squalifica, non scontata nelle gare di Coppa, nella prima squadra della nuova società di appartenenza (il C.S. Lipari, per l'appunto) ed in gara di campionato. Avverso tale decisione proponeva rituale e tempestivo appello la società obiettando che nella nuova stagione agonistica il Licari non aveva preso parte alle prime due gare di "Coppa Italia" con la soc. Real S. Pietro e che, avendo così scontato la residua giornata di squalifica, aveva titolo a partecipare alle partite di campionato. Chiedeva pertanto che in riforma della decisione impugnata questa Commissione revocasse la sanzione della perdita della gara e le altre sanzioni. Alla seduta del 16 dicembre 2002, presente il solo rappresentante della società, il procedimento veniva ritenuto in decisione. L'appello del C.S. Lipari, proposto ritualmente e nel rispetto dei termini procedurali, è ammissibile e merita accoglimento. E difatti, posto che il calciatore Licari è stato squalificato in relazione a partita di "Coppa Sicilia", stagione agonistica 2001/2002, lo stesso ha scontato la seconda ed ultima giornata di squalifica non giocando le prime due gare di "Coppa Italia", stagione 2002/2003. E ciò, diversamente da come ritenuto dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia nella decisione impugnata, in applicazione di quanto previsto dall'art. 14, comma 10.1, C.G.S. e del combinato disposto di cui ai punti 3 e 7 dell'art. 17 dello stesso C.G.S.. Bisogna rilevare, infatti, che la tesi secondo cui la mancata partecipazione del Licari alle gare di "Coppa Italia" disputate dalla sua nuova società di appartenenza sarebbe inefficace dal momento che, avendo cambiato società, avrebbe dovuto scontare la sanzione in gara ufficiale "della prima squadra" della nuova società, e cioè in gara di campionato, non può essere condivisa. La deroga al comma 3 contenuta nel comma 6 dell'art. 17 si riferisce, come è intuitivo, alla regola generale fissata dallo stesso comma 3 e cioè al principio secondo cui il calciatore colpito da squalifica per una o più giornate di gara è tenuto a scontare la squalifica nella medesima squadra nella quale militava al momento dell'infrazione. Va da sé che nel disciplinare l'esecuzione delle sanzioni nei (frequentissimi) casi di trasferimento di un atleta da una società ad un'altra e nello stabilire che la sanzione (o il suo residuo) va scontata nelle gare ufficiali disputate dalla prima squadra della nuova società il legislatore dell'articolo 17 C.G.S. si è fatto carico di derogare (come altrimenti non avrebbe potuto) alla regola generale fissata nel comma 3. Il cui ambito di efficacia normativa non va oltre, pertanto, il caso di un calciatore che, tenuto a scontare una squalifica, cambi società. Che poi la sanzione vada scontata nella "prima squadra" della nuova società è conseguenza ovvia non di altro che dell'esigenza che la squalifica non venga sostanzialmente elusa attraverso la mancata partecipazione del calciatore a gara di secondo livello della

(nuova) società di appartenenza. Ma non è questo che qui interessa, dal momento che -fermo il principio della sanzione da scontarsi (in tutto o in parte) nella stagione successiva ed anche in squadra diversa dalla precedente - occorre esaminare se il Licari, che ha subito la squalifica in gara di "Coppa Sicilia" ed ha scontato la seconda ed ultima giornata in gara (giocata dalla nuova società di appartenenza) di "Coppa Italia", ha preso parte alle successive partite di campionato in posizione regolare o meno. Diversamente dall'avviso espresso dalla Commissione Disciplinare la risposta non può che essere positiva e muove dal principio della c.d. separatezza tra "Coppa Italia" o "Coppa Regione" da una parte ed altre competizioni dall'altra fissato dall'art. 14, comma 10, C.G.S.; principio secondo cui la sanzione della squalifica per una o più giornate di gara inflitta in relazione a gare di "Coppa Italia" o di "Coppa Regione" va scontata in queste competizioni e va scontata in altre competizioni (leggi nelle gare di campionato) nel solo caso in cui la società di appartenenza del calciatore non partecipi all'una ("Coppa Italia") o ad una delle altre ("Coppa Regione"). Dal combinato disposto di cui all'articolo appena richiamato e di cui all'art. 17, comma 6, C.G.S. discende che la squalifica avuta in esito a gara di "Coppa Italia" o "Coppa Regione" va scontata in queste stesse competizioni anche nel caso in cui il calciatore abbia cambiato società e che va scontata in campionato nel solo caso in cui la nuova società di appartenenza non partecipi ad alcuna delle appena dette competizioni ("Coppa Italia" e "Coppa Regione"). Che è il caso del Licari, in merito alla cui posizione nella gara della sua nuova società di appartenenza, il C.S. Lipari, con la S. Agata del 27.10.2002 occorre concludere che era regolare, avendo scontato il residuo di squalifica avuta in relazione a gara di "Coppa Sicilia" nella "Coppa Italia", sia pure nel corso della stagione successiva e militando in società diversa dalla precedente. Considerato, in definitiva, che il Licari ha efficacemente scontato la seconda ed ultima giornata di squalifica non partecipando alle due gare di "Coppa Italia" della sua nuova società con la soc. Real S. Pietro, l'appello proposto va, come già rilevato, integralmente accolto. A norma dell'art. 29, punto 13, C.G.S. la relativa tassa va restituita. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dal C.S. Lipari di Lipari (Messina), annulla l'impugnata delibera, ripristinando, altresì, il risultato di 1- 0 conseguito in campo nella suindicata gara. Dispone la restituzione della tassa versata.

3 - APPELLO DEL C.S. LIPARI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PATTI/LIPARI DEL 20.10.2002

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 25 del 14.11.2002)

Con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 25 del 13 novembre 2002 la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, decidendo sul reclamo proposto dalla soc. Patti Calcio in merito alla posizione del calciatore Licari Fabrizio, schierato dal C.S. Lipari nella gara di campionato del 20.10.2002 benché squalificato in relazione a gara di "Coppa Sicilia" (Vulcano - squadra del momento del Licari - Pellegrino del 24.10.2001), accoglieva il reclamo ed infliggeva la perdita della gara con il punteggio di 0-2 e l'ammenda di € 350,00 alla società ed altre sanzioni a suoi tesserati. Rilevava che il Licari doveva scontare la seconda giornata di squalifica, non scontata nelle gare di Coppa, nella prima squadra della nuova società di appartenenza (il C.S. Lipari, per l'appunto) ed in gara di campionato. Avverso tale decisione proponeva rituale e tempestivo appello la società obiettando che nella nuova stagione agonistica il Licari non aveva preso parte alle prime due gare di "Coppa Italia" con la soc. Real S. Pietro e che, avendo così scontato la residua giornata di squalifica, aveva titolo a partecipare alle partite di campionato. Chiedeva pertanto che in riforma della decisione impugnata questa Commissione revocasse la sanzione della perdita della gara e le altre sanzioni. Alla seduta del 16 dicembre 2002, presente il solo rappresentante della società, il procedimento veniva ritenuto in decisione. L'appello del C.S. Lipari, proposto ritualmente e nel rispetto dei termini procedurali, è ammissibile e merita accoglimento. E difatti, posto che il calciatore Licari è stato squalificato in relazione a partita di "Coppa Sicilia", stagione agonistica 2001/2002, lo stesso ha scontato la seconda ed ultima giornata di squalifica non giocando le prime due gare di "Coppa Italia", stagione 2002/2003. E ciò, diversamente da come ritenuto dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia nella decisione impugnata, in applicazione di quanto previsto dall'art. 14, comma 10.1, C.G.S. e del combinato disposto di cui ai punti 3 e 7 dell'art. 17 dello stesso C.G.S.. Bisogna rilevare, infatti, che la tesi secondo cui la mancata partecipazione del Licari alle gare di "Coppa Italia" disputate dalla sua nuova società di appartenenza sarebbe inefficace dal momento che, avendo cambiato società, avrebbe dovuto scontare la sanzione in gara ufficiale "della prima squadra" della nuova società, e cioè in gara di campionato, non può essere condivisa. La deroga al comma 3 contenuta nel comma 6 dell'art. 17 si riferisce, come è intuitivo, alla regola generale fissata dallo stesso comma 3 e cioè al principio secondo cui il calciatore colpito da squalifica per una o più giornate di gara è tenuto a scontare la squalifica nella medesima squadra nella quale militava al momento dell'infrazione. Va da sé che nel disciplinare l'esecuzione delle sanzioni nei (frequentissimi) casi di trasferimento di un atleta da una società ad un'altra e nello stabilire che la sanzione (o il suo residuo) va scontata nelle gare ufficiali disputate dalla prima squadra della nuova società il legislatore dell'articolo 17 C.G.S. si è fatto carico di derogare (come altrimenti non avrebbe potuto) alla regola generale fissata nel comma 3. Il cui ambito di efficacia normativa non va oltre, pertanto, il caso di un calciatore che, tenuto a scontare una squalifica, cambi società. Che poi la sanzione vada scontata nella "prima squadra" della nuova società è conseguenza ovvia non di altro che dell'esigenza che la squalifica non venga sostanzialmente elusa attraverso la mancata partecipazione del calciatore a gara di secondo livello della (nuova) società di appartenenza. Ma non è questo che qui interessa, dal momento che - fermo il principio della sanzione da scontarsi (in tutto o in parte) nella stagione successiva ed anche in squadra diversa dalla precedente - occorre esaminare se il Licari, che ha subito la squalifica in gara di "Coppa Sicilia" ed ha scontato la seconda ed ultima giornata in gara (giocata dalla nuova società di appartenenza) di "Coppa Italia", ha preso parte alle successive partite di campionato in posizione regolare o meno. Diversamente dall'avviso espresso dalla Commissione Disciplinare la risposta non può che essere positiva e muove dal principio della c.d. separatezza tra "Coppa Italia" o "Coppa Regione" da una parte ed altre competizioni dall'altra fissato dall'art. 14, comma 10, C.G.S.; principio secondo cui la sanzione della squalifica per una o più giornate di gara inflitta in relazione a gare di "Coppa Italia" o di "Coppa Regione" va scontata in queste competizioni e va scontata in altre competizioni

(leggi nelle gare di campionato) nel solo caso in cui la società di appartenenza del calciatore non partecipi all'una ("Coppa Italia") o ad una delle altre ("Coppa Regione"). Dal combinato disposto di cui all'articolo appena richiamato e di cui all'art. 17, comma 6, C.G.S. discende che la squalifica avuta in esito a gara di "Coppa Italia" o "Coppa Regione" va scontata in queste stesse competizioni anche nel caso in cui il calciatore abbia cambiato società e che va scontata in campionato nel solo caso in cui la nuova società di appartenenza non partecipi ad alcuna delle appena dette competizioni ("Coppa Italia" e "Coppa Regione"). Che è il caso del Licari, in merito alla cui posizione nella gara della sua nuova società di appartenenza, il C.S. Lipari, con la soc. Patti del 20.10.2002 occorre concludere che era regolare, avendo scontato il residuo di squalifica avuta in esito a gara di "Coppa Sicilia" nella "Coppa Italia", sia pure nel corso della stagione successiva e militando in società diversa dalla precedente. Considerato, in definitiva, che il Licari ha efficacemente scontato la seconda ed ultima giornata di squalifica non partecipando alle due gare di "Coppa Italia" della sua nuova società con la soc. Real S. Pietro, l'appello proposto va, come già rilevato, integralmente accolto. A norma dell'art. 29, punto 13, C.G.S. la relativa tassa va restituita. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dal C.S. Lipari di Lipari (Messina), annulla l'impugnata delibera, ripristinando, altresì, il risultato di 2-3 conseguito in campo nella suindicata gara. Dispone la restituzione della tassa versata.

4 - APPELLO DELLA S.S. REAL SCAFATI CALCIO A CINQUE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BRILLANTE ROMA/REAL SCAFATI DEL 19.10.2002

(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 125 del 15.11.2002)

Con atto, in data 26.10.2002, la S.S. Scafati Calcio a Cinque proponeva reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare, presso la Divisione Calcio a Cinque, di cui al Comunicato Ufficiale n. 125 del 15 novembre 2002, con la quale è stata confermata la decisione del Giudice Sportivo, presso la predetta Divisione, di comminare alla soc. Real Scafati (unitamente alla soc. Brillante Calcio a Cinque) la punizione della perdita della gara Brillante/Real Scafati del 19.10.2002, con il punteggio di 0-2. Avverso tale delibera si appellava alla C.A.F. la S.S. Scafati, eccependo l'insussistenza dei presupposti per sospendere la gara, in quanto non è stata accertata la presenza dei necessari requisiti di ordine pubblico per portare a termine la stessa e stigmatizzando di avere ricevuto l'identica sanzione della soc. Brillante Calcio a Cinque, nonostante, quest'ultima abbia disputato la gara sul proprio campo. L'appello può essere accolto nei limiti che seguono. L'arbitro, adempiendo ad un suo specifico ed esclusivo compito, ha sospeso, correttamente, la gara, in quanto si era venuta a creare una situazione ingestibile, di messa in pericolo delle condizioni di sicurezza per il regolare svolgimento della gara, a causa dei ripetuti scontri fisici tra i giocatori e i sostenitori di entrambe le squadre. In tale situazione deve considerarsi irrilevante la presenza delle forze dell'ordine, ai fini della possibilità di riprendere la gara dopo la sospensione, causata dai predetti incidenti, svoltisi sia sul terreno di gara che, soprattutto, sugli spalti, in quanto la ripresa della stessa non può basarsi, esclusivamente, sulla "presenza di tutti i requisiti di ordine pubblico", come sostenuto dalla ricorrente. Per quanto concerne la quantificazione della sanzione, fermo restando il giudizio di notevole gravità dei fatti che hanno causato la sospensione della gara, la C.A.F. ritiene che la stessa possa essere ridotta con l'esclusione della pena pecuniaria e che, in questo senso, vada annullata la predetta decisione della Commissione Disciplinare. Questa diminuzione della sanzione trova giustificazione nel fatto che la società ricorrente era squadra ospite e quindi, con obblighi meno intensi, nella materia in esame, rispetto alla società ospitante. Per questi motivi la C.A.F. in parziale accoglimento dell'appello come sopra proposto dalla S.S. Real Scafati Calcio a Cinque di Scafati (Salerno) annulla la sanzione dell'ammenda inflitta alla reclamante e conferma nel resto. Dispone la restituzione della tassa versata.

5 - APPELLO DELLA S.S. VILLA S. MARIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA REAL S. SALVO/VILLA S. MARIA DEL 6.10.2002

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo - Com. Uff. n. 20 del 21.11.2002)

La S.S. Villa S. Maria ha inoltrato ricorso a questa Commissione contro la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo, pubblicata sul C.U. n. 20 del 21 novembre 2002 che, in accoglimento del reclamo proposto dalla S.S. Real San Salvo in ordine al risultato della gara Real S. Salvo/Villa S. Maria disputata il 6.10.2002 per il Campionato di 1^a Categoria, aveva ripristinato il risultato conseguito sul campo, con il seguente punteggio: Real S. Salvo 5/Villa S. Maria 1. La ricorrente eccepisce preliminarmente la nullità della decisione impugnata, per violazione del principio del contraddittorio in relazione all'art. 26 n. 6 lett. a) (ora art. 30 n. 5) C.G.S., rilevando di non essere stata convocata per la discussione orale del reclamo, sebbene nelle proprie controdeduzioni avesse espressamente richiesto di essere sentita. Con il secondo motivo di gravame la ricorrente eccepisce la erronea applicazione, da parte della Commissione, dei principi regolamentari relativi ai mezzi di prova utilizzabili nei procedimenti disciplinari. Sostiene infatti l'appellante che la ritrattazione fatta dall'arbitro, in sede di chiarimenti, a totale modifica del proprio referto, non può avere alcun valore nel giudizio disciplinare. Conclude pertanto chiedendo, in via principale, che la decisione impugnata sia dichiarata nulla per violazione del principio del contraddittorio, ed in subordine che la delibera venga riformata, infliggendo alla S.S. Real S. Salvo la punizione sportiva della perdita della gara S.S. Real S. Salvo/S.S. Villa S. Maria con il punteggio di 2 a 0. La C.A.F. ritiene che il primo motivo di gravame meriti accoglimento. L'art. 30 n. 5 C.G.S. dispone, in ordine allo svolgimento dei procedimenti dinanzi agli Organi di giustizia sportiva, che "è diritto delle parti richiedere di essere ascoltate in tutti i procedimenti, ad eccezione di quelli presso il Giudice Sportivo". In forza di tale principio, la mancata convocazione nel procedimento disciplinare di una parte che abbia fatto rituale e tempestiva richiesta di essere sentita oralmente, integra una violazione del contraddittorio che comporta la nullità del giudizio. Nel caso in esame, risulta dagli atti che non venne disposta l'audizione della S.S. Villa S. Maria, malgrado questa avesse chiesto, nelle proprie controdeduzioni, di essere ascoltata dinanzi alla Commissione Disciplinare. Deve pertanto essere dichiarata la nullità della delibera con rinvio al primo Giudice. L'accoglimento del motivo di gravame relativo alla nullità della delibera impugnata preclude ovviamente l'esame del merito, che va rimesso alla Commissione Disciplinare. Per questi motivi

DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D'APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 2002-2003

la C.A.F. in accoglimento dell'appello come sopra proposto della S.S. Villa S. Maria di Villa S. Maria (Chieti) annulla l'impugnata delibera, ex art. 33 comma 5 C.G.S., per difetto di contraddittorio, con rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo, per nuovo esame di merito. Dispone la restituzione della tassa versata.

6 - APPELLO DELL'A.S. TORRINO SPORTING CLUB CALCIO A CINQUE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA OSTIA/TORRINO DEL 27.10.2002

(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 140 del 22.11.2002)

Dopo la disputa della gara A.S. Ostia Calcio a Cinque/A.S. Torino S.C. Calcio a Cinque del 27.10.2002, valida per il Campionato Nazionale Under 21, la Società A.S. Ostia Calcio a Cinque proponeva reclamo al Giudice Sportivo competente, sostenendo che alla gara suddetta aveva partecipato il calciatore del Torino Chilelli Alessandro, in posizione irregolare perché squalificato con delibera pubblicata sul C.U. n. 93 del 23 ottobre 2002 e chiedendo pertanto l'applicazione della sanzione sportiva di perdita della gara a carico della A.S. Torino. Il Giudice Sportivo, in accoglimento del ricorso, deliberava di comminare alla Torino Sporting Club la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-2, nonché l'ammenda di euro 500,00 e di squalificare il calciatore Chilelli Alessandro per una giornata effettiva di gara. Contro tale delibera proponeva reclamo la A.S. Torino, denunciando l'incongruenza delle norme regolamentari (artt. 17 comma 2 e 41 comma 2 C.G.S.) che prevedono diverse modalità di esecuzione delle sanzioni, rispettivamente per la Lega Nazionale Dilettanti e per i Comitati Regionali. Sosteneva la reclamante che il Chilelli, espulso nel corso della gara del 20.10.2002, non era stato utilizzato nel turno infrasettimanale del 23.10.2002 ed aveva quindi scontato (in conformità con i principi di cui alla circolare F.I.F.A. n. 821 dell'1.10.2002) la giornata "obbligatoria" di squalifica conseguente al provvedimento di espulsione inflittogli, disputando così in posizione regolare la gara Ostia/Torrino del 27.10.2002. La Commissione Disciplinare della Divisione Calcio a Cinque, con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 140 del 22 novembre 2002, riduceva a euro 250,00 la sanzione pecuniaria inflitta all'A.S. Torino, confermando nel resto le decisioni del Giudice Sportivo. Avverso la delibera della Commissione Disciplinare ha proposto ricorso l'A.S. Torino per chiedere il ripristino del risultato conseguito sul campo, invocando l'immediata applicazione della circolare F.I.F.A. n. 821 del 2.10.2002 che impone alle Federazioni Nazionali di uniformare i propri regolamenti al principio secondo cui un calciatore espulso dal terreno di giuoco nel corso di una competizione deve obbligatoriamente essere squalificato per la gara successiva della medesima competizione. Il reclamo è infondato e deve essere respinto. Osserva la C.A.F. che i primi giudici hanno correttamente applicato la normativa che disciplina l'esecuzione delle sanzioni ed in particolare l'art. 17 n. 2 C.G.S., che stabilisce che le squalifiche devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del comunicato ufficiale. In base a tale principio la squalifica del Chilelli, inflitta con Comunicato Ufficiale del 23.10.2002, avrebbe dovuto essere scontata nella gara immediatamente successiva, ovvero Ostia/Torrino del 27.10.2002. La mancata partecipazione del Chilelli alla gara infrasettimanale del 23.10.2002 non poteva infatti comportare l'esecuzione di una squalifica che avrebbe acquistato efficacia soltanto il giorno seguente, 24.10. La circolare F.I.F.A. invocata dalla ricorrente, oltre a non avere efficacia immediatamente precettiva nel nostro ordinamento, raccomanda alle Federazioni Nazionali il rispetto di un principio (obbligo di sanzionare il calciatore espulso con almeno una giornata di squalifica) che l'ordinamento calcistico italiano ha da tempo recepito, mentre nulla prevede in merito alla esecuzione delle sanzioni. Non resta quindi che applicare, come hanno fatto i primi giudici, la regola dettata dall'art. 17 n. 2 C.G.S.. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dell'A.S. Torino Sporting Club Calcio a Cinque di Roma e dispone incamerarsi la tassa versata.

7 - APPELLO DELL'A.S. SPORTING R.C.B. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SAMBUCA DI SICILIA/SPORTING R.C.B. DEL 13.10.2002

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 26 del 21.11.2002)

L'A.S. Sporting R.C.B. di Marsala, ha proposto ricorso avverso la decisione della Commissione Disciplinare del Comitato Regionale Sicilia pubblicata sul C.U. n. 26 del 21 novembre 2002 e relativa alla gara Sambuca/Sporting R.C.B. del 13.10.2002. La ricorrente richiede l'applicazione della norma di cui all'art. 12 c. 1 C.G.S. che prevede la perdita della gara con il punteggio di 0-2 a carico della società ritenuta responsabile di aver influito sul regolare svolgimento della gara. Ciò in contrasto con quanto correttamente stabilito dalla Commissione Disciplinare che ha invece ritenuto non applicabile tale sanzione sportiva in quanto il fatto comportante alterazione del potenziale atletico dello Sporting era imputabile ad accompagnatori o sostenitori della squadra avversaria. In sostanza, quindi, la società ricorrente chiede un riesame del merito che è precluso in questa sede a norma dell'art. 33 primo comma C.G.S.. Conseguentemente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 comma 1 C.G.S., l'appello come sopra proposto dall'A.S. Sporting R.C.B. di Marsala (Trapani) e dispone incamerarsi la tassa versata.

8 - APPELLO DEL C.S. MONTECCHIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MONTECCHIO/ PICCHI S. GIACOMO DEL 12.10.2002

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria - Com. Uff. n. 19 del 7.11.2002)

Il Club Sportivo Montecchio ha proposto reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria che, confermando la decisione del Giudice Sportivo, ha inflitto la punizione sportiva della perdita della gara C.S. Montecchio/A.C. Picchi San Giacomo del 12.10.2002 con il punteggio di 0-2. Rileva preliminarmente questa Commissione che l'impugnata decisione della Commissione Disciplinare è stata pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 19 del 7 novembre 2002 e il reclamo risulta presentato solo in data 28 novembre 2002 e, quindi, allorché era scaduto il termine di sette giorni stabilito dall'art. 33 n. 2 del Codice di Giustizia Sportiva. Ne deriva che il reclamo deve essere dichiarato

inammissibile e deve conseguentemente essere disposto l'incameramento della relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 comma 2 C.G.S., l'appello come sopra proposto dal C.S. Montecchio di Montecchio (Terni) e dispone incamerarsi la tassa versata.

9 - APPELLO DELLA S.S. CARPINONE CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CARPINONE/MONTERODUNI ROCCADEVANDRO DEL 22.9.2002

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Molise - Com. Uff. n. 35 del 31.10.2002)

Con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 35 del 31 ottobre 2002 la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Molise, decidendo sul reclamo proposto dalla S.S. Carpinone Calcio in merito alla posizione del calciatore Teoli Valentino, schierato dalla soc. Monteroduni Roccadevandro nella gara di campionato del 22.9.2002 nonostante il residuo di squalifica di una giornata in relazione a gara di "Coppa Lazio", rigettava il reclamorilevando che il Teoli avrebbe dovuto scontare la giornata di squalifica non in gara di campionato, ma non prendendo parte alla prima gara della Molise Cup disputata dalla prima squadra della sua nuova società di appartenenza, stagione 2002/2003. Avverso tale decisione proponeva rituale e tempestivo appello la S.S. Carpinone obiettando che il Teoli, trasferito dall'A.S. Roccadevandro 90 alla U.S. Monteroduni Roccadevandro, squadra non partecipante alla "Coppa Lazio" nella quale il Teoli aveva maturato la squalifica, avrebbe dovuto scontare la residua giornata in campionato e ciò in applicazione della deroga di cui all'art. 17, punto 6 ultima parte, C.G.S. secondo cui il calciatore che cambia società, in deroga (per l'appunto) a quanto previsto dal comma 3 dello stesso art. 17, sconta le residue giornate di squalifica nelle gare ufficiali nelle quali gioca la prima squadra della nuova società. Chiedeva pertanto che in riforma della decisione impugnata questa Commissione infliggesse alla U.S. Monteroduni Roccadevandro la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-2. Alla seduta del 16 dicembre 2002, assente il rappresentante della società appellante, il procedimento veniva ritenuto in decisione. L'appello della S.S. Carpinone Calcio, proposto ritualmente e nel rispetto dei termini procedurali, è ammissibile ma non può essere accolto. E difatti, posto che il calciatore Teoli è stato squalificato in relazione a partita di "Coppa Lazio", stagione agonistica 2001/2002, lo stesso avrebbe dovuto scontare la seconda ed ultima giornata di squalifica non disputando la prima gara della "Molise Cup", stagione 2002/2003. E ciò, come correttamente rilevato dalla Commissione Disciplinare nella decisione impugnata, in applicazione di quanto previsto dall'art. 14, comma 10.1, C.G.S. e del combinato disposto di cui ai punti 3 e 7 dell'art. 17 dello stesso C.G.S.. La società appellante ha eccepito l'inefficacia della (eventuale) mancata partecipazione del Teoli alla gara di "Molise Cup" dal momento che, avendo cambiato società, il calciatore non ha potuto scontare la sanzione nella medesima competizione nella quale gli era stata inflitta, essendo la "Molise Cup" diversa dalla "Coppa Lazio" e trattandosi in ogni caso di torneo a rapido svolgimento non assimilabile ad una "Coppa Regione". Il Teoli avrebbe dovuto scontare la sanzione, perciò, in gara ufficiale "della prima squadra" della nuova società, e cioè in gara di campionato, come prescritto dall'art. 17, comma 6, C.G.S.. La deroga al comma 3 contenuta nel comma 6 dell'art. 17 si riferisce, come è intuitivo, alla regola generale fissata dallo stesso comma 3 e cioè al principio secondo cui il calciatore colpito da squalifica per una o più giornate di gara è tenuto a scontare la squalifica nella medesima squadra nella quale militava al momento dell'infrazione. Va da sé che nel disciplinare l'esecuzione delle sanzioni nei (frequentissimi) casi di trasferimento di un atleta da una società ad un'altra e nello stabilire che la sanzione (o il suo residuo) va scontata nelle gare ufficiali disputate dalla prima squadra della nuova società il legislatore dell'articolo 17 C.G.S. si è fatto carico di derogare (come altrimenti non avrebbe potuto) alla regola generale fissata nel comma 3. Il cui ambito di efficacia normativa non va oltre, pertanto, il caso di un calciatore che, tenuto a scontare una squalifica, cambi società. Che poi la sanzione vada scontata nella "prima squadra" della nuova società è conseguenza ovvia non di altro che dell'esigenza che la squalifica non venga sostanzialmente elusa attraverso la mancata partecipazione del calciatore a gara di secondo livello della (nuova) società di appartenenza. Ma non è questo che qui interessa, dal momento che -fermo il principio della sanzione da scontarsi (in tutto o in parte) nella stagione successiva ed anche in squadra diversa dalla precedente - occorre esaminare se il Teoli, che ha subito la squalifica in gara di "Coppa Lazio" ed avrebbe dovuto scontare la seconda ed ultima giornata in gara (della nuova società di appartenenza) di "Molise Cup", ha preso parte alle successive partite di campionato in posizione regolare o meno. Diversamente dall'avviso espresso dalla società appellante la risposta non può che essere positiva e muove dal principio della c.d. separatezza tra "Coppa Italia" o "Coppa Regione" da una parte ed altre competizioni dall'altra fissato dall'art. 14, comma 10, C.G.S.: principio secondo cui la sanzione della squalifica per una o più giornate di gara inflitta in relazione a gare di "Coppa Italia" o di "Coppa Regione" va scontata in queste competizioni e va scontata in altre competizioni (leggi nelle gare di campionato) nel solo caso in cui la società di appartenenza del calciatore non partecipi all'una ("Coppa Italia") o ad una delle altre ("Coppa Regione"). Dal combinato disposto di cui all'articolo appena richiamato e di cui all'art. 17, comma 6, C.G.S. discende che la squalifica avuta in esito a gara di "Coppa Italia" o "Coppa Regione" va scontata in queste stesse competizioni anche nel caso in cui il calciatore abbia cambiato società e che va scontata in campionato nel solo caso in cui la nuova società di appartenenza non partecipi ad alcuna delle appena dette competizioni ("Coppa Italia" e "Coppa Regione"). Che è il caso del Teoli, in merito alla cui posizione nella gara della sua nuova società di appartenenza, la U.S. Monteroduni, con la S.S. Carpinone Calcio del 22.9.2002 occorre concludere che era regolare, avendo dovuto scontato il residuo di squalifica subita in relazione a gara di "Coppa Lazio" nella "Molise Cup", sia pure nel corso della stagione successiva e militando in società diversa dalla precedente. Venendo all'obiezione della società appellante relativa alla diversità tra la "Molise Cup" e la "Coppa Lazio" e comunque alla non assimilabilità della prima alla seconda bisogna osservare che la oggettiva (ed innegabile) diversità delle due manifestazioni è del tutto irrilevante ai fini che qui interessano, trattandosi di competizioni che rispondono alle medesime finalità e che hanno la medesima natura; coincidenza di finalità e di natura che nell'ottica dell'esecuzione delle sanzioni inflitte nell'ambito di ciascuna delle due ed alla luce di quanto previsto dagli artt. 14, comma 10 e 17 C.G.S. esclude che l'una possa essere considerata diversa dall'altra. Quanto poi alla non assimilabilità della

DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D'APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 2002-2003

“Molise Cup” alla “Coppa Lazio” la semplice lettura del Regolamento della coppa molisana dimostra esattamente il contrario e cioè che la “Molise Cup” altro non è, nella sostanza, che una delle “Coppe Regioni”, cui gli appena richiamati artt. 14 e 17 C.G.S. collegano gli stessi effetti che alla “Coppa Lazio” ed a ciascuna delle altre “Coppe Regioni” organizzate dai vari Comitati Regionali. Considerato, in definitiva, che il Teoli ha preso parte alla gara della sua nuova squadra con la S.S. Carpinone del 22.9.2002 in posizione regolare, l'appello proposto va, come già rilevato, rigettato. Ne consegue, a norma dell'art. 29, punto 13, C.G.S., che la relativa venga incamerata. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla S.S. Carpinone Calcio di Carpinone (Isernia) e dispone incamerarsi la tassa versata.

10 - APPELLO DELL'U.S. ISOLA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA LA SPORTIVA CARIATESE/ISOLA DEL 12.10.2002

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 39 del 5.11.2002)

La U.S. Isola di Isola Capo Rizzuto ha proposto reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria, pubblicata sul C.U. n. 39 del 5 novembre 2002 e relativa alla posizione del calciatore Piperis Vincenzo nella gara Isola/Cariatese del 12.10.2002 del Campionato di Promozione. Sostiene la ricorrente che il suddetto calciatore, all'epoca della gara in esame, era tesserato con la soc. Mandatorricese; tale tesi risulta smentita da quanto risulta in atti ed in particolare dalla scheda relativa al Piperis trasmessa dal competente ufficio, che attesta il regolare tesseramento del Piperis stesso per La Sportiva Cariatese alla data di disputa della gara. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'U.S. Isola di Isola Capo Rizzuto (Crotona) e dispone incamerarsi la tassa versata.

11 - APPELLO DELL'A.S. S. AGATA CALCIO A CINQUE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DANIELE CERICOLA/S. AGATA CALCIO A CINQUE DEL 19.10.2002

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo - Com. Uff. n. 19 del 14.11.2002)

Con reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo, l'A.S. Sant'Agata Calcio a Cinque eccepiva che alla gara A.S. Daniele Cericola/A.S. S. Agata, disputata il 19.10.2002 per il Campionato di Serie D Calcio a Cinque, l'A.S. Daniele Cericola aveva utilizzato il calciatore Passeri Luys, che non aveva titolo a parteciparvi in quanto tesserato con la Società S.S. Marina C.S.A. Calcio a 5 sin dal 20.9.2000. La Commissione adita, con decisione pubblicata sul C.U. n. 19 del 14 novembre 2002, rilevato che dagli atti ufficiali il calciatore Passeri Luys risultava regolarmente tesserato con la Società A.S. Daniele Cericola dal 18.10.2002, deliberava di respingere il reclamo. Avverso tale delibera ha proposto ricorso davanti a questa Commissione l'A.S. S. Agata Calcio a Cinque, sostenendo che il calciatore Passeri Luys, pur risultando tesserato per la Daniele Cericola con decorrenza dal 18.10.2002, era tuttavia in posizione irregolare in quanto tesserato per altra Società, la S.S. Marina C.S.A. Calcio a 5 già dal 20.9.2000. Poiché nel tesseramento a favore della S.S. Marina C.S.A. risultava quale data di nascita del calciatore l'8.9.1971 anziché il 9.8.1971, tale inversione di cifre, frutto di mero errore di trascrizione, aveva consentito il tesseramento a favore della A.S. Daniele Cericola e l'utilizzazione del calciatore da parte di quest'ultima nella gara disputata contro l'A.S. S. Agata. La ricorrente chiede pertanto che, previo accertamento che il Passeri Luys nato il 9.8.1971, tesserato per la A.S. Daniele Cericola ed il Passeri Luys nato l'8.9.1971, tesserato per la S.S. Marina C.S.A., sono la stessa persona, venga inflitta alla società A.S. Daniele Cericola la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2. La C.A.F. osserva che dal supplemento di istruttoria disposto ed effettuato nel corso del procedimento è emerso che il calciatore Passeri Luys, nato l'8.9.1971, tesserato con decorrenza 20.9.2000 per la S.S. Marina C.S.A. Calcio a 5, è la stessa persona che risulta tesserata per l'A.S. Daniele Cericola a far data dal 18.10.2002. Tanto si deduce dall'identità delle firme e dei dati anagrafici, compresa la data di nascita 9.08.1971, riportati sui due moduli di richiesta di tesseramento acquisiti agli atti; la diversa data di nascita 8.09.1971 risultante nel tesseramento a favore della S.S. Marina C.S.A. Calcio a 5 appare essere frutto di un errore materiale nella trascrizione dei dati. Ciò premesso in fatto, è evidente che il calciatore Passeri Luys ha disputato la gara in esame in posizione irregolare; pertanto il ricorso deve essere accolto e deve essere inflitta alla Società A.S. Daniele Cericola la punizione sportiva di perdita della gara A.S. Daniele Cericola/A.S. S. Agata Calcio a Cinque del 19.10.2002. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dall'A.S. S. Agata Calcio a Cinque di Cepagatti (Pescara) annulla l'impugnata delibera, infliggendo alla società Daniele Cericola la punizione sportiva di perdita della gara per 0-2. Dispone la restituzione della tassa versata.

ORDINANZE

12 - APPELLO DELL'U.S. CITTÀ DI AVEZZANO CALCIO A CINQUE AVVERSO L'ANNULLAMENTO DELLA LISTA DI TRASFERIMENTO DEI CALCIATORI VICINI FRANCESCO, DI RIENZO GIORGIO E FAVARO GIANLUIGI DALL'A.S. AVEZZANO CALCIO A CINQUE ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE

(Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 21/D del 21.3.2002) La C.A.F. letti gli atti:

- ritenuto opportuno, ai fini del decidere anche con riferimento alla questione sollevata da parte della società resistente acquisire la cartolina di ritorno della raccomandata relativa al ricorso introduttivo del presente reclamo; INVITA l'U.S. Città di Avezzano Calcio a Cinque a depositare il documento di cui sopra entro il 4 gennaio 2003.

13 - APPELLO DEL C.U.S. VITERBO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA C.U.S. VITERBO/ AYMAYILLES GRESSAN PILA DEL 21.9.2002

(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 125 del 15.11.2002)

DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D'APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 2002-2003

La C.A.F., su richiesta di parte, rinvia l'appello come sopra proposto dal C.U.S. Viterbo di Viterbo alla riunione del 9 gennaio 2003.

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 19/C - RIUNIONE DEL 9 GENNAIO 2003

1 - APPELLO DEL CALCIATORE MONTALDO DIEGO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 20.1.2007 CON PROPOSTA DI PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO E CATEGORIA DELLA F.I.G.C.

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria - Com. Uff. n. 44 del 6.6.2002)

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria, in data 30.5.2002 (Comunicato Ufficiale n. 44 del 6 giugno 2002) ha confermato la precedente decisione del Giudice Sportivo di quel Comitato Regionale, con la quale è stata inflitta al calciatore Montaldo Diego la squalifica fino al 20.7.2007, con la proposta, alla Presidenza Federale, di preclusione alla permanenza nei ranghi federali, per avere nel corso della gara San Michele/Pro Recco del 19.1.2002 (Campionato di 1a Categoria) colpito il direttore di gara con un violentissimo calcio al basso ventre. Con ricorso alla C.A.F. il Montaldo, ritenendosi del tutto estraneo ai fatti suddetti e riconoscendo solamente, "di avere appoggiato le mani sul petto del direttore di gara, facendolo indietreggiare", richiedeva la riduzione della squalifica a "tre mesi dalla data dell'evento" e in via subordinata, la trasmissione degli atti alla Procura federale, per "chiarire le effettive responsabilità". Il reclamo è fondato, nei limiti che seguono, per quanto riguarda la, sola, quantificazione della sanzione. La decisione della Commissione Disciplinare ha ricostruito, puntualmente e correttamente i fatti suddetti, commessi dal Montaldo, nei confronti del direttore di gara. Il Giudice Sportivo, in attesa dell'identificazione del colpevole, procedeva alla sospensione del capitano della società San Michele. La predetta società, con lettera del 17.4.2002, comunicava al Presidente del Comitato Regionale Liguria, di avere individuato, come colpevole dell'atto violento, il Montaldo e trasmetteva in allegato le dichiarazioni autografe, rese, in questo senso, da alcuni componenti la squadra (v. in particolare le dichiarazioni dei calciatori Zaccaria Andrea e Rivetti Antimo). Solo per completezza, va precisato che i calciatori, che hanno riconosciuto il Montaldo come l'autore del fatto, sono stati correttamente valutati attendibili dalla Commissione Disciplinare. Gli stessi vanno, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, considerati come persone informate, in via diretta, dei fatti e il loro interesse nel procedimento è una mera affermazione del ricorrente, priva di riscontri. Per quanto concerne l'asserita "contraddittorietà della decisione della Commissione Disciplinare", rispetto a quella presa nei confronti del calciatore Valisnieri Claudio, è sufficiente osservare che, nel caso in esame, questa Commissione, con ordinanza dell'8.7.2002, ha disposto, ex art. 27.2. C.G.S., che l'Ufficio Indagini procedesse all'audizione dei calciatori indicati dalla società G.S. S. Michele: Valisnieri, Termini, Cortese, Vanini, Zaccaria, Migliardo e Rivetti, sulle circostanze da loro riferite, circa le modalità delle violenze poste in essere nei confronti del direttore di gara, e che svolgesse ogni opportuna indagine per la completa ricostruzione dell'episodio. Per completezza, va osservato che gli accertamenti sull'ipotetico disguido postale, relativo al mancato ricevimento, da parte del Montaldo, dell'avviso telegrafico per le udienze del 21 e 28 maggio 2002, non risulta abbiano fornito esito. Per quanto riguarda, infine, la quantificazione della sanzione, la Commissione osserva che nonostante la notevole gravità del fatto, la squalifica, tenuto, anche, conto delle effettive modalità della vicenda, così come ricostruita dall'Ufficio Indagini, può essere ridotta, con scadenza 20.1.2006, con l'annullamento della proposta di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango e categoria della F.I.G.C.. Per questi motivi la C.A.F. accoglie parzialmente l'appello come sopra proposto dal calciatore Montaldo Diego, riducendo al 20.1.2006 la sanzione della squalifica già inflitta al reclamante dai primi giudici. Dispone la restituzione della tassa versata.

2 - APPELLO DELL'A.S. TORBELLAMONACA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NON DISPUTATA PRIVERNO/TORBELLAMONACA DEL 15.9.2002

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 21 del 31.10.2002)

Con telegramma in data 4.1.2002 l'A.S. Torbellamonaca ha preannunciato reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio, di cui al Comunicato Ufficiale n. 21 del 31 ottobre 2002 e relativo alla mancata effettuazione della gara Priverno/Torbellamonaca del 15.9.2002. Al preannuncio però, non è stato dato alcun seguito; in particolare non sono stati inviati i prescritti motivi. Conseguentemente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in base alle vigenti norme del C.G.S.. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come sopra proposto dall'A. S. Torbellamonaca di Roma, ai sensi dell'art. 33 n. 2 C.G.S., per omesso invio delle motivazioni dopo la ricezione della richiesta copia degli atti. Ordina l'incameramento della tassa.

3 - APPELLO DEL S.S.C. COGLIANDRINO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA COGLIANDRINO/ BARAGIANO DEL 29.9.2002

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata - Com. Uff. n. 22 del 14.11.2002)

Con ricorso del 20.11.2002, la S.S.C. Cogliandrino, proponeva appello, avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata, in data 8.11.2002 di cui al Comunicato Ufficiale n. 22 del 14 novembre 2002, con la quale è stato accolto il reclamo proposto dalla società Baragiano e, di conseguenza, è stata assegnata gara persa alla società ricorrente, con il punteggio di 0-2 (gara Cogliandrino/Baragiano del 29.9.2002, del Campionato di Eccellenza lucano). Il motivo della decisione della Commissione Disciplinare riguarda la posizione irregolare del calciatore Mariano Vito Antonio, nella predetta gara, in quanto lo stesso era tenuto, in base di quanto disposto nel bollettino ufficiale n. 42 della stagione 2001/2002, ad osservare una giornata di squalifica. Va subito osservato che, nel ricorso, vi è un generico richiamo ad una questione preliminare, asseritamente, disattesa dalla Commissione Disciplinare, senza che la stessa sia stata riproposta, in alcun

DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D'APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 2002-2003

modo. La tesi difensiva è che il calciatore Mariano avrebbe dovuto scontare il turno di squalifica alla prima giornata utile che, nel caso in esame, era quella del 21.9.2002 (gara contro il Pisticci). Altrimenti “si affermerebbe l'illogica ed irrazionale regola, secondo la quale, discrezionalmente, a proprio utile, si potrebbe scegliere la giornata per fare scontare tale squalifica”. Il rilievo non può essere condiviso, in quanto la giornata di squalifica deve essere scontata non appena la situazione irregolare giunge a conoscenza degli organi federali, a seguito di reclamo della controparte, così come verificatosi nel caso in esame, a nulla rilevando che ciò non si sia verificato in precedenti occasioni, relative ad altre gare. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla S.S.C. Cogliandrino di Cogliandrino (Potenza) e dispone incamerarsi la tassa versata.

4 - APPELLO DELL'U.S. CITTÀ DI AVEZZANO CALCIO A CINQUE AVVERSO L'ANNULLAMENTO DELLE LISTE DI TRASFERIMENTO DEI CALCIATORI VICINI FRANCESCO, DI RIENZO GIORGIO E FAVARO GIANLUIGI DALL'A.S. AVEZZANO CALCIO A CINQUE ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE

(Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 21/D del 21.3.2002)

Con la decisione impugnata, emessa dalla Commissione Tesseramenti in ordine ad un giudizio ad essa demandato dalla Divisione Nazionale Calcio a Cinque, è stata dichiarata la nullità delle liste di trasferimento dei calciatori Vicini Alessandro, Di Rienzo Giorgio e Favaro Gianluigi, passati dalla A.S. Avezzano Calcio a Cinque alla A.S. Città di Avezzano Calcio a Cinque, attuale reclamante, e quindi è stato disposto il ripristino del vincolo dei medesimi con la società dante causa. All'uopo è stato invocato il disposto dell'art. 100, comma 3, delle N.O.I.F., il quale testualmente recita, quanto al trasferimento dei calciatori “non professionisti”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie”, che “il trasferimento di calciatori deve essere curato esclusivamente dai dirigenti in carica o dai collaboratori specificamente autorizzati dalla società interessata”. Evincendosi dagli atti, nel caso di specie, che le liste di trasferimento dei predetti calciatori non erano state sottoscritte dal Presidente o da un dirigente o collaboratore specificamente autorizzato dalla società, si addiveniva al qui contestato preannuncio di nullità. L'odierna società reclamante, che tra l'altro ha formalmente sollecitato, nelle sedi opportune, le iniziative di competenza anche dell'Organo federale requirente in ordine ad un comportamento non particolarmente limpido tenuto nella vicenda della controparte, ha visto disporre il ripristino del precedente tesseramento in ordine a calciatori ad essa trasferiti, subendone dunque un indubbio pregiudizio. Ciò nondimeno, il reclamo in questa sede oggetto di trattazione, seppur ammissibile (atteso che la notifica del gravame non è andata a buon fine nei confronti della controparte A.S. Avezzano Calcio a Cinque per mancato ritiro della relativa raccomandata da parte della destinataria, debitamente avvisata dalla società postale della giacenza del plico a seguito del fallito tentativo di recapito), non può essere favorevolmente definito. Le argomentazioni, in parte generiche e non conferenti, portate a sostegno della società Città di Avezzano, non sono in grado, infatti, di scalfire il lineare e sintetico ordito motivazionale messo in piedi dalla Commissione Tesseramenti peraltro reso conoscibile in maniera non particolarmente tempestiva. Doverosa si appalesa la declaratoria di nullità delle liste di trasferimento in argomento, pacificamente non sottoscritte da chi di dovere ai sensi delle norme federali (bensì da dirigente senza delega della società cedente, Avezzano Calcio a Cinque), circostanza quest'ultima che la stessa reclamante, pur proclamando la propria assoluta buona fede e prospettando inquietanti risvolti alla base dell'irregolarità formale del procedimento di trasferimento di cui si è fatto cenno, non risulta in grado di revocare efficacemente in dubbio. Il gravame non può, dunque, sfuggire alla pronuncia di reiezione. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla U.S. Città di Avezzano Calcio a Cinque di Avezzano (L'Aquila) ed ordina l'incameramento della tassa versata.

5 - APPELLO DEL C.U.S. VITERBO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA C.U.S. VITERBO/ AYMAVILLES GRESSAN PILA DEL 21.9.2002

(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 125 del 15.11.2002)

Con la decisione impugnata, la competente Commissione Disciplinare, in ordine al ricorso proposto dall'attuale reclamante avverso la decisione del Giudice Sportivo, che, in relazione alla gara del 21 settembre 2002 tra C.U.S. Viterbo e Aymavilles Gressan Pila, in seguito a reclamo di quest'ultima aveva comminato ai danni della prima la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2 (giusta la posizione irregolare di giocatori), oltre all'ammenda di euro 500,00, rilevato con il reclamo non risultava essere stato contestualmente inviato alla controparte soc. Aymavilles, lo dichiarava inammissibile. Con il gravame proposto dinanzi a questa Commissione, la società C.U.S. Viterbo ha chiesto la riforma della pronuncia di inammissibilità impugnata, con conseguente rinvio all'Organo giustiziale di seconda istanza per la deliberazione del merito della vertenza, allegando al reclamo copia della missiva a suo tempo appositamente inviata alla società Aymavilles, a norma dell'art. 29, comma 5, C.G.S.. L'invio sarebbe avvenuto sia mediante posta elettronica (come consentito dall'art. 34, comma 7, C.G.S.), sia a mezzo di posta prioritaria. L'odierno reclamo, regolarmente inviato anche alla controparte, non può essere favorevolmente definito, anche in adesione peraltro alle argomentazioni formulate in questo grado di giudizio dall'Aymavilles, che ha continuato ad asserire di non aver mai ricevuto, né tramite posta elettronica né per posta prioritaria, copia del reclamo avanzato dal C.U.S. Viterbo avverso la decisione del Giudice Sportivo. In effetti, a mente dell'art. 29, comma 5, C.G.S., copia della dichiarazione e dei motivi del reclamo o del ricorso deve essere inviata, contestualmente alla trasmissione agli Organi competenti, all'eventuale controparte. Ai sensi del successivo comma 9, l'inosservanza di tale formalità costituisce motivo di inammissibilità del reclamo e ne preclude l'esame. L'Aymavilles ha sempre formalmente sostenuto di non aver mai ricevuto, con i mezzi indicati dalla parte reclamante, regolare copia del reclamo proposto dal C.U.S. Viterbo dinanzi alla Commissione Disciplinare. L'odierna reclamante non è stata in grado di smentire efficacemente le affermazioni di controparte, non avendo allegato prova dell'utilizzo di mezzo di trasmissione a garanzia di ricezione. L'art. 34, comma 7, C.G.S. non lascia dubbi al riguardo, essendo consentita l'utilizzazione della posta elettronica, come del telegramma e del telefax, solo a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Orbene, nel caso di specie, nonostante le formali

DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D'APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 2002-2003

sollecitazioni anche della Segreteria del presente Organo e le successive allegazioni, depositate, la società reclamante è stata in grado di provare solo l'invio, mediante posta elettronica, di copia del reclamo proposto dinanzi alla Commissione Disciplinare, ma non la ricezione dello stesso da parte della controinteressata, come la recente tecnologia informatica applicata alla gestione software della posta elettronica avrebbe peraltro consentito (messaggio di ritorno di avvenuta ricezione da parte del destinatario). Non può escludersi, infatti, che l'invio del reclamo non sia andato a buon fine, non essendo tra l'altro generalmente immediata la comunicazione del server di trasmissione fallita. Né, di certo, può dare garanzia di ricezione, nei sensi indicati dal Codice, l'utilizzo del corso ordinario postale, seppur a servizio accelerato (in base all'affrancatura speciale della "posta prioritaria"). In definitiva, alla stregua delle considerazioni che precedono, la Commissione d'Appello non può che confermare la declaratoria di inammissibilità pronunciata dall'Organo di seconde cure. Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo proposto dal C.U.S. Viterbo di Viterbo ed ordina l'incameramento della tassa.

6 - APPELLO DELLA POL. CISANO 2000 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DI COPPA LIGURIA 2002-03 CISANO 2000/CREVARESE DEL 13.11.2002

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria - Com. Uff. n. 22 del 5.12.2002)

La Polisportiva Cisano 2000 ha proposto ritualmente reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 22 del Comitato Regionale Liguria, in data 5 dicembre 2002 con la quale, in accoglimento del ricorso dell'U. S. Crevarese, veniva inflitta alla Pol. Cisano la sanzione sportiva della perdita della gara Cisano 2000/Crevarese del 13.11.2002 col risultato di 0-2. Sostiene l'attuale ricorrente che la suddetta decisione ha erroneamente ritenuto che nella fattispecie non ricorressero le condizioni della causa di forza maggiore; la partita, infatti, venne sospesa al 5' del secondo tempo per un guasto all'impianto di illuminazione non imputabile a sue negligenze od omissioni, bensì alle copiose piogge di quei giorni. Ritiene al contrario questa Commissione d'Appello che la motivazione dell'impugnata decisione sia corretta e meritevole di conferma. La dichiarazione rilasciata dal Comune di Cisano sul Neva, infatti, non serve ad eliminare la responsabilità della società ospitante utilizzatrice dell'impianto comunale, sulla quale ricade l'obbligo del perfetto allestimento del campo di giuoco e la costante efficienza di tutti i suoi accessori. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello proposto dalla Pol. Cisano 2000 di Cisano sul Neva (Savona) ed ordina incamerarsi la tassa.

7 - APPELLO DELLA S.S. VIRTUS VILLADOSSOLA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE BELTRAMI FLAVIO FINO AL 30.12.2005

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte - Com. Uff. n. 19 del 21.11.2002)

Con delibera pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 17 del 7 novembre 2002, il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Piemonte-Valle d'Aosta, applicava la sanzione sportiva della perdita della gara Valdossola/Virtus Villadossola del 2.11.2002 con il punteggio di 2 a 0 e disponeva, tra l'altro, di squalificare il giocatore Beltrami Flavio fino al 30.12.2005 in quanto lo stesso, nel contestare un calcio di rigore, aveva colpito l'Arbitro con un pugno al capo determinando la sospensione della gara al 39° del secondo tempo. La Commissione Disciplinare adita stigmatizzava la particolare gravità del fatto e confermava quanto disposto dal Giudice Sportivo disattendendo le contestazioni avanzate dalla Società Virtus Villadossola. Con reclamo presentato tempestivamente davanti a questa Commissione la A.S. Virtus Villadossola impugnava tale decisione limitatamente alla squalifica inflitta al calciatore Beltrami Flavio chiedendo una riduzione della sanzione applicata. Ritiene, questa Commissione, che l'impugnazione essendo fondata su motivi esclusivamente attinenti al merito non integra alcuna delle ipotesi, tassativamente elencate nell'art. 33 n. 1 C.G.S., per le quali è ammesso il ricorso alla C.A.F.. La ricorrente, infatti, non ha svolto motivi relativi alla competenza, alla violazione o falsa applicazione di norme, ovvero alla omessa o contraddittoria motivazione della delibera impugnata. Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la tassa deve essere incamerata. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come sopra proposto dalla S.S. Virtus Villadossola di Villadossola (Verbania), ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S., ed ordina incamerarsi la tassa.

8 - APPELLO DEL TARANTO CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TARANTO/ FERMANA DEL 22.9.2002

(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 92/C del 4.12.2002)

La Società Taranto Calcio s.r.l., proponeva reclamo al Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie C avverso la regolarità della gara Taranto/Fermana disputata per il Campionato di Serie C1 il 22 settembre 2002 e terminata con il risultato di 0-2 a favore della società ospite, lamentando che nelle file della Fermana Calcio aveva preso parte alla gara il calciatore Francesco Passiatore in posizione irregolare. Il predetto calciatore non aveva scontato una giornata di squalifica a lui inflitta nell'ultima giornata del campionato precedente per recidività in ammonizioni. La Fermana Calcio opponeva che il calciatore aveva scontato la squalifica non partecipando alla gara Taranto/Teramo, disputata l'8 settembre 2002. Il Giudice Sportivo, con la deliberazione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 32/C del 2 ottobre 2002, accoglieva il reclamo e, per l'effetto, infliggeva alla Fermana Calcio la punizione sportiva della perdita della suddetta gara con il risultato di 0-2. La deliberazione del Giudice Sportivo veniva confermata dalla Commissione Disciplinare adita dalla Società Taranto Calcio. La Società Taranto Calcio appella tale decisione deducendo nuovamente che il calciatore, non partecipando alla gara Taranto/Ascoli, avrebbe scontato la squalifica. L'appello va respinto per il semplice motivo che, alla data dell'8 settembre 2002, il calciatore Passiatore non era tesserato per la società Taranto Calcio, con la quale risulta tesserato solo dal 12 settembre 2002. Con la mancata partecipazione alla gara disputata tra il Taranto e l'Ascoli, pertanto, era in posizione irregolare nella gara disputata l'8.9.2002. La decisione della Commissione Disciplinare, in conclusione, va confermata. La tassa di reclamo, di conseguenza,

DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D'APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 2002-2003

va incamerata. Per questi motivi la C.A.F., respinge l'appello come sopra proposto dall'A.S. Taranto Calcio di Taranto ed ordina l'incameramento della tassa versata.

9 - APPELLO DEL PRESIDENTE FEDERALE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AFRICO/NICASTRO DEL 19.10.2002

(Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 37 del 30.10.2002)

L'arbitro della gara Africo/Nicastro del Campionato di Promozione del Comitato Regionale Calabria, disputata il 19.10.2002, riferiva nel proprio rapporto di aver interrotto definitivamente la gara al trentunesimo minuto del primo tempo, a seguito di aggressioni fisiche e verbali subite da parte dei calciatori dell'U.S. Africo e ritenuta l'impossibilità di portare a termine la partita. L'U.S. Africo presentava reclamo avverso la decisione arbitrale, sostenendo che non vi sarebbe stato alcun attacco verbale né fisico nei confronti del direttore di gara e che il comportamento assunto in campo dai propri calciatori, non potendo essere qualificato come eccessivamente violento ed incontrollabile, non giustificava in alcun modo il provvedimento adottato sul campo dall'arbitro. Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Calabria, con decisione pubblicata sul C.U. n. 37 del 30 ottobre 2002, ritenuto che "l'arbitro ha fatto cattivo uso dei poteri discrezionali concessigli dall'art. 64 punto 2 delle N.O.I.F.", ordinava la ripetizione della gara. Contro il provvedimento del Giudice Sportivo ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 33 comma 2 C.G.S. il Presidente Federale, rilevando che: a) la decisione del primo giudice appare illegittima in quanto assunta in materia rimessa esclusivamente alla discrezionalità del direttore di gara, non soggetta a riesame da parte degli organi della giustizia sportiva; b) il provvedimento in esame si rivela comunque erroneo ed inadeguato, dal momento che sia il referto del direttore di gara sia la relazione dell'osservatore arbitrale - che il Giudice Sportivo non sembra aver tenuto nella dovuta considerazione - rendono conto di una situazione di manifesta e pesante aggressione, fisica e verbale, esercitata dai calciatori dell'U.S. Africo nei confronti del direttore di gara, il quale ha pertanto correttamente esercitato i poteri concessigli dall'art. 64 N.O.I.F. e dalla Regola 5 del Giuoco del Calcio. Per i suddetti motivi il ricorrente ha chiesto che a carico dell'U.S. Africo venga applicata la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2, ai sensi dell'art. 12 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva. La C.A.F. ritiene che il ricorso sia fondato. Le norme vigenti (Regola 5 ed art. 64 n. 2 delle N.O.I.F.) attribuiscono all'arbitro il potere di astenersi dal far proseguire la gara qualora si verificano, nel corso della stessa, situazioni che "a suo giudizio" appaiano pregiudizievoli della incolumità propria, dei guardalinee o dei calciatori, oppure tali da non consentirgli di dirigere la gara stessa in piena indipendenza di giudizio. La decisione adottata dall'arbitro della gara Africo/Nicastro al fine di tutelare la propria incolumità e quella degli assistenti di gara, essendo demandata ai termini di regolamento al suo esclusivo giudizio, non è suscettibile di reclamo e non è neppure sindacabile da parte degli organi di giustizia sportiva, come esattamente rilevato nel ricorso. Spetta invece agli organi di giustizia sportiva, secondo l'art. 12 n. 4 del Codice di Giustizia Sportiva, stabilire se i fatti verificatisi nel corso di una gara, non valutabili per loro natura con criteri esclusivamente tecnici, abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara. Nell'esercizio di tali poteri, gli organi di giustizia sportiva possono dichiarare la regolarità della stessa, ovvero adottare il provvedimento della punizione sportiva di perdita della gara, oppure ordinare la ripetizione della gara ritenuta irregolare. Nel caso in esame, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Calabria non ha adottato la punizione sportiva nei confronti dell'Africo ed ha ordinato la ripetizione della gara, ritenendo che l'aggressione, fisica e verbale, posta in essere dai calciatori dell'Africo nei confronti dell'arbitro, non fosse così grave da impedirgli la prosecuzione della gara senza rischi per l'incolumità propria e degli assistenti ed in piena autonomia di giudizio. Questa Commissione ritiene che il primo giudice, nell'esprimere la suddetta valutazione, abbia fatto cattivo uso delle risultanze istruttorie ed in particolare del referto arbitrale, che costituisce prova privilegiata in ordine al comportamento tenuto dai tesserati in occasione dello svolgimento delle gare (vedi art. 31 a1, C.G.S.). Risulta infatti dal rapporto che intorno al trentunesimo minuto del primo tempo il direttore di gara, mentre si accingeva ad espellere il calciatore n. 4 dell'Africo, veniva aggredito dallo stesso, che lo afferrava per il bavero della divisa, stratonandolo e tirandolo altresì per un braccio, tanto da procurargli dolore. Nel frattempo tutti i calciatori dell'Africo avevano circondato il direttore di gara e qualcuno di essi, non identificato, lo aveva spinto alle spalle. Dopo ben quattro minuti di sospensione, l'arbitro tentava di far proseguire la gara, non riuscendovi perché nuovamente aggredito dal calciatore n. 4 dell'Africo, che non lo colpiva soltanto perché bloccato da due carabinieri entrati prontamente sul terreno di giuoco, e circondato da altri calciatori della stessa squadra che proferivano nei suoi confronti espressioni di minaccia. Tali comportamenti intimidatori, ad avviso di questa Commissione, oltre a costituire un rischio per l'incolumità degli ufficiali di gara, hanno impedito all'arbitro di dirigere la gara in piena indipendenza di giudizio. Essi hanno avuto, pertanto, influenza determinante sulla regolarità della gara. Poiché la U.S. Africo risponde, a titolo di responsabilità oggettiva, della condotta dei propri sostenitori, deve esserle inflitta la punizione sportiva di perdita della gara con il risultato di 0-2. Per questi motivi la C.A.F. accoglie l'appello del Presidente Federale annullando l'impugnata delibera e infliggendo alla U.S. Africo la punizione sportiva di perdita per 0-2 della gara sopra indicata.

10 - APPELLO DELL'UFFICIO DI PROCURA ANTIDOPING DEL C.O.N.I. AVVERSO IL PROSCIoglimento DEL CALCIATORE M. A. A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO

(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 91/C del 4.12.2002)

L'Ufficio di Procura Antidoping ha impugnato la decisione della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti Serie C del 29.11.2002, pubblicata sul C.U. n. 91/C del 4 dicembre 2002, che proscioglieva il calciatore A. M. dall'addebito di violazione della normativa antidoping, revocando altresì la sospensione cautelativa disposta nei confronti del predetto in data 31.10.2002. In fatto, il M., all'epoca dei fatti tesserato per la Società Gualdo, risultò positivo per alterazione del rapporto testosterone in occasione del controllo antidoping effettuato il 24.9.2000 al termine della gara del Campionato di

Serie C Prato/Gubbio. In seguito a controlli "longitudinali" del rapporto T/E e ad accertamenti endocrinologici svolti in data 16 ottobre 2001 presso l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Palidoro, tenuto anche conto dell'esito delle controanalisi effettuate presso il Laboratorio Antidoping di Colonia in data 20.1.2002, l'Ufficio Antidoping del C.O.N.I. dispose il deferimento del M. alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale, che riconobbe la responsabilità del M., infliggendogli la squalifica sino al 30.11.2002, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 27 del 27 settembre 2002. Contro la suddetta decisione il M. propose ricorso alla C.A.F. deducendo, tra l'altro, il difetto di competenza della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale, essendo competente a giudicarlo la Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C, quale Lega di appartenenza della Società per la quale il calciatore era tesserato all'epoca dei fatti. La C.A.F., con decisione del 28.10.2002 (C.U. n. 11/C), riconosciuta la fondatezza dell'eccezione di incompetenza, annullò la prima decisione e rimise gli atti alla Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C che, previa sospensione cautelativa disposta il 31.10.2002, pronunciò la delibera impugnata. In diritto, l'Ufficio ricorrente rileva che i primi giudici hanno basato il proprio convincimento sulla erronea presunzione che un atleta riscontrato positivo, dovendosi "escludere un improbabile intento autolesionistico personale", si astenga dal continuare ad assumere la sostanza vietata, provocando così una caduta dei livelli, nel caso del M. di fatto non riscontrata attraverso i controlli effettuati nei mesi successivi al settembre 2000. Ugualmente viziata sarebbe l'attribuzione di pari dignità all'assunto accusatorio ed a quello difensivo sostenuto dal M., ritenuti "entrambi fondati su argomentazioni non prive di logica e di pari spessore scientifico", che ha indotto la Commissione Disciplinare ad escludere la consapevolezza del M. sotto il profilo del dubbio. L'ufficio ricorrente ha chiesto pertanto che, in riforma della decisione impugnata, venga dichiarata la responsabilità del M. e gli venga irrogata (considerate le circostanze attenuanti della giovane età, del decorso di un notevole lasso di tempo dal verificarsi del fatto contestato, della situazione familiare e del comportamento nel complesso collaborativi tenuto dal calciatore durante il procedimento) la sospensione da ogni attività agonistica per la durata di mesi quattro, ivi computando il periodo di sospensione cautelare già scontato (dal 31.10 al 4.12.2002). La difesa dell'incolpato ha controdedotto chiedendo la reiezione del gravame e la conferma della delibera impugnata. Il ricorso è fondato. Invero, la circostanza che dalle analisi eseguite successivamente al settembre 2000 sia risultato un rapporto testosterone/epitestosterone di valore identico a quello accertato in occasione del controllo antidoping del 24.9.2000 non ha significato univoco, potendosi prestare a diverse interpretazioni. Infatti appare logica e coerente la considerazione fatta dall'Ufficio ricorrente circa la possibilità che l'incolpato abbia continuato a far uso della sostanza proibita proprio per mantenere il rapporto T/E sui livelli costanti, poiché se avesse cessato di usare la sostanza i valori si sarebbero normalizzati rapidamente ed egli sarebbe stato inevitabilmente smascherato ai controlli successivi. È invece univoca ed oggettivamente certa, perché supportata dall'esito di approfonditi esami ai quali l'incolpato è stato sottoposto nell'ampio lasso di tempo intercorso, la circostanza che il M. è esente da patologie endocrine, congenite o acquisite, tali da determinare l'anomala alterazione del rapporto T/E riscontratagli in sede di controllo antidoping. L'ipotesi che l'oscillazione scarsa del rapporto T/E nei mesi successivi al primo controllo sia dovuta al metabolismo del M. e quindi ad un fattore endogeno, per quanto suffragata dall'autorevole relazione tecnica del Prof. Bonora, consulente di parte del M., è rimasta a livello di mera supposizione in mancanza di riscontri oggettivi che potessero confermarla. In conclusione, è fondato e condivisibile quanto osservato in ricorso circa l'insussistenza di elementi certi idonei a provare che l'alterazione del rapporto T/E riscontrato al M. fosse dovuta al suo stato di salute ovvero ad una particolare situazione del suo organismo. In assenza di prova in ordine alla presenza di una causa endogena o di un fattore fisiologico, resta il fatto indiscutibile della positività riscontrata nel controllo effettuato il 24.9.2000, consistente nell'alterazione, non altrimenti giustificata, del rapporto T/E oltre la soglia consentita. Deve quindi essere affermata la responsabilità del M. in ordine alla violazione contestata. In punto di determinazione della sanzione, la C.A.F., ritiene di non doversi discostare dai criteri adottati in precedenti decisioni relative a violazioni della disciplina antidoping, da considerarsi ormai consolidati. Per il M., si considera equa, tenuto nel debito conto la sussistenza delle circostanze attenuanti già indicate come applicabili dalla Procura Antidoping, in particolare quelle relative alla giovane età dell'incolpato ed alla sua condotta processuale non ostruzionistica, la sanzione della squalifica nei limiti temporali del presofferto. È opportuno precisare che nel computo sono stati considerati sia il periodo di sospensione cautelativa decorrente dal 31.10.2002, sia il periodo di squalifica scontato dal M. in esecuzione della delibera della Commissione Disciplinare del Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale. Per questi motivi la C.A.F. accoglie il ricorso della Procura Antidoping del C.O.N.I., annulla l'impugnata delibera ed infligge al calciatore M. A., la sanzione della squalifica nel limite temporale del presofferto.

11 - APPELLO DELLA A.C. DELIANUOVA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GARA PER QUATTRO GIORNATE - DA DISPUTARSI IN CAMPO NEUTRO ED A PORTE CHIUSE - SEGUITO GARA DELIANUOVA CALCIO/CAVESE 1919 DEL 3.11.2002

(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 78 del 19.12.2002)

In data 3 novembre 2002 si disputava a Delianuova la gara Delianuova/Cavese per il Campionato Nazionale Dilettanti.

Al 20' del secondo tempo, sostenitori della Cavese, circa sessanta, giunti in ritardo allo stadio con un pullman per il traffico determinato dalle cattive condizioni atmosferiche, dopo aver avuto un rifiuto dai botteghini alla richiesta di non pagare il biglietto, facevano pressione su un cancello d'ingresso, riuscendo ad aprirlo, ed entravano nello stadio. A questo punto tra i sostenitori della Delianuova presenti sugli spalti e quelli della Cavese, nonostante la presenza della forza pubblica, insorgeva una zuffa, con impiego, da entrambe le parti, di bastoni, aste di bandiera e pietre. Alcuni sostenitori della Cavese cercavano anche di forzare un cancello di ingresso al terreno di gioco. La gara veniva interrotta perché i sanitari potessero soccorrere alcuni tifosi colpiti. Gli scontri tra tifosi continuavano anche fuori dall'impianto sportivo, trasformando la cittadina in un campo di battaglia. Alcuni sostenitori del Delianuova venivano arrestati per i reati di lesioni personali, resistenza a pubblico

ufficiale, oltraggio e danneggiamento, e venivano giudicati e condannati con rito abbreviato dal Tribunale di Palmi. Numerose auto private della polizia e un'autoambulanza parcheggiate nei pressi dell'impianto sportivo venivano danneggiate e circa trenta persone, comprese tra queste appartenenti alle forze dell'ordine, riportavano lesioni. La gara, comunque, è stata portata regolarmente a termine. Per tali fatti, riportati nel rapporto del direttore di gara e del Commissario di campo nonché dalle relazioni dei collaboratori dell'Ufficio Indagini, il Giudice Sportivo del Comitato Interregionale, che, letti gli atti ufficiali, aveva disposto la sospensione cautelare dei campi di gioco sia della S.S. Cavese 1919 che dell'A.C. Delianuova Calcio, con la deliberazione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del 20.11.2002, n. 56, infliggeva la punizione sportiva della squalifica del campo di gioco con obbligo di disputare le gare interne su campo neutro e a porte chiuse per cinque giornate di gare per la S.S. Delianuova Calcio e per 6 giornate per l'A.C. Cavese 1919. Avverso tale deliberazione proponevano reclamo alla competente Commissione Disciplinare entrambe le società. L'A.C. Delianuova Calcio, per quanto interessa la presente decisione, deduceva, in rito, la inutilizzabilità dei rapporti dei collaboratori dell'Ufficio Indagini e, nel merito, l'applicabilità alla fattispecie dell'art. 11 del Codice di Giustizia Sportiva con conseguente sanzioni a suo carico solo in caso di accertata violazione dell'art. 10, comma 1, dello stesso Codice di Giustizia Sportiva. La Commissione Disciplinare con la decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del 19.12.2002, n. 78, accoglieva in parte il reclamo dell'A.C. Delianuova Calcio, riducendo a quattro le giornate di squalifica del campo di gioco. L'A.C. Delianuova Calcio propone appello in questa sede reiterando le deduzioni già respinte dalla Commissione Disciplinare. In rito, l'appellante solleva nuovamente la questione della inutilizzabilità delle relazioni chieste dal Giudice Sportivo all'Ufficio Indagini. Secondo la società appellante, il Giudice Sportivo a norma dell'art. 31, sub B, concernente il "procedimento in ordine al comportamento dei sostenitori", può avvalersi per le sue deliberazioni solo "della relazione del rappresentante dell'Ufficio Indagini che gli viene trasmessa entro e non oltre le ore 22 del giorno successivo alla gara". Il Giudice Sportivo non potrebbe chiedere ulteriori rapporti all'Ufficio Indagini e la inutilizzabilità dei rapporti su cui fonda la deliberazione impugnata acquisiti in tempi successivi a quelli regolamentari comporterebbe l'esclusione da ogni responsabilità per la reclamante e l'illegittimità della sanzione. Deve rilevarsi che, a parte il fatto che gli avvenimenti in ordine ai quali è stato aperto il presente procedimento disciplinare sono stati già sufficientemente descritti dai rapporti degli altri ufficiali di gara e questi si rivelano sufficienti a dare un esatto quadro di quanto è avvenuto sia dentro che fuori dell'impianto sportivo, sta di fatto che dalla disposizione richiamata dalla società appellante non emerge alcuna preclusione per il Giudice Sportivo all'acquisizione di ulteriori elementi di giudizio. Quanto poi alla violazione del principio del contraddittorio si fa presente che per le deliberazioni del Giudice Sportivo non è previsto il contraddittorio. Nel merito, la società appellante deduce che, trattandosi di fatti accaduti fuori dell'impianto sportivo, sarebbe applicabile alla fattispecie l'art. 11, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, che prevede la responsabilità della società solo quando questa, ai sensi del precedente art. 10, comma 1, "contribuisca alla costituzione e al mantenimento dei sostenitori". Alle società non professionistiche, aggiunge la società reclamante, ai sensi dell'art. 11 comma 3, si applica soltanto la sanzione dell'ammenda. Anche tali deduzioni risultano infondate. L'art. 11, comma 1, punisce gli atti di violenza siano questi commessi dentro o fuori dall'impianto sportivo. Nella specie, comunque, non è dubitabile, inoltre, che tali fatti di violenza sono iniziati all'interno dell'impianto sportivo e proseguiti fuori di questo. La verifica di cui all'art. 10, comma 1, si rivela necessaria quando si tratta di fatti che si siano verificati esclusivamente fuori dell'impianto sportivo. Quanto ai rilievi relativi alla sanzione, si rivela corretta la decisione appellata che ha evidenziato come l'A.C. Delianuova fosse recidiva con la conseguente applicabilità della sanzione della squalifica del campo. Questa, infine, risulta determinata in modo proporzionato alla gravità dei fatti commessi dai sostenitori della società appellante. L'appello, in conclusione, va respinto. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla A.C. Delianuova di Delianuova (Reggio Calabria) ed ordina incamerarsi la tassa versata.

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 20/C - RIUNIONE DEL 13 GENNAIO 2003

1 - APPELLO S.S. LAZIO AVVERSO DECISIONI A SEGUITO DI VERTENZA ECONOMICA CON L'A.C. CHIEVO VERONA IN ORDINE AL TRASFERIMENTO DEI CALCIATORI MANFREDINI CHRISTIAN ED ERIBERTO DE CONCEICAO SILVA (LUCIANO SIQUERA DE OLIVEIRA)

(Delibera della Commissione Vertenze Economiche - Com. Uff. n. 10/D del 6.11.2002)

2 - APPELLO A.C. CHIEVO VERONA AVVERSO DECISIONI A SEGUITO DI VERTENZA ECONOMICA CON LA S.S. LAZIO IN ORDINE AL TRASFERIMENTO DEI CALCIATORI MANFREDINI CHRISTIAN ED ERIBERTO DE CONCEICAO SILVA (LUCIANO SIQUERA DE OLIVEIRA)

(Delibera della Commissione Vertenze Economiche - Com. Uff. n. 10/D del 6.11.2002)

1. Con reclamo del 26 agosto 2002, la società Chievo Verona adiva la Commissione Vertenze Economiche per ottenere dalla S.S. Lazio il pagamento di un equo indennizzo a fronte del mancato perfezionarsi del trasferimento a quest'ultima società dei calciatori Manfredini Christian ed Eriberto Conceicao da Silva (poi conosciuto con il vero nome di Luciano Siquera de Oliveira). Esponeva la reclamante che, sulla base di accordi raggiunti nel maggio 2002, aveva convenuto la cessione alla S.S. Lazio dei contratti relativi alle prestazioni sportive dei suddetti tesserati. I contratti di cessione, che prevedevano la corresponsione in favore del Chievo di € 11.878.000,00 per il calciatore Manfredini e di € 12.912.000,00 per il calciatore Eriberto, venivano depositati in Lega dopo l'acquisizione della firma dei calciatori interessati, e precisamente il 29 giugno 2002 il primo ed il 19 luglio 2002 il secondo. A seguito del deposito del contratto relativo al Manfredini, la S.S. Lazio ne contestava la validità sul presupposto dell'esistenza di un rapporto contrattuale unico ed inscindibile, comprendente cioè anche le posizioni dei calciatori Eriberto e Pesaresi, ma la Commissione Tesseramenti, investita della vertenza, con decisione del 18 luglio 2002 dichiarava valida ed efficace la cessione di contratto relativa al calciatore Manfredini. La Lega Nazionale Professionisti, come da comunicazione del 19 agosto 2002, appurata l'inadempimento della S.S. Lazio ai propri obblighi

connessi alla campagna trasferimenti 2002/03 (di cui al C.U. n. 31/A del 14 maggio 2002 - punto 11), attesa la mancata copertura del saldo passivo relativo agli accordi in questione, denegava il visto di esecutività agli accordi di trasferimento dei calciatori Manfredini ed Eriberto, che conseguentemente rientravano nella immediata disponibilità della società cedente (Chievo), per poter essere trasferiti a qualunque altra società nel termine di chiusura della campagna trasferimenti (fissato al 31 agosto 2002). Il Chievo Verona, a quel punto, riteneva di essere nel pieno diritto di invocare la corresponsione dell'equo indennizzo previsto (C.U. n. 31/A cit., punto 12 - lett. c) a fronte dell'inadempienza della controparte, giusta la mancata copertura nei termini previsti delle esposizioni contratte. Quanto alla misura dell'indennizzo, affermata la particolare rilevanza del danno ricevuto e ritenendo pertanto che la somma spettante andasse quantificata in misura corrispondente al valore dei trasferimenti non andati a buon fine, la predetta società concludeva per la condanna della S.S. Lazio al pagamento in proprio favore della somma complessiva di € 24.790.000,00, oltre alle spese del procedimento ed agli accessori. Resisteva l'intimata S.S. Lazio, eccependo, in via preliminare, la sopravvenuta cessazione della materia del contendere a fronte delle vicende *medio tempore* intervenute, posto che, quanto al calciatore Manfredini, le due società avevano stipulato un nuovo accordo di trasferimento in data 23 agosto 2002, sulla base della formula dell'accordo di partecipazione, regolarmente depositato e reso esecutivo dalla Lega. Deduceva, inoltre, la pendenza dinanzi alla C.A.F. dell'appello avverso la decisione della Commissione Tesseramenti che aveva affermato la validità dell'accordo di trasferimento di Manfredini. Quanto, invece, al calciatore Eriberto, il relativo contratto doveva ritenersi nullo *ab origine* perché riferito ad un calciatore "inesistente", essendone stata successivamente scoperta la diversa vera identità (Luciano). In ogni caso, la resistente rilevava che l'intera vicenda era stata determinata dall'imprevista congiuntura del mercato dei calciatori, connessa all'irrisolta questione dei diritti televisivi ed alla crisi economica generalizzata che aveva investito le società di calcio professionistiche. Inoltre risultava a suo avviso evidente che le parti avevano raggiunto una transazione globale, che coinvolgeva le posizioni dei calciatori Manfredini - per il quale doveva tra l'altro ritenersi intervenuta la novazione del contratto di cessione - Eriberto e Pesaresi nel loro insieme, anche perché unica era l'intesa contrattuale a suo tempo perfezionata tra le parti. Lamentava, infine, la S.S. Lazio il comportamento scorretto della consorella, la quale, oltre a non dare minimamente conto in sede di reclamo (26 agosto 2002) degli accordi intervenuti tre giorni prima ed a non aver significativamente manifestato alcuna riserva in sede di novazione del contratto Manfredini, aveva insistito sulle pretese conseguenze dannose per il mancato trasferimento del calciatore Eriberto, nonostante fosse al tempo già noto che quel calciatore aveva un nome diverso ed era di quattro anni più anziano. A tale ultimo proposito, la società laziale era stata costretta ad acquisire il calciatore argentino Sorin al fine di poter coprire il ruolo cui era appunto destinato Eriberto-Luciano: di qui la domanda riconvenzionale spiegata nei confronti del Chievo Verona, per la somma di € 8.900.000,00, in relazione al maggior onere economico derivatole. Nella riunione del 1° ottobre 2002 entrambe le parti illustravano le proprie posizioni dinanzi alla C.V.E.. L'originaria reclamante, invero, rettificava l'importo dell'indennizzo richiesto, ridotto a € 6.715.000,00 per il contratto Manfredini (sul presupposto dell'intervenuto accordo di partecipazione del 23 agosto 2002) e rimettendo alla Commissione la decisione circa una congrua riduzione dell'indennizzo previsto per il contratto Eriberto-Luciano, considerata l'ormai appurata differenza di età. 2. La C.V.E. riteneva fondate le pretese del Chievo, seppur nei ben minori limiti delle somme quantificate nel dispositivo della pronuncia contestata. La Commissione, in particolare, prendeva le mosse dalla piena validità ed efficacia, all'epoca, delle cessioni di contratto relative ad entrambi i più volte menzionati calciatori, depositate il 29 giugno 2002 (Manfredini) ed il 19 luglio 2002 (Eriberto), ed ambedue poste nel nulla per mancata concessione del visto di esecutività da parte della L.N.P. in data 19 agosto 2002, ai sensi dell'art. 95, comma 12, delle N.O.I.F., sul presupposto dell'accertata ed incontestabile violazione da parte della Lazio delle disposizioni di cui al punto 11 del C.U. n. 31/A del 14 maggio 2002, in tema di modalità di liquidazione dei rapporti connessi alla campagna trasferimenti 2002/03. Ricorrevano pertanto, ad avviso della C.V.E., pacificamente gli estremi per dar luogo all'applicazione dell'art. 12, lett. c), del citato C.U. n. 31/A, con il conseguente diritto dell'A. C. Chievo Verona ad ottenere dalla S.S. Lazio un equo indennizzo relativo al mancato trasferimento dei due calciatori, senza che si potesse dare seguito alle prospettazioni della società romana circa l'asserita intervenuta novazione del precedente contratto, nonché transazione globale dei rapporti pendenti tra le due società. Nel definire il *quantum* dell'equo indennizzo spettante al Chievo Verona, riteneva la detta Commissione che non poteva, però, prescindere dalle vicende precedenti e successive all'annullamento dei due contratti da parte della L.N.P.. Individuata equativamente nel 10% del corrispettivo contrattuale pattuito la misura congrua dell'equo indennizzo, applicata in tale entità, all'incirca, nel caso del calciatore Manfredini (€ 700.000,00), con riferimento alla cessione pattuita in un secondo momento con accordo di partecipazione, nel caso del calciatore Eriberto-Luciano l'oggettiva gravità delle vicende che avevano interessato il suddetto, unitamente alle evidenti conseguenze sull'utilizzabilità delle sue prestazioni sportive, inducevano la Commissione ad applicare un sensibile ridimensionamento, nei termini di dimezzamento (€ 350.000,00), della misura indennitaria. Veniva altresì rigettata la domanda riconvenzionale avanzata dalla S.S. Lazio, la quale veniva anche condannata al pagamento delle spese di giudizio. 3. Con gli appelli in trattazione, che possono essere riuniti siccome proposti entrambi avverso la medesima, sopra descritta, pronuncia della C.V.E., rispettivamente: - la società Lazio è tornata ad insistere sulla portata globalmente novativa e/o transattiva degli accordi conclusi tra le due compagini societarie in data 23 agosto 2002, culminati nella nuova cessione, con la formula dell'accordo di partecipazione, del calciatore Manfredini, lamentando ancora una volta il comportamento non particolarmente trasparente tenuto dalla società consorella (soprattutto se paragonato all'impronta collaborativa che avrebbe sempre contrassegnato l'atteggiamento della società laziale) e riproponendo la domanda riconvenzionale circa i danni subiti in relazione al tesseramento "forzoso" del calciatore argentino Sorin, per come da ultimo definitivamente contrattualizzato; - il Chievo Verona, a sua volta, ha sostenuto la pregevolezza della pronuncia impugnata, nel suo impianto generale, ma, nondimeno, l'inaccettabilità della quantificazione dell'equo indennizzo, assolutamente inadeguato rispetto ai danni subiti dalla società veronese ed alla gravità della condotta contrattuale tenuta dalla Lazio, improntata a "malafede" e "sfrontatezza", concludendo pertanto per la parziale riforma dell'impugnata delibera, con l'elevazione

dell'indennizzo per il caso Manfredini ad una somma non inferiore a e 6.715.000,00 e con la corresponsione, per il caso Eriberto, di una somma tale da soddisfare la legittima aspettativa della società stessa. 4. Il reclamo della S.S. Lazio va intieramente respinto. Corrette appaiono, infatti, le affermazioni della Commissione Vertenze Economiche in relazione alla circostanza che, causa il diniego del visto di esecutività da parte della competente Lega, sono stati posti nel nulla due contratti che erano pienamente validi e regolarmente depositati. Pieno ed incontestabile risulta, dunque, il diritto del Chievo ad ottenere l'equo indennizzo previsto dalle suaccennate norme federali. Le prospettazioni della società Lazio circa l'intervenuta novazione del precedente contratto e, comunque, la transazione globale dei rapporti pendenti con la consorella Chievo Verona, seppur indubbiamente suggestiva, non assurgono al ruolo di particolare consistenza giuridica. Troppi, infatti, sono gli elementi che non convincono nell'ottica di voler ricondurre gli accadimenti successivi, ed in particolare il nuovo accordo raggiunto il 23 agosto 2002, alle predette fattispecie civilistiche, relative, rispettivamente, ad una modalità consensuale di estinzione del rapporto obbligatorio diversa dall'adempimento e ad una fattispecie contrattuale di chiusura delle liti pendenti tra due soggetti. Quanto alla novazione (oggettiva), ovvero il contratto consensuale ad un tempo estintivo (del precedente rapporto) e costitutivo di un nuovo rapporto obbligatorio, non riesce a ravvisarsi la volontà, che deve risultare in modo inequivoco, di estinguere l'obbligazione precedente, e quindi la presenza del c.d. *animus novandi*. Può, inoltre, più a monte, mettersi in seria discussione l'esistenza stessa di un rapporto giuridico obbligatorio preesistente da novare, essendo questo venuto evidentemente meno già con il diniego del visto di esecutività espresso dalla L.N.P. in data 19 agosto 2002 (la novazione è senza effetto, se non esisteva l'obbligazione originaria: art. 1234, comma 1, cod. civ.). Anche la riconducibilità degli accordi sopravvenuti ad una fattispecie di transazione globale circa i rapporti pendenti costituisce il frutto di una ricostruzione tutt'altro che condivisibile. In disparte le difficoltà, alla luce anche delle pronunzie degli Organi di giustizia sportiva, di individuare uno stretto e soprattutto permanente legame di connessione tra i contratti di cessione delle prestazioni dei tre giocatori (Manfredini, Eriberto e Pesaresi), la *res litigiosa* appariva al momento dell'accordo sopravvenuto piuttosto evanescente, con riguardo particolarmente al pur necessario aspetto della sua dubbiozza (tenuto conto anche del passaggio in giudicato, nel frattempo, della decisione della Commissione Tesseramenti), né vi era traccia alcuna delle "reciproche concessioni" (art. 1965 cod. civ.), destinate a porre fine ad una lite già incominciata od a prevenirne l'inizio di una nuova. La complessiva transazione delle pendenze, inoltre, andava provata, sempre a termini di legge, mediante apposito atto scritto, non potendosi trarre automaticamente conseguenze in tal senso dal secondo accordo "Manfredini". Nessun dovere di "protestatio", se non per il tramite di un inaccettabile salto logico, era poi ravvisabile in capo alla società Chievo alla stregua dei nuovi accordi raggiunti il 23 agosto 2002, né particolare rilevanza poteva essere attribuita, nell'ottica della risoluzione della vertenza tra le parti, all'adempimento amministrativo eseguito dall'Ufficio tesseramento Lega Nazionale Professionisti e di cui alla nota in data 30 agosto 2002. 5. Detto anche che non meritano seguito le affermazioni generiche circa la trasparenza e linearità che non avrebbe contraddistinto, in pari misura, l'atteggiamento di entrambe le squadre, nell'ambito peraltro di una vertenza di certo non improntata alla chiarezza delle posizioni reciprocamente assunte, occorre aggiungere, per completezza, che non migliore sorte, rispetto a quella sopra delineata, spetta alla domanda riconvenzionale, spiegata parimenti dalla S.S. Lazio, e ribadita in fine al reclamo sottoposto all'attenzione di questa Commissione d'Appello. La vicenda dell'acquisto di Sorin, nei suoi tratti essenziali (non significativamente smentiti dagli ulteriori risvolti maturati a fine agosto 2002), appare, infatti, imbastita, fin dall'inizio, in maniera del tutto autonoma ed esultante, almeno ai fini che qui rilevano (e quindi dell'eventuale liquidazione di un indennizzo in favore, questa volta, della società Lazio), dal mancato trasferimento del calciatore Eriberto-Luciano. Né sussistono gli estremi di legge per applicare l'istituto della compensazione tra due debiti esistenti ed accertati. 6. La disamina del reclamo del Chievo Verona consente, invece, di approfondire, seppur sinteticamente, la problematica della quantificazione, in concreto, dell'equo indennizzo in argomento, di cui è stata appurata la piena spettanza. Le argomentazioni proprie della decisione appellata, circa l'impossibilità di prescindere, ai fini della corretta individuazione del quantum spettante alla società Chievo, dalle vicende anche successive (in particolare caso Eriberto-Luciano) all'annullamento dei due contratti da parte della L.N.P., non sono condivise dal presente Collegio di appello. Al momento dei fatti che hanno portato alla maturazione del diritto all'indennizzo non era possibile, infatti, distinguere efficacemente tra le due situazioni (Manfredini ed Eriberto), che correavano, dal punto di vista giuridico-fattuale, su binari analoghi ed esattamente paralleli (in verità anche i corrispettivi contrattuali pattuiti per le due cessioni non erano particolarmente difforni). Il diritto all'equo indennizzo in discussione viene chiaramente collegato dalle norme federali di riferimento al perfezionarsi di un'inadempienza, salvo quanto appresso si dirà circa la natura risarcitoria, e pertanto non soffre le conseguenze dell'eventuale evolversi della situazione di fatto successivamente al realizzarsi dell'inadempienza stessa. Ne consegue che tutti gli accadimenti successivi non possono rilevare ai fini della definizione della presente vertenza. In particolare, nessun rilievo può essere attribuito, ex post, alle successive vicende relative alla scoperta della vera identità e della età effettiva del calciatore brasiliano Luciano. Nel merito della questione della quantificazione dell'equo indennizzo, pur sussistendo, nei termini sopra accennati, uno stretto legame anche temporale tra inadempienza della società e sorgere del diritto all'equo indennizzo in capo alla controparte, non per questo all'indennizzo stesso va riconosciuta una natura eminentemente risarcitoria, con la necessità di procedere ad una quantificazione inevitabilmente vicina, se non corrispondente, ai danni patrimoniali (e non) subiti, peraltro nella specie non facilmente calcolabili. La concreta definizione dell'indennizzo di cui al punto n. 12, lett. c), del C.U. n. 31/A, è comunque rimessa, ad avviso dell'odierno Collegio, alle valutazioni secondo equità dell'organo giudicante, ancor più in casi, come l'attuale, di non facile monetizzazione dei danni eventualmente subiti, nell'ambito di una vicenda dai contorni non particolarmente brillanti. Deve essere privilegiata, pertanto, e per entrambi i casi, la componente sanzionatoria, con la possibilità di determinare in via squisitamente equitativa le somme dovute a titolo indennitario. Questo non comporta, però, che il ristoro attribuito alla controparte danneggiata possa assumere connotati di irrisorietà. In definitiva, risulta equo, ad avviso della Commissione, attribuire al Chievo Verona un indennizzo determinato in e 550.000,00 per ciascuno dei due

DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D'APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 2002-2003

calciatori di cui alla presente controversia. La S.S. Lazio, la quale, non essendo al tempo inibita ad acquistare diritti onerosi sulla prestazioni sportive dei calciatori o a costituire rapporti con calciatori professionisti, ai sensi del punto n. 12, lett. b), cit., contrariamente alle asserzioni della società Chievo in sede di udienza non andava deferita per violazione dell'art. 1 C.G.S., è dunque tenuta a versare le somme sopra descritte. 7. Per i sopraindicati motivi, la C.A.F. riuniti gli appelli come sopra proposti: - respinge integralmente il reclamo della S.S. Lazio S.p.A., compresa la domanda riconvenzionale; - accoglie parzialmente l'appello dell'A.C. Chievo Verona, liquida complessivamente in € 1.100.000,00 (unmilionecentomila/00), determinato nei sensi di cui in motivazione, l'equo indennizzo spettante alla medesima società in relazione al mancato trasferimento dei calciatori Manfredini ed Eriberto; - ordina incamerarsi la tassa versata dalla S.S. Lazio S.p.A.; ordina la restituzione della tassa versata dall'A.C. Chievo Verona.

3 - APPELLO DELL'ALLENATORE CAPELLO FABIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 15.000,00 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE

(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 173 del 12.12.2002)

Con atto del 18.11.2002 il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare presso la L.N.P. Fabio Capello, allenatore della A.S. Roma S.p.A., in relazione agli artt. 3, comma 1 e 4, commi 1 e 3, C.G.S. per avere pubblicamente espresso, nel corso di dichiarazioni rese ad organi di informazione ("Il Messaggero", "Corriere dello Sport-Stadio", "La Gazzetta dello Sport", "Tuttosport", "Il Tempo", "Il Giornale" e "La Stampa" del 18.11.2002) giudizi gravemente lesivi della reputazione di altre persone e di organismi operanti nell'ambito federale; giudizi idonei a ledere il prestigio, la reputazione e la credibilità dell'istituzione federale nel suo complesso e tali da negare la regolarità delle gare, l'imparzialità della procedura di designazione dei Direttori di gara e la correttezza dello svolgimento dei campionati. Con lo stesso atto il Procuratore Federale deferiva la A.S. Roma S.p.A. in relazione agli artt. 3, comma 2 e 2, comma 4 e 4, comma 5, C.G.S. per responsabilità oggettiva in merito alle dichiarazioni fatte dal suo tesserato. Con la delibera di cui al Com. Uff. n. 173 del 12 dicembre 2002 la Commissione respingeva l'eccezione di incompetenza prospettata dal difensore del Capello in sede di discussione. Rilevava, in sintesi, che la competenza del Comitato Esecutivo del Settore Tecnico di cui agli articoli 47 C.G.S. e 33 del Regolamento di detto Settore "non è assoluta ed esclusiva (nei confronti dei tecnici)" e che il comportamento del Capello "è riconducibile - e, quindi, inerente - alla sua attività agonistica", si da giustificare la propria competenza a norma dell'art. 33, comma 1, del Regolamento. Quanto al merito, riteneva la responsabilità del Capello e, di riflesso, della A.S. Roma osservando, in breve, che "alcune delle espressioni utilizzate da Capello travalicano il lecito diritto di critica perché, considerate unitariamente, si risolvono in una forma di denigrazione dell'ordinamento federale nel suo complesso, accusato di parzialità e, addirittura, di premeditazione in danno della Soc. Roma". Condannava pertanto il Capello e la società A.S. Roma all'ammenda di € 15.000,00 ciascuno. Con atto del 12.12.2002 impugnava tale decisione presso la C.A.F. l'allenatore della A.S. Roma che tornava eccepire in via reliminare la carenza di giurisdizione (rectius di competenza) della Commissione Disciplinare presso la L.N.P.. Rivestiva la qualifica di tecnico - faceva presente - e per questa ragione doveva essere assoggettato al giudizio del Comitato Esecutivo del Settore Tecnico a norma degli artt. 1, 2 e 33, comma 2, del relativo Regolamento (che sono norme speciali rispetto alle N.O.I.F. ed al C.G.S.), posto che le dichiarazioni all'origine del deferimento, certamente estranee all'"attività agonistica" tipica di un allenatore, non integravano la deroga di cui all'art. 33, comma 1 seconda ipotesi, del Regolamento. Osservava nel merito di non aver pronunziato la frase "tanto non vi fanno arrivare in fondo", secondo l'accusa rivolta a calciatori della squadra avversaria; che la frase "aveva ragione Sensi" aveva contenuto indefinito, da non potersi necessariamente collegare ad una piuttosto che ad un'altra precedente affermazione del Presidente della A.S. Roma; che la frase "ormai siamo presi di mira. Ci stanno facendo pagare le battaglie di Sensi" era riferita al clima di accerchiamento da parte dei mass media; che le frasi "ormai sarebbe un successo arrivare in coppa UEFA" e "in nove giornate abbiamo avuto sei rigori contro" altro non erano che considerazioni sulla situazione di classifica della squadra e mera constatazione di un dato di fatto; da ultimo, che la frase "l'arbitro si è inventato un calcio d'angolo" costituiva il lecito esercizio del suo diritto di critica verso una decisione non condivisa. Chiedeva pertanto che in riforma della decisione impugnata questa Commissione dichiarasse la carenza di giurisdizione (rectius l'incompetenza) della Commissione Disciplinare della Lega; nel merito ed in subordine, che lo prosciogliesse dalle accuse della Procura Federale; in ulteriore subordine, che riducesse la sanzione inflittagli. Alla seduta del 13 gennaio 2003, presenti il Procuratore Federale e della persona delegata dall'appellante, il procedimento veniva ritenuto in decisione. L'impugnazione del Tecnico della A.S. Roma, Fabio Capello, proposta ritualmente e nel rispetto dei termini procedurali, è ammissibile ma non può essere accolta. A proposito della questione fatta valere in via preliminare bisogna dire che sia l'art. 47 C.G.S. che l'art. 23 N.O.I.F. fanno in effetti salva la competenza del Comitato Esecutivo del Settore Tecnico nei confronti (com'è ovvio) dei soggetti sottoposti al suo ambito di efficacia normativa per cui, anche a prescindere dalle implicazioni poste dal principio "lex specialis derogat legi generali" (peraltro correttamente risolte dall'appellante) deve concludersene che, per effetto della sua qualità di tecnico, Capello era ed è certamente soggetto rientrante nella competenza disciplinare dell'anzidetto Comitato Esecutivo. A condizione, tuttavia, che detta competenza sia giustificata dalle norme regolamentari del Settore Tecnico (art. 47 del C.G.S.) e che non si tratti di "infrazioni inerenti l'attività agonistica" (art. 23 delle N.O.I.F.); posto che il Regolamento del Settore Tecnico (richiamato, come detto, dall'art. 47 C.G.S.) deroga alla competenza del Comitato Esecutivo in presenza (per quanto qui interessa) delle medesime "infrazioni inerenti all'attività agonistica" richiamate dalle N.O.I.F., alla condizione sostanzialmente unica che le affermazioni fatte da Capello in relazione alla gara del giorno 16 precedente non riguardino "l'attività agonistica". Come sostenuto dalla Commissione Disciplinare e come contestato invece dall'appellante, sulla base del rilievo che "attività agonistica" di un tecnico è soltanto quella correlata all'"attività agonistica" del calciatore quale descritta dall'art. 94 ter delle N.O.I.F.; è soltanto quella, cioè, che si "concretizza nella preparazione dei giocatori della propria squadra" e che consiste nell'"allenamento dei giocatori in vista

della gara ed alla conduzione 'tecnica' della squadra durante la partita": "...qualsiasi azione compiuta da un tecnico al di fuori di tali momenti - è la conclusione dell'appellante - non attiene all'attività agonistica, ma a comportamenti diversi". La tesi sostenuta dal Tecnico Capello non può essere condivisa. È ben vero che nell'ordinamento federale non esiste una definizione di "attività agonistica", ma a parte l'utilità di una simile definizione, l'assunto secondo cui l'"attività agonistica" dovrebbe concettualmente variare a seconda dei diversi soggetti che operano nell'ambito sportivo, di talché sarebbe una, con certi contenuti, in relazione ai tecnici ed altra, con contenuti diversi, in relazione a ciascuno degli altri soggetti, non è sostenibile. Come non è meritevole di apprezzamento l'affermazione - appena vista - secondo cui una qualsiasi azione compiuta da un tecnico al di fuori della preparazione dei giocatori e della conduzione della squadra durante la partita "non attiene all'attività agonistica, ma a comportamenti diversi". Limitazione come questa non trova ragion d'essere in alcuna norma federale, comprese quelle richiamate dall'appellante, laddove in nessuna è dato rinvenire che il concetto di "attività agonistica" debba estrinsecarsi in modo diverso in relazione al soggetto o ai soggetti di volta in volta presi in esame. Non è giustificata, soprattutto, dall'interpretazione logico-sistematica dell'espressione "attività agonistica" per come utilizzata in ogni circostanza dal legislatore federale, dal momento che, assenti tutte le volte connotazioni particolari che ne delineino in qualche maniera il contenuto o lo delineino in relazione a singole categorie di soggetti, la stessa fa esclusivo riferimento concettuale ad ogni e qualsivoglia comportamento oggettivamente riconducibile all'agone, al combattimento, alla lotta; alla partita di calcio, per il caso che qui interessa. A giudizio di questa Commissione è inerente all'attività agonistica, pertanto, non solo la preparazione della squadra, da parte del tecnico, in funzione delle singole partite, ma ogni e qualsiasi altra attività che abbia riferimento diretto ed immediato alle stesse partite, come le dichiarazioni giornalistiche, per quanto riguarda il caso in esame, che abbiano ad oggetto le partite ancora da disputarsi o già disputate. Non è contestabile, come affermato dall'appellante in altra parte dell'impugnazione, che "le interviste rilasciate alla stampa, attengono alla sfera personale dei rapporti del tecnico con i terzi e non già al comportamento che il medesimo deve tenere negli spazi e nei tempi riservati alle gare". Va detto, però ed in primo luogo, che la limitazione ai soli spazi ed ai soli tempi riservati alle gare perché possa ravvisarsi nel comportamento di un tecnico "attività inerente all'attività agonistica" è del tutto arbitraria, certamente non giustificata dalla dizione letterale e/o dall'interpretazione logica dell'espressione usata dal legislatore federale; espressione ("attività inerente all'attività agonistica" giova ripetere) che non fa riferimento alcuno, sia esplicito che implicito, a spazi ed a tempi di alcun genere. Non si vede perché, poi, condotte che attengono ai rapporti personali del tecnico con terzi non possano riguardare anche l'attività agonistica nel cui ambito il tecnico stesso presta la sua attività lavorativa, come dimostrano in maniera evidentissima proprio le interviste giornalistiche relative ad una gara; interviste che, al di là dei rapporti personali dell'intervistato con l'intervistatore, riguardano specificamente e dunque "inseriscono" non a fatti personali dell'uno o dell'altro od a fatti estranei all'attività agonistica costituita dalla gara, ma proprio a quest'ultima. Così stando le cose, non vi è dubbio che la Commissione Disciplinare presso la L.N.P. ha correttamente ritenuto la propria competenza in merito all'infrazione contestata a Capello, dal momento che questi, rilasciando dichiarazioni riguardanti in modo diretto e specifico la gara disputata appena il giorno prima della sua squadra, ha tenuto una condotta certamente inerente all'attività agonistica. E ciò a norma del combinato disposto di cui agli artt. 47 C.G.S. e 33, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, prima che dell'art. 23 delle N.O.I.F.. Ha rilevato Capello che al pari del C.G.S. il Regolamento del Settore Tecnico disciplina la violazione dei principi di correttezza e delle norme di comportamento da parte dei tecnici (art. 32) e che in applicazione del principio *lex specialis derogat legi generali*, e più in particolare del disposto di cui al comma 3 dello stesso art. 32 ("*In caso di violazione delle norme di comportamento il Comitato esecutivo del Settore Tecnico adotta nei confronti degli iscritti... i provvedimenti disciplinari...*"), avrebbe dovuto essere giudicato dal Comitato Esecutivo e non dalla Commissione Disciplinare della Lega. Ha rilevato pure che alla stregua della tesi seguita dalla Commissione Disciplinare una "qualsiasi attività del tecnico con una qualche attinenza alla propria professione di allenatore (sarebbe) inerente all'attività agonistica", di talché risulterebbe "svuotato di qualsiasi contenuto il potere disciplinare speciale" riconosciuto al Comitato Esecutivo del Settore Tecnico. Più per completezza che per effettiva necessità alla luce di quanto rilevato in precedenza, è appena il caso di osservare: - che l'art. 32 del Regolamento fa salva la competenza del Comitato Esecutivo in fatto di violazione delle norme di comportamento, ma "nei limiti e secondo le modalità di cui all'art. 33 del presente Regolamento" e cioè a condizione che non si verta in tema di "infrazione inerente all'attività agonistica", come non è nel caso in esame; - che oltre alle violazioni di cui all'art. 35 del Regolamento, al Comitato Esecutivo è riconosciuta la competenza in merito alle infrazioni commesse dal tecnico non tesserato per società ed a quelle inerenti alle molteplici e varie altre attività rientranti, a norma dell'art. 1 del Regolamento, nelle attribuzioni e nelle funzioni del Settore Tecnico della F.I.G.C.; infrazioni suscettibili di essere commesse da tutti i Tecnici di cui alla classificazione fatta dall'art. 13 dello stesso regolamento, per cui è priva di fondamento l'affermazione che, sottratte alla sua competenza le violazioni "inerenti all'attività agonistica", risulterebbe svuotato il suo potere disciplinare; - quanto agli allenatori professionisti, che le loro condotte, pur attenendo in larga misura all'attività agonistica, non si esauriscono in questa e che le possibili infrazioni, considerati i molteplici versanti e gli svariati soggetti verso i quali possono indirizzarsi le loro azioni, ben possono rientrare nella competenza del Comitato Esecutivo del Settore Tecnico, come nell'ipotesi - per rimanere nel caso all'origine del presente procedimento - di dichiarazioni giornalistiche; dichiarazioni che, prescindendo da una gara, siano gravemente lesive del prestigio e della reputazione, ad esempio, di colleghi allenatori. Alla luce delle considerazioni svolte l'eccezione di incompetenza della Commissione Disciplinare deve essere, dunque, respinta. Nel prendere in esame il merito della questione sottoposta all'esame di questa Commissione occorre rilevare preliminarmente che le affermazioni di Capello, come di chiunque altri in situazione analoga, vanno considerate nel loro insieme e con riferimento al fatto storico che ne è logica e cronologicamente all'origine, pena, in caso contrario, l'alterazione del loro significato, prima ancora che del giudizio sul loro contenuto, rispetto al pensiero di chi le abbia fatte ed al senso attribuito loro da chi le abbia ascoltate e da chi ne abbia letto in un resoconto giornalistico. Detto questo e valutate nel loro insieme, non vi è dubbio

che le dichiarazioni fatte da Capello appena il giorno dopo la gara della sua squadra con la Internazionale e con riferimento specifico ad errori arbitrali commessi durante il suo svolgimento (poco importa se reali o supposti) sono state, negli intendimenti dello stesso Capello e per il significato loro attribuito da chi le ha ascoltate o lette, gravemente lesive della credibilità dell'istituzione federale e del prestigio di quanti operano nel suo ambito e talmente forti da ingenerare sospetti sulla regolarità complessiva dello stesso campionato. Dopo la denuncia di (veri o presunti poco importa) errori arbitrali, sì da ritenere alterato il risultato finale della partita, altro senso non è possibile attribuire ad affermazioni che, richiamandone altre dal contenuto egualmente denigratorio del Presidente della soc. Roma, suonano testualmente: *"Aveva ragione Sensi: la direzione di gara di Racalbuto ha legittimato quanto il nostro presidente va dicendo da tempo. E pensare che io non ci volevo credere e invece..."*; *"...io so soltanto che gli arbitri stanno legittimando le parole di Sensi. Adesso sarebbe un successo arrivare in Coppa Uefa, ma così è dura. Ormai siamo stati presi di mira. Ci stanno facendo pagare le battaglie di Sensi: le ha perse ed ora ce ne accorgiamo..."*; *"In nove giornate abbiamo ricevuto sei rigori contro. Dato che l'Inter non riusciva ad entrare in area, stavolta l'arbitro si è inventato un calcio d'angolo..."*. È ammirevole il tentativo della difesa che, dissociando l'una affermazione dalle altre, ha tirato in ballo ora l'incertezza delle affermazioni del Presidente Sensi richiamate da Capello, ora il clima di accerchiamento da parte dei massmedia, ora ancora innocue considerazioni sulla situazione di classifica della squadra, da ultimo il lecito esercizio del diritto di critica verso una decisione non condivisa. Il vero è che alle dichiarazioni di Capello, lette nel loro insieme e con riferimento al presunto atteggiamento persecutorio riservato alla sua squadra (atteggiamento pesantemente denunciato in precedenza dal Presidente della sua stessa squadra) altro significato non è possibile attribuire che di rinnovata (da parte sua) e denigratoria denuncia delle scorrettezze di cui sarebbe vittima la soc. Roma, della conseguente inaffidabilità di arbitri, designatori, dirigenti e quant'altri e dell'irregolarità complessiva del campionato. Senza che incida più di tanto, in un contesto come questo, soffermarsi sulla dichiarazione che Capello sostiene non aver fatto (ma la smentita giunta tardivamente) e senza che serva prendere in esame la tesi del legittimo esercizio del diritto di critica. Come efficacemente rilevato dalla Commissione Disciplinare, nel caso in esame le espressioni usate da Capello hanno ampiamente oltrepassato i limiti entro i quali è consentito esprimere liberamente la propria opinione perché, considerate unitariamente e per il significato da ciascuna assunto in relazione alle altre, si sono tradotte in forma di denigrazione dell'ordinamento federale; ordinamento accusato agli occhi del lettore di parzialità e di premeditazione nei confronti della soc. Roma. Considerato, in definitiva, che le dichiarazioni rilasciate da Capello con riferimento alla gara Roma/Inter del 16.11.2002 integrano la fattispecie di cui agli artt. 3, comma 1 e 4, commi 1 e 3, C.G.S., l'appello proposto va, quanto a giudizio di responsabilità, respinto. Merita accoglimento, invece, per ciò che riguarda l'entità della sanzione. Le affermazioni di Capello sono state molteplici e tutte particolarmente gravi. Bisogna riflettere, tuttavia, che sono state fatte in un momento di particolare amarezza e con lo stato d'animo di chi vede sfumare un risultato positivo che oramai ritiene acquisito. Sanzione più adeguata alla reale gravità dei fatti appare, dunque, quella di € 10.000,00 di ammenda. Quanto alla soc. Roma, in assenza di impugnazione della decisione della Commissione Disciplinare, non è possibile operare nei suoi confronti analogo riduzione della sanzione. L'accoglimento dell'appello proposto da Capello, sia pure parziale, importa a norma dell'art. 29, punto 13, C.G.S. che la restituzione allo stesso Capello della relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. accoglie parzialmente l'appello dell'allenatore Capello Fabio riducendo ad Euro 10.000,00 la sanzione dell'ammenda già inflitta dai primi giudici. Ordina la restituzione della tassa.

4 - APPELLO DEL CALCIATORE PRIVITERA GAETANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 2 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 27 COMMA 2 DELLO STATUTO FEDERALE

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 47 del 26.4.2002)

La C.A.F. rinvia a nuovo ruolo l'appello del calciatore Privitera Gaetano come sopra proposto.

5 - APPELLI DEL SIG. PREZIOSI ENRICO E DEL COMO CALCIO AVVERSO RISPETTIVAMENTE LE SANZIONI DELL'INIBIZIONE PER MESI 3 E DELL'AMMENDA DI € 10.000,00 (DEFERIMENTO PROCURATORE FEDERALE 8.11.2002), NONCHÉ DELL'INIBIZIONE PER MESI 3 E DELL'AMMENDA DI € 10.000,00 (DEFERIMENTO PROCURATORE FEDERALE DELL'11.11.2002)

(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 150 del 2.12.2002)

Il Sig. Enrico Preziosi, quale presidente del Como Calcio S.p.A., nonché la stessa società Como Calcio hanno presentato ricorso avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 150 del 2 dicembre 2002, con la quale, a seguito di due distinti deferimenti del Procuratore Federale - per violazione dell'art. 3 comma 1 e dell'art. 4 commi 1 e 3 C.G.S. per il Preziosi e dell'art. 3 comma 2 e dell'art. 4 comma 5 C.G.S. per la società - venivano inflitte al Preziosi due distinte sanzioni dell'inibizione per mesi tre ed al Como Calcio S.p.A. due distinte sanzioni dell'ammenda di euro 10.000,00. I ricorrenti hanno chiesto, in via principale, il pieno proscioglimento dagli addebiti perché infondati in fatto ed in diritto e comunque per contraddittorietà ed insufficienza della motivazione; in via subordinata una congrua riduzione delle sanzioni inflitte dalla Commissione Disciplinare. Ritiene questa Commissione che le espressioni usate dal presidente del Como Enrico Preziosi in entrambi gli episodi che hanno dato luogo ai deferimenti dell'8 e dell'11 novembre 2002, mentre da un lato non possono essere ritenute espressione di un legittimo diritto di critica, costituiscono senza alcun dubbio giudizi gravemente lesivi della onorabilità e della credibilità di persone ed organi facenti parte della F.I.G.C., insinuando addirittura una premeditazione finalizzata a manovrare l'intero sistema calcistico. La decisione, pertanto, della Commissione Disciplinare appare congruamente e correttamente motivata anche per quel riguarda la misura delle sanzioni comminate tenuto conto della gravità delle espressioni usate e del contesto in cui vennero pronunciate. I

DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D'APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 2002-2003

ricorsi vanno pertanto respinti. Per questi motivi la C.A.F. riuniti gli appelli come sopra proposti li respinge. Ordina l'incameramento delle tasse versate.

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 21/C - RIUNIONE DEL 20 GENNAIO 2003

1 - APPELLO DELL'A.P. OLIMPIA 2004 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ALLUMIERE/ OLIMPIA DEL 29.9.2002

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 27 del 21.10.2002)

Con decisione pubblicata sul C.U. n. 27 del 21 novembre 2002 la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio in accoglimento del reclamo proposto dalla U.S. Allumiere in riferimento alla gara Allumiere/Olimpia 2004 del 29.09.2002, terminata con il risultato di 2-3, relativa al campionato 1ª Categoria Girone C, ritenuto l'irregolare utilizzo del calciatore Dosa Marco in quanto in posizione di squalifica, ha comminato alla A.P. Olimpia 2004 la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-2 e l'ammenda di € 100,00; ha inibito il Dirigente Accompagnatore Schowick Riccardo fino al 14.11.2002; ha squalificato il calciatore Dosa Marco per una ulteriore giornata di gara. Avverso tale decisione ha proposto appello l'A.P. Olimpia 2004 deducendone l'erroneità per violazione e falsa applicazione delle norme del C.G.S. e per contraddittorietà della motivazione, e chiedendone la integrale riforma. All'udienza del 20 gennaio 2003, sono intervenuti per la società ricorrente il Presidente Sig.ra Anna Maria Frasca, assistita e difesa dall'Avv. Barbanti, il quale ha discusso il reclamo riportandosi alle conclusioni già formulate. Il gravame proposto dall'A.P. Olimpia 2004 è fondato e va accolto. Fatto: - a seguito della espulsione avvenuta nel corso di una gara della Coppa Italia, il giocatore Marco Dosa doveva scontare un residuo della squalifica per due gare comminatagli nella decorsa stagione con Comunicato Ufficiale n. 15 del 27.9.2001; - il calciatore è stato trasferito nel corso della stagione sportiva 2001/2002 dalla Società Torino alla Società Portuense e nella stagione sportiva 2002/2003 dalla Società Portuense alla Società Olimpia; - la società Olimpia non partecipa in questa stagione alla Coppa Italia. Ciò premesso in fatto, si osserva in diritto: - l'art. 14 comma 10 C.G.S. prevede: *"10.1) Le sanzioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), f), inflitte dagli organi di giustizia sportiva in relazione a gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati regionali si scontano nelle rispettive competizioni. A tal fine le competizioni di Coppa Italia si considerano tra loro distinte in ragione delle diverse Leghe organizzatrici delle singole manifestazioni"*. *"10.3) Le medesime sanzioni inflitte in relazione a gare diverse da quelle di Coppa Italia e delle Coppe Regioni si scontano nelle gare dell'attività ufficiale diversa dalla Coppa Italia e delle Coppe Regioni"*. - L'art. 17 (esecuzione delle sanzioni) comma 6 C.G.S. dispone: *"Le sanzioni della squalifica o della inibizione, che non possono essere scontate, in tutto od in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive. Nel caso in cui il calciatore o il tesserato colpito dalla sanzione abbia cambiato società, anche nel corso della stagione, le sanzioni della squalifica o della inibizione, in deroga al comma 3, sono scontate per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società di appartenenza, ferma la distinzione di cui all'art. 14 comma 10, n. 1 e 3. La distinzione prevista dall'art. 14, comma 10, n. 1, ultima parte, non sussiste nel caso che nella successiva stagione sportiva non sia possibile scontare le sanzioni nella medesima Coppa Italia in relazione alla quale sono state inflitte"*. La Commissione Disciplinare ha ritenuto che: - essendo stato *"il calciatore espulso in una gara della Coppa Italia e quindi la sanzione andrebbe scontata, a mente dell'art. 14 n. 10 del C.G.S. in gare della stessa competizione anche per il residuo nella successiva stagione sportiva, anche nel caso che il calciatore cambi Società"*; - non partecipando la Soc. Olimpia, alla quale il calciatore era stato successivamente trasferito, alla Coppa Italia per la stagione 2002/2003; - *"in tal caso la distinzione prevista dalla richiamata disposizione non si applica come stabilito dall'art. 17 punto 6 ultimo periodo"*. Orbene, l'ultima parte del comma 6 dell'art. 17 C.G.S. fa esplicito e puntuale riferimento alla *"...distinzione prevista dall'art. 14, comma 10, n. 1, ultima parte..."*, norma in base alla quale *"A tal fine le competizioni di Coppa Italia si considerano tra loro distinte in ragione delle diverse Leghe organizzatrici delle singole manifestazioni"*. Quindi la *"distinzione"* esclusa dall'ultima parte dell'art. 17 comma 6 C.G.S. ai fini dell'esecuzione della sanzione, riguarda esclusivamente l'ipotesi di singole manifestazioni organizzate da Leghe diverse da quelle in relazione alle quali era stata inflitta la squalifica. Appare dunque evidente che la Commissione Disciplinare non ha fatto buon governo del combinato disposto delle norme richiamate, confondendo l'ambito di operatività delle norme stesse. Il ricorso, pertanto, è fondato e l'appello va accolto. Ai sensi dell'art. 29 punto 13 C.G.S., la tassa relativa va restituita alla società appellante. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dall'A.P. Olimpia 2004 di Roma, annulla l'impugnata delibera, ripristinando, altresì, il risultato di 2-3 conseguito in campo nella suindicata gara. Ordina restituirsi la tassa versata.

2 - APPELLO DELLA S.S. GALCIANESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA GALCIANESE/ MARLIANA CALCIO DEL 6.10.2002

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 20 del 28.11.2002)

La S.S. Galcianese ha proposto reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana, di cui al C.U. n. 20 del 28 novembre 2002 relativa alla gara Galcianese/Marliana Calcio del 6.10.2002 (campionato di seconda categoria - Girone D), per presunta posizione irregolare del calciatore Nelli Bernardo. La ricorrente insiste nella richiesta di accoglimento della sua tesi con conseguente sanzione sportiva della perdita della gara a carico della Marliana Calcio, sostenendo che il calciatore Nelli, squalificato per una giornata in occasione di una gara di Coppa Toscana del 21.9.2000 allorché era tesserato per la U.C. Pieve a Nievole, avrebbe dovuto scontare la squalifica stessa nella prima partita ufficiale del campionato 2002/2003, in applicazione della normativa di cui all'art. 14 comma 10 punto 1 ed all'art. 17 comma 6 C.G.S. che prevede che la squalifica non scontata in tutto o in parte nella stagione in cui è stata commessa l'infrazione deve

DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D'APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 2002-2003

essere scontata nella stagione o nelle stagioni successive. La decisione adottata dalla Commissione Disciplinare appare corretta anche a parere di questa Commissione d'Appello. Invero, nessun dubbio sorge sull'applicazione dell'art. 14 comma 10 n. 1 il quale prevede che le sanzioni in relazione a gare di Coppa Italia o Coppa Regioni si scontano nelle rispettive competizioni con esclusione quindi delle gare di campionato. Le modalità di esecuzione delle sanzioni sono meglio specificate nell'art. 17 il quale, al comma 6, stabilisce che tutte le squalifiche o inibizioni inflitte che non possono essere scontate nel corso di una stagione, vadano scontate nella stagione o nelle stagioni successive; tale disposto, avendo carattere di norma generale si applica a tutte le gare sia di coppa che di campionato, con l'unica deroga riguardante i tesserati che abbiano cambiato società. In tal caso - come disposto dalla norma in esame - le sanzioni saranno scontate, anche solo per il residuo, nelle gare ufficiali disputate dalla prima squadra della nuova società di appartenenza, ferma però, la distinzione di cui all'art. 14 comma 10 nn. 1 e 3 vale a dire il principio secondo il quale le sanzioni devono essere scontate nelle gare corrispondenti a quelle in cui è stata commessa l'infrazione, vale a dire campionato o coppa. Nel caso di specie, inoltre, va notato che il G.S. Marliana disputa, nella presente stagione sia le gare del campionato di seconda categoria che quelle di Coppa Toscana con la conseguente applicabilità della disposizione di cui al citato comma 10 punto 1 dell'art. 14. Correttamente la Commissione Disciplinare, nel respingere il reclamo della Galcianese, ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura Federale per gli eventuali provvedimenti conseguenti al fatto che il calciatore Nelli ha preso parte alle gare di Coppa Toscana pur essendo in posizione irregolare. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dalla S.S. Galcianese di Galciano (Prato) e dispone incamerarsi la relativa tassa.

3 - RICORSO PER REVOCAZIONE DEL SIG. MARSELLA GIOVANNI AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO ALL'8.4.2003, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 24 del 7.10.2002)

Marsella Giovanni allenatore dilettante iscritto nei ruoli del Settore Tecnico federale ha proposto gravame alla C.A.F. avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n. 24 del 7 ottobre 2002, pubblicato l'8 ottobre 2002, con la quale era stata irrogata la sanzione della inibizione fino all'8 ottobre 2003, per violazione dell'art. 1, comma 3, C.G.S., per non essersi presentato, benché ritualmente convocato, al rappresentante dell'Ufficio Indagini, per essere sentito in ordine ai fatti avvenuti prima della gara River Gioia/S. Cristina del 3.3.2002. Il gravame va dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 29 n. 8 C.G.S. in quanto l'interessato non ha accompagnato il reclamo con la corresponsione della prescritta tassa e non ha provveduto alla regolarizzazione della stessa nonostante l'invito della segreteria della C.A.F. del 9.12.2002. Il merito del gravame non può per l'effetto essere esaminato. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 29 n. 8 C.G.S., per omesso invio della prescritta tassa reclamo, il ricorso per revocazione come sopra proposto dal Sig. Marsella Giovanni.

4 - APPELLO DELLA POL. VIRTUS MARTANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DI CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI TAURISANO/VIRTUS MARTANO DEL 3.11.2002

(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Puglia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 21 del 27.11.2002)

La Pol. Virtus Martano ha proposto appello a questa Commissione d'Appello Federale avverso la delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Puglia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, di cui al Com. Uff. n. 21 del 27 novembre 2002, con la quale il proprio ricorso veniva dichiarato inammissibile e quindi confermate la punizione sportiva di perdita per 0-2 della gara Allievi Regionali Taurisano/Virtus Martano del 2.11.2002 non disputata, la penalizzazione di 1 punto in classifica, l'inibizione fino al 15.12.2002 al Dirigente Accompagnatore e l'ammenda di Euro 52,00 per 1ª rinuncia, decisioni assunte dal Giudice Sportivo di 1° Grado di cui al Com. Uff. n. 18 del 6 novembre 2002. L'appello è inammissibile per tardività. Ed invero, a fronte della pubblicazione in data 27.11.2002 dell'impugnata decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado, l'atto di appello è stato inviato in data 5.12.2002, oltre quindi il termine, perentorio, di 7 giorni dalla data di pubblicazione, fissato dall'art. 33 n. 2 C.G.S.. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 n. 2 C.G.S., per tardività, l'appello come sopra proposto dalla Pol. Virtus Martano di Martano (Lecce). Dispone incamerarsi la relativa tassa.

5 - APPELLO DELLA S.S. GALCIANESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA GALCIANESE/ SEANO DEL 17.11.2002

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 22 del 12.12.2002)

La S.S. Galcianese ha proposto reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana, di cui al C.U. n. 22 del 12 dicembre 2002, relativa alla gara Galcianese/Seano del 17.11.2002 (campionato di seconda categoria - Girone D), per presunta posizione irregolare del calciatore Coppini David. La ricorrente insiste nella richiesta di accoglimento della sua tesi con conseguente sanzione sportiva della perdita della partita a carico del Seano sostenendo che il calciatore Coppini, squalificato per due giornate in occasione di una gara di Coppa Toscana del 20.9.2001 allorché era tesserato per la soc. San Giorgio, avrebbe dovuto scontare la squalifica stessa nella prima partita ufficiale del campionato 2002/2003, in applicazione della normativa di cui all'art. 14 comma 10 punto 1 ed all'art. 17 comma 6 C.G.S. che prevede che la squalifica non scontata in tutto o in parte nella stagione in cui è stata commessa l'infrazione deve essere scontata nella stagione o nelle stagioni successive. La decisione adottata dalla Commissione Disciplinare appare corretta anche a parere di questa Commissione d'Appello. Invero, nessun dubbio sorge sull'applicazione dell'art. 14 comma 10 n. 1 il quale prevede che le sanzioni in relazione a gare di Coppa Italia o Coppa Regioni si scontano nelle rispettive competizioni con esclusione quindi

DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D'APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 2002-2003

delle gare di campionato. Le modalità di esecuzione delle sanzioni sono meglio specificate nell'art. 17 il quale, al comma 6, stabilisce che tutte le squalifiche o inibizioni inflitte che non possono essere scontate nel corso di una stagione, vadano scontate nella stagione o nelle stagioni successive; tale disposto, avendo carattere di norma generale si applica a tutte le gare sia di coppa che di campionato, con l'unica deroga riguardante i tesserati che abbiano cambiato società. In tal caso - come disposto dalla norma in esame - le sanzioni saranno scontate, anche solo per il residuo, nelle gare ufficiali disputate dalla prima squadra della nuova società di appartenenza, ferma però, la distinzione di cui all'art. 14 comma 10 nn. 1 e 3 vale a dire il principio secondo il quale le sanzioni devono essere scontate nelle gare corrispondenti a quelle in cui è stata commessa l'infrazione, vale a dire campionato o coppa. Nel caso di specie, inoltre, va notato che la soc. Seano disputa, nella presente stagione sia le gare del campionato di seconda categoria che quelle di Coppa Toscana con la conseguente applicabilità della disposizione di cui al citato comma 10 punto 1 dell'art. 14. Correttamente la Commissione Disciplinare, nel respingere il reclamo della Galcianese, ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura Federale per gli eventuali provvedimenti conseguenti al fatto che il calciatore Coppini ha preso parte alle gare di Coppa Toscana pur essendo in posizione irregolare. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dalla S.S. Galcianese di Galciano (Prato) e dispone incamerarsi la relativa tassa.

6 - APPELLO DELLA S.S. CASTELLAFIUME AVVERSO DECISIONI MERITO GARA OTTOMILA CALCIO/CASTELLAFIUME DEL 20.10.2002, NONCHÉ AVVERSO AMMENDA DI EURO 104,00

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo - Com. Uff. n. 21 del 28.11.2002)

Avverso la delibera con la quale la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo pubblicata sul C.U. n. 21 del 28 novembre 2002 infliggeva alla S.S. Castellafiume la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara ai sensi dell'art. 7 comma 5 C.G.S. per avere utilizzato nella partita contro la Società Ottomila Calcio il calciatore Petrini Massimo squalificato, ha interposto rituale e motivata impugnazione la società Ottomila Calcio. Nella stessa si sosteneva che alla gara di cui sopra il calciatore non aveva partecipato e comunque aveva già scontato le due giornate di squalifica. Questa Commissione letti gli atti osserva: 1) in punto di fatto la situazione ha necessità di alcune precisazioni. Intanto il Petrini non risulta agli atti se, come sostiene la società di appartenenza, ha o meno scontato le due giornate di squalifica inflittagli dal Giudice Sportivo come da comunicato del 9.5.2002 n. 35; 2) la distinta dei calciatori partecipanti alla gara Castellafiume/Ottomila Calcio del 20.10.2002 non annota in qualità di calciatore partecipante alla gara il Petrini Massimo il cui nominativo appare solo a fianco della dicitura "allenatore". Tale ultima situazione non comporta la sanzione di perdita della gara posto che il Petrini Massimo non risulta aver partecipato alla gara in qualità di calciatore ma svolto solo funzioni di allenatore, qualifica questa non prevista fra quelle che, se svolte da persona squalificata o inibita, comporta la sanzione inflitta. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dalla S.S. Castellafiume di Castellafiume (L'Aquila), annulla l'impugnata delibera, ripristinando, altresì, il risultato di 1-2 conseguito in campo nella suindicata gara. Ordina restituirsi la tassa versata.

7 - APPELLO DELL'U.S. TORREVECCHIA TEATINA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TORREVECCHIA TEATINA/CANOSA SANNITA DEL 3.11.2002, NONCHÉ AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.5.2003 INFLITTA AL CALCIATORE ORANO ALESSANDRO

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo - Com. Uff. n. 21 del 28.11.2002)

Il Giudice Sportivo, sulla base del referto arbitrale che attestava, fra l'altro, che la partita era stata sospesa per una rissa in campo provocata dai calciatori Marinucci Giacomo e Morano Alessandro della U.S. Torrevicchia Teatina, ha deliberato, ai sensi dell'art. 64 N.O.I.F. e 12 e segg. C.G.S., di infliggere alla U.S. Torrevicchia Teatina la punizione sportiva della perdita della gara con il seguente punteggio Torrevicchia Teatina/Canosa Sannita 0 a 2, nonché l'ammenda di € 310,00 e di infliggere ai calciatori dell'U.S. Torrevicchia Teatina le seguenti squalifiche, a Morano Alessandro sino al 31.10.2003, a Marinucci Giacomo per 4 gare, a Colaiocco Fabio per 3 gare e a Marchesani Daniele per 1 gara. Avverso tale decisione ha proposto appello la U.S. Torrevicchia Teatina contestando la sussistenza dei fatti addebitati. La Commissione Disciplinare, in base ai chiarimenti forniti dall'arbitro in sede di supplemento di rapporto, ha deliberato di ridurre la sanzione inflitta al calciatore Morano Alessandro fino al 31.5.2003, confermando nel resto la decisione del Giudice Sportivo. Con successiva nota l'U.S. Torrevicchia Teatina ha precisato di non avere inviato copia alla controparte "in quanto il reclamo verte principalmente sulla squalifica del calciatore Morano Alessandro e sulla multa inflitta alla società". L'appello deve dichiararsi inammissibile, ex art. 29 comma 5 C.G.S., per la parte inerente il risultato della gara perché non rimesso in copia alla controparte e, ex art. 40 comma 7 lett. d) C.G.S. per la parte inerente la sanzione dell'ammenda non impugnabile davanti alla C.A.F., e la squalifica per il tesserato perché inferiore ai dodici mesi. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 40 n. 7 lett. d) C.G.S., l'appello come innanzi proposto dall'U.S. Torrevicchia Teatina di Torrevicchia Teatina (Chieti) e dispone incamerarsi la tassa versata.

8 - APPELLO DELL'A.C. VILLAR '91 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VILLAR '91/SALICE FOSSANO DEL 3.11.2002

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta - Com. Uff. n. 21 del 28.11.2002)

Con reclamo del 15.11.2002 la Società Salice Fossano ha adito la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte-Valle d'Aosta rilevando l'irregolarità della posizione del calciatore Elmer Rinaudo dell'A.C. Villar '91 nella gara con la stessa disputata in data 3.11.2002, avendo appreso dalla decisione pubblicata sul C.U. del Comitato Provinciale di Cuneo n. 12 del 7 novembre 2002, e quindi successivamente alla gara, che il suddetto calciatore risultava squalificato, poiché espulso dal campo nella gara precedente a quella in questione. Con delibera pubblicata sul C.U. n. 21 del 28 novembre 2002

DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D'APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 2002-2003

L'adita Commissione Disciplinare, reputando fondato il reclamo - ed osservando che il giocatore espulso dal campo nel corso di una partita ufficiale è automaticamente squalificato, per almeno una gara, e che tale sanzione deve essere immediatamente scontata in occasione della gara ufficiale successiva a quella in cui è stato disposto il provvedimento arbitrale - accoglieva lo stesso, infliggendo all'A.C. Villar '91 la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-2; al giocatore Elmer Rinaudo un'ulteriore giornata di squalifica; al dirigente accompagnatore Bruno Margaria l'inibizione a tutto il 28.2.2003 ed ancora alla società l'ammenda di e 155,00. Con atto del 2.12.2002 a firma del Presidente, Bruno Margaria, l'A.C. Villar '91 proponeva tempestivo appello avverso tale decisione, deducendo sostanzialmente che il calciatore espulso dal campo per doppia ammonizione nei minuti finali della gara Pro Verzuolo 3000/Villar '91 del 27.10.2002 non sarebbe stato Elmer Rinaudo, sostituito nel corso della ripresa, bensì Fabrizio Alberti. Poiché nel C.U. del Comitato Provinciale di Cuneo immediatamente successivo a tale gara, il n. 11 del 31.10.2002, il rapporto arbitrale della gara stessa risultava "n.p." (non pervenuto) e quindi nessuna indicazione circa il calciatore espulso dal terreno di gioco ed automaticamente squalificato per una giornata era dato da esso ricavare, nella gara successiva del 3.11.2002 con il Salice Fossano l'A.C. Villar '91 non fece scendere in campo il calciatore Alberti, nella convinzione che lo stesso fosse stato espulso nella precedente gara, schierando invece il calciatore Rinaudo. A sostegno delle proprie argomentazioni l'appellante produce una serie di prove documentali - fra le quali articoli di giornale, dichiarazioni di giornalisti, di persone presenti alla gara e di giocatori partecipanti alla stessa - al fine di dimostrare la pretesa erroneità della squalifica inflitta al calciatore Rinaudo, anziché al calciatore Alberti, in tesi realmente espulso dal campo di gioco nel corso della citata gara del 27.10.2002. L'appellante conclude invocando l'accoglimento del ricorso ed il conseguente annullamento delle sanzioni inflitte con l'impugnato provvedimento a carico della società, nonché del medesimo Presidente, firmatario dell'atto di gravame. Preliminarmente acquisito il rapporto arbitrale della gara Pro Verzuolo 3000/A.C. Villar '91 del 27.10.2002, dal quale risulta con ogni evidenza come il calciatore dell'A.C. Villar '91 espulso dal terreno di gioco per somma di ammonizioni al minuto 47 del secondo tempo sia stato il n. 4, Elmer Rinaudo, la Commissione osserva che l'appello deve essere dichiarato inammissibile per la parte proposta nell'interesse della società, perché sottoscritto dal Presidente della stessa, sul quale gravava provvedimento di inibizione (al Margaria era stata inflitta con il provvedimento impugnato l'inibizione a tutto il 28.2.2003) e che quindi, a norma dell'art. 14, comma 1, lett. e) e comma 7, C.G.S., non poteva rappresentare la società nell'ambito federale. Per la parte che riguarda la posizione personale dello stesso presidente, invece, la Commissione reputa che il gravame sia infondato e vada respinto, poiché la circostanza di fatto che l'appellante intenderebbe dimostrare mediante prove documentali e testimoniali - vale a dire l'avvenuta espulsione dal campo di gioco nel corso della gara del 27.10.2002 di un giocatore diverso da quello nei cui confronti è stata poi inflitta la sanzione della squalifica per una giornata - si pone in netto ed insanabile contrasto con l'inequivoco tenore letterale del rapporto redatto dall'arbitro della gara, che ha inoltre successivamente confermato come il calciatore espulso dal terreno di gioco per doppia ammonizione fosse proprio Elmer Rinaudo. Infatti, costituisce giurisprudenza costante di questa Commissione che il rapporto arbitrale, quale atto ufficiale, ha fede privilegiata rispetto a tutti gli ulteriori possibili mezzi istruttori e fa piena prova, con i relativi eventuali supplementi, circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, conservando sempre integra la propria efficacia probatoria, come peraltro sancito dall'art. 31, comma 1, lett. a1), C.G.S.. Per questi motivi la C.A.F., sull'appello come sopra proposto dall'A.C. Villar '91 di Villar S. Costanzo (Cuneo), così decide: - lo dichiara inammissibile per la parte inerente le sanzioni inflitte alla società perché sottoscritto da Presidente inibito; - lo respinge per la parte inerente la sanzione dell'inibizione fino al 28.2.2003 inflitta al Presidente, Sig. Margaria Bruno; ordina incamerarsi la relativa tassa.

9 - APPELLO DELL'A.S. ASTREA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BOYS CAIVANESE/ ASTREA DEL 22.9.2002

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato per l'Attività Interregionale - Com. Uff. n. 74 del 13.12.2002)
La partita di cui si discute, terminata con il punteggio di 1 a 0 a favore del Boys Caivanese/Astrea, disputata il 22.5.2002, veniva investita nella immediatezza di reclamo al Giudice Sportivo da parte della A.S. Astrea che invocava la ripetizione della gara stante il fatto che un violento acquazzone aveva reso il campo impraticabile e cancellato buona parte delle sue segnature mai ripristinate - o solo parzialmente - prima della ripresa del gioco. Il Giudice Sportivo, disposti gli accertamenti consistiti nella richiesta di un supplemento al Direttore di gara, ritenuto che questi confermava che le segnature del campo di gioco, laddove danneggiate dalla pioggia, erano state fedelmente rintracciate rendendo così il campo conforme alle misure regolamentari e che il terreno consentiva la prosecuzione della gara, rigettava il ricorso, correttamente osservando, fra l'altro, che in punto di praticabilità del terreno di gioco, ai sensi della Regola n. 1 del Gioco del Calcio il Direttore di gara era l'insindacabile Giudice. Avverso tale decisione l'A.S. Astrea riproponeva rituale impugnazione alla Commissione Disciplinare ribadendo quanto dedotto al Giudice Sportivo. Questa rigettava il reclamo posto che le dichiarazioni rese dal Direttore di gara erano assistite da fede privilegiata e per altro immuni da censure di indeterminatezza e/o di contraddittorietà. Con il ricorso a questa Commissione l'A.S. Astrea riproponeva per la terza volta tutti i motivi attinenti al merito della vicenda e già posti all'attenzione di due Organi di Giustizia Sportiva il che rende l'impugnazione inammissibile e che per tale ragione deve essere respinta. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'A.S. Astrea di Roma e dispone incamerarsi la relativa tassa.

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 22/C - RIUNIONE DEL 27 GENNAIO 2003

1 - APPELLO DELLA POL. S. PANCRAZIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SAN PANCRAZIO/CAROVIGNO DEL 15.9.2002

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 19 del 28.11.2002)

DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D'APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 2002-2003

La Polisportiva San Pancrazio con atto spedito in data 8.11.2002 proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia in relazione alla gara San Pancrazio/Carovigno disputata il 15.2.2002 per il Campionato di Eccellenza. La reclamante deduceva che la società avversaria aveva schierato in campo nella predetta gara i giocatori: Severini Fabio, nato il 14.07.1985 n. 4, Buzzacchino Francesco nato il 10.11 n. 7, Padovano Giuseppe nato il 12.02.1987 n. 13 e Albano Cristian nato il 13.08.1984 n. 16, tutti calciatori provenienti dalla Soc. Stella Jonica Taras di San Giorgio Ionico che, al momento della gara medesima, non erano ancora tesserati con l'A.S. Carovigno Calcio. Chiedeva pertanto che fosse disposta a suo favore la vittoria per 2-0, irrogandosi anche le sanzioni previste dalla legge federale a carico della controparte. La Commissione Disciplinare, con decisione pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 19 del 28 novembre 2002, dichiarava inammissibile il reclamo perché proposto tardivamente, non adottava alcun provvedimento nei riguardi della controparte perché sosteneva che la Commissione Tesseramenti, con lettera 31.10.2002, aveva dichiarato la validità del tesseramento dei suddetti giocatori. Con atto datato 30.11.2002 la stessa Polisportiva San Pancrazio proponeva appello innanzi a questa C.A.F. deducendo che il precedente reclamo era stato tempestivo e che nella citata lettera della Commissione Tesseramenti era stato affermato che per i calciatori Buzzacchino Francesco e Serventi Fabio (rectius Severini Fabio) la lista di trasferimento era non valida perché firmata da persona priva dei relativi poteri. L'appello è infondato. Infatti, il reclamo innanzi alla Commissione Disciplinare fu proposto con atto spedito in data 8.11.2002 ben oltre quindi il termine perentorio di 15 giorni dallo svolgimento della gara (15.09.2002), come prevede l'articolo 42, 4° comma, C.G.S.; il termine di 7 giorni dalla chiusura del campionato o del torneo cui la gara si riferisce, previsto anche dalla citata norma non è alternativo al primo, come erroneamente sostiene l'appellante, bensì si applica esclusivamente nel caso che, per l'imminenza di chiusura del campionato, il termine di 15 giorni non è più sufficiente e perciò si fa ricorso a quello minore di 7 giorni. Tale situazione non si è verificata nel caso in esame. Quanto alle sanzioni a carico della controparte, esse esulano dalla competenza di questa Commissione, essendo competente, ex art. 25 C.G.S., la Commissione Disciplinare su deferimento, ex art. 44, 4° comma C.G.S., della Commissione Tesseramenti. Per questi motivi la C.A.F., respinge l'appello come sopra proposto dalla Pol. S. Pancrazio di San Pancrazio Salentino (Brindisi) e dispone incamerarsi la relativa tassa.

2 - APPELLO DELL'A.S. FRANCAVILLA CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAROVIGNO/FRANCAVILLA DELL'8.9.2002

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 19 del 28.11.2002)

L'A.S. Francavilla Calcio con atto in data 7.11.2002 proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia in relazione alla gara Carovigno/Francavilla disputata l'8.9.2002 per il Campionato di Eccellenza. La reclamante deduceva che la società avversaria aveva schierato in campo nella predetta gara i calciatori: Severini Fabio, nato il 14.7.1985 n. 4, Buzzacchino Francesco nato il 10.11.1983 n. 7, Padovano Giuseppe nato il 12.2.1987 n. 11 e Albano Cristian nato il 13.8.1984 n. 16, tutti calciatori provenienti dalla Soc. Stella Jonica Taras di S. Giorgio Ionico che, al momento della gara medesima, non erano ancora tesserati con l'A.S. Carovigno Calcio. Chiedeva pertanto che fosse disposta a suo favore la vittoria per 2-0, irrogandosi anche le sanzioni previste dalla legge federale a carico della controparte. La Commissione Disciplinare, con decisione pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 19 del 28 novembre 2002, dichiarava inammissibile il reclamo perché proposto tardivamente, non adottava alcun provvedimento nei riguardi della controparte perché sosteneva che la Commissione Tesseramenti, con lettera 31.10.2002, aveva dichiarato la validità del tesseramento dei suddetti calciatori. Con atto datato 2.12.2002 la stessa A.S. Francavilla Calcio proponeva appello innanzi a questa C.A.F. deducendo che il precedente reclamo era stato tempestivo e che nella citata lettera Commissione Tesseramenti era stato affermato che per i calciatori Buzzacchino Francesco e Serventi Fabio (rectius Severini Fabio) la lista di trasferimento era non valida perché firmata da persona priva dei relativi poteri. L'appello è infondato. Infatti, il reclamo innanzi alla Commissione Disciplinare fu proposto con atto spedito in data 7.11.2002 ben oltre quindi il termine perentorio di 15 giorni dallo svolgimento della gara (8.9.2002), come prevede l'articolo 42, 4° comma C.G.S.; il termine di 7 giorni dalla chiusura del campionato o del torneo cui la gara si riferisce, previsto anche dalla citata norma, non è alternativo al primo, come erroneamente sostiene l'appellante, bensì si applica esclusivamente nel caso che, per l'imminenza di chiusura del campionato, il termine di 15 giorni non è più sufficiente e perciò si fa ricorso a quello minore di 7 giorni. Tale situazione non si è verificata nel caso in esame. Quanto alle sanzioni a carico della controparte, esse esulano dalla competenza di questa Commissione, essendo competente, ex art. 25 C.G.S. la Commissione Disciplinare su deferimento, ex art. 44 4° comma C.G.S., della Commissione Tesseramenti. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'A.S. Francavilla Calcio di Francavilla Fontana (Brindisi) e dispone incamerarsi la relativa tassa.

3 - APPELLO DEL G.S. CABELLA ALTA VAL BORBERA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.11.2003 INFLITTA AL CALCIATORE PAUTRÈ ALESSANDRO

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta - Com. Uff. n. 22 del 5.12.2002)

Con delibera del 21.11.2002 il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Piemonte-Valle d'Aosta (Comunicato Ufficiale n. 19) infliggeva al calciatore Pautrè Alessandro la sanzione della squalifica fino al 30.11.2003 e disponeva la perdita della gara del 17.11.2002 G.S. Cabella Alta Val Borbera/Arquatese con il punteggio di 0-2. L'incontro, infatti, era stato sospeso in quanto nell'intervallo tra il 1° e il 2° tempo il Direttore di gara era stato spinto dal Pautrè contro il muro degli spogliatoi ove aveva battuto la testa e non era stato più in grado di dirigere la gara. La Commissione Disciplinare confermava la squalifica del Pautrè e tale decisione veniva impugnata dinanzi a questa Commissione. La Società ricorrente, nel chiedere una riduzione della sanzione inflitta al Pautrè, lamenta la contraddittorietà della motivazione della Commissione Disciplinare che ha squalificato il

DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D'APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 2002-2003

tesserato Biglieri Leonardo fino al 28.2.2003 benché ritenuto responsabile, nel corso della medesima partita, di un fatto sostanzialmente identico. Il reclamo deve essere respinto. Osserva questa Commissione che deve ritenersi congruamente motivata la presunta disparità di trattamento attesa la sostanziale diversità dei fatti di cui si sarebbero resi re sponsabili il Pautrè e il Biglieri. Ed infatti, il referto arbitrale e il supplemento allo stesso, che costituiscono fonte di prova privilegiata per l'ordinamento sportivo, individuano in modo preciso quanto avvenuto nel corso della partita. Il Biglieri al rientro negli spogliatoi ha stratonato e spinto l'Arbitro dicendogli in stretto dialetto piemontese "tu sei matto, sei un cretino". Il Pautrè, invece, al momento dell'espulsione dal campo, oltre ad averlo stratonato e trattenuto per la divisa apostrofandolo con le espressioni "sei uno stronzo, hai rovinato la partita, bastardo", negli spogliatoi lo ha spinto con violenza sul petto facendolo sbattere con la testa contro il muro degli spogliatoi tanto che non è stato più in grado di dirigere l'incontro. Appare quindi evidente la diversa gravità dei fatti addebitati ai due tesserati con conseguente e corretta diversa entità della sanzione inflitta dalla Commissione Disciplinare. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dal G.S. Cabella Alta Val Borbera di Cobella Ligure (Alessandria) e dispone incamerarsi la relativa tassa.

4 - APPELLO DELLA POL. BOYS MELITO AVVERSO DECISIONI MERITO GARAFRACTA CALCIO/BOYS MELITO DEL 16.11.2002

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 48 del 12.12.2002)

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania, su istanza della S.S. Fracta Calcio, ha accolto il ricorso diretto ad ottenere la sanzione della perdita della gara, a carico della Polisportiva Boys Melito, a causa dell'avvenuta sostituzione, da parte di quest'ultima, di quattro giocatori nel corso dell'incontro Fracta Calcio/Boys Melito (conclusosi con il risultato di 1 a 3), in violazione delle norme regolamentari che stabiliscono che nelle gare di 2ª Categoria possono essere fatte solamente tre sostituzioni. Rilevava la Commissione come dalla lettura del referto arbitrale - unico documento utilizzabile ai fini della decisione - emergeva la fondatezza dei rilievi formulati dalla società reclamante, in quanto la società Boys Melito aveva appunto effettuato quattro sostituzioni nel corso della gara, e ciò la induceva ad infliggere alla società Boys Melito la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2. Pubblicata la decisione della Commissione Disciplinare sul Comunicato Ufficiale n. 48 del 12 dicembre 2002 del Comitato Regionale Campania, la Polisportiva Boys Melito interponeva tempestivamente appello alla C.A.F. in data 19 dicembre successivo, contestualmente inviando copia dell'appello alla Fracta Calcio controinteressata. Deduceva l'appellante il difetto di competenza della Commissione Disciplinare sul reclamo interposto dalla Fracta Calcio, dovendosi inquadrare il ricorso deducendo l'infrazione alla norma limitativa del numero di sostituzioni nel novero dei reclami per "irregolare svolgimento della gara" e non di quelli per "irregolare posizione di calciatori". Detto reclamo avrebbe dovuto dunque essere deciso dal Giudice Sportivo; e se è vero che la Commissione Disciplinare, per prassi consolidata, trasmette gli atti al Giudice Sportivo nei casi in cui, per mero errore di indicazione dell'organo di giustizia sportiva, sia possibile sanare l'irregolarità formale, è altrettanto vero che, nel caso di specie, l'irregolarità non sarebbe stata sanabile, essendo il reclamo della Fracta Calcio irrimediabilmente tardivo in quanto reclamo per "irregolare svolgimento della gara". Il gravame della Polisportiva Boys Melito, promosso ex art. 33, comma 1, lett. a), C.G.S., è fondato. La violazione - nel caso concreto indiscutibile, alla luce delle risultanze del referto arbitrale - della norma limitativa del numero delle sostituzioni va inquadrata quale vizio di irregolarità nello svolgimento delle gare da denunciarsi dinanzi al Giudice Sportivo, a norma dell'art. 24, comma 3, C.G.S.. In quanto rientrante nella competenza del Giudice Sportivo a norma dei commi 3 ovvero 8 dell'art. 24 C.G.S., il reclamo della Fracta Calcio doveva osservare i termini e le scadenze all'uopo contemplate nel medesimo art. 24, e *pro parte* richiamate dall'art. 42, comma 1, C.G.S.. Esso doveva cioè essere preannunciato entro le ore 24 del giorno successivo a quello della data della gara alla quale si riferisce, con inoltro delle motivazioni e della relativa tassa entro il settimo giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara (art. 24, comma 5, lett. b; art. 24, comma 9, lett. b). A queste prescrizioni non si è uniformato il reclamo della Fracta Calcio, inoltrato in data 25 novembre 2002, quando già erano decorsi 14 giorni dallo svolgimento della gara tra la predetta società e la Polisportiva Boys Melito. In applicazione dell'art. 33, comma 5, C.G.S., accolta la censura di incompetenza formulata dall'appellante, la C.A.F. - rilevata l'inammissibilità del reclamo di prima istanza - deve quindi procedere all'annullamento senza rinvio della decisione impugnata, con cancellazione della sanzione della perdita della gara irrogata alla Polisportiva Boys Melito e ripristino del risultato acquisito sul campo. Per questi motivi la C.A.F. in accoglimento dell'appello come sopra proposto dalla Pol. Boys Melito di Melito (Napoli) annulla senza rinvio, ai sensi dell'art. 33 n. 5 C.G.S., l'impugnata delibera per inammissibilità del reclamo proposto alla Commissione Disciplinare dalla società Fracta Calcio, ripristinando altresì il risultato di 1-3 conseguito nella gara suindicata. Ordina restituirsi la tassa versata.

5 - APPELLO DELLA POL. TOCCO CAUDIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TOCCO CAUDIO/DEPORTIVO PAOLISI DEL 23.11.2002

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 50 del 19.12.2002)

La Polisportiva Tocco Caudio ha impugnato dinanzi a questa Commissione la decisione della Commissione Disciplinare del Comitato Regionale Campania di cui al Comunicato Ufficiale n. 50 del 19 dicembre 2002 che infliggeva alla predetta società la punizione sportiva della perdita della gara Tocco Caudio/A.C. Deportivo Paolisi del 23.11.2002 con il punteggio di 0-2. Osserva questa Commissione che in questa sede non può essere valutato il merito delle doglianze lamentate nel reclamo proposto dovendosi dichiarare l'inammissibilità dello stesso. Ed invero l'art. 33 del Codice di Giustizia Sportiva stabilisce che i ricorsi a questa Commissione devono essere inviati entro il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione che si intende impugnare. Nel caso di specie il ricorso risulta inviato solo in data 30.12.2002 mentre il Comunicato Ufficiale è del 19.12.2002. Per questi motivi la C.A.F. dichiara

DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D'APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 2002-2003

inammissibile l'appello come sopra proposto dalla Pol. Tocco Caudio di Tocco Caudio (Benevento), ai sensi dell'art. 33 n. 2 C.G.S., per tardività. Dispone restituirsi la tassa versata.

6/7 - APPELLI DEL PRESIDENTE SENSI FRANCESCO E DELL'A.S. ROMA AVVERSO LE SANZIONI RISPETTIVAMENTE DELL'INIBIZIONE PER GIORNI 15 E DELL'AMMENDA DI EURO 15.000,00 PER LA SOCIETÀ ROMA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DEL 7.10.2002 NONCHÉ AVVERSO LE SANZIONI RISPETTIVAMENTE DELL'INIBIZIONE PER MESI 2 E GIORNI 15 E DELL'AMMENDA DI EURO 25.000,00 PER LA SOCIETÀ ROMA A SEGUITO DI ALTRO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DEL 22.10.2002

(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 124 del 14.11.2002)

Con atto del 7.10.2002, il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti il Sig. Francesco Sensi, Presidente dell'A.S. Roma, per violazione dell'art. 3, comma 1, dell'art. 4, commi 1 e 2 e dell'art. 16, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere espresso, nel corso di dichiarazioni rese alla stampa (settimanale "Contro Campo" del 13.10.2002), giudizi levisi della reputazione di persone e organismi operanti nell'ambito federale, nonché la società A.S. Roma per responsabilità oggettiva per la violazione ascritta al suo presidente. Nelle predette dichiarazioni, il Sensi rilevava che "Galliani (...) doveva essere un Presidente di Lega super partes e invece combatte le sue battaglie personali" ed inoltre che "la Juve col Milan ha creato un'organizzazione parallela al calcio dando vita ad una posizione equivoca che va smascherata". Con atto del 22.10.2002, il Procuratore Federale deferiva nuovamente alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti il Sig. Francesco Sensi, Presidente dell'A.S. Roma, per violazione dell'art. 3, comma 1, dell'art. 4, commi 1 e 2 e dell'art. 16, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere espresso, nel corso di dichiarazioni rese alla stampa (quotidiano "La Gazzetta dello Sport" del 21.10.2002), giudizi levisi della reputazione di persone e organismi operanti nell'ambito federale, nonché la società A.S. Roma per responsabilità oggettiva. In queste seconde dichiarazioni, il Sensi rilevava che "lo scudetto (*all'Inter*) non glielo faranno vincere mai perché lui non fa parte della congrega, quella composta da Galliani, Giraud e Carraro" e che "i veri colpevoli sono Galliani e Giraud, perché pensano di gestire tutto il calcio". La Commissione Disciplinare, riuniti i due procedimenti per connessione soggettiva, con la decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del 14.11.2002, n. 124, riteneva la responsabilità del Sensi e gli irrogava, in accoglimento parziale delle richieste del Procuratore federale, relativamente al primo deferimento del 7.10.2002, la sanzione della inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. a ricoprire cariche federali e a rappresentare la società in ambito federale per la durata di giorni 15 e per l'A.S. Roma la sanzione dell'ammenda di Euro 15.000,00. In ordine al secondo deferimento la Commissione Disciplinare irrogava al Sensi la sanzione della inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. a ricoprire cariche federali e a rappresentare la società in ambito federale per la durata di mesi 2 e giorni 15 e per l'A.S. Roma la sanzione dell'ammenda di Euro 25.000,00. Il Sensi, unitamente alla A.S. Roma, propone appello in questa sede, reiterando le deduzioni già formulate in primo grado. Tali deduzioni sono evidentemente non condivisibili non potendosi fondatamente sostenere che le dichiarazioni rilasciate alla stampa dal Sensi, più indietro riportate, possano ritenersi espressioni di un legittimo diritto di critica. Si tratta, invece, di espressioni che rasentano la diffamazione e sono gravemente lesive della reputazione dei soggetti che ne sono stati destinatari, ai quali si imputano indebitamente comportamenti in contrasto, per interessi personali, con le responsabilità rivestite nell'ambito dell'organizzazione federale. Deve, pertanto, confermarsi sia la colpevolezza del Sensi per violazione dell'art. 3, comma 1, dell'art. 4, commi 1 e 2 e dell'art. 16, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione ad entrambi i deferimenti, sia la responsabilità consequenziale dell'A.S. Roma. La C.A.F., peraltro, aderendo alla istanza subordinata espressa alla odierna udienza dall'incolpato, ritiene che possa rivedersi l'entità complessiva della inibizione inflitta dalla Commissione Disciplinare al Sensi, in relazione ai principi retributivi da sempre seguiti in casi simili, riducendola alla misura in cui tale sanzione è stata già scontata. Ritiene, inoltre, eccessiva la sanzione dell'ammenda irrogata all'A.S. Roma, che consequenzialmente riduce in complessivi Euro 30.000,00 per entrambe le violazioni. Per questi motivi la C.A.F. in parziale accoglimento degli appelli come sopra proposti dal Presidente Sensi Francesco e dall'A.S. Roma di Roma riduce al sofferto le sanzioni delle inibizioni già inflitte al Presidente dell'A.S. Roma, Sig. Francesco Sensi, e a Euro 30.000,00 complessivi le sanzioni delle ammende già inflitte alla A.S. Roma. Ordina restituirsi le tasse versate.

8 - APPELLO DEL F.C. FLUMERESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2003 INFLITTA AL CALCIATORE DEL SARDO NICOLINO

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 46 del 5.12.2002)

Il Sig. Iorillo Renato, presidente della società S.C. Flumerese, ha proposto rituale ricorso avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania di cui al Comunicato Ufficiale n. 46 del 5 dicembre 2002 relativa alla squalifica del calciatore Del Sordo Nicolino fino al 31.12.2003 (così ridotta quella fino al 27.4.2005, inflitta dal Giudice Sportivo). Va innanzi tutto rilevata la tempestività del ricorso stesso che risulta spedito il 27.12.2002, vale a dire l'ultimo giorno utile tenuto conto del fatto che il settimo giorno successivo al ricevimento degli atti ufficiali (19.12.2002), era festivo (26.12.2002). Nel merito, la ricorrente lamenta vizi procedurali commessi dalla Commissione Disciplinare ed in particolare la mancata audizione del calciatore punito e l'omessa consegna di copia del supplemento arbitrale, giungendo alla conclusione che la stessa non avrebbe svolto la fase istruttoria con la dovuta diligenza e chiedendo l'annullamento della decisione impugnata o, in subordine, la trasmissione degli atti all'Ufficio Indagini per nuovi accertamenti. Ritiene questa Commissione d'Appello che, mentre nulla risulta in atti circa l'asserita richiesta di copia del supplemento di referto arbitrale, va notato come la Commissione Disciplinare abbia svolto una completa ed esauriente attività istruttoria sentendo, in particolare il direttore di gara ed il presidente della società appellante, spiegando poi, in motivazione, i motivi per i quali non ha ritenuto di

DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D'APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 2002-2003

sentire anche il calciatore diretto interessato e di non considerare di valore determinante l'annotazione di servizio dei Carabinieri. La Commissione Disciplinare, all'esito della fase istruttoria, ha poi ridotto di ben sedici mesi la originaria squalifica, con ciò dimostrando di aver approfondito la conoscenza del caso, accogliendo sostanzialmente le richieste della società appellante, di talché la decisione in esame merita piena conferma. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dal F.C. Flumerese di Flumeri (Avellino) e dispone incamerarsi la relativa tassa.

9 - APPELLO DELL'U.S. SABINIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.4.2004, INFLITTA ALL'ALLENATORE DE ANGELIS CARLO

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 32 del 5.12.2002)

La U.S. Sabinia in persona del presidente Giancarlo Micarelli ha proposto ricorso avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio, pubblicata sul C.U. n. 32 del 5 dicembre 2002 con la quale veniva ridotta la squalifica inflitta all'allenatore De Angelis Carlo dal 31.10.2006 al 30.4.2004, in relazione ai fatti avvenuti durante la gara Centro Italia S.B./Sabinia del 20.10.2002. La ricorrente lamenta la mancata audizione di una serie di persone presenti all'episodio che sarebbero in grado di riferire in ordine alla asserita falsità di quanto dichiarato nel proprio referto dal guardialinee Rinaldi Massimo. Osserva questa Commissione d'Appello che, al contrario, l'indagine istruttoria svolta dalla Commissione Disciplinare appare completa e dettagliata (audizione dell'arbitro, del suo assistente e del dirigente Grillo Franco della Sabinia), tanto che il fatto è stato adeguatamente ridimensionato con conseguente riduzione della sanzione. Si può peraltro addivenire ad una ulteriore riduzione della squalifica inflitta al De Angelis, meglio valutando le circostanze obiettive che indubbiamente esistono e ne attenuano la responsabilità; conseguentemente appare equo fissare il termine della sanzione al 31 ottobre 2003. Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell'appello come sopra proposto dall'U.S. Sabinia di Poggio Mirteto (Rieti) riduce la sanzione della squalifica inflitta all'allenatore De Angelis Carlo al 31.10.2003. Ordina restituirsi la tassa versata.

10 - APPELLO DELL'A.S. ALBULA AVVERSO L'ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE LO RUSSO DANIELE

(Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 4/D del 12.9.2002)

Con atto del 20 giugno 2002, la Sig.ra Gianna Baccei proponeva reclamo alla Commissione Tesseramenti chiedendo l'annullamento del tesseramento del figlio minore, Lorusso Daniele, nato il 4 marzo 1985, nei confronti della A.S. Albula, deducendo di non avere mai sottoscritto tale tesseramento, che, pertanto, risultava consentito solo dal padre del calciatore. La Commissione Tesseramenti, con la decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 4/D del 12 settembre 2002, accoglieva il reclamo, ritenendo apocrifa la firma della Sig.ra Baccei in calce alla richiesta di tesseramento e annullava il tesseramento del calciatore. La Commissione Tesseramenti inoltre, deferiva al competente organo di giustizia sportiva il calciatore, il Presidente pro tempore della A.S. Albula e la società stessa per la violazione dei doveri di lealtà e di probità ai quali devono conformare il proprio comportamento i tesserati a norma dell'art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva. L'A.S. Albula ha proposto appello avverso tale decisione. La C.A.F. osserva che le deduzioni della società appellante, tutte incentrate sulla circostanza che il calciatore da tempo era in forza alla compagine societaria e che i genitori esercenti la potestà genitoriale non potevano essere all'oscuro di tale situazione relativa al figlio minore, non possono valere a superare il dato essenziale, immediatamente rilevabile anche senza l'ausilio di perizie calligrafiche, della evidente differenza esistente tra la firma apposta all'atto con il quale è stato proposto il reclamo di prime cure dalla Sig.ra Baccei e la sottoscrizione del modulo di tesseramento. La decisione appellata, di conseguenza, va confermata. La tassa di reclamo, di conseguenza, va incamerata. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'A.S. Albula di Bagni di Tivoli (Roma) e dispone incamerarsi la relativa tassa.

11 - APPELLO DELL'U.S. CORSICO 1908 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PRO GAGGIANESE/CORSICO 1908 DEL 27.10.2002

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 23 del 12.12.2002)

All'esito della gara Pro Gaggianese/Corsico 1908, disputata il 27.10.2002 nell'ambito del Campionato di Promozione, Girone C del Comitato Regionale Lombardia, terminata con il punteggio di 1 a 1, l'U.S. Corsico 1908 proponeva rituale reclamo, adducendo che nell'occasione, nelle file della squadra avversaria, erano stati schierati meno dei due calciatori nati dal 1° gennaio 1982 in avanti, come previsto per le gare dei Campionati di Eccellenza e Promozione del 2002/2003 e, pertanto, ritenendo violate le norme dell'art. 34 N.O.I.F.. Il competente Giudice Sportivo accoglieva il reclamo e disponeva la restituzione della relativa tassa, comminando alla società Pro Gaggianese la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-2 (Com. Uff. n. 18 del 7 novembre 2002). Avverso tale decisione proponeva appello la società Pro Gaggianese chiedendo il ripristino del risultato conseguito sul campo. La competente Commissione Disciplinare, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 23 del 12 dicembre 2002, accoglieva il reclamo ripristinando il risultato di 1 a 1 conseguito sul campo nella gara giocata il 27.10.2002 e disponendo l'accredito della relativa tassa a favore del reclamante. Avverso tale ultima decisione ha proposto appello l'U.S. Corsico 1908, reiterando la propria richiesta di aggiudicazione "a tavolino" della partita. Il gravame non è fondato. Nel caso in esame, infatti, la non contestuale presenza in campo di due giocatori nati a partire dal 1° gennaio 1982 è stato ritenuto, dalla Commissione Disciplinare, privo di conseguenze rispetto all'andamento della gara poiché si sarebbe protratto per meno di un minuto e, anche secondo quanto riferito dal Direttore di gara, a gioco praticamente fermo. Spettando agli Organi di Giustizia Sportiva l'apprezzamento circa la sussistenza e l'entità dell'influenza che tale fattispecie abbia avuto sulla regolarità della gara, la Commissione Disciplinare ha correttamente ritenuto che l'infrazione commessa non abbia, nel

DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D'APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 2002-2003

caso di specie, influito sullo svolgimento della gara stessa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'U.S. Corsico 1908 di Corsico (Milano) e dispone incamerarsi la relativa tassa.

12 - APPELLO DELL'ALLENATORE DI MASCIO CETTEO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 200 del 9.1.2002)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, con delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 170 del 10 dicembre 2002, infliggeva al Sig. Cetto Di Mascio la squalifica per quattro giornate di gara perché, durante la gara Bari/Pescara, disputata per il Campionato Primavera il 7 dicembre 2002, "aveva apostrofato un assistente con accuse di parzialità rivolte anche al direttore di gara; indi, penetrato abusivamente sul terreno di gioco, reiterato all'arbitro ed al pubblico ingiurie e denigrazioni; infrazioni rilevate da assistente". La competente Commissione Disciplinare, con la decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 200 del 9 gennaio 2003, accoglieva parzialmente il ricorso riducendo la squalifica a tre giornate effettive di gara. Il Sig. Cetto Di Mascio propone appello avverso tale decisione. La C.A.F. riesaminando il referto dell'assistente del direttore di gara e rilevato che il comportamento del Sig. Di Mascio, pur poco commodevole, non potendosi tollerare che un tesserato, sia pure nel fervore della gara, possa lasciarsi andare ad accuse di favoritismo nei confronti degli ufficiali di gara, non è stato nella specie particolarmente grave da dovere essere punito con la squalifica per tre giornate di gara. Ritiene, pertanto, la C.A.F. che possa ritenersi più aderente alla gravità dell'infrazione la squalifica per due giornate effettive di gara e che, in tal senso, la decisione della Commissione Disciplinare possa essere riformata. La tassa di reclamo, di conseguenza, va restituita all'appellante. Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell'appello come sopra proposto dall'allenatore Di Mascio Cetto riduce a n. 2 giornate effettive di gara la squalifica già inflitta dai primi giudici al reclamante. Ordina restituirsi la tassa versata.

ORDINANZE

13 - APPELLO DEL CALCIATORE TULLI TERZO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 24.10.2007

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 32 del 5.12.2002)

La C.A.F. rinvia, su istanza di parte, l'appello come sopra proposto dal calciatore Tulli Terzo alla riunione del 10.2.2003.

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 23/C - RIUNIONE DEL 30 GENNAIO 2003

1 - APPELLO DEL CALCIATORE PRIVITERA GAETANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 2, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 27 COMMA 2 DELLO STATUTO FEDERALE

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 47 del 26.4.2002)

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia (con delibera pubblica nel C.U. n. 47 del 24 aprile 2002), sanzionava il calciatore Privitera Gaetano che aveva presentato ricorso al T.A.R. Sicilia per l'annullamento dei provvedimenti disciplinari emessi nei suoi confronti dagli organi di Giustizia Sportiva della F.I.G.C. (con ciò violando l'art. 27.2 Statuto federale), infliggendogli la squalifica a tutti gli effetti per anni due da scontarsi in prosieguo alla squalifica in atto (fino al 23.12.2003). Avverso tale decisione il Privitera presentava reclamo presso la Commissione d'Appello Federale sostenendo che la squalifica a lui inflitta fino al 23.12.2003 aveva violato il suo interesse legittimo a partecipare all'attività sportiva e come tale non oggetto di rinuncia preventiva, generale ed illimitata di cui all'art. 24 Statuto. Quindi l'accettazione piena e definitiva delle decisioni degli organi della F.I.G.C. può operare solo nel campo dei diritti disponibili e non anche in quello degli interessi legittimi. Costituendo il provvedimento della Commissione Disciplinare un provvedimento amministrativo, che viene a ledere il diritto indisponibile all'attività sportiva, chiedeva dichiararsi legittimo il ricorso proposto al T.A.R. Sicilia, e quindi non violato l'art. 27.2 Statuto Federale con conseguente annullamento della sanzione inflitta dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia. In udienza il rappresentante della Procura Federale dava atto della rinuncia, da parte del Privitera, di tutti i ricorsi presentati alla Giustizia ordinaria ed a quella amministrativa. Residua pertanto la sola valutazione della congruità della sanzione inflitta al Privitera da parte della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, e precisamente quella squalifica per ulteriori anni due da scontarsi in prosieguo alla squalifica in atto a suo carico, e quindi fino al 23.12.2005. Preso atto del comportamento complessivo tenuto dal Privitera, il quale spontaneamente rinunciava a tutti i ricorsi presentati alla Giustizia ordinaria e amministrativa, con ciò vanificando in sostanza il proprio comportamento, ritenuto contrario al dettato di cui all'art. 27.2 C.G.S., sanzione idonea quella della squalifica di ulteriori 15 gg. a far data dal 23.12.2003 e quindi, complessivamente, la squalifica fino al 07.01.2004. Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell'appello come sopra proposto del calciatore Privitera Gaetano riduce la sanzione della squalifica già inflitta dai primi giudici a giorni 15 a far data dal 23.12.2003. Dispone restituirsi la tassa versata.

2/3 - APPELLI DEL SIG. LATTUADA SILVIO E DELL'A.S. CISLIANO AVVERSO RISPETTIVAMENTE LE SANZIONI DELL'INIBIZIONE FINO AL 21.7.2003 E DELL'AMMENDA DI EURO 1.000,00 INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 20 del 21.11.2002)

DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D'APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 2002-2003

La A.S. Cisliano veniva deferita, in data 24 settembre 2002, dal Procuratore Federale, insieme al Sig. Giovanni Galbiati (direttore tecnico della società) ed al Sig. Silvio Lattuada (al tempo dirigente ed attualmente Presidente della medesima società), per gli accordi illeciti intrapresi con il tal Antonio Distasio, persona estranea alla F.I.G.C. e non iscritta all'Albo degli agenti di calciatori, in occasione del trasferimento del giovane calciatore Cipri Nicola alla A.C. Pieve Calcio. Tale condotta integrava, ad avviso dell'organo requirente, gli estremi della violazione dell'art. 8, commi 1 e 2, C.G.S., in relazione all'art. 39, comma 2, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti. La competente Commissione Disciplinare, con la decisione impugnata, affermava che attraverso l'attività svolta dall'Ufficio Indagini della F.I.G.C. poteva dirsi pienamente raggiunta la prova della responsabilità dei deferiti, in relazione ai fatti contestati. In pratica la società Cisliano avrebbe acconsentito di fatto che il Distasio "gestisse" il trasferimento del calciatore Cipri, con i relativi risvolti economici. L'attuale presidente (Lattuada), che da oltre venti anni rivestiva la carica di dirigente societario, non poteva non conoscere gli effettivi rapporti del Distasio con la società, mentre sicuramente attenuata appariva la responsabilità del Galbiati, direttore tecnico, subentrato da poco tempo al precedente dirigente dimissionario, e che tra l'altro aveva contribuito in maniera decisiva all'allontanamento del Distasio stesso. L'A.S. Cisliano era chiamata a rispondere per quanto commesso dai suoi tesserati, a titolo di responsabilità sia oggettiva che diretta. La Commissione Disciplinare, in definitiva, infliggeva le seguenti sanzioni: al Sig. Lattuada l'inibizione fino a tutto il 21 luglio 2003; al Sig. Galbiati l'inibizione fino a tutto il 21 gennaio 2003 (quest'ultimo non ha sporto reclamo a questa Commissione d'Appello); alla società l'ammenda di € 1.000,00. Con i reclami in trattazione, contestualmente proposti, ad un tempo sono insorti, per quanto di ragione, la società Cisliano, in persona del Presidente in carica Lattuada Silvio, e quest'ultimo anche in proprio, con richiesta di revoca delle sanzioni inflitte ad entrambi. Va fin da subito stralciata la posizione della società, con riferimento alla quale il reclamo va dichiarato inammissibile, atteso che la vigente inibizione inflitta in prime cure ai danni del Lattuada ne precludeva la rappresentanza per il tramite dello stesso Presidente, anche ai fini della proposizione (e sottoscrizione) del reclamo a questa Commissione. Per il resto, e quindi con precipuo riferimento alla posizione del Presidente, la decisione impugnata merita, ad ogni modo, conferma. Non può, infatti, il Lattuada portare a discolora la circostanza che all'epoca dei fatti rivestiva la carica di Vice-Presidente, essendo il medesimo nei quadri dirigenziali della società da diversi lustri. Le evidenze appurate dall'Ufficio federale inquirente depongono, inoltre, concordemente nel senso della responsabilità del Lattuada in merito agli accordi illeciti intrattenuti con il Distasio. Né giova, a scagionarlo dai fatti al predetto addebitabili, la tardiva e generica lettera di stima del Presidente della Pievese, società che peraltro con il suo esposto ha fornito lo spunto iniziale dell'inchiesta portata a termine dall'Ufficio Indagini. Il reclamo, che risulta peraltro tempestivo (essendo stato spedito il 6 dicembre 2002 a fronte della ricezione dei documenti il 29 novembre 2002) - nonostante l'eccezione, in senso contrario, di tardività formulata dalla Procura in sede di udienza - va dunque, per questa parte, rigettato. Per i sopraindicati motivi la C.A.F., sull'appelli come sopra proposti dal Sig. Lattuada Silvio e dall'A.S. Cisliano di Celiano (Milano), così decide: dichiara inammissibile quello per la parte inerente la sanzione dell'ammenda di € 1.000,00 inflitta alla società perché sottoscritto da Presidente inibito; - respinge quello per la parte inerente la sanzione dell'inibizione fino al 21.7.2003 inflitta al Presidente, Sig. Lattuada Silvio; ordina incamerarsi le relative tasse.

4 - APPELLO DELL'A.S. CASTELTERMINI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CASTELTERMINI/ ARIETE DEL 3.11.2002

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 28 del 5.12.2002)

L'appello della A.S. Casteltermini va dichiarato inammissibile, ex art. 33 comma 1 C.G.S., in quanto le doglianze della ricorrente attengono al merito della vicenda e sono, sostanzialmente, la riproposizione di quanto sostenuto davanti al Giudice Sportivo e alla Commissione Disciplinare. Va incamerata la relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S., l'appello come sopra proposto dall'A.S. Casteltermini di Casteltermini (Agrigento) e dispone incamerarsi la relativa tassa.

5 - APPELLO DELL'U.S. PANDOLA 96 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PANDOLA 96/CARPINETO DEL 9.11.2002

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 46 del 5.12.2002)

Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Campania, con delibera pubblicata sul C.U. n. 41 del 14 novembre 2002, valutando corretta la decisione del direttore di gara di proseguire la suddetta gara "pro forma" per i numerosi e ripetuti atti di violenza da questi subiti da tesserati e calciatori di entrambe le squadre, e dapprima da un soggetto che si faceva chiamare presidente del Centola, infliggeva ad entrambe le squadre, la U.S. Pandola 96 ed il Carpineto, la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2, nonché la diffida dal porre in essere ulteriori comportamenti violenti, pena l'esclusione dal campionato di competenza. La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania, considerato che la lettura del referto arbitrale, fonte privilegiata di prova, risulta inequivocabilmente la responsabilità della società U.S. Pandola 96 nonché quella dei calciatori della società Carpineto in riferimento all'aggressione subita dal d.d.g., rigettava i reclami inoltrati dalla società U.S. Pandola e Carpineto. Ricorreva a questa Commissione d'Appello Federale la U.S. Pandola 96 sostenendo essere la Commissione Disciplinare incorsa in un errore nel non dare risalto alla circostanza che gli stessi dirigenti della U.S. Pandola 96 prontamente erano intervenuti per ristabilire l'ordine allontanando dal terreno di gioco lo sconosciuto; pertanto la gara era proseguita regolarmente. Chiede l'accoglimento del ricorso e l'annullamento delle decisioni della Commissione Disciplinare, con assegnazione della vittoria alla U.S. Pandola 96. Preliminarmente si osserva come il reclamo sia inammissibile. Trattasi, infatti, di un terzo grado di giudizio per questioni di merito, portate all'attenzione degli Organi Disciplinari, con ciò contravvenendo a quanto stabilito dall'art. 33.1 C.G.S. che prevede la competenza della Commissione d'Appello Federale per questioni attinenti al merito delle contravvenzioni "solo" come giudice di secondo grado.

DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D'APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 2002-2003

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S., l'appello come sopra proposto dall'U.S. Pandola 96 di Mercato San Severino (Salerno) e dispone incamerarsi la tassa versata.

6 - APPELLO DELLO S.C. RINASCITA VOLLESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BRUSCIANESE/RINASCITA VOLLESE DEL 19.10.2002

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 46 del 5.12.2002)

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania respingeva il reclamo proposto dalla società Rinascita Vollese la quale aveva dedotto che alla gara Brusciinese/Rinascita Vollese del 19.10.2002 aveva preso parte, senza averne titolo, il calciatore Granato Massimo, schierato dalla Polisportiva Brusciinese sebbene fosse stato squalificato per 3 gare nel campionato 2001/2002 "attività mista", quando militava nella società Sangennarese (Comunicato Ufficiale n. 71 del 21/03/2002): squalifica non interamente scontata alla data della gara Brusciinese/Rinascita Vollese del 19.10.2002. Ricorreva a questa Commissione d'Appello Federale la società Rinascita Vollese sottolineando come il Granato, quale calciatore della società Sangennarese, nel campionato 2001/2002, fosse stato squalificato per n. 3 giornate e non avesse interamente scontato la sanzione nel corso del campionato 2001/2002: con la conseguenza che avrebbe dovuto scontare la residua sanzione nel corso della stagione sportiva 2002/2003. Avendo il Granato partecipato alle due gare ufficiali disputate dalla Polisportiva Brusciinese per la corrente stagione sportiva prima della gara del 19.10.2002, non aveva scontato la residua sanzione prima della gara Brusciinese/Rinascita Vollese del 19.10.2002; pertanto era da ritenersi irregolare la sua posizione. Contrariamente a quanto affermato dalla Commissione Disciplinare (che, a seguito degli accertamenti disposti c/o l'ufficio tesseramento, aveva affermato che il Granato Massimo mai era stato tesserato in precedenza per alcuna squadra) sosteneva poi come il Granato Massimo avesse cambiato società, essendo stato tesserato per la società Sangennarese nel corso della stagione 2002/2003. Richiamandosi infine al dettato dell'art. 17 comma 6 C.G.S. che recita "nel caso in cui il calciatore, o il tesserato, colpito dalla sanzione abbia cambiato la società..." sosteneva che anche il non tesserato (inteso come il calciatore, contrapposto alla dizione "o il tesserato") dovesse comunque scontare la sanzione inflittagli. Richiedeva pertanto che, a seguito della partecipazione irregolare del Granato Massimo, schierato dalla società Brusciinese nella partita in questione, ai sensi dell'art. 12 comma 5 C.G.S. venisse applicata, a carico della polisportiva Brusciinese, la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio 0-2. L'appello è infondato e va pertanto respinto. Risulta dagli atti come da accertamenti disposti c/o l'ufficio tesseramento (nota dell'11.11.2002) il calciatore Granato Massimo, dal 4.10.2002 in forza alla Polisportiva Brusciinese, mai era stato tesserato in precedenza per un'altra squadra, per cui la sua appartenenza alla società Sangennarese mai risultava essere stata regolarizzata. Pertanto la sanzione della squalifica di 3 giornate inflitta al Granato (Comunicato Ufficiale n. 71 del 21.03.2002, allorché questi ebbe a giocare nel corso del campionato 2001/2002 per la società Sangennarese) risulta "inutiliter data", in quanto fino al 04.10.2002 il Granato Massimo non è mai stato tesserato per alcuna società. Conseguenza ulteriore, il Granato Massimo era in posizione regolare allorché ebbe a prendere parte, il 19.10.2002, alla gara Polisportiva Brusciinese/Rinascita Vollese, risultando tesserato per la prima volta solo a far data dal 4.10.2002. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dal S.C. Rinascita Vollese di Volla (Napoli) con rinvio degli atti alla Procura Federale per le valutazioni e le eventuali iniziative di sua competenza. Dispone incamerarsi la tassa versata.

7 - APPELLO DELL'A.S. BOSCO 1970 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AGRIGENTO/ BOSCO 1970 DEL 16.11.2002

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 30 del 19.12.2002)

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Sicilia con provvedimento pubblicato nel C.U. n. 27 del 27 novembre 2002, deliberava di annullare la gara di cui in epigrafe disponendone la ripetizione non condividendo la decisione del direttore di gara di sospensione della stessa al 48' del 2° tempo (dovendosi ancora disputare due dei cinque minuti di recupero concessi). Questi infatti aveva deciso la sospensione anticipata della gara, senza adottare tutti i provvedimenti necessari atti a riportare l'ordine in campo e ciò nonostante il mancato emergere di situazioni di effettivo pericolo per la propria incolumità. La Commissione Disciplinare del medesimo Comitato, sull'appello della A.S. Bosco, confermava la decisione del primo giudice. La stessa società ha interposto gravame alla C.A.F. deducendo sostanzialmente che nessun errore tecnico il direttore di gara aveva commesso e che le motivazioni addotte dallo stesso per la sospensione della gara erano fondate. All'odierna riunione nessuno compariva nonostante la ritualità delle comunicazioni. Il gravame appare fondato e per l'effetto va accolto. La decisione di sospensione definitiva di una gara a seguito di interferenze da eventi esterni, qualunque essi siano compete al direttore di gara ai sensi della regola 5 delle Regole del calcio. Spetta agli organi di giustizia sportiva stabilire se in quale misura essi abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara, ai sensi dell'art. 12 n. 4 C.G.S.. Ciò premesso in diritto, si osserva che dalla descrizione dei fatti come riportata negli atti ufficiali di gara l'arbitro non aveva alternativa comportamentale a quella seguita per l'assoluta inosservanza da parte del presidente dell'Agrigento e degli altri tesserati destinatari dei provvedimenti sanzionatori i quali in sostanza impedivano il regolare svolgimento della gara (per ben 11 volte l'arbitro è stato costretto ad interrompere, tra l'altro, la gara per allontanare il presidente dell'Agrigento dal campo di giuoco dopo il primo provvedimento sanzionatorio). A ciò deve aggiungersi l'aggressione verbale dal contenuto estremamente minacciosa subita da parte dei tesserati dell'Agrigento, circostanza che ha indotto l'arbitro a fischiare la fine anticipata dell'incontro. L'arbitro ha pertanto opportunamente deciso ritenendo sussistente la situazione di pericolo per la sua incolumità. All'accoglimento del gravame consegue la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-2 alla soc. Agrigento. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dall'A.S. Bosco 1970 di Marsala (Trapani), ed in riforma della decisione del Giudice Sportivo, annulla senza rinvio la decisione della Commissione Disciplinare ed infligge alla A.S. Agrigento Calcio la sanzione della punizione sportiva della gara a fianco indicata con il punteggio di 0-2. Dispone restituirsi la tassa versata.

8 - APPELLO DELL'A.S. QUARTO AVVERSO LE SANZIONI DELLE SQUALIFICHE FINO AL 30.6.2003 INFLITTE AI CALCIATORI ZICCHIERO ROBERTO, PARENTE MICHELE E FIUME GABRIELE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 50 del 19.12.2002)

Il Giudice Sportivo, con provvedimento pubblicato nel C.U. n. 38 del 7 novembre 2002, irrogava ai calciatori Fiume Gabriele, Parente Michele e Zicchiero Roberto la sanzione della squalifica fino al 30.6.2003 per avere nella gara di cui in epigrafe colpito con calci allo stomaco ed alle gambe e pugni al viso un giocatore avversario. La Commissione Disciplinare rigettava il reclamo della società Quarto con addebito della tassa. Avverso tale decisione interponeva appello l'A.S. Quarto invocando l'annullamento di dette sanzioni o in subordine la riduzione delle stesse deducendo a tal fine: • "l'estrema pesantezza della squalifica, sicuramente non congrua rispetto a quanto avvenuto"; "l'infelice identificazione dei partecipanti alla rissa. All'odierna riunione la società reclamante comparendo nel riportarsi all'atto di gravame confermava le citate richieste. Va dichiarata l'inammissibilità del gravame. Ritiene la Commissione che l'impugnazione essendo fondata su motivi esclusivamente attinenti al merito della controversia, non integra alcuna delle ipotesi, tassativamente elencate nell'art. 33 n. 1 C.G.S., in cui è ammesso il gravame con ricorso alla C.A.F.. La ricorrente, infatti, non ha svolto motivi relativi alla competenza, alla violazione o falsa applicazione di norme, ovvero alla omessa o contraddittoria motivazione della delibera impugnata nonostante la dizione formale dei motivi posti a fondamento del ricorso limitandosi a nuovamente rappresentare il merito della vicenda. Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la tassa deve essere incamerata. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S., l'appello come sopra proposto dall'A.S. Quarto di Quarto (Napoli) e dispone incamerarsi la tassa versata.

9 - APPELLO DEL G.S. POMIGLIANO EST AVVERSO DECISIONI MERITO GARA POMIGLIANO EST/COMPENSORIO STABIA DEL 2.11.2002

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale - Com. Uff. n. 74 del 13.12.2002)

Con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 20 del 13 novembre 2002 il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, decidendo sul reclamo proposto dalla A.C.C. Stabia in merito all'impiego di cinque calciatori *fuori quota* da parte del G.S. Pomigliano Est nella gara di campionato Pomigliano Est/Stabia del 2.11.2002, accoglieva il reclamo ed infliggeva alla soc. Pomigliano Est la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-2. Contestava tale decisione il G.S. Pomigliano Est sostenendo che in violazione di quanto previsto dall'art. 34, punto 3, C.G.S. il Giudice Sportivo non aveva concesso il termine di giorni 3 per l'inoltro di proprie controdeduzioni; nel merito, che il quinto calciatore *fuori quota* utilizzato in occasione della gara con lo Stabia (Antonio Bartolo) era entrato in campo in sostituzione di altro calciatore *fuori quota* (Smammo Giuseppe), di talché di giocatori *fuori quota* non ne aveva fatto scendere contemporaneamente in campo più di 4. Con la decisione di cui al Com. Uff. n. 74 del 31 dicembre 2002 la Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale respingeva il reclamo osservando che la disposizione contenuta nell'art. 34, punto 3, C.G.S. non si applica ai procedimenti innanzi al Giudice Sportivo. Rilevava, quanto al merito, che in occasione della gara con la società Stabia il G.S. Pomigliano Est aveva impiegato, sia pure in tempi diversi, 5 giocatori *fuori quota* così contravvenendo al dettato regolamentare che fa divieto di utilizzarne in ciascuna gara più di 4. Avverso tale decisione proponeva rituale e tempestivo appello la società Pomigliano Est che ribadiva ancora una volta le proprie tesi: a proposito del termine per le controdeduzioni, che vi era stata violazione del disposto di cui all'art. 29, punto 7, C.G.S.; che l'impiego non contemporaneo di un numero superiore a 4 calciatori *fuori quota* non costituiva, quanto al merito, infrazione al dettato di cui al Com. Uff. n. 1 del 5.07.2002. Chiedeva pertanto che in riforma della decisione impugnata questa Commissione annullasse la sanzione della perdita della gara. Alla seduta del 30 gennaio 2003 il Presidente del G.S. Pomigliano Est proponeva, a mezzo di legale, le proprie ragioni ed il procedimento veniva ritenuto in decisione. L'appello del G.S. Pomigliano Est, proposto ritualmente e nel rispetto dei termini procedurali, è ammissibile ma non può essere accolto. Modificando in parte quanto sostenuto in precedenza con riferimento all'art. 34, punto 3, C.G.S., ha fatto presente la società che nel corso del giudizio innanzi al Giudice Sportivo è stata violata la disposizione di cui all'art. 29, punto 7, dello stesso Codice; disposizione che testualmente prevede: "*In caso di reclamo la controparte ha diritto, ad eccezione dei casi in cui il reclamo sia stato proposto al Giudice Sportivo nella materia di cui all'art. 24, commi 3, 6 e 8, di inviare proprie controdeduzioni trasmettendone contestualmente copia al reclamante*". Ebbene, proprio alla luce di quanto stabilito dalla norma in esame è fuor di dubbio che il diritto all'invio di controdeduzioni non sussiste allorché si verte in materia di cui al comma 8 (tra gli altri) dell'art. 24; allorché si verte, cioè, in tema di giudizio del Giudice Sportivo sulla posizione irregolare dei calciatori ai sensi dell'art. 12, comma 5, del Codice. Considerato che quest'ultima norma individua l'irregolarità della posizione dei calciatori, tra le altre ipotesi, nella violazione da parte delle società delle "*disposizioni di cui agli artt. 34 e 34 bis nelle N.O.I.F.*" (lettera c) e che il G.S. Pomigliano Est, oltrepassando il limite dei 4 calciatori *fuori quota*, ha violato uno dei "*particolari obblighi di impiego di calciatori alle gare*" previsti dall'art. 34 bis delle N.O.I.F., deve concludersene che la società appellante, incorrendo nell'eccezione di cui all'art. 29, punto 7, del C.G.S., non aveva diritto all'invio di controdeduzioni nel giudizio innanzi al Giudice Sportivo relativo alla violazione dell'obbligo di non utilizzare più di 4 calciatori fuori quota in una singola partita. Va da sé, più per completezza che per effettiva necessità, che, in assenza del diritto di proporre controdeduzioni, non ha fondamento la tesi del G.S. Pomigliano Est secondo cui il Giudice Sportivo avrebbe errato nel non accordargli il termine di 3 giorni di cui all'art. 34, punto 3, C.G.S.; termine ovviamente previsto per il caso in cui esista il diritto di proporre proprie controdeduzioni. Il merito della questione sottoposta all'esame di questa Commissione ruota attorno alla lettura da dare alla norma che prevede l'impiego di non più di 4 calciatori *fuori quota* per ogni partita, laddove la società appellante ne ravvisa la violazione nel solo caso in cui i 5 o più calciatori si trovino a giocare contemporaneamente. In forza di interpretazione come questa sarebbe del tutto regolare l'impiego di un quinto calciatore *fuori quota* in sostituzione di

DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D'APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 2002-2003

uno dei 4 già utilizzati, come nel caso della gara del G.S. Pomigliano Est con la A.C.C. Stabia del 2.11.2002, dal momento che di *fuori quota* ve ne sarebbero in campo sempre solo 4. La tesi proposta dalla società appellante non può essere condivisa. Al di là dell'espressione letterale di volta in volta usata è di tutta evidenza, infatti, che il divieto di utilizzare più di un determinato numero di calciatori *fuori quota*, e cioè di calciatori più adulti le cui prestazioni vanno considerate per definizione di livello superiore, muove dall'esigenza di non snaturare le caratteristiche di un campionato previsto ed organizzato per atleti al di sotto di una certa età e dunque dalla duplice necessità di limitare il numero dei *fuori quota* per ciascuna gara e di impedire che una squadra se ne avvalga, a svantaggio dell'altra, in misura complessiva superiore alla consentita. Così stando le cose, fissato in n. 4, nel caso in esame, il numero dei *fuori quota*, non è seriamente contestabile che il farne scendere in campo un numero superiore, sia pure non contemporaneamente, fa venir meno l'esigenza di non alterare la fisionomia del campionato ed arreca alla squadra che se ne avvale un vantaggio indebito nei confronti dell'altra, posto che le potenzialità di 5 calciatori *fuori quota* invece di 4 consentono alla squadra che li schiera anche non contemporaneamente prestazioni di livello certamente superiore. Alla luce delle considerazioni svolte risulta evidente, in definitiva, che il G.S. Pomigliano Est nell'utilizzare 5 calciatori fuori quota nel corso della gara con la A.C.C. Stabia del 2.11.2002 ha violato la disposizione di cui al Com. Uff. n. 1 del 5 luglio 2002. Ne consegue che l'appello proposto va, come già rilevato, respinto. A norma dell'art. 29, punto 13, C.G.S., la relativa tassa deve essere incamerata. Per questi motivi la C.A.F., respinge l'appello come sopra proposto dal G.S. Pomigliano Est di Pomigliano d'Arco (Napoli) e dispone incamerarsi la tassa versata.

10 - APPELLO DELLA POL. CASTELVERDE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2005 INFLITTA AL CALCIATORE VARCHI ROBERTO

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 35 del 19.12.2002)

La Pol. Castelveverde Calcio ha proposto reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio di cui al C.U. n. 35 del 19 dicembre 2002, relativa alla squalifica del calciatore Varchi Roberto fino al 30.6.2005 per i fatti avvenuti durante la gara Castelveverde/Santa Marinella del 23.10.2002 (Coppa Italia Promozione). La reclamante insiste nella sua tesi secondo la quale il Varchi non ha colpito l'arbitro né minacciato la terna arbitrale dando inoltre notizia dell'avvenuta presentazione da parte del Varchi stesso di una denuncia nei confronti dell'ufficiale di gara Sig. Scaccia Pierluigi. Il ricorso è palesemente inammissibile in quanto, nella sostanza, si richiede un nuovo esame dei fatti, precluso in questa sede ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S.. Gli atti vanno doverosamente trasmessi alla Procura Federale per l'eventuale procedimento nei confronti del Varchi resosi responsabile di violazione della c.d. clausola compromissoria. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S., l'appello come sopra proposto dalla Pol. Castelveverde di Castelveverde di Roma con rinvio degli atti alla Procura Federale per le sue valutazioni in ordine alla denuncia-querela presentata dal calciatore Varchi Roberto e dispone incamerarsi la tassa versata.

11 - APPELLO DELL'A.S. PONTESTORTO AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA PONTESTORTO/CANTALICE DEL 17.11.2002

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 35 del 19.12.2002)

Con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 35 del 19 dicembre 2002 la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio, decidendo sul reclamo proposto dalla A.S. Pontestorto in merito ai fatti verificatisi in occasione della gara Pontestorto/Cantalice del 17.11.2002 ed alle decisioni adottate dal Giudice Sportivo (Com. Uff. n. 27 del 21 novembre 2002), rigettava il reclamo rilevando che la gravità dei fatti giustificava ampiamente le sanzioni inflitte alla Società ed ai suoi tesserati, al punto da aggravarne, in due casi, l'entità. Avverso tale decisione proponeva tempestivo appello la A.S. Pontestorto, obiettando che i fatti esposti dal Direttore di gara nel referto e dallo stesso confermati in sede di audizione innanzi alla Commissione Disciplinare si erano, sì, verificati (e ne chiedeva per questa ragione scusa), ma non negli esatti termini e con quella gravità evidenziati dallo stesso Direttore di gara. Chiedeva pertanto che in riforma della decisione impugnata questa Commissione riducesse la gravità delle sanzioni inflitte. Alla seduta del 30 gennaio 2003, presente il rappresentante della Società appellante, il procedimento veniva ritenuto in decisione. L'appello della A.S. Pontestorto, benché proposto nel rispetto dei termini procedurali, non è ammissibile. A norma dell'art. 33, punto 1 lettera d), C.G.S. le decisioni delle Commissioni Disciplinari possono essere impugnate con ricorso a questa Commissione d'Appello, per questioni attinenti al merito, nei soli casi in cui questa stessa Commissione venga adita "*come giudice di secondo grado in materia di illecito e nelle altre materie normative indicate*". Nel caso in esame la A.S. Pontestorto ha sollecitato a questa Commissione di riconsiderare i fatti riferiti dal Direttore di gara e già valutati dal Giudice Sportivo e dalla Commissione Disciplinare, e dunque di pronunciarsi in merito al giudizio espresso da quest'ultima ed in merito alla congruità delle sanzioni. Ha adito questa Commissione, poi, non come giudice di secondo grado, ma di terzo, e non in materia di illecito o in altra materia rientrante nella sua competenza per effetto di una qualche norma federale. Alla luce dei dati di fatto e dei rilievi appena svolti è inevitabile che in assenza dei presupposti cui il citato art. 31, comma 1, C.G.S. subordina l'intervento di questa Commissione l'appello proposto dalla A.S. Pontestorto vada dichiarato inammissibile. Ne consegue che a norma dell'art. 29, punto 13, C.G.S. la tassa reclamo va incamerata. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S., l'appello come sopra proposto dall'A.S. Pontestorto di Castelnuovo di Porto (Roma) e dispone incamerarsi la tassa versata.

ORDINANZE

12 - APPELLO DELL'ARBITRO EFFETTIVO APRUZZESE ALESSANDRO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI ANNI 1 E MESI 1, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE

DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D'APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 2002-2003

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria - Com. Uff. n. 28 del 6.12.2002)

La C.A.F. rinvia l'appello come sopra proposto dall'arbitro effettivo Abruzzese Alessandro, su richiesta di parte, alla riunione del 13.02.2003.

13 - APPELLO DELL'A.S. GRIMALDI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.11.2004 INFLITTA AL CALCIATORE MUTO CLAUDIO

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 58 del 24.12.2002)

La C.A.F. ritenuta la necessità di accertare quanto sostenuto dalla ricorrente in merito alla pretesa violazione del diritto di difesa dispone acquisirsi, presso la Commissione Disciplinare l'eventuale documentazione in ordine all'invito rivolto all'A.S. Grimaldi per essere sentita, come da rituale richiesta della stessa. Rinvia l'esame e la decisione dell'appello come in epigrafe proposto dall'A.S. Grimaldi alla riunione che si terrà il 10 febbraio 2003.

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 24/C - RIUNIONE DEL 3 FEBBRAIO 20031

1 - APPELLO DELL'ACCADEMIA S. LEONARDO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ACCADEMIA S. LEONARDO/MELZO DEL 10.11.2002

(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lombardia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 19 del 19.12.2002)

Con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 19 del 19 dicembre 2002 il Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lombardia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, decidendo sul reclamo proposto dalla U.S. Melzo 1908 in merito ai fatti verificatisi in occasione della gara S. Leonardo/Melzo del 10.11.2002 ed alle decisioni adottate dal Giudice Sportivo di primo grado (Com. Uff. n. 15 del 21 novembre 2002), accoglieva il reclamo ed infliggeva all'Accademia S. Leonardo la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-2. Rilevava che la sospensione della gara andava addebitata al comportamento tenuto da tesserati della Acc. S. Leonardo e che dunque, in riforma della decisione del primo Giudice, questa società dovesse essere condannata alla sanzione appena detta. Avverso tale decisione proponeva tempestivo appello la Acc. S. Leonardo che obiettava come i fatti esposti dal Direttore di gara nel referto non si fossero verificati negli esatti termini e con quella gravità evidenziati dallo stesso Direttore di gara e fatti propri dal Giudice Sportivo di 2° Grado. Chiedeva pertanto l'annullamento della decisione impugnata e la convalida del risultato di 1-1 conseguito in sede di ripetizione (disposta dal Giudice di primo grado) della gara. Alla seduta del 30 gennaio 2003, assenti rappresentanti della Società appellante, il procedimento veniva ritenuto in decisione. L'appello dell'Accademia S. Leonardo, benché proposto nel rispetto dei termini procedurali, non è ammissibile. A norma dell'art. 33, punto 1 lettera d), C.G.S. le decisioni delle Commissioni Disciplinari o dei Giudici Sportivi di 2° Grado possono essere impugnate con ricorso a questa Commissione d'Appello, per questioni attinenti al merito, nei soli casi in cui questa stessa Commissione venga adita "*come giudice di secondo grado in materia di illecito e nelle altre materie normativamente indicate*". Nel caso in esame l'Accademia S. Leonardo ha sollecitato a questa Commissione di riconsiderare i fatti riferiti dal Direttore di gara e già valutati dal Giudice di 2° Grado, e dunque di pronunciarsi in merito al giudizio già espresso da quest'ultimo ed in merito alla fondatezza della sanzione. Ha adito questa Commissione, poi, non come giudice di secondo grado, ma di terzo, e non in materia di illecito o in altra materia rientrante nella sua competenza. In assenza dei presupposti di cui al citato art. 31, comma 1, C.G.S. l'appello proposto dall'Accademia S. Leonardo deve essere dichiarato, dunque, inammissibile. Ne consegue che a norma dell'art. 29, punto 13, C.G.S. la tassa reclamo va incamerata. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S. l'appello come sopra proposto dall'Accademia S. Leonardo di Milano ed ordina incamerarsila tassa versata.

2 - APPELLO DELLA POL. TEGGIANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA I LEONI POSTIGLIONE/TEGGIANO DEL 10.11.2002

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 50 del 19.12.2002)

La Polisportiva Teggiano ha proposto ricorso avverso la decisione della Commissione Disciplinare del Comitato Regionale Campania di cui al C.U. n. 50 del 19 dicembre 2002 con la quale le era stata inflitta la sanzione sportiva della perdita della gara I Leoni Postiglione/Teggiano del 10.11.2002 col punteggio di 0-2. La Commissione Disciplinare, infatti, aveva ritenuto irregolare la posizione dei calciatori La Manna Carlo e Cafaro Roberto in quanto trasferiti alla società Teggiano soltanto in data 11.11.2002, vale a dire il giorno successivo a quello della disputa della gara in oggetto. Lamenta la ricorrente che la Commissione Disciplinare è incorsa in errore di data poiché il trasferimento dei due sopraindicati calciatori dalla soc. Pollese era stato depositato presso il Comitato di Salerno fin dall'8.11.2002. Il ricorso merita accoglimento in quanto dalla acquisita documentazione proveniente dall'Ufficio tesseramento centrale della F.I.G.C. risulta che effettivamente la data di tesseramento sia del La Manna che del Cafaro per la Pol. Teggiano, è quella dell'8 novembre 2002. Conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere ripristinato il risultato conseguito sul campo, vale a dire la vittoria del Teggiano col punteggio di 3-1. Per questi motivi la C.A.F. in accoglimento dell'appello come sopra proposto dalla Pol. Teggiano di Teggiano (Salerno) annulla l'impugnata delibera, ripristinando il risultato di 1-3 conseguito in campo nella suindicata gara. Dispone restituirsi la tassa versata.

3 - APPELLO DELL'U.S. SIRACUSA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CANICATTINI/ SIRACUSA DEL 19.11.2002

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 30 del 19.12.2002)

DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D'APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 2002-2003

Con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 30 del 18 dicembre 2002 la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, decidendo sul reclamo proposto dalla U.S. Siracusa in merito alla posizione dei calciatori D. Milone, S. Corso, A.N. Di Natale e L. Santoro, schierati dalla soc. Canicattini nella gara di campionato del 19.11.2002 senza l'autorizzazione prescritta per calciatori quindicenni, rigettava il reclamo rilevando che i calciatori in questione risultavano *"regolarmente tesserati per la società Canicattini"* ed avevano dunque *"titolo a partecipare alla gara in questione"*. Avverso tale decisione proponeva rituale e tempestivo appello la U.S. Siracusa che obiettava come la Commissione Disciplinare non avesse in realtà affrontato il problema essendosi limitata a deliberare sulla regolarità del tesseramento dei calciatori. Nel ribadire la violazione, da parte della società Canicattini, del disposto di cui all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F., chiedeva pertanto l'annullamento della decisione impugnata e l'applicazione alla stessa società della sanzione prevista dall'art. 12, comma 5, C.G.S.. All' seduta del 3 febbraio 2003, assenti rappresentanti della Società appellante, il procedimento veniva ritenuto in decisione. L'appello proposto, che prende le mosse dall'omessa motivazione su un punto decisivo della controversia prospettata dalla parte e dunque dalla previsione di cui all'art. 33, comma 1 lettera c), C.G.S., è ammissibile ma non può essere accolto. In effetti la U.S. Siracusa ha prospettato alla Commissione Disciplinare il caso dei calciatori impiegati dalla soc. Canicattini nella gara del 19.11.2002 senza l'autorizzazione prevista dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F., sostenendo che avrebbero dovuto esserne muniti e che, in difetto, la società avrebbe dovuto essere condannata alla sanzione della perdita della gara. La Commissione Disciplinare non ha preso in esame la questione, ma si è limitata a rilevare la regolarità del tesseramento degli atleti con ciò venendo meno all'onere di pronunciarsi su di un punto (peraltro l'unico) specificamente sottoposto alla sua attenzione. Tanto rilevato e nel valutare il merito della questione (a norma dell'art. 33, comma 5, C.G.S.) occorre dire che la tesi prospettata dalla società non può essere condivisa. Sulla base di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 34 delle N.O.I.F. non vi è dubbio, infatti, che l'autorizzazione del Comitato Regionale è prescritta per i calciatori che abbiano compiuto il 15° anno di età, se di sesso maschile, o il 14°, se di sesso femminile, nel solo caso in cui prendano parte ad attività agonistiche organizzate dalle Leghe. Nel caso in esame la gara Canicattini/Siracusa del 19.11.2002 è stata disputata nell'ambito dell'attività giovanile organizzata dalla L.N.D., per cui, in difetto del presupposto cui l'art. 34 subordina la necessità dell'autorizzazione del Comitato Regionale, i calciatori di 15 anni di età che hanno disputato la gara del 19.11.2002 nelle fila della soc. Canicattini erano in posizione regolare. Alla luce dei rilievi appena svolti l'appello proposto va, come già rilevato, respinto. Ne discende che a norma dell'art. 29, punto 13, C.G.S. la tassa reclamo deve essere incamerata. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dell'U.S. Siracusa di Siracusa e dispone incamerarsi la tassa versata.

4 - APPELLO DELLA S.S. SAN SECONDO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MAGIONE/ S. SECONDO DEL 27.10.2002

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria - Com. Uff. n. 31 del 27.12.2002)

All'esito della gara Magione/San Secondo, disputata il 27.10.2002 e terminata con il punteggio di 2-0, la S.S. San Secondo inoltrava reclamo al Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Umbria e, deducendo che *"nei primi tredici minuti di gara il terreno di gioco era sprovvisto delle quattro bandierine d'angolo e solo a questo punto della gara che uno dei collaboratori dell'arbitro si accorgeva del fatto. Di conseguenza il giuoco veniva interrotto per dare modo alla Società ospitante di reperire le quattro bandierine; per poter fare tutto ciò il gioco veniva interrotto all'incirca sei minuti"*, chiedeva che la gara fosse ripetuta. L'adito Giudice, ritenuto che *"l'assenza dal campo di giuoco di n. 3 bandierine relative agli angoli (situazione, tra l'altro, immediatamente sanata dall'arbitro) non costituisce elemento capace di influire sul regolare svolgimento della gara"*, rigettava il reclamo (Com. Uff. n. 19 del 6 novembre 2002. Proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare la S.S. San Secondo, ma detto reclamo veniva disatteso, come da Com. Uff. n. 31 del 27 dicembre 2002. Avverso tale decisione propone appello la S.S. San Secondo reiterando la richiesta di ripetizione della gara. L'appello è infondato e deve essere, pertanto, confermata la decisione della Commissione Disciplinare. Quest'ultima ha esattamente rilevato che il procedimento è regolato dai commi 6 e 7 dell'art. 24 C.G.S. e che deve essere preceduto da riserva presentata all'arbitro prima dell'inizio della gara, allorquando trattasi di irregolarità non intervenuta durante la gara, come nel caso in esame, bandierine del calcio d'angolo non posizionate sin dall'inizio della gara e non al termine della gara. Osserva inoltre questa C.A.F. nel merito che il ricorso non può trovare ugualmente accoglimento perché l'arbitro, dietro segnalazione di un suo assistente, ha provveduto a far posizionare immediatamente dalla società ospitante le bandierine mancanti e nessuna influenza si è avuta sul regolare svolgimento della gara posto che nessuna riserva risulta essere stata segnalata all'arbitro né prima dell'inizio della gara stessa né al verificarsi dell'interruzione per il posizionamento delle bandierine mancanti. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla S.S. San Secondo di Città di Castello (Perugia) e dispone incamerarsi la tassa versata.

5 - APPELLO DEL F.C. MESSINA PELORO AVVERSO DECISIONI A SEGUITO DI VERTENZA ECONOMICA CON IL CALCIO MONZA

(Delibera della Commissione Vertenze Economiche - Com. Uff. n. 10/D del 6.11.2002)

Il F.C. Messina Peloro S.r.l. ha proposto ricorso avverso la delibera della Commissione Vertenze Economiche del 6.11.2002, pubblicata sul C.U. n. 10/D, che ha rigettato il reclamo dalla stessa proposto in data 3.7.2002 per ottenere dalla Soc. Calcio Monza S.p.A. il pagamento dell'importo di L. 50.000.000, concordato tra le parti in occasione della cessione definitiva dal Monza al Messina del contratto relativo al calciatore Bellotti Fabio. La pattuizione di cui sopra è stata dichiarata nulla ed inefficace perché non risultante dal documento di cessione del contratto depositato presso la Lega competente. Nel gravame la ricorrente afferma che la decisione impugnata fa riferimento ad un complesso di norme vetusto e sicuramente da riadattare all'evolversi dello status delle società calcistiche, anche in via di interpretazione evolutiva. Sostiene inoltre come sia iniquo precludere per un motivo formale il soddisfacimento della propria legittima pretesa risarcitoria, consentendo alla parte

DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D'APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 2002-2003

obbligata di sottrarsi al pagamento, in violazione dei principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva dettati dall'art. 1 C.G.S.. Conclude chiedendo la riforma della delibera impugnata e la condanna della S.p.A. Calcio Monza al pagamento della somma di €30.987,41 oltre accessori. La Soc. Calcio Monza, con memoria del 3 febbraio 2003, ha chiesto la conferma del provvedimento impugnato, richiamando le difese svolte in precedenza. Osserva la C.A.F. che la delibera della C.V.E. è immune da censure, avendo correttamente applicato l'art. 95 delle N.O.I.F., che al 4° comma impone il deposito degli accordi di trasferimento o di cessione di contratto presso la Lega o il Comitato della società cessionaria e stabilisce altresì, al 5° comma, che le pattuizioni risultanti dal documento sono nulle ed inefficaci e comportano, a carico dei contravventori, sanzioni disciplinari ed economiche. Le considerazioni svolte dalla ricorrente in ordine alla vetustà delle norme applicate dal primo Giudice potrebbero assumere rilevanza "de jure condendo", ma non hanno alcun fondamento sul piano del diritto vigente. La norma in esame infatti è talmente chiara da non richiedere alcuna interpretazione e comunque i principi interpretativi invocati dalla ricorrente non potrebbero in nessun caso comportare il totale stravolgimento della norma e la disapplicazione della stessa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dal F.C. Messina Peloro di Messina e dispone incamerarsi la tassa versata.

6 - APPELLO F.C. MESSINA PELORO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI EURO 3.000,00

(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 195 del 3.1.2003)

Il F.C. Messina Peloro ha proposto ricorso contro la delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti (C.U. n. 195 del 3 gennaio 2003) che, in parziale accoglimento del reclamo proposto dall'interessata, aveva ridotto ad euro 3.000,00 l'ammenda di euro 5.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo alla Società ricorrente per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori durante la gara Cagliari/Messina del 17.1.2002. Con il primo motivo di gravame l'appellante denuncia l'errata e falsa applicazione dell'art. 11 comma 1 C.G.S., rilevando che i comportamenti attribuiti ai propri sostenitori, non avendo costituito "un pericolo per l'incolumità od un grave danno all'incolumità fisica di una o più persone...", non integrano la fattispecie di "responsabilità della Società per fatti violenti" disciplinata dalla norma predetta. Seguono quattro motivi di gravame attinenti al merito, con particolare riferimento alla sostanziale irrilevanza disciplinare dei comportamenti ascritti ai sostenitori peloritani, riconducibili a manifestazioni di esultanza prive di pericolosità intrinseca, oltretutto verificatesi in campo avverso, laddove è impossibile per la società ospitata attuare nei confronti dei propri sostenitori idonee misure di prevenzione o di immediata repressione di eventuali condotte antiregolamentari. In conclusione, la ricorrente chiede, in via principale, la revoca dell'ammenda o, in subordine, la ulteriore riduzione della stessa. La C.A.F. rileva che il primo motivo di gravame è infondato, non essendo stata contestata alla Società ricorrente la violazione dell'art. 11 n. 1 C.G.S., bensì la responsabilità oggettiva del comportamento tenuto dai suoi sostenitori. Si evince infatti dalla delibera adottata in primo grado dal Giudice Sportivo che la responsabilità per fatti violenti di cui all'art. 11 n. 1 è stata attribuita, per la gara in esame, esclusivamente alla Soc. Cagliari, per episodi di diversa natura attribuiti ai sostenitori locali, con l'adozione di sanzioni ben più severe. La decisione dei primi giudici è, di conseguenza, assolutamente immune dal vizio denunciato dalla ricorrente. Gli ulteriori motivi di appello non possono neppure essere presi in esame, riguardando questioni di merito la cui proponibilità con ricorso alla C.A.F. è esclusa (trattandosi, nel caso in esame, del terzo grado di giudizio) ai sensi dell'art. 33 n. 1 lett. d) C.G.S.. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dal F.C. Messina Peloro di Messina e dispone incamerarsi la tassa versata.

7 - APPELLO DELL'A.S. REAL TERRANUOVA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ZENITH/REAL TERRANUOVA DEL 24.11.2002

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 24 del 2.1.2003)

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale della Toscana, accogliendo il ricorso presentato dalla U.C. Zenith per irregolare partecipazione del calciatore Bonci Luca, schierato dal Real Terranuova nella gara U.C. Zenith/Real Terranuova del 24.11.2002, infliggeva, fra l'altro, alla società Real Terranuova la punizione sportiva della perdita dell'incontro con il punteggio di 0-2. Ricorreva a questa Commissione d'Appello Federale la A.S. Real Terranuova sostenendo che il trasferimento del calciatore Bonci Luca era stato effettuato il 12.11.2002 utilizzando erroneamente uno stampato della stagione precedente, e come tale semplice leggerezza, per altro fatta in assoluta buona fede, non potesse comportare la perdita della gara. Chiedeva pertanto l'annullamento della delibera in oggetto. L'appello è infondato e va quindi rigettato. L'art. 12 n. 5 C.G.S. sancisce la punizione sportiva della perdita della gara alla società che fa partecipare alla gara calciatori squalificati o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte. Risulta dagli atti come il 26.11.2002 l'Ufficio tesseramento del Comitato Regionale Toscana ebbe a notificare la A.S. Real Terranuova di aver annullato con effetto immediato il trasferimento datato 12.11.2002 del calciatore Bonci Luca, in quanto effettuato su modulo della stagione sportiva precedente. Pertanto il giorno della gara U.C. Zenith/A.C. Real Terranuova del 24.11.2002 il Bonci Luca risultava ancora tesserato per A.S. Terranuovese e quindi non poteva prendere parte alla gara in oggetto. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'A.S. Real Terranuova di Terranuova Bracciolini (Arezzo) e dispone incamerarsi la tassa versata.

8 - APPELLO DELL'A.C. S. FOOTBALL CAGLIARI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA COPPA ITALIA CALCIO A CINQUE FEMMINILE FOOTBALL CAGLIARI/JASNAGORA DEL 13.12.2002

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna - Com. Uff. n. 19 del 7.1.2003)

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna, in accoglimento del reclamo proposto dalla società Jasnagora, verificato che la società Football Cagliari aveva fatto partecipare alla gara Football Cagliari/Jasnagora del 13.12.2002 la calciatrice Gandini Francesca, non avendone questo titolo per non aver scontato la squalifica inflitta dal

DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D'APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 2002-2003

Giudice Sportivo pubblicata ed affissa all'albo il 10.12.2002, infliggeva alla società Football Cagliari la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-2 (delibera di cui al Com. Uff. n. 15 del 10.11.2002). Ricorreva a questa Commissione d'Appello Federale la A.C.S. Football Cagliari sostenendo come la calciatrice Gandini Francesca, nella gara del 7.12.2002 A.C.F. Sassari/Football Cagliari, non fosse stata né ammonita né espulsa dal direttore di gara (il quale evidentemente aveva segnalato l'infrazione commessa dalla Gandini a fine gara), e come non avesse mai preso cognizione della decisione del Giudice Sportivo prima della gara Football Cagliari/Jasnagora del 13.12.2002 e relativo alla squalifica della Gandini, essendo stato il Comunicato Ufficiale n. 15 del 10.12.2002 (quello relativo alla squalifica della Gandini) inviato in Via Cavour, 9 e non in Via dei Pisani, 7 sede sociale della società Football Cagliari. Chiedeva, pertanto, l'annullamento della delibera della Commissione Disciplinare. L'appello è infondato e va respinto. L'art. 12 n. 5 C.G.S. sancisce la punizione sportiva della perdita della gara alla Società che fa partecipare alla gara calciatori squalificati o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte. Vigge poi il principio della presunzione assoluta di conoscenza dei provvedimenti e delle delibere prese dagli organi di giustizia sportiva dal momento della loro pubblicazione e/o affissione all'albo nelle rispettive sedi provinciali, regionali, centrali. Risulta dagli atti che la pubblicazione e l'affissione della delibera relativa alla squalifica per una gara effettiva della Gandini Francesca sia avvenuta il 10.12.2002: da quella data pertanto tutti i tesserati, e nella specie la società Football Cagliari, erano venuti a conoscenza delle relative disposizioni. Nonostante tale squalifica la A.C.S. Football Cagliari, il 13.12.2002, nella gara Football Cagliari/Jasnagora schierava la calciatrice Gandini Francesca, ancorché squalificata: con ciò violando il preciso dettato della norma contenuta nell'art. 12 comma 5 C.G.S.. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'A.C.S. Football Cagliari di Cagliari e dispone incamerarsi la tassa versata.

9 - APPELLO SIG. DI BIAGIO REMO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 3, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria - Com. Uff. n. 36 del 16.1.2003)

Il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria il Sig. Remo Di Biagio, presidente del C.R.A. Umbria, addebitandogli la violazione dell'articolo 1 C.G.S., per avere: a) nel corso della stagione sportiva 2001/2002 discusso, durante una cena in un locale pubblico, con il presidente della soc. Casacastalda, del sistema di designazione degli arbitri, illustrandone le caratteristiche; b) sempre nel corso della stagione sportiva 2001/2002, conversato telefonicamente con il Presidente della Soc. Casacastalda in ordine alla mancata annotazione di provvedimenti disciplinari a carico di calciatori prossimi avversari del Casacastalda e per aver augurato al suo interlocutore, al termine della conversazione, di vincere la gara in questione. Il procedimento trae origine da un esposto inoltrato al Presidente dell'A.I.A. dal Presidente del Comitato Regionale Umbria, dott. Luigi Repace, il quale dichiarava di aver anche inviato all'Ufficio Indagini una cassetta contenente la registrazione di una trasmissione dell'emittente TEF nel quale si faceva riferimento ad un colloquio telefonico tra il Presidente del Casacastalda e il Di Biagio. All'esito degli accertamenti dell'Ufficio Indagini, conclusi il 30.5.2002 con il secondo interrogatorio del Di Biagio, il Procuratore Federale inoltra il deferimento con atto datato 22.10.2002. Nel procedimento di primo grado il Di Biagio sollevava preliminarmente la questione della improcedibilità dell'azione disciplinare per scadenza dei termini di cui all'articolo 30 comma 7, essendosi le indagini protratte oltre il termine della stagione sportiva in corso al momento della denuncia, senza la concessione di proroghe da parte del Presidente Federale; eccepiva inoltre il difetto di giurisdizione della Commissione Disciplinare, sostenendo di essere soggetto, per i fatti contestatigli, esclusivamente alla giurisdizione "domestica" dell'A.I.A.. Nel merito, chiedeva di essere prosciolto da ogni addebito. La Commissione Disciplinare, con delibera pubblicata nel C.U. n. 36 del 15 gennaio 2003, dichiarava il Di Biagio responsabile delle incolpazioni ascrittegli e gli infliggeva l'inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. ed a ricoprire cariche federali per la durata di tre mesi. Contro tale decisione ha proposto ricorso il Di Biagio, riproponendo le eccezioni di improcedibilità dell'azione disciplinare e di carenza di giurisdizione della Commissione Disciplinare. Nel merito ha censurato la decisione di primo grado, rilevando, quanto all'episodio della cena, che non sono stati acquisiti nel procedimento elementi di fatto idonei ad escludere la casualità dell'incontro con il Presidente del Casacastalda ed i termini assolutamente consentiti della conversazione svoltasi nell'occasione con lo stesso. Quanto alla seconda contestazione ha osservato che dalla registrazione della trasmissione televisiva non emergono elementi di responsabilità a suo carico, non avendo il Carpinelli assistito alla telefonata ed essendo prive di fondamento le voci e le illazioni, alimentate tendenziosamente dal conduttore della trasmissione, circa il tenore "sospetto" della telefonata intercorsa tra l'incolpato ed il Presidente del Casacastalda. Alla riunione odierna il Di Biagio, assistito dal proprio difensore, ha insistito per l'annullamento della delibera impugnata. È altresì comparso il rappresentante della Procura Federale che ha chiesto la reiezione del ricorso e la conferma della decisione della Commissione Disciplinare. La Commissione rileva innanzi tutto che non possono trovare accoglimento le eccezioni preliminari sollevate dall'incolpato. La prima, riguardante l'improcedibilità del deferimento per decorrenza dei termini di cui agli articoli 30 n. 7 dello Statuto e 47 delle N.O.I.F., è palesemente infondata, essendo evidente che gli accertamenti si sono conclusi entro la stagione sportiva di riferimento, con l'ultimo atto posto in essere dall'Ufficio Indagini, costituito dal secondo interrogatorio del Di Biagio, svoltosi il 30.5.2002. I successivi atti, e cioè la relazione dell'Ufficio Indagini datata 16.9.2002 e l'atto di deferimento del Procuratore Federale inoltrato il 22.10.2002, non essendo finalizzati all'accertamento dei fatti, non hanno natura di atti attinenti alle indagini e quindi (come esattamente rilevato dai primi giudici) ben potevano essere posti in essere nella nuova stagione sportiva iniziata l'1.7.2002 senza necessità di autorizzazioni da parte del Presidente Federale. Del pari condivisibili appaiono gli argomenti utilizzati dalla Commissione Disciplinare per rigettare l'eccezione di difetto di giurisdizione. È *ius receptum*, specie dopo la decisione 23.4.2001 della Corte Federale, che gli arbitri sono soggetti alla giurisdizione "domestica" esclusivamente per le infrazioni che riguardano il solo regolamento dell'A.I.A., mentre per le infrazioni che attengono alle norme federali, come quelle contestate al Di Biagio, essi sono assoggettati alla disciplina generale di cui all'articolo 30 comma

3 dello Statuto Federale. Il ricorso deve invece essere accolto nel merito, non essendo emersi, né dagli accertamenti svolti dall'Ufficio Indagini, né dall'istruttoria dibattimentale di primo grado, elementi probatori idonei a dimostrare la responsabilità del Di Biagio. Con riferimento alla cena svoltasi in un locale pubblico presso Nocera Umbra i primi giudici hanno ritenuto "non credibile" la versione fornita dal Di Biagio, motivando il loro convincimento con argomentazioni del tutto opinabili e prive di riferimenti di fatto. In realtà, dagli atti non è dato ricavare alcuna prova della preordinazione dell'incontro e della consapevolezza da parte del Di Biagio di dover incontrare il Presidente del Casacastalda per discutere con lo stesso su specifiche lamentele relative alle direzioni arbitrali. Circa il contenuto della conversazione, questa Commissione ritiene che gli argomenti di carattere generale sugli arbitri e sulla loro designazione, certamente trattati nel corso dell'incontro, siano del tutto leciti e non comportino violazioni dell'articolo 1 C.G.S.. È invece frutto di mera illazione e sfornita di prova l'affermazione dei primi giudici secondo cui il colloquio sul sistema di designazione degli arbitri non poteva non essere seguito da più specifiche prospettazioni di problematiche inerenti agli interessi della Società Casacastalda "...ed inevitabilmente legati alla designazione, per il futuro, degli Arbitri". Quando al secondo capo di incolpazione, la delibera impugnata afferma che dalla registrazione della trasmissione televisiva si desumerebbe, senza possibilità di equivoco, che la telefonata ha avuto ad oggetto la richiesta di un arbitro di favore per la gara Casacastalda/ Carbonesca. Tale affermazione sarebbe avvalorata dai termini del dialogo svoltosi tra il conduttore della trasmissione ed il dirigente del Casacastalda Carpinelli. La lettura della trascrizione del suddetto dialogo suggerisce tuttavia conclusioni di ben diversa natura, dal momento che il Carpinelli, pur sollecitato in modo pressante dal conduttore a confermare una frase attribuita al Di Biagio del tenore "vi mando un arbitro che vi favorirà l'incontro", lungi dall'avvalorare tale versione dei fatti, afferma recisamente di non essere stato presente alla telefonata e di non poter riferire, pertanto, parole direttamente recepite. Una volta sgomberato il campo da quelli che appaiono semplici sospetti alimentati soprattutto dal conduttore di una trasmissione televisiva, non si ravvisa dal semplice fatto di aver ricevuto una telefonata e di aver fornito ad un Presidente di Società generiche rassicurazioni sulla correttezza delle designazioni e direzioni arbitrali, alcuna violazione di principi di lealtà e correttezza imposti dall'articolo 1 C.G.S. ai soggetti dell'ordinamento federale. Né può farsi carico all'incolpato della divulgazione dell'episodio attraverso il mezzo televisivo, ovviamente non dipendente dalla sua volontà. Il Di Biagio va quindi assolto da ogni addebito; conseguentemente deve essere restituita la tassa di reclamo. Per questi motivi la C.A.F. accoglie l'appello come sopra proposto dal Sig. Di Biagio Remo e per l'effetto annulla la delibera impugnata. Dispone restituirsi la tassa versata.

ORDINANZE

10 - APPELLO DELLA POL. SULPZIA AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA GIOVO AREZZO NORD/SULPZIA DEL 17.11.2002 (SQUALIFICA CALCIATORI FERRARA CRISTIAN FINO AL 21.01.2004 E FALASCONI GIORGIO FINO AL 21.11.2005)

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 24 del 2.1.2003)

La C.A.F., rinvia su istanza di parte l'appello come sopra proposto dalla Pol. Sulpizia di Pieve Santo Stefano (Arezzo) alla riunione del 10.2.2003.

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 25/C - RIUNIONE DEL 10 FEBBRAIO 2003

1 - APPELLO DELL'A.S. AUDAX SANLURI CALCIO A CINQUE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AUDAX SANLURI/CALCETTO ORISTANO DEL 2.11.2002

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna - Com. Uff. n. 21 del 28.11.2002)

Con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 20 del 28 novembre 2002 la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna, decidendo sul reclamo proposto dalla A.S. Audax Sanluri Calcio a Cinque in merito alla sanzione della perdita della gara inflitta dal Giudice Sportivo per inagibilità del campo in occasione della gara del 5.11.2002 con la soc. Calcetto Club Oristano, respingeva il reclamo. Rilevava che la decisione del Direttore di gara di non consentirne l'inizio per le condizioni del campo di gioco era stata ineccepibile e che la responsabilità della mancata disputa della gara andava addebitata alla A.S. Audax Sanluri, cui infliggeva, di conseguenza e come già rilevato, la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-2. Avverso tale decisione proponeva rituale e tempestivo appello la A.S. Audax Sanluri che eccepiva come non fosse obbligata ad organizzare la gara in un campo coperto (come fatto, invece, per la gara del 5.11.2002) e come, a norma di quanto previsto dalla Guida pratica della Regola 1 del Regolamento del Calcio a 5, l'impraticabilità del campo di gioco andasse rilevata solo se la gara si fosse svolta all'aperto. Rilevava in ogni caso, ribadendo quanto già fatto presente in sede di giudizio innanzi alla Commissione Disciplinare, che il campo era scivoloso non per essere stato lavato poco tempo prima dell'inizio dell'incontro, ma per l'umidità, davvero eccezionale, di quella sera; umidità certamente non imputabile a propria inadempienza. Chiedeva pertanto l'annullamento della decisione impugnata e che questa Commissione disponesse la disputa dell'incontro. Alla seduta del 10 febbraio 2003, assenti rappresentanti della Società appellante, il procedimento veniva ritenuto in decisione. L'appello proposto, che prende le mosse dalla (presunta) erronea applicazione di norma federale e dunque dalla previsione di cui all'art. 33, comma 1 lettera b), C.G.S., è ammissibile ma non può essere accolto. È fuor di discussione che l'onere di provvedere alla praticabilità del campo di gioco e di fare in modo che la partita abbia inizio e prosegua fino al termine incombe in via esclusiva sulla squadra ospitante e ciò indipendentemente dal fatto che la partita stessa si disputi al chiuso oppure all'aperto. Va da sé, infatti, che la manutenzione del campo di gioco, e più in generale la predisposizione di quanto necessario perché l'incontro possa svolgersi, non può che gravare sulla squadra che ha sede nel luogo dell'incontro stesso. La società appellante ha invocato a propria discolora quanto previsto dalla Guida pratica al Regolamento di gioco del calcio a 5, ma anche a prescindere dal

DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D'APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 2002-2003

valore da attribuire alle opinioni (ché di opinioni si tratta); alle opinioni espresse in tale Guida, non vi è dubbio che l'affermazione secondo cui *"l'impraticabilità del rettangolo di giuoco è da rilevarsi soltanto nei casi in cui la gara si svolga all'aperto"* non può essere affatto condivisa. Non può esserlo se non nella misura in cui, chiamando in causa *"neve"*, *"ghiaccio"*, *"pioggia od allagamento"*, *"vento"* ed *"insufficiente visibilità causa nebbia o sopraggiunta oscurità"* che sono fenomeni atmosferici che si verificano all'aperto, intenda escludere che l'impraticabilità del campo al chiuso sia rilevata per siffatte ragioni. Fermo rimanendo, invece, che possa (e debba) essere rilevata per altre ragioni. Detto, dunque, che è la società ospitante che deve garantire la praticabilità del campo di gioco, sia che la gara si svolga al chiuso che all'aperto, bisogna rilevare che nel caso in esame il Direttore di gara non ha dato il via all'incontro perché il campo, *"costituito da materiale plastico"* e *"lavato poco prima dell'orario d'inizio della gara"*, era *"estremamente scivoloso"*, e dunque pericoloso per l'incolumità degli atleti. Non vi è motivo di dubitare di siffatte affermazioni, che sono contenute nel referto della gara; che sono state ribadite dall'Arbitro in sede di giudizio innanzi alla Commissione Disciplinare e che sono state constatate dai capitani delle due squadre, per cui la decisione dello stesso Arbitro di non far disputare la partita appare più che corretta. Né può sostenersi, come ha fatto la società appellante, che l'inagibilità del campo andava addebitata alla società (incaricata della manutenzione dell'impianto) che ne aveva curato il lavaggio, dal momento che l'A.S. Audax Sanluri avrebbe dovuto adoperarsi perché l'operazione non avvenisse poche ore prima dell'inizio della gara. Anche ad ammettere che il lavaggio fosse avvenuto nel corso della mattinata, come fatto presente dalla società, questa, tenendo conto delle condizioni meteorologiche di quel giorno in quei luoghi, a lei certamente note, avrebbe dovuto provvedere all'eliminazione della scivolosità nel lasso di tempo dal lavaggio all'inizio della gara oppure, ove ciò fosse stato impossibile, impedire del tutto il lavaggio stesso. Comportamento, l'uno o l'altro, certamente rientrando nelle possibilità della A.S. Audax Sanluri e che la società avrebbe dovuto tenere per garantire quella praticabilità del campo di gioco che rientrava nei suoi obblighi primari di società ospitante. Come invece ha omesso di fare, così correttamente incorrendo nella sanzione sportiva della perdita della gara disposta dal Giudice sportivo e confermata dalla Commissione Disciplinare. Ed ulteriormente ribadita da questa Commissione attraverso il rigetto dell'appello proposto. A norma dell'art. 29, punto 13, C.G.S. la tassa reclamo deve essere incamerata. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'A.S. Audax Sanluri Calcio a Cinque di Sanluri (Cagliari) e dispone incamerarsi la tassa versata.

2 - APPELLO DEL CALCIATORE TULLI TERZO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 24.10.2007

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 32 del 5.12.2002)

Il calciatore Tulli Terzo della Ginestra Sabina ha proposto reclamo a questa Commissione d'Appello Federale avverso la decisione della Commissione Disciplinare di cui all'oggetto, che tra l'altro, ha confermato la squalifica fino al 24.10.2007 inferta dal Giudice Sportivo al Tulli Terzo essendo lo stesso al 47° del primo tempo espulso per essersi rivolto all'arbitro con frasi offensive e di seguito mentre lo stesso arbitro si apprestava a notificare il provvedimento disciplinare, colpiva con un violento calcio ad una gamba l'arbitro stesso che caduto a terra a seguito del forte e persistente dolore era costretto a rientrare negli spogliatoi e quindi per l'impossibilità a proseguire l'incontro decideva la fine anticipata dello stesso. In particolare il ricorrente difeso dall'avv. Angelo Picchionni del Foro di Roma supportato dal referto medico, fa presente che al momento dei fatti, essendo stato colpito in azione di gioco al polso destro era particolarmente dolorante. La C.A.F. quindi rileva che la decisione della Commissione Disciplinare, corretta per quanto attiene alle doglianze riferite all'operato dell'arbitro, non ha tenuto conto nella irrogazione della sanzione del particolare stato fisico (forte dolore) accusato dal calciatore, riduce, in parziale accoglimento del ricorso, la squalifica al 30 giugno 2005 disponendo la restituzione della tassa reclamo. Per questi motivi la C.A.F. in parziale accoglimento dell'appello come sopra proposto dal calciatore Tulli Terzo riduce al 30.6.2005 la sanzione della squalifica già inflitta dai primi giudici al reclamante. Dispone restituirsi la tassa versata.

3 - APPELLO DELL'A.S. OLIMPUS CALCIO A CINQUE AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA ROMA CALCETTO/OLIMPUS CALCIO A CINQUE DEL 6.12.2002

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 40 del 9.1.2002)

All'esito della gara Roma Calcetto/Olimpus Calcio a Cinque, disputata il 6.12.2002 nell'ambito del Campionato di Calcio a Cinque Regionale del Comitato Regionale Lazio, terminata con il punteggio di 2 a 1, il competente Giudice Sportivo, con provvedimento pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 517 del 12 dicembre 2002, irrogava l'ammenda di Euro 100 alla Olimpus Calcio a Cinque, inibiva fino al 31.3.2003 Verde Andrea (dirigente della Olimpus Calcio a Cinque) e fino al 10.1.2003 Erbaggi Stefano (massaggiatore della Olimpus Calcio a Cinque) e squalificava fino al 15.3.2003 Berardi Alessandro e fino al 10.12.2007 Currò Stefano (entrambi calciatori della Olimpus Calcio a Cinque). Avverso tale decisione proponeva appello l'A.S. Olimpus Calcio a Cinque. La competente Commissione Disciplinare, con delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 521 del 9 gennaio 2003, respingeva il reclamo confermando tutte le decisioni impugnate. Avverso la predetta decisione propone appello in questa sede l'A.S. Olimpus Calcio a Cinque contestando l'operato del direttore di gara e la veridicità dei fatti esposti nel referto arbitrale, nonché fornendo una propria versione degli stessi. Rileva questa Commissione d'Appello che i motivi di cui al ricorso attengono esclusivamente al merito onde introducono un nuovo giudizio sul fatto che non è ammissibile in questa sede, come disposto dall'art. 33 n. 1 C.G.S.. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come sopra proposto dall'A. S. Olimpus Calcio a Cinque di Roma, ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S., ed ordina incamerarsi la tassa.

4 - APPELLO DELL'A.S. GRIMALDI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.11.2004 INFLITTA AL CALCIATORE MUTO CLAUDIO

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 58 del 24.12.2002)

Con decisione pubblicata sul C.U. n. 58 del 24 dicembre 2002 la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria ha respinto il reclamo proposto dalla società A.S. Grimaldi avverso il deliberato di cui al C.U. n. 15 del 20 novembre 2002, con il quale il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Cosenza ha inflitto al calciatore Muto Claudio la squalifica fino al 30.11.2004. Avverso tale decisione ha proposto appello l'A.S. Grimaldi deducendone la erroneità per violazione del diritto di difesa, avendo la Commissione Disciplinare omissa di sentire la società reclamante nonostante la espressa richiesta formulata dalla stessa; deducendo altresì la non corrispondenza al vero dei fatti riferiti nel rapporto arbitrale. Dall'esame degli atti risulta fondata la dedotta violazione delle norme del C.G.S. che garantiscono l'effettivo esercizio del diritto di difesa. Infatti: - l'art. 30 comma 5 C.G.S. dispone il diritto delle parti di essere ascoltate; - come emerge dal ricorso tempestivamente proposto innanzi alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria, la società appellante ha formulato espressa richiesta di "essere sentita"; - dagli atti del procedimento risulta che la richiesta di audizione non è stata esaudita. La violazione delle norme sul contraddittorio comporta, ai sensi dell'art. 33 comma 5 ultima parte l'annullamento della decisione ed il rinvio degli atti all'Organo che ha emesso la decisione. Ai sensi dell'art. 29 punto 13 C.G.S., la tassa relativa va restituita alla società appellante. Per questi motivi la C.A.F. in accoglimento dell'appello come sopra proposto dall'A.S. Grimaldi di Grimaldi (Cosenza), annulla l'impugnata delibera, ai sensi dell'art. 33 n. 5 C.G.S., per difetto di contraddittorio, con rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria per nuovo esame di merito. Dispone restituirsi la tassa versata.

5 - APPELLO DELLA POL. SULPIZIA AVVERSO DECISIONI SEGUITE GARA GIOVI AREZZO NORD/SULPIZIA DEL 17.11.2002 (SQUALIFICA CALCIATORI FERRARA CRISTIAN FINO AL 21.01.2004 E FALASCONI GIORGIO FINO AL 21.11.2005)

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 24 del 2.1.2003)

Con decisione pubblicata con Com. Uff. n. 19 del 21 novembre 2002, il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Toscana, in riferimento alla gara Arezzo Nord/Sulpizia del 17.11.2002, valevole per il Campionato di 2ª Categoria Girone L, ha inflitto ai calciatori Ferrara Christian e Falasconi Giorgio la squalifica rispettivamente fino al 21.5.2005 e 21.11.2005. Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 24 del 2 gennaio 2003 la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana, in parziale accoglimento del gravame proposto dalla Società Polisportiva Sulpizia di Pieve Santo Stefano ha ridotto la squalifica inflitta al calciatore Ferrara Christian dal 21.5.2005 al 21.1.2004, confermando la squalifica inflitta al calciatore Falasconi Giorgio fino al 21.11.2005. Avverso tale decisione ha proposto appello la Società Polisportiva Sulpizia, deducendone la erroneità e contraddittorietà della motivazione e, per quanto riguarda il Ferrara, la violazione del principio di congruità tra il fatto accertato e la sanzione inflitta. I motivi di doglianza non sono fondati ed il ricorso va rigettato. Con il primo motivo di gravame la società ricorrente deduce la contraddittorietà della motivazione, anche sotto il profilo dell'omesso esame comparativo di circostanze, avendo la Commissione Disciplinare da un lato, per il Falasconi, ritenuto che il referto dell'arbitro costituisse l' "unica prova legale... sul presupposto che la versione fornita dall'arbitro appariva priva di censure"; mentre dall'altra, per il Ferrara, aveva preso atto che il Direttore di Gara "chiamato a chiarimenti... ha ridimensionato quanto rilevato nel rapporto di gara...", ed aveva in conseguenza ridotto la sanzione di oltre la metà. Orbene, dalla stessa prospettazione della società ricorrente, emerge la infondatezza della doglianza. Se è vero, infatti, che il Direttore di Gara, chiamato a chiarimenti, aveva ridimensionato, non già la dinamica del comportamento, ma soltanto la violenza del gesto del Ferrara, è altrettanto vero che lo stesso Arbitro, in risposta alla specifica richiesta della Commissione Disciplinare in merito al preteso "scambio di persona" circa l'autore dei fatti attribuiti al Falasconi, con formale integrazione del rapporto di gara, ha confermato senza alcun dubbio che "... il calciatore Falasconi Giorgio (Sulpizia) è colui che al minuto 32° del secondo tempo mi colpiva con un 'pugno' alla nuca provocandomi forte dolore e momentaneo stato confusionale... Ho ben presente la fisionomia del Sig. Falasconi Giorgio avendolo potuto identificare senza ombra di dubbio mentre metteva in essere tale condotta contro la mia persona, tuttavia nello spogliatoio ho verificato mediante documento di riconoscimento... ed il relativo n. di maglia del Sig. Falasconi"; ciò che ha ulteriormente confermato anche innanzi alla Commissione Disciplinare procedendo altresì alla identificazione, senza alcuna esitazione, del Falasconi nel corso del confronto espletato dalla Commissione Disciplinare su richiesta della società reclamante. Né da un esame critico dei documenti ufficiali si evidenziano, nel caso di specie, le pretese "insanabili illogicità e palesi distonie" idonee a superare il carattere di assolutezza della presunzione di attendibilità degli stessi. Anche il richiamo della società reclamante alla decisione della C.A.F. in C.U. 17/C del 6.2.1987 è del tutto improprio: nel caso che ci occupa, infatti, la Commissione Disciplinare, con valutazione riservata alla stessa, non ha, evidentemente e correttamente, ritenuto che "...tra il primo rapporto arbitrale e quello successivo a chiarimenti esistano discordanze tali che il secondo di essi non può essere ritenuto solo un supplemento del primo ma costituisce atto a sé stante..." sì che "...viene meno il valore di prova privilegiata prevista dall'art. 25 C.G.S." (1987). Appare poi del tutto strumentale e comunque irrilevante la pretesa della società di individuare un ulteriore profilo di contraddittorietà della motivazione nel fatto che la Commissione Disciplinare "...da una parte consideri le dichiarazioni documentali di 14 persone come 'prove non ammesse nel procedimento sportivo', dall'altro senta comunque il bisogno di analizzarne il contenuto...". Va in proposito rilevato che la Commissione Disciplinare non ha affatto "analizzato" il contenuto delle dichiarazioni prodotte, essendoli limitata ad evidenziare tra parentesi che tali dichiarazioni "(...presentano comunque inquietanti omogeneità nella compilazione)", ciò che non costituisce parte della "motivazione" della decisione; in ogni caso, ed in linea generale, va affermato che non è certamente censurabile la decisione che, per completezza di motivazione, dopo averne ritenuto la

DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D'APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 2002-2003

inammissibilità, valuti anche nel merito le prove documentali offerte. Pertanto, conformemente al dettato normativo, ex art. 31 C.G.S. lett. A) sub a1), esattamente la Commissione Disciplinare ha affermato il valore di piena prova del rapporto dell'arbitro. Anche le censure relative alla pretesa violazione del principio di congruità in relazione ai comportamenti sia del Falasconi che del Ferrara, sono infondate, risultando la decisione logica e coerente con i fatti come accertati. Quanto alle ulteriori doglianze proposte dalla società reclamante anche tramite il rinvio agli atti del procedimento svoltosi innanzi la Commissione Disciplinare, le stesse sono inammissibili, esigendo un esame del merito sottratto, nel caso di specie, alla competenza della C.A.F., ex art. 33, comma 1 C.G.S.. Va pertanto condivisa la decisione della Commissione Disciplinare e rigettato il ricorso. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla Pol. Sulpizia di Pieve Santo Stefano (Arezzo) e dispone incamerarsi la tassa versata.

6 - APPELLO DELL'U.S. INTERAMNA OLIMPIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA INTERAMNA/TEVERINA DEL 7.12.2002

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria - Com. Uff. n. 34 dell'8.1.2003)

Con ricorso del 10.12.2002 la U.S. Teverina, in riferimento alla gara di Campionato di 2ª Categoria Interamna Olimpia/Teverina svoltasi il 7.12.2002 e conclusasi con il risultato di 0-0, chiedeva alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria di disporre a carico della Interamna Olimpia ed a proprio favore, la perdita della gara per 2-0, non avendo la Interamna adempiuto agli obblighi che regolano l'utilizzo di giovani calciatori secondo quanto previsto dal Comitato Regionale Umbria in riferimento alla stagione sportiva 2002/2003 con Com. uff. n. 1 del 1º luglio 2002. La Commissione Disciplinare, con decisione pubblicata con Com. Uff. n. 34 dell'8 gennaio 2003, in accoglimento del reclamo, infliggeva alla U.S. Interamna Olimpia la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 2 a 0 in favore della U.S. Teverina. Avverso tale decisione, con ricorso in data 14.1.2003, proponeva appello l'U.S. Interamna Olimpia, chiedendo il ripristino del risultato conseguito sul campo. La C.A.F., ai sensi dell'art. 33 punto 5 C.G.S., rileva preliminarmente l'esistenza di motivi di inammissibilità del reclamo proposto dalla U.S. Teverina. L'art. 40 punto 1 C.G.S., concernente i "Gradi di giudizio" con riferimento alla "Disciplina sportiva in ambito regionale della Lega Nazionale Dilettanti e del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica", da applicarsi nella fattispecie, prevede infatti che il primo grado si svolga innanzi al Giudice Sportivo presso i Comitati Regionali, Provinciali e Locali. Il reclamo presentato dalla U.S. Teverina innanzi alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria, deve pertanto ritenersi inammissibile. Tale rilievo risulta assorbente e, conseguentemente, la decisione reclamata va annullata e va ripristinato il risultato conseguito sul campo. Per questi motivi la C.A.F. in accoglimento dell'appello come sopra proposto dall'U.S. Interamna Olimpia di Terni annulla senza rinvio l'impugnata delibera, ai sensi dell'art. 33 n. 5 C.G.S., per inammissibilità del reclamo del 10.12.2002 dell'U.S. Teverina proposto alla Commissione Disciplinare avverso la regolarità della suindicata gara, ripristinando altresì il risultato di 0-0 conseguito nella gara predetta. Dispone restituirsi la tassa versata.

7 - APPELLO DELL'U.S. VANZAGHELLESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA COB 91/VANZAGHELLESE DEL 27.10.2002

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 25 del 9.1.2003)

L'Unione Sportiva Vanzaghellese ha proposto appello avverso la delibera della Commissione Disciplinare del Comitato Regionale Lombardia pubblicata sul C.U. n. 25 del 9 gennaio 2003 con la quale veniva respinto il reclamo contro la convalida, da parte del Giudice Sportivo, del risultato della gara Cob 91/Vanzaghellese del 27.10.2002, vinta dalla Cob 91 per 1 a 0. Due sono, sostanzialmente, i motivi di doglianza dell'appellante: 1) l'irregolarità del terreno di giuoco in quanto una delle due porte si presentava più bassa della misura minima prescritta dai regolamenti federali; 2) l'omessa motivazione circa la ritenuta correttezza dell'impugnata decisione in merito all'espulsione del calciatore Alfonsi Leonardo. Osserva questa Commissione che entrambe le censure sono prive di fondamento e devono pertanto essere respinte. Risulta infatti dal referto arbitrale ed in particolare delle precisazioni allegate al rapporto, che, a seguito della riserva scritta presentata dalla società ospitata prima dell'inizio della gara, l'arbitro stesso aveva disposto che venisse effettuata, da parte della società Cob 91, la rimozione di uno strato di terreno al centro della porta e che, dopo l'effettuazione di tale operazione, aveva constatato che l'altezza della porta era regolare. Tale dichiarazione l'arbitro ha poi ripetuto nella lettera di chiarimenti inviata alla Commissione Disciplinare nella quale pure si precisa che l'espulsione del calciatore n. 2 della Vanzaghellese (Alfonsi Leonardo), era stata da lui decretata dopo che lo stesso, ammonito, aveva abbandonato il terreno di gioco - in segno di protesta - senza farvi più ritorno. Le argomentazioni svolte dalla società appellante non valgono a contrastare le risultanze degli atti e vanno quindi respinte. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'U.S. Vanzaghellese di Vanzaghella (Milano) e dispone incamerarsi la tassa versata.

8 - APPELLO DEL TARANTO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER N. 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 145/C del 29.1.2003)

La soc. Taranto Calcio s.r.l. ha proposto rituale reclamo avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C di cui al Comunicato Ufficiale n. 145 del 29 gennaio 2003, con la quale, in relazione ai fatti avvenuti nel corso della gara Taranto/Martina del 19.1.2003, veniva confermata la sanzione della squalifica per due giornate del campo del Taranto. La ricorrente ritiene eccessiva la suddetta sanzione in relazione alla reale entità degli incidenti come riferiti dalla terna arbitrale e chiede la riduzione ad una sola giornata di squalifica. Ritiene questa Commissione d'Appello che il ricorso in esame sia meritevole di accoglimento. Invero, sulla base del referto del giudice di gara e di quello del suo assistente Elia Elio, i fatti

DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D'APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 2002-2003

avvenuti durante la gara Taranto/Martina possono essere sostanzialmente ridimensionati, posto che la contestazione dei tifosi - diretta esclusivamente nei confronti dei propri giocatori - si è concretizzata nel lancio di oggetti e di petardi in campo senza peraltro colpire nessuno e senza mettere in pericolo il proseguimento della gara, mentre l'assistente Elia ha subito solo un lieve dolore all'orecchio a causa di un petardo (non "bomba carta" come erroneamente detto dalla Commissione Disciplinare), senza alcun impedimento al proseguimento della gara. Va anche detto che la soc. Taranto Calcio si era attivata al fine di prevenire incidenti, segnalando alla Questura la opportunità di predisporre un accurato servizio d'ordine. Si ritiene pertanto di poter ridurre la sanzione ad una sola giornata di squalifica. Per questi motivi la C.A.F. in accoglimento dell'appello come sopra proposto dal Taranto Calcio di Taranto, riduce ad una giornata effettiva di gara la sanzione della squalifica del campo di giuoco già inflitta dai primi giudici alla reclamante. Dispone restituirsi la tassa versata.

9 - APPELLO DELL'U.S. BELFIORESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NOVASERENISSIMA/BELFIORE DEL 22.12.2002

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 29 dell'8.1.2003) Il 22.12.2002 si disputava la gara Nova Serenissima Bovolone/Belfiorese, valida per il Campionato Veneto di Eccellenza.

La società Belfiorese ha presentato reclamo avverso la regolarità della predetta gara, per l'irregolare partecipazione del calciatore Danieli Carlo, della Nova Serenissima Bovolone, squalificato per avere raggiunto la quarta ammonizione (come da telegramma del 20.12.2002 del Comitato Regionale Veneto). La Commissione Disciplinare respingeva il reclamo della società Belfiorese, in quanto, alla data della gara in oggetto, la squalifica non aveva ancora conseguito la sua efficacia sanzionatoria, non essendo stata pubblicata sul Comunicato Ufficiale ed essendo stato il telegramma, con il quale il Comitato ha notificato alla società Nova Serenissima Bovolone la squalifica del giocatore Danieli Carlo, ricevuto, dalla predetta società, in data 23.12.2002 dopo lo svolgimento della gara in esame. La società Belfiorese ha proposto appello alla C.A.F. chiedendo l'applicazione della sanzione della perdita della gara per la Nova Serenissima Bovolone, ai sensi dell'art. 7 punto 5 C.G.S.. Il gravame non è fondato e non può essere accolto. La Commissione ritiene, in via di principio, che, come correttamente osservato dalla Commissione Disciplinare, la squalifica per somma di ammonizioni non è soggetta al principio dell'automatismo della sanzione e necessita della formalizzazione della stessa, in sede giudicante, con delibera di valore costitutivo, da pubblicare sul Comunicato Ufficiale. Nel caso concreto, il predetto telegramma, inviato dal Comitato Regionale Veneto alla società Nova Serenissima Bovolone, è stato ricevuto dalla stessa, come detto, solo, in data 23.12.2002 (v. certificazione dell'ufficio postale di Bovolone, in atti). In tale situazione, nessun valore ha la comunicazione, da parte di un responsabile del Comitato Regionale Veneto, che annunciava, alla società Nova Serenissima Bovolone, l'arrivo di un telegramma, in quanto, oltre quanto fin qui detto, non risulta che sia stato, neppure, comunicato il contenuto dello stesso. Non sussisteva, inoltre, nessun obbligo della predetta società di ritirare il telegramma, né di assumere informazioni sullo stesso, in assenza di atti ufficiali, da parte dell'amministrazione postale. In conclusione, deve ritenersi che, al momento dello svolgimento della gara in oggetto, la squalifica del calciatore Danieli Carlo non aveva ancora acquisito efficacia sanzionatoria. Per effetto del rigetto del ricorso, la tassa versata va incamerata. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'U.S. Belfiorese di Belfiore (Verona) e dispone incamerarsi la tassa versata.

10 - APPELLO DELL'A.S. PUNTO FOGGIA 1989 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SAN PIO X LUCERA/PUNTO FOGGIA 1989 DEL 22.12.2002

(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Puglia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 28 del 15.1.2003)

L'A.S. Punto Foggia 1989 ha proposto rituale ricorso a questa Commissione d'Appello Federale avverso la delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Puglia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, di cui al Com. Uff. n. 28 del 15 gennaio 2003, con la quale il proprio reclamo relativo alla gara San Pio X Lucera/Punto Foggia 1989 del 22.12.2002 veniva dichiarato inammissibile per tardività. L'appello è fondato e va, pertanto, accolto. Invero, come statuisce l'art. 34 punto 5 C.G.S., il termine procedurale di scadenza dei 15 giorni, trattandosi di reclamo per posizione irregolare di calciatori, ricadendo in giorno festivo (6 gennaio) è di diritto prorogato al giorno successivo non festivo (7 Gennaio, data di avvenuta presentazione al Giudice Sportivo di 2° Grado). Non sussiste, pertanto, la dichiarata inammissibilità del reclamo presentato dall'U.S. Punto Foggia. Per questi motivi la C.A.F. in accoglimento dell'appello come sopra proposto dall'A.S. Punto Foggia 1989 di Foggia, annulla l'impugnata delibera, ai sensi dell'art. 33 n. 5 C.G.S., per insussistenza della dichiarata inammissibilità, con rinvio degli atti al Giudice Sportivo di 2° Grado per l'esame di merito. Dispone restituirsi la tassa versata.

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 26/C - RIUNIONE DEL 13 FEBBRAIO 2003

1 - APPELLO DELL'ARBITRO EFFETTIVO APRUZZESE ALESSANDRO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI ANNI 1 E MESI 1, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria - Com. Uff. n. 28 del 6.12.2002)

Con atto del 30 agosto 2002, il Procuratore Federale deferiva alla competente Commissione Disciplinare, il Sig. Alessandro Apruzzese, arbitro effettivo della sezione di Foligno, per vederlo rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art. 31 del Regolamento dell'A.I.A., avendo il suddetto modificato tanto il proprio referto quanto la copia in proprio possesso della distinta dei calciatori dell'A.S. Carbonese in un momento successivo alla prima compilazione, alterando il computo delle ammonizioni e conseguentemente l'irrogazione delle successive sanzioni. Il deferimento traeva spunto dagli accertamenti dell'Ufficio Indagini, a loro volta innescati dagli esposti dei presidenti delle società A.P. Pretola e

A.S. Casacastalda, aventi ad oggetto pretesi comportamenti antiregolamentari posti in essere dal predetto arbitro in relazione all'incontro Carbonesca/San Lorenzo Lerchi, disputato il 10 marzo 2002 e valevole per il Campionato di 2^a Categoria umbro (nel Comunicato Ufficiale pubblicato successivamente alla gara non si faceva menzione di provvedimento alcuno nei confronti di due calciatori dell'A.S. Carbonesca, già diffidati, ammoniti "senza possibilità di equivoci" dall'arbitro nel corso della citata gara, il tutto, peraltro, nel periodo cruciale degli scontri decisivi per l'esito finale del campionato). Non convinta dagli assunti difensivi dell'Apruzzese, che aveva affermato, già dinanzi al rappresentante dell'organo federale inquirente, di aver provveduto alle correzioni in parola perché nella trascrizione dei calciatori ammoniti era incorso in errore seguendo le indicazioni riportate nel suo taccuino e che le menzionate annotazioni, successive alle correzioni apportate nel suo referto e sulla distinta della Società, rispondevano al vero, perché effettuate integrando le emergenze del taccuino con i suoi ricordi specifici, la Commissione Disciplinare, ritenuta la responsabilità del deferito in ordine agli addebiti contestatigli, infliggeva all'incolpato la sanzione della squalifica di anni uno e mesi uno, comprensivamente di quella già eventualmente sofferta in relazione a precedenti provvedimenti sospensivi. L'Apruzzese ha sporto il reclamo in trattazione, preliminarmente eccependo la mancata doverosa applicazione della "giurisdizione domestica" esclusiva, prevista dalla apposita disciplina regolamentare della categoria arbitrale, e comunque concludendo per l'annullamento della pena e, in subordine, la riduzione della sanzione irrogata. L'eccezione preliminare di difetto di "giurisdizione" va, almeno formalmente, disattesa, in quanto lo stesso art. 29 dello Statuto federale, invocato dal reclamante, recita, al comma 6, che gli arbitri sono soggetti, per le infrazioni alle norme federali, alla disciplina generale (e ai relativi Organi) dell'ordinamento della giustizia sportiva, mentre essi sono soggetti a giurisdizione domestica "per ogni infrazione al solo regolamento dell'A.I.A.". Tanto premesso, nell'attuale contesto non può essere dimenticato che, ad avviso dell'Organo requirente che ha deferito il direttore di gara alla Commissione Disciplinare, le violazioni perpetrate integravano una fattispecie di contrasto con i generalissimi principi dell'ordinamento sportivo calcistico come sanciti dall'art. 1 C.G.S., cosicché non poteva aprioristicamente escludersi l'ordinaria giurisdizione degli Organi federali di giustizia sportiva. L'appello, nondimeno, merita accoglimento, occorrendo, nel concreto, dequalificare la portata della violenza commessa. Non sembra che dietro le cancellature e le correzioni postume apportate, nella specie, dal direttore di gara sul referto e sulla copia della distinta di cui era in possesso, quando era sulla via del ritorno per la propria abitazione, debba necessariamente nascondersi un intento fraudolento e falsificatore, per di più con effetti che indirettamente, attraverso il computo delle ammonizioni, sarebbero andati scientemente a ricadere sulle squalifiche da infliggere in occasione della fase cruciale del campionato di cui si discute. A fronte, per di più, delle dichiarazioni dell'ufficiale di gara, circa una sua seppur tardiva resipiscenza in ordine ai calciatori effettivamente ammoniti (identificati nella sua tardiva presa di coscienza grazie anche al colore della pelle), vi è un quadro probatorio testimoniale, che dovrebbe sostenere l'accusa, tutt'altro che chiaro e univoco e che, per come fatto proprio dall'Organo di prime cure, risente di un adeguato esame critico-logico delle risultanze acquisite da parte degli inquirenti federali. Né va sottovalutata la circostanza che l'arbitro incolpato in alcun modo ha nascosto l'accaduto, dando anzi piena e formale contezza, nella sezione "Varie" del rapporto ufficiale di gara, delle correzioni effettuate sulla distinta del Carbonesca in ordine a due ammonizioni. Con questo la presente Commissione non intende affermare che l'Apruzzese debba andare completamente esente da ogni sanzione in ordine ad un comportamento che non appare completamente scevro da colpa, vista la mancata chiarezza e linearità del suo operato nello stilare gli atti ufficiali. Non risulta però, di certo, provata l'invocata violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportive, rilevante per l'ordinamento sportivo calcistico nel suo complesso. Nei sensi suddetti l'appello va accolto e per l'effetto va annullata la sanzione inflitta in primo grado. Il fascicolo va però rimesso, a cura della Segreteria, alla competente Procura arbitrale per le azioni di competenza in ordine all'eventuale violazione delle prescrizioni contenute nel Regolamento A.I.A.. La tassa reclamo relativa al presente procedimento va restituita. Per questi motivi la C.A.F. in accoglimento dell'appello come sopra proposto dall'arbitro effettivo Apruzzese Alessandro annulla l'impugnata delibera e rimette gli atti alla Procura Arbitrale per quanto di sua competenza in ordine ed eventuali violazioni del regolamento A.I.A.. Dispone restituirsi la tassa versata.

2 - APPELLO DELL'A.S. ROMA CALCIO A CINQUE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AUGUSTA/ROMA CALCIO A CINQUE DEL 5.10.2002

(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 198 dell'11.1.2003)

La società Roma Calcio a Cinque RCB, in merito alla gara Augusta/Roma Calcio a Cinque RCB, ricorreva al Giudice Sportivo lamentando che la società Augusta aveva schierato il calciatore Dos Santos Figueredo Everton, persona diversa dal nominativo Dossantos Figueire Everton, così come risultava dal sito internet della F.I.G.C. della società Augusta; pertanto, ai sensi dell'art. 12.5 lett. a) C.G.S. chiedeva la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2, avendo la società Augusta utilizzato un calciatore in posizione irregolare in quanto non tesserato per la predetta società. Il Giudice Sportivo respingeva il ricorso, sottolineando come il Sig. Dos Santos Figueiredo Everton, nato il 23.8.1981, risultasse *regolarmente tesserato* per la società Augusta dall'11.10.2001 e come la discordanza rilevata fra il corretto nominativo del calciatore e quanto emerge dalla consultazione del sito internet della F.I.G.C. fosse dovuto al limitato campo dello spazio riguardante l'archivio informativo, per cui, in caso di nome composto (come nella fattispecie) l'elaboratore autonomamente provvede a compattare i dati che riceve. Avverso tale decisione ricorreva alla Commissione Disciplinare della Divisione Calcio a Cinque la A.S. Roma Calcio a Cinque RCB, contestando il fatto che il tesseramento del Dos Santos Figueredo era viziato in quanto, tesserato come straniero non proveniente da Federazione estera, doveva, invece, essere tesserato previo rilascio di transfert da parte della Federazione straniera di provenienza, avendo lo stesso già in passato giocato presso società sportive affiliate alla Federazione Paolista de Futebol de Salao. La Commissione Disciplinare dichiarava inammissibile il reclamo trattandosi di fatto nuovo ed autonomo rispetto ai precedenti motivi di gravame. Ricorreva questa Commissione d'Appello Federale l'A.S. Roma Calcio a Cinque RCB, sostenendo l'illegittimità della decisione della Commissione Disciplinare, essendo stata completamente omessa la

motivazione sulla circostanza dedotta dalla A.S. Roma Calcio a Cinque RCB; escludeva poi che potesse essere considerato "fatto nuovo" rispetto ai precedenti motivi di gravame la circostanza dedotta in quanto sia in primo che in secondo grado si era invocato quale unico motivo di appello la posizione irregolare di tesseramento del calciatore Dos Santos Figueredo Everton. Chiedeva pertanto la riforma della delibera della Commissione Disciplinare della Divisione Calcio a Cinque. L'appello è infondato e va pertanto rigettato. L'art. 33.4 C.G.S. stabilisce che il giudice di appello ha cognizione del procedimento di prima o seconda istanza limitatamente ai punti della decisione specificamente impugnati. Sancisce poi il divieto di domande nuove, pena l'inammissibilità delle stesse. Nella specie, l'A.S. Roma Calcio a Cinque RCB proponeva reclamo al Giudice Sportivo sostenendo che il calciatore Dos Santos Figueredo Everton *non fosse tesserato* con la A.S. Augusta. Con il ricorso alla Commissione Disciplinare Divisione Calcio a Cinque introduceva invece un tema, del tutto nuovo ed autonomo rispetto al precedente, e cioè che il *tesseramento* del detto calciatore per la A.S. Augusta fosse *viziato in quanto privo del previo rilascio di transfert*, avendo il calciatore già militato presso società sportive affiliate alla Federazione Paolista de Futbol de Salao. Tema quest'ultimo mai trattato, né accennato, nell'originario reclamo davanti al Giudice Sportivo. Correttamente pertanto la Commissione Disciplinare Divisione Calcio a Cinque ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello davanti a lei proposto, per essere stato dedotto un nuovo motivo di appello. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'A.S. Roma Calcio a Cinque di Roma e dispone incamerarsi la tassa versata.

3 - APPELLO DELL'A.S. VARZI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VARZI/CUGGIONO DEL 17.11.2002

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 25 del 9.1.2003)

Con reclamo del 18.11.2002 l'A.S. Varzi ha adito il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Lombardia rilevando che nel corso della gara del 17.11.2002 disputata con l'U.S. Cuggiono, quest'ultima, dopo l'espulsione del calciatore "giovane" Alessandro Provenzano, avvenuta al minuto 15 del secondo tempo, non avrebbe provveduto ad inserire immediatamente altro giocatore pari età, pur non avendo effettuato tutte le sostituzioni consentite, rimanendo così per alcuni minuti - ed esattamente fino al minuto 27, allorché ha sostituito uno dei calciatori in campo con altro nato nel 1983 - con un solo calciatore nato dopo l'1.1.1982 schierato, invece dei due prescritti dalle norme federali. Con delibera pubblicata sul C.U. n. 21 del 28 novembre 2002 il Giudice Sportivo ha respinto il ricorso, convalidando il risultato della gara conseguito sul campo, motivando che l'obbligo di impiegare contemporaneamente due calciatori nati dopo l'1.1.1982 cessa qualora uno di questi sia espulso dal campo di gioco, come peraltro espressamente indicato nel C.U. del Comitato Regionale Lombardia n. 44 del 30 maggio 2002. Avverso tale decisione l'A.S. Varzi ha proposto reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia con atto del 4.12.2002, inviato in pari data all'U. S. Cuggiono, sostenendo che la norma federale relativa alla presenza in campo di due calciatori "giovani" andrebbe interpretata nel senso che l'obbligo delle squadre di schierare immediatamente un altro calciatore nato dopo l'1.1.1982 sussisterebbe anche nel caso di espulsione e non solo di infortunio di uno di questi, venendo meno solo nel caso che, al momento dell'espulsione o dell'infortunio, non siano più consentite sostituzioni. Con delibera pubblicata sul C.U. n. 25 del 9 gennaio 2003 l'adita Commissione Disciplinare ha respinto il reclamo dell'A.S. Varzi, reputando corretta l'interpretazione delle norme invocate dalla reclamante fornita dal primo giudice ed osservando che la previsione dell'obbligo di schierare in campo almeno due calciatori nati dopo l'1.1.1982 esclude che ciò debba avvenire quando un di essi sia stato espulso oppure, in alternativa, si sia infortunato e non sia possibile procedere alla sua sostituzione, trattandosi di due ipotesi autonome e distinte. Con atto del 15.1.2003 l'A.S. Varzi ha appellato tale decisione, nel merito riproponendo le medesime argomentazioni interpretative già prospettate avanti alla Commissione Disciplinare, tuttavia dolendosi preliminarmente della mancata audizione da parte della stessa Commissione del Presidente della Società, o di un suo delegato, come richiesto al momento della proposizione del reclamo e chiedendo, pertanto, l'annullamento dell'impugnata delibera. Osserva preliminarmente questa Commissione che dagli atti del giudizio risulta che la società ricorrente ha formulato alla Commissione Disciplinare espressa richiesta di essere sentita, nella persona del suo Presidente, o di altra persona da questi delegata, non nel *corpus* dell'atto d'impugnazione, ma nella lettera di accompagnamento e trasmissione dello stesso. Ciò nonostante, ritiene la Commissione che nel caso di specie appaia sostanzialmente raggiunto lo scopo ed assicurata la funzione delle norme relative al diritto di audizione del reclamante avanti alla Commissione Disciplinare (art. 32, comma 6 e 40, comma 1, parte seconda, C.G.S.), la cui *ratio* non è solo quella di consentire allo stesso di poter esercitare il proprio diritto di difesa, ma anche e soprattutto quello di assicurare alla controparte di essere posta in condizione di poter fare altrettanto, nel pieno rispetto del principio del contraddittorio. Da ciò deriva che - avendo l'appellante regolarmente fatto pervenire all'U.S. Cuggiono, non solo il reclamo, ma anche la lettera di accompagnamento dello stesso, contenente l'istanza di audizione - data l'inscindibilità di tali due atti e soprattutto la contestualità della loro trasmissione, e quindi della cognizione degli stessi da parte dei loro destinatari (organo giudicante e controparte), la Commissione Disciplinare avrebbe dovuto informare la società reclamante della data dell'udienza, consentendole di essere presente e di farsi ascoltare, avendo questa rispettato nella sostanza, al di là della forma, le prescrizioni in ordine alla regolare costituzione del contraddittorio nel giudizio di secondo grado, formalizzando sia al giudicante, sia alla controparte, la propria volontà di essere sentita in sede dibattimentale. La sollevata questione preliminare appare, perciò fondata; a norma dell'art. 33, comma 5, C.G.S., la decisione impugnata va pertanto annullata, per violazione delle norme sul contraddittorio, con rinvio all'Organo che l'ha emessa, per un nuovo esame del merito. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dall'A. S. Varzi di Varzi (Pavia), annulla l'impugnata delibera, ai sensi dell'art. 29 n. 5 C.G.S., per difetto di contraddittorio, con rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia per nuovo esame di merito. Dispone restituirsi la tassa versata.

4 - APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO DECISIONI SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO A CARICO DEL SIG. ZEMAN ZDENEK E DELLA SALERNITANA SPORT

(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 207 del 16.1.2003)

Con atto del 20.1.2003, il Procuratore Federale proponeva appello, avverso la decisione della Commissione Disciplinare della Lega Nazionale Professionisti del 16.1.2003, relativa al deferimento del Sig. Zdenek Zeman e della Salernitana S.p.A., con la quale è stata irrogata, ad entrambi, la sanzione di 5.000 euro, per dichiarazioni gravemente lesive dell'organizzazione federale, pronunciate, dallo Zeman e riportate su vari organi della stampa nazionale. Il ricorso, che ha per oggetto l'entità della sanzione, è fondato e deve essere accolto, nel senso che segue. La responsabilità dello Zeman è stata ritenuta per il contenuto di un'intervista, con particolare riferimento alle sue dichiarazioni sulla soc. G.E.A. e sui contatti, con altre società, di alcuni calciatori dell'A.S. Roma (all'epoca di questi fatti, allenata dallo stesso Zeman), che avevano partecipato alla gara di campionato Roma/Inter del 3.5.1999. La motivazione della decisione della Commissione Disciplinare, in punto di responsabilità, è condivisa da questa Commissione e deve intendersi, qui, integralmente riportata. In sostanza, le dichiarazioni dello Zeman consistono in gravi insinuazioni sulla regolarità di svolgimento del massimo campionato; della gara suindicata e sul comportamento di soggetti che operano nell'ordinamento federale. Sul punto, va chiarito, un'ennesima volta, che, anche nell'ambito dell'ordinamento sportivo, il diritto di critica, per potersi definire tale, deve avere, come ineludibile presupposto, la verità dei fatti affermati (con gli adeguamenti del caso, in materia di opinioni, dove l'ambito di valutazione soggettiva può essere più ampio e meno ancorato a fatti precisi). In caso contrario, non di diritto di critica o di diritto ad informare può parlarsi, bensì, di disinformazione dell'opinione pubblica, con tutte le gravi conseguenze che, purtroppo, sono sotto gli occhi di tutti, a causa, anche, del continuo e esasperato clima di sospetto che viene, anche, per questo motivo ad autoalimentarsi, sempre in maggiore misura. Ciò premesso, è evidente che creare dei sospetti (le indagini svolte dagli organi federali non hanno confermato la veridicità delle affermazioni di Zeman) sulla regolarità dei campionati ed, in particolare, su di una partita della squadra da lui allenata, all'epoca dei fatti (dove la presunzione di veridicità, per il lettore, è, ovviamente, maggiore) offende, in modo particolarmente grave, il bene tutelato dalla norma in esame. Per completezza espositiva, va osservato che, in caso di sospetti su irregolarità, riguardanti norme federali, il tesserato ha, esclusivamente, l'obbligo di denunciare i fatti agli organi competenti ad accertarne la veridicità. Per tornare al caso in esame, la gravità del fatto è desumibile, anche, dal notevole risalto dato alle dichiarazioni di Zeman su importanti quotidiani nazionali. Prima di passare alla valutazione sull'adeguatezza dell'entità della pena, inflitta dalla Commissione Disciplinare, va ribadito, come già fatto in primo grado, che "oggetto del giudizio sono esclusivamente le dichiarazioni rilasciate da Zeman, pubblicamente, ad organi di stampa (e non quelle effettuate in sede di interrogatorio ai collaboratori dell'Ufficio Indagini). Tra queste dichiarazioni rese alla stampa, lo Zeman è stato sanzionato, dalla Commissione Disciplinare, esclusivamente, per i fatti riguardanti la soc. G.E.A. e gli asseriti contatti verificatisi tra alcuni calciatori della Roma con l'Inter, prima della predetta gara. Il ricorrente, nelle sue "controdeduzioni" del 26.1.2003, chiede, esclusivamente, "la conferma della decisione della Commissione Disciplinare". E, anche in questa sede, insiste sull'esistenza "di un conflitto di interessi in cui può trovarsi la G.E.A., un condizionamento sull'impegno almeno mentale dei calciatori, che assiste, che può incidere sulle prestazioni e, quindi, sui risultati". Mentre, non affronta la questione dei "contatti" avuti da alcuni calciatori della Roma, con altra società. La Commissione ritiene che, per gli esposti motivi, la sanzione inflitta allo Zeman, dalla Commissione Disciplinare debba essere ritenuta di tale gravità (per l'idoneità ad arrecare pregiudizio all'istituzione federale) da giustificare la sanzione prevista dall'art. 14 comma g) C.G.S. e quindi, deve essere aumentata a due mesi e quindici giorni di squalifica, ferma restando la sanzione pecuniaria di 5.000 euro di ammenda. Nella determinazione della pena, oltre a quanto fin qui detto, va ricordato che la fattispecie in esame è aggravata, ex art. 4 commi 1 e 3 C.G.S.. Dalla conferma della sanzione pecuniaria per lo Zeman, deriva il rigetto dell'appello per quanto concerne la Selernitana S.p.A.. Per questi motivi la C.A.F. in accoglimento dell'appello come sopra proposto dal Procuratore Federale infligge la sanzione della squalifica per mesi 2 e giorni 15 al Sig. Zeman Zdenek, confermando le sanzioni di €5.000,00, già inflitte dai primi giudici ai deferiti.

5 - APPELLO DEL SIG. SERENA ALDO AVVERSO LE SANZIONI DELL'INIBIZIONE PER MESI 1 E DELL'AMMENDA DI € 2.500,00 INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE

(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 207 del 16.1.2003)

Con provvedimento del 13.1.2002, il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti Serena Aldo, quale componente del Consiglio Direttivo del Settore Tecnico della F.I.G.C., per rispondere della violazione dell'art. 3 comma 1 C.G.S. "per avere pubblicamente espresso giudizi lesivi della reputazione di soggetti e organismi operanti nell'ambito della F.I.G.C., provocando ingiusto discredito sull'intera categoria arbitrale". La Commissione Disciplinare, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 207 del 16 gennaio 2003, infliggeva al Serena le sanzioni di un mese di inibizione e 2.500 euro di ammenda. Avverso la decisione proponeva appello il Serena, eccependo: 1) l'insussistenza dei presupposti per il deferimento alla Commissione Disciplinare e la nullità della decisione; 2) "l'erroneità della decisione" e 3) l'eccessività della sanzione. L'appello è infondato e non può essere accolto. Il Serena, è tesserato per la F.I.G.C., nella sua veste, suindicata, di componente del Consiglio Direttivo del Settore Tecnico, ai sensi dell'art. 10 N.O.I.F., che qualifica dirigenti federali, tra gli altri, i componenti dei collegi di carattere tecnico; da ciò consegue la competenza della Commissione Disciplinare della Lega Nazionale Professionisti. Non è, assolutamente, condivisibile, poi, l'assunto difensivo, secondo il quale la decisione impugnata sarebbe erronea, perché "non può negarsi che il comportamento degli arbitri sia stato oggetto più volte di sospetti e che dubbi in tal senso siano stati espressi pubblicamente anche da altri dirigenti di società. È, quindi, oggettivo interesse dell'ordinamento calcistico di creare, per quanto possibile, situazioni di fatto che impediscano il sorgere di siffatti dubbi". Quello che rileva in questa sede è, infatti, esclusivamente che il Serena ha oltrepassato i limiti del suo diritto di

DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D'APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 2002-2003

manifestare liberamente il suo pensiero, per arrivare a delle affermazioni che costituiscono semplici insinuazioni, prive del minimo elemento di riscontro obiettivo, gravemente lesive dell'intera categoria arbitrale, accusata di essere "corruptibile" ed incline a "monetizzare" le proprie funzioni. Apodittica e smentita dal tenore letterale e logico delle frasi "incriminate", è l'affermazione difensiva di "non condividere nel merito" la situazione "oggettiva" denunciata. Non vi possono essere, di conseguenza, dubbi sulla sussistenza della sua volontà di offendere la classe arbitrale. La sanzione inflitta dalla Commissione Disciplinare è adeguata alla gravità della lesione del bene tutelato dalla norma, a nulla rilevando che Serena "non si procura reddito nell'ambito calcistico". Va disposto l'incameramento della tassa versata. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dal Sig. Serena Aldo e dispone incamerarsi la tassa versata.

6 - APPELLO DEL TARANTO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 15.4.2003, INFLITTA AL MASSAGGIATORE SIMONE SANTE

(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 135/C del 22.1.2003)

Il Giudice Sportivo, in base al rapporto del Commissario di Campo, con delibera 7.1.2003, squalificava sino a tutto il 31.5.2003 il massaggiatore Simone Sante del Taranto Calcio s.r.l. perché al termine della gara nella fase del rientro negli spogliatoi colpiva con un calcio ad una gamba un atleta ospite, cagionando, conseguentemente, una colluttazione fra i calciatori delle due squadre, che veniva sedata dall'intervento delle forze dell'ordine. Contro tale decisione ha proposto reclamo alla Commissione Disciplinare il Taranto Calcio s.r.l. ammettendo il fatto addebitato al massaggiatore, ma sostenendo trattarsi di un fatto involontario dovuto alla calca formatasi al rientro delle squadre negli spogliatoi. La Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C ha ritenuto certa la responsabilità del massaggiatore (per la fede probatoria privilegiata attribuita agli atti degli ufficiali di gara) ma sulla scorta del metro sanzionatorio costantemente applicato, ha, con delibera 22.1.2003, accolto parzialmente il reclamo riducendo la squalifica fino a tutto il 15.4.2003. Contro tale decisione propone reclamo la Taranto Calcio s.r.l. chiedendo una cospicua, se non totale riduzione della squalifica inflitta al proprio massaggiatore. Il reclamo proposto a questa C.A.F. deve essere dichiarato inammissibile, ex art. 33 comma 1 C.G.S., perché fondato su motivi non previsti né consentiti per proporre impugnazione dinanzi alla C.A.F.. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S., l'appello come sopra proposto dal Taranto Calcio di Taranto e dispone incamerarsi la tassa versata.

7 - APPELLO DEL F.C. MATERA AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI e 3.000,00

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale - Com. Uff. n. 87 del 17.1.2003)

Gli atti ufficiali relativi alla gara Casarano/Matera del 5 gennaio 2003 (Campionato Nazionale Dilettanti), nella fattispecie il rapporto del Commissario di Campo, segnalano che nel corso del 2° tempo i sostenitori del Matera, in reazione al lancio di un candelotto incendiario e di numerose pietre provenienti dall'esterno dell'impianto sportivo, in un primo momento rispondevano al lancio degli oggetti. Successivamente, abbandonata la tribuna loro riservata, si riversavano in strada e partecipavano a scontri con la tifoseria locale. All'interno dell'impianto si registravano danni ai servizi igienici, all'esterno veniva ferito un rappresentante delle forze dell'ordine e danneggiate autovetture dei sostenitori materani. Il Giudice Sportivo, sulla scorta del sopraindicato rapporto del Commissario di Campo, sanzionava sia l'attuale reclamante Matera, sia l'ospitante Casarano con ammende di 3.000,00 euro, per le rispettive responsabilità nei danneggiamenti e negli atti di violenza accaduti (Com. Uff. n. 81 dell'8 gennaio 2003). Pronunciandosi sul reclamo del F.C. Matera la Commissione Disciplinare, con la delibera di cui in epigrafe, ha confermato la sanzione dell'ammenda come fissata dal Giudice Sportivo. Con appello proposto davanti alla Commissione d'Appello Federale il Matera sostanzia il reclamo in via normativa, per la "falsa applicazione dell'art. 31 lett. a1) C.G.S.", sostenendo che il rapporto del Commissario di Campo, secondo quanto stabilito dall'art. 68 N.O.I.F., avrebbe rilevanza "...unicamente in relazione al comportamento tenuto dal pubblico all'interno dell'impianto sportivo". L'appellante chiede quindi l'annullamento della sanzione inflitta ovvero una sua congrua riduzione. La tesi sostenuta dal F.C. Matera non è condivisibile in quanto il dettato del richiamato art. 68 N.O.I.F. prevede, al 1° comma, che "...le Leghe, il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica ed i Comitati possono conferire ai propri incaricati le funzioni di Commissari di Campo perché riferiscano sull'andamento delle gare in relazione alla loro organizzazione, alle misure di ordine pubblico, al comportamento del pubblico e dei dirigenti delle due squadre", senza limitazioni del loro operato all'interno del recinto di gioco. Ne consegue che quanto riportato dal Commissario di Campo nella circostanza, godendo tale atto di fede privilegiata, ex art. 31 lett. a1) ed a3), individua una responsabilità diretta dei sostenitori del Matera negli scontri con l'apposita tifoseria. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dal F.C. Matera di Matera e dispone incamerarsi la tassa versata.

8 - APPELLO DELLA SCINTILLAPISTAEST AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SCINTILLAPISAEST/ATLETICO GALLEN0 DEL 15.12.2002

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 26 - Riunione del 16.1.2003)

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana, ha rigettato i reclami delle società Scintillapisaest, Prato Ovest e Chiesina Uzzanese, diretti ad ottenere la sanzione della perdita della gara, a carico della S.S. Atletico Gallieno, a motivo della irregolare partecipazione agli incontri del calciatore Simonelli Tiziano, schierato in campo nonostante a suo carico fosse pendente una squalifica residuale dello scorso campionato. Rilevava la Commissione come il calciatore *de quo* risultasse tesserato per la società Sextum Bientina nella pregressa stagione sportiva, al termine della quale maturava una squalifica per una giornata a seguito di un'espulsione nell'ultima partita di play-out. A motivo della chiusura del campionato, la sanzione non poteva venire scontata nel corso della stagione 2001/2002, dovendo venire così scontata nella stagione

successiva (art. 17, comma 6, C.G.S.). Con la nuova società, la S.S. Atletico Gallieno, il calciatore Simoncelli aveva disputato tutte le gare, ad eccezione delle partite S.S. Atletico Gallieno/Vaianese del 24.11.2002, a causa di squalifica per una giornata a seguito di espulsione, e della gara Calci/S.S. Atletico Gallieno del 1.12.2002, alla quale - pur essendo in lista, ma non venendo impiegato - risultava avere non partecipato e così aver scontato la squalifica residuale ancora pendente a quel momento (art. 12, comma 5, C.G.S.). Pubblicata la decisione della Commissione Disciplinare sul Comunicato Ufficiale n. 26 del 16 gennaio 2003 del Comitato Regionale Toscana, la sola Scintillapisaest interponeva tempestivamente appello alla C.A.F. in data 23 gennaio successivo, contestualmente inviando copia dell'appello alla S.S. Atletico Gallieno controinteressata. Deduceva l'appellante che - anche a voler condividere l'interpretazione resa dalla Commissione Disciplinare del precitato art. 12, comma 5, C.G.S. - tale norma non avrebbe dovuto essere ritenuta applicabile nel caso *de quo*, "perché un calciatore non può scontare la giornata di squalifica quando meglio crede opportuno e nel caso specifico doveva prima scontare la giornata di squalifica della passata stagione sportiva e poi la giornata di squalifica dell'attuale stagione sportiva e non viceversa", sì da doversi ritenere che il Simoncelli era stato schierato in campo, nella gara del 15.12.2002, "con a carico pendente ancora una giornata di squalifica". Il gravame della Scintillapisaest, promosso *ex art.* 33, comma 1, lett. b), C.G.S., è infondato e va conseguentemente respinto. Appare innanzitutto incensurabile l'interpretazione della norma posta dalla Commissione Disciplinare a base della sua decisione, ossia dell'art. 12, comma 5, C.G.S.. Tale precetto, evidentemente introdotto per dirimere questione in precedenza controversa e cui è sotteso un chiaro *favor* per il mantenimento del risultato acquisito sul campo, è univoco nel sancire che "la posizione irregolare dei *calciatori di riserva*, in violazione delle disposizioni contenute nelle N.O.I.F., determina l'applicazione della sanzione della perdita della gara *nel solo caso in cui gli stessi vengano effettivamente utilizzati nella gara stessa*". Essendo incontrovertito che il calciatore Simoncelli non ha partecipato alla gara Calci/ S.S. Atletico Gallieno del 1.12.2002, cui ha assistito dalla panchina senza esservi impiegato, è evidente che quanto meno a decorrere da tale gara la squalifica residuale maturata nella pregressa stagione sportiva è stata scontata. La regolarità della posizione del Simoncelli potrebbe dunque essere messa in discussione, in pregiudizio della S.S. Atletico Gallieno, unicamente accedendo alle argomentazioni svolte dalla reclamante nel proprio appello. Argomentazioni che potrebbero sostanzialmente riassumersi nel senso che l'infrazione alla norma che prescrive l'obbligo di scontare la squalifica, maturata al termine della stagione precedente, nella prima gara della stagione successiva, ancorché il calciatore abbia cambiato società, infici la regolarità di *tutto il campionato* della squadra cui appartiene il calciatore: e ciò a prescindere dal fatto che l'obbligo di saltare una gara venga (finalmente, seppur tardivamente) rispettato in una delle gare seguenti. Se però può convenirsi sul fatto che una suddetta infrazione rende irregolari tutte le gare disputate dal calciatore *prima* che la squalifica venga scontata, non può invece in alcun modo condividersi la tesi che pretenderebbe, anche dopo l'ottemperanza al provvedimento disciplinare, di considerare irregolari *tutte le gare* della squadra di appartenenza sino al termine della stagione, come se quel vizio originario si perpetuasse "macchiando" l'intero campionato. Prevale, sul punto, il principio del *favor* per il "consolidamento" dei risultati acquisiti sul campo sotteso all'art. 42, comma 3, C.G.S., ai sensi del quale i reclami avverso la posizione di tesserati che abbiano preso parte ad una gara vanno proposti "nel termine di 15 giorni dallo svolgimento della gara stessa, e comunque non oltre sette giorni dalla chiusura del campionato o del torneo cui i reclami si riferiscono". Questa norma da un lato depotenzia l'obiezione della Scintillapisaest per cui "un calciatore non può scontare la giornata di squalifica quando meglio crede opportuno": infatti il calciatore squalificato e la società si sarebbero assunti il dovuto rischio nello "scegliere" a propria discrezione la giornata in cui pareva opportuno scontare la squalifica, dal momento che tutte le partite disputate con la squalifica pendente (nel caso *de quo*: tutte le gare disputate prima del 1.12.2002) avrebbero potuto essere convertite in altrettanti 0 a 2 se la squadra avversaria avesse volta a volta debitamente inoltrato un reclamo nei 15 gg. successivi. Dall'altro lato, la predetta norma attesta come la partecipazione di un calciatore in posizione irregolare sia vizio idoneo ad inficiare la singola o le singole partite in cui si è verificata, esponendo la società di appartenenza alla sanzione della perdita di quella gara o di quelle più gare. È chiaro tuttavia che - se anche il risultato di tali gare si "consolida" in assenza di reclamo nei 15 gg. - permane intatta la necessità di regolarizzare la posizione del calciatore; non appena però il vizio risulti superato (venendo finalmente scontata la squalifica), la posizione del calciatore ne riesce integralmente sanata e non potrà in alcun modo dedursi l'originaria inottemperanza per contestare il risultato acquisito in partite in cui la partecipazione del calciatore Simoncelli era del tutto regolare sì da escludere qualunque interesse o legittimazione dell'avversario a lamentarsi della sua presenza in campo. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla Scintillapisaest di Pisa e dispone incamerarsi la tassa versata.

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 27/C - RIUNIONE DEL 24 FEBBRAIO 2003

1 - APPELLO DELL'A.S. PIANO TAVOLA AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI e 2.000,00 CON DIFFIDA (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 36 del 15.1.2003)
Con reclamo ritualmente presentato la A.S. Piano Tavola ha impugnato la decisione della Commissione Disciplinare del Comitato Regionale Sicilia di cui al Comunicato Ufficiale n. 36 del 15 gennaio 2003 con la quale, tra l'altro, è stata applicata alla predetta Società la sanzione sportiva dell'ammenda di euro 2.000,00 con diffida. Lamenta in particolare la A.S. Piano Tavola la severità della sanzione inflitta chiedendone la revoca o, comunque, un sostanziale ridimensionamento. Orbene, rileva questa Commissione che il ricorso è inammissibile in quanto l'art. 40 punto 7 lettera d) del Codice di Giustizia Sportiva non prevede la possibilità di adire la C.A.F. per le sanzioni pecuniarie. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 40 n. 7 lett. d) C.G.S., l'appello come sopra proposto dall'A.S. Piano Tavola di Piano Tavola (Catania) ed ordina incamerarsi la tassa versata.

DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D'APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 2002-2003

2 - APPELLO DELLA S.S. RINASCITA U.S. VICO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA REAL S. EGIDIO/RINASCITA U.S. VICO DEL 30.11.2002

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 57 del 16.1.2003)

Il Real S. Egidio proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania, in ordine alla gara Real S. Egidio/R.U.S. Vico, disputata per il Campionato di 1ª Categoria, in data 30.11.2002 e terminata con il risultato di 0-0. Deduceva la reclamante che la società avversaria aveva fatto partecipare alla predetta gara il calciatore Buonagura Giuseppe in posizione irregolare, in quanto squalificato per quattro gare (non scontate), come da comunicato n. 38 del 7.11.2002. La Commissione Disciplinare, con la decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 57 del 16 gennaio 2003, accoglieva il ricorso e infliggeva alla soc. R.U.S. Vico la punizione della perdita della gara con il punteggio di 0-2, rilevando che il calciatore non aveva finito di scontare la squalifica, al momento della sua partecipazione alla gara. L'appello proposto dalla R.U.S. S. Vico avverso tale decisione è fondato e deve essere accolto. In realtà, infatti, i due calciatori a nome Buonaguro Giuseppe e Buonagura Giuseppe (rispettivamente nati il 21.9.1971 e il 29.5.1966) sono, evidentemente, persone diverse. Il Buonaguro, nato il 21.9.1971, risulta avere partecipato alla gara Vico Equense/R.U.S. Vico, del 2.11.2002, nella quale ha riportato la squalifica a quattro giornate. Il Buonagura, nato il 29.5.1966, risulta, invece, avere partecipato alla gara Real S. Egidio/R.U.S. Vico, del 30.11.2002 (ed essere stato tesserato solo in data 12.11.2002). Ne consegue che la partecipazione di quest'ultimo calciatore alla gara Real S. Egidio/ R.U.S. Vico, del 30.11.2002, è stata regolare. Va, dunque, annullata la decisione impugnata e deve essere ripristinato il risultato conseguito sul campo. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dalla S.S. Rinascita U.S. Vico di Palma Campania (Napoli), annulla l'impugnata delibera, ripristinando, altresì, il risultato di 0-0 conseguito in campo nella suindicata gara. Dispone restituirsi la tassa versata.

3 - APPELLO DEL F.C. PRESTIGE S. BIAGIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VILLIMPETESE/PRESTIGE S. BIAGIO DEL 22.12.2002

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 26 del 16.1.2003)

Il F.C. Prestige San Biagio ha proposto reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare del Comitato Regionale Lombardia pubblicata sul C.U. n. 26 del 16 gennaio 2003, relativa alla gara Villimpetese Calcio/Prestige San Biagio del 22.12.2002. La reclamante ha chiesto che alla Villimpetese venga inflitta la sanzione della perdita della gara per avervi fatto partecipare il giocatore Mattioli Edoardo in posizione irregolare, in quanto tesserato come dirigente per la società A.C. Castel d'Ario. Rileva questa Commissione che dalla documentazione fatta pervenire dal Comitato Regionale Lombardia, risulta che effettivamente il Mattioli per la stagione 2002/2003 era tesserato per la soc. Castel d'Ario e che solo l'8 gennaio 2003 è pervenuta alla F.I.G.C. La sua lettera di dimissioni da dirigere della suddetta società. Il ricorso pertanto deve essere accolto e conseguentemente alla soc. Villimpetese deve essere inflitta la sanzione della perdita della gara. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dal F.C. Prestige S. Biagio di Bagnolo S. Vito (Mantova), annulla l'impugnata delibera, infliggendo alla Pol. Villimpetese Calcio 1994 la punizione sportiva della gara suindicata con il punteggio di 0-2. Dispone restituirsi la tassa versata.

4 - APPELLO DELL'A.S. GRANITI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA GRANITI/SAPONARA DEL 22.12.2002

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 37 del 23.1.2003)

La U.S. Saponara proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia avverso la regolarità della gara Graniti/Saponara, disputata il 22 dicembre 2002 per il Campionato di 1ª Categoria, Girone "C" e terminata con il risultato di 3-1 per la squadra di casa, per avere l'A.S. Graniti fatto partecipare alla gara alcuni calciatori in modo irregolare. La Commissione Disciplinare, con la decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 37 del 21 gennaio 2003, accoglieva il reclamo, rilevando che lo stesso direttore di gara aveva ammesso di essere incorso in errori nella annotazione delle sostituzioni operate dalla A.S. Graniti durante la gara, di tal che era legittimo il dubbio che alla gara stessa avessero preso nelle file di detta società un numero di calciatori superiore a quello consentito. La Commissione Disciplinare, di conseguenza, disponeva la ripetizione della gara in contestazione. La U.S. Graniti ha proposto appello avverso tale decisione. La C.A.F. osserva che effettivamente, come sostenuto dall'appellante, il reclamo non ha per oggetto la posizione irregolare di calciatori partecipanti alla gara ma la regolarità dello svolgimento della gara stessa. Il reclamo, pertanto, doveva essere proposto non alla Commissione Disciplinare ma al Giudice Sportivo, ai sensi dell'art. 24, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, e doveva essere preceduta dall'avviso di reclamo con le modalità di cui al successivo art. 34 dello stesso Codice di Giustizia Sportiva entro le 24 ore del giorno successivo alla gara. La Commissione Disciplinare avrebbe dovuto dichiarare inammissibile il reclamo, non potendosi rinnovare tali incombenze. L'appello del G.S. Villanova, pertanto, va accolto, con l'annullamento senza rinvio della decisione annullata ai sensi dell'art. 29, n. 5, del Codice di Giustizia Sportiva, ripristinando di conseguenza il risultato conseguito sul campo nella gara di cui trattasi. La tassa di reclamo, di conseguenza, va restituita alla società appellante. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dall'A.S. Graniti di Graniti (Messina), annulla senza rinvio, ai sensi dell'art. 29 n. 5 C.G.S., l'impugnata delibera per inammissibilità del reclamo proposto alla Commissione Disciplinare dalla S.S. Saponara, ripristinando, altresì, il risultato di 3-1 conseguito sul campo nella suindicata gara. Dispone restituirsi la tassa versata.

5 - APPELLO DELL'A.S. CAROVIGNO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DI 1 PUNTO DI PENALIZZAZIONE IN CLASSIFICA IN RELAZIONE ALLA GARA CAROVIGNO/ S. PAOLO DEL 19.12.2002

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 26 del 23.1.2003)

DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D'APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 2002-2003

Con ricorso del 27.1.2003 l'A.S. Carovigno proponeva appello avverso la decisione con la quale la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia, respingendo il reclamo, aveva confermato la sanzione di un punto di penalizzazione in classifica disposta dal Giudice Sportivo in relazione alla gara A.S. Carovigno/S. Paolo del 19.12.2002. Sostiene la società reclamante che *"la decisione presa dai giudici di 1° e 2° grado del Comitato Regionale Pugliese"* sarebbe *"sproporzionata"* rispetto ai fatti accertati. La C.A.F. rileva preliminarmente l'inammissibilità del gravame non essendo stato prospettato dalla società reclamante alcun vizio attinente la competenza, ovvero la violazione o falsa applicazione di norme, ovvero la omessa o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, che, ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S., legittimano il ricorso alla C.A.F.. Pertanto, risolvendosi i motivi di appello in un mero riesame dei fatti sottratto alla competenza della C.A.F., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 29 n. 13 C.G.S. la tassa versata va incamerata. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S., l'appello come sopra proposto dall'A.S. Carovigno Calcio di Carovigno (Brindisi) e dispone incamerarsi la tassa versata.

6 - APPELLO DELL'A.S. MAZZARRÀ AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MAZZARRÀ/ ATLETICO PRO MENDE DEL 27.10.2002

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 37 del 22.1.2003)

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia accoglieva il reclamo proposto dalla Polisportiva Atletico Pro Mende, che segnalava la posizione irregolare del calciatore Puliafito Antonino, nato il 18.01.1977, schierato dalla società Mazzarrà nella gara Mazzarrà/Atletico Pro Mende del 27.10.2002, Campionato di Promozione Girone B. Infliggeva alla società Mazzarrà la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2 e l'ammenda di euro 350,00; al dirigente accompagnatore della società Mazzarrà Sig. Leto Antonino la sanzione della inibizione fino al 09.02.2003; al calciatore Puliafito Antonino (Com. Uff. n. 37 del 22 gennaio 2003) una ulteriore giornata di squalifica, oltre quella inflitta dal Giudice Sportivo a seguito della partita di Coppa Sicilia Mazzarrà/ Nasitana del 7.11.2001 (Com. Uff. n. 25 pubblicato il 14 maggio 2001): giornata di squalifica, quest'ultima, non scontata dal calciatore Puliafito. Proponevano appello a questa Commissione la società Mazzarrà, il Leto Antonino, il Puliafito Antonino, chiedendo l'annullamento della delibera della Commissione Disciplinare per violazione o falsa applicazione dell'art. 14 comma 10 n. 1 C.G.S.. Sottolineavano infatti come il calciatore Puliafito dovesse scontare una giornata di squalifica comminatagli in relazione alla gara di Coppa Sicilia del 7.11.2001; non partecipando più alla Coppa Sicilia in quanto eliminata dalla competizione, la società Mazzarrà faceva scontare la giornata di squalifica al calciatore Puliafito il giorno 27.01.2002 nella gara Avesa/Mazzarrà. Inoltre, essendo la società Mazzarrà stata promossa al termine della stagione agonistica 2001-2002, nel Campionato di Promozione Girone B aveva iniziato la nuova stagione 2002-2003 con la partita ufficiale di Coppa Italia Mazzarrà/Patti del 31.08.2002: questa e solo questa doveva essere la partita nella quale non poteva essere schierato il calciatore Puliafito secondo l'art. 14 comma 10 n. 1ª parte C.G.S.. Il ricorso è fondato e va pertanto accolto. L'art. 14 comma 10 n. 1 C.G.S. prevede: "La sanzione di cui al comma 1, lettere a-b-cd-g inflitte dagli organi di giustizia sportiva in relazione a gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati Regionali si scontano nelle rispettive competizioni". L'art. 17 comma 6 C.G.S. prevede inoltre che: "Le sanzioni della squalifica o della inibizione che non possono essere scontate in tutto o in parte nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive". Aggiunge poi: "La distinzione prevista dall'art. 14 comma 10 n. 1 ultima parte non sussiste nel caso che nella successiva stagione sportiva non sia possibile scontare le sanzioni nella medesima Coppa Italia in relazione alla quale sono state inflitte". Nella specie il Puliafito, essendo stato squalificato in una gara di Coppa Sicilia, doveva scontare la giornata di squalifica nella medesima competizione (Coppa Sicilia) nella successiva stagione 2002-2003. E poiché la soc. Mazzarrà non disputa la Coppa Sicilia, bensì la Coppa Italia promozione, la stessa società ha aperto la stagione ufficiale 2002-2003 con la gara di Coppa Italia promozione del 31.08.2002 (Mazzarrà/Patti) il Puliafito avrebbe dovuto scontare la giornata di squalifica in tale gara. In sintesi, il Puliafito doveva scontare la squalifica inflittagli in partite di Coppa Italia e non in partite di campionato promozione. Pertanto legittima era la partecipazione al calciatore Puliafito alle partite di campionato girone B, compresa quella del 27.10.2002 Mazzarrà/Atletico Pro Mende. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello dell'A.S. Mazzarrà di Mazzarrà Sant'Andrea (Messina), annulla l'impugnata delibera, ripristinando, altresì, il risultato di 1-0 conseguito sul campo nella suindicata gara. Dispone restituirsi la tassa versata.

7 - APPELLO DELL'A.S. MAZZARRÀ AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MAZZARRÀ/ GIOIOSA DEL 13.10.2002

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 37 del 22.1.2003)

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia accoglieva il reclamo proposto dalla società Gioiosa, che segnalava la posizione irregolare del calciatore Puliafito Antonino, nato il 18.01.1977, schierato dalla società Mazzarrà nella gara Mazzarrà/ Gioiosa del 13.10.2002, Campionato di Promozione Girone B. Infliggeva alla società Mazzarrà la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2 e l'ammenda di euro 350,00; al dirigente accompagnatore della società Mazzarrà Sig. Leto Antonino la sanzione della inibizione fino al 09.02.2003; al calciatore Puliafito Antonino (Com. Uff. n. 37 del 22 gennaio 2003) una ulteriore giornata di squalifica, oltre quella inflitta dal Giudice Sportivo a seguito della partita di Coppa Sicilia Mazzarrà/ Nasitana del 7.11.2001 (Com. Uff. n. 25 pubblicato il 14 maggio 2001): giornata di squalifica, quest'ultima, non scontata dal calciatore Puliafito. Proponevano appello a questa Commissione la società Mazzarrà, il Leto Antonino, il Puliafito Antonino, chiedendo l'annullamento della delibera della Commissione Disciplinare per violazione o falsa applicazione dell'art. 14 comma 10 n. 1 C.G.S.. Sottolineavano infatti come il calciatore Puliafito dovesse scontare una giornata di squalifica comminatagli in relazione alla gara di Coppa Sicilia del 7.11.2001; non partecipando più alla Coppa

DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D'APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 2002-2003

Sicilia in quanto eliminata dalla competizione, la società Mazzarrà faceva scontare la giornata di squalifica al calciatore Puliafito il giorno 27.01.2002 nella gara Avesa/Mazzarrà. Inoltre, essendo la società Mazzarrà stata promossa al termine della stagione agonistica 2001-2002, nel Campionato di Promozione Girone B aveva iniziato la nuova stagione 2002-2003 con la partita ufficiale di Coppa Italia Mazzarrà/Patti del 31.08.2002: questa e solo questa doveva essere la partita nella quale non poteva essere schierato il calciatore Puliafito secondo l'art. 14 comma 10 n. 1^a parte C.G.S.. Il ricorso è fondato e va pertanto accolto. L'art. 14 comma 10 n. 1 C.G.S. prevede: "La sanzione di cui al comma 1, lettere a-b-cd-g inflitte dagli organi di giustizia sportiva in relazione a gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati Regionali si scontano nelle rispettive competizioni". L'art. 17 comma 6 C.G.S. prevede inoltre che: "Le sanzioni della squalifica o della inibizione che non possono essere scontate in tutto o in parte nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive". Aggiunge poi: "La distinzione prevista dall'art. 14 comma 10 n. 1 ultima parte non sussiste nel caso che nella successiva stagione sportiva non sia possibile scontare le sanzioni nella medesima Coppa Italia in relazione alla quale sono state inflitte". Nella specie il Puliafito, essendo stato squalificato in una gara di Coppa Sicilia, doveva scontare la giornata di squalifica nella medesima competizione (Coppa Sicilia) nella successiva stagione 2002-2003. E poiché la soc. Mazzarrà non disputa la Coppa Sicilia, bensì la Coppa Italia promozione, la stessa società ha aperto la stagione ufficiale 2002-2003 con la gara di Coppa Italia promozione del 31.08.2002 (Mazzarrà/Patti) il Puliafito avrebbe dovuto scontare la giornata di squalifica in tale gara. In sintesi, il Puliafito doveva scontare la squalifica inflittagli in partite di Coppa Italia e non in partite di campionato promozione. Pertanto legittima era la partecipazione al calciatore Puliafito alle partite di campionato girone B, compresa quella del 13.10.2002 Mazzarrà/Gioiosa. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello dell'A.S. Mazzarrà di Mazzarrà Sant'Andrea (Messina), annulla l'impugnata delibera, ripristinando, altresì, il risultato di 1-0 conseguito sul campo nella suindicata gara. Dispone restituirsi la tassa versata.

8 - APPELLO DELL'A.S. MAZZARRÀ AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MISTRETTA/MAZZARRÀ DEL 2.11.2002

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 37 del 22.1.2003)

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia accoglieva il reclamo proposto dalla società Mistretta, che segnalava la posizione irregolare del calciatore Puliafito Antonino, nato il 18.01.1977, schierato dalla società Mazzarrà nella gara Mistretta/ Mazzarrà del 2.11.2002, Campionato di Promozione Girone B. Infliggeva alla società Mazzarrà la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2 e l'ammenda di euro 350,00; al dirigente accompagnatore della società Mazzarrà Sig. Leto Antonino la sanzione della inibizione fino al 09.02.2003; al calciatore Puliafito Antonino (Com. Uff. n. 37 del 22 gennaio 2003) una ulteriore giornata di squalifica, oltre quella inflitta dal Giudice Sportivo a seguito della partita di Coppa Sicilia Mazzarrà/ Nasitana del 7.11.2001 (Com. Uff. n. 25 pubblicato il 14 maggio 2001): giornata di squalifica, quest'ultima, non scontata dal calciatore Puliafito. Proponevano appello a questa Commissione la società Mazzarrà, il Leto Antonino, il Puliafito Antonino, chiedendo l'annullamento della delibera della Commissione Disciplinare per violazione o falsa applicazione dell'art. 14 comma 10 n. 1 C.G.S.. Sottolineavano infatti come il calciatore Puliafito dovesse scontare una giornata di squalifica comminatagli in relazione alla gara di Coppa Sicilia del 7.11.2001; non partecipando più alla Coppa Sicilia in quanto eliminata dalla competizione, la società Mazzarrà faceva scontare la giornata di squalifica al calciatore Puliafito il giorno 27.01.2002 nella gara Avesa/Mazzarrà. Inoltre, essendo la società Mazzarrà stata promossa al termine della stagione agonistica 2001-2002, nel Campionato di Promozione Girone B aveva iniziato la nuova stagione 2002-2003 con la partita ufficiale di Coppa Italia Mazzarrà/Patti del 31.08.2002: questa e solo questa doveva essere la partita nella quale non poteva essere schierato il calciatore Puliafito secondo l'art. 14 comma 10 n. 1^a parte C.G.S.. Il ricorso è fondato e va pertanto accolto. L'art. 14 comma 10 n. 1 C.G.S. prevede: "La sanzione di cui al comma 1, lettere a-b-cd-g inflitte dagli organi di giustizia sportiva in relazione a gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati Regionali si scontano nelle rispettive competizioni". L'art. 17 comma 6 C.G.S. prevede inoltre che: "Le sanzioni della squalifica o della inibizione che non possono essere scontate in tutto o in parte nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive". Aggiunge poi: "La distinzione prevista dall'art. 14 comma 10 n. 1 ultima parte non sussiste nel caso che nella successiva stagione sportiva non sia possibile scontare le sanzioni nella medesima Coppa Italia in relazione alla quale sono state inflitte". Nella specie il Puliafito, essendo stato squalificato in una gara di Coppa Sicilia, doveva scontare la giornata di squalifica nella medesima competizione (Coppa Sicilia) nella successiva stagione 2002-2003. E poiché la soc. Mazzarrà non disputa la Coppa Sicilia, bensì la Coppa Italia promozione, la stessa società ha aperto la stagione ufficiale 2002-2003 con la gara di Coppa Italia promozione del 31.08.2002 (Mazzarrà/Patti) il Puliafito avrebbe dovuto scontare la giornata di squalifica in tale gara. In sintesi, il Puliafito doveva scontare la squalifica inflittagli in partite di Coppa Italia e non in partite di campionato promozione. Pertanto legittima era la partecipazione al calciatore Puliafito alle partite di campionato girone B, compresa quella del 2.11.2002 Mistretta/Mazzarrà. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello dell'A.S. Mazzarrà di Mazzarrà Sant'Andrea (Messina), annulla l'impugnata delibera, ripristinando, altresì, il risultato di 2-2 conseguito sul campo nella suindicata gara. Dispone restituirsi la tassa versata.

ORDINANZE

9 - RICORSO PER REVOCAZIONE DELL'A.C. CAERANO AVVERSO DECISIONI MERITO PIÙ GARE PER LA PARTECIPAZIONE DEL CALCIATORE EL MAAZOUZI EL MOULOUDI IN POSIZIONE IRREGOLARE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE VENETO

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 27 del 18.2.2003)

DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D'APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 2002-2003

La C.A.F. sospende il giudizio dell'appello come sopra proposto dall'A.C. Caerano di Caerano di S. Marco (Treviso) e manda all'Ufficio Tesseramento F.I.G.C. per accertare se il calciatore El Maazouzi El Mouloudi sia mai stato tesserato con la Federazione marocchina in favore della società Sapap.

10 - APPELLO DELL'AOSTA CALCIO A CINQUE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AOSTA CALCIO A CINQUE/JESINA CALCIO A CINQUE DEL 21.9.2002, NONCHÉ AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI EURO 500,00

(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Nazionale Calcio a Cinque - Com. Off. n. 236 del 28.1.2003)
In seguito ad una segnalazione proveniente dalla A.S. Jesina Calcio a Cinque, il Presidente della Divisione Nazionale Calcio a Cinque deferiva alla competente Commissione Disciplinare, con atto del 17 ottobre 2002, i calciatori Rissi Sergio e Rissone Alessandro nonché la società P.C.F. Aosta Calcio a Cinque, contestando ai calciatori la violazione di cui all'art. 1 C.G.S. per aver partecipato in posizione irregolare alla gara Aosta Calcio a Cinque/Jesina Calcio a Cinque del Campionato di Serie A2 Girone A disputatasi il 21.9.2002, ed alla Società la violazione di cui agli artt. 1 e 12 C.G.S., per aver schierato in campo nella gara di cui sopra i predetti calciatori. La Commissione Disciplinare presso la Divisione Nazionale Calcio a Cinque, previa separazione dei due procedimenti, disponeva in quello relativo alla posizione del calciatore Rissi la trasmissione degli atti alla Commissione Tesseramenti, ai sensi dell'art. 43, 4° comma lett. b), C.G.S.. Nel procedimento concernente la posizione del calciatore Rissone Alessandro, invece, ritenuto che l'incolpato aveva partecipato alla gara Aosta Calcio a Cinque/Jesina Calcio a Cinque del 21.9.2002 pur risultando richiesta spedita in pari data a mezzo raccomandata, infliggeva alla Società la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2 e l'ammenda di euro 500,00; dichiarava non doversi procedere nei confronti di Rissone Alessandro, trattandosi di soggetto non tesserato al momento del fatto. Avverso tale delibera, pubblicata sul C.U. n. 236 del 28 gennaio 2003, propone ricorso la società P.C.F. Aosta Calcio a Cinque, lamentando che i primi giudici abbiano ignorato e comunque disatteso nella loro decisione quanto dedotto dalla ricorrente in ordine alle modalità ed alla cronologia del tesseramento del Rissone. La ricorrente sostiene che il Rissone, già tesserato per la P.C.F. Aosta Calcio a Cinque nella precedente stagione sportiva, era stato posto in lista di svincolo il 1° luglio 2002 e poi nuovamente tesserato con la stessa Società, mediante invio del modulo contenente la sottoscrizione del calciatore, con raccomandata n. 11844125192-3 spedita in data 13 luglio 2002. Non avendo ottenuto alcun riscontro dell'avvenuto tesseramento, la ricorrente aveva successivamente inviato alla Federazione, in data 28 settembre 2002, un nuovo modulo di tesseramento sottoscritto dal Rissone, in via meramente prudenziale. A sostegno della propria tesi, la ricorrente produce "distinta di recapito per utenti con registro personalizzato" fornita dalle Poste Italiane, dalla quale appare che la domanda del 13 luglio 2002, contenente il modulo di tesseramento del Rissone, venne effettivamente ricevuta dalla F.I.G.C.. Conclude chiedendo la riforma della delibera impugnata, con revoca sia della punizione sportiva di perdita della gara, sia dell'ammenda. Rileva la C.A.F. che l'art. 39 comma 2 delle N.O.I.F. prevede che la richiesta di tesseramento dei calciatori venga inviata alla Lega, al Comitato od alla Divisione competente a mezzo di plico raccomandato con avviso di ricevimento. Il comma 3 dello stesso articolo precisa che la data di trasmissione del plico postale stabilisce, ad ogni effetto, la decorrenza del tesseramento. Pertanto, la produzione da parte della ricorrente di un documento dal quale sembra risultare provato l'invio della richiesta di tesseramento relativa al Rissone in data anteriore alla disputa della gara Aosta Calcio a Cinque/Jesina Calcio a Cinque del 21 settembre 2002, comporta la necessità di definire la legittimità e tempestività della partecipazione del calciatore alla gara in esame. Il suddetto quesito ha carattere prelinare rispetto alla decisione del presente procedimento ed è di competenza della Commissione Tesseramenti, ai sensi dell'art. 43 C.G.S.. Per questi motivi la C.A.F. rinvia gli atti dell'appello come sopra proposto dall'Aosta Calcio a Cinque di Aosta alla Commissione Tesseramento in ordine alla decorrenza del tesseramento del calciatore Rissone Alessandro in favore dell'Aosta Calcio a Cinque.

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 28/C - RIUNIONE DEL 3 MARZO 2003

1 - APPELLO DELL'A.C. MASLIANICO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MASLIANICO/ BASE DEL 22.9.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Off. n. 15 del 17.10.2002)

Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Lombardia, in merito alla gara Maslianico/ Base del 22.9.2002, infliggeva alla A.C. Maslianico la punizione sportiva della perdita della gara per 0-2, risultando dagli atti del direttore di gara che, al quarto minuto del secondo tempo, la società Maslianico aveva sostituito il calciatore contraddistinto con il n. 9, Giuliano Ugo classe 1982, con altro calciatore nato nel 1978, per cui da tale minuto sul terreno di gioco la società risultava avere un solo atleta nato dal 1.1.1982 anziché due, come previsto dalla vigente normativa. La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia confermava la delibera assunta dal Giudice Sportivo rigettando il reclamo proposto dalla società Maslianico che, a sostegno della propria tesi, e cioè il calciatore sostituito in realtà era stato Franceschi Marco nato il 28.7.1983 e non Longoni Mauro classe 1978, aveva allegato una dichiarazione del giornalista presente allo stadio il giorno della gara. Proponeva reclamo a questa Commissione d'Appello Federale la società Maslianico, sostenendo che il direttore di gara era incorso in un errore materiale nel redigere il proprio referto, avendo erroneamente trascritto, come calciatore subentrante al n. 9, quello contraddistinto con il n. 16 Longoni Mauro classe 1978 e non il n. 17 Franceschi Marco classe 1983, come realmente accaduto. Chiedeva pertanto che venisse ripristinato il risultato ottenuto sul campo. L'appello è fondato e va accolto. La C.A.F. richiedeva all'Ufficio Indagini accertamenti inerenti la sostituzione del calciatore n. 9 della società Maslianico in merito alla gara in oggetto. La relazione dell'Ufficio Indagini evidenziava come, interpellato l'arbitro dell'incontro, questi avesse dichiarato che a causa di un errore di trascrizione aveva indicato che il Maslianico aveva sostituito il n. 9 Giuliano Ugo classe 1982 con il n. 16 Longoni Mauro classe 1978 e non il n. 17 Franceschi Marco classe 1983, come realmente accaduto.

DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D'APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 2002-2003

Concludeva sottolineando come la gara fosse stata regolarmente disputata e vinta dalla società Maslianico nei confronti della società Base. Ad ulteriore riprova, anche la società Base spediva alla F.I.G.C. dichiarazione con la quale riconosceva la legittimità dell'operato del Maslianico. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dall'A.C. Maslianico di Maslianico (Como), annulla l'impugnata delibera, ripristinando, altresì, il risultato di 3-0 conseguito in campo nella suindicata gara. Dispone restituirsi la tassa versata.

2 - APPELLO DELLA POL. BITONTO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPIONATO REGIONALE "GIOVANISSIMI" PRO INTER BARI/BITONTO DEL 29.9.2002

(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Puglia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 16 del 23.10.2002)

Con reclamo proposto dinanzi al Giudice Sportivo di 2° Grado insediato presso il Comitato Regionale Puglia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, l'odierna reclamante lamentava che in occasione della gara del 29 settembre 2002 U.S. Pro Inter Bari/Pol. Bitonto, terminata con il punteggio di 5-0 in favore della prima e valida per il Campionato Giovanissimi Regionali Girone C, la controparte aveva schierato, durante il secondo tempo, i calciatori Iozzia e Militano, i quali sarebbero stati in posizione irregolare, in quanto entrambi tesserati presso altre Società (il primo presso la Virtus Bari, il secondo presso la CAS Apulia Bari). Pertanto, in virtù di quanto sopra descritto, la Pol. Bitonto chiedeva, in applicazione dell'art. 12 C.G.S., l'assegnazione della vittoria della gara a tavolino per 2-0. Con l'impugnata decisione, l'adito Giudice Sportivo di 2° Grado, esaminati gli atti ufficiali e rilevato, in maniera dettagliata, che la posizione dei giovani calciatori chiamati in causa si appalesava del tutto regolare, rigettava il reclamo come innanzi proposto, con addebito della relativa tassa. Per quanto riguarda il calciatore Iozzia, la posizione regolare poteva chiaramente evincersi dalla lettura del C.U. n. 7 del 28 agosto 2002 (annullamento di tesseramento biennale disposto dalla Commissione Premi di Preparazione), mentre la posizione regolare del calciatore Militano derivava dall'applicazione delle norme regolamentari federali sullo svincolo automatico per inattività della società di appartenenza (cfr. in particolare gli artt. 106 e 110, commi 6 e 7, delle N.O.I.F.), nella specie l'Apulia di Bari, a cui supporto giungeva la conferma da parte dei Comitati competenti. Con il reclamo in trattazione l'intestata ricorrente insiste circa la posizione irregolare del solo Militano, facendo forza proprio sull'art. 110, comma 6, N.O.I.F., che prevede la non applicazione della norma sullo svincolo per inattività della società ove la società stessa abbia titolo per partecipare ad altri Campionati, come sarebbe nel caso che interessa. In ogni caso, ai sensi del comma successivo, i Comitati del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica sono tenuti a dare atto, con pubblicazione in propri comunicati ufficiali, dello svincolo dei calciatori giovani, e questo nella specie non sarebbe avvenuto. Per quanto afferisce a quest'ultimo punto, giova fin da subito evidenziare che la richiamata forma di pubblicità, in ogni caso mera fattispecie di pubblicità-notizia (a fronte di uno svincolo che per stessa ammissione esplicita delle norme organizzative opera automaticamente e quindi "ex lege"), viene solitamente attuata in inizio alla stagione successiva; pertanto il menzionato profilo di doglianza non è in grado di scalfire le emergenze in punto di fatto circa la completa inattività dell'Apulia per la stagione sportiva 2002/2003, relativamente a qualsiasi ordine e tipo di campionati, visto anche il superamento del limite di punteggio nella classifica disciplina. Non vengono quindi contestate efficacemente le asserzioni controdeduttive di controparte (Pro Inter). Ad ogni modo, questa Commissione d'Appello, a schiarimento di ogni residuo dubbio ha ritenuto in una precedente riunione, come da Comunicato Ufficiale n. 15/C del 26 novembre 2002, di rimettere gli atti alla Commissione Tesseramenti per il giudizio di merito in ordine alla posizione dei calciatori Iozzia e Militano. Orbene, la Commissione Tesseramenti si è formalmente espressa in data 6 febbraio 2003, con decisione immediatamente esecutiva, nel senso della regolarità della posizione di tesseramento dei predetti calciatori in favore della Pro Inter. Resta ovviamente impregiudicata, una volta che saranno rese disponibili le relative motivazioni integrali, la possibilità di appellare presso la scrivente Commissione la suddetta decisione, che però al momento è pienamente esecutiva. Alla stregua, quindi, delle considerazioni che precedono, anche in punto di fatto, il reclamo in trattazione non può sfuggire alla reiezione. Ne consegue, altresì, l'incameramento della relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla Pol. Bitonto di Bitonto (Bari) e dispone incamerarsi la tassa versata.

3 - APPELLO DELLA U.S. SAN NICOLA CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AGROPOLI/BRAD SAN NICOLA CALCIO DEL 2.11.2002

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 52 del 2.1.2003)

L'U.S. San Nicola Calcio ha inoltrato preannuncio di reclamo avverso la delibera della Commissione Disciplinare del Comitato Regionale Campania, di cui al C.U. n. 52 del 2 gennaio 2003, relativa alla gara Agropoli Brad/San Nicola Calcio del 2.11.2002, ma non ha provveduto alla successiva presentazione dei motivi. Ai sensi dell'art. 33 n. 2 C.G.S. il reclamo stesso è inammissibile. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 n. 2 C.G.S., l'appello come sopra proposto della U.S. San Nicola Calcio di San Nicola di Centola (Salerno), per omesso invio delle motivazioni dopo il preannuncio del reclamo e dispone incamerarsi la tassa versata.

4 - APPELLO DEL G.S. URSUS TRANI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ARPI FOGGIA/URSUS TRANI DELL'1.12.2002

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 23 del 2.1.2003)

Il Giudice Sportivo, emergendo dagli atti ufficiali che la società Arpi Foggia, nella gara Arpi Foggia/Ursus Trani dell'1.12.2002, dal ventiduesimo del secondo tempo non aveva utilizzato almeno due calciatori nati dopo l'1.1.1983 ed uno nato dopo l'1.1.1984 (con ciò contravvenendo al Comunicato Ufficiale n. 4 pubblicato l'1 agosto 2002 dal Comitato Regionale Puglia, comminava alla società Arpi Foggia la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-2 in favore della

società Ursus Trani (delibera 5.12.2002 n. 20). La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia prendeva atto del supplemento di rapporto del direttore di gara, il quale precisava che al ventiduesimo del secondo tempo la società Arpi Foggia aveva sostituito il n. 4 della propria formazione, Carpentieri Luigi, e non il n. 9 Lannunziata Mario, calciatore nato il 20.10.1983. Tale errore, sottolineava il direttore di gara, era stato da lui commesso nel redigere il referto arbitrale, data la poca leggibilità del taccuino, bagnato dalla pioggia e reso quasi illeggibile. Risultando quindi che la società Arpi Foggia aveva utilizzato per tutta la gara calciatori appartenenti alle fasce di età previste dal Comunicato Ufficiale n. 4 del Comitato Regionale Puglia dell'1.8.2002, la Commissione Disciplinare accoglieva il reclamo proposto dalla Polisportiva Arpi Foggia, annullando la decisione del Giudice Sportivo e ripristinando il risultato di 4 a 0 a favore della Polisportiva Arpi Foggia conseguito sul terreno di gioco. Ricorreva a questa Commissione d'Appello Federale la Ursus Trani sostenendo che l'arbitro non apportò alcuna variazione al proprio referto arbitrale, nonostante la richiesta della Arpi Foggia, perché certo di ciò che era avvenuto nel campo: e precisamente che il calciatore sostituito era stato il n. 9, calciatore juniores, e non il calciatore n. 4. Chiedeva pertanto la riforma del provvedimento della Commissione Disciplinare e la conferma della sanzione sportiva della perdita della gara inflitta all'Arpi Foggia inflitta dal Giudice Sportivo. Il reclamo è infondato e va pertanto respinto. L'art. 31 lettera a) C.G.S. recita: "I rapporti dell'arbitro, degli assistenti, del IV ufficiale ed i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare". Nella specie, il direttore della gara in esame, nel proprio supplemento di rapporto fornito alla Commissione Disciplinare, ha precisato come erroneamente ebbe a riportare sui documenti ufficiali che il calciatore sostituito dalla società Arpi Foggia fosse Lannunziata Mario, calciatore juniores, mentre in realtà era stato sostituito il calciatore n. 4 Carpentieri Luigi; sottolineava poi come proprio il calciatore Lannunziata Mario fosse colui il quale aveva realizzato la quarta rete dell'Arpi Foggia esattamente al quarantesimo del secondo tempo, e quindi dopo che vi era stata la sostituzione al ventiduesimo del secondo tempo. Risulta pertanto che la gara è stata regolarmente disputata e vinta dalla Arpi Foggia con il punteggio di 4-0. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dal G.S. Ursus Trani di Trani (Bari) e dispone incamerarsi la tassa versata.

5 - APPELLO DELL'A.S. C.E.S.A.C. BENEVENTO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CALCIO A CINQUE FEMMINILE AMALFI/C.E.S.A.C. BENEVENTO DELL'1.12.2002

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 55 del 10.1.2003)

L'A.S. C.E.S.A.C. Benevento Calcio a Cinque femminile ha proposto reclamo avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania, di cui al C.U. n. 55 del 10 gennaio 2003, relativa alla gara Amalfi/Cesac dell'1.12.2002. La reclamante ribadisce la propria tesi difensiva adducendo di non aver potuto prendere parte alla gara per causa di forza maggiore in quanto l'automezzo sul quale viaggiava la squadra aveva subito un guasto che aveva impedito il proseguimento del viaggio. Rileva questa Commissione che, ai sensi dell'art. 55 n. 2 delle N.O.I.F., la declaratoria della sussistenza della causa di forza maggiore (nei casi di mancata partecipazione alla gara) compete al Giudice Sportivo in prima istanza ed alla Commissione Disciplinare in seconda ed ultima istanza. Il giudizio relativo alle circostanze obiettive che avrebbero impedito il verificarsi della gara attiene, comunque, al merito e non può quindi essere oggetto di nuovo esame da parte della C.A.F.. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 55 comma 2 N.O.I.F., l'appello come sopra proposto dall'A.S. C.E.S.A.C. Benevento di Benevento e dispone incamerarsi la tassa versata.

6 - APPELLO DELL'U.S. SIRACUSA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER TRE GIORNATE DI GARA

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale - Com. Uff. n. 102 del 14.2.2003)

Con la decisione impugnata, la competente Commissione Disciplinare ha confermato la sanzione inflitta in prime cure, ai danni dell'attuale reclamante, della squalifica del campo per tre giornate di gara, a seguito dei gravi incidenti verificatisi nell'incontro di cui in intestazione, causati dalla condotta dei sostenitori dell'U.S. Siracusa, ed alla base prima della sospensione della gara per dodici minuti, e quindi della sua definitiva interruzione attesa l'impossibilità di portarla a termine regolarmente. Gli incresciosi accadimenti in questione hanno comportato, sempre ai danni del Siracusa, anche la punizione sportiva della perdita della gara per 0-2 (punteggio peraltro corrispondente al risultato del campo al momento della definitiva sospensione della gara, intervenuta al 42° del II tempo), ma tale aspetto esula dall'attuale *thema decidendum*. Le argomentazioni e deduzioni difensive svolte, in punto di fatto, dall'attuale reclamante non sono state considerate dall'Organo di giustizia di secondo grado degne di considerazione, anzitutto siccome smentite dall'esame degli atti ufficiali, dotati di fede privilegiata ai sensi dell'art. 31 a1) C.G.S., secondo poi in quanto ritenute non credibili. Anche circa le argomentazioni più prettamente giuridiche, in ordine alla pretesa non punibilità della società ospitante in difetto di comprovata colpevolezza in concreto, la Commissione Disciplinare ha avuto gioco facile nel ribattere, questa volta sulla base degli artt. 9 e 11 C.G.S., i quali evidentemente delineano un regime di responsabilità oggettiva della società per i fatti commessi dai propri sostenitori, che viene esclusa unicamente allorché i fatti siano commessi "per motivi estranei alla gara". A tale ultimo proposito si è osservato, a cura dei giudici di seconda istanza, che la circostanza che la protesta fosse indirizzata in danno della dirigenza locale non costituiva motivo idoneo a far ritenere tale protesta estranea, anche occasionalmente, alla gara. Con il reclamo in trattazione, la U.S. Siracusa, che peraltro al momento dell'udienza ha già scontato due delle tre giornate di squalifica del campo, è tornata a lamentare l'inesatta percezione da parte dei primi giudici della effettiva gravità dei fatti, e comunque l'incongruenza ed il difetto di motivazione della pronunzia impugnata (di qui l'ammissibilità dell'appello), che ha inflitto, sulla base di contestabili meccanismi di responsabilità oggettiva, una sanzione comunque non proporzionata ai fatti causati da poche decine di sconsiderati e, non da ultimo, ai precedenti disciplinari della stessa società reclamante. Il reclamo, per la parte in cui è ammissibile, ovvero dove non va ad impingere in valutazioni di opportunità o di merito circa i fatti accaduti, la cui

deliberazione, come è noto, sarebbe comunque preclusa all'attuale Organo giudicante nel presente grado di giudizio, va respinto. I precedenti Organi di giustizia, infatti, risultano aver fatto corretta e legittima applicazione dei sedimentati meccanismi della responsabilità oggettiva della società per i fatti gravi e incresciosi posti in essere dalla propria tifoseria; fatti che nella specie non possono di certo considerarsi, per le modalità stesse del loro verificarsi, come accaduti "per motivi estranei alla gara", anche ove fossero stati primariamente indirizzati avverso la dirigenza locale. Nella quantificazione della pena, ritenendosi di dover confermare il responso dei due precedenti gradi di giudizio, occorre evidenziare che la società incolpata, per sua stessa ammissione, risulta aver già subito, nel corso di questa stessa stagione sportiva, altre due sanzioni, seppur di natura pecuniaria, comunque sempre relazionate ad intemperanze dei propri sedicenti tifosi. Oltre al richiamo dei precedenti specifici, giova, da ultimo, sottolineare come nei precedenti gradi di giudizio si sia già congruamente tenuto conto del fattivo comportamento posto in essere dai dirigenti della stessa società. Per i sopraindicati motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'U.S. Siracusa di Siracusa e dispone incamerarsi la tassa versata.

7 - APPELLO DELL'U.S. FORTE DEI MARMI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 10.3.2003 INFLITTA ALL'ALLENATORE MADDALONI MASSIMILIANO

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 29 del 6.1.2003)

Il Giudice Sportivo squalificava fino al 10 marzo 2003 il tecnico della U.S. Forte dei Marmi Maddaloni Massimiliano per aver questi offeso il direttore di gara, che lo aveva allontanato dal terreno di gioco, minacciando l'arbitro e reiterando le offese (Com. Uff. n. 25 del 10 gennaio 2003). La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana respingeva il reclamo presentato nell'interesse del Maddaloni Massimiliano, confermando la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo risultando la versione arbitrale dettagliata e puntuale e come tale prevalente, ex art. 31 C.G.S., sulla diversa spiegazione offerta con il reclamo. Ricorreva a questa Commissione d'Appello Federale l'U.S. Forte dei Marmi sottolineando come fosse stata violata la norma che impone alla Commissione Disciplinare di sentire, per esporre le proprie ragioni, l'incolpato che ne abbia fatto rituale richiesta con il ricorso. Chiedeva pertanto che venisse dichiarata nulla e di nessun effetto la decisione della Commissione Disciplinare e che conseguentemente gli atti venissero rimessi alla stessa. L'appello è infondato e va pertanto respinto. All'art. 40 C.G.S. viene sancito il diritto dei reclamanti di essere sentiti qualora gli stessi ne facciano richiesta nell'atto di impugnazione. L'art. 30 C.G.S. al comma 4 stabilisce che "non è consentito il contraddittorio tra gli Ufficiali di gara e le parti interessate". Dagli atti risulta che la società U.S. Forte dei Marmi, nel proprio ricorso presentato alla di essere disponibile "ad un confronto sereno con il direttore di gara"; mai invece ebbe a richiedere espressamente di essere sentiti, secondo le modalità previste dall'art. 40 e dall'art. 30 comma 5 C.G.S.. Pertanto, giustamente la Commissione Disciplinare non ebbe ad effettuare il richiesto confronto fra il tecnico ed il direttore di gara essendo tale tipo di attività vietata dalle norme del C.G.S. nell'ambito del giudizio. Né la richiesta di essere disponibili ad un confronto equivale a richiesta di essere sentiti, costituendo i due istituti situazioni diverse con finalità e con discipline diverse. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dell'U.S. Forte dei Marmi dei Marmi (Lucca) e dispone incamerarsi la tassa versata.

8 - APPELLO DELL'A.C.P. CAGLIARI CALCETTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER N. 6 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE VALLI ALESSANDRO

(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 226 del 24.1.2003)

Con reclamo del 21.1.2003 l'A.C.P. Cagliari Calcetto ha impugnato la delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque, pubblicata sul C.U. n. 208 del 15 gennaio 2003, con la quale era stata inflitta al calciatore Valli Alessandro la sanzione della squalifica per quattro gare effettive per aver commesso, nel corso della gara Cagliari Calcetto/C.U.S. Chieti dell'11.1.2003, un grave atto di violenza nei confronti di un avversario lontano dall'azione di gioco, a seguito della quale il calciatore colpito aveva riportato un profondo taglio all'arcata sopraccigliare che lo aveva costretto ad abbandonare definitivamente il terreno di gioco. Sosteneva la reclamante che il fallo fosse stato in realtà commesso dal calciatore Valli nel corso di un'azione di gioco, a palla attiva, e non lontano dalla stessa, chiedendo pertanto la riduzione della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo. Con delibera pubblicata sul C.U. n. 226 del 24 gennaio 2003 la Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque rigettava il proposto reclamo ed in applicazione dell'art. 32, comma 3, C.G.S., in riforma della decisione impugnata, aggravava la misura della sanzione inflitta al Valli, rideterminando la stessa in sei gare effettive. Secondo la Commissione Disciplinare, non solo le doglianze della reclamante sarebbero risultate infondate, emergendo il comportamento del calciatore Valli con assoluta certezza del referto arbitrale, fonte privilegiata di prova, ma pure il giudice di primo grado avrebbe errato nel non valutare la particolare gravità e gratuità della condotta del Valli stesso, rendendosi così necessario provvedere all'inasprimento della sanzione. Con atto dell'11.2.2003 l'A.C.P. Cagliari Calcetto ha proposto tempestivo appello avverso tale decisione, deducendo sostanzialmente la sproporzione della misura della sanzione irrogata al Valli, anche in relazione a precedenti provvedimenti sanzionatori degli organi di giustizia sportiva, pronunciati in casi analoghi, ed invocando quindi una riduzione della sanzione inflitta al proprio tesserato. Osserva questa Commissione che la sanzione della squalifica per quattro gare effettive inflitta al calciatore Valli dall'organo di primo grado appare congrua e sufficientemente rigorosa in relazione alla gravità del fatto commesso, non sussistendo affatto i presupposti per l'inasprimento della stessa disposto dalla Commissione Disciplinare. Ciò, anche in considerazione del fatto che i fatti valutati dall'organo di secondo grado sono stati i medesimi presi in esame dal Giudice Sportivo, non essendo emerso alcun nuovo e/o diverso elemento fattuale nel secondo giudizio e non potendosi, dunque, intravedere, anche in difetto di specifica motivazione sul punto da parte della Commissione Disciplinare, quali siano stati i presupposti per il disposto aggravamento della sanzione. Il reclamo dell'A.C.P. Cagliari Calcetto va quindi, sotto tale profilo, accolto, dovendosi ripristinare la sanzione originaria. Per

DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D'APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 2002-2003

questi motivi la C.A.F. in accoglimento dell'appello come sopra proposto dall'A.C.P. Cagliari Calcetto di Cagliari riduce la sanzione a n. 4 gare effettive di squalifica. Dispone restituirsi la tassa versata.

9 - APPELLO DEI SIGG. BEDINI MASSIMO E ZANNONI NERA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2004 INFLITTA AL FIGLIO MINORENNE BEDINI FRANCESCO

(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 26 del 23.1.2003)

I Signori Bedini Massimo, anche in qualità di Presidente dello S.S. Nuova Laurentina, e Zannoni Nera esercente la potestà genitoriale del calciatore Bedini Francesco chiedono l'annullamento del provvedimento di squalifica fino al 31.12.2004, così fissato dal Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica come da Com. Uff. n. 26 del 23 gennaio 2003. Il reclamo è da considerarsi in parte fondato. Infatti alla luce del referto arbitrale, che fa piena fede probatoria, la sanzione applicata e da considerarsi inadeguata e, comunque, non congrua in relazione ai fatti accertati a carico del calciatore ed indicati nel reclamo in esame. Pertanto, si ritiene necessario una riduzione del periodo di squalifica. Per questi motivi la C.A.F. in parziale accoglimento dell'appello come sopra proposto dai Sigg. Bedini Massimo e Zannoni Nera riduce la sanzione della squalifica al 30.6.2004. Dispone restituirsi la tassa versata.

10 - APPELLO DELL'U.S. VALERA FRATTA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ACCADEMIA CALCIO/VALERA FRATTA DEL 24.11.2002

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 27 del 23.1.2003)

Con reclamo del 29.11.2002 l'U.S. Valera Fratta ha adito il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Pavia contestando la regolarità della gara disputata il 24.11.2002 a Belgioioso con l'Accademia Calcio. Secondo la reclamante l'incontro si sarebbe disputato su di un terreno di giuoco che si trovava fin dall'inizio in condizioni di impraticabilità dovute alla pioggia, condizioni poi andate peggiorando nel corso della gara per via del persistere delle precipitazioni; inoltre la partita, iniziata in ritardo e conclusasi alle 16,39, si sarebbe svolta per buona parte in condizioni di scarsa visibilità, non fornendo l'impianto, del quale il campo era dotato, sufficiente illuminazione artificiale. Alla luce di ciò l'U.S. Valera Fratta, avendo presentato espressa riserva scritta al termine dell'incontro, chiedeva all'adito Giudice Sportivo che le venisse assegnata la vittoria dell'incontro con il punteggio di 2 a 0, ovvero, in subordine, che fosse disposta la ripetizione dello stesso. Con delibera pubblicata sul C.U. n. 18 del 12 dicembre 2002 il Giudice Sportivo ha respinto il ricorso, omologando il risultato della gara conseguito sul campo, motivando che dal rapporto arbitrale, fonte primaria e privilegiata di prova, poteva evincersi che la gara era stata disputata in condizioni tali da garantirne la regolarità. Avverso tale decisione l'U.S. Valera Fratta ha proposto reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia con atto del 19.12.2002, sostanzialmente riproponendo le identiche argomentazioni e formulando le medesime istanze di cui al primo reclamo. Con delibera pubblicata sul C.U. n. 27 del 23 gennaio 2003 l'adita Commissione Disciplinare ha dichiarato inammissibile tale gravame, argomentando che l'art. 60 N.O.I.F. prevede che il giudizio sull'impraticabilità del terreno di giuoco per intemperie e per ogni altra causa sia di esclusiva competenza dell'arbitro designato a dirigere la gara, trattandosi di valutazione rimessa alla sua pura discrezionalità tecnica, a norma della Regola 5 del Giuoco del Calcio; come tale si sottrae a qualsiasi sindacato da parte degli organi di giustizia sportiva. Conclude la Commissione Disciplinare che, viste le chiare risultanze del rapporto dell'arbitro, lo stesso Giudice Sportivo avrebbe dovuto affermare l'inammissibilità del ricorso, senza entrare nel merito, provvedendo perciò essa in tal senso. Con atto del 26.1.03 l'U.S. Valera Fratta ha appellato tale decisione, nuovamente proponendo le medesime argomentazioni e deduzioni già prospettate nei due precedenti gradi di giudizio. Osserva la C.A.F. che l'impugnata decisione della Commissione Disciplinare appare corretta ed immune da qualsiasi vizio logico, avendo esattamente ritenuto, come peraltro questa Commissione ha più volte affermato, assolutamente insindacabile da parte degli organi di giustizia sportiva la valutazione del direttore di gara in ordine alla praticabilità del terreno di giuoco, e quindi anche in relazione alla visibilità e alle condizioni di illuminazione dello stesso, in forza della Regola 5 del Giuoco del Calcio e della disposizione di cui all'art. 60 N.O.I.F.. Bene ha fatto, pertanto, la Commissione Disciplinare a dichiarare inammissibile il ricorso come peraltro avrebbe correttamente dovuto fare già il giudice di prime cure. Tale inammissibilità non può che essere ribadita e confermata in questa sede, con conseguente reiezione del proposto gravame. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'U.S. Valera Fratta di Valera Fratta (Lodi) e dispone incamerarsi la tassa versata.

11 - APPELLO DELL'A.S. ALBULA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2005 INFLITTA AL CALCIATORE PERONTI MARCO

(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 27 del 23.1.2003)

Con il reclamo in esame l'A.S. Albula chiede l'annullamento del provvedimento di squalifica fino al 31 dicembre 2005 emesso dal Giudice Sportivo nei confronti del calciatore Peronti Marco e confermato dal Giudice Sportivo di 2° Grado come da Com. Uff. n. 27 del 23 gennaio 2003. Il reclamo è da considerarsi infondato. Infatti alla luce del referto arbitrale, che fa piena fede probatoria, la sanzione applicata è da considerarsi adeguata e, comunque, congrua in relazione ai fatti accertati a carico del calciatore ed indicati nel reclamo in esame, tra cui, in particolare, lo schiaffo all'arbitro. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'A.S. Albula di Bagni di Tivoli (Roma) e dispone incamerarsi la tassa versata.

12 - APPELLO DELLA POL. SINISCOLA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SINISCOLA/ BUDONI DEL 5.1.2003

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna - Com. Uff. n. 27 del 23.1.2003)

DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D'APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 2002-2003

Con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 27 del 23 gennaio 2003 la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna, decidendo sul reclamo proposto dalla Pol. Siniscola in merito all'impiego del Sig. Miscera Ugo, quale guardalinee di parte, ad opera della Pol. Budoni nella gara Siniscola/Budoni del 5.01.2002, respingeva il reclamo rilevando che dagli atti ufficiali relativi alla stagione sportiva 2002-2003 il Sig. Miscera risultava regolarmente tesserato per la società Budoni al momento dell'incontro del 5.01.2003. Avverso tale decisione proponeva appello la Pol. Siniscola che ribadiva come il Sig. Miscera fosse la medesima persona impiegata dalla soc. Olbia quale guardalinee di parte in occasione della gara Siniscola/Olbia del 7.12.2002. Chiedeva pertanto l'annullamento della decisione impugnata e che, in applicazione del disposto di cui all'art. 12 punto 5 lettera b) C.G.S., venisse inflitta alla soc. Budoni la sanzione della perdita della gara. Alla seduta del 3 marzo 2003, assenti rappresentanti della Società appellante, il procedimento veniva ritenuto in decisione. L'appello della Pol. Siniscola, proposto ritualmente e nel rispetto dei termini procedurali, è ammissibile ma non può essere accolto. In effetti il Sig. Miscera che ha svolto le funzioni di guardalinee di parte per conto della Pol. Budoni in occasione della gara con la Pol. Siniscola del 5.01.2003 è la stessa persona che ha svolto identiche funzioni per conto della soc. Olbia in occasione della gara di questa società con la Pol. Siniscola del 7.12.2002. Lo dimostrano i dati del documento di identità esibito nelle due circostanze; dati (patente di guida n. NU 2155284 N) del tutto identici che riconducono necessariamente al medesimo soggetto. Che il Sig. Miscera nell'arco della medesima stagione sportiva si è qualificato dirigente di due differenti società e per conto di ciascuna di queste ha svolto funzioni di guardalinee di parte è dunque fuor di discussione. Il fatto è, tuttavia, che lo stesso Sig. Miscera, nominato dirigente della Pol. Budoni il 6.09.2002, risulta tesserato di questa società sin dal giorno 17 successivo di talché ha preso parte alla gara del 5.01.2003 quale guardalinee di parte in modo del tutto regolare. E questo anche in considerazione del fatto che lo stesso Sig. Miscera non risulta essersi tesserato per conto della soc. Olbia durante il periodo dal 17.09.2002 (data del tesseramento per conto della Pol. Budoni) al 05.01.2003 (data della gara con la Pol. Siniscola). Così stando le cose, non vi è dubbio che la regolarità della sua posizione in occasione della gara del 5.01.2003 esclude che possa infliggersi alla Pol. Budoni sanzione di alcun genere. Cosa ben diversa potrebbe affermarsi con riferimento alla gara Siniscola/Olbia del 7.12.2002 se questa gara e la posizione assunta dal Sig. Miscera per conto della soc. Olbia non fossero del tutto estranee al presente appello. Come invece lo sono. Per effetto del mancato accoglimento dell'appello la tassa reclamo deve essere incamerata (art. 29, punto 13, C.G.S.). Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla Pol. Siniscola di Siniscola (Nuoro) e dispone incamerarsi la tassa versata.

13 - APPELLO DELL'AOSTA CALCIO A CINQUE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE INFLITTA AL CALCIATORE ROSA RODRIGO

(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 264 del 14.2.2003)

Con delibera del 14.2.2003, pubblicata sul Com. Uff. n. 264, la Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque confermava la sanzione del Giudice Sportivo della squalifica per tre giornate di gara inflitta al calciatore Rosa Rodrigo, a seguito dei fatti avvenuti nel corso della gara Aosta Calcio a Cinque/Bergamo Calcio a Cinque dell'1.2.2003 del Campionato Nazionale Serie A2. Il calciatore Rosa, capitano, a seguito di espulsione, prendeva posto in tribuna invece di recarsi negli spogliatoi e da qui inveiva contro l'arbitro per la decisione assunta. L'Aosta Calcio a Cinque appellava presso la C.A.F. la decisione di secondo grado, sostenendo, tra l'altro, che il calciatore, pur di nazionalità italiana, è giunto in Italia da pochissimo tempo e "non è in grado di esprimere un linguaggio così corretto, incisivo ed offensivo, quale quello risultante dal referto arbitrale". Il direttore di gara è sempre meritevole, per il ruolo istituzionale che gli viene assegnato, di rispetto e comunque non possono essere accampati motivi a giustificazione di una protesta che si è palesata in forme ed atteggiamenti non consentiti. Fantasiosa appare poi la motivazione sostenuta dell'appellante circa le scarse capacità di comunicazione in Italiano del, si sottolinea, capitano Rosa Rodrigo, in quanto se così fosse appare ancor meno comprensibile la scelta societaria di affidare allo stesso un compito in campo particolarmente delicato. Il reclamo deve essere respinto in quanto la sanzione comminata appare congrua per quanto sopra esposto, in considerazione della "fede privilegiata" riservata al referto degli ufficiali di gara. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'Aosta Calcio a Cinque di Aosta e dispone incamerarsi la tassa versata.

ORDINANZE

14 - APPELLO DELL'A.S. BARRESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SANTA CROCE/BARRESE DEL 22.12.2002

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 37 del 23.1.2003)

La C.A.F. rinvia l'appello come sopra proposto dall'A.S. Barrese di Barrafranca (Enna) alla seduta del 10.3.2003.

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 29/C - RIUNIONE DEL 7 MARZO 2003

1 - APPELLO DELL'A.S. ROMA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE ANTONIO CASSANO

(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 267 del 6.3.2003)

La A.S. Roma S.p.A. propone reclamo avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti, pubblicata sul C.U. n. 267 del 6 marzo 2003, che ha confermato la squalifica per due giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Antonio Cassano, per aver proferito una frase ingiuriosa nei confronti dei quattro Ufficiali di gara, al termine della gara Udinese/Roma del 23.2.2003. Nel gravame, la ricorrente deduce in primo luogo la

DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D'APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 2002-2003

carezza di motivazione del provvedimento impugnato, rilevando che la Commissione Disciplinare non ha indicato i criteri in base ai quali è stato determinato il livello di offensività della condotta tenuta dal Cassano ed è stata, conseguentemente, quantificata l'entità della sanzione allo stesso irrogata. Sostiene la ricorrente che tale sanzione, sproporzionata ed eccessivamente afflittiva rispetto all'effettiva rilevanza dell'episodio in esame, configurerebbe una disparità di trattamento in confronto con sanzioni meno severe precedentemente adottate dallo stesso organo di giustizia in fattispecie del tutto simili. La ricorrente prospetta inoltre una diversa versione dei fatti, sostenendo che la pur censurabile frase proferita dal Cassano non era indirizzata ai quattro ufficiali di gara, bensì a quattro occupanti la panchina della squadra giallorossa (che avevano ripetutamente apostrofato il Cassano durante la gara) lamentando che la Commissione Disciplinare non abbia ritenuto di disporre un supplemento di rapporto al riguardo. In conclusione, chiede in via principale la riduzione della squalifica ad una sola giornata effettiva di gara e, in via subordinata, la commutazione della seconda giornata in un'equa sanzione pecuniaria. La C.A.F. osserva che non sussistono dubbi sulla ricostruzione del fatto, puntualmente e chiaramente descritto nel rapporto del quarto ufficiale di gara, che costituisce fonte di prova privilegiata in materia di comportamento dei tesserati. Non merita quindi censura la decisione dei primi giudici di non disporre alcun supplemento di indagine, non ricorrendo nella specie quei presupposti di incertezza che avrebbero giustificato lo svolgimento di ulteriori indagini. Appare invece parzialmente fondato il motivo riguardante la determinazione dell'entità della sanzione. Sul punto la Commissione Disciplinare non ha fornito adeguata motivazione, limitandosi a definire genericamente "grave" l'infrazione commessa dal Cassano, senza indicare su quali modalità e circostanze dell'episodio fosse basata la graduazione della sanzione. Analogamente, per quanto attiene all'eccepta disparità di trattamento rispetto ad altre fattispecie, la delibera impugnata esprime un giudizio di maggior gravità della condotta del Cassano, ma non precisa quali siano i parametri di comparazione adottati. Questa Commissione ritiene che, nel determinare la sanzione, si debba tener conto delle circostanze di tempo e di luogo (dopo il termine della gara, all'uscita dal terreno di giuoco) nonché delle modalità della condotta del Cassano, che non appare minacciosa o improntata a particolare aggressività. Deve anche essere valutato il fatto che l'ingiuria, sebbene indirizzata alla "quaterna" arbitrale, è stata percepita solamente dal quarto ufficiale di gara ed ha quindi avuto una limitata efficacia offensiva, anche rispetto alle intenzioni del Cassano. Considerati i suddetti elementi di valutazione, appare congrua la sanzione di una giornata di squalifica congiuntamente all'ammenda di euro 10.000,00 così determinata in relazione all'importanza della gara cui si riferisce l'infrazione (Campionato di Serie A). Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell'appello come sopra proposto dall'A.S. Roma di Roma, riduce la sanzione inflitta al calciatore Cassano Antonio alla squalifica ad una giornata effettiva di gara e all'ammenda di e 10.000,00. Dispone la restituzione della tassa versata.

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 30/C - RIUNIONE DEL 10 MARZO 2003

1 - APPELLO DELL'U.S. LORENZO MARIANO SCORRANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ATLETICO MELENDUGNO/SCORRANO DEL 27.10.2002

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 22 del 19.12.2002)

Con telegramma in data 23.12.2002 l'U.S. Lorenzo Mariano Scorrano preannunciava reclamo avverso la delibera della Commissione Disciplinare del Comitato Regionale Puglia di cui al Comunicato Ufficiale n. 22 del 19 dicembre 2002 con la quale era stata disposta la ripetizione della gara Atletico Melendugno/Lorenzo Mariano Scorrano del 27.10.2002.

Osserva questa Commissione che non avendo la predetta Società inoltrato i motivi del reclamo che, a norma dell'art. 33 n. 2 del Codice di Giustizia Sportiva, devono peraltro essere inviati entro il 7° giorno successivo alla data del Comunicato Ufficiale, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 n. 2 C.G.S., per omesso invio delle motivazioni dopo la richiesta e la ricezione di copia degli atti, l'appello come sopra proposto dall'U.S. Lorenzo Mariano Scorrano di Scorrano (Lecce). Ordina incamerarsi la relativa tassa.

2 - APPELLO DELL'A.S. MARINA DI MONTESILVANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2003 INFLITTA AL CALCIATORE FRANCESCHINI MASSIMILIANO

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo - Com. Uff. n. 34 del 19.12.2002)

Con atto del 27 dicembre 2002 l'A.S. Marina di Montesilvano proponeva, nei termini e nei modi previsti, appello alla C.A.F. avverso il provvedimento della Commissione Disciplinare del Comitato Regionale Abruzzo, pubblicato sul Com. Uff. 24 del 19 dicembre 2002, che in parziale accoglimento del reclamo, riduceva la sanzione dell'inibizione originariamente inflitta al calciatore Franceschini Massimiliano dal Giudice Sportivo sino al 31.10.2004, rideterminandola sino al 31.12.2003. I motivi della cospicua riduzione operata dalla Commissione Disciplinare discendono direttamente dal supplemento di rapporto richiesto all'ufficiale di gara dall'organo di secondo grado e si fondano sulla convinzione che il comportamento tenuto dal calciatore nei confronti del direttore di gara - aggressione verbale e violenta torsione del dito - non era motivato da intenti particolarmente violenti, ma teso nella sostanza ad impedire la materiale esibizione del cartellino rosso. L'appellante nel corpo dell'attuale reclamo deduce che per fattispecie similari le sanzioni comminate dagli organi di giustizia siano state più lievi e lamenta l'eccessiva afflittività della pena. Le prospettazioni difensive non possono scalfire le risultanze degli ufficiali, assistiti, come è noto, da presunzione di attendibilità. La sanzione è già stata diminuita in modo consistente dalla Commissione Disciplinare e quindi non vi è motivo per una ulteriore riduzione. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello sopra proposto dall'A.S. Marina di Montesilvano (Pescara) e dispone incamerarsi la tassa versata.

3 - APPELLO DELLA POL. EURO SCIARA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CIMINNA/ EURO SCIARA DEL 22.12.2002

DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D'APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 2002-2003

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 35 del 10.1.2003)

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, con delibera pubblicata sul C.U. n. 35 del 10 gennaio 2003, giudicando sul reclamo proposto dalla Società Ciminna, rilevava che il calciatore Lombardi Augusto, tesserato per la Pol. Euro Sciara, aveva preso parte alla gara Ciminna/Euro Sciara del Campionato di 3ª Categoria (C.P. Palermo) del 22.12.2002 in posizione irregolare perché, essendo stato espulso nel corso della gara del 15.12.2002, avrebbe dovuto scontare almeno una giornata di squalifica, per il principio dell'automatismo previsto dall'art. 41 n. 2 C.G.S.. Conseguentemente deliberava di infliggere alla Pol. Euro Sciara la punizione sportiva della perdita della gara in questione con il punteggio di 0-2 e l'ammenda di euro 103,00. Infliggeva inoltre al dirigente accompagnatore della società Sig. Gazzano Carmelo l'inibizione fino al 9.2.2003 ed al calciatore Lombardi Augusto una ulteriore giornata di squalifica. Avverso tale delibera propone ricorso la Polisportiva Euro Sciara, esponendo che per la Società ricorrente sono tesserati tre calciatori di nome Lombardi Augusto, nati rispettivamente il 3.3.1983, il 21.5.1985 ed il 5.9.1985. Il Lombardi Augusto espulso durante la gara Euro Sciara/Roccapalumba del 15.12.2002 era il calciatore nato il 5.9.1985, mentre quello utilizzato nella gara Ciminna/Euro Sciara era il calciatore nato il 3.3.1983. Chiede pertanto che venga ripristinato il risultato conseguito sul campo e che vengano annullate le sanzioni inflitte alla Società, al dirigente ed al tesserato. La C.A.F. rileva che il ricorso è fondato. Risulta invero dagli atti ufficiali, ed in particolare dalle distinte di gara della Società ricorrente, che il calciatore a nome Lombardi Augusto utilizzato nella gara in esame è soltanto omonimo di quello espulso durante la gara Euro Sciara/Roccapalumba del 15.12.2002 ed automaticamente squalificato per almeno una giornata. Dalle differenti date di nascita si ricava trattarsi di altro calciatore, legittimamente utilizzato dalla Pol. Euro Sciara nella gara del 22.12.2002. Si impone pertanto l'annullamento della delibera adottata dai primi giudici, con ripristino del risultato conseguito sul campo e revoca delle sanzioni inflitte alla Società ricorrente ed ai suoi tesserati. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dalla Pol. Euro Sciara di Sciara (Palermo), annulla l'impugnata delibera, ripristinando, altresì, il risultato di 1-2 conseguito in campo nella suindicata gara e dispone restituirsi la tassa versata.

4 - APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglimento DELLA S.S.C. GIUGLIANO

(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 152/C del 5.2.2003)

Il Procuratore Federale, con atto del 26 settembre 2001, deferiva alla Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C la S.S.C. Giugliano Srl per rispondere della violazione di cui all'art. 6 comma 3 C.G.S. all'epoca dei fatti vigente - ora art. 9, comma 1, C.G.S. - in relazione all'art. 62 comma 2 delle N.O.I.F., per quanto accaduto prima della gara Giugliano/Sant'Anastasia dell'8.4.2001. In tale occasione, secondo le risultanze della relazione del Collaboratore dell'Ufficio Indagini incaricato del controllo della gara e dei successivi accertamenti dello stesso ufficio, i Signori Esposito Gerardo e Mugavero Giovanni, dirigenti dell'A.C. Sant'Anastasia ed i Signori Manganiello Fabio, Pisano Marco e Matticari Gianni, tesserati della società Sant'Anastasia, erano stati aggrediti e malmenati da persone non identificate. Con delibera del 5 febbraio 2003, pubblicata sul C.U. n. 152/C la Commissione Disciplinare proscioglieva la società Giugliano, rilevando che i fatti contestati non erano minimamente riportati negli atti ufficiali e non trovavano riscontri oggettivi e documentali in rapporti delle forze dell'ordine, referti sanitari o altro. Contro la decisione dei primi giudici ha proposto ricorso il Procuratore Federale, con atto del 7 febbraio 2003. Nel gravame si sostiene che la valutazione degli elementi probatori operata dalla Commissione Disciplinare è completamente erronea, poiché le dichiarazioni accusatorie dei tesserati della soc. S. Anastasia, stante la loro concordanza ed univocità ed in assenza di apparente intento calunnioso dei denunciati, sono sufficienti a costituire piena prova dell'aggressione, pur in mancanza di elementi oggettivi di riscontro. Conclude l'appellante per la riforma della decisione impugnata, l'affermazione della responsabilità della S.S.C. Giugliano e l'irrogazione a carico della stessa società dell'ammenda di 3.000,00 euro. La S.S.C. Giugliano ha resistito al ricorso chiedendo la conferma della delibera oggetto di impugnazione. La C.A.F. ritiene che il ricorso sia privo di fondamento e debba pertanto essere respinto. La denuncia su cui si basa il deferimento, provenendo dalle parti offese della presunta aggressione, dovrebbe trovare conferma - per assumere reale efficacia probatoria - in elementi oggettivi, documentali e testimoniali di provenienza esterna, che nel caso in esame sono totalmente assenti. Anzi, nonostante il decorso di un rilevante lasso di tempo, che avrebbe consentito lo svolgimento di ogni più ampia indagine, non sono state acquisite neppure le dichiarazioni dei calciatori Marco Pisano e Gianni Matticari, non essendosi gli stessi presentati presso la sede della società S. Anastasia nel giorno fissato dal Collaboratore dell'Ufficio Indagini per la loro audizione. Va ancora rilevato che i dirigenti del S. Anastasia Esposito e Mugavero, non chiesero né all'arbitro né al Collaboratore dell'Ufficio Indagini presente allo stadio, di constatare le conseguenze lesive subite dai calciatori aggrediti. Il Collaboratore dell'Ufficio Indagini, dal canto suo, non ritenne necessario assumere l'iniziativa di tale controllo, che avrebbe consentito di acquisire, nell'immediatezza, concreti elementi a sostegno dell'accusa. In tale situazione, manca la prova dei fatti addebitati alla S.S.C. Giugliano, come esattamente affermato dalla Commissione Disciplinare. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dal Procuratore Federale.

5 - APPELLO DELL'U.P. VALDIPIERLE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VALDIPIERLE/ PONTICELLESE DEL 24.11.2002

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria - Com. Uff. n. 36 del 16.1.2003)

La Polisportiva Ponticellese proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria avverso la regolarità della gara Valdipierle/Ponticellese, disputata il 24 novembre 2002 per il Campionato di 2ª Categoria, Girone "B" e terminata con il risultato di 7-0 per la società di casa per avere fatto partecipare alla gara il calciatore Angari Iuri in posizione irregolare. La Commissione Disciplinare, con la decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 36 del 16 gennaio 2003, rilevando che l'Angari, aveva preso parte alla gara in questione come calciatore e che lo stesso nella domanda di iscrizione al

DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D'APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 2002-2003

Campionato di 2ª Categoria organizzato dal Comitato Regionale Toscana dell'A.C. Olympic 96, per la quale era tesserato prima di essere trasferito alla Polisportiva Valdipierle, era stato indicato come allenatore e che lo stesso era iscritto come calciatore nella lista presentata dalla predetta società al direttore di gara in occasione dell'incontro Olympic 96/Voluntas disputata il 13 ottobre 2003, accoglieva il reclamo e irrogava alla Polisportiva la punizione sportiva della perdita della suddetta gara con il punteggio di 0-2. La Polisportiva Valdipierle ha proposto appello avverso tale decisione. L'appello va respinto. La decisione appellata, infatti, correttamente ha ritenuto irregolare la partecipazione del Sig. Angari alla gara in contestazione. In applicazione dell'art. 40 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., i tesserati possono essere, ad un tempo, allenatore e calciatore per una stessa società ma non possono svolgere attività di calciatore presso una seconda società. La tassa di reclamo, stante la reiezione dell'appello, va incamerata. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'U.P. Valdipierle di Lisciano Niccone (Perugia) e dispone incamerarsi la tassa versata.

6 - APPELLO DELL'ASSOCIAZIONE SINUESSA 95 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NON DISPUTATA CATANZARO CALCIO A CINQUE/SINUESSA 95 DEL 21.12.2002

(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 226 del 24.1.2003)

L'Associazione Sinuessa 95 ha proposto ricorso avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque, pubblicata sul C.U. n. 226 del 24 gennaio 2003, con la quale, in accoglimento del reclamo presentato dalla A.S. Catanzaro Calcio a Cinque, è stata dichiarata la inammissibilità dell'originario reclamo presentato al Giudice Sportivo dall'Ass. Sinuessa 95 ed annullata la decisione dello stesso Giudice Sportivo relativa alla mancata disputa della gara valevole per il Campionato Nazionale di Calcio a Cinque Serie B, Catanzaro/Sinuessa 95 del 21.12.2002, con conseguente applicazione a carico della Sinuessa 95 della sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2 e della penalizzazione di un punto in classifica. L'attuale ricorrente sostiene che l'errore procedurale nel quale è incorsa e dal quale è derivata la dichiarazione di inammissibilità dell'originario ricorso al Giudice sportivo, è scaturito solo da dati errati contenuti nelle carte federali vigenti e presenti anche nel Comunicato Ufficiale n. 1 della stagione 2002/2003. Va osservato preliminarmente che il presente ricorso, pur trattando, nel merito, di materia sottratta al giudicato della C.A.F., deve essere ritenuto ammissibile in quanto si contesta la tesi della Commissione Disciplinare relativa alla dichiarazione di inammissibilità dell'originario reclamo al Giudice Sportivo. Ciò posto, le ulteriori argomentazioni della ricorrente circa una presunta inesattezza dei dati contenuti nelle norme federali, come riportati nel C.U. n. 1 della presente stagione sportiva, non possono trovare accoglimento dovendosi, al contrario, affermare l'assoluta chiarezza delle norme stesse. L'art. 55 delle N.O.I.F., infatti, nel prevedere che la competenza ad accertare la sussistenza di una causa di forza maggiore che possa giustificare la mancata presentazione in campo di una squadra, spetta in prima istanza al Giudice Sportivo e, in seconda e definitiva istanza alla Commissione Disciplinare, dispone, al comma 3, che il relativo procedimento è instaurato nel rispetto delle modalità procedurali previste, fra l'altro, dall'art. 23 C.G.S., norma questa sostituita nell'attuale formulazione del C.G.S. dall'art. 29. Tale norma, al comma 5, prevede che tutti i reclami ed i ricorsi inoltrati ai competenti organi federali, debbono essere contestualmente inviati in copia alla eventuale controparte. La violazione di questa norma procedurale comporta, così come previsto al comma 9, la inammissibilità del reclamo. Nella fattispecie in esame, essendo certo che l'Associazione Sinuessa 95 non provvede ad inviare copia del reclamo al Giudice Sportivo, alla controparte Catanzaro Calcio a Cinque, bene ha fatto la Commissione Disciplinare a dichiarare inammissibile l'originario ricorso e ad annullare conseguentemente la decisione del Giudice Sportivo che aveva riconosciuto l'esistenza della causa di forza maggiore. Affermata, pertanto, la correttezza della decisione oggetto dell'attuale ricorso, quest'ultimo deve essere respinto. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'Associazione Sinuessa 95 di Mondragone (Caserta) e dispone incamerarsi la tassa versata.

7 - APPELLO DELL'U.S. ATLETICO DELFINI SANTANGIOLESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA S. MARIA A VICO/ATLETICO DELFINI SANTANGIOLESE DEL 2.11.2002

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 59 del 23.1.2003)

Con delibera pubblicata nel Com. Uff. n. 59 del 23 gennaio 2003, la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania ha dichiarato inammissibile il reclamo della ricorrente, in ordine alla sostituzione di persona di due calciatori della soc. S. Maria a Vico; ha rigettato il ricorso, sempre, dell'odierna ricorrente, per la posizione irregolare di alcuni tesserati della soc. S. Maria a Vico e ha rimesso gli atti all'Ufficio Indagini, in ordine a quanto dichiarato dall'arbitro della predetta gara, sulla autenticità del documento di identità asseritamente usato dal calciatore Saccavino Vincenzo della soc. S. Maria a Vico. Avverso la decisione della Commissione Disciplinare ha proposto appello la Delfini Santangiolese, chiedendo la riforma della decisione impugnata, con conseguente, vittoria a tavolino della predetta gara contro la soc. S. Maria a Vico. Per quanto riguarda l'inammissibilità del reclamo per la sostituzione di persona dei due fratelli Saccavino, il reclamo è palesemente infondato, in quanto, per la questione, doveva essere adito il Giudice Sportivo e la ricorrente si limita ad affermare che l'arbitro, benché richiesto, non ha provveduto a riportare, sul referto le osservazioni della soc. Santangiolese sulla regolarità della posizione del calciatore Saccavino, che ha preso parte alla gara; se ciò fosse avvenuto, "il G.S. si sarebbe pronunciato di ufficio, sulla scorta di risultanze ufficiali e noi non saremmo caduti nell'errore (riconosciuto, quindi, dalla stessa ricorrente) di dovere fare reclamo alla Commissione Disciplinare, anziché al G.S.". Sul punto, è sufficiente osservare che un comportamento del direttore di gara non può giustificare un errore sulla competenza funzionale dell'organo di giustizia da adire. Del rigetto del reclamo per la posizione irregolare dei tesserati della soc. S. Maria a Vico, non vi è cenno nel reclamo alla Commissione. Per quanto riguarda, infine, la regolarità della posizione del calciatore Saccavino, che ha preso parte alla gara, gli atti sono stati trasmessi all'Ufficio Indagini e davanti ad esso potranno farsi valere tutti i rilievi del caso. Solo per completezza, va aggiunto che l'arbitro, sentito dalla Commissione Disciplinare ha affermato "di ritenere di non essere in grado di poter accertare la falsità o la veridicità del documento" in questione. Deve essere incamerata la tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge

DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D'APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 2002-2003

l'appello come sopra proposto dell'U.S. Atletico Delfini Santangiolese di S. Angelo d'Alife (Caserta) e dispone incamerarsi la tassa versata.

8 - APPELLO DELLA POL. NUOVA ROZZANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 12.4.2003 INFLITTA AL CALCIATORE POLO MASSIMILIANO E DELL'AMMENDA DI EURO 154,00 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 27 del 23.1.2003)

La Pol. Nuova Rozzano ha proposto reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare di cui al C.U. n. 27 del 23 gennaio 2003 - relativa all'ammenda comminata alla società ed alla squalifica comminata al calciatore Polo Massimiliano a seguito dei fatti avvenuti nel corso della gara Matteotti/Nuova Rozzano dell'8.12.2002. Il suddetto reclamo, peraltro, non è ammissibile in quanto non rientra fra le ipotesi previste dall'art. 40 n. 7 C.G.S., trattandosi di mera sanzione pecuniaria a carico della società e di squalifica inferiore a dodici mesi a carico del calciatore. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 40 n. 7 lett. d) C.G.S., l'appello come sopra proposto dalla Pol. Nuova Rozzano di Rozzano (Milano) ed ordina incamerarsi la tassa versata.

9 - APPELLO DEL F.C. S. ANGELO 2000 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA S. ANGELO LE FRATTE/S. ANGELO 2000 DELL'8.12.2002

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata - Com. Uff. n. 34 del 22.1.2003)

Il F.C. S. Angelo 2000 proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata avverso la regolarità della gara S. Angelo Le Fratte/S. Angelo 2000, disputata l'8 dicembre 2002 per il Campionato di 2ª Categoria, Girone "A" e terminata con il risultato di 2-2, per avere la società C.S. S. Angelo Le Fratte fatto partecipare alla gara i calciatori Spagna Nando, Sabia Vito Antonio, Collazzo Gianluca e Volda Alessandro in posizione irregolare. La Commissione Disciplinare, con la decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 34 del 22 gennaio 2003, rilevando che solo il calciatore Volda non era in posizione regolare, perché non risultato tesserato per la società C.S. S. Angelo Le Fratte, ma che lo stesso non aveva preso parte alla gara, ancorché fosse stato iscritto nella distinta, respingeva il reclamo. Il F.C. S. Angelo 2000 ha proposto appello avverso tale decisione. La C.A.F. deve dichiarare inammissibile l'appello per tardività. La decisione appellata, infatti, è stata pubblicata, come si è rilevato, sul Comunicato Ufficiale n. 34 del 22 gennaio 2003. Il reclamo, quindi, doveva essere proposto, ai sensi dell'art. 33, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva nel termine di sette giorni da tale data. Esso è stato invece proposto (spedito) il 30 gennaio 2003 e, quindi, tardivamente. La tassa di reclamo, stante la inammissibilità dell'appello, va incamerata. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 n. 2 C.G.S. Per tardività, l'appello come sopra proposto dal F.C. S. Angelo 2000 di S. Angelo Le Fratte (Potenza) e dispone incamerarsi la tassa versata.

10 - APPELLO DELL'A.S. BARRESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SANTA CROCE/BARRESE DEL 22.12.2002

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 37 del 23.1.2003)

Con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 37 del 22 gennaio 2003 la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, decidendo sul reclamo proposto dalla U.P. Santa Croce in merito alla posizione del calciatore Martorana Rosario della A.S. Barrese nella gara Santa Croce/Barrese del 22.12.2002, accoglieva il reclamo infliggendo alla A.S. Barrese la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-2. Rilevava che per effetto dell'esclusione dal campionato, durante il girone di andata, della soc. Caltagirone e della conseguente perdita di valore per la classifica delle gare da questa disputate (art. 53, punto 3, delle N.O.I.F.), il Martorana, benché non avesse partecipato alla gara della sua squadra di appartenenza con detta soc. Caltagirone, avrebbe dovuto scontare la giornata di squalifica non prendendo parte alla gara del 22.12.2002 e ciò a norma dell'art. 17, punto 4, C.G.S.. Avverso tale decisione proponeva rituale e tempestivo appello la A.S. Barrese che eccepiva come non dovesse trovare applicazione nel caso in esame il disposto di cui al citato art. 17, dal momento che l'annullamento della gara Caltagirone/Barrese (in occasione della quale il Martorana aveva scontato la giornata di squalifica) non era *scaturito da una decisione degli organi di giustizia sportiva, ma da una precisa disposizione delle norme federali*. Chiedeva pertanto l'annullamento della decisione impugnata ed il ripristino del risultato di parità conseguito sul campo. Alla seduta del 10 febbraio 2003, assenti rappresentanti della Società appellante, il procedimento veniva ritenuto in decisione. L'appello della A.S. Barrese, proposto ritualmente e nel rispetto dei termini procedurali è ammissibile e merita di essere accolto. Ma non per la ragione esposta dalla società. Procedendo con ordine e prendendo spunto dall'argomento fatto valere dalla A.S. Barrese, bisogna rilevare che l'art. 17, punto 4, C.G.S. subordina la regolarità dell'esecuzione di una sanzione alla duplice condizione che la gara, con riferimento alla quale la sanzione stessa viene scontata, consegua un risultato utile agli effetti della classifica e non venga successivamente annullata da un Organo della Giustizia sportiva. Nel caso in esame, non è seriamente contestabile che con la decisione di cui al Com. Uff. n. 30 del 18 dicembre 2002 il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Sicilia *non ha preso in esame, annullandola*, la gara Caltagirone/Barrese del 24.11.2002, ma si è occupato della differente gara Calcio Canicatti/Caltagirone del 15.12.2002 infliggendo alla soc. Caltagirone, non presentatasi a disputare l'incontro, la perdita dello stesso per 0-2. È ben vero che il Giudice ha deliberato nello stesso contesto l'esclusione della A.C. Caltagirone dal campionato, ma provvedimento come questo (peraltro incompatibile con quanto deliberato nello stesso contesto ex art. 53, comma 2, delle N.O.I.F.) *non costituisce annullamento* di questa o di quella gara, meno che mai di quella del 24.11.2002 neppure richiamata. Tanto è vero che nei casi in cui il Giudice ritiene di annullarne una, in forza di norma federale che lo consente, lo delibera espressamente, come a proposito di ciascuna delle 4 gare cui la A.C. Caltagirone non si è presentata. Anche ad attribuire all'esclusione dal campionato una valenza maggiore di quella appena detta, non vi è dubbio che provvedimento del genere *non*

comporta (norme federali alla mano) *annullamento* di una qualche gara, posto che neppure l'art. 53, punto 3, delle N.O.I.F. applicato dal Giudice al caso della A.C. Caltagirone evoca quel requisito (l'annullamento della gara) che è testualmente richiesto dall'art. 17, comma 4, C.G.S.. *Annullamento* in ogni caso neppure disposto dal Giudice Sportivo, ma, come correttamente rilevato dalla società appellante, effetto di una norma federale di cui il provvedimento di esclusione del Giudice costituisce il semplice presupposto. Alla luce di queste prime considerazioni e limitatamente al requisito del non annullamento della gara da parte di uno degli Organi della Giustizia sportiva occorre ritenere, in definitiva, che il calciatore Martorana, non prendendo parte all'incontro della sua squadra di appartenenza con la A.C. Caltagirone del 24.11.2002, ha correttamente scontato la giornata di squalifica inflittagli in precedenza, dal momento che l'esclusione dal campionato della A.C. Caltagirone deliberata dal Giudice Sportivo non costituisce né comporta *annullamento* di gara alcuna, meno che mai di quella che qui specificamente interessa del 24.11.2002. Ai fini della regolarità dell'esecuzione della sanzione occorre verificare, tuttavia, la sussistenza della seconda condizione richiesta dall'art. 17, punto 4, C.G.S., e cioè la validità per la classifica della gara. Da questo differente punto di vista è indubbio che per effetto della esclusione dal campionato, legittimamente decretata dal Giudice Sportivo, ma anche dal Comitato Regionale Sicilia (v. a questo proposito il Com. Uff. n. 30 del 18 dicembre 2002); è indubbio, si stava osservando, che per effetto della esclusione dal campionato durante il girone di andata tutte le gare giocate dalla A.C. Caltagirone (benché non *annullate*) hanno perso valore per la classifica, come espressamente stabilito dall'art. 53, punto 3, delle N.O.I.F.. Senza che rilevi più di tanto da questo differente punto di vista, è il caso di aggiungere, se per effetto di provvedimento del Giudice (come non sembra) o del disposto di cui all'art. 53 citato. In difetto del requisito della validità della gara ai fini della classifica occorre concludere, dunque, che il Martorana non ha utilmente scontato la squalifica non giocando la partita Caltagirone/Barrese del 24.11.2002. Ne consegue che l'appello della A.S. Barrese, benché proposto sulla base di argomenti condivisibili, dovrebbe essere respinto. Dovrebbe esserlo se non vi si opponesse la fondatezza di un diverso motivo, non fatto valere dalla società ma suscettibile di essere esaminato a norma dell'art. 34, punto 5, C.G.S.; punto (la C.A.F., *se rileva che l'Organo di prima o seconda istanza... non ha preso in esame circostanze di fatto decisive agli effetti del procedimento, ...non ha preso in esame circostanze di fatto decisive agli effetti del procedimento, ...riforma la pronuncia impugnata e decide nel merito*) che ricalca il n. 4 dell'art. 32 dello stesso Codice in tema di *Procedimenti di seconda istanza*. L'esclusione della A.C. Caltagirone e la conseguente perdita di valore delle gare giocate fino ad allora sono state deliberate dal Giudice Sportivo e dal Comitato Regionale Sicilia il 18.12.2002 e rese pubbliche il giorno successivo (v. Com. Uff. n. 30). Ebbene, posto che il giorno della gara S. Croce/Barrese (22.12.2002) i termini per l'impugnazione delle due decisioni non erano spirati, le stesse non erano definitive allorché il Martorana ha preso parte alla gara in questione. La sua posizione sotto il profilo dell'esecuzione della squalifica ancora da scontare era, dunque, del tutto regolare. Non lo sarà stata, probabilmente, al momento della diversa gara della A.S. Barrese successiva al passaggio in giudicato delle due decisioni prima ricordate e certamente questa Commissione giungerebbe a conclusioni differenti se questa gara e la (eventuale) partecipazione ad essa del Martorana non fossero del tutto estranee al presente appello. Come invece lo sono. Ritenuto, in definitiva, che il calciatore Martorana ha partecipato alla gara della sua società di appartenenza con la soc. Santa Croce del 22.12.2002 quando ancora l'esclusione dal campionato della A.C. Caltagirone non era definitiva e quando ancora, di conseguenza, non era sorto l'obbligo per lo stesso Martorana di scontare in maniera valida la squalifica che gli era stata inflitta, l'appello proposto va, come già detto, accolto. A norma dell'art. 29, punto 13, C.G.S. la tassa reclamo deve essere restituita. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come innanzi proposto dall'A.S. Barrese di Barrafranca (Enna), annulla l'impugnata delibera, ripristinando, altresì, il risultato di 0-0 conseguito in campo nella suindicata gara. Dispone restituirsi la tassa versata.

11 - APPELLO DELL'U.S. PERDIFUMO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PERDIFUMO/ DRAGONEA DEL 3.11.2002

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 59 del 23.1.2003)

L'attuale società reclamante proponeva reclamo dinanzi al competente Giudice Sportivo con cui, in relazione alla gara disputata il 3 novembre 2002 contro il Dragonea, terminata con il punteggio di 1-2 e valida per il Campionato di Promozione campano - Girone D, lamentava alcune irregolarità inficianti il normale corso della gara. In particolare, preso atto che la terna arbitrale originariamente designata era impossibilitata a presenziare regolarmente all'incontro causa un grave incidente stradale che aveva coinvolto l'autoveicolo con cui si stava recando al campo di gara, la Perdifumo lamentava, da una parte, che l'arbitro designato in sostituzione non aveva compilato il documento di sostituzione controfirmato dai due capitani, dall'altra, che il medesimo aveva contravvenuto alla Regola F.I.G.C. n. 6 del Giuoco del Calcio, avendo iniziato la gara con due assistenti arbitrali di parte, sostituiti però una volta che - a 16 minuti dall'inizio dell'incontro - erano giunti gli assistenti ufficialmente designati in sostituzione. Sia il Giudice Sportivo (Com. Uff. n. 43 del 21 novembre 2002) che la Commissione Disciplinare, quest'ultima con la decisione impugnata, hanno giudicato infondate le pretese dell'attuale reclamante, sia in punto di fatto, risultando che il nuovo arbitro designato aveva redatto il modello di sostituzione del collega impossibilitato, regolarmente controfirmato dai capitani ed allegato al referto, che in punto di diritto, non emergendo - quanto alla sostituzione degli assistenti durante l'incontro - un profilo di violazione dell'invocata Regola n. 6. Con il reclamo in trattazione, regolarmente inviato alla società controparte, la Perdifumo, in disparte la deduzione di alcune irregolarità procedurali e di rito, peraltro della necessaria consistenza dal punto di vista fattuale (non potendosi accostare e porre allo stesso piano, ai fini della presidenza del collegio e della sottoscrizione degli atti, l'ordinaria seduta della Commissione Disciplinare in data 20 gennaio 2003 ed una mera audizione istruttoria tenutasi il 23 dicembre 2002), ovvero in quanto irregolarità notoriamente non inficianti la validità della decisione (mancata presenza verbalizzata del rappresentante designato dall'A.I.A. alla seduta della Commissione Disciplinare, in apparente violazione dell'art. 25, comma 9, C.G.S.), torna ad insistere, nel merito, abbandonata la censura (smentita in punto di fatto) della mancata compilazione del modulo di sostituzione, sulla violazione della Regola n.

DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D'APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 2002-2003

6 - Decisioni della F.I.G.C., in tema di sostituzione a gara iniziata degli assistenti arbitrali di parte. Ha concluso, dunque, la reclamante chiedendo formalmente, oltre che l'annullamento della decisione di secondo grado per gli accennati vizi procedurali, la ripetizione della gara, causa l'errore commesso dal direttore di gara, ovvero, in subordine, la trasmissione degli atti alla Corte Federale per dirimere la questione interpretativa della predetta Regola. La doglianza non merita adesione, né sussistono, al riguardo, significativi margini di dubbio interpretativo circa la portata della norma richiamata. La Regola n. 6 - Decisioni F.I.G.C. è molto chiara in proposito, recitando, ai punti 8) e 9), che, determinandosi l'assenza degli assistenti ufficiali dell'arbitro designati, il direttore di gara può fruire di assistenti di parte richiedendo a ciascuna società di designare all'uopo un loro tesserato idoneo, ma che se, tuttavia, nel corso della gara sopraggiungono gli assistenti dell'arbitro designati, l'arbitro dovrà provvedere a sostituire gli assistenti di parte con quelli ufficiali. Orbene, così sembra essere puntualmente accaduto nella fattispecie in questione, una volta sopraggiunti i nuovi assistenti appartenenti alla vicina Sezione di Agropoli, con piena consapevolezza degli organi competenti dell'A.I.A. e senza alcuna irregolarità inficiante. Né, a tal proposito, può ritenersi che la procedura di sostituzione d'urgenza per il tramite del servizio "Pronto A.I.A." non rientri nell'ambito delle normali procedure di designazione degli ufficiali di gara, seppur accelerate viste le necessità. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il reclamo va, in conclusione, rigettato, con incameramento della relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'U.S. Perdifumo di Perdifumo (Salerno) e dispone incamerarsi la tassa versata.

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 31/C - RIUNIONE DEL 17 MARZO 2003

1 - APPELLO DELL'A.S. FUTSAL CESENA 2000 AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO INERENTE LE SANZIONI DELLE SQUALIFICHE INFLITTE AI CALCIATORI ROVERETI GIANNI, CECCARELLI STEFANO ED ERCOLANI MATTEO NONCHÉ AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 75,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna - Com. Uff. n. 25 del 23.1.2003)

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Emilia-Romagna, infliggeva alla Futsal Cesena 2000 e ai suoi calciatori Ceccarelli Stefano, Ercolani Matteo e Rovereti Gianni le sanzioni specificate nel Com. Uff. n. 21 del 19 dicembre 2002. La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia-Romagna, pronunciandosi sul reclamo proposto dalla Futsal Cesena 2000 avverso tale delibera, dichiarava inammissibile il ricorso perché proposto oltre il termine previsto dall'art. 42 comma 5 C.G.S.. Avverso questa decisione proponevano appello davanti alla C.A.F. la Futsal Cesena e i suoi predetti tesserati, rilevando l'insussistenza della dichiarata inammissibilità, per avere rispettato quanto prescritto dall'art. 32 comma 6 C.G.S.. Il ricorso deve essere rigettato in quanto l'art. 42 comma 5 C.G.S. impone che i ricorsi di secondo grado debbano essere proposti entro il decimo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione che si intende impugnare, mentre il ricorso della Futsal Cesena 2000 è stato presentato oltre tale termine, come puntualmente rilevato dalla Commissione Disciplinare. Per completezza va aggiunto che il diritto di essere sentiti e di prendere visione o estrarre a proprie spese copia dei documenti ufficiali, nel caso in esame, poteva essere esercitato esclusivamente al momento del gravame, ex art. 32 comma 6 C.G.S., evenienza non verificatasi. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'A.S. Futsal Cesena 2000 di Cesena e dispone incamerarsi la tassa versata.

2 - APPELLO DEL F.C. GALLICCHIO 95 AVVERSO DECISIONE MERITO GARA GALLICCHIO 95/CASTELSARACENO DELL'1.12.2002

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata - Com. Uff. n. 35 del 29.1.2003)

A seguito della gara del Campionato di 3ª Categoria Gallicchio 95/Castelsaraceno, dell'1.12.2002, la società Gallicchio proponeva reclamo al Giudice Sportivo lamentando la posizione irregolare del Signor Ponzio Vito, nato il 20.8.1987, schierato dalla società Castelsaraceno in qualità di assistente dell'arbitro, in quanto privo dell'autorizzazione di cui all'art. 34.3 delle N.O.I.F. e richiedendo di conseguenza la vittoria per 0-2. Il Giudice Sportivo in accoglimento del reclamo, Com. Uff. 10 del 2 gennaio 2003, assegnava gara vinta al F.C. Gallicchio riconoscendo fondati i motivi sostenuti. La società Castelsaraceno avversava tale provvedimento presso la Commissione Disciplinare sostenendo che i reclami inerenti la regolarità di posizione dei tesserati, a norma dell'art. 42.3 C.G.S., debbano essere proposti alla Commissione Disciplinare e non al Giudice Sportivo. La Commissione Disciplinare, con Com. Uff. 35 del 29 gennaio 2003, in accoglimento del reclamo dichiarava inammissibile il precedente ricorso della società Gallicchio 95 e ripristinava il risultato conseguito sul campo. L'attuale reclamante F.C. Gallicchio 95, in data 5.2.2003, ha adito la C.A.F. Chiedendo l'annullamento della decisione della Commissione Disciplinare perché, pur riconoscendo l'errore nell'inoltro dell'originario reclamo al Giudice Sportivo avrebbe potuto trasmettere d'ufficio il reclamo alla competente Commissione Disciplinare per l'esame dello stesso. Il reclamo è da accogliere per il principio più volte applicato della "conservazione degli atti"; quand'anche un reclamo sia inoltrato all'ente non competente è onere dello stesso trasmetterlo all'organo cui andava indirizzato. Sarà poi lo stesso organo competente a giudicare ammissibilità e merito. Per questi motivi la C.A.F. in accoglimento dell'appello come sopra proposto dal F.C. Gallicchio 95 di Gallicchio (Potenza) annulla l'impugnata delibera, ai sensi dell'art. 33 comma 5 C.G.S., con rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata per l'esame di merito. Dispone restituirsì la tassa versata.

3 - APPELLO DELL'A.S. CITTÀ DI AVEZZANO CALCIO A CINQUE AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER 2 MESI INFLITTA AL CALCIATORE IPPOLITI LORENZO E DELL'AMMENDA DI € 150,00 ALLA SOCIETÀ SU DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE

(Delibera della Commissione Disciplinare presso Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 226 del 24.1.2003)

DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D'APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 2002-2003

Il Procuratore Federale deferiva, fra gli altri, il calciatore Ippoliti Lorenzo, tesserato con la A.S. Città di Avezzano Calcio a Cinque (con la cui squadra aveva disputato dal 9.2.2002 al 27.4.2002 n. 6 partite nel Campionato di Serie C nella stagione sportiva 2001-2002), il quale, pur non avendo alcun rapporto con la A.S. Avezzano Calcio a Cinque aveva con quest'ultima disputato: 1) la gara di campionato Marina C.S.A./Avezzano del 23.10.2001; 2) la gara di Coppa Italia Avezzano/Marina C.S.M. del 13.11.2001; 3) la gara Under 21 Avezzano/Teate Chieti dell'11.11.2001. Deferiva conseguentemente la Società A.S. Avezzano Calcio a Cinque. La Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque, con delibera n. 226 del 24 gennaio 2003 riteneva responsabile l'Ippoliti Lorenzo della violazione di cui all'art. 1.1 C.G.S. e la A.S. Città di Avezzano Calcio a Cinque per responsabilità oggettiva per il comportamento posto in essere dal proprio tesserato; infliggeva al tesserato Ippoliti Lorenzo la sanzione sportiva della squalifica di mesi 2, alla Società A.S. Città di Avezzano Calcio a Cinque la sanzione pecuniaria di Euro 150,00 di ammenda. Ricorreva formalmente a questa Commissione d'Appello Federale l'A.S. Città di Avezzano Calcio a Cinque in proprio ed in nome e per conto del proprio tesserato Ippoliti Lorenzo sostenendo, in sostanza, la non sanzionabilità del comportamento tenuto dai ricorrenti, in quanto, all'epoca dei fatti in contestazione (ottobre-novembre 2001) l'Ippoliti Lorenzo non risultava tesserato con alcuna società della L.N.D., essendo il tesseramento stato effettuato il 30.1.2002. Chiedeva pertanto l'annullamento della squalifica di 2 mesi per il calciatore Ippoliti Lorenzo e della sanzione pecuniaria di euro 150,00 a carico della società. L'appello è infondato e va rigettato. L'art. 1.1 C.G.S. sancisce l'obbligo per tutti i tesserati di comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità di ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. Nella specie è pacifico che l'Ippoliti Lorenzo abbia illegittimamente disputato 3 gare nell'ottobre-novembre 2001 con l'Avezzano Calcio a Cinque pur non essendo tesserato con essa; e che volutamente abbia taciuto tale situazione al momento del tesseramento con la Società A.S. Città di Avezzano Calcio a Cinque avvenuto il 30.1.2002. Conseguenziale la responsabilità oggettiva di quest'ultima società per l'operato del proprio tesserato. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'A.S. Città di Avezzano Calcio a Cinque di Avezzano (L'Aquila) e dispone incamerarsi la tassa versata.

4 - RICORSO PER REVOCAZIONE DELL'A.S. AGRIGENTO CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AGRIGENTO/BOSCO 1970 DEL 16.11.2002

(Delibera della C.A.F. - Com. Uff. n. 23/C del 30.1.2003)

Con delibera del 31.1.2003 la C.A.F. in accoglimento dell'appello, proposto dall'A.S. Bosco 1970 di Marsala, relativamente al merito della gara Agrigento/Bosco 1970 del 16.11.2002 ed in riforma della decisione del Giudice Sportivo, annullava senza rinvio la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia ed infliggeva alla A.S. Agrigento Calcio la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara suddetta con il punteggio di 0-2. In data 5.2.2003 la A.S. Agrigento Calcio proponeva ricorso per revocazione, deducendo il tardivo avviso, ex art. 30 e 33 C.G.S., dell'udienza del 30.1.2003 davanti alla C.A.F. e lamentando irregolarità del referto arbitrale della gara in esame. Il ricorso è infondato in quanto la richiesta di revocazione non è giustificata da nessuno dei casi previsti dall'art. 35 C.G.S.. Per completezza va solo osservato che il documento intestato alla A.S. Bosco 1970, in bianco, al quale si fa riferimento nel ricorso della A.S. Agrigento, è entrato in possesso della predetta società in epoca antecedente la decisione della C.A.F.. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione come sopra proposto dall'A.S. Agrigento Calcio di Agrigento e dispone incamerarsi la tassa versata.

5 - APPELLO DEL F.C. VITTORITO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VITTORITO/ BARISCIANO DEL 17.11.2002

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo - Com. Uff. n. 32 del 23.1.2003)

Con reclamo ritualmente proposto, il F.C. Vittorito ha impugnato davanti a questa Commissione la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo che accogliendo il reclamo della Polisportiva Barisciano infliggeva alla società Vittorito la sanzione della perdita della gara disputata il 17.11.02 con il punteggio di 0-2. Osserva questa Commissione che il suddetto reclamo deve essere dichiarato inammissibile perché inviato fuori termine. Ed invero la decisione della Commissione Disciplinare è stata pubblicata in data 23.01.2003 mentre il reclamo risulta inviato solo in data 31.01.2003 e, quindi, allorché era già scaduto il termine di sette giorni tassativamente stabilito dall'art. 33 n. 2 del Codice di Giustizia Sportiva. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 n. 2 C.G.S. Per tardività, l'appello come sopra proposto dal F.C. Vittorito di Vittorito (L'Aquila) ed ordina incamerarsi la tassa versata.

6 - APPELLO DEL G.S. MAZARA 1946 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MAZARA/ FINCANTIERI DEL 15.12.2002

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 38 del 29.1.2003)

Dagli atti ufficiali (referti dell'arbitro e del commissario di campo) della gara Mazara 46/Fincantieri del 15.12.2002, valida per il Campionato di Eccellenza Regionale Sicilia, emergeva che, nel corso del secondo tempo, sostenitori locali avevano lanciato un petardo nell'area di rigore avversaria. Dopo l'esplosione, il portiere della Fincantieri si era accasciato al suolo ed era stato trasportato all'Ospedale. La Soc. Fincantieri proponeva reclamo al Giudice Sportivo del Comitato Regionale Sicilia, chiedendo che fosse affermata la responsabilità oggettiva della Società Mazara per la condotta dei suoi sostenitori, dalla quale era derivata alla ricorrente una grave menomazione sportiva, e che conseguentemente fosse assegnata la vittoria alla Soc. Fincantieri; in subordine, che fosse disposta la ripetizione della gara non conclusasi regolarmente; in ulteriore subordine, che fosse inflitta alla Soc. Mazara una "pesante penalizzazione in classifica". Il Giudice Sportivo, con delibera pubblicata sul C.U. n. 33 del 2 gennaio 2003, dichiarava il reclamo inammissibile ai sensi dell'art. 29 comma 1 C.G.S., in quanto sottoscritto da persona non legittimata. La Fincantieri impugnava tale decisione dinanzi alla competente Commissione Disciplinare e questa la riformava

DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D'APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 2002-2003

(vedi C.U. n. 38 del 21 gennaio 2003) disponendo la remissione degli atti al Giudice Sportivo per la pronuncia nel merito. Ricorre a questa Commissione d'Appello il G.S. Mazara 1946, deducendo violazione e falsa applicazione delle norme che disciplinano la presentazione dei reclami e chiedendo pertanto che venga annullata la decisione della Commissione Disciplinare: sostiene in proposito la ricorrente che il reclamo di primo grado è stato sottoscritto da persona non legittimata in quanto priva del potere di rappresentare la Fincantieri. Con ulteriori motivi, eccepisce altresì la genericità e mancanza di motivazione del reclamo proposto dalla Fincantieri dinanzi alla Commissione Disciplinare e la mancata comunicazione alla controparte del preannuncio di reclamo, sia in primo sia in secondo grado. Il reclamo è fondato e merita accoglimento. Secondo l'art. 29 n. 1 C.G.S. sono legittimati a proporre reclamo le società, i loro dirigenti, soci di associazione e tesserati che, ritenendosi lesi nei propri diritti, abbiano interesse diretto al reclamo stesso. Secondo l'interpretazione di tale norma costantemente seguita dagli organi di Giustizia Sportiva, la presentazione dei reclami deve essere sempre effettuata dalla parte interessata; è fatta salva esclusivamente l'ipotesi di reclamo presentato in forza di procura speciale notarile. Nel caso in esame, il reclamo della Fincantieri al Giudice Sportivo è stato presentato e sottoscritto dall'avvocato della reclamante nella qualità di "legale di fiducia" in base ad un "atto di nomina di legale di fiducia", redatto su un foglio separato e privo di specifici riferimenti al reclamo, che non può quindi assumere neppure valore di procura speciale, essendo privo dei caratteri di contestualità e specificità ad esso erroneamente attribuiti dalla Commissione Disciplinare. Deve quindi essere dichiarata l'inammissibilità del reclamo proposto in primo grado dalla Soc. Fincantieri, conformemente a quanto deciso dal Giudice Sportivo. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dal G.S. Mazara 1946 di Mazara del Vallo (Trapani), annulla l'impugnata delibera ripristinando quella del Giudice Sportivo che dichiarava inammissibile il reclamo proposto dalla società Fincantieri avverso la suindicata gara. Dispone restituirsi la tassa versata.

7 - APPELLO DELL'A.C. S. LAZZARO R. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MARAGNOLE/ S. LAZZARO R. DEL 22.12.2002

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 32 del 29.1.2003)

Dal rapporto della gara Maragnole/S. Lazzaro del 22.12.2002 risultava che al 38° del 2° tempo l'arbitro decideva di sospendere definitivamente la gara. Motivava tale decisione con il fatto di essere stato colpito, anche se in modo involontario, al labbro superiore con tagli e fuoriuscita di sangue a seguito di una mischia e che conseguentemente non aveva un animo né sereno né tranquillo per dirigere in piena libertà e con autonomia decisionale. Il Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Vicenza, ai sensi dell'art. 12 comma 1 C.G.S., deliberava di infliggere alla Società Maragnole la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 2-0 a favore del S. Lazzaro. Contro tale decisione ricorreva la U.S. Maragnole deducendo che non si poteva affermare che vi fosse stata una furiosa contestazione e tantomeno una rissa, chiedendo l'annullamento della delibera del Giudice Sportivo e la ripetizione della gara. La Commissione Disciplinare del Comitato Regionale Veneto, sentito personalmente l'arbitro che ha dichiarato di aver deciso la sospensione perché non si sentiva più nelle condizioni psico-fisiche per continuare ad arbitrare, constatato che l'alterazione dello stato psicologico dell'arbitro era stata determinata da un colpo assolutamente involontario e che, pertanto, la decisione dell'arbitro di non proseguire l'incontro non era oggettivamente addebitabile alla U.S. Maragnole accoglieva il reclamo e disponeva la ripetizione della gara. Il Comunicato Ufficiale contenente la delibera della Commissione Disciplinare è il numero 32 del 29 gennaio 2003, in tale data pubblicato ed affisso all'albo. Avverso tale delibera ha proposto reclamo alla C.A.F. la A.C. S. Lazzaro R. con lettera spedita il 6.2.2003. Dagli atti di causa emerge che l'appello è stato inviato oltre il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione della Commissione Disciplinare, termine fissato dall'art. 33 n. 2 C.G.S. e che, come noto, è perentorio. Rileva, inoltre, la Commissione che la reclamante ha ommesso l'invio di copia dei motivi di appello alla società controparte, contravvenendo al principio del contraddittorio, in violazione dell'art. 29 comma 5 C.G.S.. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi degli artt. 29 comma 5 e 33 n. 2 C.G.S., per mancato invio della copia dei motivi alla controparte e per tardività, l'appello come sopra proposto dall'A.C. S. Lazzaro R. di Vicenza ed ordina incamerarsi latassa versata.

8 - APPELLO DELLA POL. TRAGLIATA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA AL 15.12.2007 DEL CALCIATORE COPPOTELLI ALESSIO

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 46 del 30.1.2003)

Il Sig. Coccioletti Giuseppe in qualità di presidente della Polisportiva Tragliata ha proposto reclamo avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 46 del 30 gennaio 2003 con la quale, in relazione alla gara Ponte Galeria/Tragliata del 15.12.2002 (Campionato di 2ª Categoria), è stata confermata al calciatore Coppotelli Alessio la squalifica fino al 15.12.2007. La ricorrente ribadisce la tesi, già sostenuta nel precedente giudizio avanti alla Commissione Disciplinare, secondo cui, a colpire il direttore di gara non sarebbe stato il Coppotelli bensì un altro calciatore e precisamente il numero 10 Pellei Paolo. Le argomentazioni poste a base di tale tesi non sembrano tali da poter sovvertire il giudizio della Commissione Disciplinare, essendo prive di qualsiasi sostegno probatorio ed in netto contrasto con gli atti ufficiali di gara; in particolare con le dichiarazioni rese dall'arbitro davanti alla Commissione stessa alla quale ha ribadito di essere assolutamente certo dell'identificazione del Coppotelli come l'autore dell'aggressione a suo danno. Ritiene peraltro questa Commissione d'Appello che la sanzione inflitta al calciatore, pur non ignorando la gravità del fatto, appare eccessivamente afflittiva, onde può essere congruamente ridotta. Per questi motivi la C.A.F. in parziale accoglimento dell'appello come sopra proposto dalla Pol. Tragliata di Testa di Lepre Fiumicino (Roma) riduce al 30.6.2006 la sanzione della squalifica già inflitta dai primi giudici al calciatore Coppotelli Alessio. Dispone restituirsi la tassa versata.

DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D'APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 2002-2003

9 - APPELLO DELL'ALLENATORE CASTIELLO LUIGI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 28.2.2003

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale - Com. Uff. n. 99 del 7.2.2003)

Il Sig. Marco Archiero, Assistente dell'arbitro della gara Astrea/Sansovino del 29.1.2003 valida per l'andata dei quarti di finale della Coppa Italia Dilettanti, riferiva nel proprio rapporto che al 25° del secondo tempo, ad azione in svolgimento, una persona che indossava la tuta sociale della Società Astrea, indebitamente entrato sul terreno di giuoco, gli aveva rivolto una espressione ingiuriosa. Detta persona era stata identificata dall'Assistente con colui che, durante il riconoscimento delle squadre, si era qualificato come Castiello Gino, primo allenatore della Società Astrea. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale, con delibera del 31.1.2003, squalificava fino al 28.2.2003 il Sig. Castiello Luigi, allenatore della Soc. Astrea, perché, in corso di squalifica comminatagli con C.U. n. 81 dell'8.1.2003, sostava indebitamente nel recinto di gioco e rivolgeva ad un assistente arbitrale espressione offensiva. Il Castiello proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare, sostenendo di non essere stato presente alla gara, come da certificato rilasciato in seguito a visita medica effettuata a Benevento "nelle prime ore del pomeriggio" del 29.1.2003, con prognosi di 3 giorni di riposo. La Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale, con decisione del 7.2.2003, respingeva il reclamo. Ricorre il Castiello avverso tale decisione, riproponendo le difese già svolte nel precedente grado di giudizio, vale a dire l'impossibilità di trovarsi a Roma al momento della gara (attestata dal certificato medico prodotto) e chiedendo la revoca della squalifica inflittagli. La C.A.F. ritiene che il reclamo sia infondato. Invero la decisione impugnata è correttamente fondata sulle risultanze degli atti ufficiali ed in particolare sul referto dell'Assistente dell'Arbitro, nel quale sono chiaramente precisate le circostanze che hanno consentito l'identificazione certa del ricorrente. Poiché nell'ordinamento calcistico gli atti degli ufficiali di gara sono, in relazione a quanto avvenuto in campo e caduto sotto la diretta percezione degli stessi, fonte di prova privilegiata ex art. 31 lett. a) 1 C.G.S., che non può essere inficiata da documenti di diversa provenienza, nonostante gli stessi si pongano in contrasto con le risultanze degli atti ufficiali, si deve quindi ritenere incontestabile l'identificazione del ricorrente come autore del fatto. La decisione impugnata, pertanto, è immune da censura e deve essere confermata. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'allenatore Castello Luigi e dispone incamerarsi la tassa versata.

10 - RICORSO DEL PRESIDENTE FEDERALE DELLA F.I.G.C. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BOSARESE/STIENTESE DEL 15.12.2002

(Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 28 del 2.1.2003)

Con ricorso in data 24.2.2003, il Presidente della F.I.G.C. ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Veneto, pubblicata sul C.U. n. 28 del 2 gennaio 2003, che ha disposto la ripetizione della gara fra la G.S.G. Bosarese e la Polisportiva Stientese valida per il Campionato di 2ª Categoria - Girone G del Comitato Regionale Veneto, chiedendo che ad entrambe le squadre, ai sensi dell'art. 12 comma 2 C.G.S., venga applicata la punizione sportiva della perdita della gara. Il fatto risale al 15.12.2002 quando, al 33° minuto di gioco del secondo tempo dell'incontro fra le due suindicate società, sul campo della Bosarese, in seguito ad una rissa scoppiata sul terreno di gioco fra calciatori e dirigenti delle due squadre che si protraeva per circa 7-8 minuti, il direttore di gara, constatata l'impossibilità di portare a termine la partita, ne ha decretato la sospensione. Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Veneto ha, come si è detto, disposto la ripetizione della gara ritenendo che il provvedimento di sospensione fosse stato adottato senza aver prima tentato con altri mezzi di sedare il tafferuglio e quindi in modo non conforme alle disposizioni regolamentari. Ritiene questa Commissione d'Appello che il ricorso del Presidente federale debba essere accolto, innanzi tutto perché la decisione del Giudice Sportivo non appare legittimamente adottata in quanto trattasi di materia rimessa esclusivamente alla discrezionalità del giudice di gara e non soggetta a riesame da parte degli organi di giustizia sportiva; nel merito poi, dal referto del giudice di gara risulta che il provvedimento di sospensione è stato adottato correttamente a seguito della situazione di eccezionale violenza che si era venuta a creare sul terreno di gioco e sugli spalti, di talché l'arbitro ha esercitato legittimamente i poteri previsti dall'art. 64 N.O.I.F. e dalla Regola n. 5 delle Regole del Giuoco del Calcio. Considerato infine che la responsabilità per l'accaduto va ascritta ad entrambe le società in considerazione della partecipazione quasi totale dei calciatori e dei dirigenti alla rissa, appare corretto comminare sia alla Bosarese che alla Stientese la punizione sportiva della perdita della gara. Per questi motivi la C.A.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Presidente della F.I.G.C. annulla l'impugnata delibera, infliggendo la punizione sportiva di perdita della gara suindicata per 0-2 ad entrambe le società.

ORDINANZA

11 - APPELLO DEL COMPENSORIO ALTO MESIMA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SANGIORGESE/COMPENSORIO ALTO MESIMA DEL 28.12.2002

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 70 del 3.2.2003)

La C.A.F. letti gli atti rinvia la trattazione dell'appello sopra proposto dal Compensorio Alto Mesima di Dasà (Vibo Valentia) per supplemento di istruttoria.

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 32/C - RIUNIONE DEL 24 MARZO 2003

DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D'APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 2002-2003

1 - APPELLO DELL'U.S. AFRICO AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA DEI CALCIATORI VERSACE GIUSEPPE, COTRONEO VINCENZO SALVATORE, STILO FRANCESCO E MOLLICA LEO, NONCHÉ DELL'AMMENDA DI € 310,00

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 52 del 3.12.2002)

Con telegramma del 7.12.2002 l'U.S. Africo preannunciava reclamo alla C.A.F. Avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria, Com. Uff. n. 52 del 3 dicembre 2002, in merito alle sanzioni indicate in epigrafe, richiedendo l'invio di copia degli atti del procedimento appellato. In data 16.1.2003 la reclamante riceveva, a mezzo raccomandata, copia degli stessi. Alla ricezione degli atti l'attuale reclamante non ha fatto seguire le prescritte motivazioni, contravvenendo in tal modo al disposto del secondo comma dell'art. 33 C.G.S.. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 n. 2 C.G.S., per omesso invio delle motivazioni dopo la richiesta e successiva ricezione della copia degli atti ufficiali l'appello come sopra proposto dall'U.S. Africo di Africo (Reggio Calabria) e dispone incamerarsi la tassa versata.

2 - APPELLO DELLA S.S. SANTARCANGIOLESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SANTARCANGIOLESE/EDILCERAMICHE CALCIO PZ DELL'1.12.2002

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata - Com. Uff. n. 35 del 29.1.2003)

Con ricorso del 5.2.2003 la S.S. Santarcangiolese ha proposto appello avverso la decisione con la quale la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata, respingendo il reclamo, aveva confermato la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2 e dell'ammenda di € 250,00 inflitte alla società reclamante, nonché la squalifica per ulteriori tre giornate al calciatore Alessio Giordano, in relazione alla gara del Campionato di Eccellenza S.S. Santarcangiolese/Edilceramiche Calcio PZ dell'1.12.2002, all'esito del procedimento d'ufficio instaurato dal Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Basilicata ai sensi degli artt. 12 comma 4 e 24 comma 5/a C.G.S.. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Basilicata, rilevato che al calciatore Alessio Giordano, nato il 10.8.1980, tesserato per la società Santarcangiolese, era stata inflitta con C.U. del 21.11.2002 la squalifica per due gare in quanto indebitamente impiegato nella gara del Campionato Regionale Juniores Santarcangiolese/R. Lauria disputata il 12.11.2002, gara e campionato ai quali non poteva né può partecipare per limiti di età; ritenuto che, nonostante la squalifica di due giornate da scontare nel campionato di appartenenza di Eccellenza, il calciatore suddetto ha preso parte alla gara Santarcangiolese/Edilceramiche PZ; all'esito del procedimento d'ufficio instaurato ai sensi degli artt. 12 comma 4 e 24 comma 5/a C.G.S., ha deliberato di infliggere alla Santarcangiolese la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-2, comminando alla Società l'ammenda di € 250,00 e squalificando il calciatore Alessio Giordano per ulteriori tre giornate. La Commissione Disciplinare con decisione pubblicata sul C.U. n. 35 del 29 gennaio 2003, ha respinto il reclamo proposto dalla S.S. Santarcangiolese, confermando integralmente la decisione del Giudice Sportivo. La Commissione Disciplinare rilevava inoltre che *"...la società reclamante non ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo relativo alla gara del Campionato Juniores S.S. Santarcangiolese/R. Lauria, contenente anche la squalifica a carico del tesserato, nonostante lo stesso fosse impugnabile davanti alla Commissione Disciplinare (e non come erroneamente asserito dalla reclamante precluso ai sensi dell'art. 41 C.G.S.)"*; e che *"...ai sensi dell'art. 17 C.G.S. le sanzioni di squalifica comunque irrogate vanno scontate puntualmente o nel campionato al quale si riferiscono o, per la parte residua nei campionati successivi e ciò in applicazione del principio della effettività della sanzione"*. La Società appellante censura innanzi alla C.A.F. la decisione della Commissione Disciplinare per violazione del *"principio dell'uniformità sanzionatoria"*; nonché per violazione o falsa applicazione dell'art. 41 C.G.S. in riferimento sia alla ritenuta impugnabilità della decisione del Giudice Sportivo, sia al combinato disposto dell'art. 17 C.G.S., comma 3 e 6. Il ricorso è infondato e va rigettato. Quando al primo motivo di gravame la S.S. Santarcangiolese deduce la violazione del *"principio di uniformità sanzionatoria"* avendo il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Basilicata inflitto sanzioni diverse, in analoghi casi, che, peraltro, vedevano coinvolta la stessa società e sovente lo stesso calciatore. La C.A.F. rileva in proposito che il motivo di doglianza è irrilevante ed infondato. Infatti, il *"principio"* richiamato dalla Società appellante attiene al valore del *"precedente giurisprudenziale"*, ma non determina alcun vincolo giuridicamente rilevante per gli Organi di Giustizia Sportiva, tanto più in casi, come quello in specie, in cui si censura la difformità di valutazione da parte del Giudice Sportivo di fatti e situazioni che con la fattispecie in esame hanno in comune soltanto gli stessi protagonisti, i quali, peraltro, hanno in ipotesi beneficiato dei presunti comportamenti omissivi del Giudice Sportivo. Con ulteriore motivo di gravame, la Società reclamante deduce la violazione o falsa applicazione dell'art. 41 C.G.S. in riferimento sia alla ritenuta impugnabilità della decisione del G.S., sia al combinato disposto dell'art. 17 C.G.S., commi 3 e 6. Anche questi motivi di doglianza sono irrilevanti ed infondati. Dagli atti del procedimento risulta pacifico che la Santarcangiolese non ha impugnato la decisione, pubblicata nel C.U. del 21 novembre 2002, con la quale il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Basilicata, aveva inflitto al calciatore Alessio Giordano la squalifica per due gare in quanto indebitamente impiegato nella gara del Campionato Regionale Juniores Santarcangiolese/R. Lauria disputata il 12.11.2002, gara e campionato ai quali non poteva né può partecipare per limiti di età; pertanto, ai fini del decidere, risulta del tutto irrilevante la deduzione della Società reclamante. Quando alla pretesa violazione dell'art. 41 comma 1 C.G.S. in riferimento al richiamo all'art. 17 comma 3 e 6 C.G.S., la censura appare del tutto generica, limitandosi la Società reclamante ad affermare di *"non condivide[re] l'interpretazione data dalla Commissione Disciplinare del Comitato Regionale Basilicata sulle modalità di esecuzione della sanzione inflitta al tesserato Giordano Alessio"*. Sul punto, peraltro, l'orientamento della C.A.F., cui si è uniformata la Commissione Disciplinare, è consolidato nel ritenere che, in applicazione del principio di *"effettività della sanzione"* (cfr. C.A.F. 7.3.2002 Appello Pol. Zollino C.U. n. 25/C), la sanzione, intanto può essere scontata nella stessa categoria, in quanto il calciatore rientri nei limiti di età per la stessa previsti (cfr. ex plurimis, C.A.F. 7.3.2002 Appello S.C. Verdenero, C.U. n. 25/C). Pertanto,

DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D'APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 2002-2003

correttamente la Commissione Disciplinare, con decisione immune da vizi logici e giuridici, ha *“rilevato che il calciatore Alessio Giordano non aveva i limiti di età richiesti per la partecipazione a gare del Campionato Juniores, e quindi lo stesso non può scontare la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo nel Campionato Regionale Juniores e che pertanto la squalifica deve essere scontata nelle gare ufficiali della prima squadra”*. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla S.S. Santarcangelo di Sant'Arcangelo (Potenza) e dispone incamerarsi la tassa versata.

3 - APPELLO DEL G.S. TROIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA REAL BARLETTA/ TROIA DEL 5.1.2003

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 28 del 6.2.2003)

Il Gruppo Sportivo Troia ha proposto appello avverso la decisione in oggetto con la quale i giudici di prime cure nel rigettare il ricorso proposto confermavano il risultato conseguito sul campo. La società ricorrente propone il ricorso deducendo: - che la società A.S. Real Barletta schierava regolarmente in campo così come previsto dalle vigenti norme n. 3 juniores e precisamente il n. 2 Giampietro Bitonto (22/5/83) n. 3 Buonamassa Piero (20/6/85) e n. 8 Di Giorgio Vincenzo (25/12/83); - che nel corso del 2° tempo veniva espulso dal campo il n. 3 Buonamassa Piero, calciatore juniores dell'A.S. Real Barletta, e che quindi tale compagine restava in 10 uomini di cui solo 2 juniores; - che la società reclamante si duole che sebbene tra le riserve ci fossero altri calciatori juniores, e non fossero stati effettuati cambi, la società A.S. Real Barletta, non provvedeva a sostituire un calciatore non junior con un junior; - che secondo la società reclamante la Commissione Disciplinare in considerazione del C.U. n. 4 dell'1.8.2002 nonché della sentenza di questa Commissione d'Appello Federale (Com. Uff. n. 22/C del 14.2.2002) avrebbe dovuto sanzionare la società A.S. Real Barletta con la perdita della gara con il risultato di 0-2; - che al contrario la Commissione Disciplinare rigettava il ricorso confermando il risultato conseguito sul campo. Questa Commissione letti gli atti, assente la società ricorrente alla riunione, premesso che non è confacente il riferimento ad un precedente giudizio di questa Commissione, mentre, al contrario, la decisione impugnata è conforme a quanto previsto dal comunicato della L.N.D. n. 1 della stagione 2002-2003 che, al punto A) Attività di Società; 1) Comitato Interregionale; A/1 Campionato Nazionale Dilettanti lettera b) Limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all'età, prevede la partecipazione dall'inizio e per l'intera durata della gara di calciatori con relative fasce di età, precisando al penultimo capoverso l'eccezione del numero di calciatori presenti sul rettangolo di gioco in caso di espulsione, ritiene il proposto appello non meritevole di accoglimento. Per effetto della soccombenza la tassa reclamo va incamerata a norma dell'art. 29, comma 13, C.G.S.. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dal G.S. Troia di Troia (Foggia) e dispone incamerarsi la tassa versata.

4 - APPELLO DELL'U.S. MASSETANA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MONTECALVOLI/MASSETANA DEL 22.12.2002

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 29 del 6.2.2003)

In occasione della gara Montecalvoli/Massetana del Campionato di Promozione Toscana del 22.12.2002, il direttore di gara originariamente designato dall'organo tecnico competente, a causa di un impedimento fisico, presentandosi negli spogliatoi, comunicava alla società ospitante sia la sua indisponibilità fisica sia la tempestiva attivazione del servizio "Pronto A.I.A." al fine di avere la designazione di un altro arbitro. Alle ore 14,30 si presentava presso l'impianto sportivo il "nuovo" arbitro e la gara iniziava regolarmente alle ore 14.45. Al termine della gara, per puro scrupolo l'arbitro provvedeva ad attivarsi, come previsto dall'art. 67 N.O.I.F. in caso di "assenza dell'arbitro designato" e richiedeva la sottoscrizione dell'accettazione da parte dei dirigenti e capitani delle squadre. I tesserati del Montecalvoli aderivano all'invito, quelli dell'odierna reclamante Massetana non si presentavano. Il Giudice Sportivo, a seguito di reclamo dell'U.S. Massetana, esaminati gli atti, ordinava la ripetizione della gara ai sensi dell'art. 67 N.O.I.F., Com. Uff. 25 del 10 gennaio 2003. La Commissione Disciplinare, ritualmente adita dalla U.S. Montecalvoli, con ampia e dettagliata motivazione, accoglieva il reclamo, sottolineando la differenza di fattispecie esistente tra il caso previsto dall'art. 67 N.O.I.F. "assenza dell'arbitro designato" e, quella in esame, di successiva designazione di nuovo arbitro. È evidente che in Montecalvoli/Massetana siamo nella seconda ipotesi e pertanto l'arbitro non era tenuto ad ottenere l'accettazione della direzione della gara, avendo il "Pronto A.I.A." - organo tecnico preposto a tale servizio - provveduto ad una nuova designazione a seguito di indisponibilità del direttore di gara inizialmente indicato. L'appello, pertanto, non è fondato e va respinto. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'U.S. Massetana di Massa Marittima (Grosseto) e dispone incamerarsi la tassa versata.

5 - APPELLO DELL'U.S. VIRTUS ISPICA IN RELAZIONE AI PROVVEDIMENTI ADOTTATINEI CONFRONTI DELLA POL. JUVE COSMOS COMISO, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE SICILIA

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 36 del 15.1.2003)

La U.S. Virtus Ispica, con comunicazione del 7.2.2003, ha proposto reclamo alla C.A.F. avverso il provvedimento della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, Com. Uff. 36, pubblicato il 16 gennaio 2003, che ha inflitto alla società Pol. Juve Cosmos l'ammenda di euro 450,00 a seguito di deferimento del Presidente dello stesso Comitato Regionale, per violazione delle norme vigenti in materia di tesseramento, avendo la deferita richiesto il tesseramento del calciatore Callea Roberto, nato il 16.3.1961, già tesserato dal 2.10.2002 con la qualifica di "allenatore di base" in favore della U.S. Iblea Pedalino. L'attuale reclamante, evidenziando l'irregolarità della posizione del calciatore Callea nelle gare di Campionato provinciale di Calcio a Cinque di Ragusa, richiede alla C.A.F. l'adozione di provvedimenti sanzionatori "sconfitta a tavolino, in subordine penalizzazione di punti in classifica" riferiti al predetto campionato, nei confronti della Juve Cosmos. L'appello è inammissibile ai sensi dell'art. 29.1 C.G.S. per carenza di legittimazione della reclamante. Il provvedimento appellato dalla reclamante è una sanzione pecuniaria inflitta alla Pol. Juve Cosmos, pertanto solo quest'ultima è legittimata ad

DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D'APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 2002-2003

avversare tale provvedimento. I reclami e gli appelli relativi alla regolarità di svolgimento di gare sono disciplinati nei modi e nei tempi da specifica normativa, pertanto la Virtus Ispica in altri modi e termini avrebbe potuto esercitare i suoi diritti. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 29 n. 1 C.G.S. Per mancanza di legittimazione della reclamante, l'appello come sopra proposto dall'U.S. Virtus Ispica di Ispica (Ragusa) ed ordina incamerarsi la tassa versata.

6 - APPELLO DEL F.C. TURRIS 1944 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI TURRIS/PREZIOSISSIMO SANGUE DEL 12.1.2003

(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 28 del 6.2.2003)

Con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 28 del 6 febbraio 2003 il Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica decidendo sul reclamo proposto dalla Polisportiva Preziosissimo Sangue in merito alla posizione dei calciatori G. Iannuzzi, M. Martone, A. Oriunto e F. Petrucci della F.C. Turris 1944 nella gara F.C. Turris/Pol. Preziosissimo Sangue del 12.1.2003, infliggeva al F.C. Turris la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-2. Rilevava il Giudice che i quattro calciatori erano stati espulsi nel corso della gara con la soc. Vollese del 22 dicembre dell'anno precedente e che a norma dell'art. 41, comma 2, C.G.S. avrebbero dovuto considerarsi automaticamente squalificati. Non avrebbero dovuto partecipare, dunque, alla gara del 12.1.2003, quella, per l'appunto, con la Pol. Preziosissimo Sangue. Avverso tale decisione proponeva rituale e tempestivo appello il F.C. Turris rilevando che i calciatori non erano stati espulsi nel corso della gara con la soc. Vollese, ma successivamente squalificati per aver proferito "*frasi ingiuriose ed irrispettose nei confronti dell'arbitro*" al termine della stessa e quando calciatori e direttore di gara si stavano allontanando dal terreno di gioco. Non vertendosi, dunque, in un caso di squalifica automatica, chiedeva l'annullamento della decisione ed il ripristino del risultato di 4-2 conseguito sul campo. Alla seduta del 24 marzo 2003, assenti rappresentanti della Società appellante, il procedimento veniva ritenuto in decisione. L'appello del F.C. Turris 1944, proposto ritualmente e nel rispetto dei termini procedurali, è ammissibile e merita accoglimento. Risulta dal referto arbitrale relativo alla gara Vollese/Turris del 22.12.2002 che i quattro calciatori poi impiegati dalla odierna appellante nella gara del 12.1.2003 con la Pol. Preziosissimo Sangue non sono stati espulsi nel corso della gara, ma squalificati a seguito del comportamento (giustamente giudicato scorretto) tenuto al termine della stessa e nel mentre calciatori e direttore di gara si allontanavano dal terreno di gioco. Così stando le cose, non vi è dubbio che il caso non rientra nell'ambito di efficacia normativa di cui all'art. 41, comma 2, C.G.S. in tema di squalifica automatica, di talché fondatamente il F.C. Turris ha ritenuto i propri calciatori legittimati a prender parte alla gara successiva. La squalifica avrebbe dovuto essere inflitta dal Giudice Sportivo, come difatti è avvenuto, e soltanto a seguito della sua pubblicazione sul Comunicato Ufficiale i calciatori non avrebbero dovuto prender parte ad una gara ufficiale. Posto, tuttavia, che la squalifica dei quattro calciatori è stata resa nota con il Com. Uff. n. 25 del 16 gennaio 2003, gli stessi quattro calciatori hanno preso parte alla gara del 12 gennaio precedente con la Pol. Preziosissimo Sangue in posizione assolutamente regolare. Discende dalle considerazioni appena fatte che la decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado va annullata e che deve essere ripristinato il risultato di 4-2 conseguito dalle due squadre sul campo. A norma dell'art. 29, punto 13, C.G.S. l'accoglimento dell'appello comporta la restituzione della relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. in accoglimento dell'appello come sopra proposto dal F.C. Turris 1944 di Torre del Greco (Napoli) annulla l'impugnata delibera, ripristinando altresì, il risultato di 4-2 conseguito in campo nella suindicata gara. Dispone restituirsi la tassa versata.

7 - APPELLO DELL'A.S. TROINA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VICTORIA/TROINA DEL 5.1.2003

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 39 del 6.2.2003)

L'A.S. Troina ha proposto reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, di cui al Comunicato Ufficiale n. 39 del 5 febbraio 2003, con la quale veniva respinto il ricorso relativo alla presunta irregolare posizione del calciatore Calabretta Orazio nella gara Victoria/Troina del 5.1.2003. Sostiene la reclamante che il tesseramento del Calabretta quale calciatore per la società Victoria nella stagione sportiva 2002/2003 deve ritenersi illegittimo in quanto già tesserato, formalmente o sostanzialmente, con la società Peonia di Riposto con l'incarico sia di allenatore della squadra partecipante al campionato Allievi Regionali che di capo dei tecnici della Scuola Calcio. Questa Commissione d'Appello ritiene fondato il reclamo della A.S. Troina. Risulta infatti dagli atti ed in particolare dalle distinte di gara del 20.10.2002 e 12.1.2003, che il Calabretta ha svolto attività di allenatore per la società Peonia, essendo in possesso di tesserino e qualifica di "allenatore di base". A mente dell'art. 35 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico e dell'art. 38 comma 4 delle N.O.I.F., i tecnici, nel corso della medesima stagione, non possono tesserarsi né - indipendentemente dal tesseramento - svolgere attività per più di una società, neppure con mansioni diverse. Il ricorso pertanto deve essere accolto e, ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art. 12 C.G.S., deve essere inflitta alla società Victoria la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dall'A.S. Troina di Troina (Enna), annulla l'impugnata delibera infliggendo alla Pol. Victoria la sanzione della punizione sportiva di perdita per 0-2 nella suindicata gara. Dispone restituirsi la tassa versata.

8 - APPELLO DELLA F.S. SESTRESE CALCIO 1919 AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 10 PER LA PARTECIPAZIONE A PIÙ GARE DEL CALCIATORE ALESSI SANDRO IN POSIZIONE IRREGOLARE, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LIGURIA

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria - Com. Uff. n. 30 del 13.2.2003)

DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D'APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 2002-2003

Il Presidente del Comitato Regionale Liguria deferiva il Signor Lupis Giuseppe, Presidente della Società F.S. Sestrese Calcio 1919 e la F.S. Sestrese Calcio 1919 per rispondere della violazione dell'art. 1/1 C.G.S. in relazione all'art. 12/5 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver impiegato, nelle seguenti gare del Campionato di Eccellenza:

- Sestrese Calcio 1919-Lerici del 06.10.02; - Loanesi F.S.-Sestrese Calcio 1919 del 13.10.02; - Sestrese Calcio 1919-Sestri Levante del 20.10.02; - Sestrese Calcio 1919-Finale del 10.11.02; - Sestrese Calcio 1919-Busalla Calcio del 24.11.02; - Genoa Club Mignanego-Sestrese Calcio 1919 del 01.12.02; - Albenga-Sestrese Calcio 1919 del 08.12.02; il calciatore Alessi Sandro in posizione irregolare di tesseramento. La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria, infliggeva alla F.S. Sestrese Calcio la sanzione sportiva della penalizzazione di 10 punti nella classifica della corrente stagione sportiva, ex art. 13.1 lett. f) C.G.S., e al Signor Lupis, riconoscendogli la buona fede, la sanzione dell'ammonizione, ex art. 14.1. lettera a) C.G.S.. Ricorreva a questa Commissione d'Appello Federale la F.S. Sestrese Calcio 1919 sostenendo in sintesi come il riconoscimento della buona fede giustificasse comunque l'applicazione di una più equa sanzione anche in relazione all'apporto, invero minimo e per pochi spezzoni di partita, effettivamente determinato dall'utilizzo del calciatore. Contestava altresì il ricorso a meccanismi matematici, comunque troppo penalizzanti quali quello applicato, e cioè della penalizzazione di 10 punti nella classifica nella corrente stagione sportiva, conquistati nelle sette partite cui prese parte il calciatore in posizione irregolare di tesseramento. Chiedeva che la sanzione venisse annullata o comunque equitativamente ridotta. L'appello va parzialmente accolto relativamente alla sola riduzione della sanzione inflitta. La competente Commissione, essendo decorso il termine di quindici giorni dallo svolgimento delle gare previste dall'art. 42.3 C.G.S., (e che avrebbe potuto portare, a seguito di reclamo, alla modifica dei risultati conseguiti sul campo ex art. 12.1. C.G.S.), bene ha inteso il deferimento fatto dal Presidente del Comitato Regionale, quale denuncia di violazione di norme regolamentari, perseguibili con le sanzioni previste dal combinato disposto dell'art. 42.7. e dell'art. 13, lettere b/f C.G.S.; e ciò allo scopo di salvaguardare anche la regolarità del campionato, altrimenti compromessa dall'utilizzazione di un calciatore non avente titolo. Né può essere invocata, nella specie, la mancanza di colpa nel comportamento tenuto dalla società reclamante, legittimo essendo il rimprovero mosso ai suoi responsabili di non aver svolto i dovuti accertamenti sulla posizione dei suoi atleti, e del Lupis in particolare, in vigenza dell'assolutezza del principio di presunzione legale di conoscenza, quale quello del regolare tesseramento. Ulteriore principio consolidato di questa Commissione d'Appello Federale è quello che il calciatore, non regolarmente tesserato inficia, con la sua partecipazione, tutte le gare che disputa prima che la sua posizione sia regolarizzata. Risulta quindi integrata la fattispecie di responsabilità della società per l'indebito utilizzo del calciatore Alessi nelle 7 gare di cui al deferimento previsto dalle norme federali; residua pertanto affrontare il problema della determinazione concreta delle sanzioni. Nel modulare le sanzioni a carico delle società ai sensi dell'art. 13 C.G.S., il legislatore ha lasciato ampia discrezionalità agli organi giudicanti nella individuazione di quella ritenuta concretamente applicabile. Vista l'indubbia particolare rilevanza dell'accaduto, tenuto conto della categoria della società, del numero delle gare coinvolte, delle conseguenze sull'intero andamento del Campionato, nonché per la stessa opportunità di agire a titolo preventivo e di monito, la Commissione condivide la scelta adottata di Giudici di prima istanza, e quindi il riferimento della penalizzazione di punti in classifica (comunque non la più grave) fra le diverse tipologie di sanzioni previste dall'art. 13 C.G.S.. La richiamata disposizione, indubbiamente meno afflittiva di quella di cui all'art. 12 C.G.S. consente, in presenza di circostanze specifiche e di particolare rilevanza, di modulare la pena in base a principi che permettano una valutazione oggettiva e che comunque tengano conto anche del principio di equità. Tanto premesso, ad avviso della Commissione, sussistono i presupposti per la riduzione della sanzione applicata, tenuto conto della buona fede e del comportamento complessivo tenuto dalla società. Orbene, ritiene il Collegio che tali situazioni non possano non influire, in senso riduttivo, nella determinazione concreta della sanzione; fermo restando, come già detto, il corretto principio della sua comminazione in base alla penalizzazione dei punti in classifica. Né può sottacersi, a fronte di questi elementi di carattere oggettivo, la valorizzazione, nel particolare caso specifico, del principio di equità, tenuto conto che a questi comportamenti antiregolamentari, è conseguita una sanzione di gravità addirittura maggiore di quella prevista per altre gravi infrazioni (quali ad esempio, l'illecito sportivo, il doping), determinando uno squilibrio di pena rispetto a violazioni di certo non più lievi. Pertanto si ritiene equo applicare la penalizzazione di un punto per ogni partita disputata dal calciatore in posizione irregolare di tesseramento, e quindi di 7 punti di penalizzazione. Alla stregua del complesso delle sopra esposte considerazioni, la Commissione, in accoglimento parziale del reclamo della società, e quindi riducendo la sanzione inflitta in primo grado, ritiene di poter applicare nei confronti della società F.S. Sestrese Calcio 1919 la penalizzazione di sette punti in classifica, risultando equa la riduzione di tre dei punti di penalizzazione inflitti. Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell'appello come sopra proposto dall'A.S. Sestrese Calcio 1919 di Genova, riduce a n. 7 punti la penalizzazione in classifica già inflitta dai primi giudici alla reclamante. Dispone restituirsi la tassa versata.

9 - APPELLO DELL'U.S. BOJANO AVVERSO DECISIONI MERITO N. 3 GARE DEL CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE MOLISE DEL SETTORE PER L'ATTIVITÀ GIOVANILE E SCOLASTICA

(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Molise del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 31 del 20.2.2003)

Con atto del 17.2.2003 il Presidente del Comitato Regionale Molise del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, deferiva al Giudice Sportivo di 2° Grado presso lo stesso Comitato Regionale la U.S. Bojano per aver consentito al calciatore Giancola Alessio, benché non regolarmente tesserato, di prendere parte alle gare U.S. Bojano/A.S. Olimpic dell'8.12.2002, U.S. Bojano/Pol. S.S. Pietro e Paolo del 22.12.2002 e S.C. Team Campobasso/ U.S. Bojano del 5.1.2003. A seguito di detto deferimento il Giudice Sportivo di 2° Grado, rilevata l'irregolarità della posizione del Giancola, infliggeva alla società la sanzione della perdita di ciascuna delle tre gare con il punteggio di 0-2 (Com. Uff. n. 31 del 20 febbraio 2003). Avverso tale

DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D'APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 2002-2003

decisione proponeva rituale e tempestivo appello la U.S. Bojano rilevando che il deferimento era avvenuto senza comunicazione alcuna da parte della Presidenza del Comitato Regionale e/o del Giudice Sportivo, di talché il relativo procedimento si era svolto senza possibilità alcune di rimettere proprie memorie difensive e comunque di prendervi parte. Rilevando, inoltre, che il deferimento era avvenuto a distanza di oltre 15 giorni dallo svolgimento di ciascuna delle gare all'origine del deferimento stesso. Chiedeva, pertanto, l'annullamento della decisione ed il conseguente ripristino dei risultati conseguiti sul campo. Alla seduta del 24 marzo 2003, assenti rappresentanti della Società appellante, il procedimento veniva ritenuto in decisione. L'appello della U.S. Bojano, proposto ritualmente e nel rispetto dei termini procedurali, è ammissibile e merita accoglimento. In effetti, a norma dell'art. 42, comma 4, C.G.S. che ricalca peraltro l'art. 25, comma 5, dello stesso Codice, il deferimento per posizione irregolare di calciatori che abbiano preso parte ad una gara deve essere effettuato entro il quindicesimo giorno dallo svolgimento della gara stessa. Non può darsi torto alla società appellante, pertanto, allorché rileva, con riferimento a gare dei giorni 8 e 22 dicembre 2002 e 5 gennaio 2003, che il deferimento del Presidente del Comitato Regionale Molise C.G.S., avvenuto il 17.2.2003, e cioè a distanza di oltre un mese dall'ultima delle tre gare chiamate in causa, è tardivo. Ne consegue che l'appello proposto va, come già rilevato, accolto, senza che sia necessario, alla luce della condivisione del motivo di appello prima indicato, prendere in esame l'altro. A norma dell'art. 29, punto 13, C.G.S. l'accoglimento dell'appello comporta la restituzione della relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. in accoglimento dell'appello come sopra proposto dall'U.S. Bojano di Bojano (Campobasso) annulla senza rinvio l'impugnata delibera, ripristinando, altresì, i risultati conseguiti in campo nelle gare di Campionato Regionale Giovanissimi, Bojano/Olimpic 2-1 dell'8.12.2002, Bojano/S.S. Pietro e Paolo 2-1 del 22.12.2002 e Team Campobasso/Bojano 0-1 del 5.1.2003. Dispone restituirsi la tassa versata.

10 - APPELLO DELL'A.S. GIARRE CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TORTORICI/ GIARRE DEL 29.12.2002

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 41 del 19.2.2003)

L'A.S. Giarre Calcio ha proposto appello avverso la decisione della Commissione Disciplinare del Comitato Regionale Sicilia pubblicata sul C.U. n. 41 del 19 febbraio 2003 con la quale è stato rigettato l'appello diretto ad ottenere la vittoria "a tavolino" della partita Tortorici/Giarre del Campionato di Eccellenza Girone B svoltasi il 21.1.2003, avendo l'U.S. Tortorici impiegato il calciatore Regina Luciano malgrado fosse stato squalificato. L'attuale ricorrente sostiene che la decisione è palesemente errata non avendo tenuto conto della presunzione assoluta di conoscenza del Comunicato Ufficiale riportante il provvedimento di squalifica. Ritene la C.A.F. che il ricorso in esame vada accolto. Risulta infatti dagli atti ufficiali che il calciatore Regina Luciano è stato ammonito nel corso della gara Tortorici/Modica del 22.12.2002 e che, essendo già diffidato, è stato squalificato per una gara per recidività in ammonizioni dal Giudice Sportivo. Risulta inoltre che il provvedimento di squalifica è stato regolarmente pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 32 bis in data 27.12.2002, a cura del competente Comitato Regionale Sicilia e che, ciò nonostante, il calciatore Regina ha preso parte alla gara Tortorici/Giarre del 29.12.2002. Va ribadito che l'unico mezzo valido di conoscenza dei comunicati ufficiali è rappresentato dall'affissione nell'albo istituito presso i Comitati Regionali, mentre tutti gli altri eventuali tipi di comunicazione quali fax, e-mail e simili, non essendo previsti dalle norme regolamentari vigenti, non hanno alcun valore ufficiale e vanno intesi, qualora vengano comunque inviati, quali meri atti di cortesia. Conseguentemente l'impossibilità materiale di conoscenza in tempo utile il contenuto del Comunicato ufficiale non sana la mancata osservanza dei provvedimenti in esso riportati. A norma del comma 5 dell'art. 12 C.G.S. lettera a) ne deriva la punizione sportiva della perdita della gara a carico della società che abbia impiegato calciatori squalificati o che comunque non abbiano titolo a partecipare alla gara stessa. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dall'A.S. Giarre Calcio di Giarre (Catania), annulla l'impugnata delibera infliggendo all'U.S. Tortorici la sanzione della punizione sportiva di perdita per 0-2 nella suindicata gara. Dispone restituirsi la tassa versata.

11 - APPELLO DI VALCAREGGI FURIO AVVERSO LE SANZIONI DELLA SOSPENSIONE DELL'ALBO DEGLI AGENTI DI CALCIATORI PER MESI 3 E DELL'AMMENDA DI EURO 10.000,00

(Delibera della Commissione Agenti Calciatori - Com. Uff. n. 112/A dell'8.1.2003)

La Commissione Agenti di Calciatori, avvalendosi delle risultanze di un'istruttoria condotta dall'Ufficio Indagini della F.I.G.C., deliberava l'apertura di un procedimento disciplinare nei confronti dell'agente Furio Valcareggi, ritualmente notificando a questi l'incolpazione con raccomandata r/r datata 12.11.2002. All'udienza disciplinare del 5.12.2002, la Commissione - ritenuto il Valcareggi responsabile di una pluralità di violazioni del C.G.S. e dello specifico Regolamento professionale - deliberava di irrogare al medesimo la sanzione della sospensione dell'Albo degli Agenti per mesi tre, decorrenti dal giorno stesso della pronuncia, oltre alla sanzione pecuniaria di e 10.000,00. Rilevava infatti la Commissione come l'Agente Valcareggi, nel corso del proprio rapporto professionale con il calciatore Francesco Flachi ed in occasione del trasferimento di questi dalla Fiorentina alla Sampdoria, avesse posto in essere un'attività contraria alle norme federali ed alle norme professionali per quanto attiene il divieto di insorgenza di situazioni di conflitto di interesse, oltre che sotto il profilo dell'esecuzione del mandato con correttezza, lealtà e buona fede. Proprio quest'ultimo aspetto costituiva il punto centrale del giudizio di colpevolezza della Commissione, che - appurato che il Valcareggi aveva preso contatto con la Soc. Sampdoria cui propose un contratto triennale per il proprio assistito e da cui si fece riconoscere una "commissione" forfettaria di 1.000.000.000 per l'affare - ha ritenuto tale comportamento dell'Agente ineludibilmente correlato con un interesse proprio confliggente con quello del mandante: essendo in tale situazione innegabile che "il 'giudizio di convenienza economica' operato dalla Soc. Sampdoria in ordine all'acquisizione del calciatore aveva necessariamente come unico parametro di riferimento il costo complessivo dell'operazione, a prescindere dalla imputazione delle sue componenti contabili", ed

apparendo allora “del tutto evidente che a fronte dell'accettazione della proposta da parte della società il Sig. Valcareggi avrebbe dovuto operare solo facendo stipulare al calciatore un contratto economico per l'intero ammontare pattuito, con proprio conseguente diritto al compenso procuratorio nella percentuale - 5% - su quanto contrattuale pattuito dal calciatore”. Pubblicata la decisione della Commissione Agenti di Calciatori sul Comunicato Ufficiale n. 112/A dell'8 gennaio 2003, e comunicata detta decisione all'interessato con raccomandata r/r ricevuta il giorno 17 gennaio, Furio Valcareggi interponeva tempestivamente appello alla C.A.F. il 17 febbraio, primo giorno feriale successivo alla scadenza del termine di trenta giorni di cui all'art. 18, comma 5, del Regolamento per l'esercizio dell'attività di Agente di Calciatori. Deduceva il ricorrente, in particolare, che non sarebbero esistiti gli estremi per integrare la sollevata censura di conflitto di interessi, dovendosi intendere simili situazioni in senso sostanziale: “cioè a dire che dall'operazione deve essere derivato al calciatore un effettivo pregiudizio a causa dell'attività di intermediazione posta in essere dal suo agente”. Per contro, come risulterebbe pacifico agli atti ed ammesso dallo stesso calciatore Francesco Flachi, questi avrebbe ricevuto notevoli vantaggi dal contratto che il Valcareggi ebbe a stipulare nel suo interesse con l'U.C. Sampdoria, e tali vantaggi sarebbero tali da escludere la configurabilità di una situazione di conflitto di interessi. Il gravame è infondato. La C.A.F. ritiene infatti di condividere nella sostanza il giudizio della Commissione Agenti di Calciatori circa le violazioni contestate al Valcareggi in ordine al comportamentotenuto nell'occasione del passaggio del suo assistito, Francesco Flachi, dalla Fiorentina alla Sampdoria. Il canone della correttezza, lealtà e buona fede nell'esecuzione del mandato è, all'evidenza, il generale principio informatore dell'intera attività degli Agenti di Calciatori. Questo canone (enunciato nell'art. 12 del Regolamento per l'esercizio dell'attività di Agente di Calciatori) si estrinseca altresì in diversi, più puntuali precetti, tra i quali particolare importanza acquista - in assoluto e con specifico riferimento al caso *de quo* - quello relativo al conflitto di interessi. Tale fattispecie, oltre a comparire nell'intestazione del capo dedicato ai *divieti* per gli Agenti, è da un lato oggetto dell'art. 15 del suddetto Regolamento, nella versione entrata in vigore 7 dicembre 2001: norma che ricollega alle situazioni di conflitto di interessi l'obbligo per l'Agente di informare immediatamente il calciatore, che resta libero di sottoscrivere apposita dichiarazione “liberatoria”, e vi riconnette altresì la facoltà per il calciatore, in caso di violazione di tale obbligo, di “risolvere il rapporto con l'agente senza dovere alcun indennizzo”. Dall'altro lato, alla tematica del conflitto di interessi possono ricondursi altresì l'art. 3, comma 4, Regolamento professionale, ove si fa divieto all'Agente di accettare incarichi di assistenza a favore di società di calcio ove questo possa determinare “conflitto d'interesse con la sua attività di Agente di calciatori”; così come l'art. 10, comma 3, Regolamento professionale, ove si sancisce inequivocamente che “l'agente può essere retribuito *soltanto dal calciatore o dalla società che usufruisce dei suoi servizi*” (alternativa che trova poi riscontro nella separata considerazione dell'ipotesi di incarico conferito da calciatore e di incarico conferito da società, nei successivi commi 10 e 11). Norme, queste, dalle quali si ricava la percezione, degli organi preposti alla redazione del Regolamento professionale degli Agenti, di come le ipotesi di conflitto di interessi si prospettino tipicamente e con particolare gravità proprio nelle situazioni di cura congiunta degli interessi del Calciatore e della Società presso la quale questi fornisce o fornirà le proprie prestazioni. Appare allora evidente, da quanto detto, che il Regolamento professionale accoglie una nozione “formale” di conflitto di interessi. Nel contesto di questa, acquisisce rilievo la situazione di conflitto *per sé considerata*, a prescindere da una valutazione in concreto ed a consuntivo circa l'effettiva utilità per il rappresentato dell'attività svolta dal rappresentante in conflitto di interessi. È invero consentita una dichiarazione “liberatoria” del rappresentato, come testè ricordato, ma appunto essa postula che il rappresentante stesso formuli una valutazione a priori (e non a consuntivo, dunque) sulla rilevanza della situazione di conflitto trasparentemente e senza reticenze disvelata dal rappresentante, che solo in tal modo (lo si deduce *a contrario*) adempie ai propri doveri di correttezza, lealtà e buona fede nell'esecuzione del mandato. Simile inquadramento della fattispecie del conflitto di interessi nei rapporti Calciatori Agenti e del resto conforme all'impianto generale sotteso agli istituti rappresentativi nel nostro ordinamento civilistico (artt. 1394-1395 c.c.). Del resto, la stessa invocazione ad opera del Valcareggi dei vantaggi conseguiti dal Flachi per effetto del contratto con la Soc. Sampdoria, concluso grazie agli uffici del primo, se per un verso può attestare le capacità procuratorie dell'odierno ricorrente, per altro verso non è incompatibile con il configurarsi di una situazione di conflitto di interessi, poiché non esclude che il contratto per Flachi avrebbe potuto risultare ancora più vantaggioso se la Sampdoria non si fosse dovuta sobbarcare l'onere di compensare con 1.000.000.000 l'Agente del calciatore. La patente divergenzatra l'obbligo del Valcareggi di ottenere il contratto economicamente più favorevole per il proprio assistito e l'interesse del medesimo a “ritagliare” esclusivamente per sé una parte dell'esborso complessivo della Soc. Sampdoria, fa emergere in modo lampante la situazione di conflitto di interessi, che non può, come detto, essere sanata da un giudizio *ex post* di complessiva soddisfazione del rappresentato per l'attività del rappresentante. Né si obietti, rispetto alla ricostruzione sistematica sin qui operata e poggiante sul nuovo Regolamento professionale, che i fatti imputati al Valcareggi si sono verificati in data anteriore all'entrata in vigore dello stesso e avrebbero dovuto pertanto essere giudicati in base alle prescrizioni del previgente Regolamento del 19 dicembre 1997. Ciò, in primis, poiché - come detto - il divieto di concludere affari in conflitto di interessi altro non è che estrinsecazione puntuale del più generale obbligo di correttezza, lealtà e buona fede nell'esecuzione del mandato, riconosciuto dall'art. 10, comma 4, Reg. 1997. In seconda battuta, poiché la mancata enucleazione espressa dell'ipotesi di conflitto di interesse, all'interno del Regolamento professionale previgente, era surrogata dal divieto ai procuratori sportivi - ivi contenuto - di svolgere qualsiasi attività procuratoria in favore delle società. Infine, poiché all'epoca dei fatti imputati al Valcareggi l'attività dei procuratori sportivi doveva *comunque* ritenersi soggetta alla disciplina sovraordinata imposta dalle prescrizioni F.I.F.A.: ed il Regolamento F.I.F.A. del 1996 (il cui Titolo III va applicato obbligatoriamente anche a livello nazionale: Preambolo, comma 2) all'art. 14, lett. d), era inequivoco nel sancire, tra gli obblighi del procuratore in possesso di licenza, quello di “curare gli interessi *di una sola parte* nel quadro dello stesso riferimento”. Per le ragioni esposte, la C.A.F. fa proprio il giudizio della Commissione Agenti di Calciatori, circa la sussistenza delle violazioni imputate a Furio Valcareggi,

DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D'APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 2002-2003

condividendo altresì la commisurazione delle sanzioni inflitte. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto da Valcareggi Furio e dispone incamerarsi la tassa versata.

12 - APPELLO DEL CALCIO COMO AVVERSO LA REIEZIONE DELLA RICHIESTA DI ANNULLAMENTO DELLA REVOCA DELLA VARIAZIONE DI TESSERAMENTO DEL CALCIATORE LOMBARDINI MASSIMO DA ESSA RECLAMANTE ALLA U.S. ALESSANDRIA CALCIO

(Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 15/D - Riunione del 12.12.2002)

Tra il calciatore Massimo Lombardini e la Società Calcio Como S.p.A. era in corso un contratto valevole per le stagioni sportive 2000/2001, 2001/2002 e 2002/2003; al termine del secondo anno veniva concordata la risoluzione del contratto con la contestuale cessione delle prestazioni del calciatore all'U.S. Alessandria Calcio. In data 10 luglio 2002 veniva formalizzata la cessione, con relativa comunicazione alla Lega e stipula del contratto tra il predetto calciatore e la nuova Società. A stagione sportiva già avviata, il Presidente della Lega Professionisti Serie C comunicava l'annullamento della pratica di tesseramento, avendo accertato l'inadempienza della Società Alessandria in relazione alle coperture economiche dovute per "splafonamento" del budget tipo. Con reclamo alla Commissione Tesseramenti, la Soc. Calcio Como impugnava tale provvedimento, eccependo che la revoca del tesseramento è prevista dall'art. 42 N.O.I.F. solo nelle ipotesi ivi tassativamente indicate (invalidità o illegittimità; inidoneità fisica; per motivi di carattere eccezionale); nessuna delle quali ricorreva nel caso di specie. Rilevava inoltre che, se pur si fossero considerati sussistenti i "motivi di carattere eccezionale", la revoca avrebbe dovuto essere disposta dal Presidente Federale e non dal Presidente della Lega Professionisti Serie C. L'U.S. Alessandria Calcio S.r.l., quale parte interessata, interveniva nel procedimento rilevando che nel caso in esame non ricorreva l'ipotesi dell'art. 42 N.O.I.F., non essendo stata deliberata la revoca del tesseramento, bensì risultava applicabile l'art. 39 N.O.I.F., che riserva espressamente alle Leghe la concessione o meno del visto di esecutività dei contratti sportivi. La Commissione Tesseramenti, con decisione pubblicata sul C.U. n. 15/D del 2003, respingeva il reclamo, rilevando che il richiamo alla revoca del tesseramento ex art. 42 N.O.I.F. era inconferente, in quanto il Presidente della Lega Professionisti Serie C, con il provvedimento impugnato, aveva semplicemente negato alla cessione di contratto del calciatore Lombardini il visto di esecutività previsto dall'art. 95 n. 12 delle N.O.I.F.. Contro la delibera della Commissione Tesseramenti ha presentato ricorso la Società Calcio Como, eccependone la contrarietà al principio di certezza del diritto, per aver ritenuto che il potere del Presidente di Lega di annullare un tesseramento negando il relativo visto di esecutività non sia assoggettato ad alcun termine e possa pertanto essere esercitato anche nel pieno della stagione agonistica. Con ulteriore motivo ha ribadito che il potere di annullare una pratica di tesseramento spetta unicamente il Presidente Federale, mentre la facoltà delle Leghe di concedere o meno l'esecutività del tesseramento non ne comporta l'annullamento, riguardando esclusivamente al riconoscimento, da parte della Lega nella quale il calciatore militerà, della sussistenza di tutti i requisiti indispensabili perché la società cessionaria possa legittimamente utilizzare il calciatore. In conclusione, la ricorrente ha chiesto l'annullamento della delibera della Commissione Tesseramenti e la revoca del provvedimento di annullamento del tesseramento di Massimo Lombardini a favore dell'U.S. Alessandria Calcio S.r.l.. La Commissione rileva preliminarmente che non risulta che la Società Como abbia provveduto ad inviare copia della dichiarazione e dei motivi del ricorso alla controparte U.S. Alessandria Calcio, contestualmente all'inoltro del ricorso alla C.A.F.. L'inosservanza di tale formalità comporta, ai sensi dell'art. 29 n. 9 C.G.S., l'inammissibilità del reclamo e ne preclude l'esame. Né può essere posta in dubbio la qualità di controparte interessata dell'Alessandria Calcio, sia perché la stessa aveva legittimamente partecipato al procedimento svoltosi innanzi alla Commissione Tesseramenti, sia perché l'eventuale accoglimento della domanda formulata in sede di appello dalla ricorrente avrebbe prodotto effetti sostanziali nei confronti dell'Alessandria, facendo rivivere il tesseramento del calciatore Lombardini a favore della stessa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto del Calcio Como di Como e dispone incamerarsi la tassa versata.

ORDINANZE

13 - APPELLO DELLA S.S. STELLA AZZURRA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SANTI PIETRO E PAOLO/STELLA AZZURRA NOCERA DEL 26.1.2003

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 74 del 18.2.2003)

La C.A.F. rinvia gli atti dell'appello come sopra proposto dalla S.S. Stella Azzurra di Nocera Terinese Marina (Catanzaro) all'Ufficio Indagini perché accerti quali sostituzioni siano state effettuate nella suindicata gara.

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 33/C - RIUNIONE DEL 28 MARZO 2003

1 - APPELLO DELLA S.S. SAMBENEDETTESE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CALCIATORE FRANCHI ENRICO PER N. 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 201/C del 25.3.2003)

Il competente Giudice Sportivo, in seguito a fatti incresciosi avvenuti al termine della gara Vis Pesaro/Sambenedettese del 16 marzo 2003, valida per il Campionato di Serie C1, Girone B, e terminata con il punteggio di 1-1, infliggeva al calciatore della Sambenedettese Franchi Enrico la squalifica per due giornate effettive di gara, "per atto di violenza verso un avversario al termine della gara, al rientro negli spogliatoi". La decisione traeva spunto dal rapporto del Commissario di campo, il quale aveva formalmente dato atto che "alla fine della gara, nel tunnel che conduce agli spogliatoi si accendevano animate discussioni tra diversi calciatori, in un momento delle quali il n. 5 della Sambenedettese (Franchi Enrico, appunto) colpiva, con una manata in faccia un avversario (il n. 5, Ischia Michele), e veniva immediatamente bloccato e condotto via da alcuni suoi

compagni e da dirigenti della propria squadra, che si adoperavano anche efficacemente per sedare le tensioni e ristabilire la calma". La Commissione Disciplinare, investita della questione dall'attuale reclamante rigettava il ricorso, ritenendo corrette l'interpretazione e l'applicazione delle norme federali da parte del primo Giudice, con particolare riguardo all'utilizzabilità dei mezzi probatori, e giudicando comunque proporzionata la sanzione inflitta rispetto alle circostanze di fatto per come riportate. Con l'attuale gravame la società Sambenedettese è tornata ad insistere, con particolare vigore, sull'asserita intervenuta violazione delle N.O.I.F. (art. 68) e del Codice di Giustizia Sportiva (art. 31), precipuamente in ordine alle funzioni e competenze del Commissario di campo, lamentando altresì la disparità di trattamento con casi rapportabili e comunque la sproporzione della sanzione rispetto ad analoghe ben note fattispecie, vagliate di recente dagli Organi di giustizia sportiva. Il reclamo è fondato. L'art. 68 delle N.O.I.F. dispone, al primo comma, che possono essere conferite ad appositi incaricati delle Leghe e dei Comitati le funzioni di Commissario di campo, di modo che questi "riferiscano sull'andamento delle gare in relazione alla loro organizzazione, alle misure di ordine pubblico, al comportamento del pubblico e dei dirigenti delle due squadre. È esclusa dal rapporto dei Commissari di campo qualsiasi valutazione tecnica sull'operato dell'arbitro". Prosegue la menzionata disposizione affermando che i Commissari di campo, qualora lo ritengano opportuno, possono entrare nel recinto del campo di gioco, ed in caso di necessità debbono concorrere ad assistere e tutelare gli ufficiali di gara, intervenendo presso i dirigenti delle società perché garantiscano il mantenimento dell'ordine pubblico. Salvi i casi in cui rilevino l'esigenza di un loro intervento diretto, essi possono astenersi dal qualificarsi. Le attribuzioni dei suddetti organi risultano, quindi, ben definite e limitate dalle norme federali e trovano peraltro riscontro nella stessa modulistica utilizzata per i rapporti di loro competenza, che fa inequivocabilmente riferimento alle "misure d'ordine prese dalla società", al "comportamento dei dirigenti" e da ultimo al "comportamento del pubblico ed agli eventuali incidenti avvenuti". Non si intende, per la verità, disconoscere l'ampia sfera di manovra dei predetti Commissari, ma la validità ed efficacia dei loro rapporti, come eventuale presupposto diretto per l'irrogazione di sanzioni da parte degli Organi di giustizia sportiva in relazione a violazioni disciplinari di tesserati, restano confinate ai sopraccennati "spazi dedicati". In altri termini, il presente Collegio vuole in questa sede affermare che, almeno stante il vigente regime ordinamentale, i rapporti dei Commissari di campo designati per le gare di Serie C possono essere presi in considerazione come mezzi diretti di prova, aventi fede privilegiata, relativamente a fatti e comportamenti disciplinarmente rilevanti, solo in ordine alle sfere di loro stretta competenza, le quali peraltro appaiono tutt'altro che irrilevanti, spaziando i Commissari, anche localmente, in diversi ambiti e settori. Per il resto dei casi, come nella fattispecie in argomento (caratterizzata da fatti violenti intercorsi tra giocatori nel sottopassaggio dell'impianto, al rientro delle squadre negli spogliatoi e quindi a gara terminata), i resoconti ufficiali dei Commissari possono, al più, innescare azioni di spettanza della Procura Federale in vista dell'eventuale adozione di atti di deferimento, esulando dalle dirette attribuzioni dei detti Organi commissariali il comportamento degli atleti, tanto più al di fuori del recinto del campo di gioco. Le suddette considerazioni sono tutt'altro che infirmate dalla lettura dell'art. 31, lett. A), del Codice di Giustizia Sportiva, atteso che i fatti di condotta violenta a cui si fa cenno in tale sede riguardano comunque lo svolgimento della gara e devono essersi verificati all'interno del recinto di gioco, che a norma della Regola 1 Decisioni F.I.G.C. ("Disposizioni di carattere generale sui campi di gioco") non comprende (a differenza del "campo di gioco") gli spogliatoi e la relativa area di accesso ai medesimi. In accoglimento del reclamo, in definitiva, deve essere conseguentemente annullata l'impugnata decisione della Commissione Disciplinare, corredata peraltro da una motivazione estremamente stringata, e devono essere trasmessi gli atti alla Procura Federale per gli eventuali provvedimenti di competenza. La tassa reclamo va restituita. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dalla S.S. Sambenedettese Calcio di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), annulla l'impugnata delibera disponendo la trasmissione degli atti alla Procura Federale. Dispone restituirsì la tassa versata.

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 34/C - RIUNIONE DEL 31 MARZO 2003

1 - APPELLO DELL'A.S. TORCHIAGINA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TORCHIAGINA SAN LORENZO LERCHI DEL 15.12.2002

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria - Com. Uff. n. 47 del 20.2.2003)

Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 34 dell'8 gennaio 2003 il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Umbria, decidendo sul reclamo proposto dalla A.S. San Lorenzo Lerchi in merito alla sospensione della gara con la A.S. Torchiagina del 15.12.2002 (decretata dal direttore di gara per le violenze fisiche e psichiche di tesserati di quest'ultima società), respingeva il reclamo e disponeva la ripetizione della gara. Impugnava tale decisione l'A.S. San Lorenzo che ribadiva come la sospensione della gara, determinata dalle grave condotta posta in essere da tesserati della società avversaria, dovesse comportare per l'A.S. Torchiagina la sanzione della perdita della gara. Chiamata a pronunziarsi, la Commissione Disciplinare ascoltava a chiarimenti l'arbitro della gara, Sig. Domenico Pandori, e, ritenuta la fondatezza delle ragioni fatte valere dalla A.S. San Lorenzo, ne accoglieva il gravame infliggendo all'A.S. Torchiagina la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-2. Ad impugnare la decisione era stavolta quest'ultima società che faceva presente, in sintesi, come dal referto arbitrale e dalle stesse dichiarazioni del Sig. Pandori non emergessero comportamenti di tale oggettiva gravità da giustificare la sospensione (della gara), che andava attribuita, di conseguenza, alla portata del tutto soggettiva data loro dal direttore di gara. Chiedeva pertanto che in riforma della decisione impugnata questa Commissione disponesse la ripetizione della gara. Alla seduta del 31 marzo 2003, assenti rappresentanti della Società appellante, il procedimento veniva ritenuto in decisione. L'appello dell'A.S. Torchiagina, benché proposto nel rispetto dei termini procedurali, non è ammissibile. A norma dell'art. 33, punto 1 lettera d), C.G.S. le decisioni delle Commissioni Disciplinari possono essere impugnate con ricorso a questa Commissione d'Appello, per questioni attinenti al merito, nei soli casi in cui questa stessa Commissione venga adita "come giudice di secondo grado di materia di illecito e nelle altre materie normativamente indicate"; materie, queste ultime, fra le

DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D'APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 2002-2003

quali non rientrano la valutazione dei comportamenti tenuti dai calciatori nel corso della gara e l'esame delle decisioni adottate dall'arbitro. Nel caso in esame la A.S. Torchiagina ha sollecitato questa Commissione di riconsiderare i fatti riferiti dal Direttore di gara e già valutati dal Giudice Sportivo e dalla Commissione Disciplinare, e dunque di pronunciarsi in merito al giudizio espresso da quest'ultima. Ha adito questa Commissione, poi, non come giudice di secondo grado, ma di terzo, e non in materia di illecito o in altra materia rientrante nella sua competenza per effetto di una qualche norma federale. Alla luce dei dati di fatto e dei rilievi appena svolti è inevitabile che, in assenza dei presupposti cui il citato art. 31, comma 1, C.G.S. subordina l'intervento di questa Commissione, l'appello proposto dalla A.S. Torchiagina vada dichiarato inammissibile. Ne consegue che a norma dell'art. 29, punto 13, C.G.S. la tassa reclamo va incamerata. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come sopra proposto dall'A. S. Torchiagina di Torchiagina di Assisi (Perugia) e dispone incamerarsi la tassa versata.

2 - APPELLO DEL POL. LIBERTAS BARUMINI AVVERSO L'ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE PODDA LUCA IN PROPRIO FAVORE

(Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 18/D del 17.1.2003)

L'appello della Polisportiva Libertas Barumini va dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 29 comma 5 C.G.S., in quanto la copia della dichiarazione e dei motivi del ricorso non è stata inviata alla controparte. Di conseguenza, va disposto l'incameramento della relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 29 n. 5 C.G.S. Per omesso invio contestuale di copia dei motivi alla controparte, l'appello come sopra proposto dal Pol. Libertas Barumini di Barumini (Cagliari) ed ordina incamerarsi la tassa versata.

3 - APPELLO DELL'A.S. REAL MALETTO AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA INFLITTA FINO AL 18.1.2008 AL CALCIATORE MINEO SALVATORE, FINO AL 31.3.2004 AL CALCIATORE SPATAFORA ANTONIO E PER N. 4 GARE AL CALCIATORE MANNINO VINCENZO

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 41 del 20.2.2003)

Con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 41 del 19 febbraio 2003 la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, decidendo sul reclamo proposto dalla A.S. Real Maletto in merito ai fatti verificatisi in occasione della gara Real Maletto/Inessa del 18.1.2003 ed alle decisioni adottate dal Giudice Sportivo (Com. Uff. n. 37 del 22 gennaio 2003), rigettava il reclamo rilevando, in sintesi, che la gravità dei fatti, tutti realmente verificatisi, giustificava ampiamente le sanzioni inflitte alla Società ed ai suoi tesserati. Avverso tale decisione proponeva tempestivo appello l'A.S. Real Maletto obiettando che i fatti esposti dal Direttore di gara nel referto e dallo stesso ribaditi con un supplemento alla Commissione Disciplinare non si erano verificati affatto (posizione Salvatore Mineo) oppure erano stati commessi da altri (posizione Antonio Spatafora) oppure ancora, se realmente accaduti (posizione Vincenzo Mannino), lo erano stati non negli esatti termini e con quella gravità evidenziati dallo stesso Direttore. Chiedeva pertanto che in riforma della decisione impugnata questa Commissione annullasse le sanzioni inflitte o ne riducesse l'entità. Alla seduta del 31 marzo 2003, assenti rappresentanti della Società appellante, il procedimento veniva ritenuto in decisione. L'appello dell'A.S. Real Maletto, benché proposto nel rispetto dei termini procedurali, non è ammissibile. A norma dell'art. 33, punto 1 lettera d), C.G.S. le decisioni delle Commissioni Disciplinari possono essere impugnate con ricorso a questa Commissione d'Appello, per questioni attinenti al merito, nei soli casi in cui questa stessa Commissione venga adita "*come giudice di secondo grado in materia di illecito e nelle altre materie normativamente indicate*"; materie, queste ultime, fra le quali non rientrano l'esame delle violazioni relative alla disputa delle gare e la valutazione sull'entità delle sanzioni inflitte dalla Commissione Disciplinare. Nel caso in esame l'A.S. Real Maletto ha sollecitato questa Commissione di riconsiderare i fatti riferiti dal Direttore di gara e già valutati dal Giudice Sportivo e dalla Commissione Disciplinare, e dunque di pronunciarsi in merito al giudizio espresso da quest'ultima ed alla congruità delle sanzioni inflitte. Ha adito questa Commissione, poi, non come giudice di secondo grado, ma di terzo, e non in materia di illecito o in altra materia rientrante nella sua competenza per effetto di una qualche norma federale. Alla luce dei dati di fatto e dei rilievi appena svolti è evidente l'assenza dei presupposti cui il citato art. 31, comma 1, C.G.S. subordina l'intervento di questa Commissione, per cui l'appello proposto dall'A.S. Real Maletto deve essere dichiarato inammissibile. Per effetto della soccombenza la tassa reclamo va incamerata e ciò a norma dell'art. 29, punto 13, C.G.S.. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S., l'appello come sopra proposto dall'A.S. Real Maletto di Maletto (Catania) ed ordina incamerarsi la tassa versata.

4 - APPELLO DELL'A.S. FORTUNA 78 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FORTUNA78/PERGOLA FRATTE GREEN DEL 21.12.2002

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 60 del 20.2.2003)

Con ricorso datato 20.2.2003 l'A.S. Fortuna 78 ha impugnato la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche, resa nota con Comunicato Ufficiale n. 60 del 20 febbraio 2003, con la quale - accogliendo il reclamo della U.S. Pergola Fratte (avverso provvedimento di merito relativo alla gara fra le due società reso noto con C.U. n. 48 del 3 gennaio 2003 del Comitato Regionale Marche) ha disposto la ripetizione della gara medesima e ridotto sino al 31.08.2004 la squalifica del calciatore De Julius Doriano (che aveva colpito con una manata l'arbitro al viso). Al riguardo questa Commissione d'Appello Federale rileva che il ricorso è stato inviato in data 28.02.2003, quindi oltre il settimo giorno di cui al n. 2 dell'art. 33 C.G.S.; inoltre il ricorso medesimo è stato inviato alla controparte soltanto in data 7.03.2003, quindi ben oltre il citato termine di sette giorni, in violazione dell'art. 29 n. 5 C.G.S.. Da ciò l'inammissibilità dell'appello. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi degli artt. 29 n. 5 e 33 n. 2 C.G.S., per omesso invio contestuale di copia del reclamo

DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D'APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 2002-2003

alla società controparte e per tardività, l'appello come sopra proposto dall'A.S. Fortuna 78 di Fano (Pesaro) ed ordina incamerarsi la tassa versata.

5 - APPELLO DEL POL. CALCIO ATLETICO GIBELLINA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CALCIO ATLETICO GIBELLINA/SPORT TIME DEL 9.2.2003

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 42 del 27.2.2003)

L'Associazione Polisportiva Sport Time presentava ricorso alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, avverso il risultato della gara in oggetto indicata, per l'irregolare posizione del calciatore dell'Atletico Gibellina, Fiorellino Roberto, in quanto tesserato con la società Atletico Mazara di Mazara del Vallo. La predetta Commissione Disciplinare, accertato che il Fiorellino non aveva titolo per prendere parte alla gara, in quanto non tesserato con la società Atletico Gibellina, infliggeva alla predetta società la sanzione della perdita della gara, con il punteggio di 0-2 e l'ammenda di 130 euro. Avverso tale decisione, proponeva appello alla C.A.F. la società Atletico Gibellina, sostenendo la ritualità del tesseramento del suo calciatore Fiorellino e ponendo dei sospetti sulla regolarità del tesseramento di quest'ultimo con la società Atletico Mazara e di conseguenza, richiedendo l'annullamento della decisione della Commissione Disciplinare o "in alternativa", il ripristino del risultato conseguito sul campo (2-1 per l'Atletico Gibellina). Il reclamo è infondato e va rigettato. Al momento della disputa della gara in esame, il calciatore Fiorellino Roberto era tesserato per l'Atletico Mazara. Le riserve sulla regolarità di questo tesseramento sono, allo stato (l'Atletico Gibellina afferma di avere investito della questione la Commissione Tesseramenti), delle semplici congetture. Per completezza, va osservato che la società Sport Time ha, ritualmente, richiesto alla Commissione Disciplinare, l'applicazione dell'art. 12 comma 5 lettera a) C.G.S. e che gli eventuali "errori" della Commissione Tesseramenti, segnalati dalla ricorrente, sono ininfluenti ai fini che, qui, interessano. Di conseguenza, deve essere incamerata la relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dal Pol. Calcio Gibellina di Gibellina (Trapani) e dispone incamerarsi la tassa versata.

6 - APPELLO DELLA LIBERTAS O.M. CORBINO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NON DISPUTATA FORIO/LIBERTAS O.M. CORBINO DEL 15.1.2003

(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 274 del 21.2.2003)

La Libertas O.M. Corbino di Augusta (Siracusa), in persona del presidente Giovanni Di Guardo, ha presentato ricorso avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque, pubblicata sul C.U. n. 274 del 21 febbraio 2003 con la quale è stato respinto il reclamo dalla stessa società proposto contro la decisione del Giudice Sportivo relativa alla gara Forio/Libertas O.M. Corbino del 15.1.2003, non disputata. Il Giudice Sportivo, infatti, rilevato che copia della motivazione del ricorso tendente ad ottenere il riconoscimento della causa di forza maggiore, non era stata inviata alla controparte in violazione di quanto disposto dall'art. 29 comma 5 C.G.S., aveva dichiarato la soc. Libertas O.M. Corbino rinunciataria alla disputa della gara, comminandole la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2, la penalizzazione di un punto in classifica e l'ammenda di euro 516,00. La Commissione Disciplinare, a sua volta, ha respinto il successivo reclamo confermando integralmente l'impugnato provvedimento. Ritiene questa Commissione d'Appello Federale che, a prescindere dalla fondatezza della tesi sostenuta sia dal Giudice Sportivo che dalla Commissione Disciplinare e che comunque appare pienamente condivisibile, il presente ricorso debba essere dichiarato inammissibile in quanto, sulla base di quanto disposto dall'art. 55 delle N.O.I.F., la materia relativa alla mancata partecipazione alla gara per causa di forza maggiore, è sottratta all'esame della C.A.F.. Il succitato articolo, infatti, dispone che la declaratoria sulla sussistenza della causa di forza maggiore compete al Giudice Sportivo in prima istanza ed alla Commissione Disciplinare in seconda ed ultima istanza. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 55 n. 2 N.O.I.F., l'appello come sopra proposto dalla Libertas O.M. Corbino di Augusta (Siracusa) ed ordina incamerarsi la tassa versata.

7 - APPELLO DELL'AVEZZANO CALCIO A CINQUE AVVERSO LE SANZIONI DELLA PENALIZZAZIONE DI N. 7 PUNTI NELLA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO NAZIONALE DI CALCIO A CINQUE SERIE B NELLA STAGIONE SPORTIVA IN CORSO; N. 3 PUNTI DI PENALIZZAZIONE NELLA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO NAZIONALE DI CALCIO A CINQUE UNDER 21 NELLA STAGIONE SPORTIVA IN CORSO Euro 2.000,00 DI AMMENDA

(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 226 del 24.1.2003)

L'Associazione Avezzano Calcio a Cinque ha preannunciato appello sul merito della decisione della Commissione Disciplinare di cui al Comunicato Ufficiale n. 229 del 24 gennaio 2003, con telegramma del 5.2.2003. Dopo tale preannuncio di reclamo non è stato presentato alcun altro atto, né alcuna motivazione da parte della ricorrente. Il reclamo deve, pertanto, dichiararsi inammissibile ex art. 33 comma 2 C.G.S.. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 n. 2 C.G.S., per omesso invio delle motivazioni dopo il preannuncio di reclamo, l'appello come sopra proposto dall'Avezzano Calcio a Cinque di Avezzano (L'Aquila) ed ordina incamerarsi la tassa versata.

8 - APPELLO DELLA POL. PIANA DEL CAVALIERE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ALLIEVI PROVINCIALI PIANA DEL CAVALIERE/LYCIA DEL 15.12.2002

(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Abruzzo del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 26 del 20.2.2003)

La Polisportiva Piana del Cavaliere ha proposto ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Abruzzo del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, pubblicata sul C.U. n. 26 del 20 febbraio 2003, relativa alla gara del campionato "allievi provinciali" Piana del Cavaliere/Lycia del 15.12.2002, con la quale, in accoglimento

DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D'APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 2002-2003

dell'appello della soc. Lycia, veniva annullata la decisione del Giudice Sportivo di 1° Grado e disposta la ripetizione della gara terminata con il risultato di 2-1 a favore della Pol. Piana del Cavaliere. Quest'ultima, nel presente ricorso, sostiene che la ricostruzione dei fatti esposta nella decisione di secondo grado è del tutto erronea in quanto la gara, interrotta dall'arbitro al 32' del secondo tempo per motivi di ordine pubblico, non poté essere ripresa, come disposto dallo stesso ufficiale di gara, esclusivamente per volontà dei dirigenti della Lycia che si rifiutarono di far rientrare in campo i propri calciatori. Rileva questa Commissione che dagli atti ufficiali ed in particolare dal referto arbitrale e dal successivo supplemento il cui valore probatorio non può essere messo in discussione dalle diverse affermazioni, peraltro non dimostrate, della parte interessata, risulta chiaramente: 1) che la partita venne momentaneamente sospesa per le intemperanze dei tifosi ed in particolare per l'ingresso in campo di due di essi; 2) che l'arbitro, dopo aver disposto ed ottenuto l'allontanamento dagli spalti di tutti i presenti, ordinava la ripresa della gara; 3) che la società Lycia non voleva rientrare in campo. Ciò posto non v'è dubbio che la decisione del Giudice di 2° Grado debba essere riformata e ripristinata quella correttamente adottata dal Giudice di primo grado che, a mente dell'art. 53 comma 2 delle N.O.I.F. ha inflitto alla soc. Lycia la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dalla Pol. Piana del Cavaliere di Carsoli (L'Aquila), annulla l'impugnata delibera, ripristinando quella del Giudice Sportivo di 1° Grado che infliggeva alla A.S. Lycia la sanzione della punizione sportiva per 0-2 nella suindicata gara. Dispone restituirsi la tassa versata.

9 - APPELLO DELL'A.S. SN CARPEDIEM AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CARPEDIEM/ RAPALLO RUINTES DEL 19.1.2003

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria - Com. Uff. n. 33 del 6.3.2003)

Il Giudice Sportivo con decisione del 6.2.2003 accoglieva il reclamo della A.S. SN Carpediem avverso la regolarità dell'incontro del campionato di promozione Carpediem/Rapallo Ruentes del 19.1.2003 terminato con il risultato di 0-1 ed infliggeva alla A.C. Rapallo Ruentes la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 2-0. La A.S. Carpediem al 45' del 2° tempo avrebbe infatti effettuato la sostituzione del calciatore Spano Daniele (classe 1985) n. 10 con il calciatore Poletti Andrea (classe 1982) n. 14 violando in tal modo quanto stabilito dal Comitato Regionale Liguria di cui al Comunicato Ufficiale n. 45 del 13 giugno 2002 che imponeva l'obbligo di schierare in campo per tutto il tempo di gioco due giovani calciatori l'uno nato dopo l'1.1.1983 ed il secondo nato dopo l'1.1.1984. Tale decisione era stata impugnata dinanzi alla Commissione Disciplinare la quale, sovvertendo la decisione del Giudice Sportivo, aveva ripristinato il risultato del campo, attesa l'incertezza dell'identità del calciatore entrato in sostituzione del n. 10 Spano Daniele dovuta ad una grave dimenticanza dell'Arbitro. Questi infatti non solo aveva ommesso di riportare l'avvenuta sostituzione nel referto ma anche nel supplemento di rapporto a lui richiesto aveva dichiarato di non ricordare il numero del calciatore entrato in sostituzione. La Commissione Disciplinare non aveva ritenuto chiarita tale incertezza dai rapporti dei due Assistenti arbitrali posto che soltanto uno di essi aveva confermato, peraltro dopo molti giorni, la sostituzione irregolare posta a fondamento della decisione del primo giudice. Avverso tale decisione ha proposto reclamo dinanzi a questa Commissione l'A.S. Carpediem sostenendo che Spano Daniele classe 1985 sarebbe stato sostituito da Poletti Andrea classe 1982 e demandando in tal modo alla C.A.F. di stabilire l'identità del calciatore entrato in sostituzione. Orbene, appare evidente che il caso sottoposto all'esame di questa Commissione costituisce una questione di fatto inammissibile in questa sede non rientrando in alcuna delle ipotesi tassativamente stabilite dall'art. 33 n. 1 del Codice di Giustizia Sportiva per le quali è ammesso gravame alla C.A.F.. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S., l'appello come sopra proposto dall'A.S. SN Carpediem di Sarzana (La Spezia) e ordina incamerarsi la tassa versata.

10 - APPELLO DELL'A.C. MONTEMURLO AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER 3 ANNI AL PRESIDENTE SIG. IDO CORRIERI E L'AMMENDA DI € 4.000,00 ALLA SOCIETÀ A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE TOSCANA

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 34 del 6.3.2003)

Il Presidente del Comitato Regionale Toscana deferiva alla Commissione Disciplinare Corrieri Ido Presidente della A.C. Montemurlo per avere, in occasione della gara valida per il Campionato di Eccellenza del 16.1.2003 Montemurlo/Quarrata pesantemente e in più occasioni offeso l'osservatore arbitrale. Deferiva altresì l'A.C. Montemurlo per responsabilità diretta nella violazione contestata al proprio Presidente. All'esito, la Commissione Disciplinare comminava al Corrieri la sanzione disciplinare della inibizione per anni tre e alla Società A.C. Montemurlo l'ammenda di euro quattromila. Avverso la predetta decisione il Corrieri presentava rituale reclamo a questa Commissione chiedendo una riduzione della squalifica nonché della sanzione pecuniaria applicata alla Società. Orbene, osserva questa Commissione che il reclamo deve essere rigettato. Ed invero il comportamento tenuto dal Presidente della A.C. Montemurlo che ha proferito all'indirizzo dell'osservatore arbitrale frasi minacciose ed offensive, l'evidente intento di sfida con il quale ha richiesto più volte che per tale suo comportamento gli fossero comminati cinque anni di squalifica e comunque il preciso e circostanziato rapporto dell'osservatore arbitrale dal quale si evince un atteggiamento assolutamente riprovevole che si è peraltro protratto per molti minuti inducono a ritenere grave la responsabilità del Presidente nonché della Società A.C. Montemurlo con conseguente adeguata sanzione disciplinare comminata dalla Commissione Disciplinare. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'A.C. Montemurlo di Montemurlo (Prato) e dispone incamerarsi la tassa versata.

11 - APPELLO DEL FOGGIA CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI FOGGIA/COSMANO DEL 6.2.2003

DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D'APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 2002-2003

(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Puglia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 34 del 27.2.2003)

Con ricorso del 7.2.2003 la G.C. Cosmano Sport ha adito il Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Puglia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - chiedendo che, in relazione alla gara del Campionato Regionale Giovanissimi disputata in data 6.2.2003 con il Foggia Calcio, fosse accertata la posizione irregolare dei calciatori Domenico Liccardi ed Emiliano Turco - in quanto tesserati, in assenza di deroga del Presidente federale, per il Foggia Calcio, pur minori di anni 16 e non residenti con la famiglia nella regione Puglia, né in provincia di altra regione confinante con quella di Foggia, quindi in contrasto con quanto previsto dall'art. 40, comma 3, N.O.I.F. - e fossero quindi assunti i conseguenti provvedimenti sanzionatori. Con delibera pubblicata sul C.U. n. 34 del 27 febbraio 2003, il Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Puglia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - rilevando che alla gara in oggetto avrebbero partecipato nelle file del Foggia Calcio i calciatori Liccardi e Turco, il tesseramento dei quali si appaleserebbe in contrasto con la citata N.O.I.F., ha inflitto: al Foggia Calcio la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 2; ai calciatori Domenico Liccardi ed Emiliano Turco la sanzione della squalifica fino a tutto il 31.5.2003; al Sig. Mario De Vivo, nella sua qualità di accompagnatore ufficiale, la sanzione dell'inibizione fino a tutto il 31.7.2003; ha mandato, infine, al competente Comitato per l'annullamento e conseguente eliminazione dei cartellini relativi ai due nominati calciatori. Con atto del 5.3.2003, spedito in data 6.3.2003, il Foggia Calcio ha appellato tale decisione, allegando che il calciatore Liccardi sarebbe residente dal 10.10.2002 nel Comune di Roseto Valfortore, in provincia di Foggia (producendo il relativo certificato di residenza) e che il calciatore Turco non avrebbe preso parte alla gara del 6.2.2003 giocata con il Cosmano Sport. Chiede, pertanto, in riforma dell'appellata decisione, il ripristino del risultato della partita acquisito sul campo e l'annullamento delle sanzioni inflitte a calciatori ed al dirigente accompagnatore. Resiste al proposto appello la G.C. Cosmano Sport, con il deposito di controdeduzioni scritte e produzione di documentazione atta a comprovare l'irregolare tesseramento dei nominati calciatori. Reputa questa Commissione che il proposto appello sia in parte fondato ed in parte allo stato non definibile, dovendo prima essere risolta dal competente Comitato Regionale la pregiudiziale questione relativa allo stato del tesseramento del calciatore Liccardi. Va premesso, infatti, che questa Commissione è competente a giudicare unicamente in ordine alla regolarità della posizione dei calciatori Liccardi e Turco nella gara disputata in data 6.2.2003 tra il Foggia Calcio e il Cosmano Sport, non essendole consentito di avere cognizione su fatti che esulino da quelli strettamente relativi al regolare svolgimento della suddetta gara. Da questo punto di vista, quindi, appare chiaro che l'eventuale posizione irregolare del calciatore Turco, in relazione alla gara *de qua*, non potrebbe comunque essere sanzionata, in quanto risulta dal referto arbitrale che lo stesso, inserito in distinta con il n. 12 come giocatore di riserva, non è poi stato effettivamente utilizzato nel corso della gara (art. 12, comma 5, C.G.S.). Deve pertanto procedersi all'annullamento dell'impugnata delibera, nella parte relativa alla sanzione della squalifica inflitta al calciatore Emiliano Turco. Diversamente, per quanto concerne la posizione del calciatore Domenico Liccardi, questa Commissione non risulta competente a giudicare della regolarità del tesseramento dello stesso, essendo tale attività funzionalmente demandata, anche in considerazione della necessità di valutazione dei documenti anagrafici prodotti dalle parti del giudizio, al Comitato Regionale di appartenenza delle società *de quibus*. Ponendosi, peraltro, la questione dello stato del tesseramento del calciatore Liccardi come antecedente logico della valutazione della regolarità della posizione dello stesso in relazione alla gara in oggetto, il relativo giudizio deve essere sospeso, stante la natura pregiudiziale della citata questione ed in attesa della sua definizione, che preclude allo stato di questa Commissione ogni ulteriore decisione in ordine alla regolarità della gara del 6.2.2003, dovendosi ordinare al Comitato Regionale Puglia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, di procedere all'accertamento dello stato del tesseramento del calciatore Domenico Liccardi, anche sulla base dei certificati prodotti in giudizio dalle parti. Per questi motivi la C.A.F., sull'appello come sopra proposto dal Foggia Calcio di Foggia, così decide: - in accoglimento annulla l'impugnata delibera per la parte inerente la sanzione della squalifica fino al 31.5.2003 al calciatore Turco Emiliano; sospende il giudizio nel resto ordinando l'invio degli atti al Comitato Regionale Puglia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica perché accerti lo stato del tesseramento del calciatore Liccardi Domenico, sulla base dei certificati prodotti dalle parti.

12 - APPELLO DEL CALCIATORE TOMEI CIRO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 57 del 6.3.2003)

Con atto del 12.3.2003 il calciatore Tomei Ciro adiva la Commissione d'Appello Federale avverso il provvedimento della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio che, con Com. Uff. n. 57 del 6 marzo 2003, confermava la sanzione della squalifica sino al 30.6.2005 inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore a seguito della gara Arpino/Colfelice, disputata il 19.1.2003, valevole per il Campionato di 2ª Categoria. Dal rapporto dell'ufficiale di gara e dal relativo allegato, risulta che il calciatore, dopo essere stato allontanato dalla panchina per aver rivolto all'arbitro frasi offensive, in un momento successivo rientrava in campo colpendo l'arbitro con due schiaffi, pur senza conseguenze per quest'ultimo. La Commissione Disciplinare, ha disposto anche l'audizione dell'arbitro della gara, avendo piena conferma degli avvenimenti riportati negli atti ufficiali. L'odierno appellante Tomei, nel corpo del reclamo rivolto alla C.A.F., ripropone motivi di merito inerenti la dinamica dei fatti. La Commissione d'Appello Federale non è organo di terzo grado di giudizio e pertanto l'appello proposto è inammissibile ai sensi dell'art. 33.1 C.G.S.. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S., l'appello come sopra proposto dal calciatore Tomei Ciro ordina incamerarsi la tassa versata.

13 - APPELLO DEL P.G.S. DON BOSCO ARDOR SALES AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ARDOR SALES/GRAVINA DEL 9.2.2003

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 42 del 26.2.2003)

Con decisione pubblicata sul C.U. n. 40 del 12 febbraio 2003 il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Sicilia, preso atto delle risultanze del referto arbitrale della gara P.G.S. Don Bosco Ardor Sales/Gravina, disputata in data 9.2.2003, dal quale risulta che detta gara è stata sospesa dall'arbitro al 7° del 1° tempo a causa del mancato funzionamento dell'impianto di illuminazione del terreno di giuoco, ha inflitto alla P.G.S. Don Bosco Ardor Sales la sanzione sportiva della perdita per 0 a 2 della medesima gara. Con reclamo del 18.2.2003 la P.G.S. Don Bosco Ardor Sales ha impugnato avanti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia la suddetta decisione, invocando per il mancato funzionamento dell'impianto di illuminazione la causa di forza maggiore, quale esimente della propria responsabilità, e chiedendo quindi che fosse disposta la ripetizione della gara. Con delibera pubblicata sul C.U. n. 42 del 26 febbraio 2003 l'adita Commissione Disciplinare ha dichiarato improponibile il proposto reclamo, rilevando l'impossibilità di procedere ad un suo esame nel merito, motivando che la reclamante non avrebbe "debitamente rispettato in primo grado le norme procedurali previste in materia (art. 24, comma 5, lett. b), C.G.S.)". Con atto del 5.3.2003 la P.G.S. Don Bosco Ardor Sales ha appellato tale decisione, chiedendone l'annullamento con rinvio all'organo competente per la decisione di merito. Si duole, la ricorrente, dell'errata applicazione operata dalla Commissione Disciplinare dell'art. 24 C.G.S., sottolineando come il Giudice Sportivo si fosse pronunciato d'ufficio, sulla base del rapporto dell'arbitro della gara e non già su reclamo di parte, apparendo quindi del tutto immotivato il richiamo compiuto dalla decisione appellata al mancato rispetto, da parte della stessa appellante, delle norme procedurali nel corso del giudizio di primo grado. Reputa questa Commissione che il proposto appello sia fondato. Risulta infatti dagli atti del giudizio che il Giudice Sportivo, a norma dell'art. 24, commi 3 e 5, lett. a), C.G.S., ha proceduto d'ufficio, sulla base del referto arbitrale, ad assumere la deliberazione con la quale veniva inflitta la sanzione della perdita della gara all'odierna appellante, deliberazione poi da quest'ultima impugnata avanti alla Commissione Disciplinare. Nel procedimento avanti al Giudice Sportivo, instaurato d'ufficio a norma art. 24, comma 5, lett. a), C.G.S., nessuna norma procedurale poteva e doveva essere rispettata dalla P.G.S. Don Bosco Ardor Sales, mera destinataria della decisione assunta *ex officio*, risultando quindi errata la decisione di improponibilità del reclamo assunta dalla Commissione Disciplinare, la quale avrebbe dovuto senz'altro procedere all'esame del merito delle censure svolte dalla reclamante nei confronti dell'impugnata decisione del Giudice Sportivo. L'impugnata decisione deve pertanto essere annullata, a norma dell'art. 33, comma 5, C.G.S., per insussistenza della dichiarata inammissibilità del reclamo proposto dalla P.G.S. Don Bosco Ardor Sales alla Commissione Disciplinare, con rinvio al medesimo organo per l'esame del merito. Per questi motivi la C.A.F. in accoglimento dell'appello come sopra proposto dal P.G.S. Don Bosco Ardor Sales di Catania annulla l'impugnata delibera, ai sensi dell'art. 33 n. 5 C.G.S., per insussistenza della dichiarazione di improcedibilità del reclamo proposto dal P.G.S. Don Bosco Ardor Sales alla Commissione Disciplinare, con rinvio degli atti Commissione Disciplinare stessa per l'esame di merito. Dispone restituirsi la tassa versata.

14 - APPELLO DEL CALCIATORE A. B. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2003, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA ANTIDOPING DEL C.O.N.I.

(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 179/C del 6.3.2003)

L'odierno reclamante, calciatore professionista attualmente tesserato per la società U.C. Albino Leffe (ed al tempo dei fatti per la società Alzano Virescit), è stato trovato positivo per la presenza di metabolita di Tetraidrocannabinolo (in concentrazione di circa 53 ng/ml, superiore alla soglia limite di 15 ng/ml consentita dal Regolamento) in seguito al controllo antidoping disposto in data 6 ottobre 2002 a Cesena, in occasione dell'incontro di Serie C Cesena/Alzano. L'esito veniva confermato in sede di controanalisi (con una concentrazione scesa a 44 ng/ml). Con atto di deferimento ai competenti Organi di Giustizia federali in data 3 febbraio 2003, l'Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I., interrogato l'atleta - sospeso cautelatamente da ogni attività sportiva, a cura della Commissione Disciplinare, a partire dal 31 ottobre 2002 e che riferiva di non sapersi spiegare la causa della sua positività considerato il fatto che non aveva mai fatto uso di cannabis - e ritenute le giustificazioni dal medesimo addotte (circa l'accettazione da amici di alcune sigarette apparentemente "normali" durante una serata trascorsa in discoteca il mercoledì precedente la gara, in un periodo peraltro di particolare depressione per gravi motivi familiari) inattendibili e non degne di credito, chiedeva che venisse applicata nei suoi confronti la misura della sospensione da qualsiasi attività per il minimo edittale di due anni previsto dal Regolamento antidoping per la positività riscontrata. La competente Commissione Disciplinare, con la decisione impugnata, riteneva che la responsabilità del deferito, definito dal rappresentante della Procura antidoping del C.O.N.I. come "assuntore attivo forse abituale" della droga leggera in argomento, andasse affermata, ma che allo stesso, in considerazione della non consapevolezza nell'assunzione, dell'età, dell'ammissione e del comportamento processuale in genere potesse applicarsi la disposizione di cui all'art. 13, n. 1, lett. b) del Regolamento, con la riduzione, in definitiva, della sanzione minima edittale, fissata quindi in mesi otto a decorrere dalla data di sospensione cautelativa. Con il reclamo in trattazione, il B. torna ad insistere sulle peculiarità delle circostanze di fatto che possono aver dato luogo ad un'assunzione inconsapevole ed incolpevole della sostanza in questione, chiedendo, in definitiva, come avvenuto in casi non dissimili, l'applicazione di tutti i benefici e le riduzioni di pena previsti dalla normativa antidoping, e paventando altresì i pesantissimi effetti negativi che deriverebbero dalla conferma della pena inflitta in prime cure. Ritiene, anzitutto, la scrivente Commissione, conformemente a quanto dichiarato dall'Organo di primo grado, che la responsabilità del deferito vada affermata, ma che emergono chiari ed evidenti connotati di non consapevolezza, oltre che di non intenzionalità, dell'assunzione di cannabis, seppur avvenuta in quantità non irrilevante, visti i riscontrati margini di superamento del limite regolamentare. Il reclamante, nondimeno, non è riuscito a fornire seri ed obiettivi elementi di totale discolorpa, tali da dimostrare un'assunzione non solo non intenzionale e inconsapevole ma anche incolpevole, e non a caso si è mostrato conscio dell'attribuibilità a suo danno della fattispecie illecita, seppur solo a titolo di negligenza minima. In ordine alla quantificazione della sanzione, sussistono, ad ogni modo, analogamente ad altri casi trattati da questa Commissione d'Appello, i presupposti per scendere al di sotto del limite minimo del terzo della sanzione biennale previsto, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del

Regolamento, in caso di atteggiamento collaborativo (anche processualmente) determinante da parte dell'atleta, relativamente al quale, peraltro, nonostante le diverse asserzioni difensive (che reclamano attestati di merito per la mancata ripresa spontanea dell'attività), non poteva dirsi giunto a scadenza il termine di sospensione cautelativa dell'attività sportiva, atteso che ai sensi di Regolamento (art. 10, comma 9) la decisione dell'Organo di giustizia federale deve essere emessa entro sessanta giorni decorrenti dall'atto di deferimento, e non quindi dalla data di applicazione della misura cautelare, il che nel caso di specie è puntualmente avvenuto. Ciò posto, sussistono, si diceva, i presupposti specifici e di eccezionalità per esercitare il potere modificativo-riduttivo di cui all'art. 13, comma 1, lett. b), III), del Regolamento, e quindi - considerato che di alcuni elementi, peraltro, si è tenuto già conto in primo grado - per agire in senso di ulteriore lieve riduzione del minimo edittale, con particolare riferimento all'occasionalità dell'assunzione, all'assenza di precedenti specifici, alla giovane età ed alla carriera dell'interessato. Gli elementi favorevoli per la posizione dell'istante risultano, in una valutazione comparativa, prevalenti rispetto a quelli, pur non del tutto assenti, di carattere pregiudizievole, come il margine di superamento dei limiti e la scarsa attendibilità delle giustificazioni addotte. In definitiva, alla stregua delle considerazioni che precedono, ed in parziale accoglimento del gravame, la sanzione della squalifica va ridotta a mesi sei a decorrere dalla sospensione, e quindi fino a tutto il 30 aprile 2003. La tassa reclamo va restituita. Per questi motivi la C.A.F. in parziale accoglimento dell'appello come sopra proposto dal calciatore A. B. riduce al 30.4.2003 la sanzione della squalifica inflitta al reclamante dai primi giudici. Dispone restituirsi la tassa versata.

15 - APPELLO DELL'A.S. T.C. GARDEN CALCIO A CINQUE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DI COPPA ITALIA CALCIO A CINQUE T.C. GARDEN/REAL MARCIANISE DEL 25.2.2003

(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 316 del 14.3.2003)

Va premesso, in punto di fatto, che con Comunicato Ufficiale n. 267 del 14 febbraio 2003 della Divisione Calcio a Cinque veniva ufficializzato il calendario, risultante dal sorteggio, della fase finale della Coppa Italia Calcio a Cinque, secondo cui la partita di andata dei quarti di finale tra la reclamante T.C. Garden ed il Real Marcianise doveva disputarsi in Marcianise (Caserta) il giorno 25 febbraio 2003, alle ore 15. La squadra del T.C. Garden, nonostante la Divisione Calcio a Cinque, con Comunicato Ufficiale di *errata corrige* n. 272 del 19 febbraio 2003, avesse comunicato l'inversione del campo di gara, si recava il giorno fissato per l'incontro nella località casertana, dove apprendeva dello spostamento della sede di gara, e pur essendo precipitosamente tornata indietro giungeva al proprio campo di giuoco, in Roma - Via di Capannelle, solo alle ore 16, quando l'arbitro, sentiti anche i dirigenti del Marcianise, aveva già formalmente preso atto, decorso vanamente il termine regolamentare di attesa (30 minuti), dell'assenza della squadra ospitante. Il Giudice Sportivo, in merito al reclamo esperito dalla società T.C. Garden relativamente alla mancata partecipazione alla gara in oggetto, riconosceva fondate le ragioni dell'odierna reclamante, tenuto conto che l'anticipazione via fax del Comunicato n. 272 non risultava con certezza ricevuta da addetto della società e che, d'altra parte, risultavano invece provati la buona fede della ricorrente e l'esperimento della normale diligenza da parte della stessa nel caso di che trattasi. Di conseguenza, viste anche le disposizioni in materia di mancata partecipazione alla gara per causa di forza maggiore (in particolare art. 55 delle N.O.I.F.), disponeva l'effettuazione della gara. Con la decisione impugnata, la competente Commissione Disciplinare, investita della questione dal Real Marcianise, sovertono però il suddetto esito, alla stregua della presunzione assoluta di conoscenza di quanto contenuto nei Comunicati Ufficiali della Divisione dal momento della loro pubblicazione, e per l'effetto, ritenuta l'assenza ingiustificata ed equiparabile alla rinuncia alla disputa dell'incontro, disponeva ai danni del T.C. Garden la perdita della gara con il punteggio di 0-2, nonché, visto l'art. 5 del Regolamento fase nazionale Coppa Italia vincenti Coppa Regionale maschile - Stagione Sportiva 2002-03, l'esclusione della medesima società dal prosieguo della manifestazione. Con il reclamo in trattazione, la società romana chiede, anzitutto, in applicazione dell'art. 4 del menzionato Regolamento sulla fase nazionale finale della competizione (in tema di inappellabilità delle decisioni del Giudice Sportivo), che venga dichiarato inammissibile il reclamo esperito dal Real Marcianise dinanzi alla Commissione Disciplinare. Nel merito contesta l'applicabilità, nei termini descritti dall'Organo di seconde cure, della presunzione di assoluta conoscenza che dovrebbe assistere i Comunicati Ufficiali. Per quanto dedotto e argomentato conclude affinché questa Commissione d'Appello Federale restituisca piena e totale efficacia al provvedimento con cui il Giudice Sportivo aveva disposto l'effettuazione della gara in argomento. Il reclamo non può essere favorevolmente definito. In verità gran parte dell'impalcatura argomentativa censoria, nello specifico, non può sfuggire a declaratoria di inammissibilità, dovendosi riservare detto responso alle doglianze che sembrano dare ad intendere la sussistenza della forza maggiore come fondamento della mancata partecipazione alla gara, atteso che, come è noto, il verificarsi effettivo di tale causa esonerativa può essere deliberato, nel merito, solo in due gradi di giudizio, ai sensi dell'art. 55, comma 2, delle N.O.I.F., e quindi non dalla presente Commissione d'Appello in terza ed ultima istanza. Le controdeduzioni formulate al riguardo dal Real Marcianise si appalesano, dunque, fondate. In ogni caso la reclamante, unica squadra peraltro a dimostrare di non aver effettivamente preso cognizione di quanto contenuto (ed assistito da presunzione di conoscenza) nel Comunicato Ufficiale di correzione n. 272 del 19 febbraio 2003, non può efficacemente invocare nemmeno la prescrizione di cui all'art. 4, lett. a), del Regolamento sulla fase finale della competizione, circa l'inappellabilità delle decisioni adottate dal Giudice Sportivo in relazione al risultato delle gare, facendo espresso riferimento la suddetta norma esclusivamente alle decisioni di ordine tecnico. Alla stregua delle considerazioni che precedono, la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'A.S. T.C. Garden Calcio a Cinque di Roma e dispone incamerarsi la tassa versata.

DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D'APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 2002-2003

1 - APPELLO DEL COMPRENSORIO ALTO MESIMA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SANGIORGESE/COMPRENSORIO ALTO MESIMA DEL 28.12.2002

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 70 del 3.2.2003)

Avverso il risultato della gara disputata il 28.12.2002 fra le Società Sangiorgese e Comprensorio Alto Mesima, interponeva rituale impugnazione la società Sangiorgese deducendo che la partita era viziata da nullità posto che le funzioni di "assistente all'arbitro per conto della Comprensorio Alto Mesima erano state svolte da persona non tesserata". La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria accertato che la persona utilizzata per tale attività era stato il Signor Locchiato Francesco e che lo stesso non risultava tesserato, visto l'art. 12 comma 5 lettera b) C.G.S., annullava la partita e irrogava al Comprensorio Alto Mesima la punizione della perdita della gara con il punteggio di 0-2. Avverso tale decisione interponeva rituale impugnazione il Commissario Straordinario della Società interessata deducendo che il legale rappresentante della stessa aveva comunicato al Comitato Provinciale di Vibo Valentia la nomina del Locchiato a collaboratore della Società già dal 20.10.2002. Questa Commissione, nella riunione del 18 marzo 2003, decideva, preliminarmente, di disporre accertamenti presso il Comitato Regionale Calabria della Lega Nazionale Dilettanti, al fine di verificare la data esatta della comunicazione con la quale la società Comprensorio Alto Mesima aveva inviato al Comitato Provinciale di Vibo Valentia, la nomina, quale collaboratore, del Signor Francesco Locchiato. In data 20 marzo 2003, il Presidente del Comitato Provinciale di Vibo Valentia comunicava che il giorno 20 ottobre 2002 ore 11.39 la società Comprensorio Alto Mesima aveva trasmesso lettera, che veniva allegata, con la quale nominava i suoi collaboratori fra i quali il Signor Francesco Locchiato. Accertata a questo punto la ritualità della nomina a collaboratore del Signor Francesco Locchiato all'epoca del suo utilizzo quale assistente all'arbitro in occasione della partita del 28 dicembre 2002, la decisione della Commissione Disciplinare impugnata deve

essere riformata con il conseguente ripristino del risultato acquisito in campo, previa revoca della irrogata sanzione della perdita della gara. La tassa di reclamo deve essere restituita. Per questi motivi la C.A.F. in accoglimento dell'appello come sopra proposto dal Comprensorio Alto Mesima di Dasà (Vibo Valentia), annulla l'impugnata delibera, ripristinando, altresì, il risultato di 1-2 conseguito in campo nella suindicata gara. Dispone restituirsì la tassa versata.

2 - APPELLO DELL'A.S. SORA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 9.4.2004 INFLITTA AL CALCIATORE PERRUZZA TIZIANO

(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 31 del 27.3.2003)

Con la contestata decisione, pubblicata sul Com. Uff. n. 31 del 27 marzo 2003, il Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica ha confermato la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Peruzza Tiziano fino al 9.4.2004 (espulso nel corso della gara Lanuvio Campoleone/Sora del 2.2.2003) dal Giudice Sportivo con Com. Uff. n. 28 del 6 febbraio 2003. L'appello in esame, con cui viene chiesto l'annullamento della decisione del Giudice Sportivo o in subordine la riduzione della squalifica comminata al Peruzza, va dichiarato inammissibile, in quanto il giudizio investe una questione di merito, già trattata in due gradi di giudizio. Trattasi, infatti di un terzo grado di giudizio per questioni di merito, portate all'attenzione degli Organi Disciplinari, con ciò contravvenendo a quanto stabilito dall'art. 31 C.G.S. che prevede la competenza della Commissione d'Appello Federale per questioni attinenti al merito delle contravvenzioni "solo" come giudice di secondo grado. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S., l'appello come sopra proposto dall'A.S. Sora di Sora (Frosinone) ed ordina incamerarsi latassa versata.

3 - APPELLO DELL'U.S.O. MACLODIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA U.S.O.MACLODIO/FORNACI DEL 16.2.2003

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 33 del 6.3.2003)

All'esito della gara U.S.O. Maclodio/Pol. Fornaci, disputata il 16.2.2003, nell'ambito del Campionato di 2ª Categoria del Comitato Provinciale di Brescia, la Pol. Fornaci proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia, adducendo che nell'occasione la squadra avversaria aveva schierato il calciatore Quaresimi Marcello, squalificato. La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 33 del 6 marzo 2003, accoglieva il reclamo e comminava alla U.S.O. Maclodio la sanzione della perdita della gara per 0-2, in favore della Pol. Fornaci. Avverso tale decisione proponeva appello la U.S.O. Maclodio, chiedendo l'annullamento della sanzione della perdita della gara, con la conferma del risultato acquisito sul campo. L'appello non può essere accolto. La tesi della U.S.O. Maclodio è che il calciatore Mauro Quaresimi non è stato espulso, nella gara contro il Poncarale del 9.2.2003 e quindi, non poteva trovare applicazione "l'automatismo sanzionatorio" al quale ha fatto riferimento la Commissione Disciplinare, come presupposto della sua decisione. In realtà, dall'allegato del rapporto arbitrale ("Giocatori espulsi"; v. foglio 26 degli atti) si evince che il Quaresimi è stato espulso nel corso della predetta gara. Anche il Com. Uff. n. 25 del 20.2.2003 del Comitato Provinciale di Brescia fa riferimento, del resto, al Quaresimi, tra i calciatori espulsi dal campo e squalificati per due gare. Lo speciale valore probatorio del referto arbitrale rende superflua la richiesta della ricorrente di sentire il Presidente della sezione A.I.A. di Brescia. Il Quaresimi, dunque, è stato espulso, nel corso della predetta gara e, di conseguenza, la decisione della Commissione Disciplinare deve essere confermata. Il rigetto dell'appello comporta l'incameramento della tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'U.S.O. Maclodio di Maclodio (Brescia) e dispone incamerarsi la tassa versata.

4 - APPELLO DEL F.C. CROTONE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER N. 5 GARE INFLITTA AL CALCIATORE JURIC IVAN

(Delibera della Commissione Disciplinare presso La Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 195/C del 21.3.2003)

Avverso il provvedimento con il quale la Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C confermava la decisione del Giudice Sportivo che squalificava per cinque giornate effettive di gara il calciatore Juric Ivan per "atto di violenza verso un avversario subito dopo un contrasto di gioco che era stato interrotto" e per, dopo che il Direttore di gara aveva sanzionato la sua espulsione, essersi avvicinato all'arbitro, cercando, con una manata di "strappargli il fischietto che teneva fra i denti, non riuscendo nell'intento per l'intervento dei suoi compagni", interponeva rituale impugnazione la Società di appartenenza del calciatore riproponendo a questa Commissione gli stessi motivi di doglianza già sottoposti alla disciplinare. In sintesi si sostiene che l'atto di violenza nei confronti di un avversario posto in essere da parte dello Juric doveva essere considerato non volontario e che, quanto all'addebito relativo al comportamento dei confronti dell'Arbitro, doveva considerarsi la conseguenza di un modo di agitare le mani in una forma di scomposta protesta e non finalizzata a "strappargli il fischietto" dalla bocca. Questa Commissione esaminati gli atti decide di accogliere il gravame, limitatamente alla condotta tenuta dallo Juric nei confronti del Direttore di gara. Per quanto infatti attiene all'atto di violenza posto in essere nei confronti di un avversario, la refertazione arbitrale non consente dubbio alcuno sulla volontarietà del fatto. Diversa è invece la ricostruzione della sua condotta nei confronti dell'arbitro. Nel supplemento inviato su richiesta della Commissione Disciplinare, si legge che lo Juric, teneva comportamento aggressivo, tentando con una manata, di strapparmi il fischietto che tenevo stretto fra i denti, riuscendo solo a toccarlo. Orbene quest'ultima circostanza che non vede descritto un anche istintivo movimento all'indietro del capo da parte dell'arbitro, è dimostrativo che il fatto è da ricondursi a una scomposta agitazione delle mani in segno di protesta e non ad un deliberato intento di asportare il fischio dalla bocca dell'arbitro. Questi inoltre nel supplemento precisa che la mano dello Juric "riusciva solo a toccare il fischio" il che vuol dire che la mano non era azionata da violenza. Concludendo: lo Juric ha tenuto un comportamento di protesta che può essere sanzionato in misura minore rispetto a quello determinato dalla Commissione Disciplinare e che questa Commissione ritiene, unitamente al comportamento tenuto nei confronti di un calciatore avversario, di sanzionare con la squalifica complessiva di quattro giornate effettive di gara. Per questi motivi la C.A.F. in parziale accoglimento dell'appello come sopra proposto dal F.C. Crotone di Crotone (Catanzaro), riduce a n. 4 gare la sanzione della squalifica già inflitta dai primi giudici al calciatore Juric Ivan. Dispone restituirsi la tassa versata.

5 - APPELLO DELL'A.S. VIRTUS CALCIO BARI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA URSUS TRANI/VIRTUS CALCIO BARI DEL 9.2.2003

(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Puglia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 37 del 19.3.2003)

Il Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Puglia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con decisione pubblicata nel Com. Uff. n. 37 del 19 marzo 2003, rigettava il reclamo interposto dall'A.S. Virtus Calcio Bari in merito alla gara tra quest'ultima e la Ursus Trani, a motivo della posizione irregolare del calciatore Scaglione Lorenzo. Il Giudice Sportivo rilevava, in via preliminare, che il suddetto calciatore era stato espulso nel corso della gara Ursus Trani/G.S. Fesca del 15.12.2002 ed era stato conseguentemente sanzionato con la squalifica per una giornata con C.U. n. 24 del 18 dicembre 2002. Nonostante il successivamente intervenuto svincolo dello Scaglione, con decorrenza dal 19.12.2002, questi doveva considerarsi regolarmente tesserato per la Ursus Trani sino alla pubblicazione del C.U. n. 25 del successivo 27.12.2002 della lista dei calciatori svincolati, posto che solo da quel momento il calciatore e la società di appartenenza avevano avuto la notizia ufficiale dello svincolo. Pertanto, lo Scaglione avrebbe regolarmente scontato la squalifica non partecipando alla gara successiva tra la Ursus Trani e la Palestra Athena Barletta svoltasi in data 22.12.2002 - data alla quale, appunto, lo Scaglione doveva considerarsi ancora appartenente alla Ursus Trani -, risultando così regolare la sua posizione nelle successive gare oggetto del reclamo. Contro detta decisione la A.S. Virtus Calcio Bari interponeva tempestivamente appello alla C.A.F. il 20.3.2003, contestualmente notiziando del ricorso la controinteressata Ursus Trani, riproponendo le proprie doglianze in merito alla posizione irregolare dello Scaglione. In particolare la reclamante rammentava che, nel C.U. n. 19 del 13 novembre 2002, il Comitato Regionale Puglia aveva fatto onere alle società di far pervenire le liste di svincolo e i tesserini in originale dei calciatori da svincolarsi entro le ore 19 del 18.12.2002, e che lo stesso Comitato avrebbe provveduto "successivamente a pubblicare l'elenco nominativo dei calciatori svincolati"; che, tuttavia, tale pubblicazione non segnava la data di decorrenza degli effetti dello svincolo, secondo quanto ricavabile sia dal C.U. n. 10 del 10 settembre 2002, al cui punto 4 si precisava che il tesseramento dei calciatori svincolati "deve avvenire a far data dal 19.12.2002" (così evidenziando come gli effetti dello svincolo si producessero sin da quel giorno), sia dal C.U. n. 25 del 27 dicembre 2002, ove la pubblicazione dell'elenco degli svincolati avveniva con l'espressa menzione della decorrenza dello svincolo dal 19.12.2002; che pertanto - dovendo la rinuncia della Ursus Trani al calciatore Scaglione Lorenzo in questione farsi decorrere sin dal 19.12.2002 - da quella data e sino al successivo ri-tesseramento del 17.1.2003 lo Scaglione doveva ritenersi non tesserato per alcuna società; che la squalifica per una giornata, comminata a seguito della rammentata espulsione non poteva ritenersi scontata con l'assenza alla gara del 22.12.2002 tra la Ursus Trani e la Palestra Athena Barletta; che conseguentemente doveva riconoscersi l'irregolarità della partecipazione di Scaglione Lorenzo alle quattro partite della Ursus Trani successive al suo ri-tesseramento, ultima delle quali era appunto quella oggetto del reclamo *de quo*. Il gravame della A.S. Virtus Calcio Bari, promosso ex art. 40, comma 7, lett. d), C.G.S., è fondato. La norma che disciplina la materia, l'art. 107 N.O.I.F., attesta infatti nitidamente la natura meramente dichiarativa - o di pubblicità/notizia - della pubblicazione degli elenchi dei calciatori svincolati ad opera di Leghe, Comitati o Divisioni. In tal senso - al di là del dato letterale dell'utilizzo, nel comma 2° dell'art. 107, del termine "pubblicano" - si lasciano apprezzare diversi indici testuali nel dettato normativo. Così, il comma 1°, 1ª frase, è esplicito nello stabilire che "la

rinuncia al vincolo del calciatore 'non professionista', "giovane dilettante" o 'giovane di serie' da parte della società *si formalizza* mediante la compilazione e sottoscrizione di un modulo, predisposto dalla Segreteria Federale, denominato 'lista di svincolo"', a rimarcare dunque che è lo stesso atto di redazione del modulo la fonte della liberazione del vincolo. Consonanti elementi possono trarsi dalla previsione del comma 6°, in base al quale "le società hanno l'obbligo di comunicare al calciatore la loro rinuncia al vincolo, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento da spedirsi non oltre il quinto giorno successivo alla scadenza del termine fissato dal Consiglio Federale per l'invio delle 'liste di svincolo"', riuscendone avvalorata la tesi per cui la rinuncia è immediatamente operante nei rapporti società/calciatore sin dal termine fissato per l'invio della lista, e non è viceversa condizionata all'inclusione negli elenchi pubblicati dagli organi federali. Parimenti significativo è poi il comma 7°, ai sensi del quale "l'inclusione del calciatore in lista di svincolo *vale come nulla osta* della società al passaggio del calciatore a Federazione estera", per efficacia intrinseca e senza necessità di una successiva deliberazione provvedimento/autorizzativa della Federazione. Ulteriore, ancorché indiretto conforto può trarsi, infine, dal comma 3° e dall'ivi contenuta previsione di immodificabilità delle liste di svincolo, che pure allude all'immediata valenza effettuale della rinuncia della società al vincolo del calciatore. In conclusione, la pubblicazione degli elenchi dei calciatori svincolati risulta - dall'esegesi del dato normativo - avere manifestamente natura pubblicitario/dichiarativa, funzionale alla notificazione dei terzi interessati, e non coinvolge l'esercizio di potestà provvedimento di natura autorizzativa e di valenza costitutiva, tale da condizionare al proprio esercizio la produzione degli effetti del già avvenuto svincolo per rinuncia della società. Analoga conclusione è stata del resto raggiunta dalla C.A.F. con riguardo alla fattispecie dello svincolo per inattività della società, ex art. 110 N.O.I.F., in cui pure l'intervento degli organi federali - nella struttura e nel testo della norma - parrebbe assumere una valenza provvedimento (non meramente pubblicitario, bensì propriamente) costitutivo della liberazione dei calciatori dal vincolo (si v. il comma 1° dell'art. 110: "i calciatori... sono svincolati d'autorità. Il provvedimento è pubblicato in comunicato ufficiale delle Leghe professionistiche o dei Comitati competenti della Lega Nazionale Dilettanti"). Ebbene, come si accennava, anche in ordine a questa fattispecie si è affermato (C.A.F., 22.3.1990, App. S.S. Marco Polo, Com. Off. n. 25/C) che "la decorrenza dello svincolo di autorità, nei casi contemplati dalla disposizione, si identifica *con il momento in cui si determina l'inattività della società di appartenenza del calciatore* per una delle cause indicate dalla disposizione stessa... Trattasi infatti di momenti che seguono in modo irreversibile la decorrenza della inattività della società e *che devono segnare quindi*, salvo l'eventuale ed eccezionale intervento del Presidente Federale, previsto dalla stessa disposizione in esame, *anche il momento di decorrenza dello svincolo di autorità*. La decorrenza di detto svincolo *non può ricollegarsi, invece, alla pubblicazione sul comunicato ufficiale del provvedimento* con il quale viene riportato l'elenco delle società inattive, trattandosi di provvedimento la cui *natura dichiarativa (di partecipazione) è palese*, in quanto la norma *già stabilisce direttamente il momento in cui si verificava l'inattività della società*, al verificarsi cioè di una delle fattispecie da essa previste, e *collega altrettanto direttamente alla inattività della società lo svincolo*". In contrario, ha ritenuto in quell'occasione la C.A.F., non rileva il fatto che la norma parli di provvedimento, poiché - sebbene detta espressione ordinariamente esprima "un contenuto deliberativo o quanto meno produttivo di effetti innovativi nell'ordine giuridico previgente" - "all'atto in parola deve riconoscersi, sotto quest'ultimo profilo, *soltanto valore dichiarativo, se non di mera pubblicità, di effetti già prodotti, in modo automatico*, al verificarsi di uno degli eventi presupposti dalla disposizione stessa". E non sapremmo come non condividere questa ricostruzione rispetto ad un'attività - descritta dalla norma come di "pubblicazione" degli elenchi - in cui l'esercizio di potestà provvedimento costitutiva appare già di per sé evanescente, quando non del tutto assente. Né in senso contrario potrebbe richiamarsi la possibilità per gli interessati - contempla nel comma 5° dell'art. 107 N.O.I.F. - di ricorrere alla Commissione Tesseramenti "avverso l'inclusione o la non inclusione negli elenchi di cui al comma 2° ed entro 30 gg. Dalla data della loro pubblicazione in Com. Off.". Tale ricorso, infatti, non si rivolge contro un presunto provvedimento autorizzativo implicito nella pubblicazione delle liste da parte degli organi federali, cui appunto è estranea ogni consimile valenza, bensì contro la posizione del calciatore quale *risultante* dagli elenchi (cui si imputino imprecisioni ed omissioni), e non da questi *costituita*. Il fatto poi che il *dies a quo* per il ricorso venga individuato nella pubblicazione degli elenchi in comunicato ufficiale, non vale neppure ad imprimere a tale pubblicazione valore provvedimento autorizzativo e costitutivo/condizionante, trattandosi di scelta normativa imposta dalla necessità di individuare una data univoca per il decorso dei termini per eventuali reclami. Tutto ciò premesso, risulta evidente che il calciatore Scaglione Antonio, con decorrenza dal giorno successivo a quello fissato per l'invio delle liste di svincolo, e cioè dal 19.12.2002 (e sino al suo ri-tesseramento in data 17.1.2003), non poteva più considerarsi tesserato per la Ursus Trani. Conseguentemente egli non ha né poteva regolarmente scontare la sanzione della squalifica per una giornata nella gara del 22.12 successivo, tra Ursus Trani e Palestra Athena Barletta, risultando pertanto in posizione irregolare (avendovi partecipato nonostante la squalifica ancora pendente) nelle prime quattro gare giocate dalla Ursus Trani nel 2003, ivi compresa quella intercorsa tra quest'ultima e l'odierna ricorrente, A.S. Virtus Calcio Bari. Per questi motivi la C.A.F. in accoglimento dell'appello come sopra proposto dall'A.S. Virtus Calcio Bari di Bari, annulla l'impugnata delibera, infliggendo al G.S. Ursus Trani la sanzione della punizione sportiva di perdita per 0-2 della gara suindicata. Dispone restituirsi la tassa versata.

6 - APPELLO DELL'A.S. BERGAMO CALCIO A CINQUE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BERGAMO CALCIO A CINQUE/CADONEGHE FUTSAL DEL 18.1.2003

(Delibera della Commissione Disciplinare della Divisione Calcio a Cinque - Com. Off. n. 287 del 28.2.2003)

Il Giudice Sportivo della Divisione Calcio a Cinque (Com. Off. n. 237 del 29 gennaio 2003) respingeva il reclamo proposto dal Bergamo Calcio a Cinque, che chiedeva la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2 (ex art. 12.5 C.G.S.) per aver il Cadoneghe Futsal schierato tra le proprie file, nel corso dell'incontro Bergamo Calcio a Cinque/Cadoneghe Futsal del 18.1.2003, il calciatore Correa Dos Santos Josmael in posizione irregolare di tesseramento; omologava pertanto il

DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D'APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 2002-2003

risultato conseguito nel campo. La Commissione Disciplinare della Lega Nazionale Dilettanti Divisione per il Calcio a Cinque, su reclamo proposto dalla A.S. Bergamo Calcio a Cinque avverso la decisione del Giudice Sportivo, rigettava il reclamo, risultando accertato presso l'Ufficio Tesseramento la regolarità del tesseramento del calciatore Correa Dos Santos Josmael con la società Cadoneghe a far data dal 26.10.2002, e quindi ben prima dell'incontro con il Bergamo Calcio a Cinque disputatosi il 18.1.2003 (Com. Uff. n. 287 del 28 febbraio 2003). Ricorreva a questa Commissione d'Appello Federale il Bergamo Calcio a Cinque sostenendo da un lato l'irregolarità del procedimento svoltosi davanti alla Commissione Disciplinare, non avendole questa trasmesso l'intera documentazione relativa al tesseramento del Correa per le stagioni 2001/2002 e 2002/2003 (così come richiesto dalla ricorrente), dall'altro la mancata verifica da parte della Commissione Disciplinare della veridicità della documentazione relativa al tesseramento del Correa. Chiedeva pertanto la modifica del risultato conseguito sul campo con la punizione sportiva a carico della società Cadoneghe della perdita della gara per 2-0; in subordine l'applicazione dell'art. 8 o dell'art. 12.8 C.G.S.. L'appello è infondato e va quindi rigettato. Come giustamente osservato dalla Commissione Disciplinare: la previsione di cui all'art. 32, comma 6, C.G.S. attiene esclusivamente alla facoltà delle parti, da esercitarsi sin dalla proposizione del reclamo di seconda istanza, di prendere visione ed estrarre copia dei documenti ufficiali, e si riferisce all'evidenza ai soli documenti sui quali il Giudice Sportivo ha fondato la propria decisione (i soli esistenti nel fascicolo sorto a seguito del reclamo); non anche gli atti che il Giudice del gravame non ha acquisito, su sollecitazione di parte, non ravvisandone la necessità, nell'esercizio delle facoltà istruttorie conferite dall'art. 30, 3° comma, C.G.S.. Il Bergamo Calcio a Cinque ha infatti richiesto atti non presenti nel fascicolo e non i documenti ufficiali; nulla poteva pretendere, sia perché non previsto dalla normativa regolamentare vigente, sia perché nulla sarebbe stato possibile spedire oltre quanto esistente negli atti ufficiali. Quanto poi alla richiesta istruttoria, ex art. 30.3 del Codice Giustizia Sportiva, di esperire accertamenti onde verificare la regolarità del tesseramento, questa non può essere accolta. Infatti tutti i relativi atti sono stati vagliati dal Competente Ufficio Tesseramento e non sono suscettibili di verifica da parte della Commissione Disciplinare. Inoltre l'ipotetica acquisizione dall'Ufficio Tesseramento di detta documentazione non consentirebbe di inferirne l'asserita falsità, di sola competenza dell'Ufficio Tesseramento, nella specie non adito. Allo stato, pertanto, dagli atti risulta che il Correa era regolarmente tesserato per il Cadoneghe a far data dal 26.10.2002 e quindi prima dell'incontro con il Bergamo Calcio a Cinque disputatosi il 18.1.2003. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'A.S. Bergamo Calcio a Cinque di Bergamo e dispone incamerarsi la tassa versata.

7 - APPELLO DEL F.C. BASSANO ROMANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.1.2005 INFLITTA AL CALCIATORE MORBIDELLI ALBERTO

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 56 del 28.2.2003)

Al 35° del secondo tempo della gara F.C. Bassano Romano/A.S. Valleranese, valida per il Campionato Provinciale Juniores Viterbo, si scatenava una rissa generale sul terreno di gioco che coinvolgeva calciatori e dirigenti delle società; il direttore di gara tentava di far proseguire il gioco ma vanamente e conseguentemente decretava la sospensione della gara. Il calciatore Morbidelli Alberto, espulso nel corso dell'incontro e pertanto da oltre la recinzione, nel momento in cui l'arbitro rientrava frettolosamente negli spogliatoi, sputava all'arbitro colpendolo alla testa. Il Giudice Sportivo, sulla base del referto arbitrale del relativo supplemento, comminava al calciatore la sanzione dell'inibizione sino al 30.1.2005. Tale decisione è stata oggetto di reclamo della F.C. Bassano presso la Commissione Disciplinare che ascoltata la parte e lo stesso arbitro ha confermato la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo. L'attuale reclamante ripropone i motivi di fatto in base ai quali dovrebbe ritenersi l'estraneità del calciatore Morbidelli a quanto addebitatogli, sostenendo che l'arbitro nella concitazione del momento sarebbe stato materialmente impossibilitato nel rientrare negli spogliatoi a riconoscere tra gli spettatori il calciatore Morbidelli reo dell'atto sopracitato. Si tratta, evidentemente, di un ricorso inammissibile in questa sede in quanto non è possibile procedere ad un nuovo esame dei fatti, già oggetto dei primi due gradi di giudizio. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S., l'appello come sopra proposto dal F.C. Bassano Romano di Bassano Romano (Viterbo) ed ordina incamerarsi la tassa versata.

8/9 - APPELLI DELL'U.S. BOLLATESE E SIG. COSTA CARLO AVVERSO LE SANZIONI DELL'AMMENDA DI € 100,00 E DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 30 IN CLASSIFICA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE E DELL'INIBIZIONE FINO AL 12.3.2003 AL SIG. COSTA, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA DEL SETTORE PER L'ATTIVITÀ GIOVANILE E SCOLASTICA

(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lombardia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 27 del 27.2.2003)

Il Presidente del Comitato Regionale Lombardia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica deferiva al Giudice Sportivo di 2° Grado per violazione dell'art. 40.4 N.O.I.F. la U.S. Bollatese, il Presidente della stessa Sig. Costa Carlo, il calciatore Spaiani Andrea, tutti per violazione dell'art. 40.4 N.O.I.F., essendo quest'ultimo risultato contemporaneamente tesserato per più società e nonostante ciò impiegato, nelle file della U.S. Bollatese, nelle seguenti gare, conclusi con il risultato a margine indicato: Categoria Allievi A girone E e I 29.09.2002 Vighignolo/Bollatese 0-4 06.10.2002 Bollatese/Giov. Bresso 10-0 13.10.2002 Baranzatese/Bollatese 1-3 20.10.2002 Bollatese/Giov. Cormano Lokom 4-0 27.10.2002 Bollatese/Osal Novate 7-0 03.11.2002 Atletico Ambrosiano/Bollatese 0-10 10.11.2002 Bollatese/Real Paderno 3-1 12.01.2003 Palazzolo/Bollatese 0-6 08.12.2002 Bollatese/Pol. Di Nova 2-0 22.12.2002 Bollatese/Cassina Nuova 12-1 24.12.2002 Garibaldina/Bollatese 2-0 Il Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lombardia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica infliggeva al calciatore Spaiani Andrea la Sanzione sportiva della squalifica a tutto il 7.3.2003; al Signor Carlo Costa,

DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D'APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 2002-2003

Presidente della U.S. Bollatese, l'inibizione a tutto il 12.3.2003; alla U.S. Bollatese l'ammenda di €100,00; alla U.S. Bollatese la penalizzazione di 30 punti in classifica in relazione alle gare vinte sopraindicate. Ricorreva a questa Commissione d'Appello Federale la U.S. Bollatese sostenendo in sintesi: 1) il primo giudice aveva dato atto delle opportune verifiche effettuate dalla ricorrente prima di tesserare il calciatore Spaiani Andrea, e proprio presso il competente Ufficio Tesseramento, così assolvendo all'onere di verificare l'effettiva possibilità del calciatore di sottoscrivere il tesseramento stesso; 2) l'errore era imputabile all'Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Lombardia e quindi non è applicabile, nella fattispecie, il principio della responsabilità oggettiva; 3) la sproporzione della pena rispetto all'addebito ed alle risultanze in fatto, non potendosi ricorrere a sanzioni automaticamente eguali a qualsivoglia fattispecie, determinando la penalizzazione dei punti conseguiti sul campo. Chiedeva pertanto l'annullamento delle sanzioni sportive così come inflitte ed, in via subordinata, la riduzione delle stesse con conversione della penalizzazione di 30 punti in classifica in una sanzione tutt'al più di carattere pecuniario. L'appello va parzialmente accolto relativamente alla sola riduzione della penalizzazione inflitta. La competente Commissione, essendo decorso il termine di quindici giorni dallo svolgimento delle gare previsto dall'art. 42.3 C.G.S., e che avrebbe potuto portare, a seguito di reclamo, alla modifica dei risultati conseguiti sul campo ex art. 12.1 C.G.S., bene ha inteso il deferimento fatto dal Presidente del Comitato Regionale, quale denuncia di violazione di norme regolamentari, perseguibili con le sanzioni previste dal combinato disposto dell'art. 42.7 e dell'art. 13 lettere b/f C.G.S.; e ciò allo scopo di salvaguardare anche la regolarità del campionato, altrimenti compromessa dalla utilizzazione di un calciatore non avente titolo. Nella specie lo Spaiani ebbe a firmare il tesseramento per la società U.S. Bollatese pur risultando ancora tesserato per l'Accademia Inter. Pacifica è poi la sanzionabilità della società in caso di accertato doppio tesseramento di un proprio calciatore (ed anche se vi sia la prova che ebbe a svolgere verifiche) avendo questa Commissione d'Appello Federale sempre affermato il principio della responsabilità oggettiva della società per fatto addebitabile ad un proprio tesserato. Risulta quindi integrata la violazione delle norme federali da parte della società per l'indebito utilizzo del calciatore Spaiani nelle 11 gare di cui al deferimento. Residua pertanto affrontare il problema della determinazione concreta delle sanzioni. Nel modulare le sanzioni a carico delle società ai sensi dell'art. 13 C.G.S., il legislatore non ha inteso sanzionare la fattispecie in esame con le penalizzazioni di un punto a partita, lasciando ampia discrezionalità agli organi giudicanti nella individuazione di quella ritenuta concretamente applicabile. Vista l'indubbia eccezionale rilevanza dell'accaduto, tenuto conto della categoria della società del numero delle gare coinvolte, delle conseguenze sull'intero andamento del Campionato, nonché per la stessa opportunità di agire a titolo preventivo e di monito, la Commissione condivide la scelta adottata dai Giudici di prima istanza, e quindi il riferimento della penalizzazione di punti in classifica (comunque non la più grave) fra le diverse tipologie di sanzioni previste dall'art. 13 C.G.S.. La richiamata disposizione, indubbiamente meno afflittiva di quella di cui all'art. 12 C.G.S. (in casi analoghi astrattamente applicabile) consente, in presenza di circostanze specifiche e di particolare rilevanza, di modulare la pena in base a principi che permettano una valutazione oggettiva e che comunque tengano conto anche del principio di equità. Tanto premesso, ad avviso della Commissione, sussistono i presupposti per la riduzione della sanzione applicata. Innanzitutto, la violazione da parte della U.S. Bollatese non è stata da subito rilevata da tutte le società che ebbero ad incontrarla nel corso del campionato schierando il calciatore Spaiani. Orbene, ritiene il Collegio che le anomalie, oltre all'accertata attività di verifica posta in essere dalla U.S. Bollatese, non possano non influire, in senso riduttivo, nella determinazione concreta della sanzione; fermo restando, come già detto, il corretto principio della sua comminazione in base alla penalizzazione dei punti in classifica. Né può sottacersi, a fronte di questi elementi di carattere oggettivo, la valorizzazione, nel particolare caso specifico, del principio di equità, tenuto conto che a questi comportamenti antiregolamentari, è conseguita una sanzione di gravità addirittura maggiore, e di molto, di quella prevista per altre gravi infrazioni (quali ad esempio, l'illecito sportivo, il doping), determinando uno squilibrio di pena rispetto a violazioni di certo non più lievi. Pertanto, il principio della penalizzazione di punti conseguiti per ogni gara disputata da un calciatore in posizione irregolare ed in cui è stato conseguito un risultato utile può, in casi particolari come quello dello Spaiani trovare, una adeguata mitigazione rispetto ai 30 punti di penalizzazione inflitti. Alla stregua del complesso delle sopra espresse considerazioni, la Commissione, in accoglimento parziale del reclamo della società, e quindi riducendo la sanzione inflitta in primo grado, ritiene di poter applicare, nei confronti della società U.S. Bollatese, la penalizzazione di quindici punti in classifica, risultando equa la riduzione di quindici dei punti di penalizzazione inflitti. Risulta altresì equo confermare nel resto le sanzioni inflitte. Per questi motivi la C.A.F., riuniti gli appelli come sopra proposti dall'U.S. Bollatese di Bollate (Milano) e del Sig. Costa Carlo, in parziale accoglimento di quello dell'U.S. Bollatese riduce la penalizzazione già inflitta a n. 15 punti in classifica e respinge quello del Sig. Costa Carlo. Dispone restituirsi la tassa versata dall'U.S. Bollatese ed ordina incamerarsi la tassa versata dal Sig. Costa Carlo.

10 - APPELLO DELLA S.S. SANT'OMERO PALMENSE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TIBURFUOCO/SANT'OMERO PALMENSE DEL 12.1.2003

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo - Com. Uff. n. 42 del 6.3.2003)

La Società Sportiva Sant'Omero Palmense ha presentato ricorso avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo di cui al C.U. n. 42 del 6 marzo 2003, con la quale veniva rigettato l'appello contro il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo e confermato il risultato conseguito sul campo (Tiburfuoco/Sant'Omero 2-1, gara disputata il 12.1.2003, Campionato di Promozione). La ricorrente ribadisce la sua tesi secondo la quale nel suddetto incontro la Tiburfuoco avrebbe utilizzato due calciatori in posizione irregolare e precisamente il calciatore n. 16 non identificato ed il calciatore entrato in campo con il n. 18, non inserito nella distinta. Conseguentemente chiede l'applicazione a carico della Tiburfuoco della sanzione sportiva della perdita della gara per 0-2. Ritiene questa Commissione che il caso non possa che essere risolto - così come correttamente fatto dalla Commissione Disciplinare - sulla base degli atti ufficiali ed in particolare dei chiarimenti forniti dall'arbitro Rossi Massimiliano con dichiarazione scritta datata 1.3.2003, dalla quale risulta: 1) che tutti

DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D'APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 2002-2003

i giocatori della Tiburfuoco inseriti nella distinta (dal n. 1 al n. 17) vennero regolarmente identificati con i rispettivi documenti di riconoscimento, prima dell'inizio della gara; 2) che il mancato inserimento nella distinta dei dati relativi al giocatore Albertini Michele (comunque sicuramente identificato), dipese da una mera omissione derivata dall'arrivo in ritardo dello stesso giocatore; 3) che il calciatore entrato in campo con il n. 18, era stato identificato come Romano Manuel indicato nella lista con il n. 17, cosa di cui l'arbitro era assolutamente certo. Sempre secondo quanto da quest'ultimo dichiarato, infine, il dirigente accompagnatore del Sant'Omero, a fine gara, aveva potuto controllare nello spogliatoio dell'arbitro la regolarità dei documenti, compresi quelli dell'Albertini e del Romano. Le argomentazioni svolte nel ricorso della S.S. Sant'Omero, sulla rilevanza dei supplementi arbitrali che non potrebbero, comunque, mai portare ad un completo travisamento di quanto risultante dal referto, non possono ritenersi fondate, trattandosi pur sempre di atti ufficiali aventi valore di prova privilegiata. Va rilevato, ad ogni buon conto, che nel caso in esame i chiarimenti forniti dal direttore di gara su richiesta della Commissione Disciplinare, non hanno apportato alcun sostanziale mutamento a quanto già risultante dal referto, essendo al contrario rimasti nell'ambito delle necessarie spiegazioni di circostanze già accertate. Pertanto il ricorso in esame non può essere accolto con conseguente conferma delle precedenti decisioni. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla S.S. Sant'Omero Palmense di Sant'Omero (Teramo) e dispone incamerarsi la tassa versata.

11 - APPELLO DELL'A.S. PRO CALCIO CITTADUCALE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PRO CALCIO CITTADUCALE/POGGIO BUSTONE DEL 5.1.2003

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 57 del 6.3.2003)

Al 42° del secondo tempo della gara Pro Calcio Cittaducale/Poggio Bustone, disputatasi il 5 gennaio 2003, subito dopo la segnatura della rete del 2-1 da parte del Pro Calcio Cittaducale, l'arbitro veniva apostrofato con frasi ingiuriose e minacciose dal capitano del Poggio Bustone Marco Desideri, il quale gli poggiava la mano destra sul petto, spingendolo e facendolo indietreggiare di alcuni passi, e dal calciatore della stessa squadra Francesco Falilo, n. 4, il quale gli afferrava il polso della mano destra stringendolo con forza tanto da procurargli momentaneo dolore. A questo punto si dirigeva verso lo spogliatoio, correndo all'indietro, scortato da uno dei due carabinieri in servizio, mentre l'altro si metteva "di piantone" all'ingresso dello spogliatoio, non facendo entrare nessuno. Dato il clima creatosi, decideva di sospendere la gara. In base agli atti ufficiali, il Giudice Sportivo deliberava di infliggere alla Società Poggio Bustone la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2 e di infliggere ai calciatori Desideri e Falilo la sanzione della squalifica a tempo, rispettivamente fino al 31.5.2003 e fino al 31.12.2003. In seguito a reclamo dell'A.C. Poggio Bustone, la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio, con delibera pubblicata sul C.U. n. 57 del 6 marzo 2003, revocava la punizione sportiva di perdita della gara, disponendone la ripetizione. Avverso tale decisione ha proposto ricorso a questa Commissione la S.S. Pro Calcio Cittaducale, chiedendo il ripristino della punizione sportiva di perdita della gara per 0-2 a carico del Poggio Bustone. Nel gravame la ricorrente sostiene che, al momento della sospensione, non sussistevano i presupposti per la regolare prosecuzione della gara in quanto la situazione era incontrollabile ed "il giovane arbitro era visibilmente provato psicologicamente e fisicamente menomato". Rileva inoltre che la Commissione Disciplinare ha affermato che nell'occasione non si era reso necessario l'intervento della Forza Pubblica presente, mentre dal rapporto di gara risulta che uno dei carabinieri presenti era entrato sul terreno di giuoco ed aveva scortato l'arbitro fino allo spogliatoio. La C.A.F. ritiene che il ricorso sia infondato, apparendo la decisione impugnata conforme ai principi che regolano la materia. Secondo tali principi, più volte espressi in precedenti delibere di questa Commissione, l'arbitro ha il potere, attribuitogli dalla Regola 5 del Giuoco del Calcio e dall'art. 64 n. 2 delle N.O.I.F., di sospendere la gara, ove a suo giudizio si siano verificati fatti che non ne consentono la regolare prosecuzione. Spetta invece agli organi di Giustizia sportiva, ai sensi dell'art. 12 n. 4 C.G.S., decidere se i fatti verificatisi nel corso di una gara, non valutabili per loro natura con criteri esclusivamente tecnici, abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della stessa. Nell'esercizio di tale potere, gli organi di giustizia sportiva possono dichiarare la regolarità della gara, ovvero adottare la sanzione di punizione sportiva di perdita della stessa, o infine ordinare la ripetizione ove la ritengano irregolare. Nel caso in esame, non pare che le condotte tenute dai calciatori del Poggio Bustone Desideri e Falilo, così come descritte negli atti ufficiali, abbiano creato una situazione di pericolosità tale da costituire un impedimento assoluto alla prosecuzione della gara. La decisione dell'arbitro di sospenderla è stata quindi affrettata, come rilevato dalla Commissione Disciplinare. Il ricorso deve pertanto essere respinto con incameramento della tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'A.S. Pro Calcio Cittaducale di Cittaducale (Rieti) e dispone incamerarsi la tassa versata.

12 - APPELLO DELL'A.S. PUTIGNANO CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BISCEGLIE 1913 DON UVA/PUTIGNANO DEL 26.1.2003

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 32 del 6.3.2003)

Dopo la gara Bisceglie 1913 Don Uva/Putignano Calcio del 26.1.2003, la società Putignano Calcio impugnava innanzi al Giudice Sportivo del Comitato Regionale Puglia il risultato della gara stessa, addebitando alla soc. Bisceglie 1913 Don Uva la violazione delle norme in materia di partecipazione dei calciatori juniores a gare ufficiali. Il Giudice Sportivo respingeva il reclamo, osservando che dal referto del Direttore di gara e relativo supplemento si evinceva che la soc. Bisceglie aveva operato le sostituzioni in modo corretto, di talché il numero di calciatori juniores presenti sul terreno di giuoco non era mai sceso sotto il numero di 3. Il Putignano proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare, eccependo che la violazione delle norme sui calciatori juniores da parte del Bisceglie risultava evidente dalle sostituzioni annotate dall'arbitro nel modulo, dallo stesso compilato, sottoscritto e consegnato alla società al termine della gara. Nel documento in questione, contrariamente a quanto risultante dal rapporto arbitrale, era riportata la sostituzione del n. 6 del Bisceglie, nato nel 1983, con il n. 14, nato nel 1981, che avrebbe comportato la riduzione da 3 a 2 dei calciatori juniores utilizzati dal Bisceglie 1913. La Commissione

DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D'APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 2002-2003

Disciplinare, con delibera pubblicata sul C.U. n. 32 del 6 marzo 2003, respingeva il reclamo, osservando che il Direttore di gara aveva affermato che le sostituzioni effettuate al 22° del secondo tempo erano avvenute come riportato nel suo referto e che la discordanza tra i moduli rilasciati alle società ed il rapporto di gara era dovuta al fatto che i primi erano stati redatti su base mnemonica, mentre il secondo era stato predisposto dopo aver controllato il taccuino. Propone ricorso a questa Commissione la società Putignano rilevando che la relazione sottoscritta dall'arbitro e consegnata a fine gara alle due società, nella quale è riportata la sostituzione del n. 6 con il 14, è più attendibile del rapporto perché redatta nell'immediatezza e confermata verbalmente ai dirigenti del Putignano dopo il termine della gara. Chiede pertanto che, in riforma della decisione impugnata, venga inflitta al Risceglie 1913 Don Uva la sanzione della perdita sportiva della gara Bisceglie/Putignano del 26.1.2003 con il risultato di 0-2. La C.A.F. rileva che la decisione impugnata è stata assunta sulla base di quanto risulta dal rapporto dell'arbitro e dai supplementi dallo stesso resi agli organi disciplinari, atti ufficiali che, facendo piena prova ai sensi dell'art. 31 lettera A) punto a1) del Codice di Giustizia Sportiva, prevalgono - in caso di discordanza - su altri documenti non ufficiali, come l'elenco delle sostituzioni che l'arbitro rilascia alle società interessate dopo il termine della gara. Nessun rilievo può ovviamente attribuirsi a dichiarazioni asseritamente rilasciate dall'arbitro, in contrasto con le risultanze del rapporto di gara, ai dirigenti della Società ricorrente. Il ricorso deve conseguentemente essere respinto, con incameramento della tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'A.S. PutignanoCalcio di Putignano (Bari) e dispone incamerarsi la tassa versata.

13 - APPELLO DELL'U.S. GROTTE DI CASTELCIVITA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA GROTTE DI CASTELCIVITA/NUOVA COLLIANO DEL 19.1.2003

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 72 del 6.3.2003)

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania, su reclamo della A.S.C. Nuova Colliano relativo alla gara Grotte di Castelcivita/Nuova Colliano, disputata per il Campionato di 2ª Categoria il 19 gennaio 2003, rilevato che alla predetta gara avevano preso parte nelle file della U.S. Grotte di Castelcivita, i calciatori Dorio Corrado Antonio e Cuccaro Vincenzo non tesserati per detta società, infliggeva alla U.S. Grotte di Castelcivita la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2 (Com. Uff. n. 72 del 6 marzo 2003). Avverso la pronuncia della Commissione Disciplinare propone appello in questa sede l'U.S. Grotte di Castelcivita eccependo che i calciatori Iorio (e non Dorio) Corrado Antonio e Cuccaro Vincenzo sono regolarmente tesserati per la società oggi reclamante. Il reclamo è fondato e, pertanto, deve essere accolto. Invero dall'esame degli atti ufficiali risulta che alla gara parteciparono i calciatori Iorio (e non Dorio) Corrado Antonio, nato il 6.6.1983, e Cuccaro Vincenzo, nato il 13.12.1985 i quali, dagli accertamenti esperiti, risultano regolarmente tesserati per l'U.S. Grotte di Castelcivita, rispettivamente dal 3.2.2001 e dal 7.11.2000. Da quanto precede deve concludersi per la riforma dell'impugnata decisione cui deve conseguire il ripristino del risultato conseguito sul campo per quanto concerne la gara Grotte di Castelcivita/Nuova Colliano (5-4). La tassa di reclamo, stante l'accoglimento dell'appello, deve essere restituita alla reclamante. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dall'U.S. Grotte di Castelcivita di Castelcivita (Salerno), annulla l'impugnata delibera, ripristinando, altresì, il risultato di 5-4 conseguito in campo nella suindicata gara. Dispone restituirsi la tassa versata.

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 36/C - RIUNIONE DEL 14 APRILE 2003

1 - APPELLO DELL'A.P. ROTONDELLA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PATERNICUM/ROTONDELLA DELL'8.12.2002

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata - Com. Uff. n. 34 del 22.1.2003)

L'A.S. Rotondella ha preannunciato reclamo alla C.A.F. avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata, di cui al C.U. n. 34 del 22 gennaio 2003, con la quale, in accoglimento del ricorso della S.C. Paternicum, era stato omologato il risultato acquisito sul campo nella gara Paternicum/Rotondella dell'8.12.2002 vinta dal Paternicum per 2-0 (Campionato Regionale di 2ª Categoria). La ricorrente, ricevuti, come da richiesta, copia degli atti ufficiali del procedimento, non ha poi provveduto all'invio dei motivi del reclamo come disposto dall'art. 33 n. 2 C.G.S.. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 n. 2 C.G.S., per omesso invio delle motivazioni dopo la ricezione della richiesta copia degli atti ufficiali, l'appello come sopra proposto dall'A.P. Rotondella di Rotondella (Matera) ed ordina incamerarsi la relativa tassa versata.

2 - APPELLO DELLA S.S. DUE TORRI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PALAZZOLO/ DUE TORRI DEL 5.1.2003

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 39 del 6.2.2003)

La S.S. Due Torri preannunciava ricorso avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia di cui al Comunicato Ufficiale n. 39 del 5 febbraio 2003 che respingeva il reclamo della predetta società per la presunta posizione irregolare del calciatore Maiorana Francesco della società A.C. Palazzolo relativo alla gara Palazzolo/Due Torri del 5.1.2003. La S.S. Due Torri chiedeva anche la trasmissione di tutti gli atti del procedimento ma non faceva seguire i motivi del reclamo che a norma dell'art. 33 n. 2 del Codice di Giustizia Sportiva devono essere inviati entro il settimo giorno successivo a quello in cui si è ricevuta copia degli atti richiesti. Ne deriva che il reclamo come sopra proposto deve essere dichiarato inammissibile. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 n. 2 C.G.S., per omesso invio delle motivazioni dopo la ricezione della richiesta copia degli atti ufficiali, l'appello come sopra proposto dalla S.S. Due Torri di Piraino (Messina) ed ordina incamerarsi la relativa tassa versata.

3 - APPELLO DELLA POL. G. CAROTENUTO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA REAL QUADRELLE/G. CAROTENUTO DEL 22.12.2002

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 63 del 6.2.2003)

In data 7.2.2003 la Pol. G. Carotenuto preannunciava reclamo avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania di cui al Comunicato Ufficiale n. 63 del 6 febbraio 2003 relativo alla gara Real Quadrelle/Pol. G. Carotenuto del 22.12.2002. La Commissione Disciplinare aveva infatti rigettato il reclamo proposto dalla predetta Società relativa all'impiego che assumeva irregolare del calciatore De Lucia Antonio da parte della squadra avversaria. Richiedeva anche copia di tutti gli atti ufficiali del procedimento. Al preannunciato reclamo non ne seguiva tuttavia la presentazione dei motivi che a norma dell'art. 33 n. 2 del Codice di Giustizia Sportiva devono essere inviati entro il settimo giorno successivo a quello in cui si è ricevuto copia degli atti richiesti. Ne deriva che il reclamo come sopra proposto deve essere dichiarato inammissibile. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 n. 2 C.G.S., per omesso invio delle motivazioni dopo la ricezione della richiesta copia degli atti ufficiali, l'appello come sopra proposto dalla Pol. G. Carotenuto di Mugnano del Cardinale (Avellino) ed ordina incamerarsi la relativa tassa versata.

4 - APPELLO DELL'A.C. SANGENNARESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SANGENNARESE/REAL QUADRELLE DEL 15.12.2002

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 63 del 6.2.2003)

L'A.C. Sangennarese ha preannunciato reclamo alla C.A.F. avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania, di cui al C.U. n. 63 del 6 febbraio 2003, relativa alla gara Sangennarese/Quadrelle del 15.12.2002, del Campionato di Promozione. Richieste ed ottenute le copie degli atti ufficiali del procedimento, la ricorrente non ha provveduto all'invio dei motivi come previsto dall'art. 33 n. 2 C.G.S. con conseguente inammissibilità del ricorso. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 n. 2 C.G.S., per omesso invio delle motivazioni dopo la ricezione della richiesta copia degli atti ufficiali, l'appello come sopra proposto dall'A.C. Sangennarese di San Gennaro Vesuviano (Napoli) ed ordina incamerarsi la relativa tassa versata.

5 - APPELLO DEL CALCIATORE NASSIN MENDIL AVVERSO LE SANZIONI DELL'AMMONIZIONE E DELL'AMMENDA DI € 5.000,00 PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE

(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 271 del 13.3.2003)

La Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti, con provvedimento pubblicato nel Com. Uff. n. 271 del 13 marzo 2003, infliggeva al calciatore Mendil Nassin le sanzioni dell'ammonizione e dell'ammenda di 5.000,00 euro, per il comportamento tenuto al termine della gara Siena/Catania dell'11.11.2002 del Campionato di Serie B. La Commissione Disciplinare osservava che il Mendil tentava di aggredire i dirigenti della squadra avversaria, senza riuscirvi, solo, per l'intervento dei carabinieri. Il Mendil proponeva appello alla C.A.F., avverso tale pronuncia, sostenendo l'improcedibilità del deferimento, per essere, lo stesso, stato notificato fuori termine; la falsità della sua firma apposta sulla memoria difensiva del 9.3.2003; la sua innocenza rispetto alle accuse mossegli, essendosi limitato "ad un commento di stizza e di disappunto per il modo in cui la propria squadra aveva perso la gara" e comunque, l'eccessività della pena, non avendo posto in essere atti di violenza. Il gravame è infondato e non può essere accolto. Il deferimento è regolare in quanto il Mendil risulta avere firmato la memoria difensiva del 9.3.2003 e non vi sono motivi per ritenere che la stessa sia stata falsificata. L'aggressione nei confronti dei dirigenti del Siena è provata dalle risultanze della relazione del collaboratore dell'Ufficio Indagini. La contestazione riguarda, solamente, il tentativo di aggressione ai predetti dirigenti, non realizzatasi per l'intervento dei carabinieri, che hanno impediti il compimento di atti di violenza. Il comportamento del Mendil integra, quindi, la violazione contestata. La sanzione applicata dal primo giudice è adeguata all'effettiva gravità del fatto e non vi sono motivi per una sua riduzione. Al rigetto dell'appello consegue l'incameramento della relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dal calciatore Nassin Mendil e dispone incamerarsi la tassa versata.

6 - RICORSO PER REVOCAZIONE DELL'A.C. CAERANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PIÙ GARE PER LA PARTECIPAZIONE DEL CALCIATORE EL MAZOUZI EL MOULoudI IN POSIZIONE IRREGOLARE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE VENETO

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 27 del 18.12.2002)

Il Presidente del Comitato Regionale Veneto, su segnalazione dell'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. alla Lega Nazionale Dilettanti, deferiva alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto il calciatore straniero El Maazouzi El Mouloudi e l'A.C. Caerano, il primo per aver rilasciato una dichiarazione non conforme alla realtà, la seconda per aver avvalorato la dichiarazione. Risultava infatti una dichiarazione sottoscritta dal calciatore, controfirmata dal Presidente della Società deferita, nella quale si affermava che lo stesso non era stato tesserato precedentemente per Federazioni straniere; veniva invece accertato il rilascio, in data 7.9.2000 di un transfert internazionale da parte della Federazione Calcio del Marocco a favore del deferito, risultato appartenere alla società marocchina Sapap affiliata a quella Federazione. La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto infliggeva all'A.C. Caerano la punizione sportiva della perdita della gara per gli incontri del 13.10.2002 Caerano/Tanzolo 0-2 20.10.2002 Baroni/Caerano 2-0 27.10.2002 Caerano/Resorne 0-2 nonché la punizione sportiva, sempre a carico della Società Caerano, della penalizzazione di un punto in classifica per la gara del 6.10.2002 Milano Guerdo/Caerano; infliggeva poi all'A.C. Caerano la sanzione di euro 52,00 di ammenda, ed al calciatore El

DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D'APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 2002-2003

Maazouzi El Mouloudi la sanzione dell'inibizione a svolgere attività sportiva ed a ricoprire cariche in seno alla F.I.G.C. fino al 18.3.2003 (C.U. n. 27 del 18 dicembre 2002). Ricorreva per revocazione avanti alla Commissione d'Appello Federale l'A.C. Caerano ritenendo sopraggiunti nuovi elementi comprovanti l'assoluta estraneità della società e precisamente: - il calciatore non era mai stato tesserato in Marocco; - la società Sapap non è mai esistita; - la precedente dichiarazione del calciatore, rilasciata alla U.S. Pontelungo (prima società con la quale è stato tesserato in Italia), con la quale dichiarava di essere stato tesserato in Marocco per la società Sapap dal 1990 al 1997, era non veritiera ed era stata firmata nella convinzione che fosse semplicemente il proprio assenso a partecipare alle gare sportive della U.S. Pontelungo 1949 di Albenga; tale situazione era stata causata dalla non comprensione della lingua italiana, né parlata né scritta. Chiedeva pertanto che le fossero riaccreditati i punti di penalizzazione inflitti. Pregiudiziale la pronuncia sulla ammissibilità del ricorso per revocazione. L'art. 35 C.G.S. stabilisce al comma 1 lettera d) che "tutte le decisioni adottate dagli organi di giustizia sportiva, inappellabili o divenute irrevocabili, possono essere impugnate per revocazione dinanzi alla C.A.F. se è stato omesso l'esame di un fatto decisivo che non si è potuto conoscere nel precedente procedimento, oppure sono sopravvenuti, dopo che la decisione è divenuta inappellabile, fatti nuovi la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia". La C.A.F. sospendeva il giudizio inviando richiesta all'Ufficio Tesseramento F.I.G.C. per accertare se il calciatore El Maazouzi El Mouloudi fosse mai stato tesserato con la Federazione marocchina in favore della società Sapap (Com. Uff. n. 27/C del 24.2.2003). In data 19.3.2003 la Federazione marocchina certificava che il calciatore El Maazouzi El Mouloudi non era mai stato tesserato con alcuna società della propria Federazione. Presa visione degli atti versati ed acquisiti in causa, questa Commissione d'Appello non può che assentire la richiesta di pronuncia revocatoria, trattandosi, in effetti, di decisivo elemento di fatto sopravvenuto, la cui conoscenza avrebbe di certo comportato una diversa pronuncia, considerato che è risultato che il calciatore mai era stato tesserato con la Federazione Marocchina, come da sua dichiarazione firmata il 21.2.2003 e controfirmata dal Presidente della Società Caerano. Il ricorso per revocazione è dunque ammissibile e fondato relativamente all'insussistenza della dichiarazione mendace fatta dal El Maazouzi El Mouloudi. Dagli atti risulta poi che la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto ha valutato solo la veridicità della suddetta dichiarazione tralasciando la valutazione sulla decisiva circostanza (come evidenziato nell'atto di deferimento) della validità del tesseramento del calciatore El Maazouzi El Mouloudi e della sua influenza sui risultati delle gare. Pertanto gli atti vanno rimessi alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto per l'esame nel merito di tale circostanza. Per questi motivi la C.A.F. in accoglimento dell'appello come sopra proposto dall'A.C. Caerano di Caerano di S. Marco (Treviso), annulla l'impugnata delibera e, ai sensi degli artt. 35 n. 2 e 33 n. 5 C.G.S., rimette gli atti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto per nuovo esame. Dispone restituirsi la tassa versata.

7 - APPELLO DEL COMO CALCIO AVVERSO LE SANZIONI DELL'AMMENDA DI € 10.000,00 (DEFERIMENTO PROCURATORE FEDERALE DEL 23.12.2002); DELL'AMMENDA DI € 15.000,00 (DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DEL 13.1.2003); DELL'AMMENDA DI € 5.000,00 (DEFERIMENTO PROCURATORE FEDERALE DEL 23.12.2002) E DELL'AMMENDA DI € 10.000,00 (DEFERIMENTO PROCURATORE FEDERALE DEL 15.1.2003)

(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 258 del 27.2.2003)

8 - APPELLO DEL SIG. PREZIOSI ENRICO - PRESIDENTE DEL COMO CALCIO - AVVERSO LE SANZIONI DELL'AMMENDA DI € 10.000,00 (DEFERIMENTO PROCURATORE FEDERALE DEL 23.12.2002); DELL'INIBIZIONE PER MESI DUE E DELL'AMMENDA DI € 15.000,00 (DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DEL 13.1.2003); DELL'AMMENDA DI € 5.000,00 (DEFERIMENTO PROCURATORE FEDERALE DEL 23.12.2002) E DELL'AMMENDA DI € 10.000,00 CON DIFFIDA (DEFERIMENTO PROCURATORE FEDERALE DEL 15.1.2003)

(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 258 del 27.2.2003)

Il Procuratore Federale, con provvedimento del 23.12.2002, deferiva alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti il Presidente della Soc. Como Enrico Preziosi per violazione dell'art. 3 comma 1 e dell'art. 1 e 3 C.G.S. per aver espresso giudizi lesivi della reputazione di persone ed organismi operanti nell'ambito federale, attraverso dichiarazioni rese ad organi di informazione in relazione alla gara Como/Udinese del 18.12.2002 e per violazione dell'art. 17 comma 8 C.G.S. per essersi trattenuto, in occasione della predetta gara, negli spogliatoi della propria squadra, nonché per essersi portato sotto la curva della tifoseria locale ed essere entrato sul terreno di giuoco, sebbene fosse sottoposto a provvedimento disciplinare di inibizione. Con lo stesso provvedimento veniva deferita anche la Soc. Como per responsabilità oggettiva e responsabilità diretta nelle violazioni ascritte al proprio Presidente. Con successivo provvedimento del 13.1.2003 il Procuratore Federale deferiva nuovamente il Preziosi per dichiarazioni lesive rese ad organi di informazione in data 10.1.2003 e la Soc. Como per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio Presidente. Infine, con ulteriore provvedimento del 15.1.2003, il Procuratore Federale deferiva Enrico Preziosi per nuova violazione dell'art. 17, comma 8 C.G.S. posta in essere in occasione della gara Como/Atalanta del 12.1.2003 e la Soc. Como, ai sensi dell'art. 2 comma 4 C.G.S. a titolo di responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio Presidente. La Commissione Disciplinare, con delibera pubblicata sul C.U. n. 258 del 27 febbraio 2003, disposta la riunione dei tre procedimenti, dichiarava la responsabilità dei deferiti ed infliggeva: - relativamente alle dichiarazioni lesive oggetto del deferimento del 23.12.2002 al Sig. Preziosi Enrico, la sanzione dell'inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali e a rappresentare la Società in ambito federale per la durata di mesi uno e dell'ammenda di € 10.000,00, nonché alla Società Como la sanzione dell'ammenda di € 10.000,00; - relativamente alle dichiarazioni lesive oggetto del deferimento del 13.1.2003 al Sig. Preziosi Enrico la sanzione dell'inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali e a rappresentare la Società in ambito federale per la durata di mesi due e dell'ammenda di € 15.000,00, nonché alla Società Como la sanzione dell'ammenda di € 15.000,00; - per la

violazione di cui all'art. 17, comma 8 C.G.S. oggetto del deferimento del 15.1.2003 al Sig. Preziosi Enrico la sanzione dell'ammenda di e 10.000,00 ed alla Società Como quella dell'ammenda di e 10.000,00. Avverso il provvedimento della Commissione Disciplinare hanno proposto ricorso a questa Commissione il Sig. Enrico Preziosi e la Soc. Como Calcio, in persona dell'Amministratore dott. Maurizio Cellai. Preliminarmente gli appellanti rilevano come i regolamenti interni delle Federazioni Sportive configurino atti amministrativi ed atti normativi secondari, che come tali non possono derogare alle norme di legge ed ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico. Di conseguenza, la duplice violazione dell'art. 17 comma 8 C.G.S. addebitato al Preziosi per essersi recato negli spogliatoi della propria squadra in occasione delle gare Como/Udinese del 18.12.2002 e Como/Atalanta del 12.1.2003 pur essendo inibito, sarebbe insussistente, poiché il Presidente del Como avrebbe esercitato, nelle due occasioni suindicate, il diritto del datore di lavoro, riconosciuto da norme primarie dell'ordinamento giuridico generale non derogabili dalle norme disciplinari dell'ordinamento federale, di controllare l'adempimento delle prestazioni lavorative da parte dei propri dipendenti. Questa Commissione dovrebbe conseguentemente assolvere il Presidente Preziosi, riconoscendo l'illegittimità della previsione che prevede l'irrogazione di sanzioni a carico del tesserato - datore di lavoro che acceda agli spogliatoi pur essendo inibito. Con ulteriore motivo la Soc. Como sostiene la non configurabilità della propria responsabilità diretta per le violazioni contestate al Presidente, asserendo che la responsabilità diretta di un soggetto si verifica nel caso in cui il soggetto stesso sia autore del fatto sanzionato, mentre nel caso di specie l'ingresso negli spogliatoi era inibito al Presidente Preziosi ma non alla Soc. Como Calcio, donde la inapplicabilità alla stessa della disposizione dell'art. 2 comma 4 C.G.S.. quanto alle dichiarazioni sanzionate, l'appellante sostiene che le stesse sono state rese in reazione a decisioni arbitrali errate, che avrebbero gravemente danneggiato la Soc. Como nella corrente stagione sportiva, in assenza di qualsivoglia intenzione diffamatoria o lesiva dell'onorabilità e della correttezza degli organi federali e dei tesserati. Gli appellanti chiedono in conclusione il proscioglimento degli addebiti: in subordine, relativamente alle contestazioni per dichiarazioni lesive, chiedono una riduzione delle sanzioni inflitte dai primi giudici, in considerazione del vincolo della continuazione che le unisce tra loro e con quelle per le quali è già stata emessa pronuncia di condanna in data 2 dicembre 2002. La C.A.F., previa riunione dei ricorsi per evidenti ragioni di connessione, rileva che gli stessi sono infondati e debbono essere respinti, con conseguente incameramento delle tasse. I motivi di appello riproducono fedelmente gli argomenti difensivi sviluppati nel primo giudizio, che la Commissione Disciplinare ha respinto con motivazioni puntuali ed ineccepibili, alle quali questa Commissione si riporta integralmente. Vanno in particolare condivisi i principi di diritto affermati dai primi giudici in ordine alla impossibilità di disapplicare in sede di procedimento disciplinare disposizioni regolamentari per asserito contrasto con norme di rango primario dell'ordinamento giuridico generale ed alla configurabilità della responsabilità diretta allorché il soggetto inibito, destinatario del divieto di cui all'art. 17 comma 8 C.G.S., sia anche, come nel caso in esame, il legale rappresentante della società. Nessun dubbio può sussistere sulla lesività della dichiarazioni del Preziosi, il quale è andato ben oltre i confini del lecito diritto di critica esprimendo giudizi lesivi della credibilità e reputazione di persone operanti nell'ambito federale, compresi gli organi di giustizia sportiva. Trattandosi di episodi distinti tra loro, perché relativi a fatti e persone diversi, non è neppure ipotizzabile l'applicazione analogica dell'istituto penalistico della continuazione. Pertanto la Commissione Disciplinare ha correttamente valutato e sanzionato in modo autonomo i singoli fatti, adottando sanzioni congrue ed equilibrate assolutamente meritevoli di conferma. Va rilevato in proposito che la Commissione di primo grado, nel determinare l'entità delle sanzioni, ha già preso in considerazione il comportamento processuale tenuto dal Preziosi al fine di attenuare, seppure tardivamente ed in forme improprie, il significato lesivo e denigratorio delle proprie dichiarazioni. Per questi motivi la C.A.F., riuniti gli appelli come sopra proposti dal Como Calcio di Como e dal Sig. Preziosi Enrico, li respinge e dispone incamerarsi le tasse versate.

9 - APPELLI DELL'ATLETICO BRINDISI AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI N. 1 PUNTO NELLA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO IN CORSO

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 30 del 5.3.2003)

Con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 30 del 5 marzo 2003 la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia rigettava il reclamo proposto dalla A.S. Atletico Brindisi in merito ai fatti verificatisi in occasione della gara con la soc. Criptaliae Grottaglie del 18.1.2003 ed alla sanzione inflitta dal Giudice Sportivo nei suoi confronti (Com. Uff. n. 24 del 21 gennaio 2003). Rilevava, sulla base del referto e di una dichiarazione successiva dell'arbitro, che l'autore doveva essere individuato in certo Sig. Ribezzi Cosimo, non componente del Consiglio direttivo né Consigliere della società, ma persona legata alla A.S. Brindisi. Avverso tale decisione proponeva appello quest'ultima società, obiettando che il Sig. Ribezzi non poteva aver commesso quanto attribuitogli dal momento che non era presente in campo e neppure nei pressi dello spogliatoio dove si erano verificati i fatti. Ribadiva, in ogni caso, che detto Sig. Ribezzi non ricopriva la carica di Dirigente e che l'eventuale sanzione avrebbe dovuto colpire non altri che lo stesso Sig. Ribezzi. Faceva presente, da ultimo, come la sanzione inflitta fosse particolarmente severa. Alla seduta del 14 aprile 2003, assenti rappresentanti della Società appellante, il procedimento veniva ritenuto in decisione. L'appello della A.S. Atletico Brindisi, benché proposto nel rispetto dei termini procedurali, non è ammissibile. A norma dell'art. 33, punto 1 lettera d), C.G.S. le decisioni delle Commissioni Disciplinari possono essere impugnate con ricorso a questa Commissione d'Appello, per questioni attinenti al merito, nei soli casi in cui questa stessa Commissione venga adita "*come giudice di secondo grado in materia di illecito e nelle altre materie normativamente indicate*"; materie, queste ultime, fra le quali non rientrano l'esame della condotta tenuta in occasione della disputa delle gare e la valutazione sull'entità delle sanzioni inflitte dalla Commissione Disciplinare. Nel caso in esame l'A.S. Atletico Brindisi non ha svolto motivi relativi alla competenza, alla violazione o falsa applicazione di norme ovvero all'omessa o contraddittoria motivazione della decisione impugnata, per cui, in difetto delle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 31, comma 1, C.G.S. l'appello non può essere ritenuto ammissibile. Non può esserlo neppure sotto il profilo di cui alla lettera d)

DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D'APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 2002-2003

dell'art. 31 cit., dal momento che l'A.S. Brindisi ha sollecitato a questa Commissione di riconsiderare i fatti riferiti dal Direttore di gara e già valutati dal Giudice Sportivo e dalla Commissione Disciplinare, e dunque di pronunciarsi in merito alla sussistenza della qualifica di dirigente del Sig. Ribezzi, alla attribuibilità allo stesso dei fatti all'origine del procedimento ed alla congruità della sanzione. Ha adito questa Commissione, insomma, non come giudice di secondo grado, ma di terzo, e non in materia di illecito o in altra materia rientrante nella sua competenza per effetto di una qualche norma federale. Alla luce dei dati di fatto e dei rilievi appena svolti è evidente l'assenza dei presupposti cui la richiamata lettera d) dell'art. 31, comma 1, C.G.S. subordina l'intervento di questa Commissione, per cui l'appello proposto dall'A.S. Atletico Brindisi deve essere dichiarato inammissibile anche sotto questo ulteriore e diverso profilo. Per effetto della soccombenza la tassa reclamo va incamerata e ciò a norma dell'art. 29, punto 13, C.G.S.. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S., l'appello come sopra proposto dell'Atletico Brindisi di Brindisi ed ordina incamerarsi la tassa versata.

10 - APPELLO DELL'AOSTA CALCIO A CINQUE AVVERSO DECISIONI MERITO GARASAN PAOLO/AOSTA DELL'8.2.2003

(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Nazionale Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 328 del 21.3.2003)
Con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 328 del 21 marzo 2003 la Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti, Divisione Calcio a Cinque, decidendo sul reclamo proposto dalla soc. Aosta Calcio a Cinque in merito alla mancata partecipazione all'incontro con la soc. San Paolo del giorno 8.2.2003 ed alle decisioni adottate dal Giudice Sportivo (Com. Uff. n. 276 del 21 marzo 2003), rigettava il reclamo rilevando che nei fatti esposti non era possibile ravvisare l'ipotesi della forza maggiore di cui all'art. 55 delle N.O.I.F.. Avverso tale decisione proponeva appello la soc. Aosta che, nel far presente che la mancata partecipazione alla gara del giorno 8.2.2003 era dipesa dalla rottura del veicolo utilizzato per il viaggio e dalla impossibilità di trovarne un altro o di giungere a destinazione in tempi utili in altro modo, ribadiva la sussistenza della forza maggiore. Chiedeva pertanto che in riforma della decisione impugnata questa Commissione annullasse la sanzione della perdita della gara e ne disponesse l'effettuazione. Alla seduta del 14 aprile 2003, assenti rappresentanti della Società appellante, il procedimento veniva ritenuto in decisione. A norma dell'art. 33, punto 2, C.G.S. (che ricalca sostanzialmente la norma a carattere generale di cui all'art. 34, comma 2, dello stesso C.G.S.) l'appello avrebbe dovuto essere *"inviato entro il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale con il quale è (stata) resa nota la decisione che si intende impugnare"*. Nel caso della soc. Aosta il comunicato ufficiale relativo alla decisione della Commissione Disciplinare è del 21.3.2003 mentre l'appello è stato proposto il 29 successivo; è stato inoltrato, cioè, oltre i prescritti sette giorni. Inevitabile dunque che l'inosservanza del termine porti, a norma del combinato disposto di cui agli artt. 33, punto 2, e 29, punti 5 e 9, C.G.S., all'inammissibilità dell'appello proposto dalla soc. Aosta. Per quanto di utilità è appena il caso di rilevare che l'impugnazione in esame non avrebbe potuto essere esaminata in alcun caso da questa Commissione d'Appello dal momento che la declaratoria sulla sussistenza della causa di forza maggiore - come nel caso della soc. Aosta - compete al Giudice Sportivo in prima istanza ed alla Commissione Disciplinare in seconda ed *ultima* istanza. E ciò a norma dell'art. 55, punto 2, delle N.O.I.F.. Posto che questa Commissione è stata sollecitata ad esaminare le ragioni della presunta sussistenza della forza maggiore in terza istanza, l'appello non avrebbe potuto che essere dichiarato, anche per quest'altro motivo, inammissibile. Per effetto della soccombenza la tassa reclamo va incamerata (art. 29, punto 13, C.G.S.). Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 n. 2 C.G.S., per tardività, l'appello come sopra proposto dall'Aosta Calcio di Aosta ed ordina incamerarsi la tassa versata.

11 - APPELLO DEL G.S. BNL AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BNL/A.S. ROMA CALCIO A CINQUE RCB DEL 21.9.2002

(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 320 del 18.3.2003)
Rappresenta, in punto di fatto, il Gruppo Sportivo reclamante che in data 6 settembre 2002 trasmetteva, con raccomandata a mano, alla F.I.G.C., Ufficio Tesseramento Stranieri, la richiesta di tesseramento del calciatore extracomunitario non professionista Pereira Ribeiro Leandro. Alla richiesta di tesseramento venivano allegati i documenti indicati dalla circolare n. 5 in data 1° luglio 2002, tra cui il certificato di iscrizione al Centro linguistico Cambridge per un corso di studio della lingua italiana. In data 21 settembre 2002 si disputava la gara G.S. BNL/A.S. Roma Calcio a Cinque RCB, valida per il Campionato di Serie A1 del Calcio a Cinque, alla quale partecipava, nelle fila del G.S. BNL, il Leandro. Il 23 settembre 2002, l'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C., riscontrando la richiesta di tesseramento, evidenziava che la medesima era manchevole della documentazione comprovante lo svolgimento dell'attività di studio, la quale, secondo la suddetta nota, avrebbe dovuto essere costituita da un certificato di iscrizione e di frequenza del calciatore *de quo* a corsi scolastici, od assimilabili, riconosciuti dalla Regione o statali. A quel punto il G.S. BNL forniva prova dell'iscrizione del calciatore all'Istituto Fevola. In data 26 settembre 2002, la F.I.G.C. comunicava finalmente l'autorizzazione al tesseramento del calciatore, per la sola stagione sportiva 2002/2003 e con decorrenza in pari data. Il 7 ottobre 2002, il Presidente della Divisione Calcio a Cinque, vista la richiesta della A.S. Roma Calcio a Cinque RCB del 4 ottobre 2002, disponeva il deferimento del G.S. BNL avanti la competente Commissione Disciplinare in ordine alla violazione degli artt. 1 e 12 C.G.S., avendo il predetto Gruppo Sportivo schierato in campo nella gara di cui sopra il calciatore Pereira Ribeiro Leandro (peraltro autore nell'incontro *de quo* di una rete determinante ai fini del risultato), a sua volta deferito per la violazione dell'art. 1 C.G.S.. La Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque, acquisito - con pregevole e dettagliata richiesta - l'avviso della Commissione Tesseramenti, che si esprimeva - in data 27 febbraio 2003 - nel senso della correttezza del comportamento dell'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. laddove aveva registrato il tesseramento del calciatore in coincidenza con l'autorizzazione concessa dal Presidente Federale, e dunque rilevato che il tesseramento del suddetto in favore del G.S. BNL decorreva dal 26 settembre 2002,

infliggeva ai danni del BNL, in relazione alla comprovata posizione irregolare del Leandro nella gara del 21 settembre 2002, come da tempestivo deferimento del Presidente della Divisione, la punizione sportiva della perdita della gara per 0-2 e l'ammenda di € 500,00, mentre nei confronti del calciatore dichiarava il non doversi procedere, trattandosi di soggetto non tesserato al momento del fatto. Con il gravame in trattazione, particolarmente articolato, il Gruppo Sportivo reclamante torna ad affermare che nel caso di cui si verte, ovvero calciatore non professionista "provenuto" (cioè già tesserato, in base ad autorizzazione federale, nel nostro Paese) da Federazione estera, la data di decorrenza del tesseramento deve essere individuata nel giorno di trasmissione del plico postale, a differenza del calciatore "proveniente" da Federazione estera, quindi non già tesserato nel nostro paese, per il quale invece, non potendosi prescindere dall'autorizzazione del Presidente federale, la decorrenza del tesseramento non può che riconnettersi a tale momento speciale di controllo. Regolare nella forma e dotata della necessaria documentazione in allegato sarebbe, inoltre, la richiesta di tesseramento inoltrata dal Gruppo Sportivo BNL in data 9 settembre 2002. Il reclamo non può essere accolto. Come giustamente osservato dalla Commissione Tesseramenti, appositamente interpellata sulla fattispecie, non può certo dirsi che l'art. 40, comma 11, delle N.O.I.F. brilli per chiarezza e linearità, ma, d'altra parte, non è in alcun modo accettabile, essendo opzione ermeneutica del tutto illogica e fuori dal sistema, limitare la sfera di applicabilità della previsione eccezionale e derogatoria per cui "il tesseramento decorre dall'autorizzazione" (del Presidente Federale) ai soli calciatori appartenenti alla categoria di cui al n. 3), ovvero "calciatori di cittadinanza italiana, residenti in Italia, anche se provenienti da Federazione estera", i quali vengono parificati, ad ogni effetto, ai calciatori italiani. Non è possibile distinguere, come denota lo stesso comma 11, prima parte, pur letto in correlazione con il comma 6, tra calciatori "provenienti" e calciatori "provenuti" da Federazione estera e per entrambe tali categorie di atleti si impone la verifica della documentazione richiesta nell'ambito di un procedimento autorizzatorio che sfocia in un provvedimento del Presidente Federale. Del resto non a caso, osserva avvedutamente la Commissione Tesseramenti, la vigilanza temporale dell'autorizzazione del Presidente Federale è limitata ad una sola stagione sportiva, come è evidente proprio nel caso del calciatore dilettante extracomunitario in argomento (provvedimento del 26 settembre 2002), cosicché è inevitabile che di anno in anno vada attribuita al provvedimento autorizzatorio federale una valenza costitutiva ai fini della decorrenza del tesseramento. In conclusione, decorrendo il tesseramento, nella fattispecie sottoposta all'attenzione della Commissione, dal 26 settembre 2002, merita conferma la decisione contestata, nella quale è stato conclusivamente affermato il principio di diritto che per il tesseramento di tutte le categorie di calciatori già tesserati presso Federazione estera, senza che possa utilmente distinguersi tra "provenienti" e "provenuti", le Società interessate di L.N.D. devono chiedere ad ogni inizio di stagione sportiva il rilascio dell'autorizzazione federale e per tutti il tesseramento decorre dalla data di autorizzazione. Legittimamente è stata dunque inflitta alla società di pertinenza la punizione sportiva della perdita della gara del 21 settembre 2002, avendovi preso parte un calciatore in posizione evidentemente irregolare giacché non ancora tesserato. Le suddette rassegnate conclusioni (doverosa autorizzazione federale e decorrenza del tesseramento dalla data di autorizzazione) sono ulteriormente corroborate dalla disciplina procedurale sancita, per la stagione sportiva 2002/2003, nel Com. Uff. n. 32/A del 14 maggio 2002, con particolare riguardo al punto n. 6. A nulla giova, pertanto, le restanti censure proposte dalla società reclamante, e relative alla correttezza e sufficienza, fin dall'inizio, della documentazione inoltrata in allegato alla richiesta di tesseramento, non potendosi comunque fare riferimento - ai fini della decorrenza del tesseramento stesso - alla data di trasmissione del plico, anche ove esso fosse effettivamente completo, fin dal principio, di tutta la documentazione necessaria. Alla stregua delle considerazioni che precedono, risultando le tesi dell'appellante non persuasive, la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dal G.S. BNL di Roma e dispone incamerarsi la tassa versata.

12 - APPELLO DELL'U.S. CITTÀ DI PALERMO AVVERSO LE SANZIONI DELL'AMMENDA DI € 1.000,00 AL CALCIATORE MUTARELLI MASSIMO; DELL'AMMENDA DI € 1.000,00 AL CALCIATORE LA GROTTERIA CRISTIAN; DELL'AMMONIZIONE E DELL'AMMENDA DI € 10.000,00 AL CALCIATORE SANTONI NICOLA, DELL'AMMONIZIONE E DELL'AMMENDA DI € 5.000,00 AL CALCIATORE PIVOTTO MATTEO E DELL'AMMENDA DI € 2.000,00 ALLA SOCIETÀ APPELLANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE

(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 271 del 13.3.2003)

Con atto del 27 gennaio 2003, il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti i calciatori Vicari Salvatore, Sullo Salvatore, D'Alterio Salvatore, tesserati per il F.C. Messina Peloro, s.r.l., i calciatori Mutarelli Massimo e La Grotteria Cristian della U.S. Città di Palermo S.p.A., per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, perché in occasione della gara Messina/Palermo, disputata per il Campionato di Serie B il 15 dicembre 2002, al rientro negli spogliatoi, si scambiavano colpi e spintoni. Venivano altresì deferiti il calciatore Santoni Nicola della U.S. Città di Palermo per avere spintonato con violenza un vigile urbano e per avere partecipato con i calciatori Pivotto Matteo della stessa società e Portanuova Daniele, Vicari Salvatore del F.C. Messina Peloro e il dirigente di detta società Sig. Sulfaro Giovanni, ad un tafferuglio nel quale il dirigente Sulfaro si distingueva per la particolare animosità (a questo tafferuglio partecipava anche il calciatore Mascara Giuseppe, successivamente tesseratosi per il F.C. Genoa). Il Procuratore federale chiedeva, quindi, per quanto interessa la presente decisione, la squalifica per due giornate di gara per il calciatore Santoni, di una giornata di gara per il calciatore Pivotto, l'ammenda di Euro 1.000,00 per i calciatori Mutarelli e La Grotteria. Per la società di appartenenza dei predetti calciatori il Procuratore Federale chiedeva la condanna al pagamento di un'ammenda di Euro 2.000,00. La Commissione Disciplinare, rilevato che le deduzioni difensive opposte dagli incolpati si rivelavano sprovvisti di prova, con la decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del 15 marzo 2003, n. 271, infliggeva ai calciatori Mutarelli e La Grotteria la pena dell'ammenda di Euro 1.000,00 al calciatore Santoni l'ammenda e l'ammenda di Euro 10.000,00, al calciatore Pivotto l'ammenda e l'ammenda di Euro 5.000,00, stessa sanzione al Mascara. Alla società di

DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D'APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 2002-2003

appartenenza di detti giocatori veniva inflitta l'ammenda di Euro 2.000,00. Propone appello avverso tale decisione la U.S. Città di Palermo S.p.A.. L'appello va respinto. In base all'art. 31, lett. a), del Codice di Giustizia Sportiva gli atti degli ufficiali di gara fanno piena prova sui comportamenti dei tesserati "in occasione dello svolgimento delle gare". Anche in questa sede la U.S. Città di Palermo S.p.A. non fornisce alcuna prova della versione dei fatti diversa da quella descritta nel rapporto dei collaboratori dell'Ufficio Indagini che parla di scontri fra i calciatori delle due società durati all'incirca dieci minuti. Non può la società appellante fondatamente sostenere che i propri calciatori si sono limitati a difendersi, quando il rapporto dei collaboratori dell'Ufficio Indagini specificamente parla di passaggio "al contrattacco" dei calciatori della U.S. Città di Palermo. L'appello, in conclusione, va respinto, dovendosi confermare la decisione impugnata anche nel profilo con cui, in motivazione, ha fatto presente che le deduzioni della società appellante sono prive di qualsiasi supporto probatorio. La tassa di reclamo, di conseguenza, va incamerata. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'U.S. Città di Palermo di Palermo e dispone incamerarsi la tassa versata.

13 - APPELLO DEL F.C. MESSINA PELORO AVVERSO LE SANZIONI DELL'AMMONIZIONE E DELL'AMMENDA DI € 10.000,00 AL CALCIATORE VICARI SALVATORE; DELL'AMMONIZIONE E DELL'AMMENDA DI € 5.000,00 AL CALCIATORE SULLO SALVATORE; DELL'AMMONIZIONE E DELL'AMMENDA DI € 5.000,00 AL CALCIATORE D'ALTERIO SALVATORE; DELL'AMMONIZIONE E DELL'AMMENDA DI € 5.000,00 AL CALCIATORE PORTANOVA DANIELE; DELLA SQUALIFICA FINO AL 10.4.2003 E DELL'AMMENDA DI € 3.000,00 AL CALCIATORE SULFARO GIOVANNI E DELL'AMMENDA DI € 3.000,00 ALLA SOCIETÀ APPELLANTE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE

(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 271 del 13.3.2003)

Con atto del 27 gennaio 2003, il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti i calciatori Vicari Salvatore, Sullo Salvatore, D'Alterio Salvatore, tesserati per il F.C. Messina Peloro s.r.l., i calciatori Mutarelli Massimo e La Grotteria Cristian della U.S. Città di Palermo S.p.A., per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, perché in occasione della gara Messina/Palermo, disputata per il Campionato di Serie B il 15 dicembre 2002, al rientro negli spogliatoi, si scambiavano colpi e spintoni. Venivano altresì deferiti il calciatore Santoni Nicola della U.S. Città di Palermo per avere spintonato con violenza un vigile urbano e per avere partecipato con i calciatori Pivotto Matteo della stessa società e Portanuova Daniele, Vicari Salvatore del F.C. Messina Peloro e il dirigente di detta società Sig. Sulfaro Giovanni, ad un tafferuglio nel quale il dirigente Sulfaro si distingueva per la particolare animosità (a questo tafferuglio partecipava anche il calciatore Mascara Giuseppe, successivamente tesseratosi per il F.C. Genoa); Il Procuratore federale chiedeva, quindi, per quanto interessa la presente decisione, la squalifica per due giornate di gara per il calciatore Vicari, di una giornata di gara per gli altri tre calciatori del F.C. Messina e l'inibizione per due mesi e l'ammenda di Euro 3.000,00 per il Sig. Sulfaro. La Commissione Disciplinare, rilevato che le deduzioni difensive opposte dagli incolpati si rivelavano sprovvisti di prova, con la decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del 15 marzo 2003, n. 271, infliggeva ai calciatori del F.C. Messina Vicari Salvatore, l'ammonizione e l'ammenda di 10.000,00 Euro, Sullo Salvatore e D'Alterio Salvatore l'ammonizione e l'ammenda di Euro 5.000,00 Portanuova Daniele la squalifica fino al 10 aprile 2003 e al dirigente Sulfaro l'ammenda di Euro 3.000,00. Alla società F.C. Messina Peloro, per responsabilità oggettiva veniva inflitta l'ammenda di Euro 3.000,00. Propone appello avverso tale decisione il F.C. Messina Peloro. L'appello va respinto. Anche in questa sede il F.C. Messina Peloro tenta di accreditare una diversa versione dei fatti, affermando in definitiva che vi sarebbe stata solo qualche schermaglia e qualche scambio di colpi ma il tutto aggravato dalla enorme confusione verificatasi negli spogliatoi dal momento che i calciatori della società avversaria avevano in corso una diatriba con le forze dell'ordine che tentavano con una certa energia di farli rientrare negli spogliatoi. Tale versione dei fatti contrasta, senza il supporto di alcuna prova, la circostanziata, precisa descrizione degli accadimenti contenuta nei rapporti dei collaboratori dell'Ufficio Indagini che parlano di scontri fra i calciatori delle due società. I calciatori del F.C. Messina Peloro incolpati dal Procuratore Federale avevano preso parte attivamente ai tafferugli e non erano affatto intervenuti, come si sostiene nell'atto di appello, per sedare gli animi ma per colpire gli appartenenti alla società Palermo". L'appello, in conclusione, va respinto e la tassa di reclamo, di conseguenza, va incamerata. Per questi motivi la C.A.F., respinge l'appello come sopra proposto dal F.C. Messina di Messina e dispone incamerarsi la tassa versata.

14 - APPELLO DEL CUS VITERBO AVVERSO LE DECISIONI DELLA COMMISSIONE TESSERAMENTI INERENTI LA POSIZIONE DI TESSERAMENTO DEL CALCIATORE CINTRA RIBEIRO VALTER DOMINGOS A SEGUITO DI RICHIESTA DI GIUDIZIO DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PRESSO LA DIVISIONE CALCIO A CINQUE

(Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 23/D del 27.2.2003)

Rappresenta, in punto di fatto, la società reclamante che in data 13 settembre 2002 trasmetteva, a mezzo di servizio postale raccomandato con ricevuta di ritorno, alla F.I.G.C., Ufficio Tesseramento, la richiesta di tesseramento del calciatore extracomunitario non professionista Cintra Ribeiro Valter Domingos, pervenuta il 16 settembre 2002, e quindi antecedentemente al 28 settembre 2002, data in cui si disputava la gara contro l'A.S. Jesina, valida per il Campionato di Serie A2 del Calcio a Cinque, alla quale partecipava, nelle fila del Cus Viterbo, il Domingos. In data 5 ottobre 2002 la F.I.G.C. comunicava l'autorizzazione al tesseramento del calciatore, per la sola stagione sportiva 2002/2003 e con decorrenza in pari data. In data 11 ottobre 2002, il Presidente della Divisione Calcio a Cinque sollecitato dalla Società Jesina, disponeva il deferimento del CUS Viterbo avanti la competente Commissione Disciplinare in ordine alla violazione degli artt. 1 e 12 C.G.S., avendo la predetta Società schierato in campo nella gara da ultimo citata il calciatore Cintra Ribeiro Valter Domingos, non ancora tesserato ed a sua volta deferito per la violazione dell'art. 1 C.G.S.. La Commissione Disciplinare presso la

DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D'APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 2002-2003

Divisione Calcio a Cinque riteneva di dover acquisire, in data 28 gennaio 2003, con pregevole e argomentata richiesta, l'avviso della Commissione Tesseramenti, che con la decisione impugnata si esprimeva - in data 27 febbraio 2003 - nel senso della correttezza del comportamento dell'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. laddove aveva registrato il tesseramento del calciatore in coincidenza con l'autorizzazione concessa dal Presidente Federale. Con il gravame in trattazione, rivolto avverso la decisione della Commissione Tesseramenti, la Società afferma che nel caso di cui si verte, ovvero calciatore non professionista "provenuto" (cioè già tesserato, in base ad autorizzazione federale, nel nostro Paese) da Federazione estera, la data di decorrenza del tesseramento deve essere individuata nel giorno di trasmissione del plico postale, a differenza del calciatore "proveniente" da Federazione estera, quindi non già tesserato nel nostro Paese, per il quale invece, non potendosi prescindere dall'autorizzazione del Presidente federale, la decorrenza del tesseramento non può che riconnettersi a tale momento speciale di controllo. In disparte la valutazione dell'interesse a ricorrere della Società intestata, che non risulta abbia tempestivamente impugnato le (ormai definitive) determinazioni assunte dalla Commissione Disciplinare a seguito della pronuncia della Commissione Tesseramenti in questa sede contestata, il reclamo non è comunque degno di accoglimento. Come giustamente osservato dalla Commissione Tesseramenti, non può certo dirsi che l'art. 40, comma 11, delle N.O.I.F. brilli per chiarezza e linearità, ma, d'altra parte, non è in alcun modo accettabile, essendo opzione ermeneutica del tutto illogica e fuori dal sistema, limitare la sfera di applicabilità della previsione eccezionale e derogatoria per cui "il tesseramento decorre dall'autorizzazione" (del Presidente federale) i soli calciatori appartenenti alla categoria di cui al n. 3), ovvero "calciatori di cittadinanza italiana, residenti in Italia, anche se provenienti da Federazione estera", i quali vengono parificati, ad ogni effetto, ai calciatori italiani. Non è altresì possibile distinguere, come denota lo stesso comma 11, prima parte, pur letto in correlazione con il comma 6, tra calciatori "provenienti" e calciatori "provenuti" da Federazione estera e per entrambe tali categorie di atleti si impone la verifica della documentazione richiesta nell'ambito di un procedimento autorizzatorio che sfocia in un provvedimento del Presidente Federale. Del resto non a caso, osserva avvedutamente la Commissione Tesseramenti, la vigenza temporale dell'autorizzazione del Presidente federale è limitata ad una sola stagione sportiva, come è evidente proprio nel caso del calciatore dilettante extracomunitario in argomento (provvedimento del 5 ottobre 2002), cosicché è inevitabile che di anno in anno vada attribuita al provvedimento autorizzatorio federale una valenza costitutiva ai fini della decorrenza del tesseramento. In conclusione, merita conferma la decisione contestata, nella quale è stato affermato il principio di diritto che per il tesseramento di tutte le categorie di calciatori già tesserati presso Federazione estera, senza che possa utilmente distinguersi tra "provenienti" e "provenuti", la Società interessate di L.N.D. devono chiedere ad ogni inizio di stagione sportiva il rilascio dell'autorizzazione federale e per tutti il tesseramento decorre dalla data di autorizzazione. Le suddette rassegnate conclusioni (doverosa autorizzazione federale e decorrenza del tesseramento dalla data di autorizzazione) sono ulteriormente corroborate dalla disciplina procedurale sancita, per la stagione sportiva 2002/2003, nel Com. Uff. n. 32/A del 14 maggio 2002, con particolare riguardo al punto n. 6. Alla stregua delle considerazioni che precedono, risultando le tesi dell'appellante non persuasive, la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dal CUS Viterbo di Viterbo e dispone incamerarsi la tassa versata.

15 - APPELLO DELLA POL. CIRCOLO LAVORATORI TERNI AVVERSO LE DECISIONI DELLA COMMISSIONE TESSERAMENTI INERENTI LA POSIZIONE DI TESSERAMENTO DEL CALCIATORE WILSON SANTOS ARAUJO A SEGUITO DELLA RICHIESTA DI GIUDIZIO DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PRESSO LA DIVISIONE CALCIO A CINQUE

(Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 23/D - Riunione del 27.2.2003)

Rappresenta, in punto di fatto, la società reclamante che in data 12 settembre 2002 trasmetteva alla F.I.G.C., Ufficio Tesseramento, la richiesta di tesseramento del calciatore extracomunitario non professionista Wilson Santos Araujo, antecedentemente quindi al 21 settembre 2002, data in cui si disputava la gara contro la Giampaoli Ancona, valida per il Campionato di Serie A2 del Calcio a Cinque, alla quale partecipava, nelle fila del CLT Terni, l'Araujo. In data 25 settembre 2002 la F.I.G.C. comunicava l'autorizzazione al tesseramento del calciatore, per la sola stagione sportiva 2002/2003 e con decorrenza in pari data. In data 7 ottobre 2002, il Presidente della Divisione Calcio a Cinque, sollecitato dalla Società A.S. Bergamo Calcio, disponeva il deferimento del CLT Terni avanti la competente Commissione Disciplinare in ordine alla violazione degli artt. 1 e 12 C.G.S., avendo la predetta Società schierato in campo nella gara da ultimo citata il calciatore Wilson Santos Araujo, non ancora tesserato ed a sua volta deferito per la violazione dell'art. 1 C.G.S.. La Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque riteneva di dover acquisire, in data 28 gennaio 2003, con pregevole e argomentata richiesta, l'avviso della Commissione Tesseramenti, che con la decisione impugnata si esprimeva - in data 27 febbraio 2003 - nel senso della correttezza del comportamento dell'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. laddove aveva registrato il tesseramento del calciatore in coincidenza con l'autorizzazione concessa dal Presidente Federale. Con il gravame in trattazione, rivolto avverso la decisione della Commissione Tesseramenti, la Società afferma che nel caso di cui si verte, ovvero calciatore non professionista "provenuto" (cioè già tesserato, in base ad autorizzazione federale, nel nostro Paese) da Federazione estera, la data di decorrenza del tesseramento deve essere individuata nel giorno di trasmissione del plico postale, a differenza del calciatore "proveniente" da Federazione estera, quindi non già tesserato nel nostro Paese, per il quale invece, non potendosi prescindere dall'autorizzazione del Presidente federale, la decorrenza del tesseramento non può che riconnettersi a tale momento speciale di controllo. In disparte la valutazione dell'interesse a ricorrere della Società intestata, che non risulta abbia tempestivamente impugnato le (ormai definitive) determinazioni assunte dalla Commissione Disciplinare a seguito della pronuncia della Commissione Tesseramenti in questa sede contestata, il reclamo non è comunque degno di accoglimento. Come giustamente osservato dalla Commissione Tesseramenti, non può certo dirsi che l'art. 40, comma 11, delle N.O.I.F. brilli per chiarezza e linearità, ma, d'altra parte, non è in alcun modo accettabile, essendo opzione ermeneutica del tutto illogica e

DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D'APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 2002-2003

fuori dal sistema, limitare la sfera di applicabilità della previsione eccezionale e derogatoria per cui “il tesseramento decorre dall'autorizzazione” (del Presidente federale) ai soli calciatori appartenenti alla categoria di cui al n. 3), ovvero “calciatori di cittadinanza italiana, residenti in Italia, anche se provenienti da Federazione estera”, i quali vengono parificati, ad ogni effetto, ai calciatori italiani. Non è altresì possibile distinguere, come denota lo stesso comma 11, prima parte, pur letto in correlazione con il comma 6, tra calciatori “provenienti” e calciatori “provenuti” da Federazione estera e per entrambe tali categorie di atleti si impone la verifica della documentazione richiesta nell'ambito di un procedimento autorizzatorio che sfocia in un provvedimento del Presidente Federale. Del resto non a caso, osserva avvedutamente la Commissione Tesseramenti, la vigenza temporale dell'autorizzazione del Presidente federale è limitata ad una sola stagione sportiva, come è evidente proprio nel caso del calciatore dilettante extracomunitario in argomento (provvedimento del 5 ottobre 2002), cosicché è inevitabile che di anno in anno vada attribuita al provvedimento autorizzatorio federale una valenza costitutiva ai fini della decorrenza del tesseramento. In conclusione, merita conferma la decisione contestata, nella quale è stato affermato il principio di diritto che per il tesseramento di tutte le categorie di calciatori già tesserati presso Federazione estera, senza che possa utilmente distinguersi tra “provenienti” e “provenuti”, le Società interessate di L.N.D. devono chiedere ad ogni inizio di stagione sportiva il rilascio dell'autorizzazione federale e per tutti il tesseramento decorre dalla data di autorizzazione. Le suddette rassegnate conclusioni (doverosa autorizzazione federale e decorrenza del tesseramento dalla data di autorizzazione) sono ulteriormente corroborate dalla disciplina procedurale sancita, per la stagione sportiva 2002/2003, nel Com. Uff. n. 32/A del 14 maggio 2002, con particolare riguardo al punto n. 6. Alla stregua delle considerazioni che precedono, risultando le tesi dell'appellante non persuasive, la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla Pol. Circolo Lavoratori Terni di Terni e dispone incamerarsi la tassa versata.

16 - APPELLO DELL'A.S. LATINA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER N. 5 GARE AL CALCIATORE LEVANTO DARIO

(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 203/C del 26.3.2003)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C squalificava per cinque gare effettive il calciatore Levanto Dario, tesserato per l'A.S. Latina, avendo questi, nel corso della gara U.S. Gladiator/A.S. Latina del 9.3.2003, reagito violentemente ad un fallo subito ad opera di un avversario colpendolo con una manata al volto e, prima di lasciare il campo perché espulso, ed essendo tornato indietro e colpito con una testata al volto un avversario (Com. Uff. n. 183/C dell'11 marzo 2003). La Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C respingeva il reclamo presentato dall'A.S. Latina s.r.l. sulla base di quanto chiaramente emerso dalla relazione arbitrale (Com. Uff. n. 203/C del 26 marzo 2003). Ricorreva a questa Commissione d'Appello Federale la A.S. Latina s.r.l. addebitando i fatti comunque commessi dal proprio calciatore Levanto Dario ad una situazione di intimidazione e provocazione da parte dei calciatori e dei dirigenti della U.S. Gladiator. Chiedeva pertanto la riduzione a quattro giornate della squalifica inflitta. Preliminarmente si osserva come il reclamo sia inammissibile. Trattasi, infatti, di un terzo grado di giudizio per questioni di merito portati all'attenzione degli organi disciplinari; con ciò contravvenendo a quanto stabilito dall'art. 33.1 C.G.S. che prevede la competenza della C.A.F. per questioni attinenti il merito della controversia “solo” come giudice di secondo grado. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S., l'appello come sopra proposto dall'A.S. Latina di Latina ed ordina incamerarsi la tassa versata.

ORDINANZE

17 - APPELLO DEL F.C. REAL FONTANA LIRI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA FINO AL 20.11.2007 AI CALCIATORI DI RUZZA MASSIMO E GRIMALDI CRISTIAN

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 54 del 27.2.2003)

La C.A.F. su richiesta di parte rinvia l'appello come sopra proposto dal F.C. Real Fontana Liri alla riunione del 28 aprile 2003.

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 37/C - RIUNIONE DEL 16 APRILE 2003

1 - APPELLO DELLA S.S. AEQUA CALCIO AVVERSO LA PENALIZZAZIONE DI N. 4 PUNTI IN CLASSIFICA, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 63 del 6.2.2003)

2 - APPELLO DEL A.F.Q. PORZIO NUNZIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER ANNI 1, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 63 del 6.2.2003)

3 - APPELLO DELL'ARBITRO EFFETTIVO CINQUE PIERLUIGI AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER ANNI 4, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 63 del 6.2.2003)

Il Procuratore Federale con atto del 13 settembre 2002 deferiva alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania i Sigg. Pietro Fabozzi e Pierluigi Cinque, arbitri effettivi, il Sig. Nunzio Porzio e la S.S. Aequa Calcio. In fatto, si premette che l'A.E. Sig. Pierluigi Cinque della Sezione A.I.A. di Castellammare di Stabia, in data 5 maggio 2001, chiamava sul telefono cellulare il Sig. Pietro Fabozzi, altro arbitro effettivo, chiedendogli un incontro per parlargli della gara Alba Ercolanese/Aequa del 27 maggio successivo, essendo venuto a conoscenza che il Sig. Fabozzi era stato designato a dirigere tale gara, decisiva per la promozione alla categoria superiore. Il Sig. Fabozzi informava tempestivamente della telefonata il proprio O.T. e questi a sua volta il Presidente del Comitato Regionale, che disposesero la sostituzione del Sig. Fabozzi come

DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D'APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 2002-2003

direttore di gara per il predetto incontro, pur tenendo riservata la nuova designazione. Peraltro, in data 7 giugno 2001, giungeva alla Presidenza dell'A.I.A. una lettera anonima che accennava ad un insabbiamento del tentativo di illecito perpetrato per favorire la S.S. Aequa. A seguito degli accertamenti dell'Ufficio Indagini, al quale venivano fatti pervenire elementi degli accertamenti effettuati dalla Procura arbitrale, il Procuratore Federale, come si è già anticipato, deferiva tutti i soggetti coinvolti nella vicenda. La Commissione Disciplinare, con la decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del 6 febbraio 2003, n. 63, respinte le eccezioni in rito sollevate dagli incolpati, irrogava alla S.S. Aequa Calcio, a titolo di responsabilità presunta, quale beneficiaria del tentativo di illecito, la penalizzazione in classifica di punti quattro, al Sig. Cinque Pierluigi, autore del tentativo di illecito, la inibizione per anni quattro, al Sig. Pietro Fabozzi, ritenuto responsabile della sola tardiva denuncia di altro fatto antiregolamentare commesso dal Sig. Cinque in occasione della diversa gara Aequa/Agerola (che gli aveva chiesto di non menzionare nel referto l'ammonizione inflitta ad un calciatore della S.S. Aequa), la inibizione per mesi 1, al Sig. Nunzio Porzio, infine, riconosciuto autore della lettera anonima la inibizione per anni uno. Avverso la decisione della Commissione Disciplinare hanno proposto separati appelli la S.S. Aequa Calcio, il Sig. Nunzio Porzio e il Sig. Pierluigi Cinque. Gli appelli, che possono essere riuniti ai fini di un'unica decisione, stante la manifesta connessione, devono essere accolti. È fondata, invero, l'eccezione sollevata dalla S.S. Aequa nel corso del giudizio di primo grado e respinta dalla Commissione Disciplinare, che la predetta società ripropone in appello, relativa alla violazione dell'art. 27, comma 8, del Codice di Giustizia Sportiva, per il quale: "Le indagini relative a fatti denunciati nel corso di una stagione sportiva devono concludersi prima dell'inizio della stagione successiva, salvo proroghe eccezionali concesse dal Presidente federale". La Commissione Disciplinare ha respinto l'eccezione sul rilievo che i fatti relativi al presente giudizio si sono verificati due mesi prima dell'entrata in vigore di detta disposizione (il nuovo codice è entrato in vigore l'8 agosto 2001) e quindi non rientrano nell'ambito di operatività della disposizione ora riportata. La C.A.F. non condivide tali conclusioni della Commissione Disciplinare. L'art. 27, ultimo comma, in quanto norma procedurale, si applica a tutti i procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore e, quindi, anche alla presente fattispecie a nulla rilevando la circostanza che i fatti a questa relativi si siano verificati prima della sua entrata in vigore. Le indagini relative al caso in esame, pertanto, non potevano essere condotte o continuate nella stagione 2002/2003 senza un provvedimento di proroga del Presidente Federale. Ciò comporta che la C.A.F., rilevato che il giudizio di primo grado avrebbe dovuto essere dichiarato improcedibile, deve accogliere l'appello e annullare la decisione impugnata. La tassa di reclamo va restituita agli appellanti. Per questi motivi la C.A.F. decidendo sui ricorsi proposti dall'arbitro effettivo Cinque Pierluigi, dall'A.F.Q. Porzio Nunzio e dalla S.S. Aequa Calcio di Vico Equense (Napoli), così decide: - accoglie i ricorsi, annulla la decisione della Commissione Disciplinare; - ordina la trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di competenza; ordina restituirsi le tasse reclamo.

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE ALCOM. UFF. N. 38/C - RIUNIONE DEL 23 APRILE 2003

1 - APPELLO DELLA S.S. ORBETELLANA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ARCIDOSO/ ORBETELLANA DEL 22.12.2002

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 32 del 20.2.2003)

All'esito della gara Arcidosso/Orbetellana, disputata il 22.12.2002 nell'ambito del Campionato di 3ª Categoria, Girone B del Comitato Regionale Toscana, terminata con il punteggio di 0 a 2, la S.P. Arcidosso proponeva rituale reclamo, adducendo che nell'occasione, nelle file della squadra avversaria, erano stati schierati meno dei due calciatori nati negli anni 1979-1980, come previsto per le gare dei Campionati di 3ª Categoria del 2002/2003 e, pertanto, ritenendo violate le norme dell'art. 34 bis N.O.I.F.. Il competente Giudice Sportivo respingeva il reclamo e disponeva l'omologazione del risultato conseguito sul terreno di giuoco e l'incameramento della tassa di reclamo (Com. Uff. n. 25 del 22 gennaio 2003). Avverso tale decisione proponeva appello la S.P. Arcidosso chiedendo l'annullamento della predetta decisione e l'assegnazione della vittoria "a tavolino". La competente Commissione Disciplinare, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 32 del 20 febbraio 2003, accoglieva il reclamo della S.P. Arcidosso assegnando a quest'ultima la vittoria per 2-0 nei confronti della S.S. Orbetellana e disponendo la restituzione della relativa tassa a favore della reclamante. Avverso tale ultima decisione ha proposto appello la S.S. Orbetellana, chiedendo l'annullamento della decisione impugnata e, per l'effetto, il ripristino del risultato conseguito sul campo. Il gravame è fondato. Nel caso in esame, infatti, la società reclamante aveva schierato, nella propria formazione iniziale, sia un calciatore nato dal 1.1.1979, che uno nato dal 1.1.1980 in poi. Nel corso della gara uno dei predetti calciatori veniva espulso e l'altro doveva lasciare il campo per infortunio, ma non veniva sostituito. La S.S. Orbetellana, quindi, terminava la gara con un organico di soli nove giocatori. La mancata presenza in campo di due calciatori nati a partire dal 1979-1980 deve essere ritenuto privo di conseguenze rispetto all'andamento della gara poiché non pare ravvisabile un vantaggio per la ricorrente (che non ha integrato l'organico, si ripete, con un calciatore di età superiore), né uno svantaggio per la S.P. Arcidosso (che ha proseguito la partita contro un avversario ridotto a nove giocatori). Spettando agli Organi di Giustizia Sportiva l'apprezzamento circa la sussistenza e l'entità dell'influenza che tale fattispecie abbia avuto sulla regolarità della gara, si deve ritenere che, quando anche si volesse valutare che l'infrazione sia stata commessa, essa non abbia, nel caso di specie, influito sullo svolgimento della gara stessa. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dalla S.S. Orbetellana di Orbetello (Grosseto), annulla l'impugnata delibera, ripristinando, altresì, il risultato di 0-2 conseguito sul campo nella suindicata gara. Dispone restituirsi la tassa versata.

2 - APPELLO DELL'U.P. VALDIPIERLE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VALDIPIERLE/ PANIGALE DELL'8.12.2002

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria - Com. Uff. n. 36 del 16.1.2003)

DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D'APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 2002-2003

L'A.C. Panicale proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria avverso la regolarità della gara Valdiplierle/Panigale disputata l'8.12.2002 per il Campionato di 2ª Categoria, Girone "B" e terminata con il risultato di pareggio 1-1, per aver fatto partecipare alla gara, il Valdiplierle, il calciatore Angori Juri in posizione irregolare. La Commissione Disciplinare, con la decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 36 del 16 gennaio 2003, rilevando che l'Angori, aveva preso parte alla gara in questione come calciatore e che lo stesso nella domanda di iscrizione al Campionato di 2ª Categoria organizzato dal Comitato Regionale Toscana, dell'A.C. Olimpic 96, per la quale era tesserato prima di essere trasferito alla Polisportiva Valdiplierle, era stato indicato come allenatore e che lo stesso era iscritto come calciatore nella lista presentata dalla predetta società al direttore di gara in occasione dell'incontro Olimpic 96/Voluntas disputata il 13 ottobre 2002, accoglieva il reclamo e irrogava alla Polisportiva la punizione sportiva della perdita della suddetta gara con il punteggio di 0-2. La Polisportiva Valdiplierle ha proposto appello avverso tale decisione. L'appello va respinto. La decisione appellata, infatti, correttamente ha ritenuto irregolare la partecipazione del Sig. Angori alla gara in contestazione. In applicazione dell'art. 40 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., i tesserati possono essere, ad un tempo, allenatore e calciatore per una stessa società ma non possono svolgere attività di calciatore presso una seconda società. La tassa di reclamo, stante la reiezione dell'appello, va incamerata. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'U.P. Valdiplierle di Lisciano Niccone (Perugia) e dispone incamerarsi la tassa versata.

3 - APPELLO DELL'U.P. VALDIPIERLE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PIERGARO/ VALDIPIERLE DEL 30.11.2002

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria - Com. Uff. n. 36 del 16.1.2003)

L'A.S. Piergaro proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria avverso la regolarità della gara Piergaro/Valdiplierle disputata il 30.11.2002 per il Campionato di 2ª Categoria, Girone "B" e terminata con il risultato di 0-1, per la Società ospitata per aver fatto partecipare alla gara il calciatore Angori Juri in posizione irregolare. La Commissione Disciplinare, con la decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 36 del 16 gennaio 2003, rilevando che l'Angori, aveva preso parte alla gara in questione come calciatore e che lo stesso nella domanda di iscrizione al Campionato di 2ª Categoria organizzato dal Comitato Regionale Toscana, dell'A.C. Olimpic 96, per la quale era tesserato prima di essere trasferito alla Polisportiva Valdiplierle, era stato indicato come allenatore e che lo stesso era iscritto come calciatore nella lista presentata dalla predetta società al direttore di gara in occasione dell'incontro Olimpic 96/Voluntas disputata il 13 ottobre 2002, accoglieva il reclamo e irrogava alla Polisportiva la punizione sportiva della perdita della suddetta gara con il punteggio di 2-0. La Polisportiva Valdiplierle ha proposto appello avverso tale decisione. L'appello va respinto. La decisione appellata, infatti, correttamente ha ritenuto irregolare la partecipazione del Sig. Angori alla gara in contestazione. In applicazione dell'art. 40 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., i tesserati possono essere, ad un tempo, allenatore e calciatore per una stessa società ma non possono svolgere attività di calciatore presso una seconda società. La tassa di reclamo, stante la reiezione dell'appello, va incamerata. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'U.P. Valdiplierle di Lisciano Niccone (Perugia) e dispone incamerarsi la tassa versata.

4 - APPELLO DEL G.S. S. PAOLO SOLARINO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NOTO/S. PAOLO SOLARINO DEL 26.1.2003

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 43 del 6.3.2003)

Il G.S. San Paolo Solarino ha proposto ricorso avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, pubblicata sul C.U. n. 43 del 5 marzo 2003 e riguardante la gara Noto/San Paolo (Campionato di 1ª Categoria - Girone F). Successivamente, con nota datata 22.3.2003 a firma del presidente Carpinteri Giuseppe, la stessa società dichiarava di rinunciare al ricorso. Non resta pertanto che prendere atto dell'avvenuta pronuncia e disporre, a sensi dell'art. 29 n. 13 C.G.S., l'incameramento della tassa reclamo. Per questi motivi la C.A.F. prende atto della rinuncia dell'appello come sopra proposto dal G.S. S. Paolo Solarino di Solarino (Siracusa) e dispone incamerarsi la tassa versata.

5 - APPELLO DELL'A.S. TUFANO CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TUFANO CALCIO/NUOVA GUARCINO DEL 16.2.2003

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 57 del 6.3.2003)

In seguito all'incontro di 3ª Categoria del Comitato Regionale Lazio A.S. Tufano/A.C. Nuova Guarcino, disputatosi il 16.2.2003, la società Tufano preannunciava reclamo, il 17.2.2003 a mezzo fax, al Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Frosinone "...per irregolarità calciatore A.C. Nuova Guarcino"; a tale preannuncio faceva seguire in data 19.2.2003 reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio denunciando presunte irregolarità delle posizioni di tesseramento dei calciatori Fratarcangeli Ivan, Caparone Massimo, Scardella Gianni schierati dalla società Guarcino. La Commissione Disciplinare, Com. Uff. n. 57 del 6 marzo 2003, respingeva il reclamo in quanto i calciatori Fratarcangeli e Caparone risultavano essere regolarmente tesserati in favore della A.C. Nuova Guarcino; con riguardo allo Scardella la reclamante lamentava una sostituzione di persona non rilevata dall'arbitro, né provabile. Pertanto il reclamo veniva respinto e confermato di conseguenza il risultato di 1-2 acquisito sul campo. Avverso tale decisione proponeva appello alla C.A.F. l'A.S. Tufano deducendo la non identità di persona tra il calciatore Scardella Gianni indicato in distinta con il n. 3 differenziandosi le date di nascita dello stesso. Tale presunta violazione regolamentare doveva essere oggetto di reclamo al Giudice Sportivo, come disposto dall'art. 12 n. 1 C.G.S. e non alla Commissione Disciplinare, come viceversa proposto dall'appellante. Ciò comporta l'annullamento della decisione della Commissione Disciplinare limitatamente a quanto deliberato per lo Scardella per cui ne consegue l'annullamento senza rinvio della citata delibera, ai sensi dell'art. 33 n. 5 C.G.S.. Per questi motivi la

DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D'APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 2002-2003

C.A.F., in merito all'appello come sopra proposto dall'A.S. Tufano Calcio di Anagni (Frosinone), ai sensi dell'art. 33 n. 5 C.G.S., annulla senza rinvio l'impugnata delibera limitatamente alla posizione del calciatore Scardella Gianni stante l'inammissibilità sul punto del reclamo proposto dalla A.S. Tufano Calcio alla Commissione Disciplinare anziché al Giudice Sportivo. Ordina incamerarsi la tassa versata.

6 - APPELLO DELL'A.S. PORTICELLO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PORTICELLO/ CACCAMO DELL'8.2.2003

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 43 del 6.3.2003)

7 - APPELLO DELLA POL. CACCAMO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PORTICELLO/ CACCAMO DELL'8.2.2003

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 43 del 6.3.2003)

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Sicilia, esaminati gli atti ufficiali e preso atto che la gara Porticello/Caccamo dell'8 febbraio 2003 era stata sospesa definitivamente dal direttore di gara, avendo questi espulso cinque giocatori della società sportiva Caccamo, che avevano abbandonato il terreno di gioco per difendere un proprio compagno di squadra aggredito da una quindicina di sostenitori della società Porticello, infliggeva alla società Caccamo la punizione sportiva della perdita della gara per 0-2; alla società Porticello la squalifica del campo per una gara e l'ammenda di euro 600; l'inibizione a tutti gli effetti sino al 5.3.2003 al Signor Marino Vito, dirigente accompagnatore della società Porticello per mancata assistenza all'arbitro (C.U. n. 40 del 12 febbraio 2003). La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia (C.U. n. 43 del 5 marzo 2003) respingeva il reclamo del Caccamo che, contrariamente a quanto emergente dagli atti ufficiali, affermava che i propri giocatori non avevano abbandonato il terreno di gioco; riformava comunque la statuizione del Giudice Sportivo, relativamente all'esito della gara, infliggendo anche alla società ospitante, il Porticello, la punizione sportiva della perdita della gara per 0-2, in quanto oggettivamente responsabile di aver causato lo svilupparsi degli incidenti, che avevano portato alla sospensione della gara e al suo prosieguo "proforma". Annullava poi la sanzione dell'ammenda di euro 600 a carico della società Porticello. Con autonomi ricorsi ricorrevano davanti a questa Commissione d'Appello Federale la A.S. Porticello e la Pol. Caccamo, ognuna sottolineando, ancora una volta, come ciò che emergeva dal referto arbitrale e dall'allegato al referto arbitrale non corrispondesse esattamente all'avvenimento dei fatti, i quali venivano poi riportati in maniera diversa dalle due società ricorrenti. Gli appelli venivano riuniti, trattandosi di fatti connessi soggettivamente ed oggettivamente. Preliminarmente si osserva come i reclami, così come riuniti, siano inammissibili. Trattasi infatti di un terzo grado di giudizio per questioni di merito portate all'attenzione degli organi disciplinari; con ciò contravvenendo a quanto stabilito dall'art. 33.1 C.G.S. che prevede la competenza della C.A.F. per questioni attinenti il merito della controversia "solo" come Giudice di secondo grado. Per questi motivi la C.A.F. riuniti gli appelli come sopra proposti dall'A.S. Porticello di Porticello (Palermo) e della Pol. Caccamo di Caccamo (Palermo) li dichiara inammissibili ai sensi dell'art. 33 comma 1 C.G.S. e dispone incamerarsi le tasse versate.

8 - APPELLO DELL'A.S.N. PUNTO ROSA CALCIO A CINQUE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PUNTO ROSA/ARISTON COLLEFERRO DEL 6.2.2003 NONCHÉ AVVERSO L'ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO CALCIO A CINQUE E AVVERSO LE SANZIONI DELL'INIBIZIONE FINO AL 30.6.2003 AL SIG. CAPUTO MARCELLO E DELL'AMMENDA DI € 520,00 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 530 del 13.3.2003)

All'esito della gara Punto Rosa/Ariston Colleferro, disputata il 6.2.2003 nell'ambito del Campionato Calcio a Cinque Serie Juniores del Comitato Regionale Lazio, terminata con il punteggio di 5 a 3, il competente Giudice Sportivo, con provvedimento pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 526 del 13 febbraio 2003, decideva di: a) adottare a carico della società Punto Rosa Calcio a Cinque il provvedimento della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2; b) escludere dal Campionato di competenza la società Punto Rosa Calcio a Cinque; c) inibire fino al 30.6.2003 il Dirigente accompagnatore della società Punto Rosa Calcio a Cinque Caputo Marcello; d) considerare, ai sensi dell'art. 53 commi 4 e 9 N.O.I.F., tutte le gare ancora da disputare da parte della società Punto Rosa Calcio a Cinque perdute con il punteggio di 0-2 in favore della squadra con la quale avrebbe dovuto disputare la gara fissata in calendario; e) comminare alla società Punto Rosa Calcio a Cinque l'ammenda di Euro 520,00. Avverso tale decisione proponeva appello la società Punto Rosa Calcio a Cinque. La competente Commissione Disciplinare, con delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 530 del 13 marzo 2003, accoglieva il reclamo solo per la parte riguardante l'inibizione irrogata al dirigente accompagnatore Caputo Marcello, riducendola dal 30.6.2003 al 20.3.2003, respingendo il reclamo nel resto, confermando integralmente la decisione impugnata. Avverso la predetta decisione propone appello in questa sede la società Punto Rosa Calcio a Cinque contestando l'operato del direttore di gara e la veridicità dei fatti esposti nel referto arbitrale, nonché fornendo una propria versione degli stessi. Rileva questa Commissione d'Appello che i motivi di cui al ricorso attengono esclusivamente al merito - non essendo ravvisabile la pretesa omissione e contraddittorietà della motivazione della Commissione Disciplinare che, invece, ha compiutamente rappresentato le ragioni a fondamento della decisione assunta - onde introducono un nuovo giudizio sul fatto che non è ammissibile in questa sede, come disposto dall'art. 33 n. 1 C.G.S.. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S., l'appello come sopra proposto dall'A.S.N. Punto Rosa Calcio a Cinque di Torvajonica (Roma) ed ordina incamerarsi la tassa versata.

9 - APPELLO DELL'U.S. LECCE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER N. 2 GIORNATE INFLITTA AL CALCIATORE SILVESTRI CRISTIAN

DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D'APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 2002-2003

(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 307 del 18.4.2003)

L'U.S. Lecce ha proposto reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 307 del 18 aprile 2003, di conferma della squalifica per due giornate effettive di gara inflitta al calciatore Cristian Silvestri a seguito della gara Ternana/Lecce del 14 aprile 2003.

Nell'articolato ricorso si sostiene l'erronea applicazione della norma di cui all'art. 33 1° comma lett. b) C.G.S. in merito all'utilizzo della prova televisiva di cui all'art. 31 comma a3) stesso codice, in quanto non sussisterebbero, nella fattispecie, le condizioni previste dalle citate norme. Si contesta, inoltre la contraddittorietà e carente motivazione in ordine all'entità della sanzione comminata al Silvestri. Osserva questa Commissione d'Appello Federale che l'impugnata decisione della Commissione Disciplinare merita di essere integralmente confermata risultando correttamente applicata la normativa introdotta dall'art. 31 C.G.S. il quale, al punto a3), testualmente recita: "limitatamente ai fatti di condotta violenta avvenuti a gioco fermo o estranei all'azione di giuoco, sfuggiti al controllo degli ufficiali di gara, il Giudice Sportivo può adottare provvedimenti sanzionatori a seguito di riservata segnalazione da parte della Procura Federale... In tal caso il Giudice Sportivo può, ai fini della prova, avvalersi anche di immagini televisive che offrano piena garanzia tecnica e documentale". Risulta, nel caso in esame, che il Giudice Sportivo ha assunto il provvedimento in esame, avvalendosi legittimamente di immagini televisive idonee e che, da tali immagini, risulta che il Silvestri ha colpito con il proprio gomito destro il volto di un avversario. Tale comportamento appare del tutto estraneo nell'azione di giuoco in quanto il pallone aveva già superato l'autore del gesto violento ed era stato respinto da altro calciatore della stessa squadra. Il comportamento stesso, d'altra parte, è sicuramente sfuggito al controllo dell'arbitro e dei suoi diretti collaboratori, impegnati a seguire l'azione di giuoco spostatasi in altra parte del campo. Non c'è dubbio, infine, che si sia trattato di condotta violenta risultando evidente dalle immagini televisive sia l'intenzionalità di colpire l'avversario sia la potenzialità di arrecare danno fisico allo stesso, tenuto conto del gesto tipicamente violento, una gomitata, sia la parte del corpo verso la quale era diretto, nulla rilevando che le conseguenze siano poi risultate di lieve entità. Prive di valore appaiono, per quanto sopra detto, le argomentazioni difensive relative alle reali intenzioni del Silvestri dovendosi ritenere la sua condotta non collegata ad un eventuale controllo del pallone. Per quanto riguarda la entità della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo, la motivazione adottata dalla Commissione Disciplinare che l'ha confermata, non sembra affatto carente, avendo fatto esatto riferimento all'abituale orientamento degli organi di giustizia sportiva in casi analoghi di atti di violenza a giuoco fermo nei confronti di un avversario. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'U.S. Lecce di Lecce e dispone incamerarsi la tassa versata.

10 - APPELLO DELLA POL. ARPIFOGGIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 18.2.2004 INFLITTA AL CALCIATORE TESTA LUIGI

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 33 del 13.3.2003)

Con delibera del 20 febbraio 2003 (C.U. n. 30) il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Puglia applicava la sanzione sportiva della squalifica fino al 18.2.2004 al calciatore Cognetti Antonio della società Arpifoggia in quanto al termine della gara Pol. Arpifoggia/F.C. Nuova Daunia del 16.2.2003 un calciatore non identificato aveva colpito l'arbitro con uno schiaffo alla nuca e il calciatore Cognetti Antonio, Capitano della squadra, era stato squalificato ai sensi dell'art. 2 - 2° comma del Codice di Giustizia Sportiva. La Commissione Disciplinare adita, avendo accertato che responsabile del fatto era il calciatore Testa Luigi, con delibera del 13 marzo 2003 (C.U. n. 33) aveva revocato la squalifica al calciatore Cognetti Antonio e aveva squalificato fino al 18.2.2004 il calciatore Testa Luigi. Avverso la suddetta delibera ha proposto ritualmente reclamo a questa Commissione d'Appello Federale la Soc. Arpifoggia chiedendo il ridimensionamento della gravità del fatto e conseguentemente la riduzione della squalifica inflitta. Il ricorso è inammissibile. La delibera impugnata, infatti, avendo inflitto la squalifica al calciatore fino al 18.2.2004 e quindi una sanzione inferiore ai dodici mesi non può essere oggetto di gravame dinanzi a questa Commissione ostandovi l'art. 40 n. 7 del Codice di Giustizia Sportiva che prevede la possibilità di ricorrere alla C.A.F. solo per squalifiche superiori ai dodici mesi. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 40 n. 7 lett. d/d1 C.G.S., l'appello come sopra proposto dalla Pol. Arpifoggia di Foggia ed ordina incamerarsi la tassa versata.

11 - APPELLO DELL'INTERCLUB AIDONE-MORGANTINA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CASTEL DI JUDICA/INTERCLUB AIDONE-MORGANTINA DEL 16.2.2003

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 44 del 13.3.2003)

Con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 44 del 12 marzo 2003 la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, decidendo sul reclamo proposto dall'Interclub Aidone Morgantina in merito all'impiego di quattro calciatori *fuori quota* da parte della A.S. Castel di Judica nella gara di campionato A.S. Castel di Judica/Interclub Aidone-Morgantina del 16.2.2003, respingeva il reclamo osservando che, nonostante l'indicazione nella lista dei quattro calciatori *fuori quota*, la A.S. Castel di Judica ne aveva utilizzato nel corso della gara soltanto tre. Avverso tale decisione proponeva rituale e tempestivo appello l'Interclub Aidone-Morgantina. Nel ribadire la propria tesi, faceva presente che l'indicazione di quattro calciatori fuori quota nella distinta di gara era circostanza più che sufficiente per l'irrogazione della perdita della gara con il punteggio di 2-0, ciò prevedendo il Comunicato Ufficiale Unico del Comitato Regionale Sicilia del 12 giugno 2002. Chiedeva pertanto che in riforma della decisione impugnata questa Commissione infliggesse alla A.S. Castel di Judica la punizione sportiva della perdita della gara. Alla seduta del 23 aprile 2003, assenti rappresentanti della società appellante, il procedimento veniva ritenuto in decisione. L'appello dell'Interclub Aidone-Morgantina, proposto ritualmente e nel rispetto dei termini procedurali, è ammissibile ma non può essere accolto. È orientamento pacifico di questa Commissione che il superamento dei limiti di partecipazione ad una gara di calciatori *fuori quota* dà luogo a violazione, come tale suscettibile di sanzione disciplinare, nei

DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D'APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 2002-2003

soli casi in cui la partecipazione sia effettiva; nei soli casi, cioè, nei quali una squadra utilizzi concretamente un numero di calciatori *fuori quota* superiore al consentito. In ogni altro caso la partecipazione alla gara è meramente passiva e poiché non dà luogo ad alterazione alcuna dello svolgimento della stessa non può essere oggetto di sanzione. A sostegno della propria tesi la società appellante ha invocato quanto stabilito dal Comitato Regionale Sicilia a proposito dell'impiego dei calciatori *fuori quota*, della sanzione in caso di inosservanza dei relativi limiti e dei criteri di compilazione della distinta di gara (Comunicato Unico in data 12 giugno 2002). Bisogna osservare, tuttavia, che le regole in esame vanno lette alla luce dei principi generali da sempre adottati in sede di Giustizia sportiva e da questa Commissione in particolare, nel senso (prima detto) che l'inosservanza della prescrizione di riportare in distinta il nominativo "*di massimo tre calciatori nati prima dell'1.1.1972, sia che gli stessi vengano utilizzati immediatamente sia che subentrino nel corso della gara*", non può comportare in alcun caso la perdita della partita se i calciatori stessi non sono stati effettivamente impiegati, in numero superiore al consentito, nel corso della gara. Alla luce delle considerazioni svolte deve concludersi che l'A.S. Castel di Judica, benché abbia indicato nella distinta di gara quattro calciatori *fuori quota*, non può andare incontro a sanzione alcuna dal momento che ne ha concretamente impiegato, durante la gara, soltanto tre. Ne discende che l'appello proposto deve essere respinto ed, a norma dell'art. 29, punto 13, C.G.S., la relativa tassa incamerata. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'Interclub Aidone-Morgantina di Aidone (Enna) e dispone incamerarsi la tassa versata.

12 - APPELLO DELL'U.P. OTTRANO 98 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NUOVA LIF/OTTRANO DEL 7.2.2003

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 66 del 13.3.2003)

Con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 66 del 13 marzo 2003 la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche, decidendo sul reclamo proposto dalla S.S. Nuova Lif in merito all'impiego del calciatore Antonelli Marco da parte della U.P. Ottrano 98 nella gara S.S. Nuova Lif/U.P. Ottrano 98 del 7.2.2003, accoglieva il reclamo osservando che l'Antonelli aveva preso parte alla gara in posizione irregolare in quanto squalificato (Com. Uff. n. 26 del 5 febbraio 2003). Avverso tale decisione proponeva rituale e tempestivo appello l'U.P. Ottrano. Eccepiva che il calciatore non era "*personalmente presente all'incontro*" e che la sua assenza non era stata rilevata per "*inadempienza*" imputabile esclusivamente all'arbitro; quell'arbitro che aveva determinato la squalifica dell'Antonelli e che si sarebbe accorto della partecipazione di questi alla gara del 7.2.2003 se davvero presente. Chiedeva pertanto che in riforma della decisione impugnata questa Commissione annullasse la sanzione della perdita della gara inflitta dalla Commissione Disciplinare. Alla seduta del 23 aprile 2003, assenti i rappresentanti della società appellante, il procedimento veniva ritenuto in decisione. L'appello dell'U.P. Ottrano 98, proposto ritualmente e nel rispetto dei termini procedurali, è ammissibile ma non può essere accolto. Risulta dal referto di gara, che a norma dell'art. 31 C.G.S. è mezzo di prova privilegiata, che l'Antonelli, inserito dalla U.P. Ottrano nella distinta di gara, ha effettivamente preso parte alla stessa. Ne consegue che la tesi della società appellante, che si fonda peraltro su un presunto e non dimostrato errore dell'arbitro, non può essere accolta. A fronte di quanto emerge dal referto di gara è priva di valore probatorio, poi, la circostanza relativa all'arbitro, lo stesso che aveva determinato la squalifica dell'Antonelli. È di tutta evidenza che le non comuni capacità mnemoniche che gli vengono attribuite, ancorché vere, sono del tutto irrilevanti ai fini che qui interessano. Discende dalle considerazioni appena svolte che l'appello della U.P. Ottrano va respinto. Impone l'art. 29, punto 13, C.G.S. che la relativa tassa sia incamerata. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'U.P. Ottrano 98 di Filottrano (Ancona) e dispone incamerarsi la tassa versata.

13 - APPELLO DELLA S.S. TAVOLARA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 28.2.2004 INFLITTA AL CALCIATORE PITTA SEBASTIANO

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna - Com. Uff. n. 34 del 13.3.2003)

Con delibera del 20 febbraio 2003 (C.U. n. 31) il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Sardegna infliggeva, tra l'altro, al calciatore Pitta Sebastiano della S.S. Tavolara Calcio la squalifica fino al 30.6.2006 per atti di violenza e comportamento minaccioso e offensivo nei confronti del direttore di gara. La Commissione Disciplinare adita con delibera del 13 marzo 2003 (C.U. n. 34) riduceva la squalifica fino al 28.2.2004. Avverso la predetta delibera proponeva reclamo innanzi a questa Commissione la S.S. Tavolara Calcio assumendo una diversa versione dei fatti contestati al calciatore. Il ricorso è inammissibile. Ed invero la delibera impugnata risulta pubblicata in data 13 marzo 2003 (C.U. n. 34), i motivi del reclamo invece sono stati inviati solo in data 21 marzo 2003 allorché era ormai scaduto il termine di sette giorni stabilito dall'art. 33 n. 2 del Codice di Giustizia Sportiva. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 n. 2 C.G.S. Per tardività, l'appello come sopra proposto dalla S.S. Tavolara Calcio di Olbia (Sassari) ed ordina incamerarsi la tassa versata.

14 - APPELLO DEL F.C. SPINEA UNITED 1988 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2003 INFLITTA AL CALCIATORE SCARPA MARCO A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE VENETO

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 40 del 19.3.2003)

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto, a seguito di deferimento del Presidente del Comitato stesso, in data 19.3.2003 infliggeva a Scarpa Marco, calciatore della società Spinea United, il provvedimento di squalifica fino al 30.6.2003 risultando lo stesso Scarpa, calciatore della Spinea e vice presidente della società Tirsa srl, in violazione dell'art. 21, quarto comma, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.. La società Spinea United, con l'appello in esame, chiede a questa Commissione l'annullamento di tale decisione, in quanto lesiva dei propri interessi e in quanto lo Scarpa alla data del tesseramento come calciatore non ricopriva alcun incarico presso società della F.I.G.C.. L'appello va respinto, in quanto lo

DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D'APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 2002-2003

Scarpa in sede processuale ha ammesso di essere stato vice presidente della società Tirsa. Pertanto risulta chiara la violazione dell'art. 21, comma quarto, delle N.O.I.F.. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dal F.C. Spinea Unites 1988 di Spinea (Venezia) e dispone incamerarsi la tassa versata.

15 - APPELLO DELL'A.S. CIAPPAZZI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ALLIEVI PROVINCIALI CIAPPAZZI/CALCIO PATTI DEL 19.2.2003

(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 34 del 19.3.2003)

Con la decisione adottata, in relazione alla gara Ciappazzi/Calcio Patti (1-1) del 19.2.2003, per l'irregolare posizione di alcuni giocatori della Ciappazzi, veniva inflitta a quest'ultima la perdita della gara, un punto di penalizzazione in classifica generale, la squalifica fino al 31.5.2003 dell'allenatore Lo Presti Giuseppe e l'ammenda di 150 euro. Con l'appello in esame la società Ciappazzi chiede l'annullamento della predetta decisione ed, in particolare, il riconoscimento del risultato acquisito sul campo (1-1), l'annullamento del punto di penalizzazione e della squalifica dell'allenatore, deducendo l'insussistenza dell'irregolarità della posizione dei calciatori in questione, che, alla data della gara (19.2.2003), erano regolarmente tesserati. L'appello va accolto, in quanto risulta non contestato che i calciatori stessi erano tesserati dal 17.2.2003 e, quindi, la loro posizione alla data della gara era regolare. Per questi motivi la C.A.F. in accoglimento dell'appello come sopra proposto dell'A.S. Ciappazzi di Terme Vigliatore (Messina), annulla l'impugnata delibera, ripristinando, altresì, il risultato di 1-1 conseguito in campo nella suindicata gara. Dispone restituirsi la tassa versata.

16 - APPELLO DELLA POL. S. GIORGIO DEL SANNIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DI ATTIVITÀ "MISTA" S. VINCENZO FERRERI/S. GIORGIO DEL SANNIO DEL 29.3.2003

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 83 dell'11.4.2003)

Con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 80 del 3 aprile 2003 il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Campania, decidendo sul reclamo proposto dalla Pol. S. Giorgio del Sannio in merito al petardo scoppiato nei pressi di un suo calciatore nel corso della gara con la soc. S. Vincenzo Ferreri del 29.3.2003 ed al conseguente abbandono del terreno di gioco da parte di detto calciatore, respingeva il reclamo rilevando che quanto accaduto non integrava l'ipotesi di cui all'art. 12 C.G.S.. Impugnava detta decisione la società che ribadiva come l'episodio all'origine del reclamo avesse influito sul regolare svolgimento della gara e come dovesse essere inflitta alla società avversaria la conseguente sanzione della perdita della stessa con il punteggio di 2-0. Nel rigettare l'impugnazione, la Commissione Disciplinare rilevava che al calciatore (certificato medico alla mano) era stato diagnosticato un semplice stato di agitazione; stato che non avrebbe dovuto impedirgli di continuare la gara (Com. Uff. n. 81 dell'11 aprile 2003). La società proponeva appello a questa Commissione ribadendo le proprie tesi ed osservando, in particolare, che la Commissione Disciplinare aveva disatteso arbitrariamente quanto accertato dal personale medico che aveva visitato il calciatore. Insisteva, pertanto, per l'irrogazione alla soc. S. Vincenzo Ferreri della perdita della gara. Alla seduta del 23 aprile 2003, assenti rappresentanti della società appellante, il procedimento veniva ritenuto in decisione. L'impugnazione della Polisportiva S. Giorgio del Sannio, benché proposto nel rispetto dei termini procedurali, non è ammissibile. A norma del punto 1) lettera c) del Comunicato Ufficiale n. 127/A del 26.2.2003 in tema di abbreviazione dei termini la società S. Giorgio avrebbe dovuto inoltrare a questa Commissione l'atto contenente i motivi dell'appello unitamente alla prova dell'avvenuta ricezione di questo stesso atto da parte della società controinteressata, la S. Vincenzo Ferreri nel caso che qui interessa. Ebbene, la società S. Giorgio ha rimesso a questa Commissione la ricevuta della raccomandata spedita alla soc. S. Vincenzo, ma non ha dato prova dell'avvenuta ricezione dell'appello da parte di questa società. Ne consegue che l'appello proposto va dichiarato, come già detto inammissibile. Per effetto della soccombenza la tassa reclamo deve essere incamerata (art. 29, punto 13, C.G.S.). Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 29 n. 5 C.G.S. Per omesso invio contestuale del reclamo alla controparte, come previsto dalla vigente normativa in ordine all'abbreviazione dei termini, l'appello come sopra proposto dalla Pol. S. Giorgio del Sannio di San Giorgio del Sannio (Benevento) ed ordina incamerarsi la tassa versata.

ORDINANZE

17 - APPELLO DELL'A.S. FORIO CALCIO A CINQUE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER N. 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

(Delibera della Commissione Disciplinare della Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 377 del 18.4.2003)

La C.A.F. rinvia l'appello come sopra proposto dall'A.S. Forio Calcio a Cinque di Forio (Napoli), su istanza di parte, alla riunione del 28.4.2003.

18 - APPELLO DELL'A.S. FORIO CALCIO A CINQUE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BIG SPORT S. GREGORIO/FORIO DEL 12.4.2003

(Delibera della Commissione Disciplinare della Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 377 del 18.4.2003)

La C.A.F. rinvia l'appello come sopra proposto dall'A.S. Forio Calcio a Cinque di Forio (Napoli), su istanza di parte, alla riunione del 28.4.2003.

19 - APPELLO DEL CALCIATORE CANCEMI VINCENZO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2004

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 43 del 6.3.2003)

DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D'APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 2002-2003

20 - APPELLO DELLA POL. QUARTIERE TICHE AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI N. 9 PUNTI NELLA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO IN CORSO

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 43 del 6.3.2003)

21 - APPELLO DEL CALCIATORE FARANO NICOLA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2007

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 43 del 6.3.2003)

La C.A.F., riuniti gli appelli come sopra proposti dal calciatore Cancemi Vincenzo, dalla Pol. Quartiere Tiche di Siracusa e dal calciatore Farano Nicola, rimette gli atti all'Ufficio Indagini in ordine all'esatto svolgimento dei fatti e all'accertamento dei responsabili delle violazioni addebitate.

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 39/C - RIUNIONE DEL 28 APRILE 2003

1 - APPELLO DEL F.C. REAL FONTANA LIRI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA FINO AL 20.11.2007 AI CALCIATORI DI RUZZA MASSIMO E GRIMALDI CRISTIANO

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 54 del 27.2.2003)

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio, con delibera pubblicata nel Com. Uff. n. 54 del 27 febbraio 2003 respingeva il reclamo proposto dalla A.S. Real Fontana Liri avverso la squalifica, fino al 20.11.2007, dei suoi calciatori Di Ruzza Massimo e Grimaldi Cristiano, inflitta dal Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Frosinone, per atti violenti nei confronti del direttore della gara Real Fontana Liri/Posta Fibreno del 21.11.2002. La Commissione Disciplinare rilevava che i due calciatori hanno colpito il direttore di gara, il Di Ruzza, con un pugno alla nuca e il Grimaldi, con un calcio alla coscia, come si evince dal referto arbitrale e dalle dichiarazioni del predetto direttore di gara, in sede di supplemento di rapporto davanti alla Commissione Disciplinare. L'A.S. Real Fontana Liri proponeva appello alla C.A.F., avverso tale decisione, sostenendo che le affermazioni del direttore di gara sono state dettate da "un marcato accanimento nei confronti dei tesserati" e non sono, quindi, conformi al vero; che il calcio alla coscia è stato, in realtà, dato dal calciatore della Real Fontana Liri, Pistilli Mario e chiedendo, comunque, la riduzione della sanzione. L'appello è infondato e non può essere accolto. La Commissione Disciplinare ha, correttamente sostenuto che le sanzioni sono state inflitte, sulla base del referto arbitrale, che costituisce fonte privilegiata attendibile e degna di fede e delle dichiarazioni rese dal direttore di gara in sede di supplemento di rapporto. Nessun rilievo, ai fini che qui interessano, ha il fatto che l'arbitro abbia commesso un errore nel referto circa il nome del presidente del Real Fontana Liri, Zuffranieri. Per completezza, va precisato che il referto arbitrale è confermato dalle risultanze del certificato medico, relativo alle lesioni riportate dal direttore di gara. Queste conclusioni non sono inficiate dal fatto che il calciatore del Real Fontana Liri, Pistilli Mario (che, dalla distinta in atti, non risulta avere partecipato alla gara) ha dichiarato di essere stato lui a colpire l'arbitro con un calcio alla coscia, stante il valore di prova privilegiata del referto arbitrale e la tardività delle affermazioni autoaccusatorie, rese soltanto davanti alla Commissione Disciplinare. Le pene inflitte dalla Commissione Disciplinare sono adeguate alla notevole gravità della violenza posta in essere nei confronti del direttore di gara. Va, quindi, confermata la decisione della Commissione Disciplinare. Al rigetto del ricorso consegue l'incameramento della relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dal F.C. Real Fontana Liri di Fontana Liri (Frosinone) e dispone incamerarsi la relativa tassa.

2 - APPELLO DELLA A.S. CALCIO CANICATTI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PIAZZA ARMERINA/CALCIO CANICATTI DEL 17.11.2002

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 44 del 13.3.2003)

Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 44 del 12 marzo 2003 la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, decidendo sul reclamo proposto dalla A.S. Calcio Canicattì in merito all'irregolarità della posizione del calciatore Guerriera Giuseppe, della soc. Piazza Armerina, nella gara Piazza Armerina/Calcio Canicattì del 26.1.2003, rigettava il reclamo osservando che l'esclusione da campionato di una società produce effetti (per ciò che riguarda i provvedimenti disciplinari di squalifica) successivamente alla declaratoria di esclusione. Poiché il Guerriera non aveva preso parte alla gara della sua società con squadra esclusa dal campionato in epoca precedente all'esclusione (gara del 17.11.2002; provvedimento di esclusione - della soc. Caltagirone - reso pubblico con il Com. Uff. n. 30 del 18 dicembre 2002) poteva dirsi che lo stesso Guerriera il 17.11.2002 aveva legittimamente scontato una giornata di squalifica. La posizione del calciatore era dunque regolare, e ciò anche se il 17.11.2002 la gara Piazza Armerina/Caltagirone non si era disputata per la mancata presentazione della soc. Caltagirone. Avverso tale decisione proponeva appello la A.S. Calcio Canicattì che non richiama l'attenzione sull'esclusione dal campionato della soc. Caltagirone (e dunque sulla nota questione se dovesse considerarsi scontata validamente la squalifica in caso di mancata partecipazione a gara non più valida agli effetti della classifica per esclusione di una società dal campionato). Poneva in rilievo il fatto, invece, che la gara Piazza Armerina/Caltagirone del 17.11.2002 non si era giocata per la mancata presentazione della soc. Caltagirone e dunque che il Guerriera non poteva aver scontato una giornata di squalifica (l'ottava ed ultima di quelle inflittele) in relazione ad incontro concretamente non disputatosi. L'appello della A.S. Calcio Canicattì, proposto ritualmente e nel rispetto dei termini procedurali, è ammissibile ma non può essere accolto. Bisogna premettere che nel caso in esame non è la controversa questione della mancata partecipazione a gara poi dichiarata non valida ai fini della classifica per l'esclusione dal campionato di una società che va esaminata, dal momento che la stessa, peraltro risolta dalla Commissione Disciplinare sulla base della data della gara rispetto alla data dell'esclusione dal campionato della società, non è stata sollevata dalla società appellante. L'A.S. Calcio Canicattì ha posto il problema della validità o meno ai fini delle sanzioni disciplinari delle gare non effettivamente giocate, rilevando che il calciatore della soc. Piazza Armerina

non può aver scontato una giornata di squalifica non prendendo parte ad incontro che in via di fatto non si è disputato. La tesi della società appellante muove da premesse in larga misura condivisibili, ma non può essere accolta. Non può esserlo per via delle condizioni cui l'art. 17, comma 4, C.G.S. subordina la validità dell'esecuzione delle sanzioni, e cioè, per quel che qui interessa, per via del conseguimento da parte della gara di un risultato valido agli effetti della classifica. È ben vero, infatti, che la soc. Caltagirone non si è presentata all'incontro, ma tale circostanza non si è tradotta in un nulla di fatto per la classifica, ma (al pari, ad esempio, dell'impiego di un calciatore in posizione irregolare) nell'assegnazione della vittoria alla soc. Piazza Armerina e del conseguente punteggio in classifica. Così stando le cose deve affermarsi che il Guerriero ha scontato una giornata di squalifica anche il 17.11.2002, nonostante la sua squadra di appartenenza non abbia concretamente giocato la partita con la soc. Caltagirone per non essersi, questa, presentata all'incontro. Ne consegue, come già anticipato, il rigetto dell'appello proposto. Per effetto della soccombenza la tassa reclamo va incamerata (art. 29, punto 13, C.G.S.). Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'A.S. Calcio Canicattì di Canicattì (Agrigento) e dispone incamerarsi la relativa tassa.

3 - APPELLO DELL'U.S. MARINEO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MARINEO/ MONTELEPRE DEL 16.4.2003 ED ALLE SANZIONI DI: PENALIZZAZIONE DI 9 PUNTI NEL CAMPIONATO IN CORSO; SQUALIFICA DEL CAMPO FINO AL 31.12.2003; PERDITA GARA MARINEO/MONTELEPRE PER 0-2; ED ULTERIORI SANZIONI NEI CONFRONTI DI DIRIGENTI E CALCIATORI DIVERSI

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 44 del 13.3.2003)

La U.S. Marineo ha proposto appello alla C.A.F. avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia di cui al Com. Uff. n. 44 del 12 marzo 2003, con la quale, tra l'altro, sono state confermate la penalizzazione della società di nove punti, da scontare nel campionato di competenza in corso; la squalifica del campo a tutto il 31.12.2003 e ogni altro provvedimento a carico di tesserati, tutte sanzioni inflitte per comportamenti violenti nei confronti del direttore della gara Marineo/Montealepre del 16.2.2003. L'appello è inammissibile, ex art. 33 comma 1 C.G.S., in quanto si tratta di ricorso avverso una decisione di secondo grado che non prospetta nuovi elementi di valutazione rispetto a quelli esaminati dai primi giudici. Dall'inammissibilità consegue l'incameramento della relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come innanzi proposto dall'U. S. Marineo di Marineo (Palermo) ed ordina incamerarsi la relativa tassa.

4 - APPELLO DELL'A.C. AMIATA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AMIATA/MONTIERI DEL 23.2.2003

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 36 del 20.3.2003)

Con reclamo tempestivamente inoltrato alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana, l'A.C. Montieri chiedeva l'assegnazione della vittoria nella gara Amiata/Montieri del 23.2.2003, poiché alla stessa aveva partecipato il calciatore dell'Amiata Andrea Di Giuseppe, il quale non ne aveva titolo. Infatti il calciatore in questione, essendo stato espulso nel corso della gara Amiata/Orbetello del 9.2.2003 e quindi automaticamente squalificato per una giornata, non aveva scontato la squalifica perché impiegato anche nella gara Maglianese/Amiata del 16.2.2003. La Commissione Disciplinare, rilevato che nel referto arbitrale della gara Amiata/Orbetello il Di Giuseppe, malgrado testimonianze e notizie giornalistiche in tal senso, non risultava tra i calciatori espulsi, chiedeva chiarimenti in proposito al Direttore di gara. Questi inviava un supplemento di rapporto in cui precisava di aver erroneamente riportato il nominativo del Di Giuseppe tra gli ammoniti anziché tra gli espulsi e confermava l'espulsione diretta del calciatore. In base a tali chiarimenti la Commissione Disciplinare, con delibera del 14.3.2003, accoglieva il reclamo infliggendo alla Soc. Amiata la punizione sportiva della perdita della gara in questione con il punteggio di 0-2. Irrogava inoltre una giornata di squalifica al Di Giuseppe, l'inibizione sino al 14 aprile 2003 al dirigente accompagnatore ufficiale Tondi Lorenzino e l'ammenda di euro 104,00 alla Società. Contro tale delibera ha proposto opposizione l'A.C. Amiata, chiedendo in via istruttoria la convocazione dell'arbitro della gara Amiata/Orbetello, nel merito l'annullamento della sanzione sportiva di perdita della gara Amiata/Montieri, ed inoltre l'annullamento e la conseguente ripetizione della gara Amiata/Orbetello, poiché viziata da una errata decisione arbitrale. A sostegno del gravame la ricorrente espone che nel corso della gara Amiata/Orbetello, il Di Giuseppe era stato espulso senza motivo dall'arbitro. Questi, al termine della gara, aveva confidato al calciatore ed all'accompagnatore ufficiale Tondi di aver proceduto erroneamente all'espulsione del Di Giuseppe, che doveva ritenersi semplicemente ammonito, ed aveva successivamente dichiarato al Presidente dell'Amiata di aver rimediato all'errore segnalando nel rapporto la sola ammonizione. Poiché il C.U. del 13.2.2003 non riportava alcun provvedimento disciplinare a carico del Di Giuseppe, la ricorrente aveva ritenuto "conclusa la vicenda" senza provvedimenti disciplinari a carico del calciatore, che era stato utilizzato nelle gare successive contro la Maglianese ed il Montieri. La Commissione ritiene che il ricorso debba essere respinto. La questione da risolvere riguarda l'applicazione al caso in esame dell'art. 41 comma 2 C.G.S. che prevede la squalifica automatica del calciatore espulso nel corso di una gara ufficiale. La risposta, ad avviso della Commissione, non può non essere affermativa, risultando dal supplemento di rapporto ed anche dalla narrativa del ricorso che il Di Giuseppe venne espulso dall'arbitro durante la gara Amiata/Orbetello e doveva quindi ritenersi automaticamente squalificato per una giornata, anche in assenza di declaratoria del Giudice Sportivo. Nessuna rilevanza può assumere, di fronte alla dichiarazione resa dall'arbitro alla Commissione Disciplinare, la diversa ricostruzione dei fatti operata dall'appellante sulla base di presunte confidenze del direttore di gara. Per le stesse ragioni deve essere respinta l'istanza di audizione dell'arbitro a chiarimenti. Non vi è luogo a provvedere in questa sede sulla domanda di annullamento della gara Amiata/Orbetello, trattandosi di materia del tutto estranea al presente procedimento. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'A.C. Amiata di Abbadia S. Salvatore (Grosseto) e dispone incamerarsi la tassa versata.

DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D'APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 2002-2003

5 - RICORSO PER REVOCAZIONE DELLA U.P. SANTA CROCE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SANTA CROCE/BARRESE DEL 22.12.2002

(Delibera della C.A.F. - Com. Uff. n. 30/C del 10.3.2003)

Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 30/C del 10 marzo 2003 questa Commissione d'Appello Federale, decidendo in merito all'appello proposto dalla A.S. Barrese avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia di cui al Com. Uff. n. 37 del 22 gennaio 2003 relativa alla gara U.P. Santa Croce/A.S. Barrese del 22.12.2002, accoglieva l'appello e ripristinava il risultato di 0-0 conseguito in campo. Avverso tale decisione proponeva impugnazione per revocazione la U.S. Santa Croce rilevando che l'appello era stato proposto dalla A.S. Barrese oltre il prescritto termine di sette giorni e che a norma dell'art. 29, comma 9, C.G.S. avrebbe dovuto esserne dichiarata l'inammissibilità. L'impugnazione della U.P. Santa Croce, benché proposta nel rispetto dei termini procedurali, non è ammissibile. Non lo è perché l'argomento fatto valere dalla ricorrente non rientra in alcuno dei casi di cui all'art. 35 C.G.S.. Più per completezza di valutazione che per effettiva necessità, alla luce di quanto appena rilevato, è appena il caso di osservare che l'appello della A.S. Barrese è stato proposto tempestivamente dal momento che - come risulta dagli atti del procedimento - il Com. Uff. n. 37 contenente la delibera impugnata è stato pubblicato il 23 gennaio 2003 (e non il 22 gennaio 2003) e l'appello è stato proposto il 30.1.2003 (e non il 31.3.2003). Per effetto della soccombenza la tassa reclamo va incamerata (art. 29, punto 13, C.G.S.). Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione come innanzi proposto dall'U.P. Santa Croce di Santa Croce Camerina (Ragusa) ed ordina incamerarsi la relativa tassa.

6 - APPELLO DELLA POL. VALGUARNERA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PIAZZA ARMERINA/VALGUARNERA DEL 16.2.2003

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 45 del 20.3.2003)

Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 45 del 19-20 marzo 2003 la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, decidendo sul reclamo proposto dalla Polisportiva Valguarnera in merito all'irregolarità della posizione del calciatore Mario Enzo, della soc. Piazza Armerina, nella gara Piazza Armerina/Valguarnera del 16.2.2003, rigettava il reclamo osservando che l'esclusione dal campionato di una società produce effetti (per ciò che riguarda i provvedimenti disciplinari di squalifica) successivamente alla declaratoria di esclusione. Poiché il Marino non aveva preso parte alla gara della sua società con squadra esclusa dal campionato in epoca precedente all'esclusione (gara del 17.11.2002; provvedimento di esclusione - della soc. Caltagirone - reso pubblico con il Com. Uff. n. 30 del 18 dicembre 2002) poteva dirsi che lo stesso Marino il 17.11.2002 aveva legittimamente scontato una giornata di squalifica. La posizione del calciatore era dunque regolare, e ciò anche se il 17.11.2002 la gara Piazza Armerina/Caltagirone non si era disputata per la mancata presentazione della soc. Caltagirone. Avverso tale decisione proponeva appello la Polisportiva Valguarnera che non richiamava l'attenzione sull'esclusione dal campionato della soc. Caltagirone (e dunque sulla nota questione se dovesse considerarsi scontata validamente la squalifica in caso di mancata partecipazione a gara non più valida agli effetti della classifica per esclusione di una società dal campionato). Poneva in rilievo il fatto, invece, che la gara Piazza Armerina/Caltagirone del 17.11.2002 non si era giocata per la mancata presentazione della soc. Caltagirone e dunque che il Marino non poteva aver scontato una giornata di squalifica (la quarta delle cinque inflittegli) in relazione ad incontro concretamente non disputatosi. L'appello della Polisportiva Valguarnera, proposto ritualmente e nel rispetto dei termini procedurali, è ammissibile ma non può essere accolto. Bisogna premettere che nel caso in esame non è la controversa questione della mancata partecipazione a gara poi dichiarata non valida ai fini della classifica per l'esclusione dal campionato di una società che va esaminata, dal momento che la stessa, peraltro risolta dalla Commissione Disciplinare sulla base della data della gara rispetto alla data dell'esclusione dal campionato della società, non è stata sollevata dalla società appellante. La Polisportiva Valguarnera ha posto il problema della validità o meno ai fini delle sanzioni disciplinari delle gare non effettivamente giocate, rilevando che il calciatore della soc. Piazza Armerina non può aver scontato una giornata di squalifica non prendendo parte ad incontro che in via di fatto non si è disputato. La tesi della società appellante muove da premesse di fatto ineccepibili, ma non può essere accolta. Non può esserlo per via delle condizioni cui l'art. 17, comma 4, C.G.S. subordina la validità dell'esecuzione delle sanzioni, e cioè, per quel che qui interessa, il conseguimento da parte della gara di un risultato valido agli effetti della classifica. È ben vero, a questo proposito, che la soc. Caltagirone non si è presentata all'incontro, ma tale circostanza non si è tradotta in un nulla di fatto per la classifica, ma (al pari, ad esempio, dell'impiego di un calciatore in posizione irregolare) nell'assegnazione della vittoria alla soc. Piazza Armerina e del conseguente punteggio in classifica. Così stando le cose deve affermarsi che l'incontro Piazza Armerina/Caltagirone del 17.11.2002, benché non disputatosi, ha comunque dato luogo ad un risultato valido ai fini della classifica e che il Marino ha scontato una giornata di squalifica anche il 17.11.2002, nonostante la sua squadra di appartenenza non abbia concretamente giocato la partita con la soc. Caltagirone per non essersi, questa, presentata all'incontro. Ne consegue, come già anticipato, il rigetto dell'appello proposto. Per effetto della soccombenza la tassa reclamo va incamerata (art. 29, punto 13, C.G.S.). Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla Pol. Valguarnera di Valguarnera (Enna) e dispone incamerarsi la relativa tassa.

7 - APPELLO DELL'A.S. MONASTERACE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ENOTRIA/MONASTERACE DEL 25.1.2003, NONCHÉ AVVERSO LE SANZIONI DELL'INIBIZIONE FINO AL 30.6.2003 AL SIG. MUSCOLO VINCENZO E DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.8.2003 AL CALCIATORE MUSCOLO PASQUALE

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 84 del 18.3.2003)

L'arbitro della gara Enotria/Monasterace, valida per il Campionato di 2ª Categoria, disputatasi il 25 gennaio 2003, decideva, intorno al 32° del secondo tempo, di sospendere definitivamente la gara, ritenendo che non vi fossero le condizioni per

proseguirla senza pericolo per la propria incolumità. In seguito al reclamo della Società Monasterace, il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria rilevava che dagli atti ufficiali (referto dell'arbitro e chiarimenti dallo stesso forniti) si poteva evincere che al momento della sospensione della gara non esisteva una grave, oggettiva, concreta situazione di pericolo per l'incolumità dell'arbitro, il quale aveva rinunciato a qualsiasi tentativo di riportare l'ordine in campo perché condizionato dall'aggressione posta in essere nei suoi confronti da un dirigente del Monasterace, riprovevole ma non particolarmente violenta, dall'ingresso nel recinto di giuoco di alcuni spettatori, i quali tuttavia non avevano dato luogo ad alcuna intemperanza, nonché dalla mancanza della Forza Pubblica. Ciò premesso il Giudice Sportivo, ritenendo che l'arbitro avesse fatto cattivo uso dei poteri concessigli dall'art. 64 delle N.O.I.F., disponeva la ripetizione della gara in questione, inibiva sino al 30 giugno 2003 il dirigente Vincenzo Muscolo del Monasterace, squalificava fino al 31 agosto 2003 il calciatore Pasquale Muscolo del Monasterace, irrogava alla Società Enotria Catanzaro l'ammenda di euro 90,00 ed alla Società Monasterace quella di euro 70,00. In seguito a reclamo proposto dalla Società Enotria Catanzaro, la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria riformava la decisione del Giudice Sportivo, infliggendo alla società A.S. Monasterace la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 2-0 e confermava nel resto il provvedimento impugnato. Avverso tale delibera propone ricorso l'A.S. Monasterace, chiedendo la revoca delle sanzioni irrogate alla Società ed ai propri tesserati e l'annullamento della sanzione sportiva di perdita della gara con ripristino dell'ordine di ripetizione della stessa, già disposto in primo grado dal Giudice Sportivo. A sostegno del gravame, rileva che non può esserle addebitata la responsabilità della sospensione della gara, non potendo ritenersi impeditivo della prosecuzione della gara stessa il fatto che un dirigente del Monasterace abbia tirato l'arbitro per la maglia mentre ben altra responsabilità dovrebbe essere addebitata alla Società Enotria per l'entrata sul terreno di giuoco, dopo l'apertura dei cancelli, di spettatori che, non visti dal direttore di gara, avrebbero aggredito i calciatori del Monasterace mandandone uno al Pronto Soccorso dell'Ospedale. Conclude chiedendo che siano annullate o revocate le sanzioni irrogate all'A.S. Monasterace ed ai suoi tesserati e che venga ordinata la ripetizione della gara Enotria/Monasterace sospesa dall'arbitro. La Commissione rileva che il reclamo deve essere dichiarato inammissibile nella parte relativa alle sanzioni inflitte al dirigente Vincenzo Muscolo ed al calciatore Pasquale Muscolo, la cui durata è inferiore al limite temporale di cui all'art. 40 n. 7 lettera d/d1 C.G.S.. Deve essere invece rigettato il ricorso nella parte concernente la punizione sportiva di perdita della gara, non apparendo fondate le censure mosse dall'A.S. Monasterace alla delibera della Commissione Disciplinare. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 40 n. 7 d/d1 C.G.S., per le parti inerenti le sanzioni dell'inibizione inflitta al Sig. Muscolo Vincenzo fino al 30.6.2003 e della squalifica fino al 31.8.2003 al calciatore Muscolo Pasquale l'appello come innanzi proposto dall'A.S. Monasterace di Monasterace (Catanzaro) e lo respinge nel resto. Ordina incamerarsi la relativa tassa.

8 - APPELLO DELL'U.P. SANTA CROCE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA S. CROCE/TRINACRIA DEL 16.2.2003

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 46 del 27.3.2003)

Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 46 del 26-27 marzo 2003 la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, decidendo sul reclamo proposto dalla U.P. Santa Croce in merito all'irregolarità della posizione dei calciatori Cavallaro Eugenio e Tomasi Salvatore, della soc. Trinacria, nella gara S. Croce/Trinacria del 16.2.2003, rigettava il reclamo osservando che l'esclusione dal campionato di una società produce effetti (per ciò che riguarda i provvedimenti disciplinari di squalifica) successivamente alla declaratoria di esclusione. Poiché il Cavallaro ed il Tomasi non avevano preso parte alla gara della loro società con squadra esclusa dal campionato in epoca precedente all'esclusione (gara del 29.9.2002; provvedimento di esclusione - della soc. Caltagirone - reso pubblico con il Com. Uff. n. 30 del 18 dicembre 2002) poteva dirsi che gli stessi Cavallaro e Tomasi il 17.11.2002 avevano legittimamente scontato una giornata di squalifica. La posizione dei due calciatori era dunque regolare. Avverso tale decisione proponeva appello la U.P. Santa Croce rilevando che a norma del combinato disposto di cui agli artt. 53, comma 3, delle N.O.I.F. (che prevede la perdita di valore ai fini della classifica delle gare disputate da squadra successivamente esclusa dal campionato) e 17, comma 4, C.G.S. (che prevede a sua volta che la sanzione si considera scontata a condizione che la gara abbia conseguito un risultato valido per la classifica e non sia stata successivamente annullata); rilevando, si stava scrivendo, che a norma del combinato disposto di cui agli artt. 53 N.O.I.F. e 17 C.G.S. non poteva dirsi che i calciatori Cavallaro e Tomasi avevano scontato una giornata di squalifica in occasione della gara della loro squadra con la soc. Caltagirone, dal momento che detta gara era stata annullata per l'esclusione della soc. Caltagirone dal campionato. Poiché i detti calciatori avevano preso parte alla gara con la U.P. Santa Croce, la stessa insisteva per l'annullamento della delibera impugnata e per l'irrogazione alla soc. Trinacria della sanzione della perdita della gara S. Croce/Trinacria del 16.2.2003 con il punteggio di 2-0. L'appello della U.P. Santa Croce, proposto ritualmente e nel rispetto dei termini procedurali, è ammissibile ma non può essere accolto. Occorre precisare, infatti, che la disposizione di cui all'art. 53 delle N.O.I.F. prima ricordata va intesa nel senso che, in caso di esclusione di una società dal campionato la classifica del campionato stesso dovrà essere riformulata senza tener conto delle gare disputate dalla società esclusa (come se la società esclusa non avesse preso parte al campionato). Diverso è invece il significato da attribuire all'art. 17 del C.G.S. laddove indica le gare in riferimento alle quali le sanzioni a carico dei tesserati devono essere scontate. Le squalifiche devono essere scontate, cioè, in gare ufficiali, vale a dire in quelle "valide agli effetti della classifica" che non siano state annullate per motivi attinenti alla regolarità della gara stessa. La gara Trinacria/Caltagirone del 29.9.2002 è stata posta nel nulla dalla esclusione della soc. Caltagirone dal campionato e conseguentemente del suo risultato non si è più tenuto conto riformulando la classifica del campionato, ma era una gara valida per la classifica, una gara ufficiale del campionato ai sensi dell'art. 17 del C.G.S.. I due calciatori della soc. Trinacria che non avevano partecipato a detta gara avevano scontato, quindi, la squalifica di una gara e si trovavano in posizione regolare, di conseguenza, nel disputare la gara della loro squadra con la U.P. Santa Croce. Così stando

DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D'APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 2002-2003

le cose l'appello proposto deve essere, come già detto, respinto e per effetto della soccombenza la tassa reclamo incamerata (art. 29, punto 13, C.G.S.). Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla U.P. Santa Croce di Santa Croce Camerina (Ragusa) e dispone incamerarsi la relativa tassa.

9 - APPELLO DELL'A.S. KAMARAT AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PIAZZA ARMERINA/KAMARAT DEL 2.2.2003

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 45 del 20.3.2003)

Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 45 del 19-20 marzo 2003 la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, decidendo sul reclamo proposto dalla A.S. Kamarat in merito all'irregolarità della posizione dei calciatori Guerrera Giuseppe e Scozzella Giovanni, della soc. Piazza Armerina, nella gara Piazza Armerina/Kamarat del 2.2.2003, rigettava il reclamo osservando che l'esclusione dal campionato di una società produce effetti (per ciò che riguarda i provvedimenti disciplinari di squalifica) successivamente alla declaratoria di esclusione. Poiché il Guerrera e lo Scozzella non avevano preso parte alla gara della loro società con squadra esclusa dal campionato in epoca precedente l'esclusione (gara del 17.11.2002; provvedimento di esclusione - della soc. Caltagirone - reso pubblico con il Com. Uff. n. 30 del 18 dicembre 2002) poteva dirsi che gli stessi Guerrera e Scozzella il 17.11.2002 avevano legittimamente scontato una giornata di squalifica. La posizione dei calciatori era dunque regolare, e ciò anche se il 17.11.2002 la gara Piazza Armerina/Caltagirone non si era disputata per la mancata presentazione della soc. Caltagirone. Avverso tale decisione proponeva appello l'A.S. Kamarat che non richiamava l'attenzione sull'esclusione dal campionato della soc. Caltagirone (e dunque sulla nota questione se dovesse considerarsi scontata validamente la squalifica in caso di mancata partecipazione a gara non più valida agli effetti della classifica per esclusione di una società dal campionato). Poneva in rilievo il fatto, invece, che la gara Piazza Armerina/Caltagirone del 17.11.2002 non si era giocata per la mancata presentazione della soc. Caltagirone e dunque che il Guerrera e lo Scozzella non potevano aver scontato una giornata di squalifica (la quarta delle otto loro inflitte) in relazione ad incontro concretamente non disputatosi. L'appello della A.S. Kamarat, proposto ritualmente e nel rispetto dei termini procedurali, è ammissibile ma non può essere accolto. Bisogna premettere che nel caso in esame non è la controversa questione della mancata partecipazione a gara poi dichiarata non valida ai fini della classifica per l'esclusione dal campionato di una società che va esaminata, dal momento che la stessa, peraltro risolta dalla Commissione Disciplinare sulla base della data della gara rispetto alla data dell'esclusione dal campionato della società, non è stata sollevata dalla società appellante. L'A.S. Kamarat ha posto il problema della validità o meno ai fini dell'esecuzione delle sanzioni disciplinari delle gare non effettivamente giocate, rilevando che i calciatori della soc. Piazza Armerina non possono aver scontato una giornata di squalifica non prendendo parte ad incontro che in via di fatto non si è disputato. La tesi della società appellante muove da premesse di fatto ineccepibili, ma non può essere accolta. Non può esserlo per via delle condizioni cui l'art. 17, comma 4, C.G.S. subordina la validità dell'esecuzione delle sanzioni, e cioè, per quel che qui interessa, il conseguimento da parte della gara di un risultato valido agli effetti della classifica. È ben vero, a questo proposito, che la soc. Caltagirone non si è presentata all'incontro, ma tale circostanza non si è tradotta in un nulla di fatto per la classifica, ma (al pari, ad esempio, dell'impiego di un calciatore in posizione irregolare) nell'assegnazione della vittoria alla soc. Piazza Armerina e del conseguente punteggio in classifica. Così stando le cose deve affermarsi che l'incontro Piazza Armerina/Caltagirone del 17.11.2002, benché non disputatosi, ha comunque dato luogo ad un risultato valido ai fini della classifica e che il Guerrera e lo Scozzella hanno scontato una giornata di squalifica anche il 17.11.2002, nonostante la loro squadra di appartenenza non abbia concretamente giocato la partita con la soc. Caltagirone per non essersi, questa, presentata all'incontro. Ne consegue, come già anticipato, il rigetto dell'appello proposto. Per effetto della soccombenza la tassa reclamo va incamerata (art. 29, punto 13, C.G.S.). Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'A.S. Kamarat di Cammarata (Agrigento) ed ordina incamerarsi la relativa tassa.

10 - APPELLO DELL'A.S. FORIO CALCIO A 5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER N. 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 377 del 18.4.2003)

Il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque in relazione alla gara Forio Calcio a 5/Sinuessa del 5.4.2003 squalificava il campo di gioco dell'A.S. Forio Calcio a 5 per una giornata effettiva di gara per intemperanze e sputi dei propri tifosi nei confronti dell'arbitro della gara ed avendolo uno dei sostenitori colpito con un calcio (C.U. n. 358 del 9 aprile 2003). La Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque rigettava il ricorso proposto dalla società essendo le circostanze rappresentate del tutto credibili e dettagliatamente descritte nel rapporto arbitrale a cui l'art. 31 lett. d1) C.G.S. attribuisce fede probatoria privilegiata. Reclamava a questa Commissione d'Appello Federale l'A.S. Forio Calcio a 5 sostenendo l'omissione, da parte della Commissione Disciplinare, nel motivare sulle eccezioni dedotte che si fondavano, sostanzialmente, sulla non attendibilità di quanto dichiarato dall'arbitro; chiedeva, comunque, in via subordinata la conversione della sanzione inflitta in una meno afflittiva. Preliminarmente si osserva come il reclamo sia inammissibile. Trattasi, infatti, di un terzo grado di giudizio per questioni di merito portati all'attenzione degli organi disciplinari; con ciò contravvenendo a quanto stabilito dall'art. 33.1 C.G.S. che prevede la competenza della C.A.F. per questioni attinenti il merito della controversia "solo" come giudice di secondo grado. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 comma 1 C.G.S., l'appello come sopra proposto dalla A.S. Forio Calcio a 5 di Forio (Napoli) ed ordina incamerarsi la relativa tassa.

11 - APPELLO DELL'A.S. FORIO CALCIO A 5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BIG SPORT S. GREGORIO/FORIO DEL 12.4.2003

(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 377 del 18.4.2003)

DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D'APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 2002-2003

Il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque rigettava il reclamo proposto dal Forio Calcio a 5 avverso l'esito dell'incontro Big Sport S. Gregorio Papa/Forio del 12.4.2003 e che chiedeva venisse comminata, in danno della Big Sport S. Gregorio Papa, la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2 ex art. 12 C.G.S., non riconoscendo, in base al rapporto arbitrale, gravissime le intimidazioni e minacce portate da un calciatore della squadra ospite a tal punto da pregiudicare in maniera determinante il rendimento della società Forio per il prosieguo della gara (C.U. n. 366 del 15 aprile 2003). La Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque (C.U. n. 377 del 18 aprile 2003) dichiarava inammissibile il reclamo proposto dalla A.S. Forio Calcio a 5 poiché la società reclamante non aveva dimostrato, così come prevede il Com. Uff. n. 124/A della F.I.G.C. di aver proposto il suindicato reclamo entro le ore 12,00 del giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento impugnato. Si opponeva a questa Commissione d'Appello Federale l'A.S. Forio Calcio a 5 sostenendo come il reclamo fosse stato inviato, entro il termine previsto, alla Commissione Disciplinare a mezzo fax; e poiché la società controparte (Pol. Big Sport S. Gregorio Papa) non ha fornito alcun recapito fax né appariva inserito tale recapito sull'annuario calcistico, la società reclamante aveva inviato alla società interessata il reclamo a mezzo raccomandata, inviata comunque entro l'orario previsto. L'appello è infondato e va pertanto respinto. Con il Com. Uff. n. 124/A del 10 febbraio 2003 è stato disposto, in relazione alle gare delle ultime quattro giornate della stagione regolare, l'applicazione della procedura d'urgenza, per i reclami avanti la Commissione Disciplinare, con conseguente applicazione dei termini di cui all'art. 32 comma 8 C.G.S.. Tale norma prevede che il reclamo alla Commissione Disciplinare deve essere proposto "entro le ore 12,00 del giorno seguente a quello a cui è stato pubblicato il Comunicato Ufficiale relativo alla decisione; contestualmente deve essere avvisata l'eventuale controparte". Agli atti è dimostrato che la Forio Calcio a 5 ha inviato a mezzo raccomandata l'avviso alla controparte in data 16.4.2003; ma non è stato dimostrato che tale adempimento sia stato effettuato entro l'orario previsto, neppure con un mezzo alternativo alla raccomandata semplice, quali il fax, e-mail oppure con un telegramma, mezzi che avrebbero potuto dare incontestabilmente, la certezza dell'orario della spedizione: ciò che, non essendo stato fatto dalla reclamante, non è possibile riscontrare negli atti. Pertanto la Forio Calcio a 5 non ha provato di aver rispettato la disposizione di cui all'art. 32 comma 8 C.G.S.. Giustamente, quindi, la Commissione Disciplinare aveva dichiarato l'inammissibilità del gravame stante la mancata applicazione di quanto disposto del citato art. 32 comma 8 C.G.S.. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'A.S. Forio Calcio a 5 di Forio (Napoli) ed ordina incamerarsi la relativa tassa.

12 - APPELLO DEL CALCIO CATANIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CATANIA/ SIENA DEL 12.4.2003, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 311 del 24.4.2003)

Con atto del 18.4.2003 il Presidente della Lega Nazionale Professionisti trasmetteva alla Commissione Disciplinare, per i provvedimenti di competenza, l'esposto presentato dalla società Calcio Catania relativamente alla posizione, ritenuta irregolare, del calciatore dell'A. C. Siena Luigi Martinelli nella gara del Campionato di Serie B Catania/Siena del 12.4.2003. Nell'esposto la denunciante rilevava che il Martinelli, in seguito all'ammonizione riportata nella gara di Campionato di Serie B Cosenza/Siena del 30.3.2003, era stato squalificato dal Giudice Sportivo per una giornata di gara con Com. Uff. n. 289 dell'1.4.2003, non aveva partecipato alla successiva gara del Campionato di Serie B Siena/Napoli del 5.4.2003 ma era stato utilizzato nella gara Siena/Ternana del Campionato Nazionale Primavera disputata nello stesso giorno, di talché la squalifica non poteva ritenersi scontata, per violazione dell'articolo 17 comma 13 del C.G.S.. La denunciante, pertanto, invitava il Presidente della Lega Nazionale Professionisti a deferire il calciatore Martinelli e la società Siena, affinché venisse inflitta a quest'ultima la sanzione sportiva della perdita della gara Catania/Siena, per partecipazione alla stessa del predetto calciatore in posizione irregolare. Inoltrato il deferimento, la Commissione Disciplinare, all'esito del procedimento di primo grado, riteneva infondato l'esposto presentato dalla Società Catania, nella parte concernente la regolarità della gara Catania/Siena del 12.4.2003; pertanto dichiarava che non vi erano provvedimenti da adottare in relazione al deferimento del Presidente della Lega Nazionale Professionisti. Il convincimento della Commissione si fondava essenzialmente, in adesione alla tesi difensiva propettata dalla società Siena, sulla insuperabilità del disposto dell'articolo 17 comma 3 del C.G.S., che stabilisce il criterio tassativo secondo cui "il calciatore colpito da squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento". Affermava al riguardo la Commissione Disciplinare che il calciatore Martinelli, non avendo partecipato alla gara del Campionato di Serie B Siena/Napoli del 5.4.2003, aveva regolarmente scontato la squalifica inflitagli, risultando ininfluenza, a tali effetti, la sua partecipazione, nella stessa giornata del 5.4.2003, alla gara di Campionato Nazionale Primavera Siena/Ternana, in violazione del disposto dell'articolo 17 comma 13 del C.G.S., che impedisce al tesserato colpito da squalifica per una più giornate di gara di svolgere qualsiasi attività sportiva in ambito federale nelle giornate in cui disputa gare ufficiali la squadra indicata al comma 3. Tale violazione, argomentava la Commissione, trovando autonoma e separata sanzione disciplinare, ai sensi dell'articolo 12 comma 5, relativamente alla gara disputata dal tesserato nella medesima giornata (nella specie, la gara Siena/Ternana del Campionato Nazionale Primavera) non implicava la mancata espiazione da parte del calciatore della squalifica irrogatagli rispetto ad altra e diversa manifestazione (leggasi Campionato di Serie B). Nessuna rilevanza poteva infine attribuirsi, secondo la Commissione Disciplinare, ad una precedente delibera in materia della Commissione d'Appello Federale, relativa all'attività dei dilettanti in sede regionale e del settore giovanile, non essendo estensibili al settore professionistico i diversi criteri di espiazione delle squalifiche dettati, per quello specifico settore, dall'articolo 41, comma 1, del C.G.S.. Contro la decisione della Commissione Disciplinare ha proposto appello la Società Catania, deducendo la violazione e falsa applicazione dell'articolo 17, commi 3 e 13, in relazione all'articolo 12 comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva. Nel gravame si rileva che l'interpretazione delle suddette norme espressa dalla Commissione Disciplinare merita censura per aver preso in considerazione in maniera disgiunta la previsione del comma 3 e quella del comma 13, perdendo di vista l'indissolubile

coordinamento tra le due previsioni normative. Secondo la ricorrente, si tratta di un combinato disposto in forza del quale il legislatore federale, fermo restando il principio dell'espiazione della sanzione nell'ambito della competizione nella quale è stata commessa l'infrazione, ha inteso vietare al tesserato ogni attività agonistica, a qualsiasi titolo, nel giorno in cui gioca la squadra nella quale deve essere scontata la squalifica. La violazione di tale divieto assoluto non può che comportare la mancata espiazione della squalifica, con la conseguenza che la partecipazione del tesserato alla successiva gara della squadra di cui al comma 3 deve considerarsi irregolare, con gli effetti previsti dall'art. 12 comma 5 in ordine alla punizione sportiva di perdita della gara in ordine alla Società di appartenenza del tesserato in posizione irregolare. Con ulteriore motivo, l'appellante ha sostenuto la piena applicabilità al caso in esame dei precedenti giurisprudenziali in materia, rilevando che le discipline riguardanti l'espiazione delle sanzioni nel settore dilettantistico ed in quello professionistico trovano attualmente identica regolamentazione nell'ordinamento federale, non essendovi ormai alcuna diversità sostanziale tra l'articolo 17 commi 3 e 13 e l'articolo 41 comma 1 del C.G.S.. La Società Catania pertanto ha concluso chiedendo che venga riformata la decisione impugnata e che venga inflitta alla Società Siena la punizione sportiva di perdita della gara Catania/Siena del 12.4.2003. Nelle proprie controdeduzioni la società Siena ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del reclamo proposto dall'A.C. Catania, rilevando che il giudizio sulla posizione irregolare del proprio tesserato Luigi Martinelli nella gara Catania/Siena non è stato instaurato davanti al Giudice Sportivo su reclamo della parte interessata, come previsto dall'articolo 24 comma 8 del C.G.S., essendo decorso inutilmente il termine per proporre tale reclamo, bensì su deferimento alla Commissione Disciplinare da parte dell'Organo federale sollecitato in tal senso dalla Società interessata, come previsto dall'articolo 25 C.G.S. in caso di mancato tempestivo reclamo di parte. In tal caso, secondo il Siena, verrebbe impedito alla Società che poteva essere interessata ad instaurare il procedimento di assumere il ruolo di parte processuale, come si dovrebbe anche evincere dal fatto che il procedimento davanti alla C.D. è stato celebrato in legittima assenza del Catania Calcio. Pertanto, nel caso in esame l'unico soggetto legittimato ad instaurare il procedimento innanzi alla C.A.F. sarebbe, ex articolo 33 C.G.S., il Presidente Federale. Nel merito, la Soc. Siena ha chiesto la conferma della delibera impugnata, sostenendo che, secondo l'articolo 17 comma 3, la squalifica si sconta solo ed esclusivamente nella squadra in cui il calciatore squalificato militava quando è stato squalificato e che soltanto nell'ambito dilettantistico vige il divieto assoluto nei confronti del calciatore squalificato di partecipare a gare ufficiali in altre squadre della stessa società. La Commissione rileva che deve essere preliminarmente esaminata e respinta perché infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla Società Siena. È indiscutibile che la Società Catania, avendo partecipato alla gara in questione, risulta essere titolare di un interesse diretto riguardo alla decisione degli Organi disciplinari sulla posizione irregolare dei calciatori che hanno preso parte alla gara stessa, se non altro per gli effetti ad essa favorevoli dell'eventuale adozione della sanzione di perdita della gara a carico del Siena. Appare altresì innegabile che tale interesse sostanziale permane tanto nel caso di procedimento instaurato su reclamo di parte ai sensi dell'articolo 24 comma 9 lettera b), quanto in quello di deferimento effettuato dagli Organi federali ex art. 25 comma 5 del C.G.S.. Ne discende che deve trovare applicazione nel caso in esame l'art. 29 comma 1 del C.G.S. che dispone: "Sono legittimati a proporre reclamo, nei casi previsti dal presente Codice, le Società, i loro dirigenti, soci di associazione e tesserati che, ritenendosi lesi nei propri diritti, abbiano interesse diretto al reclamo stesso". In concreto, la Società Catania, ritenendosi lesa dalla decisione della Commissione Disciplinare che non aveva ritenuto irregolare la posizione del calciatore del Siena Luigi Martinelli nella gara Catania/Siena ed avendo un interesse diretto ad ottenere una decisione in tal senso, era legittimata alla proposizione dell'appello. Non può essere accolta, per insanabile contrasto con la disposizione dell'articolo 30 comma 2 dello Statuto Federale, che garantisce il diritto di difesa, l'interpretazione delle norme federali suggestivamente proposta dalla Società Siena, secondo cui la mancata assunzione della veste di parte processuale nel procedimento di primo grado avrebbe privato il Catania della legittimazione a proporre appello. Passando all'esame del merito la Commissione osserva che le disposizioni contenute nei commi 3 e 13 dell'articolo 17 C.G.S. debbano essere interpretate unitariamente, come rilevato dalla difesa dell'appellante, avuto riguardo alle specifiche finalità rispettivamente perseguite da ciascuna di esse nel sistema di esecuzione delle sanzioni. Non vi è dubbio che il comma 3 attiene alle modalità di esecuzione della squalifica per una o più giornate di gara ed ha la funzione di individuare in quale squadra debba essere scontata la squalifica. In altri termini, viene introdotto il principio che la squalifica non può essere scontata in squadra diversa da quella nella quale il calciatore militava quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento. Il comma 13 stabilisce gli effetti del provvedimento di squalifica ed il contenuto afflittivo della stessa, stabilendo il divieto, imposto al calciatore squalificato, di svolgere "qualsiasi attività sportiva in ogni ambito federale per il periodo della squalifica per una o più giornate di gara, le giornate in cui disputa gare ufficiali la squadra indicata al comma 3". Tale divieto di giocare non è quindi limitato alla partecipazione del calciatore alle gare della squadra per cui militava quando si verificò la violazione, ma si estende anche alla partecipazione a gare ufficiali di altre squadre della stessa società, nella giornata in cui si deve scontare la squalifica. I termini assoluti ("svolgere qualsiasi attività sportiva in ogni ambito federale") usati dal legislatore federale non consentono diversa interpretazione. Applicando il suddetto principio al caso in esame, si deve affermare che il Martinelli, avendo partecipato alla gara del Campionato Primavera Siena/Ternana nella stessa giornata in cui si disputava la gara di Campionato di Serie B Siena/Napoli, non ha rispettato la prescrizione in cui si esplicano gli effetti sanzionatori della squalifica e conseguentemente non l'ha scontata. Restano ovviamente impregiudicati in questa sede gli effetti disciplinari conseguenti alla partecipazione del Martinelli alla gara del Campionato Primavera in regime di divieto e quindi in posizione irregolare. Per questi motivi la C.A.F. in accoglimento dell'appello come innanzi proposto da Catania di Catania, così dispone: - annulla la decisione della Commissione Disciplinare e per l'effetto infligge all'A.S. Siena la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-2; - rimette gli atti al Giudice Sportivo per quanto di competenza; dispone restituirsi la relativa tassa.

DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D'APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 2002-2003

13 - APPELLO DELL'A.S. CRETONE 2000 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CRETONE 2000/DOPOLAVORO FERROVIARIO DEL 23.2.2003

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 60 del 20.3.2003)

Con reclamo del 3.3.2003 la società Dopolavoro Ferroviario ha adito la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio contestando, in relazione alla gara disputata in data 23.2.2003 con l'A.S. Cretone 2000, la regolarità della posizione del calciatore Cesare De Dominicis, che aveva preso parte alla suddetta gara nonostante, a dire della reclamante, non tesserato per la citata società. Con delibera pubblicata sul C.U. n. 60 del 20 marzo 2003 l'adita Commissione Disciplinare, rilevato che il calciatore De Dominicis risulta effettivamente tesserato dal 7.10.1999 con la società Nuova A.S. Castelchiodato, ha accolto il proposto reclamo, infliggendo all'A.S. Cretone 2000 la punizione sportiva alla perdita della gara con il punteggio di 0-2, oltre all'ammenda di € 1.000,00; al dirigente accompagnatore Umberto De Angelis l'inibizione sino al 3.4.2003; al calciatore De Dominicis la squalifica per una giornata di gara. Con atto del 25.3.2003 l'A.S. Cretone 2000 ha appellato tale decisione, chiedendone l'annullamento ed il ripristino del risultato ottenuto sul campo, sostenendo come il calciatore De Dominicis sarebbe stato trasferito, con lista di trasferimento del 19.9.2002, dalla Nuova A.S. Castelchiodato ad essa appellante; che con comunicazione del 23.10.2002 l'Ufficio Tesseramento presso il Comitato Regionale Lazio le aveva comunicato l'irregolarità della suddetta lista di trasferimento per mancata indicazione del titolo dello stesso; che più volte aveva sollecitato, senza esito, la Nuova A.S. Castelchiodato a precisare il titolo del trasferimento del calciatore De Dominicis, tuttavia senza esito; che dunque, stante la buona fede di essa appellante, il trasferimento del calciatore in questione sarebbe da considerarsi regolare. Reputa questa Commissione che il proposto appello sia sprovvisto di qualsiasi elemento di fondatezza. Risulta infatti con tutta evidenza dagli atti del giudizio che quella che l'appellante definisce genericamente "lettera" dell'Ufficio Tesseramenti (datata 23.10.2002) sia in realtà una formale comunicazione di annullamento della lista di trasferimento del calciatore De Dominicis dalla Nuova A.S. Castelchiodato all'A.S. Cretone 2000, per irregolarità della stessa, stante la mancata indicazione del titolo del trasferimento. Ove avesse inteso contestare tale provvedimento, l'appellante avrebbe dovuto proporre avverso lo stesso reclamo, a norma dell'art. 100, comma 5, N.O.I.F., alla Commissione Tesseramenti della F.I.G.C. come peraltro espressamente indicato ed evidenziato nella citata comunicazione del 23.10.2002. In mancanza di tale reclamo, quindi, ed in conseguenza del definitivo annullamento della lista di trasferimento citata, il calciatore De Dominicis deve considerarsi, a tutti gli effetti regolamentari, tuttora tesserato per la Nuova A.S. Castelchiodato, come correttamente rilevato dalla Commissione Disciplinare; da ciò discende, evidentemente, l'irregolarità della posizione dello stesso nella gara *de qua*. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'A.S. Cretone 2000 di Palombara Sabina (Roma) ed ordina incamerarsi la relativa tassa.

14 - APPELLO DEL S.C. SAN MICHELE OLEVANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AZIENDA AGRICOLA MENDUTI/SAN MICHELE OLEVANO DEL 15.2.2003

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 76 del 20.3.2003)

Con reclamo del 17.2.2003 l'A.S. Azienda Agricola Menduti ha adito la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania contestando, in relazione alla gara disputata in data 15.2.2003 con la A.S. San Michele Olevano, la regolarità della posizione del calciatore Sabatino Delli Bovi, che aveva preso parte alla suddetta gara nonostante, a dire della reclamante, non tesserato per la citata società. Con delibera pubblicata sul C.U. n. 76 del 20 marzo 2003 l'adita Commissione Disciplinare ha accolto il proposto reclamo, infliggendo alla S.C. S. Michele Olevano la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2, in ragione dell'irregolarità della posizione del calciatore citato, che emergerebbe, a giudizio della Commissione Disciplinare, dalla comunicazione dell'Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Campania del 10.2.2003, dalla quale si evincerebbe il tesseramento del Delli Bovi per la società Green Park dal 9.9.1999. Con atto del 25.3.2003 la S.C. San Michele Olevano ha appellato tale decisione, chiedendone l'annullamento ed il ripristino del risultato ottenuto sul campo, sottolineando come il calciatore Delli Bovi fosse stato trasferito in prestito temporaneo alla società appellante dalla società Green Park, con lista di trasferimento del 9.11.2002. Reputa questa Commissione che il proposto appello sia fondato. Risulta infatti con tutta evidenza dal Frontespizio e Storico del calciatore Sabatino Delli Bovi, trasmesso dall'Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Campania ed acquisito agli atti del giudizio - nella lettura del quale, evidentemente, la Commissione Disciplinare è incorsa in una svista - che il citato calciatore, ancorché tesserato per la società Green Park dal 9.9.1999 (come rilevato dalla Commissione Disciplinare), sia poi stato da questa trasferito in prestito alla società appellante a far data dal 13.11.2002. Al momento dello svolgimento della gara *de qua*, quindi, la posizione del Delli Bovi era da considerarsi del tutto regolare. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dal S.C. San Michele Olevano di Olevano sul Tusciano (Salerno), annulla l'impugnata delibera, ripristinando il risultato di 0-2 conseguito in campo nella suindicata gara. Ordina restituirsi la relativa tassa.

15 - APPELLO DELL'A.N. BENEVENTO CALCIO A CINQUE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA A.N. BENEVENTO CALCIO A CINQUE/ANTARES CLUB DEL 25.1.2003

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 76 del 20.3.2003)

La Società A.N. Benvento Calcio a Cinque partecipante al Campionato Regionale campano di Serie C1, ha proposto formale impugnazione avanti questa Commissione d'Appello Federale invocando la riforma della decisione della Commissione Disciplinare che, fra l'altro, confermava una articolata decisione del Giudice Sportivo che aveva inflitto alla ricorrente la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2 per i fatti accaduti nel corso della gara con la Soc. Antares del 25.1.2003. Entrambe le delibere di cui sopra avevano fatto buon governo delle resultanze processuali correttamente utilizzando il referto arbitrale, quello del Commissario di campo, nonché quello del secondo Direttore di gara.

DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D'APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 2002-2003

Con i motivi dedotti a questa Commissione la A.N. Benevento ripropone censure che coinvolgono il merito della vicenda richiedendo al termine una diversa valutazione delle stesse e l'annullamento della decisione relativa alla sanzione della perdita della gara. Questa Commissione, rilevato che con i motivi di impugnazione si richiedeva una revisione dei fatti già esaminati dai precedenti Giudici Sportivi, dichiara la inammissibilità del proposto gravame, ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S. disponendo incamerarsi la tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'A.N. Benevento Calcio a Cinque di Benevento ed ordina incamerarsi la relativa tassa.

16 - APPELLO DELL'U.S. ERIDANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ATLETIC LOVA/ERIDANO DEL 16.3.2003

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 41 del 26.3.2003)

Avverso il provvedimento con il quale la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto, investita da impugnazione avverso il risultato della gara ad opera della società Athletic Lova e terminata con il punteggio di 0-2 a favore della U.S. Eridano, accoglieva le impugnazioni poste che alla partita aveva preso parte una calciatrice minore degli anni sedici non assistita dalla prescritta autorizzazione del Comitato Regionale Veneto. La Commissione Disciplinare rilevato come alla suddetta gara questa ultima società aveva impiegato la "calciatrice Ghiraldini Alessia" (nata il 5 marzo 1988) ritenuta minore degli anni 16, priva della prescritta autorizzazione del Comitato Regionale Veneto, visto l'art. 34, comma 3° delle N.O.I.F. e l'art. 12 C.G.S. infliggeva alla Società Eridano la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2 nonché quella dell'ammenda di euro 52,00 per aver impiegato in gara ufficiale una calciatrice in posizione irregolare. Tale decisione veniva gravata di impugnazione avanti questa Commissione sul rilievo che la impugnazione proposta alla Disciplinare da parte dell' Athletic Lova era stata sottoscritta da persona colpita da provvedimento di inibizione sino al 31 dicembre 2004. Il reclamo è meritevole di accoglimento. Si osserva, infatti che, il reclamo proposto alla Commissione Disciplinare in data 22.3.2003 dalla società Athletic Lova avverso la regolarità della gara sopraindicata, è stato sottoscritto dal signor Formilan Tiziano, inibito sino al 31.12.2004 a seguito della gara Athletic Lova/Trissinese del 3.11.2002, come riportato nel Com. uff. n. 12 del 6.11.2002 dal Comitato Regionale Veneto L.N.D.. Tale sanzione non consente allo stesso Formilan di sottoscrivere reclami per la società di appartenenza nel corso della squalifica. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dall'U.S. Eridano di Ficarolo (Rovigo), annulla l'impugnata delibera, ripristinando il risultato di 0-2 conseguito in campo nella suindicata gara. Ordina restituirsi la relativa tassa.

17 - APPELLO DELLA SOCIETÀ VERSILIA 1998 AVVERSO LE DECISIONI DELLA COMMISSIONE TESSERAMENTI IN RELAZIONE AL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE GASTASINI FEDERICO

(Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 23/D del 27.2.2003)

La società Versilia 1998 s.r.l. ha proposto reclamo avverso la delibera della Commissione Tesseramenti di cui al Comunicato Ufficiale n. 23/D del 27.2.2003 relativa al tesseramento del calciatore Gastasini Federico, dichiarato nullo dal Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale della F.I.G.C.. Sostiene la reclamante che tale decisione è frutto di evidente errore in quanto il Gastasini ha sì risolto consensualmente il contratto con il Poggibonsi in data 12.7.2002, ma per poi tesserarsi per una società dilettantistica, in quanto, alla data del 31 luglio 2002, il Grosseto, retrocesso dalla Serie C2, era, a tutti gli effetti, una società dilettantistica, solo successivamente ripescata nella serie professionistica; conseguentemente il Gastasini, dall'entrata in vigore della nuova normativa di cui all'art. 117 delle N.O.I.F., aveva effettuato una sola risoluzione di contratto nella stagione 2002/2003. Ritene questa Commissione d'Appello Federale che l'impugnata decisione debba essere confermata, in quanto la formulazione attuale dell'art. 117 delle N.O.I.F. - come modificato dal Consiglio Federale il 1° agosto 2002 - non lascia spazio a dubbi di sorta, prevedendo che, anche in caso di risoluzione consensuale del contratto, il calciatore professionista può tesserarsi per altra società unicamente durante i periodi stabiliti per le cessioni di contratto e per una sola volta nel corso della stessa stagione sportiva. Nel caso di specie il calciatore Gastasini nel corso della stagione 2002/2003 ha risolto consensualmente il contratto che lo legava al Poggibonsi Valdelsa, società di Serie C2, per poi tesserarsi con il Grosseto F.C. retrocesso e poi ripescato nella stessa serie; non poteva quindi, nel dicembre 2002, risolvere nuovamente il contratto per tesserarsi per il Versilia 1998. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla società Versilia 1998 di Pietrasanta (Lucca) ed ordina incamerarsi la tassa versata.

18 - APPELLO DELLA VALDICHIANA CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VALDICHIANA/VIRTUS DELL'8.2.2003 E LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 50,00

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 36 del 20.3.2003)

La società Valdichiana Calcio ha proposto reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana di cui al Comunicato Ufficiale n. 36 del 20 marzo 2003, relativa alla gara Valdichiana/Virtus dell'8.2.2003 del Campionato Juniores Provinciale. Il ricorso, peraltro, risulta spedito in data 2 aprile 2003 e poiché erroneamente è stato fatto riferimento al comunicato n. 33 del 26 marzo 2003 del Comitato Provinciale di Siena che recepiva quello della Commissione Disciplinare del 20 marzo (dalla cui pubblicazione decorrono i termini per ricorrere), deve essere ritenuto intempestivo. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 n. 2 C.G.S., per tardività, l'appello come sopra proposto dalla Valdichiana Calcio di Montepulciano Stazione (Siena) ed ordina incamerarsi la tassa versata.

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 40/C - RIUNIONE DEL 5 MAGGIO 2003

DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D'APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 2002-2003

1 - APPELLO DELLA S.S. COLLEMARE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA COLLEMARE/ NICOTERA DEL 19.1.2003

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 72 dell'11.2.2003)

L'A.S. Nicotera proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria in relazione alla gara Collemare/Nicotera disputata per il Campionato di 1ª Categoria, Girone "C" e terminata con la vittoria della squadra di casa con il risultato di 1-0. La reclamante deduceva che alla predetta gara aveva partecipato in posizione irregolare il calciatore Centro Piergiorgio. Questi, come dirigente della S.S. Collemare, in base all'art. 21, comma 4, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., non poteva tesserarsi come calciatore. La Commissione Disciplinare, con la decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale dell'11 febbraio 2003, accoglieva il reclamo e irrogava alla S.S. Collemare la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2. La S.S. Collemare propone appello avverso tale decisione. L'appello è fondato. Un dirigente non può tesserarsi come calciatore per una società diversa da quella per la quale riveste la carica dirigenziale ma può tesserarsi come calciatore per detta società. Tale principio emerge in modo testuale dall'art. 21, comma 4, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.. L'appello della S.S. Collemare va dunque accolto e, in riforma della decisione appellata, deve ripristinarsi il risultato conseguito sul campo nella gara in contestazione. La tassa di reclamo va restituita all'appellante. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dalla S.S. Collemare di Zambrone (Vibo Valentia), annulla l'impugnata delibera, ripristinando, altresì, il risultato di 1-0 conseguito sul campo nella suindicata gara. Dispone restituirsi la tassa versata.

2 - APPELLO DELL'A.C. OSPEDALETTO EUGANEO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE FINO AL 31.12.2004 INFLITTA AL MASSAGGIATORE SIG. BALBO MAURO

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 39 del 12.3.2003)

Preannunciava ricorso alla C.A.F. in data 14.3.2003, con richiesta di copia degli atti, la A.C. Ospedaletto Euganeo, avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto, Com. Uff. n. 39 del 12 marzo 2003, che sanciva la conferma della sanzione già irrogata dal Giudice Sportivo, Com. Uff. n. 37 del 26 febbraio 2003, della inibizione per il massaggiatore Signor Balbo Mauro sino al 31.12.2004. La sanzione era stata comminata dal primo giudice per il comportamento assunto dal tecnico nel corso dell'incontro U.S. Due Carrare/U.S. Ospedaletto Euganeo del 22.2.2003; a seguito del suo allontanamento dal terreno di gioco per proteste, si avvicinava all'arbitro con fare minaccioso tentava di colpirlo con un pugno prima, e di stringergli il collo poi, tentativi non realizzati per l'intervento di altri tesserati dell'attuale appellante, insultandolo ripetutamente. Ricevuta copia degli atti del procedimento, l'A.C. Ospedaletto inviava alla C.A.F. i motivi di reclamo sostenendo in fatto una ricostruzione degli avvenimenti difforme da quella riportata dal direttore di gara, concludendo per una riduzione della sanzione. Tanto premesso è doveroso osservare che il gravame non può sfuggire alla declaratoria di inammissibilità, atteso che viene richiesta alla Commissione d'Appello una nuova deliberazione della vicenda, che le è preclusa ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S., quando è chiamata a decidere come giudice di merito di terzo grado. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S., l'appello come sopra proposto dall'A.C. Ospedaletto Euganeo di Ospedaletto Euganeo (Padova) ed ordina incamerarsi la relativa tassa versata.

3 - APPELLO DEL G.S. FOLIGNANESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SPINETOLESE/FOLIGNANESE DELL'1.2.2003

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 66 del 13.3.2003)

L'odierna appellante, in esito alla gara di cui in epigrafe, terminata con il punteggio di 2-1 in favore della società ospitante, proponeva rituale e tempestivo reclamo, ai sensi dell'art. 42, comma 3, C.G.S., adducendo che, nell'occasione, nelle file della società avversaria era stato schierato in posizione irregolare il calciatore Iachetti Gianluca, che non aveva ancora scontato la sanzione residua della squalifica di una giornata, comminatagli, come da Com. Uff. n. 42 del 4 giugno 2002 del Comitato Provinciale di Ascoli Piceno, nella stagione sportiva 2001/2002, allorquando militava nella Società Carbon Calcio. La competente Commissione Disciplinare, con la decisione avversata, esperiti i dovuti accertamenti ed in particolare verificata la fondatezza delle asserzioni della Società resistente (Spinetoiese), relativamente alla circostanza che lo Iachetti aveva scontato detta sanzione residua non partecipando alla prima gara di campionato (del tutto erroneamente indicata con "Petricoli/Pagliare", in luogo di "Spinetoiese/Azzurra Tiro a segno", del 14 settembre 2002), ritenuto pertanto che il calciatore in questione aveva preso parte alla gara in esame in posizione regolare, respingeva il reclamo proposto dalla Folignanese. Quest'ultima è insorta con il gravame in trattazione, insistendo sulla posizione irregolare dello Iachetti, in quanto il medesimo, pur non avendo partecipato effettivamente alla gara di cui alla prima giornata dell'attuale campionato, era stato comunque trascritto in distinta. Al riguardo ha richiamato, anche con deduzioni conclusionali aggiuntive inviate in vista dell'udienza di discussione, un precedente di questa Commissione d'Appello risalente al marzo del 2000. La Spinetoiese, ritualmente destinataria di copia dell'atto di appello, ha puntualmente controdedotto, allegando peraltro più recente precedente di questa C.A.F. risalente al gennaio 2001, orientato in senso diverso. Il reclamo della Folignanese non può essere accolto. Il Collegio, pur consapevole della pregevolezza delle argomentazioni portate a sostegno del reclamo, con particolare riguardo ad una pronunzia di questo Consesso risalente al marzo 2000 (rimasta peraltro isolata nel recente panorama delle decisioni della C.A.F.), in ordine al principio per cui la semplice indicazione di un calciatore squalificato in distinta, non seguita dalla utilizzazione dello stesso, non influisce in alcun modo sulla regolarità della gara, restando però operante la squalifica precedentemente inflitta al calciatore, che potrà quindi partecipare a gare solo dopo aver effettivamente scontato la sanzione inflittagli, ritiene tuttavia, stante l'attuale versione delle norme federali (e salvo dunque il doveroso distinguo per il Calcio a Cinque, dove la presenza in distinta riveste comunque effetto costitutivo: cfr. art. 12, comma 5, C.G.S.), di dover proseguire

DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D'APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 2002-2003

nella linea di uniformità, per cui la semplice indicazione in distinta non può avere alcuna incidenza, né sotto il profilo oggettivo, ai fini della regolarità della gara, né sotto quello soggettivo, con riguardo alla posizione del calciatore, che non essendo stato utilizzato nel corso della partita, anche se indicato in distinta dal responsabile della sua squadra, assume una posizione meramente passiva, del tutto irrilevante per l'ordinamento sportivo (cfr. Com. Uff. n. 14/C del 4 gennaio 2001). Alla stregua delle considerazioni che precedono la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dal G.S. Folignanese di Folignano (Ascoli Piceno) e dispone incamerarsi la tassa versata.

4 - APPELLO DELL'U.S. ALBINIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CASTIGLIONESE/ ALBINIA DEL 19.1.2003

(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Toscana del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 33 del 13.3.2003)

Con atto 19 marzo 2003 l'Unione Sportiva Albinia proponeva appello avverso la delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Toscana del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica con la quale veniva applicata alla ricorrente la sanzione sportiva della perdita della gara Castiglione/Albinia con il punteggio di 2-0. Deduceva l'appellante l'erronea valutazione operata dai primi giudici in relazione alla regolarità della posizione di tesseramento del calciatore Guidi Elio. Precisava la società Albinia di aver ricevuto in data 10.1.2003 comunicazione a mezzo fax dal Presidente del Comitato Provinciale di Grosseto nella quale si dava atto che, l'ammonizione (nella gara Albinia/N.GR. Barbatella) era da intendersi a carico di Guidi Elio che avendo maturato la quarta ammonizione era da ritenersi squalificato e che in conseguenza di tale comunicazione la società Albinia non faceva partecipare alla gara immediatamente successiva (Albinia/G.S. Sauro B. del 12.1.2003) il calciatore Guidi, che veniva pertanto così a scontare la propria giornata di squalifica. Assumeva conseguentemente il ricorrente che la posizione del Guidi diveniva pertanto regolare nelle successive gare e che quindi la delibera dei primi giudici andava sul punto riformata. Assume la C.A.F. che le motivazioni dedotte non hanno pregio e non possono pertanto essere condivise. È pacifico infatti che le squalifiche dei calciatori, salvo nel caso di espulsione dal campo comminata dall'arbitro, non operano automaticamente a seguito di altre decisioni adottate sul campo dal direttore di gara né tantomeno a seguito di comunicazioni di dirigenti federali, ma devono, per poter diventare esecutive, essere deliberate dal Giudice Sportivo a seguito di una sua valutazione dei fatti e pubblicate sui Comunicati Ufficiali. Vuole osservare da ultimo questa Commissione che nessun valore scriminante si può attribuire alla buona fede della società Albinia di cui, va evidenziato, pur non si ha motivo di dubitare. Va quindi conseguentemente rigettato il ricorso con incameramento della tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'U.S. Albinia di Albinia (Grosseto) e dispone incamerarsi la tassa versata.

5 - APPELLO DEL TREVISO F.B.C. 1933 E DEL PRESIDENTE SIG. SETTEN ETTORE AVVERSO LE SANZIONI DELL'AMMENDA DI € 250,00 CIASCUNO A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE

(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 193/C del 19.3.2003)

Il Treviso F.B.C. 1933 S.r.l. ed il suo presidente Ettore Setten hanno presentato ricorso avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C, pubblicata sul C.U. n. 193/C del 19 marzo 2003 con la quale venivano sanzionati con l'ammenda di euro 250,00 ciascuno per omessa nomina e tesseramento del medico responsabile sanitario, come imposto alle Leghe professionistiche dall'art. 44 delle N.O.I.F.. Sostengono i ricorrenti che nel caso di specie non si sarebbe trattato di una omissione ma di un mero ritardo in quanto in data 6.11.2002 si era provveduto all'indicazione del responsabile sanitario nella persona del dr. Dino Munarolo, mentre la data del 30.10.2002 indicata dalla Procura Federale nell'atto di deferimento, non aveva alcuna valenza perentoria. Rileva questa Commissione che le doglianze dei ricorrenti sono prive di fondamento, in quanto l'obbligo dell'indicazione e del tesseramento del medico responsabile sanitario sussiste sin dall'inizio della stagione sportiva indipendentemente dalla data indicata dalla Procura Federale, 30 ottobre 2002, solo come momento in cui era stata accertata la ormai avvenuta omissione. La impugnata decisione della Commissione Disciplinare deve pertanto essere confermata. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dal Treviso F.B.C. 1933 di Treviso e dispone incamerarsi la tassa versata.

6 - APPELLO DEL POGGIBONSI VALDELSA AVVERSO LE SANZIONI DELL'AMMENDA DI € 250,00 AL PRESIDENTE SIG. NICCOLAI LUANO E DELL'AMMENDA DI € 250,00 ALLA SOCIETÀ, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE

(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 193/C del 19.3.2003)

Il Poggibonsi Valdelsa S.r.l. ed il suo presidente Luano Niccolai hanno presentato ricorso avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C, pubblicata sul C.U. n. 193/C del 19 marzo 2003 con la quale venivano sanzionati con l'ammenda di euro 250,00 ciascuno per omessa nomina e tesseramento del medico responsabile sanitario, come imposto alle Leghe professionistiche dall'art. 44 delle N.O.I.F..

Sostengono i ricorrenti che nel caso di specie non si sarebbe trattato di una omissione in quanto si era provveduto alla nomina del dr. Filippo Petroni fin dall'agosto 2002. Mentre risulta dagli atti che il suddetto sanitario è stato inquadrato nei ruoli del Settore Tecnico, con la specializzazione in medicina dello sport, solo nell'ottobre 2002. Rileva questa Commissione che le doglianze dei ricorrenti sono prive di fondamento, in quanto l'obbligo dell'indicazione e del tesseramento del medico responsabile sanitario sussiste sin dall'inizio della stagione sportiva indipendentemente dalla data indicata dalla Procura Federale, 30 ottobre 2002, solo come momento in cui era stata accertata la ormai avvenuta omissione. La impugnata decisione

DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D'APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 2002-2003

della Commissione Disciplinare deve pertanto essere confermata. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dal Poggibonsi Valdelsa di Poggibonsi (Siena) e dispone incamerarsi la tassa versata.

7 - APPELLO DELLA POL. BITONTO AVVERSO DECISIONI SULLA POSIZIONE DI TESSERAMENTO DEL CALCIATORE MILITANO SALVATORE

(Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 21/D - Riunione del 6.2.2003)

Va premesso che, con reclamo proposto dinanzi al Giudice Sportivo di 2° Grado insediato presso il Comitato Regionale Puglia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, l'odierna reclamante lamentava che in occasione della gara del 29 settembre 2002 U.S. Pro Inter Bari/Pol. Bitonto, terminata con il punteggio di 5-0 in favore della prima e valida per il Campionato Giovanissimi Regionali Girone C, la controparte aveva schierato, durante il secondo tempo, i calciatori Iozzia e Militano, i quali sarebbero stati in posizione irregolare, in quanto entrambi tesserati presso altre Società (il primo presso la Virtus Bari, il secondo presso la CAS Apulia Bari). Pertanto, in virtù di quanto sopra descritto, la Pol. Bitonto chiedeva, in applicazione dell'art. 12 C.G.S., l'assegnazione della vittoria della gara a tavolino per 2-0. L'adito Giudice Sportivo di 2° Grado, esaminati gli atti ufficiali e rilevato, in maniera dettagliata, che la posizione dei giovani calciatori chiamati in causa si appalesava del tutto regolare, rigettava il reclamo come innanzi proposto, con addebito della relativa tassa. Per quanto riguarda il calciatore Iozzia, la posizione regolare poteva chiaramente evincersi dalla lettura del C.U. n. 7 del 28 agosto 2002 (annullamento di tesseramento biennale disposto dalla Commissione Premi di Preparazione), mentre la posizione regolare del calciatore Militano derivava dall'applicazione delle norme regolamentari federali sullo svincolo automatico per inattività della società di appartenenza (cfr. in particolare gli artt. 106 e 110, commi 6 e 7, delle N.O.I.F.), nella specie l'Apulia di Bari, a cui supporto giungeva la conferma da parte dei Comitati competenti. Con reclamo dinanzi a questa Commissione d'Appello, l'intestata ricorrente insisteva circa la posizione irregolare del solo Militano, facendo forza proprio sull'art. 110, comma 6, N.O.I.F., che prevede la non applicazione della norma sullo svincolo per inattività della società ove la società stessa abbia titolo per partecipare ad altri Campionati. In ogni caso, ai sensi del comma successivo, i Comitati del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica sono tenuti a dare atto, con pubblicazione in propri comunicati ufficiali, dello svincolo dei calciatori giovani, e questo nella specie non sarebbe avvenuto. Questa Commissione d'Appello, a chiarimento di ogni residuo dubbio, nella riunione del 25 novembre 2002 deliberava di rimettere gli atti alla Commissione Tesseramenti per il giudizio di merito in ordine alla posizione dei calciatori Iozzia e Militano. La Commissione Tesseramenti si esprimeva formalmente in data 6 febbraio 2003, con pronuncia immediatamente esecutiva, nel senso della regolarità della posizione di tesseramento dei predetti calciatori in favore della Pro Inter. Alla stregua di tale *dictum* questa C.A.F., nella riunione del 3 marzo 2003, respingeva l'accennato reclamo, lasciando impregiudicata, una volta che sarebbero state rese disponibili le relative motivazioni integrali, la possibilità di appellare (si intendeva: da parte del soggetto interessato ed a ciò legittimato) presso la scrivente Commissione la suddetta decisione, che però già a quel momento era pienamente esecutiva. Con il reclamo in trattazione l'intestata Polisportiva ha ritenuto, appunto, di doversi gravare tempestivamente avverso la decisione della Commissione Tesseramenti, una volta debitamente comunicate, a norma dell'art. 44, comma 5, C.G.S., le motivazioni integrali della medesima. Ciò nondimeno l'attuale reclamo, anche in questo caso limitato alla posizione del calciatore Militano, non può sfuggire a dichiaratoria di inammissibilità. La Società Bitonto non è parte, infatti, della vertenza che ha dato origine alla decisione della Commissione Tesseramenti e pertanto non ha interesse diretto né legittimazione ad appellare, stante almeno la vigente configurazione ordinamentale e giuridico-processuale (si veda lo stesso art. 29 C.G.S., richiamato, nei limiti dell'applicabilità, dalla pertinente norma di procedura di cui all'art. 44, comma 6, C.G.S.). Del resto non può essere sottaciuto, al riguardo, come tale affermazione di principio trovi rispondenza anche nella natura giuridica del "tesseramento" in quanto tale, che secondo la migliore dottrina è atto (regolamentato dalle norme federali) costitutivo di uno *status* concesso (mediante formale ammissione all'ordinamento sportivo) da una Federazione ad un singolo e che quindi coinvolge essenzialmente due parti, Ente ed atleta, o *rectius* è al più atto trilaterale, nel senso che si compie sì tra Federazione ed atleta ma per il tramite di una associazione sportiva (è reso cioè possibile dalla stipula di un contratto tra l'atleta e la società, che poi provvede a tesserarlo presso la Federazione). Orbene è evidente come la Pol. Bitonto sia del tutto estranea a questo rapporto ed alle vertenze, coinvolgenti eventualmente una o più società di presunta appartenenza, che possono derivarne. Di qui, esauritosi l'iter giurisdizionale in ordine alla regolarità della gara, la mancanza di legittimazione ed interesse ad appellare direttamente la decisione resa in merito al rapporto di tesseramento in questione dalla competente Commissione. Per le considerazioni che precedono il reclamo in epigrafe va dichiarato inammissibile, con incameramento della relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, per mancanza di legittimazione della società reclamante, l'appello come sopra proposto dalla Pol. Bitonto di Bitonto (Bari) ed ordina incamerarsi la relativa tassa versata.

8 - APPELLO DELLA POL. ATLETICO 2000 AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.5.2003 AL CALCIATORE DE VIVO ANDREA, DELL'INIBIZIONE FINO AL 30.6.2003 AL SIG. PAGNIELLO MATTEO, DELL'INIBIZIONE FINO AL 30.9.2003 AL PRESIDENTE SIG. CENSI GIUSEPPE E DELL'AMMENDA DI € 100,00 INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LAZIO S.G.S.

(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 36 del 3.4.2003)

Con atto del 27 gennaio 2003, il Presidente del Comitato Regionale Lazio del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, su segnalazione della Polisportiva Cinecittà Bettini Lazio, ai sensi dell'art. 25, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva ed in virtù dell'art. 42, comma 7, dello stesso Codice di Giustizia Sportiva, deferiva al Giudice Sportivo di 2° Grado, il calciatore De Vivo Andrea, per avere sottoscritto un tesseramento annuale con la Polisportiva Atletico 2000 nonostante fosse già vincolato a

DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D'APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 2002-2003

tempo indeterminato con la predetta Polisportiva Cinecittà Bettini Lazio, in violazione dell'art. 40, comma 4, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. e per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere preso parte in posizione irregolare a 16 gare del Campionato Allievi. Con il calciatore venivano deferiti il Presidente della Pol. Atletico 2000, la Pol. Atletico 2000 per responsabilità oggettiva e il Sig. Pagnielo Matteo, accompagnatore ufficiale della società. Il Giudice Sportivo di 2° Grado, con la decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 36 del 3 aprile 2003 irrogava ai deferiti le sanzioni disciplinari come in epigrafe riportate. Avverso la decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado ha proposto reclamo alla C.A.F. la Pol. Atletico 2000, chiedendo l'annullamento di tutte le sanzioni posto che in data 20 marzo 2003 la Commissione Tesseramenti ha accolto il reclamo proposto dalla madre del calciatore con la conseguenza dell'esclusione di ogni ipotesi di violazione dell'art. 40 comma 4 delle N.O.I.F.. Ritiene la C.A.F. che, come correttamente rilevato dal Giudice Sportivo di 2° Grado, dalla ricostruzione dei fatti e dagli elementi temporali che li hanno caratterizzati, emerge la responsabilità di De Vivo Andrea, di Pagnielo Matteo, di Censi Giuseppe e della Pol. Atletico 2000 per le ulteriori violazioni loro rispettivamente ascritte. La violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S. è ravvisabile nel comportamento del De Vivo per la mancata diligenza nella sottoscrizione del tesseramento per la Pol. Cinecittà Bettini Appio sprovvido della firma dell'esercente la potestà genitoriale, la Sig.ra La Sorsa Doriana, e nella successiva sottoscrizione per la Pol. Atletico 2000; correttamente il Sig. Pagnielo è stato ritenuto responsabile della violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, atteso che avrebbe dovuto usare la comune diligenza, come accompagnatore ufficiale, per valutare la posizione del calciatore De Vivo, nelle gare alle quali questi ha preso parte. Altresì ravvisabile è la violazione dell'art. 2 C.G.S. contestata al Sig. Giuseppe Censi ed alla Pol. Atletico 2000. Per quanto attiene la sanzioni inflitte ai succitati deferiti deve ritenersi la loro congruità sulla base degli atti e dei comportamenti degli stessi tenuti. Conseguentemente il ricorso in esame deve essere respinto. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla Pol. Atletico 2000 di Roma e dispone incamerarsi la tassa versata.

9 - APPELLO DEL CALCIATORE CERVONI GIOVANNI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2003

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 50 del 13.2.2003)

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio rigettava il reclamo del giocatore Cervoni Giovanni avverso il provvedimento di squalifica fino al 31.12.2003, adottato dal Giudice Sportivo in data 23.1.2003 per aver procurato al giocatore Campoli Giancarlo le fratture delle ossa nasali nella gara Nuova Strangolagalli/Lapisebomolese svoltasi il 13.10.2003. Il Cervoni ai sensi dell'art. 33 n. 2 C.G.S. formulava dichiarazione di reclamo avverso tale decisione, chiedendo copia della relativa documentazione con riserva di presentazione dei motivi all'esito dell'acquisizione dei documenti richiesti. L'appello va dichiarato inammissibile perché successivamente alla dichiarazione di reclamo l'appellante non ha inviato i motivi di gravame. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 n. 2 C.G.S., per omesso invio delle motivazioni dopo la ricezione della copia degli atti, l'appello come sopra proposto dal calciatore Cervoni Giovanni, ed ordina incamerarsi la tassa versata.

10 - APPELLO DELLA S.S. VIRTUS SEZZE SCALO AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2003 AL CALCIATORE RAIMONDI DIEGO, PER N. 3 GARE AL CALCIATORE FOCHE CAMILLO, PER N. 3 GARE ALL'ALLENATORE CENSORIO CARMINE E DELL'INIBIZIONE FINO AL 30.4.2003 AL SIG. FAVALE FABRIZIO

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 50 del 13.2.2003)

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio rigettava il reclamo del Virtus Sezze Scalo avverso i provvedimenti (squalifica di alcuni giocatori ed allenatore, e ripetizione della gara) adottati dal Giudice Sportivo in data 7.1.2003 in relazione alla gara Virtus Sezze Scalo/La Formiana svoltasi il 22.12.2003. La società Virtus Sezze ai sensi dell'art. 33 n. 2 C.G.S. formulava dichiarazione di reclamo avverso tale decisione, chiedendo copia della relativa documentazione con riserva di presentazione di motivi all'esito dell'acquisizione dei documenti richiesti. L'appello va dichiarato inammissibile perché successivamente alla dichiarazione di reclamo l'appellante non ha inviato i motivi di gravame. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 n. 2 C.G.S., per tardiva richiesta della copia degli atti e omesso invio delle motivazioni dopo la ricezione della copia degli atti, l'appello come sopra proposto dalla S.S. Virtus Sezze Scalo di Sezze Scalo (Latina) ed ordina incamerarsi la tassa versata.

11 - APPELLO DELLA POL. PRO MAZARA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PRO MAZARA/CONTESSA ENTELLINA DEL 9.3.2003,

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 47 del 2.4.2003)

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia con delibera in data 2 aprile 2003 (C.U. n. 47) infliggeva alla Pol. Pro Mazara la sanzione sportiva della perdita della gara Pro Mazara/Contessa Entellina del 9.3.2003 con il punteggio di 0-2 a seguito della accertata posizione irregolare del calciatore Asaro Salvatore. Avverso tale delibera ha proposto reclamo dinanzi a questa Commissione la Pol. Pro Mazara assumendo l'assoluta buona fede della società nel tesseramento, ritenuto irregolare, del suddetto calciatore. Il ricorso va dichiarato inammissibile. Ed invero la società appellante non ha fornito alcuna prova di avere provveduto a quanto stabilito dall'art. 29 punto 5 del Codice di Giustizia Sportiva, che impone, nei casi in esame, il contestuale invio all'eventuale controparte della dichiarazione e dei motivi del reclamo. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 29 n. 5 C.G.S., per mancato invio di copia delle motivazioni alla società controparte, l'appello come sopra proposto dalla Pol. Pro Mazara di Mazara del Vallo (Trapani) ed ordina incamerarsi la tassa versata.

12 - APPELLO DELL'A.S.C. POTENZA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA POTENZA/ NUOVA NARDÒ DEL 12.1.2003

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato per l'Attività Interregionale - Com. Uff. n. 133 del 4.4.2003)

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale accoglieva il reclamo presentato dalla Nuova Nardò Calcio, che lamentava come in relazione alla gara Calcio Potenza/Nuova Nardò Calcio del 12.1.2003 la società A.S.C. Potenza non avesse improntato la propria condotta a principi di lealtà sportiva, e pertanto ai sensi dell'art. 12, 1° comma, C.G.S. comminava alla A.S.C. Potenza la punizione sportiva della perdita della gara per 0-2 (Comunicato Ufficiale n. 104 del 19 febbraio 2003). La Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale respingeva il reclamo proposto dalla A.S.C. Potenza, confermando il provvedimento del Giudice Sportivo con il quale era stata comminata la punizione sportiva della perdita della gara in oggetto con il punteggio di 0-2, risultando dagli atti e dagli ulteriori chiarimenti forniti dall'arbitro come la società Potenza non avesse messo a disposizione i materiali necessari per la ridisegnatura delle linee del campo di gioco e non essendo riconosciuta la causa di forza maggiore dovuta all'impraticabilità del campo causa la neve copiosa caduta su Potenza prima e durante l'effettuazione della gara (Comunicato Ufficiale n. 133 del 4 aprile 2003). Si appellava a questa Commissione d'Appello Federale il Calcio Potenza sostenendo la violazione e la falsa applicazione delle norme del C.G.S., ai sensi dell'art. 33 comma 1 lettera b), sostenendo come per l'applicazione della sanzione sportiva della perdita della gara di cui all'art. 12 comma 1 C.G.S. si dovesse riscontrare l'univoca ed esclusiva responsabilità della società, nella specie non rinvenibile in quanto: sopravvenuta causa di forza maggiore e cioè la grande nevicata che aveva indotto alla sospensione dell'incontro, così come documentato dalle dichiarazioni agli atti dell'ufficio del territorio del governo di Potenza datate 24.2.2003 e 24.3.2003 laddove si dava atto dell'interrotta e copiosa nevicata verificatasi in Potenza prima e durante la gara Calcio Potenza/ Nuova Nardò del 12.1.2003, che aveva, secondo la ricorrente, causato l'impraticabilità del campo. L'appello è infondato e va quindi respinto. Pur superando eventuali profili di inammissibilità ai sensi dell'art. 33, 1° comma, C.G.S. il riferimento al motivo della forza maggiore, che avrebbe reso impraticabile il campo a seguito della copiosa nevicata, risulta inconferente, in quanto emerge dagli atti come il campo è risultato praticabile a tal punto che era stato disputato il primo tempo dell'incontro di calcio in oggetto, e ciò che risultava invece necessario era solo la ridisegnatura delle linee del campo stesso. Dagli atti risulta poi che lo stesso direttore di gara aveva chiesto alla società Calcio Potenza, prima dell'inizio del secondo tempo dell'incontro in esame, di procedere alla ridisegnatura delle linee del campo di gioco con materiale previsti in caso di neve e che la stessa società non aveva provveduto al riguardo, così come sancito dalla Regola 1 numero 2 delle Regole del Gioco Calcio; ridisegnatura non effettuata anche per l'ammessa, da parte del capitano del Calcio Potenza "difficoltà di reperire il materiale occorrente per la segnatura delle linee". Conseguenziale la dichiarazione di responsabilità oggettiva da parte della società Potenza sul mancato regolare svolgimento della gara e quindi, ex art. 12, 1° comma, C.G.S. giustamente sanzionata con la perdita della gara con il punteggio di 0-2. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'A.S.C. Potenza di Potenza e dispone incamerarsi la tassa versata.

13 - APPELLO DEL F.C. MATERA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA POTENZA/MATERA DEL 26.1.2003
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato per l'Attività Interregionale - Com. Uff. n. 137 dell'11.4.2003)

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, preso atto della nota datata 24.2.2003 con la quale l'Ufficio Tesseramento del Comitato Interregionale comunicava che il calciatore Condò Luigi risultava regolarmente tesserato in favore della A.S. Calcio Potenza a titolo definitivo del 30.12.2002, respingeva il reclamo del F.C. Matera che ne deduceva l'irregolare tesseramento e quindi l'irregolare utilizzo nella partita A.S. Calcio Potenza/F.C. Matera del 26.1.2003; convalidava pertanto il risultato della gara conclusasi con il punteggio di 2-1 in favore del Calcio Potenza (Com. Uff. n. 119 del 12 marzo 2003). Proponeva reclamo il F.C. Matera, che sosteneva come la pronuncia del Giudice Sportivo fosse errata, non avendo questi preso in considerazione l'orario di presentazione del tesseramento del calciatore Condò Luigi che, ai sensi del C.U. n. 32/A del 14.5.2002 art. 6, doveva avvenire entro le ore 13.00 del 30.12.2002. La Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale respingeva, il ricorso non essendo stato provato dal ricorrente, sul quale incombeva l'onere, il fatto che l'orario di presentazione del tesseramento del Condò fosse posteriore alle ore 13.00 del 30.12.2002. Proponeva appello a questa Commissione d'Appello Federale il F.C. Matera per violazione e falsa applicazione delle norme pubblicate sul C.U. n. 32/A del 14.5.2002 e per erronea determinazione dell'onere della prova ed erroneo richiamo alla presunzione di legittimità in relazione alle N.O.I.F. della F.I.G.C. ed al Regolamento delle L.N.D.. L'appello è infondato e va quindi rigettato. Preliminarmente va sottolineato come il F.C. Matera non possa argomentare sulla validità o meno del tesseramento del Condò Luigi. L'art. 43.4 C.G.S. stabilisce che il procedimento su tutte le controversie inerenti ai tesseramenti, trasferimenti, agli svincoli dei calciatori è instaurato: a) su reclamo di chi è parte interessata riguardo al tesseramento, trasferimento o svincolo; b) su iniziativa degli organi di giustizia sportiva o dei collegi arbitrali che ritengono preliminare alla questione loro deferita la definizione delle posizioni di tesseramento, trasferimento, svincolo; c) su iniziativa delle Leghe, delle Divisioni, dei Comitati, del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, che possono richiedere i relativi giudizi. Solo questi quindi sono i soggetti che, ai sensi dell'art. 44.6 C.G.S. possono ricorrere alla C.A.F. nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 29 C.G.S., in quanto applicabili, avverso le decisioni della Commissione Tesseramenti. Pertanto il F.C. Matera non è legittimato ad interloquire sulla validità del tesseramento di un calciatore mai con essa tesserato, trasferito o svincolato. Il F.C. Matera ha denunciato poi l'assenza di prova certa in ordine all'orario di presentazione, e cioè le ore 13.00 del 30.12.2002, del tesseramento del Condò Luigi, ma non ha provato, pur essendone gravato dall'onere, secondo i principi generali applicabili anche al diritto sportivo, che questo sia avvenuto oltre l'orario previsto. Risulta dagli atti invece come, con nota del 24.2.2003, l'Ufficio Tesseramento del Comitato Interregionale ha certificato la regolarità del tesseramento del calciatore Condò Luigi in favore della A.S. Calcio

DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D'APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 2002-2003

Potenza a titolo definitivo dal 30.12.2002. Per questi motivi la C.A.F., respinge l'appello come sopra proposto dal F.C. Matera di Matera e dispone incamerarsi la tassa versata.

14 - APPELLO DEL F.C. SPORTING BENEVENTO AVVERSO L'AMMENDA DI € 5.000,00 E L'INIBIZIONE FINO AL 28.5.2003 INFLITTA AL SIG. DE ROSA GUIDO

(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 62/TB del 9.4.2003)

Il F.C. Sporting Benevento ha proposto rituale reclamo innanzi a questa Commissione avverso la delibera della Commissione Disciplinare (C.U. n. 62 del 9.4.2003) che confermando quanto già deciso dal Giudice Sportivo ha rigettato il ricorso confermando l'ammenda di euro 5.000,00 e l'inibizione al dirigente De Rosa Guido fino al 28.5.2003 (gara F.C. Sporting Benevento/Lodigiani del 19.3.2003). Il De Rosa infatti, dirigente addetto all'arbitro, sarebbe stato ritenuto responsabile di un comportamento offensivo nei confronti della terna arbitrale e persistente atteggiamento aggressivo. Nei motivi del reclamo il F.C. Sporting Benevento chiedeva l'annullamento dell'ammenda e dell'inibizione a carico del De Rosa e, comunque, una congrua riduzione delle sanzioni inflitte sostenendo una diversa versione dei fatti addebitati. Il ricorso è inammissibile. I motivi posti a fondamento delle doglianze lamentate costituiscono, infatti, censura di merito della delibera impugnata non proponibili in questa sede non rientrando in alcuna delle ipotesi espressamente previste dall'art. 33 n. 1 del Codice di Giustizia Sportiva. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S., l'appello come sopra proposto dal F.C. Sporting Benevento di Benevento ed ordina incamerarsi la tassa versata.

15 - APPELLO DELL'A.S. CAROVIGNO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI N. 1 PUNTO IN CLASSIFICA

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 36 del 3.4.2003)

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Puglia con propria delibera del 27.2.2003 (Com. Uff. n. 31) infliggeva alla A.S. Carovigno Calcio la sanzione sportiva dell'ammenda di euro 250,00 per le intemperanze dei propri tifosi relativamente alla gara A.S. Castellaneta/A.S. Carovigno Calcio del 23.2.2003. Lo stesso Giudice Sportivo, con delibera del 6.3.2003 (Com. Uff. n. 32), infliggeva alla A.S. Carovigno Calcio la sanzione sportiva della penalizzazione di tre punti in classifica, considerata anche la recidiva specifica, per gli atti di violenza ed intimidazione dei propri sostenitori nei confronti della terna arbitrale relativamente alla gara Carovigno Calcio/ Ruvo del 2.3.2003. La Commissione Disciplinare con delibera di cui al Com. Uff. n. 36 del 3 aprile 2003, accoglieva il reclamo proposto dalla A.S. Carovigno Calcio relativamente alla gara Castellaneta/ A.S. Carovigno Calcio del 23.2.2003 revocando l'ammenda di euro 250,00 comminata dal Giudice Sportivo. Quanto al reclamo proposto dalla A.S. Carovigno Calcio relativamente alla gara A.S. Carovigno Calcio/A.S. Ruvo del 2.3.2003, tenuto conto della revoca dell'ammenda per la gara Castellaneta/A.S. Carovigno del 23.2.2003, e che la terna arbitrale, per l'incontro con la A.S. Ruvo del 2.3.2003, non aveva riportato danni fisici in considerazione del fattivo interessamento dei dirigenti locali, accoglieva parzialmente il ricorso proposto dalla A.S. Carovigno Calcio riducendo a 1 punto la penalizzazione in classifica, infliggendo altresì la sanzione sportiva dell'ammenda di euro 350,00 con il rinnovo della diffida in caso di recidiva. Ricorreva davanti alla Commissione d'Appello Federale la A.S. Carovigno Calcio sostenendo la contraddittorietà della motivazione della delibera della Commissione Disciplinare che, pur riconoscendo il fattivo interessamento dei dirigenti locali, per cui il Direttore di gara ed i suoi collaboratori non avevano riportato danni fisici, aveva sanzionato, troppo gravemente la Società ai sensi dell'art. 13 C.G.S.. Chiedeva pertanto la elisione del punto di penalizzazione inflitto. L'appello è infondato e va quindi respinto. L'art. 9 C.G.S. stabilisce la responsabilità, a titolo di responsabilità oggettiva, dell'operato e del comportamento delle persone comunque addette a servizio della società e dei propri sostenitori. Nella specie è accertato e pacifico il comportamento violento e comunque contrario alle norme del Codice di Giustizia Sportiva messo in atto dai sostenitori della A.S. Carovigno Calcio nel corso e dopo la partita. La natura, la gravità, il numero dei fatti antisportivi commessi, la reiterazione degli stessi giustifica ampiamente la sanzione sportiva applicata (peraltro già benevolmente ridotta dalla Commissione Disciplinare) della penalizzazione di un punto in classifica e dell'ammenda di euro 350,00 con il rinnovo della diffida in caso di recidiva. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'A.S. Carovigno Calcio di Carovigno e dispone incamerarsi la tassa versata.

16 - APPELLO DEL CALCIO GUBBIO CSI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA GUBBIO/BOSCO PIEVE PAGLIACCIA DEL 9.3.2003

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria - Com. Uff. n. 63 del 17.4.2003)

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Umbria rigettava il reclamo proposto dalla A.S. C.S.I. Calcio Gubbio che in relazione alla gara C.S.I. Gubbio/Bosco Pieve Pagliaccia del 9.3.2003, chiedeva la ripetizione della gara sul rilievo che il direttore di gara era intercorso in errore tecnico ammonendo, ingiustamente, il calciatore Vinti Luca, che si era allontanato dal terreno di gioco solo a causa di un infortunio; calciatore poi nuovamente ammonito e quindi espulso per seconda ammonizione (C.U. n. 57 del 26 marzo 2003). La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria, preso atto che l'arbitro ebbe ad ammonire una prima volta il calciatore Vinti Luca per aver questi tenuto un comportamento non regolamentare, essendosi allontanato dal terreno di gioco senza permesso del direttore di gara e non a seguito di un infortunio, rigettava il reclamo (C.U. n. 63 del 16 aprile 2003). Si appellava a questa Commissione d'Appello Federale il Calcio Gubbio C.S.I. Sostenendo ancora una volta essere il Direttore di gara incorso in un errore tecnico essendosi il Vinci allontanato a seguito di un infortunio. Preliminarmente si osserva come il reclamo sia inammissibile. Trattasi infatti di un terzo grado di giudizio per questioni di merito portati all'attenzione degli organi disciplinari; con ciò contravvenendo a quanto stabilito dall'art. 33.1 C.G.S. che prevede la competenza della C.A.F. per questioni attinenti il merito della controversia "solo" come giudice di

DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D'APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 2002-2003

secondo grado. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S., l'appello come sopra proposto dal Calcio Gubbio C.S.I. di Gubbio (Perugia) ed ordina incamerarsi la tassa versata.

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 41/C - RIUNIONE DELL'8 MAGGIO 2003

1 - APPELLO DELL'A.S. ROBUR CERVINO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.4.2004 INFLITTA AL TECNICO SIG. CARINI STEFANO

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria - Com. Uff. n. 56 del 21.3.2003)

A seguito della gara Cerqueto S. Elena/Robur Cervino del 22.2.2003, Campionato 3ª Categoria umbro, il Giudice Sportivo, con Com. Uff. n. 27 del 27 febbraio 2003, sanzionava l'allenatore Carini Stefano con la squalifica sino al 31.12.2003 perché aveva colpito con un pugno un calciatore della squadra avversaria avvicinandosi alla panchina per battere un fallo laterale e successivamente aveva incitato i suoi calciatori ad un comportamento violento nei confronti degli avversari. La Commissione Disciplinare adita dalla attuale reclamante disponeva l'audizione del direttore di gara che confermava il contenuto del referto e provvedeva comunque ad accogliere parzialmente il reclamo riducendo la sanzione al 30.4.2004 "...onde renderla più adeguata e più proporzionata ai fatti posti in essere dallo stesso Carini", Com. Uff. n. 56 del 21 marzo 2003. In data 28.3.2003 la A.S. Robur Cervino ha ritualmente proposto appello alla C.A.F. avverso quest'ultimo provvedimento; ad avviso della reclamante il referto arbitrale, pur avendo fede privilegiata, lascerebbe adito a qualche dubbio circa lo svolgimento dei fatti nella loro ricostruzione, per come in esso riportati. La reclamante conclude chiedendo una ulteriore riduzione della sanzione. Tanto premesso si nota che il gravame non può sfuggire alla declaratoria di inammissibilità, atteso che viene richiesta a questa Commissione d'Appello una nuova deliberazione del merito della vicenda che le è preclusa, ai sensi dell'art. 33.1 C.G.S., quando è chiamata a decidere come giudice di terzo grado. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S., l'appello come sopra proposto dall'A.S. Robur Cervino di Terni ed ordina incamerarsi la tassa versata.

2 - APPELLO DEL F.C.F. COMO 2000 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 4.6.2003 INFLITTA ALLA CALCIATRICE NEOTTI SIMONA

(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio Femminile - Com. Uff. n. 59 del 28.3.2003)

Il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile sanzionava la calciatrice Neotti Simona con la squalifica sino al 4.6.2003, Com. Uff. n. 51 del 6 marzo 2003, in quanto a seguito della concessione di un calcio di rigore in favore della squadra avversaria, apostrofava volgarmente l'arbitro scagliandogli contro il pallone e colpendolo in petto. L'avvenimento si verificava nel corso dell'incontro dell'1.3.2003 valido per il Campionato femminile di Serie A Ludos/Como 2000. La società Como 2000 ha reclamato avverso tale provvedimento alla Commissione Disciplinare sostenendo che il pallone non era stato scagliato dalla calciatrice direttamente verso l'arbitro, bensì in terra, come gesto di reazione e stizza, non avendo pertanto la reale intenzione di colpirlo. In questo secondo grado di giudizio, l'adita Commissione confermava il provvedimento, Com. Uff. n. 59 del 28 marzo 2003, in quanto le deduzioni portate a fondamento del reclamo non offrivano alcun idoneo elemento per una diversa valutazione dei fatti contenuti nel rapporto arbitrale. La reclamante in sede di appello alla C.A.F. ha riproposto i motivi di fatto che erano stati a base del giudizio di secondo grado. Si tratta, evidentemente, di un reclamo inammissibile in questa sede in quanto non è possibile procedere ad un nuovo esame dei fatti già oggetto dei primi due gradi di giudizio, ai sensi dell'art. 33.1 C.G.S.. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S., l'appello come sopra proposto dal F.C.F. Como 2000 di Como ed ordina incamerarsi la tassa versata.

3 - APPELLO DEL CALCIATORE KUDUA JULUS AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2003, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO PROVINCIALE DI UDINE

(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 25 del 2.4.2003)

Il calciatore Kudua Julus propone reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Friuli-Venezia Giulia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, in oggetto indicato, con la quale veniva squalificato fino al 30.6.2003 a seguito del deferimento del Presidente del Comitato Provinciale di Udine per doppio tesseramento. Il reclamo del calciatore è motivato dalla considerazione che la violazione ascrittagli, la firma del doppio tesseramento prima con la Società F.C. United Cussignacco e la seconda con la Società Centro Sedia sia stata determinata nell'erronea considerazione che il primo tesseramento non fosse valido. Questa Commissione d'Appello Federale, letti il reclamo del calciatore e la decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado, respinge il reclamo in oggetto non essendo i motivi del reclamo stesso meritevoli di un favorevole accoglimento e ordina incamerare la tassa di reclamo. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dal calciatore Kudua Julus e dispone incamerarsi la tassa versata.

4 - APPELLO DEL CALCIATORE NESPOLA ANDREA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2003

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 37 del 3.4.2003)

Il calciatore Nespola Andrea, tesserato della Società Pro Macherio, in relazione alla squalifica fino al 31.12.2003 per i fatti accaduti nella gara Pro Macherio/Ges Monza (Campionato di 2ª Categoria) del 2.3.2003 propone reclamo ribadendo di non essere stato egli il colpevole dello sputo che colpiva l'arbitro. Questa Commissione d'Appello Federale, visti gli atti, ai sensi dell'art. 40 n. 7 lett. d/d1) C.G.S., dichiara inammissibile il ricorso e per l'effetto la tassa di reclamo va incamerata. Per questi

DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D'APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 2002-2003

motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 40 n. 7 lett. d/d1 C.G.S., l'appello come sopra proposto dal calciatore Nespola Andrea ed ordina incamerarsi la tassa versata.

5 - APPELLO DELLA S.S. GALATRO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA GALATRO/ZUNGRESE DELL'8.3.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 95 del 7.4.2003)

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria, con provvedimento pubblicato nel Comunicato Ufficiale n. 46 del 12 marzo 2003, infliggeva alla S.S. Galatro la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe per 0-2, per la irregolare partecipazione alla stessa di un calciatore, allo stato non identificato, con il nome apparente del tesserato Panetta Carmelo. La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria, con provvedimento pubblicato nel Comunicato Ufficiale n. 95 del 7 aprile 2003, rigettava il reclamo proposto dalla S.S. Galatro, confermando la decisione del Giudice di primo grado. Avverso questa decisione, proponeva appello alla C.A.F. la S.S. Galatro, sostenendo che non vi è stata sostituzione del calciatore Panetta Carmelo, avendo lo stesso giocato per l'intera gara. Il gravame è infondato e non può essere accolto. Come già, puntualmente, rilevato dai primi giudici, il direttore della gara in esame ha dichiarato, nel supplemento al referto arbitrale, che la foto apposta sulla carta d'identità del Panetta Carmelo non corrispondeva "palesemente" al giocatore che aveva partecipato all'ultima parte della gara. L'allontanamento dallo stadio del calciatore in questione non ha consentito di procedere alla sua identificazione. Non vi sono motivi per dubitare dell'attendibilità del direttore di gara e le generiche e immotivate osservazioni critiche della ricorrente (arbitro "suggestionato da un dirigente della Zungrese ed erroneo non riconoscimento del Panetta) non solo tali da inficiare questa conclusione. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla S.S. Galatro di Galatro (Reggio Calabria) e dispone incamerarsi la tassa versata.

6 - APPELLO DELL'A.C. TOMBOLO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BORGHETTO/TOMBOLO DEL 30.3.2003

(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Veneto del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 36 del 10.4.2003)

L'A.C. Tombolo ha proposto reclamo avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto, di cui al C.U. n. 36 del 10 aprile 2003, riguardante il ricorso della predetta società. La Commissione Disciplinare, con la citata decisione ha dichiarato inammissibile il reclamo della A.C. Tombolo (in precedenza anche il Giudice Sportivo era giunto alla stessa conclusione) avente ad oggetto la presunta posizione irregolare del calciatore Lorenzini Stefano, nella gara suindicata. L'inammissibilità è dovuta, per la Commissione Disciplinare, al fatto che "il gravame risultava mancante della firma, per sottoscrizione, del legale rappresentante la società e tale omissione ne preclude l'esame. L'appello proposto dall'A.C. Tombolo è inammissibile, per le stesse ragioni, indicate dalla Commissione Disciplinare, che non sono, minimamente, state affrontate nell'appello alla C.A.F. e deve essere, quindi, respinto, con l'incameramento della tassa versata. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'A.C. Tombolo di Tombolo (Padova) e dispone incamerarsi la tassa versata.

7 - APPELLO DEL F.C. LESSOLORANZESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA LESSOLORANZESE/BORRIANA P.G.S. DEL 30.3.2003

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte-Valle d'Aosta - Com. Uff. n. 39 del 10.4.2003)

Il F.C. Lessoloranzone ricorreva alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte-Valle d'Aosta, per l'irregolare posizione (in relazione alle norme che regolano il tesseramento degli extracomunitari) del calciatore Pretto Muraski Felipe, schierato dalla società avversaria, nella gara in oggetto. La Commissione Disciplinare, accertata la regolarità della posizione del calciatore Pretto, respingeva il ricorso. Avverso questa decisione il F.C. Lessoloranzone ricorreva alla C.A.F., riproponendo la questione dell'irregolarità della posizione del Pretto. Il ricorso è infondato e non può essere accolto. Solo per completezza, oltre a confermare le argomentazioni del primo giudice, va ribadito che la F.I.G.C. ha autorizzato il tesseramento del Pretto, per la sola stagione 2002/2003, in favore dell'A.S. Borriana PGS, con decorrenza 13.11.2002 (v. foglio 9) e che, quindi, la posizione del predetto è regolare a tutti gli effetti. In questa situazione è evidente la superfluità degli ulteriori accertamenti richiesti dalla ricorrente. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dal F.C. Lessoloranzone di Lesso (Torino) e dispone incamerarsi la tassa versata.

8 - APPELLO DELLA SALERNITANA SPORT AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE PRIMAVERA SALERNITANA SPORT/PALERMO DEL 12.4.2003

(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 318 del 29.4.2003)

A seguito della disputa della gara del Campionato Nazionale Primavera Salernitana/ Palermo del 12.4.2003, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, con Com. Uff. del 15 aprile 2003, sanzionava la società Salernitana - tra l'altro - con la punizione della perdita della gara con assegnazione di gara vinta alla società Palermo con risultato di 0-2, rilevato che la società Salernitana aveva impiegato il calciatore Mazzeo Fabio, che risultava squalificato con Com. Uff. 294 del 7 aprile 2003. Avverso tali provvedimenti la società Salernitana ricorreva alla Commissione Disciplinare, omettendo però di trasmettere contestualmente copia del reclamo alla società controparte Palermo. Tale mancanza comportava la declaratoria di inammissibilità, ai sensi dell'art. 29 commi 5 e 9 C.G.S., da parte della Commissione Disciplinare, Com. Uff. n. 318 del 29 aprile 2003. L'appello proposto alla C.A.F. dalla Salernitana avverso quest'ultimo provvedimento non è fondato e va respinto, ai sensi dell'art. 29.9 C.G.S., che prevede che "le irregolarità procedurali che rendano inammissibile il reclamo non possano

DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D'APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 2002-2003

essere sanate con i reclami in successiva istanza”; sicuramente in un provvedimento che concerne il risultato di una gara, come nel caso in esame, vi è una controparte a cui si deve inviare copia del reclamo ai fini dell'integrazione del contraddittorio. Ciò non è avvenuto nel caso di specie, omettendo l'attuale reclamante di soddisfare il disposto dell'art. 29.5 e 9 C.G.S.. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla Salernitana Sport di Salerno e dispone incamerarsi la tassa versata.

9 - APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglimento DEI SIGG.RI CACCIUTO PAOLA E MAFFA ANTONIO, RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE E DIRETTORE SPORTIVO DELL'A.C.S. FOOTBALL CAGLIARI, NONCHÉ DELL'A.C.S. FOOTBALL CAGLIARI STESSA, A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO

(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio Femminile - Com. Uff. n. 59 del 28.3.2003)

Il Procuratore Federale della F.I.G.C. ha proposto ricorso avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio Femminile, pubblicata sul C.U. n. 59 del 28 marzo 2003, con la quale il presidente dell'A.C.S. Football Cagliari, Cacciuto Paola, e la società A.C.S. Cagliari sono stati prosciolti dagli addebiti per i quali erano stati deferiti dallo stesso Procuratore Federale (rispettivamente violazione dell'art. 1 comma 1 e art. 12 comma 5 C.G.S. e violazione dell'art. 2 commi 3 e 4 C.G.S.). Il deferimento aveva tratto origine dagli esposti di due calciatrici di Football Cagliari, Taccori Maila ed Orani Ilaria le quali avevano denunciato che la suddetta società aveva fatto partecipare alla gara Vallassinese/Cagliari del 20.1.2002, sotto il falso nome delle esponenti, rimaste invece in Sardegna, due altre calciatrici, rispettivamente Piras Paola e Cossu Sabrina entrambe squalificate. La Commissione Disciplinare ha ritenuto che le accuse mosse dalle due citate esponenti, in quanto non confermate da alcun riscontro obiettivo, non fossero attendibili e, in particolare, che la indicazione dei nominativi Taccori ed Orani nella lista di gara, “costituisce un fatto che di per sé non prova la circostanza che talune giocatrici abbiano effettivamente giocato utilizzando illecitamente quei nominativi”. Ritiene questa Commissione d'Appello che il ricorso del Procuratore Federale debba essere accolto in quanto pienamente fondato. Risultano, infatti, acquisiti agli atti dell'indagine gli esposti delle calciatrici Taccori ed Orani dai quali risulta in maniera indiscutibile che le stesse non hanno partecipato alla gara Vallassinese/Football Cagliari del 20.1.2002, giorno in cui si trovavano presso le rispettive sedi in Sardegna. La Taccori ha puntualmente confermato le circostanze denunciate ed in particolare che al suo posto aveva giocato la compagna di squadra Piras Paola; la Orani, al contrario, si è limitata ad inviare alla Lega una lettera con la quale non ha affatto ritrattato le accuse precedentemente mosse, precisando solo la sua volontà di non “portare avanti nessuna pratica” per non danneggiare la società Football Cagliari. Non v'è dubbio che le univoche ed incontestabili dichiarazioni accusatorie delle due giocatrici, debbano essere considerate, sul piano probatorio, elementi sufficienti a far ritenere accertato il fatto in contestazione, mentre non può non tenersi anche conto della circostanza che la società deferita, invitata dall'Ufficio indagini a produrre la lista di imbarco sul volo relativo alla trasferta del 20.1.2002, attraverso la quale avrebbe potuto agevolmente provare la falsità delle affermazioni delle due denunciati, è rimasta del tutto inerte con ciò dimostrando di non avere argomenti validi per la propria difesa. Ciò posto, ritenuto altresì che la responsabilità del presidente dell'A.C.S. Football Cagliari emerge documentalmente in quanto risulta che la Cacciuto ha firmato di persona la lista delle calciatrici impiegate nella gara del 20.1.2002 e che le giustificazioni addotte appaiono del tutto prive di fondamento, in accoglimento del ricorso del Procuratore Federale, va dichiarata la sua responsabilità e, conseguentemente, quella diretta della società. Per questi motivi la C.A.F. in accoglimento dell'appello come sopra proposto dal Procuratore Federale ed in riforma dell'impugnata delibera, infligge alla Sig.ra Cacciuto Paola la sanzione dell'inibizione per mesi 6 e all'A.C.S. Football Cagliari la sanzione dell'ammenda di e 1.500,00.

10 - APPELLO DELL'A.S. CASSIANO CALCIO A CINQUE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PONTERIO/CASSIANO DEL 29.3.2003

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 74 del 15.4.2003)

L'A.S. Cassiano Calcio a Cinque ha proposto reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 74 del 15 aprile 2003, con la quale veniva dichiarato inammissibile per mancato rispetto dei termini abbreviati, il ricorso contro l'esito della gara Ponte Rio/A.S. Cassiano del 29.3.2003. Sostiene la ricorrente che non poteva essere a conoscenza della norma abbreviata del termine per la proposizione dei reclami in quanto pubblicata sul C.U. della provincia di Ancona solo il 9 aprile 2003. Rileva questa Commissione d'Appello che la normativa relativa all'abbreviazione dei termini per la proposizione dei reclami risulta pubblicata sul Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Marche n. 69 del 27 marzo 2003 ed a nulla rileva la successiva pubblicazione sul C.U. del Comitato Provinciale di Ancona. Conseguentemente il gravame, pervenuto l'11 aprile 2003, ben oltre il terzo giorno successivo al 29 marzo 2003, data di effettuazione della gara, è stato correttamente dichiarato inammissibile dalla Commissione Disciplinare. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'A.S. Cassiano Calcio a Cinque di Montemarciano (Ancona) e dispone incamerarsi la tassa versata.

11 - APPELLO DELLA VERSILIA 1998 AVVERSO LE SANZIONI DELLA PENALIZZAZIONE DI N. 2 PUNTI NELLA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO IN CORSO E LA SQUALIFICA FINO AL 30.4.2003 AL CALCIATORE GASTASINI FEDERICO, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO PER L'ATTIVITÀ INTERREGIONALE

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato per l'Attività Interregionale - Com. Uff. n. 139 del 17.4.2003)

DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D'APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 2002-2003

La società Versilia 1998 ha proposto ricorso avverso la decisione della Commissione Disciplinare pubblicata sul C.U. n. 139 del 17 aprile 2003, che, a seguito di deferimento del Presidente del Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale, applicava la società Versilia la penalizzazione di due punti nel campionato in corso ed al calciatore Gastasini Enrico la squalifica fino al 30.4.2003. La ricorrente chiede l'annullamento dell'impugnata decisione ritenendola sproporzionata ed ingiusta tanto più perché emessa dopo che erano trascorsi circa sessanta giorni dalla partecipazione del calciatore ad una gara ufficiale, con conseguente applicazione di una sanzione più equa. Ritiene questa Commissione che il ricorso della soc. Versilia non possa trovare accoglimento in quanto la decisione della Commissione Disciplinare oltre che corretta nel merito appare anche del tutto accettabile anche sul piano della quantificazione delle sanzioni applicate. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla Versilia 1998 di Pietrasanta (Lucca) e dispone incamerarsi la tassa versata.

12 - APPELLO DEL SAN GIMIGNANO SPORT CLUB AVVERSO LE SANZIONI DELLA PENALIZZAZIONE DI N. 4 PUNTI NELLA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO IN CORSO, L'AMMENDA DI € 500,00 E LA SQUALIFICA FINO AL 30.4.2003 AL CALCIATORE SEMPLICI LEONARDO, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO PER L'ATTIVITÀ INTERREGIONALE

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato per l'Attività Interregionale - Com. Uff. n. 139 del 17.4.2003)

La società San Gimignano Sport ha proposto ricorso avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 139 del 17 aprile 2003, con la quale, a seguito di deferimento del Presidente del Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale, veniva applicata alla società ricorrente la penalizzazione di quattro punti nel campionato in corso ed al calciatore Semplici Leonardo la squalifica fino al 30 aprile 2003. Lamenta la ricorrente la eccessiva onerosità e conseguente iniquità delle sanzioni inflitte anche in considerazione del fatto che il deferimento era avvenuto dopo circa sessanta giorni dalla partecipazione del calciatore ad una gara ufficiale. Ritiene questa Commissione d'Appello che la Commissione Disciplinare abbia correttamente e congruamente sanzionato la condotta della società ricorrente e del calciatore sopra indicato, in quanto posta in essere in aperta violazione dell'art. 117 comma 3 delle N.O.I.F. (come modificato dal Consiglio Federale a decorrere dal 1° agosto 2002), secondo il quale il calciatore professionista può tesserarsi con altra società una sola volta nel corso della stessa stagione sportiva. Risulta infatti dagli atti che il Semplici, già tesserato con la società Poggibonsi partecipante al Campionato di Serie C2 e successivamente svincolato in data 20.7.2002 a seguito di risoluzione di contratto, in data 31.7.2002 sottoscriveva richiesta di aggiornamento tesseramento in favore dell'U.S. Grosseto. Successivamente svincolato anche da quest'ultima per nuova risoluzione del contratto, sottoscriveva ulteriore richiesta di tesseramento per la società San Gimignano Sport. È pertanto evidente che nella fattispecie è stata violata la citata norma di cui all'art. 117 comma 3 delle N.O.I.F., come d'altra parte accertato in via definitiva dalla Commissione Tesseramenti che ha confermato la nullità del tesseramento del calciatore Semplici per il San Gimignano. Corretta appare sia la sanzione inflitta alla società stessa, commisurata alla perdita dei punti conquistati nelle partite alle quali ha partecipato, in posizione irregolare il Semplici, come pure la squalifica a quest'ultimo applicata in modo indubbiamente congruo. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dal San Gimignano Sport Club di San Gimignano (Siena) e dispone incamerarsi la tassa versata.

13 - APPELLO DELLA POL. BARAGIANO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO AL 30.12.2003 INFLITTA AL SIG. DEREVIZIIS VINCENZO

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata - Com. Uff. n. 48 del 2.4.2003)

La Polisportiva Baragiano ha proposto reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare pubblicata sul C.U. n. 48 del 2 aprile 2003 con la quale veniva confermata l'inibizione fino al 30.12.2003 inflitta al dirigente Derviziis Vincenzo. Trattandosi peraltro di una sanzione inferiore ad un anno, non è ammessa alcuna impugnazione, come disposto dall'art. 40 n. 7 lett. d/d1 C.G.S.. Conseguentemente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 40 n. 7 lett. d/d1 C.G.S., l'appello come sopra proposto dalla Pol. Baragiano di Baragiano (Potenza) ed ordina incamerarsi la tassa versata.

14 - APPELLO DEL CALCIATORE PERILLI ANTONIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.4.2004

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo - Com. Uff. n. 50 del 3.4.2003)

Il calciatore Perilli Antonio tesserato per la soc. Ocre, ha proposto reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo di cui al Comunicato Ufficiale n. 50 del 3 aprile 2003, con la quale gli veniva ridotta la squalifica inflittagli in primo grado, fino al 30.4.2004. Il reclamante chiede, in sostanza, una ulteriore riduzione della sanzione in relazione alla lieve gravità del fatto. Ritiene la C.A.F. che tenendo conto delle dichiarazioni rese dall'arbitro alla Commissione Disciplinare dirette a ridimensionare in giusto ambito il gesto di stizza del calciatore, ben possa applicarsi una sanzione meno grave che si ritiene di poter definitivamente stabilire nella squalifica fino al 31.12.2003. Per questi motivi la C.A.F. in parziale accoglimento dell'appello come sopra proposto dal calciatore Perilli Antonio riduce al 31.12.2003 la sanzione della squalifica già inflitta dai primi giudici al reclamante. Dispone restituirsi la tassa versata.

15 - APPELLO DELLA POL. MONTEPETRIOLO (AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CASA DEL DIAVOLO/MONTEPETRIOLO DEL 2.3.2003)

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria - Com. Uff. n. 62 ell'11.4.2003)

con ricorso del 2.5.2003 l'A.P. Montepetriolo Fontignano ha proposto appello avverso la decisione con la quale la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria, in accoglimento del reclamo proposto dal G.S. Casa del Diavolo ha annullato la decisione del Giudice Sportivo riportata nel Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Umbria n. 57 del 26 marzo 2003 con la quale era stata attribuita alla A.P. Montepetriolo Fontignano la vittoria, con il punteggio di 2 a 0, della gara del Campionato Regionale di 1ª Categoria - Girone "B" - 8ª di ritorno - G.S. Casa del Diavolo/A.P. Montepetriolo Fontignano del 2.3.2003, ripristinando il risultato di 2 a 0 in favore del G.S. Casa del Diavolo, conseguito sul campo. Con delibera pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 57 del 26 marzo 2003, il G.S. presso il Comitato Regionale Umbria, ritenuto che la squadra Casa del Diavolo, a seguito della effettuazione di due sostituzioni, aveva giocato, sia pure per pochi minuti, non schierando contemporaneamente almeno due giocatori *fuori quota*, accogliendo il ricorso della A.P. Montepetriolo Fontignano, sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 51 del 5 marzo 003, "*rilevato che i motivi di reclamo trovano riscontro nel referto arbitrale*", ha inflitto "*la punizione sportiva della perdita della gara a carico del G.S. Casa del Diavolo con il risultato di 0-2*". Avverso tale decisione proponeva ritualmente reclamo il G.S. Casa del Diavolo. La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria, udito in successione l'arbitro della gara, il legale rappresentante della società reclamante, e nuovamente l'arbitro e quindi il rappresentante della società, riteneva che la versione dei fatti fornita da quest'ultimo nel corso della prima audizione, fosse corrispondente al reale andamento dei fatti, nonché logicamente coerente con la situazione di vantaggio (2 a 0) maturato dalla squadra del Casa del Diavolo al momento delle sostituzioni, avvenute quando era già trascorsa oltre mezz'ora del secondo tempo, con un risultato tale da non potersi logicamente ipotizzare un comportamento inutilmente autolesionistico. Accoglieva pertanto il reclamo, annullando la decisione del Giudice Sportivo e ripristinando il risultato di 2 a 0 in favore del G.S. Casa del Diavolo maturato sul campo. La decisione della Commissione Disciplinare pubblicata con C.U. n. 62 dell'11 aprile 2003, veniva impugnata dalla A.P. Montepetriolo Fontignano con ricorso del 2.5.2003. La società appellante censura la decisione della Commissione Disciplinare per *illogicità e contraddittorietà della motivazione su un punto fondamentale della decisione*. Ritiene la Difesa della A.P. Montepetriolo che "*la motivazione posta dalla Commissione disciplinare a base della decisione gravata... si prospetta come palesemente illogica e del tutto contrastante con la realtà dei fatti e con le risultanze fattuali emerse nel corso dell'intero procedimento...*". Sostiene in proposito la società reclamante che "*del tutto errata è... la valutazione che ha portato la Commissione, a fronte di una duplice e contraddittoria valutazione dei fatti resa dal Sig. Bisogni [arbitro della gara] dinanzi ad essa, ad attribuire maggiore credibilità alla prima versione fornita dal direttore di gara, secondo la quale il cambio Luzzi - Simoncelli sarebbe avvenuto al 38° del secondo tempo, anziché al 32°, come invece riportato nel referto e, conseguentemente, ad accogliere il reclamo del G.S. Casa del Diavolo*". In particolare, la società deduce che "*dalla motivazione della decisione gravata emerge che il convincimento della Commissione si è fondato unicamente sul fatto che l'arbitro, nel fornire la prima versione aveva mostrato 'fermezza, assoluta sicurezza e pieno convincimento' mentre quando si è ripresentato spontaneamente di fronte all'organo giudicante, ritraendo quanto in precedenza affermato, aveva perso l'originaria sicurezza*". Deduce inoltre che "*la Commissione, incomprensibilmente, non ha tenuto in considerazione elementi di prova emersi nel corso del procedimento, assolutamente decisivi ai fini dell'accertamento della verità dei fatti...*": - l'aver la società reclamante rilevato, con preavviso di reclamo, l'irregolarità delle sostituzioni nell'immediatezza della conclusione della gara, quando non conosceva il contenuto del referto arbitrale; - la mancata contestazione dei fatti da parte del G.S. Casa del Diavolo, nel procedimento innanzi al Giudice Sportivo; - il contenuto del referto arbitrale che, ex art. 31 C.G.S. fa piena prova di quanto avvenuto in campo; - il "cartoncino" dallo stesso utilizzato per le annotazioni delle sostituzioni, prodotto dall'arbitro nel corso della seconda audizione. La società appellante censura poi la decisione impugnata per "*...l'assoluta inerzia mostrata dalla Commissione...*" in merito all' "*inspiegabile comportamento tenuto dall'arbitro di fronte alla Commissione*", e per non aver considerato che il referto arbitrale, nell'annotare il minuto della sostituzione Luzzi-Simoncelli, riportava in un primo momento il numero 32 poi corretto in 38 ed infine rimarcato in 32. I motivi addotti dalla A.P. Montepetriolo Fontignano sono inammissibili ed infondati. Il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione denunciabile con ricorso alla C.A.F. si configura solo quando nel ragionamento del giudice del merito (nella fattispecie, la Commissione Disciplinare), sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d'ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logicogiuridico posto a base della decisione; questi vizi non possono consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo a detto giudice individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova; l'art. 33 C.G.S. non conferisce, infatti, alla Commissione d'Appello Federale, adita quale giudice di terzo grado, il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito del ricorso, bensì solo quello di controllare, sotto il profilo logico e formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione compiuti dal giudice del merito, cui è riservato l'apprezzamento dei fatti. Orbene, nel caso di specie la motivazione della decisione impugnata non può ritenersi viziata, non risultando, dall'esame della stessa, che il ragionamento svolto dalla Commissione Disciplinare, sia incompleto, incoerente e illogico. In particolare, va evidenziato che la Commissione Disciplinare, con procedimento esente da vizi logici e giuridici, ha ritenuto la rilevanza probatoria delle dichiarazioni rese dal direttore di gara nel corso della prima fase della sua audizione, con riferimento non solo all'atteggiamento di *assoluta sicurezza e pieno convincimento* che hanno caratterizzato tali dichiarazioni (confermate dopo l'espresso invito a ben ricordare le circostanze oggetto dell'interrogatorio), ma anche con riferimento al "cartoncino" prodotto dal direttore di gara a giustificazione del successivo *ripensamento*: in proposito, infatti, la Commissione Disciplinare motiva la propria decisione non ritenendo "*...di poter considerare il frutto di questi secondi ripensamenti efficaci ai fini del decidere perché... si richiamano ad un 'cartellino di gara' da cui non si evince alcun chiaro elemento obiettivo di riscontro a quanto affermato dallo stesso arbitro nella*

DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D'APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 2002-2003

seconda fase della sua audizione dal momento che il detto cartellino si presenta caratterizzato da diverse abrasioni e segni, peraltro indecifrabili che non depongono certo per una seria sua autenticità ai fini probatori...". Erroneamente, poi, la Difesa della A.P. Montepetriolo pretende di attribuire valenza di *"elementi di prova... assolutamente decisivi"* al preavviso di reclamo inoltrato dalla stessa *"nell'immediatezza della conclusione della gara"*, preavviso, peraltro, presentato il 3.3.2003, giorno successivo a quello della gara, e con riferimento a giocatori non interessati alla sostituzione in esame; nonché alla *"mancata contestazione dei fatti prospettati dalla A.P. Montepetriolo da parte della società Casa del Diavolo"* nel corso del procedimento innanzi al Giudice Sportivo: è sufficiente rilevare in proposito che il G.S. Casa del Diavolo non si è costituito in quella fase del procedimento, e che la mancata costituzione, non equivale ad accettazione delle prospettazioni della parte costituita. Quanto al richiamo all'art. 31 C.G.S., va rilevato che, nel caso di specie, proprio la incertezza delle annotazioni contenute nel referto arbitrale, ha reso necessaria la istruttoria svolta e l'interrogatorio del direttore di gara. Le ulteriori deduzioni con le quali la Difesa della società appellante censura la decisione della Commissione Disciplinare da un lato per la presunta *"inerzia"* della stessa in merito all' *"inspiegabile comportamento tenuto dall'arbitro di fronte alla Commissione"*, dall'altro per non aver considerato che il referto arbitrale conteneva non una ma due correzioni rispetto all'originaria indicazione, risultano per un verso irrilevanti ai fini del decidere, per altro verso sono inammissibili in questa sede, né trovano riscontro negli atti di causa, restando comunque all'interno della possibilità di apprezzamento dei fatti, che, non contrastando con la logica e con le leggi della razionalità, appartiene al convincimento del giudice del merito. Deve, in conclusione affermarsi che, nel caso di specie, la Commissione Disciplinare abbia semplicemente attribuito agli elementi valutati un valore e un significato difforni dalle aspettative e dalle deduzioni di parte: il che esclude che la decisione impugnata sia incorsa nei pretesi vizi di illogicità e contraddittorietà della motivazione su un punto fondamentale della decisione, e di omesso esame di circostanze decisive emerse nel corso del procedimento. Il ricorso, pertanto deve essere rigettato e la tassa versata va incamerata. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla Pol. Montepetriolo di Monte Petriolo (Perugia) e dispone incamerarsi la tassa versata.

16 - APPELLO DELL'A.C.R. NASITANA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA LIBERTAS ROCCALUMERA/VILAFRANCA TIRRENA DEL 22.2.2003 E MAMERTINA/LIBERTAS ROCCALUMERA DEL 9.3.2003

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 49 del 17.4.2003)

Con atto 19.4.2003 la A.C.R. Nasitana proponeva ricorso avverso le decisioni della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia pubblicate sul Comunicato Ufficiale n. 49 del 17 aprile 2003 e relative alla regolarità delle gare Libertas Roccalumera/ Villafranca Tirrena del 22.2.2003 e Mamertina/Libertas Roccalumera del 9.3.2003. La società appellante chiedeva a questa C.A.F. l'annullamento o comunque la modifica delle decisioni come sopra impugate e che venisse inflitta alla Libertas Roccalumera la punizione sportiva delle predette gare disputate con la Pol. Villafranca Tirrena il 22.2.2003 con la A.S.R. Mamertina il 9.3.2004. Osserva la Commissione che l'appello è inammissibile ai sensi dell'art. 29 n. 2 C.G.S. che espressamente prevede che per i reclami in ordine allo svolgimento delle gare sono titolari di interesse diretto soltanto le società (ed i loro tesserati) che hanno partecipato alla gara stessa. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 29 n. 1 C.G.S., per mancanza di legittimazione della società appellante, l'appello come sopra proposto dall'A. C.R. Nasitana di Naso (Messina) ed ordina incamerarsi la tassa versata.

17 - APPELLO DELLA POL. VILAFRANCA TIRRENA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA LIBERTAS ROCCALUMERA/VILAFRANCA

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 49 del 17.3.2003)

Con delibera pubblicata con C.U. n. 49 del 17 marzo 2003 la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia ha respinto il reclamo con il quale la Pol. Villafranca Tirrena, segnalando la posizione irregolare del calciatore Carlo Demestri in merito alla gara Libertas Roccalumera/Villafranca del 22.2.2003, chiedeva disporsi a carico della squadra ospitante la sanzione sportiva della perdita della gara per 2 a 0 in applicazione dell'art. 12 comma 5 C.G.S.. Avverso tale decisione ha proposto gravame la Pol. Villafranca Tirrena con ricorso spedito il 22.4.2003, cui ha resistito la Libertas Roccalumera. La società reclamante ha dedotto che il calciatore Carlo Demestri, nato l'1.5.1987, tesserato, durante la stagione sportiva 2001/2002, per la società Mediterranea con la quale disputava il Campionato Provinciale Allievi, era stato squalificato per una gara per recidiva in ammonizione, con sanzione inflitta con C.U. n. 30 del 23 aprile 2002 del Comitato Provinciale di Messina, e che lo stesso, essendosi tesserato per la stagione 2002/2003 per la società Libertas Roccalumera, non avendo scontato la sanzione disciplinare inflittagli, era da considerarsi in posizione irregolare nella gara del 22.2.2003 tra la Libertas Roccalumera e la Pol. Villafranca, tenuto conto che l'autorizzazione prevista ex art. 34 N.O.I.F. per consentire ai calciatori quindicenni di partecipare a gare agonistiche, era stata concessa dal Comitato Regionale Sicilia con C.U. n. 28 del 4 dicembre 2002. Si costituiva la Libertas Roccalumera eccependo preliminarmente la tardività del ricorso e dunque la sua irreceivibilità/inammissibilità, nonché, nel merito, la sua infondatezza. Va preliminarmente affrontata e decisa la eccezione di tardività formulata dalla Libertas Roccalumera. In proposito, la Difesa della società resistente rileva che il reclamo della Pol. Villafranca è stato proposto oltre il termine di tre giorni dalla pubblicazione del C.U. n. 49 del 17 aprile 2003 (che, per effetto delle festività pasquali, scadeva il 22.4.2003), in violazione di quanto previsto con C.U. n. 127/A pubblicato con C.U. del Comitato Regionale Sicilia n. 46 del 26 marzo 2003, in combinato disposto con l'art. 33 C.G.S.. La eccezione deve essere disattesa. Infatti, la normativa richiamata dalla Libertas Roccalumera si riferisce esclusivamente all'ipotesi di "Abbreviazione dei termini procedurali" che non riguarda la fattispecie in esame. Nel merito, il ricorso proposto dalla Pol. Villafranca è infondato e deve essere rigettato. Infatti, dagli atti di causa risulta che la Libertas Roccalumera, nell'ambito delle attività giovanili di cui all'art. 58 comma 1 N.O.I.F., partecipa al Campionato Regionale Juniores Under 18 organizzato dalla Lega

DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D'APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 2002-2003

Nazionale Dilettanti Comitato Regionale Sicilia ex art. 32 comma 5 Regolamento L.N.D., al quale il Demestri poteva partecipare, e di fatto ha partecipato a decorrere dal 2.11.2002, avendo i requisiti anagrafici richiesti dal richiamato art. 58 N.O.I.F.. Pertanto, il Demestri avrebbe dovuto scontare in tale competizione, avente carattere ufficiale, la squalifica inflittagli in riferimento a gara rientrante nell'ambito delle attività giovanili della Federazione. D'altra parte, in ogni caso il Demestri avrebbe dovuto scontare la giornata di squalifica nel Campionato Regionale Juniores, non potendo giocare in prima squadra se non dalla data di concessione della autorizzazione da parte del Comitato Regionale Sicilia, intervenuta il 4.12.2002. Pertanto deve essere confermata, anche se con diversa motivazione, la decisione impugnata. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla Pol. Villafranca Tirrena di Villa S. Agata (Messina) e dispone incamerarsi la tassa versata.

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 42/C - RIUNIONE DEL 9 MAGGIO 2003

1 - APPELLO DELL'U.S. BOYS CAIVANESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ISERNIA/BOYS CAIVANESE DEL 4.5.2003

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale - Com. Uff. n. 156 del 7.5.2003)

Con delibera pubblicata con C.U. n. 153 del 5 maggio 2003, il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale ha respinto il reclamo con il quale la società appellante chiedeva di applicare nei confronti dell'Isernia la sanzione sportiva della perdita della gara, ai sensi dell'art. 12 comma 5 lett. a) C.G.S., per avere la stessa utilizzato nella partita del Campionato Nazionale Dilettanti contro la U.S. Boys Caivanese del 4.5.2003 il calciatore Cantoro Lucas Maximilia da ritenersi in posizione irregolare in quanto tesserato in violazione dell'art. 40 comma 11 delle N.O.I.F.. Rilevava il Giudice Sportivo che la Commissione Tesseramenti della F.I.G.C., con decisione in data 12.12.2002 (C.U. n. 15/D), immediatamente esecutiva ex art. 44 comma 6 C.G.S., si era già pronunciata sulla questione dichiarando la regolarità del tesseramento del citato Cantoro Lucas Maximilia, e che, pertanto, il calciatore aveva a pieno titolo preso parte alla gara. Avverso tale decisione la U.S. Boys Caivanese proponeva reclamo chiedendo l'acquisizione degli atti relativi al contestato tesseramento. La Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale, con delibera pubblicata con C.U. n. 156 del 7 maggio 2003 respingeva il reclamo, rilevando che la Commissione Tesseramenti, con propria decisione del 12.12.2002 aveva dichiarato la regolarità del tesseramento del calciatore Cantoro Lucas Maximilia ed altri, e che non rientra tra le competenze della Commissione Disciplinare compiere accertamenti riservati ad altri Organi Federali. Con ricorso in data 8.5.2003 la U.S. Boys Caivanese proponeva appello innanzi a questa C.A.F. censurando la decisione della Commissione Disciplinare per non avere dato ingresso alla richiesta di acquisizione degli atti relativi al contestato tesseramento, che avevano determinato la decisione, e per non avere ritenuto la irregolarità del tesseramento del calciatore Cantoro, riproponendo, in proposito, le argomentazioni già svolte nelle precedenti fasi del procedimento. Il ricorso è infondato e va rigettato. Con il primo motivo di gravame la società appellante lamenta che la Commissione Disciplinare, nonostante l'apposita istanza, *"trasmetteva alla scrivente le distinte di gara, i referti degli arbitri e del Commissario di campo"* attinenti alla gara Isernia/U.S. Boys Caivanese del 4.5.2003, e *"aggiungeva altresì unicamente la delibera della Commissione Tesseramenti datata 12.12.02, C.U. 15/D per la quale era stata dichiarata la regolarità del tesseramento del Cantoro..."* La censura è infondata. Infatti, non essendo consentito agli Organi di Giustizia Sportiva aditi dalla U.S. Boys Caivanese entrare nel merito della citata delibera della Commissione Tesseramenti, la trasmissione della stessa soddisfa ed esaurisce in questa sede qualsiasi interesse alla acquisizione della documentazione posta a base della delibera stessa. Pertanto, la decisione della Commissione Disciplinare è esente da vizi di violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, non rinvenendosi nella fattispecie alcun interesse giuridicamente protetto e rilevante, e non potendosi quindi riconoscere tutela a tali richieste istruttorie della società appellante. Peraltro, essendo la decisione della Commissione Tesseramenti relativa anche ad altri calciatori, in ogni caso la Commissione Disciplinare non avrebbe potuto dare ingresso alla richiesta di acquisizione integrale *"...di tutti gli atti relativi alla decisione della Commissione Tesseramenti del 12.12.02, C.U. 15/D"*. Quanto al secondo motivo del ricorso, con il quale la U.S. Boys Caivanese censura la decisione impugnata per non avere ritenuto la irregolarità del tesseramento del Cantoro e la conseguente applicazione a carico della Isernia della sanzione sportiva della perdita della gara ai sensi dell'art. 12 comma 5 lett. a) C.G.S., vanno integralmente condivise le argomentazioni svolte dalla Commissione Disciplinare, e va pertanto ritenuta la sua palese infondatezza. Infatti, tutte le deduzioni della società appellante riguardano le modalità del tesseramento del calciatore Cantoro, in merito alle quali va ribadita la esclusiva competenza dell'Ufficio Tesseramento e della Commissione Tesseramenti per le relative controversie (art. 43.3 C.G.S.). Pertanto, correttamente la Commissione Disciplinare, ha rigettato il reclamo della U.S. Boys Caivanese, avendo preso atto che la Commissione Tesseramenti, con propria decisione del 12.12.2002, ha dichiarato la regolarità dei tesseramenti avanti ad essa impugnati, ivi compreso quello del calciatore Cantoro Lucas Maximilia precisando in particolare che *"i tesseramenti dei predetti calciatori sono stati regolarmente autorizzati dal Commissario Straordinario della FIGC (per il Cantoro)... previa valutazione della conformità dei tesseramenti medesimi alle vigenti norme regolamentari. È il caso di osservare che tali provvedimenti autorizzativi di competenza dell'Organo posto al vertice della FIGC sono per natura e provenienza atti inoppugnabili... E vanno perciò considerati definitivi e non sindacabili"*. Va pertanto ribadito che esula dalle competenze degli Organi di Giustizia Sportiva aditi dalla società appellante, il potere di compiere accertamenti riservati ad altri Organi Federali, tanto più ove gli stessi siano richiesti per contraddire e contrastare decisioni già emesse dagli Organi competenti. Per questi motivi la C.A.F., respinge l'appello come sopra proposto dall'U.S. Boys Caivanese di Caivano (Napoli) e dispone incamerarsi la tassa versata.

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 43/C - RIUNIONE DEL 12 MAGGIO 2003

1 - APPELLO DELL'A.S. CICALESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MAC 3/CICALESE DEL 9.2.2003

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 88 del 24.3.2003)

Con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 88 del 24-25 marzo 2003 la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria, decidendo in secondo grado sul reclamo proposto dalla U.S. Mac 3 in merito alla mancata presentazione alla gara del 9.2.2003 della A.S. Cicalese per asserita causa di forza maggiore, accoglieva il reclamo rilevando che dagli atti del procedimento e dalle stesse dichiarazioni dell'arbitro non emergeva in modo certo che l'impedimento fosse assoluto. Infliggeva alla A.S. Cicalese, di conseguenza, la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 2-0. Avverso tale decisione proponeva appello la A.S. Cicalese che, nel ribadire come l'impossibilità di raggiungere il luogo di svolgimento della gara fosse assoluto, chiedeva l'annullamento della decisione impugnata. Alla seduta del 12 maggio 2003, assenti rappresentanti dell'appellante, il procedimento veniva ritenuto in decisione. L'impugnazione della A.S. Cicalese, benché proposto nel rispetto dei termini procedurali, non è ammissibile. A norma dell'art. 55, punto 2, delle N.O.I.F. la valutazione in ordine alla sussistenza o meno della causa di forza maggiore compete, infatti, al Giudice Sportivo in prima istanza ed alla Commissione Disciplinare in seconda ed ultima istanza. Ne discende l'inammissibilità dell'appello a questa Commissione, chiamata a pronunciarsi in terza (e non consentita) istanza. Per effetto della soccombenza la tassa reclamo va incamerata (art. 29, punto 13, C.G.S.). Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 55 n. 2 N.O.I.F., l'appello come innanzi proposto dall'A.S. Cicalese di Cicala (Catanzaro) ed ordina incamerarsi la relativa tassa.

2 - APPELLO DELLA PRO VALDIANO CALCIO AVVERSO LE SANZIONI DELL'ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO DI 1ª CATEGORIA CON ASSEGNAZIONE AL CAMPIONATO DI 2ª CATEGORIA PER LA STAGIONE SPORTIVA 2003/2004, DELL'AMMENDA DI € 258,00 E DELL'INIBIZIONE FINO AL 16.5.2003 AL SIG. DI BRIZZI VALENTE

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 78 del 27.3.2003)

Con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 78 del 27 marzo 2003 la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania, decidendo sul reclamo proposto dalla Polisportiva Pro Valdiano in merito ai fatti verificatisi in occasione della gara Pro Valdiano/ Real Pollese del 16.2.2003, rigettava il reclamo e, confermando la decisione del Giudice Sportivo, sanciva l'esclusione della Società dal campionato di 1ª Categoria con assegnazione al campionato di 2ª Categoria per la stagione sportiva 2003/2004. Avverso tale decisione proponeva appello la Pol. Pro Valdiano che eccepiva preliminarmente la nullità del procedimento innanzi alla Commissione Disciplinare per violazione del disposto di cui all'art. 32 punto 6 C.G.S.. Evidenziava, nel merito, come la stessa Commissione non avesse esaminato circostanze poste alla sua attenzione e comunque avesse confermato l'applicazione al caso in esame di sanzione prevista dall'art. 13 C.G.S. Invece che valutarlo alla luce dell'art. 11 dello stesso Codice; articolo che prende espressamente in esame la commissione di fatti violenti e la relativa responsabilità delle società. Alla seduta del 12 maggio 2003, presenti un Dirigente della società ed il legale della stessa - il quale ultimo ribadiva gli argomenti contenuti nell'atto di impugnazione - il procedimento veniva ritenuto in decisione. L'appello della Pol. Pro Valdiano, che prende le mosse dalla (presunta) erronea applicazione di norme federali e dalla omessa motivazione su punti rilevanti della controversia e dunque dalla previsione di cui all'art. 33, comma 1 lettere b) e c), C.G.S., è ammissibile ma non può essere accolto. Prendendo spunto dalla questione procedimentale, non è seriamente contestabile, come sostenuto dalla società appellante, che l'art. 32, comma 6, del C.G.S. riconosca ai ricorrenti ed alle controparti del procedimento di seconda istanza il diritto di prendere visione dei documenti ufficiali, ivi compresi gli eventuali supplementi di rapporto. Bisogna rilevare, tuttavia, che i supplementi cui fa riferimento la norma in esame sono quelli eventualmente acquisiti non nel corso dello stesso giudizio di seconda istanza, ma del giudizio di prima istanza. Visione e nuove difese che sono in ogni caso garantite in sede di giudizio di terza istanza. Prova della fondatezza della tesi appena esposta risiede nella previsione di cui all'art. 33, comma 2, C.G.S., laddove nel giudizio innanzi a questa Commissione è riconosciuto alle parti il diritto di copia dei (soli) documenti ufficiali, ma non anche dei nuovi atti eventualmente acquisiti nel corso del giudizio. Alla luce dei rilievi appena svolti l'eccezione proposta dalla Pol. Pro Valdiano non può essere accolta, dunque, visto che il supplemento di rapporto di cui la società lamenta la mancata visione non è atto facente parte del giudizio innanzi al Giudice Sportivo, ma è stato sollecitato all'arbitro della gara, Sig. P. Cangiano, nel corso del giudizio di seconda istanza. Venendo al merito dell'appello, non è del tutto condivisibile l'assunto della Polisportiva secondo cui la Commissione Disciplinare non si è pronunciata su tutti i punti sottoposti al suo esame, dal momento che la Commissione, pur soffermandosi specificamente su alcuni soltanto e non su tutti i punti, ha offerto una valutazione complessiva dei fatti all'origine del procedimento, dando conto in maniera indiretta, ma non per questo meno valida, della sussistenza dei fatti all'origine del processo, della loro gravità e delle relative responsabilità. Che sono gli aspetti di maggior rilievo sui quali la società appellante ha richiamato l'attenzione di questa Commissione. Pur rispondendo al vero, dunque, che a carico della Pol. Pro Valdiano non risultano precedenti; che a protestare a fine gara sia stato un numero non particolarmente elevato di sostenitori; che la dirigenza della società si è adoperata per evitare il verificarsi di incidenti, certo è che i fatti di cui si sono resi responsabili i sostenitori della Pol. Pro Valdiano (nei confronti dell'arbitro e, come ammesso in definitiva dalla stessa appellante, del commissario di campo) rivestono caratteristiche di eccezionale gravità, certamente meritevoli di sanzione delle più severe. Basta riflettere alla situazione di pericolo determinata dalla condotta dei sostenitori, tutt'altro che "tenue", come sostenuto dalla società appellante; all'inseguimento ed all'aggressione dell'arbitro, al termine della gara, da parte di sostenitore riconosciuto come uno dei facinorosi entrati in scena nell'immediatezza della gara stessa; al fatto che detta ultima aggressione è avvenuta in un'area di servizio ubicata a ben 70 chilometri circa di distanza e dunque alla carica di pericolosità che ostinazione come questa dimostra; non da ultimo, alle lesioni riportate dall'arbitro e dal commissario di campo, pur sempre troppe e troppo gravi per chi si è limitato a prender parte a quello che avrebbe dovuto essere un pacifico avvenimento sportivo. Come detto in narrativa, la Pol.

DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D'APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 2002-2003

Pro Valdiano ha contestato l'applicazione al caso in esame di sanzione prevista dall'art. 13 C.G.S. invece che della sanzione pecuniaria specificamente prescritta dall'art. 11 dello stesso Codice per i fatti di violenza. Non è seriamente contestabile che la norma invocata dalla società appellante prende in esame la *"responsabilità delle società per fatti violenti"*, ma è ugualmente incontestabile, come già sostenuto dalla Commissione Disciplinare, che l'eccezionale gravità dei fatti rende applicabile l'art. 13 del C.G.S., atteso che *"certamente la società Pro Valdiano per mano dei propri sostenitori si è resa responsabile della violazione... delle norme federali e di ogni altra disposizione'..."*. Osservato da ultimo che la già rilevata eccezionale gravità dei fatti giustifica ampiamente la sanzione inflitta, l'appello proposto va respinto. La tassa reclamo, per effetto della soccombenza, va incamerata (art. 29, punto 13, C.G.S.). Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla Pro Valdiano Calcio di Silla (Salerno) e dispone incamerarsi la relativa tassa.

3 - APPELLO DELLA POL. VALGUARNERA AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO FINO AL 30.6.2003, DELL'AMMENDA DI € 775,00 E DELLE INIBIZIONI FINO AL 31.12.2004 INFLITTE AI SIGG.RI GULINA GAETANO, PROFETA SALVATORE E CULTRARO SALVATORE E FINO AL 31.10.2003 AL SIG. LITTERI DOMENICO

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 47 del 3.4.2003)

La Pol. Valguarnera ha proposto, ritualmente, reclamo avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, pubblicata sul Com. Uff. n. 47 del 2 aprile 2003, riguardante la gara Valguarnera/Barrese del 23.2.2003. La ricorrente chiede: 1) "Scagionare i dirigenti responsabili dell'ordine pubblico, annullando la squalifica o in subordine, rideterminarla in modo congruo" (i dirigenti Gulina Gaetano e Profeta Salvatore sono stati squalificati sino al 31.12.2004, dalla Commissione Disciplinare; la stessa Commissione ha confermato la squalifica, inflitta ai dirigenti Cultraro Salvatore e Litteri Domenico, dal Giudice Sportivo, fino al 31.12.2004, il primo e fino al 31.10.2003, il secondo); 2) Rideterminare, in modo congruo, la squalifica del campo" (inflitta fino al 30.6.2003); 3) "Rideterminare l'ammenda (di 775 euro). La tesi difensiva di fondo è che la Commissione Disciplinare ha affermato che "dagli atti ufficiali di gara non si evincono i singoli atti loro (ai dirigenti) attribuiti e la relativa individuazione soggettiva" e che, di conseguenza, le sanzioni devono essere ridotte". Per completezza, va aggiunto che la ricorrente dichiara che "non vuole sottrarsi alla responsabilità oggettiva, per i fatti accaduti". Il motivo della richiesta della riduzione della squalifica del campo e dell'ammenda è costituito dall'essersi i dirigenti della società prodigati "a che la situazione non degenerasse" e dalle "lievi conseguenze subite dall'arbitro" che ha potuto lasciare lo stadio, alla guida della propria macchina. Rileva il Collegio che l'appello è infondato e non può essere accolto. Non può essere condivisa l'argomentazione difensiva, concernente "la mancanza della relativa individuazione soggettiva" dei dirigenti della Polisportiva Valguarnera", in quanto l'arbitro (v. allegato al referto della gara) ha precisato di avere riconosciuto, con certezza, i quattro dirigenti incolpati come "i quattro addetti al servizio d'ordine sostitutivo", precedentemente, identificati e che portavano "il tesserino della società esposto sul giubbino". Lo stesso arbitro, ha, poi, ulteriormente, identificato i quattro dirigenti, specificando, nella nota del 25.2.2003, anche le loro singole condotte (il Cutraro lo aveva colpito, per primo, con uno schiaffo alla guancia destra; il Profeta e il Gulina lo avevano colpito con due pugni alla nuca, provocandogli perdita dell'equilibrio e il Litteri lo aveva stratonato, con forza, all'altezza della casacca). La sanzione dell'inibizione per Gulina, Profeta e Cultraro (per tutti, con scadenza al 31.12.2004) è adeguata all'estrema gravità dei loro predetti comportamenti, consistiti in una vera e propria aggressione, in gruppo, nei confronti del direttore di gara, aggravata dall'aver aperto gli sportelli che danno accesso al campo di gioco, così, consentendo, ad un numeroso gruppo di spettatori (circa trenta) di venire a contatto con il predetto direttore di gara, circondandolo e spingendolo, verso il muro perimetrale, dove veniva colpito, "ripetutamente, in diverse parti del corpo, con calci, pugni alla nuca, schiaffi, colpi di ombrelli e sputi, provocandogli forti dolori, giramenti di testa e mancamento". A fronte di comportamenti, così gravi, nell'appello non si va oltre a riferimenti, sostanzialmente ininfluenti, al fatto che altri dirigenti della società si sono prodigati a non fare degenerare la situazione, mentre, in realtà, dall'allegato al referto arbitrale, emerge che solo l'accompagnatore Cannarozzo Giuseppe ha cercato, invano, di aiutare il direttore di gara. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi per le lesioni subite dal direttore della gara, che, all'evidenza, non possono essere considerate "lievi", sulla base della documentazione sanitaria in atti. Da quanto fin qui detto, emerge l'adeguatezza, anche, della durata della squalifica del campo fino al (ormai, decorso) 30.6.2003. Il ricorso concernente il dirigente Litteri Domenico è inammissibile, ai sensi dell'art. 40 comma 7 d/d1 C.G.S.. Stessa sorte spetta al ricorso tendente alla riduzione dell'ammenda, che non rientra tra i casi previsti del predetto art. 40 C.G.S.. Deve essere incamerata la tassa versata. Per questi motivi la C.A.F., sull'appello come sopra proposto dalla Pol. Valguarnera di Valguarnera (Enna), così dispone: - inammissibile, ai sensi dell'art. 40 n. 7 lett. d/C.G.S., per la parte inerente la sanzione dell'ammenda inflitta alla società e la sanzione dell'inibizione inflitta al Sig. Litteri Domenico; - respinto nel resto; dispone incamerarsi la relativa tassa.

4 - APPELLO DEL CALCIATORE GOLLES ANDREA AVVERSO LA REIEZIONE DELLA RICHIESTA DI SVINCOLO D'AUTORITÀ, PER INATTIVITÀ, AI SENSI DELL'ART. 109 N.O.I.F. DALLA U.S. MANZANESE

(Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 23/D del 27.2.2003)

La Commissione Tesseramenti, in data 27.2.2003, dichiarava inammissibile il reclamo del calciatore Golles Andrea, tendente ad ottenere lo svincolo dalla U.S. Manzanese, non essendosi verificato nessuno dei casi di cui all'art. 106 N.O.I.F. e non avendo, comunque, il predetto, inviato la sua richiesta a mezzo raccomandata, alla società e copia della stessa (con allegata la ricevuta della raccomandata) al Comitato Regionale competente, come disposto dall'art. 109 comma 2 N.O.I.F.. Il calciatore ha proposto appello, non affrontando nessuno dei condivisibili argomenti posti alla base della decisione della Commissione Tesseramenti. Ne consegue che l'appello va rigettato. La tassa reclamo deve essere incamerata. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dal calciatore Golles Andrea e dispone incamerarsi la relativa tassa.

5 - APPELLO DEL N.A.S. LAZIO CALCIO A CINQUE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2003 INFLITTA AI CALCIATORI FRANZOI DAVERSON E MUSTI ALESSIO

(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 337 del 18.4.2003)

Con ricorso alla C.A.F. la N.A.S. Lazio Calcio a Cinque ha proposto appello avverso la decisione, pubblicata con C.U. n. 337 del 18 aprile 2003 con la quale la Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque aveva confermato la sanzione della squalifica fino al 30.6.2003 inflitta dal Giudice Sportivo, ai calciatori Musti Alessio e Franzoi Daverson per avere gli stessi, nel corso del secondo tempo (rispettivamente al 10 m. e 12 s., ed al 19 m. e 31 s.) della gara di Finale di Coppa Italia 2003 N.A.S. Lazio Calcio a Cinque/Prato Calcio a Cinque dell'1.4.2003, *“durante un'azione d'attacco condotta dalla squadra avversaria nella quale l'arbitro rilevava una concreta occasione di realizzare una rete, posizionatosi all'esterno del terreno di gioco lanciava sullo stesso un pallone col chiaro intento di indurre l'arbitro ad interrompere il gioco. Per reiterate ingiurie rivolte nel corso del secondo tempo al cronometrista ufficiale”*. Il ricorso è infondato e va rigettato. Con l'unico motivo di gravame, la società appellante censura la decisione della Commissione Disciplinare per insufficiente motivazione ed omesso esame di circostanze decisive. Rileva la Difesa della N.A.S. Lazio Calcio a Cinque che la Commissione Disciplinare *“nulla... riferisce sulla invocata circostanza avanzata dalla N.A.S. Lazio quale elemento probatorio determinante ai fini della esclusione di qualsiasi tipo di responsabilità a carico del calciatore Musti”*, in merito alla impossibilità da parte dell'arbitro n. 2 sig. Buluggiunico ufficiale di gara ad avere individuato il Musti quale autore del lancio del pallone in campo - di accorgersi contemporaneamente, minuto 10 secondi 12, del comportamento del Musti e delle proteste irregolari del dirigente della N.A.S. Lazio Sig. Marini, allontanato dal campo. Chiede, pertanto, la revoca della squalifica inflitta al calciatore Alessio Musti fino al 30.6.2003. La deduzione è priva di pregio logico e giuridico. In linea di principio, infatti, nulla impedisce che si percepiscano contemporaneamente comportamenti di più soggetti, senza che ciò esiga il *“dono dell'ubiquità”*, come ironicamente, ma impropriamente, deduce la Difesa della società appellante. Nel caso di specie, poi, come emerge dal rapporto dell'arbitro Sig. Toscano, al minuto 10 e secondi 12 del secondo tempo, il gioco era stato interrotto: pertanto, tutto ciò che è accaduto dal momento dell'interruzione alla ripresa del gioco, è stato correttamente riferito *“al minuto 10 e secondi 12 del secondo tempo”*. La deduzione della società appellante è comunque inidonea a scalfire la fede privilegiata di cui godono i rapporti degli ufficiali di gara ex art. 31, lett. a1) C.G.S.. Rileva inoltre la Difesa della società appellante che *“...anche su altro motivo a discarico, per entrambi i calciatori, la C.D. cade in un grave indiscutibile errore di valutazione, riconoscendo pregio alla impostazione difensiva della ricorrente, senza però provvedere di conseguenza, perlomeno con la riduzione delle sanzioni a carico dei calciatori”*. Deduce in proposito che *“Il G.S. aveva motivato la gravità dei provvedimenti a carico dei due calciatori laziali perché il presunto lancio del pallone aveva interrotto ‘una concreta occasione di realizzare una rete’ per la squadra del Prato, in superiorità numerica in fase di attacco”*; che la N.A.S. Lazio aveva obiettato che nel calcio a cinque la semplice superiorità numerica, per le dimensioni del campo ed il conseguente facile recupero della posizione difensiva, non può determinare una *“concreta occasione da rete”*; che *“la C.D., nelle proprie motivazioni al punto 5 accoglie integralmente le doglianze”* della N.A.S. Lazio, *“affermando letteralmente che ‘trattasi di azione d'attacco’ e non ‘concreta occasione di realizzare una rete’, ma inopinatamente non ha modificato né attenuato la misura delle sanzioni a carico dei calciatori”*. Anche questa censura, infondata sia in fatto che in diritto, va disattesa. Va in proposito preliminarmente rilevato che la Commissione Disciplinare non *“accoglie”* affatto, tanto meno *“integralmente”*, la tesi sostenuta dalla Difesa della N.A.S. Lazio Calcio a Cinque in merito alla impossibilità di configurare nel Calcio a Cinque, in ipotesi di azione di attacco in superiorità numerica, *“concrete occasioni da rete”*. La Commissione Disciplinare, con motivazione esente da vizi logici e giuridici e pertanto non sindacabile in questa sede, ha ritenuto congrua la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo ai calciatori Alessio Musti e Daverson Franzoi, in riferimento anche soltanto al loro comportamento sleale ed antisportivo, consistente nell'aver lanciato in campo un pallone per interrompere *“un'azione d'attacco”* della squadra ospite, e ciò, evidentemente, anche prescindendo dalla ricorrenza, nella fattispecie, di una *“concreta possibilità di segnare una rete”* pure individuata come tale dal rapporto dell'arbitro Baluggiu. Va poi rilevato che il Giudice Sportivo ha inflitto ai due calciatori la sanzione della squalifica fino al 30.6.2003 anche in riferimento alle *“reiterate ingiurie rivolte nel corso del secondo tempo al cronometrista ufficiale”*. Tale comportamento, gravemente scorretto ed ingiurioso, emergente a carico dei due calciatori dalla lettura *“incrociata”* dei rapporti degli arbitri, del cronometrista e del Commissario di Campo, incontestabile anche in riferimento alla fede privilegiata di cui godono gli atti degli ufficiali di gara ex art. 31, lett. a1) C.G.S., costituisce ulteriore conferma della assoluta congruità della sanzione. Il ricorso, pertanto, va integralmente rigettato e la tassa versata va incamerata. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dal N.A.S. Lazio Calcio a Cinque di Roma e dispone incamerarsi la relativa tassa.

6 - APPELLO DELL'A.S. PATERNÒ CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PESCARA/PATERNÒ DEL 19.4.2003

(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 248/C del 9.5.2003)

Con esposto al Presidente della Lega Professionisti Serie C in data 2.5.2003 la società Paternò Calcio denunciava la presunta irregolarità della posizione del calciatore del Pescara Calcio Giuseppe Antonaccio nella gara di Campionato di Serie C1 Pescara/Paternò del 19 aprile precedente. Faceva presente che l'Antonaccio, squalificato per una gara effettiva a seguito di doppia ammonizione nella gara di campionato di Serie C1 Sassari Torres/Pescara del 30 marzo (Com. Uff. n. 213 del 1.4.2003), non aveva partecipato alla successiva gara dello stesso Campionato di Serie C1 Taranto/Pescara del 13 aprile, ma era stato utilizzato nella gara Pescara/Bari del Campionato Primavera disputata il giorno precedente (12 aprile), di talché, a norma dell'art. 17 comma 13 del C.G.S., la squalifica non poteva ritenersi scontata. Invitava il Presidente della Lega, pertanto,

a deferire il calciatore Antonaccio e la società Pescara per l'irrogazione a quest'ultima della sanzione sportiva della perdita della gara Pescara/Paternò. Condividendo le ragioni espostegli, il Presidente della Lega Professionisti Serie C con nota del 3.5.2003 deferiva alla Commissione Disciplinare presso la stessa Lega la società Pescara per irregolarità della posizione del calciatore Antonaccio nella gara di Campionato di Serie C1 Pescara/Paternò del 19 aprile. All'esito del relativo procedimento la Commissione Disciplinare con la decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 248/C del 9.5.2003 giudicava infondata la tesi della società Paternò e, prosciolti sia il Pescara Calcio che l'Antonaccio, statuiva la regolarità della gara dal 19 aprile. Rilevava in adesione alla tesi difensiva prospettata dalla soc. Pescara, la insuperabilità del disposto dell'articolo 17, comma 3, del C.G.S. secondo cui *"il calciatore colpito da squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento"*. Considerato, dunque che l'Antonaccio non aveva preso parte alla gara di Campionato di Serie C1 Taranto/Pescara del 13 aprile, concludeva che il calciatore aveva regolarmente scontato la squalifica inflittagli e che era del tutto irrilevante ai fini della sua presunta irregolarità la partecipazione il giorno 12 precedente alla gara di Campionato Primavera Pescara/Bari. Tale partecipazione non si era concretizzata, peraltro, nella stessa "giornata" della gara di campionato, ma nella "giornata" precedente, laddove il termine in questione in nessun altro modo doveva essere inteso se non in quello di singolo "giorno" della settimana. Anche per quest'altro motivo, dunque, la posizione dell'Antonaccio, che aveva disputato una gara in giorno diverso dal Campionato di Serie C1, non poteva che essere considerata regolare. Avverso la decisione della Commissione Disciplinare proponeva appello la società Paternò che, nel richiamarsi ad altro caso analogo recentemente deciso da questa Commissione, ribadiva come il criterio "temporale" di cui al comma 13 dell'art. 17 del C.G.S. dovesse prevalere su ogni altra norma regolamentare in tema di esecuzione delle sanzioni (su quello della separazione di cui al comma 3 dello stesso articolo, in particolare) e come il vocabolo "giornata" usato dal legislatore federale dovesse connotare, per genesi ed evoluzione storica delle norme in materia, non i singoli giorni della settimana, ma il turno di calendario; turno che non opera distinzione alcuna fra domenica e gli altri giorni della settimana (sabato, ma anche venerdì e lunedì) nei quali di recente si articola l'organizzazione dei vari campionati. La società Paternò chiedeva pertanto che in riforma della decisione impugnata venisse inflitta alla società Pescara Calcio la punizione sportiva della perdita della gara Pescara/ Paternò del 19.4.2003 con il punteggio di 0-2. All'udienza del 12 maggio 2003 il legale della società appellante ribadiva le proprie tesi mentre il legale del Pescara eccepiva l'inammissibilità del reclamo proposto dalla società Paternò sulla base del fatto che il giudizio sulla posizione irregolare del proprio tesserato Antonaccio nella gara Pescara/Paternò non era stato instaurato davanti al Giudice Sportivo su reclamo della parte interessata, come previsto dall'articolo 24 comma 8, del C.G.S., ma su deferimento alla Commissione Disciplinare, come previsto dall'articolo 25 dello stesso Codice. La società Paternò, che non aveva provveduto a proporre reclamo e che non era stata parte processuale nel procedimento instauratosi per iniziativa altrui, non era soggetto legittimato, dunque, a proporre impugnazione, laddove l'unico ad esserlo era il Presidente Federale. Eccepiva sotto altro profilo, ancora, che in assenza di appello con riguardo alla posizione dell'Antonaccio la decisione della Commissione Disciplinare nei suoi confronti era divenuta definitiva e che l'impossibilità concettuale e giuridica di ritenere irregolare la sua posizione ai fini della (eventuale) responsabilità della società, laddove era stata definitivamente ritenuta regolare, rendeva inammissibile l'appello. Nel merito ribadiva gli argomenti fatti valere dalla Commissione Disciplinare nella decisione impugnata di cui chiedeva, conseguentemente, la conferma. Le due eccezioni di inammissibilità dell'appello sollevate dal Pescara vanno respinte. È fuor di discussione, quanto alla prima, che la società Paternò, che ha partecipato alla gara con il Pescara, della posizione del cui calciatore Antonaccio si discute, è titolare di un interesse diretto riguardo alla decisione degli Organi disciplinari sulla posizione dei calciatori (e dell'Antonaccio in particolare) che hanno preso parte alla gara stessa, se non altro per gli effetti dovuti all'eventuale irregolarità della posizione di taluno dei calciatori ed alla conseguente sanzione della perdita della gara a carico del Pescara. È innegabile, altresì, che tale interesse sostanziale sussiste tanto nel caso di procedimento instaurato su reclamo di parte ex art. 24 del C.G.S. che nel caso di procedimento sorto a seguito di deferimento degli Organi federali ex art. 25 dello stesso Codice. Ne discende che in applicazione del principio di cui all'art. 29 del C.G.S., secondo cui *"Sono legittimati a proporre reclamo, nei casi previsti dal presente Codice, le Società, i loro dirigenti, soci di associazione e tesserati che, ritenendosi lesi nei propri diritti, abbiano interesse diretto al reclamo stesso"* (comma 1) la società Paternò, che si ritiene lesa dalla decisione della Commissione Disciplinare (che non ha ritenuto irregolare la posizione dell'Antonaccio nella gara con il Pescara del 19.4.2003 ed ha un interesse diretto ad ottenere una decisione in senso contrario), è legittimata alla proposizione dell'appello. E ciò anche se non è stata parte nel relativo procedimento di primo grado. Analogamente da respingere è l'ulteriore eccezione fatta valere in via preliminare dal Pescara. Occorre rilevare, infatti, che il deferimento da parte del Presidente della Lega Professionisti Serie C è intervenuto nei soli confronti del Pescara e non anche del calciatore e che dunque nei confronti di quest'ultimo non si è formato giudicato alcuno. Non vi è rischio di contrasto tra giudicati, di conseguenza, dal momento che quanto statuito (non del tutto correttamente) dalla Commissione Disciplinare nei confronti dell'Antonaccio è, in assenza di deferimento, meramente pleonastico, tale da non poter dar luogo a giudicato di alcun genere. Venendo al merito, osserva questa Commissione che le disposizioni contenute nei commi 3 e 13 dell'articolo 17 del C.G.S. devono essere interpretate unitariamente, avuto riguardo alle specifiche finalità rispettivamente perseguite da ciascuna di esse nel sistema di esecuzione delle sanzioni. Non vi è dubbio che il comma 3 attiene alle modalità di esecuzione della squalifica per una o più giornate di gara ed ha la funzione di individuare in quale squadra debba essere scontata la squalifica. In altri termini, viene introdotto il principio che la squalifica non può essere scontata in squadra diversa da quella nella quale il calciatore militava quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento. Il comma 13 stabilisce gli effetti del provvedimento di squalifica ed il contenuto afflittivo della stessa, stabilendo il divieto, imposto al calciatore squalificato, di svolgere *"qualsiasi attività sportiva in ogni ambito federale per il periodo della squalifica"*. Il testuale richiamo ad una *"qualsiasi attività sportiva"* lascia intendere che il divieto di giocare non è limitato alla partecipazione del calciatore alle gare della squadra per cui militava quando si verificò la violazione,

ma si estende alla partecipazione a qualsiasi altra gara (ufficiale) di qualsiasi altra squadra della stessa società. Alla luce delle considerazioni appena fatte non può essere condivisa, dunque, la tesi della Commissione Disciplinare, dal momento che la partecipazione a gara di campionato diverso da quello della squadra in cui è maturata la squalifica non può in alcun caso tradursi in elusione del divieto (completamente alla regola fissata dal comma 3 dell'art. 17 del C.G.S.) di svolgere *qualsiasi attività sportiva* in ogni ambito federale. La decisione della Commissione Disciplinare non può essere condivisa neppure con riguardo al differente profilo del *"periodo"* nel quale è preclusa al tesserato ogni attività agonistica; periodo individuato dal comma 13 dell'art. 17 del C.G.S. nelle *"giornate in cui disputa gare ufficiali la squadra indicata al comma 3"*. Le argomentazioni svolte in proposito dalla società appellante sono molto puntuali e muovendo dalla genesi della norma da un lato e dalla ratio che ne costituisce il supporto logico-sistematico dall'altro, giunge a conclusioni che non possono non essere condivise, come emerge dall'analisi della evoluzione normativa. Infatti nelle Carte Federali del 1983/84 compare per la prima volta la precisazione che la squalifica impedisce al tesserato lo svolgimento di attività sportiva in ogni ambito della FIGC *"per il periodo di incidenza"* (art. 14 lett. "i" comma 2 del Regolamento di Disciplina all'epoca vigente). Nel Regolamento di Disciplina del 1985/86 lo stesso art. 14 introduce un'ulteriore specificazione del *"periodo di incidenza"*, che viene fatto coincidere nelle squalifiche per una o più giornate di gara, con *"le giornate in cui disputa gare ufficiali la squadra precisata al comma c) del presente articolo"* e cioè *"la squadra per la quale (il calciatore) giocava quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento"*. Questa previsione rimane inalterata nelle successive stesure delle carte federali fino all'attuale art. 17 comma 13 del C.G.S.. La successione di queste norme dimostra l'intenzione del legislatore federale di specificare in maniera sempre più puntuale l'ambito sanzionatorio della norma, fino ad individuare il concetto di *"giornata"* che si identifica in tutti i *"giorni"* in cui si articola il turno calcistico. La ratio di questa norma è quella di impedire, durante il predetto lasso temporale, che il calciatore svolga qualunque attività agonistica, in tal modo raggiungendo l'effetto afflittivo voluto. Detta interpretazione trova conferma anche dal confronto tra la norma richiamata e la corrispondente "Disciplina Sportiva in ambito regionale della Lega Nazionale Dilettanti e del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica" di cui al Titolo VIII del C.G.S.. L'art. 41 comma 1 C.G.S., stabilisce, infatti, che *"...il calciatore non può partecipare, in altre squadre della stessa società, a gare ufficiali nel giorno in cui deve scontare la squalifica, ma può essere impiegato nelle gare delle altre squadre della società che si svolgono in giorni diversi"*. È evidente pertanto che il Legislatore Federale ha inteso differenziare il concetto di *"giornata"* da quello di *"giorno"*, a seconda della diversa fattispecie concretamente disciplinata. I rilievi appena svolti rendono evidente, in definitiva, che il divieto di cui all'art. 17, comma 13, del C.G.S. non è quindi limitato alla partecipazione del calciatore alle gare della squadra per cui militava quando si verificò la violazione, ma si estende anche alla partecipazione a gare ufficiali di altre squadre della stessa società, non nel giorno, ma nella stessa giornata di calendario in cui si deve scontare la squalifica. Applicando il suddetto principio al caso in esame, si deve affermare che l'Antonaccio, avendo partecipato alla gara del Campionato Primavera Pescara/Bari nella stessa giornata in cui si disputava la gara di Campionato di Serie C1 Taranto/Pescara, non ha rispettato la prescrizione in cui si esplicano gli effetti sanzionatori della squalifica e conseguentemente non l'ha scontata. Ne discende l'accoglimento dell'appello e che, in riforma della decisione della Commissione Disciplinare della Lega Professionisti Serie C, la società Pescara Calcio va condannata alla sanzione sportiva della perdita della gara Pescara/Paternò del 19.4.2003 con il punteggio di 0-2. Per effetto dell'accoglimento dell'appello la tassa reclamo va restituita alla società Paternò. Per questi motivi, la Commissione d'Appello Federale, v. l'art. 31, punto 1, C.G.S., in accoglimento dell'appello proposto dalla società Paternò Calcio avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C di cui Com. Uff. n. 248/C del 9.5.2003 annulla detta decisione e per l'effetto infligge al Calcio Pescara la sanzione della perdita della gara Pescara/Paternò del 19.4.2003 con il punteggio di 0-2. Rimette gli atti al Giudice Sportivo per quanto di sua competenza. Dispone restituirsi alla società Paternò Calcio la tassa reclamo.

7 - APPELLO DELL'A.C. PAVIA AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO, A SEGUITO DI VERTENZA ECONOMICA CON L'U.S. ALESSANDRIA CALCIO, IN RELAZIONE AL MANCATO TRASFERIMENTO DEI CALCIATORI NORDI OMAR E RAMON TIZIANO

(Delibera della Commissione Vertenze Economiche - Com. Uff. n. 19/D - Riunione del 22.1.2003)

Il 14.10.2002 l'A.C. Pavia Calcio s.r.l. presentava alla Commissione Vertenze Economiche della F.I.G.C. un ricorso nei confronti della U.S. Alessandria Calcio s.r.l. per sentirla condannare al pagamento dell'importo capitale di euro 51.645,69 quale corrispettivo per la cessione dei diritti sportivi per le prestazioni del calciatore Omar Nordi, nonché al pagamento di euro 18.075,99 quale corrispettivo per la cessione dei diritti sportivi per le prestazioni del calciatore Tiziano Ramon. Tale richiesta era motivata dal fatto che entrambi i relativi contratti, divenuti esecutivi ex art. 3 dell'accordo collettivo elaborato dall'Associazione Italiana Calciatori e sottoscritto dalla F.I.G.C., d'intesa con le Leghe, confermati con le comunicazioni in data 2.8.2000 e 20.9.2000 (che indicava i corrispettivi spettanti al Pavia e dovuti dall'Alessandria per i trasferimenti dei due calciatori sopraccitati) non erano stati onorati dalla società Alessandria. Successivamente quindi la Lega, con comunicazioni datate 20.9.2002, ma inviate via fax il 2.10.2002, indirizzate all'Alessandria e per conoscenza al Pavia e ai calciatori, dichiarava "l'annullamento delle pratiche di tesseramento a causa dello splafonamento del budget", inibendo in tal modo all'Alessandria di schierare in gare ufficiali i calciatori trasferiti dal Pavia, a partire dal 2.10.2002. La Commissione Vertenze Economiche, con decisione notificata il 13.2.2003 alla A.C. Pavia s.r.l., riteneva il reclamo inammissibile perché non sottoscritto dall'interessato, bensì da uno dei legali ai quali, con atto separato, è stata conferita dal Presidente della A.C. Pavia una generica delega a rappresentare e difendere la Società "in tutti i procedimenti avanti agli organi della Lega Naz. Profess. di Serie C, della F.I.G.C. e del Coni di cui presente procedimento". In sintesi tale delega, proprio in quanto generica e materialmente avulsa dal corpo del reclamo non poteva essere interpretata nemmeno come procura speciale, specificatamente conferita per la redazione e presentazione del reclamo stesso. Presentava appello a questa Commissione l'A.C. Pavia s.r.l.

sostenendo come: - la trasmissione degli atti effettuata dal legale che segue la pratica in forza di delega rilasciata dal tesserato sia a questo riconducibile, anche alla luce del dettato di cui all'art. 29.5 C.G.S., che recita come la trasmissione degli atti sia effettuata "a cura degli interessati" e non personalmente; - la delega, pur rilasciata con foglio separato, era materialmente congiunta al reclamo, in quanto "pinzato" e collezionato con lo stesso; - la delega, anche se generica ma fisicamente unita ad un atto, risulta valida ed ammissibile, restando il requisito della specialità assorbito dal contesto documentale unitario; - il richiamo al "presente procedimento", contenuto nel mandato a margine del ricorso, è sufficiente per attribuire al ricorrente la volontà di promuovere il giudizio. Chiedeva pertanto l'annullamento della decisione della C.V.E., riconoscere valida ed efficace la delega rilasciata dall'A.C. Pavia s.r.l. in calce al ricorso, con conseguente rinvio degli atti alla medesima C.V.E. per l'esame nel merito. L'U.S. Alessandria Calcio presentava a sua volta una memoria di controdeduzione, chiedendo la conferma della decisione della C.V.E., risultando la delega a suo tempo rilasciata dall'Amm.re dell'A.C. Pavia ai propri difensori insanabilmente nulla ed inesistente. L'appello così come presentato dall'A.C. Pavia s.r.l. è infondato e va pertanto respinto. Agli atti risulta che il reclamo non è sottoscritto (né è stato presentato) dalla parte interessata, bensì da uno dei legali ai quali, con atto separato, è stata conferita dal Presidente dell'A.C. Pavia una generica delega a rappresentare e difendere la società "in tutti i procedimenti avanti gli organi della Lega Nazionale Professionisti di Serie C, della Federazione Italiana Giuoco Calcio e del CONI di cui al presente procedimento". Orbene, non può non concordarsi con quanto già evidenziato dalla C.V.E., allorquando viene sottolineato come la delega agli atti generica e materialmente avulsa dal corpo del reclamo e quindi non può essere interpretata nemmeno come procura speciale specificatamente conferita per la redazione e presentazione del reclamo stesso. Sul punto poi la giurisprudenza della Commissione d'Appello Federale è sempre stata puntuale, precisa, ferma, a tal punto da non ritenere soddisfatto il requisito della presentazione personale del reclamo di cui al combinato disposto dagli art. 46.2 e 29 C.G.S.. Giurisprudenza peraltro consolidata e pacifica per cui "va dichiarato inammissibile il reclamo del tesserato non redatto e sottoscritto da lui, ma da un procuratore legale, cui ha conferito mandato "ad lites" mediante delega a margine dell'atto contenente la dichiarazione di impugnativa. Né può considerarsi come valida sottoscrizione, ai fini che ne concernono, la firma del tesserato apposta in calce alla delega, essendo questa finalizzata esclusivamente al conferimento della procura e non potendo univocamente interpretarsi come manifestazione di volontà diretta a fare proprio il contenuto del mezzo di impugnazione proposto, dato che per poter formulare una simile ipotesi occorrerebbe la prova volta a vincere la presunzione del rilascio della procura in tempo antecedente e non successivo alla redazione della dichiarazione di impugnazione". Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'A.C. Pavia di Pavia ed ordina incamerarsi la relativa tassa.

8 - APPELLO DELL'A.C. PAVIA AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ A SEGUITO DI VERTENZA ECONOMICA CON L'U.S. ALESSANDRIA IN RELAZIONE AL MANCATO TRASFERIMENTO DEI CALCIATORI OMAR NORDI E TIZIANO RAMON

(Delibera della Commissione Vertenze Economiche - Com. Uff. n. 24/D – Riunione del 13.3.2003)

Il 14.10.2002 l'A.C. Pavia Calcio s.r.l. presentava alla Commissione Vertenze Economiche della F.I.G.C. un ricorso nei confronti della U.S. Alessandria Calcio s.r.l. per sentirla condannare al pagamento dell'importo capitale di euro 51.645,69 quale corrispettivo per la cessione dei diritti sportivi per le prestazioni del calciatore Omar Nordi, nonché al pagamento di euro 18.075,99 quale corrispettivo per la cessione dei diritti sportivi per le prestazioni del calciatore Tiziano Ramon. Tale richiesta era motivata dal fatto che entrambi i relativi contratti, divenuti esecutivi ex art. 3 dell'accordo collettivo elaborato dall'Associazione Italiana Calciatori e sottoscritto dalla F.I.G.C., d'intesa con le Leghe, confermati con le comunicazioni in data 2.8.2000 e 20.9.2000 (che indicava i corrispettivi spettanti al Pavia e dovuti dall'Alessandria per i trasferimenti dei due calciatori sopracitati) non erano stati onorati dalla società Alessandria. Successivamente quindi la Lega, con comunicazioni datate 20.9.2002, ma inviate via fax il 2.10.2002, indirizzate all'Alessandria e per conoscenza al Pavia e ai calciatori, dichiarava "l'annullamento delle pratiche di tesseramento a causa dello splafonamento del budget", inibendo in tal modo all'Alessandria di schierare in gare ufficiali i calciatori trasferiti dal Pavia, a partire dal 2.10.2002. La Commissione Vertenze Economiche, con decisione notificata il 13.2.2003 alla A.C. Pavia s.r.l., riteneva il reclamo inammissibile perché non sottoscritto dall'interessato, bensì da uno dei legali ai quali, con atto separato, è stata conferita dal Presidente della A.C. Pavia una generica delega a rappresentare e difendere la Società "in tutti i procedimenti avanti agli organi della Lega Naz. Profess. di Serie C, della F.I.G.C. e del Coni di cui presente procedimento". In sintesi tale delega, proprio in quanto generica e materialmente avulsa dal corpo del reclamo non poteva essere interpretata nemmeno come procura speciale, specificatamente conferita per la redazione e presentazione del reclamo medesimo. Il 18 febbraio 2003 il Pavia, considerato che il precedente ricorso del 14.10.2002, in quanto dichiarato inammissibile era da considerarsi inesistente, e quindi al di fuori dell'ipotesi normativa di irregolarità processuale prevista dall'art. 29.9 C.G.S., presentava nuovo ricorso alla Commissione Vertenze Economiche, con le stesse motivazioni e richieste di quello presentato il 14.10.2002. La Commissione Vertenze Economiche, preso atto che la reclamante Pavia s.r.l., pur ritualmente e formalmente sollecitata dalla Segreteria della Commissione con telex del 24.4.2003, non aveva provveduto al versamento della prescritta tassa, ai sensi degli art. 46 comma 2 e art. 29 commi 8 e 9 C.G.S., dichiarava inammissibile il reclamo. Ricorreva il Pavia avanti alla Commissione d'Appello Federale sostenendo che il 7 marzo 2003 il Pavia ebbe a pagare la tassa richiesta mediante assegno circolare per la somma di euro 207,00, inviato alla F.I.G.C. e solo per errore materiale intestato alla C.A.F. e non alla Commissione Vertenze Economiche, anche perché la causale dell'assegno riportava la dicitura "per il ricorso decisione vertenze economiche"; e comunque invocando il dettato di cui all'art. 29.8 C.G.S.. Chiedeva pertanto la dichiarazione che il versamento della tassa di euro 207,00 pagata dal Pavia con assegno del 7.3.2003 era relativo al procedimento avviato con il reclamo avanti la Commissione Vertenze Economiche del 18.2.2003; nonché la dichiarazione di insussistenza della inammissibilità affermata dalla C.V.E. nella decisione n. 32/2003 (Com. Uff. 24/D del 13.3.2003), con conseguente rinvio per l'esame del merito alla stessa C.V.E.. L'appello così come

DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D'APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 2002-2003

proposto è fondato e va accolto. L'art. 29.8 C.G.S. stabilisce che "i reclami, anche se soltanto preannunciati, sono gravati dalla prescritta tassa". Nel caso di mancato invio della tassa, l'Organo di Giustizia Sportiva cui è stato proposto il reclamo fa regolarizzare il versamento e, nel caso in cui la reclamante sia una società, anche mediante addebito sul relativo conto. Essendo la Commissione Vertenze Economiche un organo di Giustizia Sportiva ex art. 45 e 46 C.G.S., la stessa non avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità del ricorso del Pavia per mancato versamento della tassa reclamo, ma richiedere al Pavia la regolarizzazione del versamento oppure addebitare la somma sul conto della società Pavia. Ai sensi dell'art. 33.5 C.G.S., quindi, ritenuta insussistente l'inammissibilità dichiarata dalla C.V.E. sul ricorso depositato dal Pavia il 18.2.2003, va annullata la relativa decisione, con rinvio degli atti alla Commissione Vertenze Economiche, per l'esame del merito. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come innanzi proposto dall'A. C. Pavia di Pavia, così dispone: - annulla l'impugnata delibera, ai sensi dell'art. 33 n. 5 C.G.S., per insussistenza della dichiarata inammissibilità; - rimette gli atti alla Commissione Vertenze Economiche per l'esame di merito; ordina restituirsi la relativa tassa.

9 - APPELLO DELL'A.C. ISCHIA AVVERSO LE SANZIONI DELLE SQUALIFICHE FINO AL 16.2.2006 INFLITTE AI CALCIATORI BUONOCORE UMBERTO E PIRO SALVATORE

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 80 del 3.4.2003)

L'A.C. Ischia ha proposto reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania, di cui al C.U. n. 80 del 3 aprile 2003 relativa alle squalifiche inflitte ai calciatori Buonocore Umberto e Piro Salvatore per fatti avvenuti nel corso della gara Barano/Ischia del 17.2.2003. La reclamante si limita a lamentare l'eccessiva gravità delle sanzioni inflitte ai due suindicati calciatori (peraltro già ridimensionate dalla Commissione Disciplinare), senza addurre alcun motivo di diritto. Si richiede, pertanto, un nuovo riesame dei fatti precluso in questa sede; il ricorso deve conseguentemente essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S.. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S., l'appello come innanzi proposto dall'A.C. Ischia di Ischia (Napoli) ed ordina incamerarsi la relativa tassa.

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 44/C - RIUNIONE DEL 16 MAGGIO 2003

1 - APPELLO DELL'A.C. RODENGO SAIANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 12 DA SCONTARSI NEL CAMPIONATO IN CORSO 2002/2003 E DELL'AMMENDA DI € 6.000,00 PER VIOLAZIONE DELL'ART. 6 COMMA 4 C.G.S.

(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Interregionale - Com. Uff. n. 155 del 6.5.2003)

2 - APPELLO DEL SIG. RAVELLI ADRIANO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER ANNI 5 CON PROPOSTA DI PRECLUSIONE, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 6 COMMA 1 E ART. 1 COMMA 1 C.G.S., A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE

(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Interregionale - Com. Uff. n. 155 del 6.5.2003)

3 - APPELLO DEL SIG. GAELI GIANLUCA AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER ANNI 3, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 6 COMMA 7 E 1 COMMA 1 C.G.S., A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE

(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Interregionale - Com. Uff. n. 155 del 6.5.2003)

4 - APPELLO DEL S. ANGELO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI QUATTRO DA SCONTARSI NEL CAMPIONATO IN CORSO 2002/2003 E DELL'AMMENDA DI € 5.000,00 PER VIOLAZIONE DELL'ART. 6 COMMA 4 C.G.S. A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE

(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Interregionale - Com. Uff. n. 155 del 6.5.2003)

Il Procuratore Federale, con atto del 17 aprile 2003, deferiva alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale Ravelli Adriano, direttore sportivo della Soc. A.C. Rodengo Saiano, Gaeli Gianluca, dirigente della Soc. Sant'Angelo Calcio s.r.l., Guercilena Alessandro, tesserato della Soc. Sant'Angelo Calcio s.r.l., Previtali Massimiliano, tesserato della Soc. Solbiatese Calcio, Chiari Stefano, dirigente della Soc. A.C. Palazzolo, la Società Rodengo Saiano, la Soc. Sant'Angelo Calcio s.r.l. e la Soc. A.C. Palazzolo, per rispondere: Ravelli Adriano della violazione dell'art. 6 comma 1 e dell'art. 1, comma 1, C.G.S., per aver posto in essere atti diretti, in maniera non equivoca, ad alterare il risultato della gara S. Angelo/Rodengo Saiano del 16.3.2003; Gaeli Gianluca della violazione dell'art. 6, comma 7 e dell'art. 1, comma 1 C.G.S., per omessa denuncia del tentativo di illecito posto in essere dal Ravelli; Guercilena Alessandro della violazione dell'art. 6, comma 7 e dell'art. 1, comma 1, C.G.S., per omessa denuncia del tentativo di illecito; Previtali Massimiliano della violazione dell'art. 6, comma 7, C.G.S. per omessa denuncia del tentativo di illecito; Chiari Stefano della violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S. per frasi brusche e ritorsive nei confronti della Soc. Sant'Angelo e della sua dirigenza; la Società Rodengo Saiano ai sensi dell'art. 6, comma 6, C.G.S. per responsabilità oggettiva nel tentativo di illecito e nella violazione ascritta al proprio tesserato, la Soc. Sant'Angelo Calcio ai sensi dell'art. 6, comma 4, C.G.S. per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio tesserato; la Soc. A.C. Palazzolo ai sensi dell'art. 6, comma 4, C.G.S. per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio tesserato. Nell'atto di deferimento si precisava che, in base a quanto accertato dall'Ufficio Indagini, era risultato che: - il giorno 15.3.2003 alle ore 21 il Sig. Gianluca Gaeli, dirigente del Sant'Angelo Calcio, aveva denunciato presso la Questura di Lodi il tentativo posto in essere dal Sig. Adriano Ravelli, direttore sportivo della Soc. Rodengo Saiano, di alterare il risultato della gara S. Angelo/Rodengo Saiano, del giorno successivo, mediante dazione di denaro; - che nella immediatezza della gara era stato videoregistrato dalla DIGOS il colloquio conclusivo tra il Ravelli ed il Gaeli ed era stata sottoposta a sequestro penale una busta contenente € 9.000,00 consegnata spontaneamente dal magazziniere della Soc. Rodengo Sig. Pietro Franchi, al quale

la busta era stata affidata in custodia dal Ravelli; - che il Ravelli, previo contatto telefonico stabilito tramite il tesserato della Solbiatese Calcio Massimiliano Previtali, aveva incontrato il calciatore del Sant'Angelo Alessandro Guercilena il giorno stesso della gara di cui trattasi, nei pressi del casello autostradale di Capriate, per chiedergli se realmente non avrebbe giocato come promesso al Ravelli dal Gaeli, il quale "aveva chiesto soldi in cambio della sconfitta del S. Angelo"; - che Stefano Chiari, dirigente dell'A.C. Palazzolo, in data 19 marzo 2003 si era rivolto in termini bruschi al dirigente del Sant'Angelo, Sig. Enrico Baroni, addebitando alla Società ed al Gaeli di aver denunciato l'illecito. Al termine del procedimento di primo grado, la Commissione Disciplinare irrogava la inibizione per cinque anni con proposta di radiazione al tesserato Adriano Ravelli per violazione degli artt. 6, comma 1, e 1, comma 1, C.G.S.; la inibizione per anni tre al tesserato Gianluca Gaeli per violazione degli artt. 6, comma 7 e 1, comma 1, C.G.S.; la sanzione della penalizzazione di punti dodici da scontarsi nel campionato 2002/2003 e dell'ammenda di 6.000 euro a carico della Società Rodengo Saiano per violazione dell'art. 6, comma 4 C.G.S.; la sanzione della penalizzazione di punti quattro da scontarsi nel campionato 2002/2003 e l'ammenda di 5.000 euro a carico della Società S. Angelo Calcio per violazione dell'art. 6, comma 4 C.G.S.; proscioglieva i tesserati Alessandro Guercilena, Massimiliano Previtali, Stefano Chiari e l'A.C. Palazzolo. Contro la decisione della Commissione Disciplinare hanno proposto ricorso il Ravelli, la Soc. Rodengo Saiano, il Gaeli e la Soc. Sant'Angelo Calcio. L'appello del Ravelli si articola in due motivi. Con il primo l'appellante eccepisce l'errata motivazione ed errata valutazione degli atti e documenti del procedimento, sostenendo che promotore del tentativo di illecito fu il Gaeli, come risulterebbe dai tabulati telefonici prodotti. Il Ravelli si sarebbe determinato a compiere il tentativo di illecito, con una sconsiderata azione estemporanea e personale decisa al momento, soltanto il giorno della gara alle ore 14. Con il secondo motivo il Ravelli eccepisce l'eccessività della sanzione, richiamando la propria attività ventennale del tutto incensurata e sottolineando che la condotta illecita, interrottasi alla soglia del tentativo, non ha in alcun modo falsato il regolare svolgimento della gara ed il risultato della stessa. La Soc. Rodengo Saiano contesta l'applicazione nei propri confronti dell'art. 6 comma 4 C.G.S., rilevando che le società possono essere ritenute responsabili a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 2 comma 3 C.G.S., solo nei casi previsti dal Codice di Giustizia Sportiva, mentre per l'ipotesi di illecito sportivo la responsabilità oggettiva non risulta normativamente contemplata e prevista. In ogni caso, e quindi anche nell'ipotesi di applicabilità della responsabilità oggettiva, rileva di essere stata all'oscuro di tutto; che la condotta tenuta dal Ravelli risulta estranea alle incombenze affidategli; che il comportamento del tesserato è stato posto in essere al di fuori di ogni possibile sfera di vigilanza da parte della Società. In conclusione, chiede in via principale il proprio proscioglimento e, in subordine, l'applicazione di una sanzione più lieve, sotto forma dell'ammenda o della penalizzazione in classifica di due punti. Il Gaeli eccepisce l'errata interpretazione dei fatti da parte della Commissione Disciplinare, rilevando di non aver favorito i contatti, personali e telefonici, con il Ravelli, e di aver collaborato con la Procura di Lodi proprio al fine di impedire la concretizzazione dell'illecito. Sia il Gaeli che la Soc. Sant'Angelo Calcio rilevano poi l'ingiustificata individuazione dell'aggravante relativa alla qualifica rivestita dal Gaeli nell'ambito della società e lamentano l'eccessività delle sanzioni irrogate. Entrambi chiedono, in conclusione, l'annullamento della decisione impugnata o, in subordine, la riduzione delle sanzioni. Il Procuratore Federale ha chiesto la riezione di tutti gli appelli e la conferma della decisione impugnata. La C.A.F., previa riunione dei ricorsi, tutti oggettivamente connessi, ritiene che la decisione della Commissione Disciplinare sia immune dalla censura sollevata dagli appellanti e meriti integrale conferma. La responsabilità del Ravelli è assolutamente incontestabile, in quanto basata sulla registrazione video, di contenuto inequivocabile, effettuata dalla DIGOS all'interno dello stadio il giorno dell'incontro e sulla confessione dell'incolpato. La ricostruzione dei fatti, tendente ad attribuire al Gaeli l'iniziativa del tentativo di illecito, non è avvalorata da alcun elemento probatorio e rimane pertanto indimostrata. In ogni caso, se anche si dovesse accedere alla versione dei fatti fornita dal Ravelli, la responsabilità dell'incolpato, evidenziata in modo macroscopico dal tenore della conversazione svoltasi tra Ravelli e Gaeli alle ore 14 circa del giorno della gara sotto il controllo della DIGOS, non risulterebbe certamente sminuita. Neppure l'affermazione di essersi determinato solo all'ultimo momento al tentativo di accomodare il risultato della gara trova conferma negli elementi probatori acquisiti agli atti. Tale versione non si concilia, infatti, con gli incontri avvenuti con il Gaeli al casello autostradale di Trezzo d'Adda alle ore 17 del 15 marzo e con il Guercilena alle ore 9,30 del 16 marzo, giorno della gara, al casello di Capriate. Gli incontri suddetti, per la loro concatenazione e successione cronologica, non trovano alcuna giustificazione se non come atto preparatorio, il primo, e come verifica, il secondo, dell'accordo illecito in fieri. L'estemporaneità e non premeditazione della partecipazione all'illecito del Ravelli è infine smentita dalla circostanza che l'incolpato, appena entrato nel locale in cui il Gaeli lo stava attendendo, gli mostrò senza preamboli la busta contenente 9.000 euro, dichiarandosi subito dopo disponibile ad altri futuri "aggiustamenti" di risultati di gare. Deve pertanto essere confermato il giudizio di gravità della condotta del Ravelli e di pericolosità della stessa per l'intero ordinamento calcistico, espresso dai primi giudici. Anche l'entità della sanzione irrogata al Ravelli, in presenza delle circostanze esattamente tenute in considerazione dalla Commissione Disciplinare, deve essere confermata. Passando all'esame del ricorso della Soc. Rodengo Saiano, questa Commissione rileva che la responsabilità oggettiva delle società per l'operato dei propri dirigenti, soci di associazione e tesserati, rimane un cardine della disciplina sportiva anche nella regolamentazione del nuovo Codice di Giustizia Sportiva, come chiaramente enunciato, in linea generale, dall'art. 2 n. 3 e, specificamente per l'ipotesi di illecito sportivo, dall'art. 6 n. 4 del suddetto codice. Trattandosi di una forma di responsabilità che, per definizione, prescinde dalla dimostrazione di una specifica colpa, la Soc. Rodengo Saiano risponde dell'operato del proprio direttore sportivo pur non avendo avuto notizia o comunque consapevolezza della illecita condotta dallo stesso posta in essere. La sanzione della penalizzazione in classifica è congrua, per i motivi indicati dai primi giudici, che questa Commissione condivide. Né può trovare accoglimento la richiesta di contenimento della pena nella sola sanzione pecuniaria, attesa la tassatività del combinato disposto dall'art. 6 n. 4 e dall'art. 13 n. 1 lettera f) C.G.S.. Gli appelli del Gaeli e della Soc. Sant'Angelo Calcio, sostanzialmente fondati sul generico rilievo di una errata individuazione dell'aggravante relativa alla qualifica rivestita dal Gaeli nell'ambito della Società, non hanno pregio, essendo del tutto logiche e conformi alle

DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D'APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 2002-2003

risultanze probatorie le argomentazioni espresse dai primi giudici nel motivare il loro convincimento. La responsabilità del Gaeli in ordine all'infrazione di ritardata denuncia addebitatagli è fuori discussione, essendo fondata, tra l'altro, proprio sulle dichiarazioni confessorie rese dall'incolpato, il quale ha ammesso di aver atteso sino al sabato per inoltrare la denuncia, pur avendo avuto sin dalla giornata del martedì la "intuizione" che il Ravelli gli stesse proponendo un accordo illecito per accomodare il risultato della gara Sant'Angelo/Rodengo Saiano. L'entità delle sanzioni adottate dalla Commissione Disciplinare appare congrua ed adeguata alle infrazioni commesse e, pertanto, non suscettibile di riduzione alcuna. Per questi motivi la C.A.F., riuniti gli appelli come sopra proposti dall'A.C. Rodengo Saiano di Rodengo Saiano (Brescia), dal Sig. Ravelli Adriano, dal Sig. Gaeli Gianluca e dalla S. Angelo Calcio di Sant'Angelo Lodigiano (Lodi), li respinge e dispone incamerarsi le relative tasse.

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 45/C - RIUNIONE DEL 19 MAGGIO 2003

1 - APPELLO DELL'ASSOCIAZIONE CAPOTERRA 2000 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAPOTERRA 2000/ICHNOS CALCETTO SASSARI DEL 21.2.2003

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna – Com. Uff. n. 37 del 3.4.2003)

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Sardegna - Delegazione Calcio a Cinque - presa visione della lettera inviata dalla Delegazione Calcio a Cinque con la quale si ammetteva l'errore per una errata interpretazione del comunicato n. 10 e che aveva di fatto impedito la disputa della gara, rigettava il reclamo presentato dalla Società Ichnos Calcetto Sassari, che chiedeva la vittoria per 2-0 relativamente alla gara Capoterra 2000/Ichnos Calcetto Sassari del 21.2.2003, non Disputatasi in quanto la Pro Capoterra 2000 non era presente sul campo di gara, in violazione di quanto stabilito dall'art. 8 del Regolamento Calcio a Cinque. Disponeva che la gara fosse recuperata in data da destinarsi (Com. Uff. n. 27 del 4 marzo 2003). La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna, preso atto che la decisione di spostare l'orario della gara Pro Capoterra/Ichnos del 21.2.2003 dalle ore 21,00 alle ore 22,30 non risultava essere mai stata pubblicata su alcun comunicato ufficiale, e, di conseguenza, mai portata a conoscenza della società Ichnos; che dal referto arbitrale risultava che, all'orario fissato per la disputa della gara, era presente soltanto la squadra dell'Ichnos e che la società Pro Capoterra non si era presentata sul terreno di gioco entro le ore 21,30 come previsto dall'art. 54 N.O.I.F.; preso altresì atto che non poteva essere invocata la causa di forza maggiore, non sussistendone i presupposti, infliggeva alla società Pro Capoterra la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-2. Ricorreva a questa Commissione d'Appello Federale la A.S. Pro Capoterra 2000 sottolineando come: - il 24.2.2003 il Delegato Regionale avesse formalmente ammesso, con apposita dichiarazione, l'errata interpretazione, da parte della stessa Delegazione delle alternanze fra le varie partite ospitate nell'impianto dislocato nel recinto dello Stadio Sant'Elia di Cagliari, dove si sarebbe dovuta disputare la gara in oggetto; errore di cui ci si era accorti solo il giorno stesso della gara; - il Delegato avesse informato la Pro Capoterra della situazione ricevendo la sua disponibilità a disputare la partita al termine di quelle precedenti, con spostamento quindi dell'orario di inizio. Disponibilità dapprima ricevuta anche dalla Soc. Ichnos Sassari, la sola presentatasi allo Stadio all'orario stabilito originariamente, in seguito non più concessa causa l'indisponibilità del vettore utilizzato per la trasferta; di qui l'abbandono dell'impianto sportivo per far rientro nella città di provenienza e l'impossibilità di disputare la partita, nonostante la Pro Capoterra 2000 si fosse presentata sul campo, anche se secondo il nuovo orario concordato con il Delegato. Chiedeva pertanto la riforma della decisione della Commissione Disciplinare con conseguente ordine di ripetizione della gara. L'appello è infondato e va quindi respinto. L'art. 13 N.O.I.F. statuisce che le decisioni adottate dagli organi e dagli enti operanti nell'ambito federale sono pubblicate mediante comunicati ufficiali, firmati dal Presidente e dal Segretario; la pubblicazione di detti comunicati avviene mediante affissione negli albi istituiti presso le rispettive sedi. Le decisioni si presumono poi conosciute dal giorno della pubblicazione dei relativi comunicati ufficiali. Orbene, la decisione di spostare l'orario della gara Pro Capoterra/A.S. Ichnos delle ore 21,00 (orario indicato dalla Soc. Pro Capoterra 2000 nell'annuario delle società partecipanti al campionato regionale C1 maschile di Calcio a Cinque, stagione 2002-2003) alle ore 22,30 non è mai stata pubblicata su alcun comunicato ufficiale e di conseguenza non idoneamente portata a conoscenza della Soc. Ichnos. Né tale può considerarsi l'informale ed inusuale avviso dato dal Delegato Regionale, così come documentato dall'appellante. Inoltre l'art. 54 N.O.I.F. statuisce al primo comma che "le squadre hanno l'obbligo di presentarsi in campo all'ora fissata per l'inizio dello svolgimento della gara", aggiungendo al secondo comma che "nel caso di ritardo... l'arbitro deve dare comunque inizio alla gara, purché le squadre si presentino in campo in divisa di giuoco *entro un termine pari alla durata di un tempo della gara*", a ciò si aggiunga che l'art. 55 delle N.O.I.F. sancisce che "le squadre che non si presentano in campo nel termine di cui all'art. 54 comma 2, sono considerate rinunciatricie alla gara con le conseguenze previste dall'art. 53, salvo che dimostrino la sussistenza di una causa di *forza maggiore*". Nella vicenda in oggetto, così come risulta dai documenti ufficiali degli arbitri della gara, la Soc. Pro Capoterra 2000 non si è presentata sul campo in tenuta da gioco entro le ore 21,30 previste dal secondo comma dell'art. 54, dovendosi pertanto considerare rinunciataria a norma dell'art. 55. Né può invocarsi l'ultima parte di detto articolo, in quanto il fatto che il campo fosse occupato da un'altra squadra non può certo considerarsi causa di forza maggiore. Per questi motivi la C.A.F., respinge l'appello come sopra proposto dall'Associazione Capoterra 2000 di Capoterra (Cagliari) e dispone incamerarsi la tassa versata.

2 - APPELLO DELLA POL. SABAZIA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 15.2.2007 INFLITTA AL CALCIATORE MANNINA GIOVANNI ANTONIO

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 66 del 3.4.2003)

Con delibera del 20 febbraio 2003 (C.U. n. 21/A) il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Roma squalificava il giocatore Mannina Giovanni Antonio della Sabazia Calcio fino al 15.2.2007 perché, alla fine della gara Sabazia Calcio/Pro

DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D'APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 2002-2003

Calcio Bracciano) del 16.2.2003 aveva colpito l'arbitro "con un forte calcio ad una gamba causandogli intenso dolore". Il reclamo avverso la predetta delibera veniva rigettato dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio (C.U. n. 66 del 3 aprile 2003) attesa la decisione e circostanziata conferma, da parte dell'arbitro, di quanto riportato in sede di referto. Ricorre a questa Commissione d'Appello Federale la Pol. Sabazia Calcio chiedendo ancora l'annullamento della sanzione inflitta al Mannina. L'appello è inammissibile. Ed invero il ricorso in esame è fondato su motivi attinenti esclusivamente al merito e segnatamente alla estraneità del Mannina al fatto contestato e, quindi, motivi non proponibili in questa sede. Esso, infatti, non prevede nei confronti della delibera impugnata alcuna censura che possa ricondursi ai motivi di ricorso alla C.A.F. tassativamente elencati dall'art. 33 n. 1 del Codice di Giustizia Sportiva. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S., l'appello come innanzi proposto dalla Pol. Sabazia Calcio di Anguillara Sabazia (Roma) ed ordina incamerarsi la relativa tassa.

3 - APPELLO DELL'U.S. CASARANO AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER N. 4 GARE E L'INIBIZIONE FINO AL 31.12.2003 INFLITTA AL SIG. ARETANO GIOVANNI

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale - Com. Off. n. 137 dell'11.4.2003)

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale ha rigettato il reclamo della U.S. Casarano, avverso la squalifica del campo di giuoco per quattro gare effettive e l'inibizione sino al 31.12.2003 al dirigente Aretano Giovanni, comminate dal Giudice Sportivo con delibera pubblicata sul C.U. n. 131 del 2 aprile 2003 del Comitato Interregionale, a motivo di intemperanze dei sostenitori del Casarano durante e dopo lo svolgimento della gara - sino ad impedire l'uscita dell'auto degli Ufficiali di gara dall'impianto sportivo ed a richiedere l'intervento della forza pubblica - ed a motivo della partecipazione a tali eventi del suddetto dirigente. Rilevava la Commissione che le motivazioni addotte a sostegno del reclamo da parte della U.S. Casarano - volte ad inficiare la rispondenza al vero delle dichiarazioni rese nel referto arbitrale - apparivano sprovviste di ogni fondamento probatorio, a fronte della fede privilegiata di cui gode il rapporto degli Ufficiali di gara, e che le sanzioni irrogate apparivano congrue in relazione a quanto verificatosi ed altresì ai gravi precedenti già sanzionati nel corso della corrente stagione. Pubblicata la decisione della Commissione Disciplinare sul Comunicato Ufficiale n. 137 dell'11 aprile 2003, la U.S. Casarano formulava dichiarazione di reclamo, con contestuale richiesta di copia dei documenti ufficiali, il 14 aprile successivo, conformemente all'art. 33, comma 2, lett. a), C.G.S.. Ricevuti gli atti il 29 aprile, la U.S. Casarano proponeva poi tempestivamente appello in data 6 maggio 2003. Deduceva l'appellante che la Commissione Disciplinare non aveva tenuto in alcuna considerazione le argomentazioni addotte nei motivi di reclamo contro la decisione del Giudice Sportivo, considerandole sprovviste di ogni prova, e per tale ragione reiterava pressoché integralmente "le motivazioni poste a fondamento del gravame proposto avverso" la predetta decisione, specie nella parte relativa all'accertamento dei fatti. In ordine alla comunicazione della sanzione, inoltre, l'appellante censurava la pronuncia appellata per aver essa fatto leva contraddittoriamente sulla esistenza di "gravi precedenti", là dove le due squalifiche inflitte nel corso della stagione al campo di giuoco della U.S. Casarano erano state in entrambe le occasioni ridotte dalla Commissione Disciplinare, che aveva riconosciuto, nel primo caso, un evidente errore del Giudice Sportivo, e nel secondo "addirittura l'infondatezza della sanzione disciplinata adottata". Il gravame della U.S. Casarano censura sostanzialmente la decisione appellata per omessa motivazione, nella parte relativa all'accertamento dei fatti, e per contraddittoria motivazione nella parte relativa alla commisurazione della sanzione. Il gravame, da ritenersi dunque promosso ex art. 33, comma 1, lett. c), C.G.S., è infondato e va conseguentemente respinto. Quanto all'accertamento dei fatti, la pronuncia della Commissione Disciplinare, benché innegabilmente scarna, non fa altro che trarre le inevitabili conseguenze del valore di prova privilegiata proprio del referto degli Ufficiali di gara. Rispetto a tale valore a nulla valgono le argomentazioni in parte apodittiche ed in parte induttive, sollevate dall'appellante; e ciò anche a tacere del fatto che le postulazioni indiziarie su cui si appunta il gravame appaiono ben lungi dall'attingere i requisiti della gravità, precisione e concordanza, e contengono delle sgradevoli illazioni nei confronti delle forze dell'ordine presenti presso il campo di giuoco, impegnatesi invece senza risparmio nell'evitare un'ulteriore e probabilmente incontrollata degenerazione delle intemperanze dei tifosi. Quanto poi ai profili di commisurazione della pena, la pronuncia della Commissione Disciplinare è esente dal vizio lamentato. L'elemento della recidiva è infatti incontrovertito e riconosciuto dalla stessa appellante. Ne discende, appunto, l'assenza della censurata contraddittorietà della pronuncia di seconde cure. Per contro, la valutazione circa la gravità della sanzione da comminare in considerazione dell'effettiva gravità dei precedenti - che è ciò su cui si appunta il gravame - è affidata in via esclusiva al giudice del merito e non può essere oggetto di riesame da parte della C.A.F.. E ciò anche a prescindere dal rilievo per cui le pregresse riduzioni delle squalifiche comminate durante la stagione da un lato non legittimavano, ovviamente, alcuna aspettativa di una nuova riduzione, in assenza delle ragioni che avevano giustificato dette riduzioni (in entrambi i casi, sostanzialmente, un opportuno ridimensionamento della gravità dei fatti contestati, i cui presupposti invece non ricorrevano nel caso *de quo*); dall'altro lato attestavano una "consuetudine" alle intemperanze dei sostenitori della società appellante, evidentemente non contrastata da quest'ultima, che del tutto opportunamente ha indotto la Commissione Disciplinare ad orientarsi verso una sanzione particolarmente afflittiva. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'U.S. Casarano di Casarano (Lecce) e dispone incamerarsi la tassa versata.

4 - APPELLO DELLA S.S. ROGGIANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ROGGIANO/SAN LORENZO DEL VALLO DEL 6.4.2003

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Off. n. 102 del 5.5.2003)

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria, letto il reclamo della società Roggiano, che chiedeva la ripetizione della gara Roggiano/San Lorenzo del Vallo del 6.4.2003 perché sospesa al 40° del secondo tempo per mancanza delle

DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D'APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 2002-2003

condizioni ambientali; nonché quello presentato dalla società S. Lorenzo del Vallo, che chiedeva irrogarsi alla società avversaria la punizione sportiva della perdita della gara, avendo l'arbitro dovuto sospendere la stessa per il venir meno delle più elementari misure di sicurezza; considerato che quanto sostenuto dalle società reclamanti non trovava riscontro negli atti ufficiali (rapporto e supplemento della stessa), da cui risultava che la gara "è regolarmente terminata", oltre a provvedimenti nei confronti di tesserati del Roggiano, pubblicava il risultato della gara Roggiano/San Lorenzo del Vallo 1-1. La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria rigettava i reclami presentati dalle società avverso la decisione del Giudice Sportivo, risultando dagli atti ufficiali come il direttore di gara avesse ritenuto regolarmente terminata la gara al 47° del secondo tempo e come gravi risultassero i fatti addebitati ai tesserati del Roggiano. Si appellava a questa Commissione d'Appello Federale il S.S. Roggiano, sostenendo la contraddittorietà dell'operato dell'arbitro che dapprima decretava la fine anticipata della competizione in esame, constatando una reale situazione di pericolo, e solo davanti agli organi disciplinari, in netta contraddizione con il rapporto arbitrale, affermava che la gara era regolarmente terminata al 47° del secondo tempo dopo circa due minuti di recupero. Chiedeva pertanto la ripetizione della gara e la riduzione della squalifica ai propri tesserati. Preliminarmente si osserva come il reclamo sia inammissibile. Trattasi, infatti, di un terzo grado di giudizio per questioni di merito portati all'attenzione degli organi disciplinari; con ciò contravvenendo a quanto stabilito dall'art. 33.1 C.G.S. che prevede la competenza della C.A.F. per questioni attinenti il merito della controversia "solo" come Giudice di secondo grado. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S., l'appello come innanzi proposto dalla S.S. Roggiano di Roggiano Gravina (Cosenza) ed ordina incamerarsi la relativa tassa.

5 - APPELLO DELLA S.S. PROMO POTENZA AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO PROPOSTO ALLA COMMISSIONE DISCIPLINARE IN ORDINE ALLA SQUALIFICA DEL TESSERATO CAPOBIANCO PASQUALE

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata - Com. Uff. n. 52 del 7.5.2003)

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata ha dichiarato inammissibile il reclamo della S.S. Promo Potenza, avverso la squalifica del tesserato Capobianco Pasquale sino al 31 dicembre 2004, irrogata dal Giudice Sportivo, con provvedimento pubblicato nel Com. Uff. del 2 aprile 2003, per avere il predetto utilizzato linguaggio offensivo nei confronti dell'arbitro ed averlo colpito con un calcio sulla gamba, tentando di ripetere il gesto e non riuscendovi per il pronto intervento degli altri calciatori. Rilevava la Commissione come il reclamo della S.S. Promo Potenza fosse stato spedito in data 7 aprile e pervenuto alla Commissione stessa il giorno successivo; che con Com. Uff. della F.I.G.C., n. 127/A, il Presidente Federale aveva deliberato l'abbreviazione a tre giorni dei termini procedurali dinanzi agli organi di Giustizia Sportiva, per le ultime quattro giornate di campionato; che di conseguenza il gravame della reclamante risultava intempestivo e doveva essere dichiarato inammissibile. Pubblicata la decisione della Commissione Disciplinare sul Comunicato Ufficiale n. 52 del 7 maggio 2003 del Comitato Regionale Basilicata, la S.S. Promo Potenza interponeva tempestivamente appello alla C.A.F. in data 9 maggio. Deduceva l'appellante che l'abbreviazione dei termini, cui aveva riguardo la decisione gravata, doveva intendersi riferita solo ai reclami avverso il regolare svolgimento delle gare e non invece a quelli concernenti le sanzioni di squalifica o di inibizione comunque inflitte, per il cui *iter* si sarebbe dovuto osservare l'ordinario termine di sette giorni di cui agli artt. 32, comma 2, e 34, comma 2, C.G.S.. Risultava conseguentemente erronea la declaratoria d'inammissibilità del reclamo della S.S. Promo Potenza, proposto il quarto giorno successivo alla pubblicazione in Com. Uff. della delibera del Giudice Sportivo, e quindi nel pieno rispetto della predetta norma decadenziale. Il gravame della S.S. Promo Potenza, promosso ex art. 33, comma 1, lett. b), C.G.S., è fondato e va conseguentemente accolto. La lettura del provvedimento del Presidente Federale di abbreviazione dei termini di gravame, pubblicato sul Com. Uff. n. 127/A F.I.G.C., rende evidente come la finalità sia quella di accelerare la definizione delle sole contestazioni attinenti al regolare svolgimento delle gare ("dare rapidità temporale alle gare"), proprio al fine di garantire una più rapida acquisizione salda dei risultati delle ultime giornate di campionato e delle fasi di play-off e play-out, ed in tal modo la stabilizzazione degli *esiti finali* dei campionati di categoria. Nulla ha a che vedere il predetto provvedimento, nella sua *ratio*, con i provvedimenti sanzionatori di squalifica dei tesserati, che palesemente non inficiano né mettono in discussione l'acquisizione dei risultati delle gare e quindi, in prospettiva, la definizione delle classifiche finali dei campionati, delle promozioni e delle retrocessioni. Deve pertanto ritenersi che il termine per la proposizione del reclamo della S.S. Promo Potenza, contro la squalifica del tesserato Capobianco Pasquale sino al 31 dicembre 2004 era il termine ordinario di sette giorni, previsto dal comma 2 dell'art. 32 e dal comma 2 dell'art. 34 C.G.S., conseguendone la tempestività dell'interposto gravame; l'erroneità della declaratoria d'inammissibilità pronunciata dalla Commissione Disciplinare; l'annullamento di questa e, ex art. 33, comma 5, ult. parte, il rinvio all'Organo che ha emesso la decisione per l'esame del merito del reclamo originario della S.S. Promo Potenza. Per questi motivi la C.A.F. in accoglimento dell'appello come sopra proposto dalla S.S. Promo Potenza di Potenza, annulla, ai sensi dell'art. 33 n. 5 C.G.S., l'impugnata delibera per insussistenza della dichiarata inammissibilità, con rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata per l'esame di merito. Ordina restituirsi la relativa tassa.

6 - APPELLO DELLA S.S. LAZIO AVVERSO LE SANZIONI DELL'AMMONIZIONE E DELL'AMMENDA DI € 2.000,00 AL PROF. CINQUINI ORESTE, NONCHÉ AVVERSO L'AMMENDA DI € 2.000,00 AD ESSA RECLAMANTE, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE

(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 312 del 24.4.2003)

Con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 312 del 24 aprile 2003 la Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti, decidendo sul deferimento del Procuratore Federale del 28.2.2003 in merito alla condotta tenuta dal Sig. Oreste Cinquini, addetto all'arbitro per conto della soc. Lazio, nei confronti di un Collaboratore dell'Ufficio Indagini in occasione

della gara di Coppa Italia Lazio/Roma del 5.2.2003, infliggeva l'ammonizione e l'ammenda di e 2.000,00 al Cinquini e l'ammenda di e 2.000,00 alla società. Rilevava la Commissione, in estrema sintesi, che il fatto di essersi scagliato verbalmente ed in maniera arrogante, il Cinquini, nei confronti del Collaboratore dell'Ufficio Indagini, dicendogli che non poteva accedere nello spogliatoio del Direttore di gara e rivolgendogli una frase irrispettosa, dava certamente luogo alla violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 del C.G.S.. Avverso tale decisione proponeva appello la società Lazio che osservava come il Collaboratore dell'Ufficio Indagini non avesse titolo per entrare nello spogliatoio dell'arbitro di talché la condotta del proprio tesserato Cinquini, che lo aveva per l'appunto impedito, era stata corretta e conforme alle disposizioni federali. Facendo presente, in ogni caso, che la sanzione inflitta era eccessivamente severa rispetto alla modesta gravità dei fatti. Alla seduta del 19 maggio 2003, presenti il legale della società ed il Procuratore Federale - ciascuno dei quali ribadiva la fondatezza della propria tesi - il procedimento veniva ritenuto in decisione. L'appello della S.S. Lazio, proposto ritualmente e nel rispetto dei termini procedurali, è ammissibile. Contrariamente all'assunto dell'appellante, non è seriamente contestabile la facoltà di un Collaboratore dell'Ufficio Indagini di accedere negli spogliatoi, sia delle squadre che del direttore di gara. E questo anche nell'intervallo della partita. Ne consegue che l'opposizione del Sig. Cinquini, manifestata in ogni caso secondo modalità palesemente in contrasto con i principi fissati dall'art. 1 del C.G.S., è stata illegittima e che correttamente la Commissione Disciplinare ha ritenuto lo stesso Sig. Cinquini e la società responsabili degli addebiti loro rispettivamente mossi. Vi è da dire, secondo quanto emerso nel corso della discussione innanzi a questa Commissione, che la società Lazio era solita avvalersi di altro tesserato per le funzioni di addetto all'arbitro e che il Sig. Cinquini si è trovato a ricoprire questo incarico per ragioni del tutto contingenti. Ne discende che la sua condotta ha tratto origine dall'inesperienza e dall'ansia (eccessiva, ma comprensibile) di svolgere nel migliore dei modi il ruolo occasionalmente assegnatogli. Ne discende ancora che la gravità della condotta addebitatagli ne rimane ridimensionata e che sanzione più aderente ai fatti appare la sola ammonizione, quanto al Cinquini, l'ammenda di e 1.000,00 quanto alla società. L'accoglimento dell'appello (benché parziale) determina la restituzione della relativa tassa (art. 29, punto 13, C.G.S.). Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell'appello come sopra proposto dalla S.S. Lazio di Roma, riduce le sanzioni inflitte dai primi giudici al Sig. Cinquini alla sola ammonizione ed ad e 1.000,00 la sanzione dell'ammenda già inflitta alla S.S. Lazio. Ordina restituirsì la tassa versata.

7 - APPELLO DELL'A.C. EUR COOP AVVERSO DECISIONI MERITO GARA LEONESSA/ EUR COOP DEL 16.3.2003
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 75 del 2.5.2003)

Con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 64 del 27 marzo 2003 il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Lazio, decidendo sul reclamo proposto dalla A.C. Eur Soc. Coop in merito all'inserimento da parte della S.C. Leonessa di 3, e non 4, atleti nati dopo il 1.1.1979 nella distinta di gara Leonessa/Eur Soc. Coop del 16.3.2003, infliggeva alla S.C. Leonessa la sanzione sportiva della perdita della gara. Osservava che la distinta avrebbe dovuto prevedere in ogni caso non meno di 4 calciatori nati successivamente al 1.1.1979 anche se la gara, per via dell'impraticabilità del terreno di gioco, non si era disputata. Avverso tale decisione proponeva impugnazione la S.C. Leonessa che osservava come la mancata presenza dei propri calciatori fosse dipesa da cause di forza maggiore. Rilevava infatti che le condizioni atmosferiche del giorno della gara erano tali non solo da impedire ai propri calciatori, residenti nel comprensorio reatino, di raggiungere il luogo di svolgimento della gara, ma da indurre arbitro e dirigenti delle due squadre a riunirsi in locali diversi dello stadio, del tutto impraticabile, e cioè in un ristorante nei pressi! In virtù del fatto che all'impraticabilità del campo non sarebbe stato in alcun modo possibile rimediare entro l'ora fissata per l'inizio della gara, rilevava poi che l'arbitro aveva proceduto alla verifica della presenza ed all'identificazione dei calciatori delle due squadre in violazione del disposto di cui all'art. 60, punto 3, delle N.O.I.F.. In accoglimento delle ragioni prospettate dalla società, la Commissione Disciplinare annullava la decisione del Giudice Sportivo e disponeva la ripetizione della gara (Com.Uff. n. 75 del 2 maggio 2003). Muovendo dal dato di fatto, pacifico ed assolutamente incontestabile, che le proibitive condizioni ambientali avevano fisicamente impedito all'arbitro, agli assistenti ed alle squadre di accedere nell'impianto di gioco, coperto da oltre 40 centimetri di neve, e che lo svolgimento della gara era stato impedito dunque da causa di forza maggiore, rilevava, tra le altre cose, che non si poteva *"dar luogo alla punizione sportiva della perdita della gara per violazione della regola citata nel caso di gare che non abbiano avuto effettivo inizio, in quanto la norma prescrive che i calciatori debbano prendere effettivamente parte alla gara; gara disputata o perlomeno regolarmente iniziata e non virtuale, come nella specie"*. A proporre appello era, stavolta, la A.C. Eur Soc. Coop che muoveva dal dato di fatto costituito dall'identificazione dei calciatori; identificazione che, conforme o meno a quanto prescritto dall'art. 60 delle N.O.I.F., era comunque avvenuta e che aveva prodotto i suoi effetti in termini di irregolarità della squadra presente con 3, e non almeno 4 calciatori, nati dopo il 1.1.1979. Chiedeva, pertanto, l'annullamento della decisione impugnata ed il ripristino della sanzione della perdita della gara inflitta dal Giudice Sportivo alla S.C. Leonessa. Alla seduta del 19 maggio 2003, presenti i legali delle due società - ciascuno dei quali ribadiva gli argomenti a sostegno della propria tesi - il procedimento veniva ritenuto in decisione. L'appello della A.C. Euro Soc. Coop, proposto ritualmente e nel rispetto dei termini procedurali, è ammissibile ma non può essere accolto. È principio affermato da sempre da questa Commissione che la presenza di un calciatore non avente titolo a prendere parte ad una gara è suscettibile di sanzione nel solo caso in cui partecipi effettivamente alla gara e ne alteri lo svolgimento apportando alla squadra che se ne avvale un contributo irregolare. Tanto è vero che la semplice indicazione del calciatore nella distinta di gara, non seguita dalla effettiva entrata in campo nel corso della stessa, è da sempre ritenuta irrilevante non incidendo sulla regolarità della gara. In definitiva sono l'effettivo svolgimento della gara e la concreta partecipazione del calciatore in posizione irregolare che assumono rilievo ai fini dell'irrogazione della sanzione; sanzione che perde ogni motivo di essere inflitta nel caso in cui il calciatore non prende parte alla gara o, a maggior ragione, questa non viene disputata. Applicando il principio appena visto al caso in esame non vi è dubbio che la mancata partecipazione alla gara di almeno 4 calciatori nati dopo il 1.1.1979 e la relativa violazione da parte della S.C. Leonessa

DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D'APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 2002-2003

avrebbero potuto condurre alla punizione sportiva della perdita della gara nel solo caso in cui questa si fosse giocata, dal momento che solo in questo caso l'irregolarità avrebbe influito sul suo svolgimento e l'esito finale ne sarebbe rimasto viziato. È di tutta evidenza invece che la mancata disputa della gara ha fatto venir meno, in radice, l'irregolarità che non ha inciso in alcun modo, dunque, sul suo svolgimento e sul risultato finale! Ne discende che facendo buon uso del principio appena visto la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio ha correttamente annullato la decisione del Giudice Sportivo, in considerazione del fatto che, come dalla stessa rilevato, la violazione della regola del numero dei calciatori nati dopo il 1.1.1979 da parte della S.C. Leonessa avrebbe potuto dar luogo a sanzione nel caso in cui la gara si fosse disputata e non nel caso in cui, come avvenuto il 16.3.2003, questa non ha avuto neppure inizio. Alla luce delle considerazioni fin qui svolte l'appello della A.C. Eur Soc. Coop va, come già detto, respinto. Così come per effetto della soccombenza va incamerata la relativa tassa (art. 29, punto 13, C.G.S.). Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'A.C. Eur Coop di Roma ed ordina incamerarsi la tassa versata.

8 - APPELLO DEL CALCIATORE MICHELINI MAURIZIO AVVERSO LA REIEZIONE DELLA ISTANZA DI SVINCOLO AI SENSI DELL'ART. 32 BIS N.O.I.F.

(Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 25/D - Riunione del 20.3.2003)

Il calciatore Michelini Maurizio, tesserato per la società Possidiese S.C., ha proposto ricorso avverso la decisione della Commissione Tesseramenti pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 25/D del 20 marzo 2003 con la quale è stato dichiarato inammissibile il precedente reclamo dello stesso Michelini contro il provvedimento del Comitato Regionale Emilia-Romagna di reiezione della richiesta di svincolo, ex art. 32 bis delle N.O.I.F., dalla S.C. Possidiese. La Commissione Tesseramenti ha ritenuto, infatti, che il Michelini abbia omesso di trasmettere copia della richiesta e dei motivi del reclamo alla controparte, inosservanza che costituisce motivo di inammissibilità del reclamo e ne preclude l'esame, così come stabilito dal comma 9 dell'art. 29 C.G.S.. Secondo questa Commissione d'Appello l'impugnata decisione della Commissione Tesseramenti è stata correttamente adottata in applicazione dell'art. 32 bis comma 2 delle N.O.I.F. e dal combinato disposto dell'art. 44 e dell'art. 29 comma 5 C.G.S.. Le argomentazioni del ricorrente circa un presunto stato di incertezza e di mancata chiarezza sull'eventuale oggetto da identificare come "controparte" determinato dal comunicato del Consiglio Direttivo sul rigetto della richiesta di svincolo, non può avere alcuna valenza, mentre l'accertata inammissibilità preclude l'esame del merito del ricorso. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto da calciatore Michelini Maurizio ed ordina incamerarsi la relativa tassa.

9 - APPELLO DELLA S.S. NUOVA ACRI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NUOVA ACRI/RENDE CENTRO STORICO DEL 23.2.2003

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 102 del 5.5.2003)

La S.S. Nuova Acri ha proposto ricorso avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria, con la quale è stata confermata la decisione del Giudice Sportivo relativa alla gara Nuova Acri/Rende Centro Storico del 23.3.2003 (perdita della gara comminata alla Nuova Acri oltre alla squalifica per una giornata del campo). Il ricorso è chiaramente inammissibile in quanto diretto ad ottenere un nuovo esame dei fatti, precluso dalle disposizioni contenute nell'art. 33 C.G.S.. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S., l'appello come innanzi proposto dalla S.S. Nuova Acri di Aciri (Cosenza) ed ordina incamerarsi la relativa tassa.

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 46/C - RIUNIONE DEL 23 MAGGIO 2003

1 - APPELLO DELL'OLIMPIA CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PRO SCICLI/OLIMPIA CALCIO DEL 21.12.2002

(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 362 dell'11.4.2003)

L'Olimpia Calcio ha proposto reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque di cui al Comunicato Ufficiale n. 362 dell'11 aprile 2003 con la quale è stata inflitta alla attuale reclamante la sanzione sportiva della perdita con il punteggio di 0-2 della gara contro la Pro Scicli, svoltasi il 21.12.2002, per irregolare partecipazione del calciatore Vuoso Giorgio. Il ricorso è sostanzialmente basato sulla presunta violazione delle norme relative all'ammissibilità dei mezzi di prova ex art. 31 lett. a) comma a2) ed art. 31 lett. c) C.G.S., nonché sulla omessa o contraddittoria motivazione circa la validità probatoria di un certificato medico relativo allo stesso calciatore Vuoso. L'episodio in esame riguarda la partecipazione alla gara suddetta del calciatore Vuoso Giorgio, squalificato e quindi impossibilitato a giocare, sotto il falso nome di Eroico Roberto, altro tesserato della Olimpia Ischia. La Commissione Disciplinare, al fine di dirimere ogni incertezza su quanto effettivamente avvenuto, ha ritenuto di dare incarico all'Ufficio Indagini della Federcalcio di svolgere tutti gli opportuni accertamenti in esito ai quali è stata acquisita la relazione datata 20 marzo 2003 a firma del collaboratore Giancarlo Lucarelli. Dagli accertamenti stessi è emerso senza ombra di dubbio che la persona fisica che, indossando la maglia n. 6 e sotto il nome di Eroico Roberto, ha preso parte alla gara in questione non era il predetto Eroico ma il calciatore squalificato Vuoso Giorgio. Il collaboratore dell'Ufficio Indagini è giunto a tale inequivoca conclusione sulla base della ricognizione personale dei due calciatori e dalla comparazione dei loro dati somatici ricavabili dalla documentazione fotografica e videomagnetica acquisita in atti. Tale irregolare partecipazione è stata accertata non solo per quel che riguarda la gara contro la Pro Scicli del 21.12.2002 bensì anche per la successiva partita fra la Olimpia Ischia e la Catanzarese. Priva di fondamento appare l'argomentazione della reclamante relativa alla illecita utilizzazione quale mezzo di prova, del filmato prodotto dalla Pro Scicli, in quanto le norme richiamate che limitano l'utilizzo delle riprese televisive, non

DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D'APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 2002-2003

possono trovare applicazione per quel che riguarda la fase delle indagini le quali, comunque, hanno portato alle conclusioni di cui sopra non soltanto sulla base delle riprese televisive. Per quel che riguarda poi la certificazione medica prodotta dal Vuoso al fine di dimostrare che il giorno della gara con la Pro Scicli egli era infortunato e si stava sottoponendo al controllo medico di cui al certificato stesso, vanno condivise le conclusioni a cui è pervenuta la Commissione Disciplinare sia sulla possibile alterazione della data, sia sulla mancanza di ogni elemento di garanzia in ordine alla sua effettiva provenienza. Tutto ciò considerato, questa Commissione d'Appello ritiene che il ricorso in esame debba essere respinto e conseguentemente pienamente confermata la decisione della C.D.. Per questi motivi la C.A.F., respinge l'appello come sopra proposto dall'Olimpia Calcio di Ischia Porto (Napoli) e dispone incamerarsi la tassa versata.

2 - APPELLO DELL'A.S. CITTÀ DI AVEZZANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CITTÀ DI AVEZZANO/MODUGNO DEL 18.1.2003

(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 434 del 14.5.2003)

Giova premettere, in punto di fatto, che con decisione assunta dalla Commissione Tesseramenti di cui al Com. Uff. n. 21/D del 21.3.2002, in ordine ad un giudizio ad essa demandato dalla Divisione Nazionale Calcio a Cinque, veniva dichiarata la nullità della lista di trasferimento, tra gli altri, del calciatore Favaro Gianluigi, passato dalla A.S. Avezzano Calcio a Cinque alla A.S. Città di Avezzano Calcio a Cinque, attuale reclamante, e quindi veniva disposto il ripristino del vincolo del medesimo con la società dante causa. All'uopo veniva invocato il disposto dell'art. 100, comma 3, delle N.O.I.F., il quale testualmente recita, quando al trasferimento dei calciatori "non professionisti", "giovani dilettanti" e "giovani di serie", che "il trasferimento di calciatori deve essere curato esclusivamente dai dirigenti in carica o dai collaboratori specificamente autorizzati dalla società interessata". Evincendosi dagli atti, nel caso di specie, che la lista di trasferimento del predetto calciatore non era stata sottoscritta dal Presidente o da un dirigente o collaboratore specificamente autorizzato dalla società, si era addivenuti al predetto pronunciamento di nullità. L'odierna società reclamante vedeva dunque disporre il ripristino del precedente tesseramento in ordine al calciatore ad essa trasferito. Insorta davanti a questa C.A.F., la ricorrente incassava (riunione del 9 gennaio 2003), nondimeno, un altro responso sfavorevole, in quanto il reclamo, seppur ritenuto ammissibile, non risultava in grado di scalfire il lineare e sintetico ordito motivazionale messo in piedi dalla Commissione Tesseramenti. Doverosa si appalesava, infatti, la declaratoria di nullità della lista di trasferimento in argomento, pacificamente non sottoscritta da chi di dovere ai sensi delle norme federali (bensì da dirigente senza delega della società cedente, Avezzano Calcio a Cinque), circostanza quest'ultima che la stessa reclamante, pur proclamando la propria assoluta buona fede e prospettando inquietanti risvolti alla base dell'irregolarità formale del procedimento di trasferimento di cui si è fatto cenno, non era stata in grado di revocare efficacemente in dubbio. L'attuale gravame nasce, invece, dall'intento della società Città di Avezzano di contestare la pronuncia della competente Commissione Disciplinare, la quale, accogliendo il reclamo della controparte A.S. Modugno Calcio a Cinque avverso la decisione in data 5 febbraio 2003 del Giudice Sportivo (che aveva omologato il risultato sul campo salvo trasmettere gli atti all'Ufficio Indagini), e dopo aver acquisito ulteriore avviso della Commissione Tesseramenti - che in data 9 maggio 2003 (C.U. n. 30/D) si era espressa formalmente per la nullità del tesseramento del calciatore Favaro Giovanni, nato il 13 aprile 1978, in favore della Società reclamante - infliggeva all'appellante la punizione sportiva della perdita per 0-2 della gara disputata il 18 gennaio 2003, avendo schierato il predetto calciatore, non titolato a parteciparvi. Il reclamo in trattazione, che non può essere peraltro tacciato di tardività alla luce delle risultanze dell'invio a mezzo fax, non merita ad ogni modo di essere accolto, risultando evidente come, seppur con imprecisioni riguardanti il nome di battesimo, le vicende in questione, a partire da quelle in inizio descritte che hanno portato già questa Commissione d'Appello a doversi pronunciare, riguardino un'unica e ben identificabile persona fisica, tale Favaro Giovanni (seppur già tesserato con il nome di Gianluigi ed indicato come Giovanni Luigi in alcune certificazioni dello stato civile, ma non nell'estratto per riassunto dal registro degli atti di nascita), nato ad Avezzano il 13 aprile 1978. Emergendo, in definitiva, l'effettiva sussistenza della posizione irregolare del calciatore Favaro, tesserato con diverso nome per due società, merita conferma la decisione impugnata e quindi l'irrogazione della punizione sportiva della perdita della gara. Per questi motivi la C.A.F., respinge l'appello come sopra proposto dall'A.S. Città di Avezzano di Avezzano (L'Aquila) e dispone incamerarsi la tassa versata.

3 - APPELLO DELL'A.S. CITTÀ DI AVEZZANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AVEZZANO CALCIO A CINQUE/CITTÀ DI AVEZZANO DEL 12.4.2003

(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 434 del 14.5.2003)

Giova premettere, in punto di fatto, che con decisione assunta dalla Commissione Tesseramenti di cui al Com. Uff. n. 21/D del 21.3.2002, in ordine ad un giudizio ad essa demandato dalla Divisione Nazionale Calcio a Cinque, veniva dichiarata la nullità della lista di trasferimento, tra gli altri, del calciatore Favaro Gianluigi, passato dalla A.S. Avezzano Calcio a Cinque alla A.S. Città di Avezzano Calcio a Cinque, attuale reclamante, e quindi veniva disposto il ripristino del vincolo del medesimo con la società dante causa. All'uopo veniva invocato il disposto dell'art. 100, comma 3, delle N.O.I.F., il quale testualmente recita, quanto al trasferimento dei calciatori "non professionisti", "giovani dilettanti" e "giovani di serie", che "il trasferimento di calciatori deve essere curato esclusivamente dai dirigenti in carica o dai collaboratori specificamente autorizzati dalla società interessata". Evincendosi dagli atti, nel caso di specie, che la lista di trasferimento del predetto calciatore non era stata sottoscritta dal Presidente o da un dirigente o collaboratore specificamente autorizzato dalla società, si era addivenuti al predetto pronunciamento di nullità. L'odierna società reclamante vedeva dunque disporre il ripristino del precedente tesseramento in ordine al calciatore ad essa trasferito. Insorta davanti a questa C.A.F., la ricorrente incassava (riunione del 9 gennaio 2003), nondimeno, un altro responso sfavorevole, in quanto il reclamo, seppur ritenuto ammissibile, non risultava in grado di scalfire il lineare e sintetico ordito motivazionale messo in piedi dalla Commissione Tesseramenti. Doverosa si

DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D'APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 2002-2003

appalesava, infatti, la declaratoria di nullità della lista di trasferimento in argomento, pacificamente non sottoscritta da chi di dovere ai sensi delle norme federali (bensì da dirigente senza delega della società cedente, Avezzano Calcio a Cinque), circostanza quest'ultima che la stessa reclamante, pur proclamando la propria assoluta buona fede e prospettando inquietanti risvolti alla base dell'irregolarità formale del procedimento di trasferimento di cui si è fatto cenno, non era stata in grado di revocare efficacemente in dubbio. L'attuale gravame nasce, invece, dall'intento della società Città di Avezzano di contestare la pronuncia della competente Commissione Disciplinare, la quale, accogliendo il reclamo della controparte A.S. Avezzano Calcio a Cinque avverso la decisione in data 15 aprile 2003 del Giudice Sportivo (che aveva omologato il risultato sul campo salvo trasmettere gli atti all'Ufficio Indagini), e dopo aver acquisito ulteriore avviso della Commissione Tesseramenti - che in data 9 maggio 2003 (C.U. n. 30/D) si era espressa formalmente per la nullità del tesseramento del calciatore Favaro Giovanni, nato il 13 aprile 1978, in favore della Società reclamante - infliggeva all'appellante la punizione sportiva della perdita per 0-2 della gara disputata il 12 aprile 2003, avendo schierato il predetto calciatore, non titolato a parteciparvi. Il reclamo in trattazione, che non può essere peraltro tacciato di tardività alla luce delle risultanze dell'invio a mezzo fax, non merita ad ogni modo di essere accolto, risultando evidente come, seppur con imprecisioni riguardanti il nome di battesimo, le vicende in questione, a partire da quelle in inizio descritte che hanno portato già questa Commissione d'Appello a doversi pronunciare, riguardino un'unica e ben identificabile persona fisica, tale Favaro Giovanni (seppur già tesserato con il nome di Gianluigi ed indicato come Giovanni Luigi in alcune certificazioni dello stato civile, ma non nell'estratto per riassunto dal registro degli atti di nascita), nato ad Avezzano il 13 aprile 1978. Emergendo, in definitiva, l'effettiva sussistenza della posizione irregolare del calciatore Favaro, tesserato con diverso nome per due società, merita conferma la decisione impugnata e quindi l'irrogazione della punizione sportiva della perdita della gara. Per questi motivi la C.A.F., respinge l'appello come sopra proposto dall'A.S. Città di Avezzano di Avezzano (L'Aquila) e dispone incamerarsi la tassa versata.

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 47/C - RIUNIONE DEL 26 MAGGIO 2003

1 - APPELLO DELL'A.S. TURANIA 97 AVVERSO L'ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE CIMEI MASSIMILIANO IN PROPRIO FAVORE ED IL DEFERIMENTO ALLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DELLA STESSA RECLAMANTE E DEL SUO PRESIDENTE

(Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 21/D del 6.2.2003)

L'A.S. Turania 97 ha proposto reclamo avverso la delibera della Commissione Tesseramenti pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 21/D del 6 febbraio 2003 con la quale veniva accolto il ricorso del calciatore Cimei Massimiliano che chiedeva l'annullamento del tesseramento in favore della S.S. Turania e contestualmente veniva disposto il deferimento della società stessa e del suo presidente alla Commissione Disciplinare. L'attuale reclamo, peraltro, non risulta comunicato alla controparte così come disposto dall'art. 29 n. 5 C.G.S. e pertanto deve essere dichiarato inammissibile. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 29 comma 5 C.G.S., per omesso invio della copia dei motivi alla controparte, l'appello come innanzi proposto dall'A.S. Turania 97 di Turania (Roma) ed ordina incamerarsi la relativa tassa.

2 - APPELLO DELLA S.S. TORRICE-RIPI AVVERSO LE SANZIONI DELL'INIBIZIONE PER MESI TRE INFLITTE AL PRESIDENTE SIG. TRASOLINI FEDERICO E DELL'AMMENDA DI € 2.478,99 INFLITTA ALLA SOCIETÀ, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LAZIO

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 66 del 3.4.2003)

La S.S. Torrice-Ripi ha proposto reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio dell'1.4.2003 pubblicata sul C.U. n. 66 del 3 aprile 2003, comportante, fra l'altro, l'inibizione del presidente Trasolini Federico per tre mesi e l'ammenda alla società di euro 2.478,99. Il ricorso non è ammissibile in quanto sottoscritto dal presidente inibito e comunque tardivamente in quanto il preannuncio e contestuale richiesta di atti va fatta entro il terzo giorno dalla data di pubblicazione nel Comunicato Ufficiale del provvedimento che si intende impugnare, come disposto dall'art. 33 comma 2 C.G.S.. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 n. 2 lett. a) C.G.S., per tardività della richiesta della copia degli atti ufficiali, l'appello come innanzi proposto dalla S.S. Torrice-Ripi di Ripi (Frosinone) ed ordina incamerarsi la relativa tassa.

3 - APPELLO DELLA POL. VIS LACEDONIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VIS LACEDONIA/VALLATESE DEL 15.2.2003

(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 40 del 3.4.2003)

Con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 40 del 3 aprile 2003 il Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, decidendo sul reclamo proposto dalla Pol. Vis Lacedonia in merito all'irregolarità della posizione di 7 calciatori della Pol. Vallatese nella gara Vallatese/Lacedonia del 15.2.2003, rigettava il reclamo osservando che dalla documentazione acquisita la posizione dei calciatori risultava del tutto regolare, nel senso che gli stessi erano regolarmente tesserati per la società che li aveva impiegati nella gara del 15.2.2003. Adducendo, tuttavia, un "*mero errore di trascrizione*" e sostituendo alla decisione appena detta una nuova decisione lo stesso Giudice Sportivo accoglieva il reclamo della Pol. Vis Lacedonia sulla base del fatto che il tesseramento era intervenuto il 14.3.2003, vale a dire in epoca successiva alla disputa della gara in relazione alla quale il reclamo era stato proposto (Com. Uff. n. 41 del 10 aprile 2003). Avverso la decisione del Giudice Sportivo, evidentemente la prima, proponeva appello la Pol. Vis Lacedonia rilevando la tardività del tesseramento dei calciatori della Pol. Vallatese rispetto alla disputa della gara. Alla seduta del 26 maggio 2003,

assenti rappresentanti della società, il procedimento veniva ritenuto in decisione. L'impugnazione della Pol. Vis Lacedonia, benché proposta nel rispetto dei termini procedurali, non è ammissibile. A norma dell'art. 29 C.G.S. l'atto avrebbe dovuto essere sottoscritto, come invece nel caso in esame non è avvenuto. Con la conseguenza dell'inammissibilità appena detta. Più per completezza che per effettiva necessità occorre rilevare, in ogni caso, che la Pol. Vis Lacedonia ha proposto appello avverso la prima (ed erronea) delibera del Giudice Sportivo ed ignorando la decisione dello stesso Giudice di cui al comunicato del 10 aprile successivo; decisione, quest'ultima, che ha accolto integralmente le ragioni fatte valere in sede di reclamo. Ne consegue che questa Commissione se non l'inammissibilità della quale si è scritto non avrebbe adottato decisione alcuna se non quella di non luogo a provvedere. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 29 n. 1 C.G.S., per omessa sottoscrizione, l'appello come innanzi proposto dalla Pol. Vis Lacedonia di Lacedonia (Avellino) ed ordina incamerarsi la relativa tassa.

4 - APPELLO DELLA POL. VIRIBUS UNITIS AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ISERNIA/VIRIBUS UNITIS 8.9.2002

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato per l'Attività Interregionale - Com. Off. n. 149 del 24.4.2003)
Con delibera pubblicata con C.U. n. 76 del 18 dicembre 2002, il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale ha respinto il reclamo con il quale la società appellante chiedeva di applicare nei confronti dell'Isernia la sanzione sportiva della perdita della gara, ai sensi dell'art. 12 comma 5 lett. a) C.G.S., per avere la stessa utilizzato nella gara del Campionato Nazionale Dilettanti contro la Pol. Viribus Unitis dell'8.9.2002 i calciatori Montero Luca Rodrigo, Taua Vincent e Cantoro Lucas Maximilia da ritenersi in posizione irregolare di tesseramento. Rilevava il Giudice Sportivo che la Commissione Tesseramenti della F.I.G.C., con decisione in data 12.12.2002 (C.U. n. 15/D), immediatamente esecutiva ex art. 44 comma 6 C.G.S., si era già pronunciata sulla questione dichiarando la regolarità dei tesseramenti dei citati, e che, pertanto, i calciatori avevano a pieno titolo preso parte alla gara. Avverso tale decisione la Pol. Viribus Unitis proponeva reclamo. La Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale, con delibera pubblicata con C.U. n. 149 del 24 aprile 2003 respingeva il reclamo, rilevando che la Commissione Tesseramenti, con propria decisione del 12.12.2002 aveva dichiarato la regolarità dei tesseramenti dei calciatori Montero Luca Rodrigo, Taua Vincent Xatie e Cantoro Lucas Maximilia, e che non rientra tra le competenze della Commissione Disciplinare compiere accertamenti riservati ad altri Organi Federali. Con ricorso in data 28.4.2003 la Pol. Viribus Unitis proponeva appello innanzi a questa C.A.F. censurando la decisione della Commissione Disciplinare per non avere dato ingresso alla richiesta di acquisizione degli atti relativi ai contestati tesseramenti, che avevano determinato la decisione, e per non avere ritenuto la irregolarità del tesseramento dei calciatori, riproponendo, in proposito, le argomentazioni già svolte nelle precedenti fasi del procedimento. Il ricorso è infondato e va rigettato. Con il primo motivo di gravame la società appellante lamenta che la Commissione Disciplinare, nonostante l'apposita istanza, *trasmetteva alla società la copia degli atti relativi alla delibera della Commissione Tesseramenti e aggiungeva altresì unicamente la delibera della Commissione Tesseramenti datata 12.12.02 C.U. 15/D per la quale era stata dichiarata la regolarità dei tesseramenti dei calciatori Montero Luca Rodrigo, Taua Vincent Xatie e Cantoro Lucas Maximilia e non anche la documentazione richiesta: 1. copia dell'autorizzazione del presidente federale per il tesseramento del calciatore Taua Vincent Xatie; 2. attività conoscitiva e d'indagine posta in essere dalla F.I.G.C. in merito ai presunti precedenti tesseramenti con altre Federazioni del calciatore Montero Lucas Rodrigo prima del tesseramento in Italia con la F.I.G.C. ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 6 delle N.O.I.O.F.; copia dell'autorizzazione del Commissario Straordinario della F.I.G.C. e dei successivi tesseramenti del calciatore Cantoro Lucas Maximilia con società della F.I.G.C.* La censura è infondata. Infatti, non essendo consentito agli Organi di Giustizia Sportiva aditi dalla Pol. Viribus Unitis entrare nel merito della citata delibera della Commissione Tesseramenti, la trasmissione della stessa soddisfa ed esaurisce in questa sede qualsiasi interesse alla acquisizione della documentazione posta a base della delibera stessa. Pertanto, la decisione della Commissione Disciplinare è esente da vizi di violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, non rinvenendosi nella fattispecie alcun interesse giuridicamente protetto e rilevante, e non potendosi quindi riconoscere tutela a tali richieste istruttorie della società appellante. Quanto al secondo motivo del ricorso, con il quale la Pol. Viribus Unitis censura la decisione impugnata per non avere ritenuto la irregolarità dei tesseramenti dei calciatori Montero, Taua e Cantoro e la conseguente applicazione a carico della Isernia della sanzione sportiva della perdita della gara ai sensi dell'art. 12 comma 5 lett. a) C.G.S., vanno integralmente condivise le argomentazioni svolte dalla Commissione Disciplinare, e va pertanto ritenuta la sua palese infondatezza. Infatti, tutte le deduzioni della società appellante riguardano le modalità dei tesseramenti dei calciatori, in merito alle quali va ribadita la esclusiva competenza dell'Ufficio Tesseramento e della Commissione Tesseramenti per le relative controversie (art. 43.3 C.G.S.). Pertanto, correttamente la Commissione Disciplinare, ha rigettato il reclamo della Pol. Viribus Unitis, avendo preso atto che la Commissione Tesseramenti, con propria decisione del 12.12.2002, ha dichiarato la regolarità dei tesseramenti avanti ad essa impugnati, ivi compreso quello del calciatore Cantoro Lucas Maximilia precisando in particolare che *"i tesseramenti dei predetti calciatori sono stati regolarmente autorizzati dal Commissario Straordinario della F.I.G.C. (per il Cantoro)... previa valutazione della conformità dei tesseramenti medesimi alle vigenti norme regolamentari. È il caso di osservare che tali provvedimenti autorizzativi di competenza dell'Organo posto al vertice della F.I.G.C. sono per natura e provenienza atti inoppugnabili... E vanno perciò considerati definitivi e non sindacabili"*. Va pertanto ribadito che esula dalle competenze degli Organi di Giustizia Sportiva aditi dalla società appellante, il potere di compiere accertamenti riservati ad altri Organi Federali, tanto più ove gli stessi siano richiesti per contraddire e contrastare decisioni già emesse dagli Organi competenti. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla Pol. Viribus Unitis di Somma Vesuviana (Napoli) e dispone incamerarsi la relativa tassa.

5 - APPELLO DELL'EDILCERAMICHE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA EDILCERAMICHE/ BERNALDA 2000 DELL'11.5.2003

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata - Com. Uff. n. 56 del 17.5.2003)

Con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 54 del 14 maggio 2003 il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Basilicata, decidendo sul reclamo proposto dalla soc. Edilceramiche in merito alla durata della gara Edilceramiche/Bernalda 2000 del giorno 11.5.2003, dichiarava l'inammissibilità del reclamo osservando che lo stesso verteva su considerazioni di natura tecnica sottratte alla competenza degli organi disciplinari. Impugnava detta decisione la società che ribadiva come la gara si fosse protratta fino al 103° minuto senza che ve ne fosse ragione alcuna, determinando in tal modo risultato diverso da quello conseguito dalle squadre al termine del tempo regolamentare. Nel disattendere gli argomenti della società, la Commissione Disciplinare ribadiva che il reclamo aveva ad oggetto decisioni del Direttore di gara di natura tecnica, come tali sottratte alla valutazione ed alla competenza degli Organi della Giustizia Sportiva (Com. Uff. n. 56 del 17 maggio 2003). La società proponeva appello a questa Commissione osservando che l'iniziale reclamo ed il successivo gravame proposto alla Commissione Disciplinare non avevano ad oggetto *"decisioni e/o comportamenti del D.G. ... bensì (l') errore tecnico di valutazione del tempo di recupero"*. Non era in discussione l'operato del Direttore di gara, concludeva, ma l'errore tecnico nella misurazione del tempo di svolgimento. Chiedeva, pertanto, l'annullamento della decisione impugnata. Alla seduta del 26 maggio 2003 il procedimento veniva ritenuto in decisione. L'appello della soc. Edilceramiche, proposto ritualmente e nel rispetto dei termini procedurali, è ammissibile ma non può essere accolto. Sostiene la società di non aver inteso porre in discussione, con l'iniziale reclamo e la successiva impugnazione innanzi alla Commissione Disciplinare, le scelte tecniche operate dal Direttore di gara, ma di aver richiamato l'attenzione sull'anomala ed ingiustificata durata della gara (ben 103 minuti) e sul conseguente errore nella misurazione del tempo. Sostiene, di conseguenza, che sia il Giudice Sportivo che la Commissione Disciplinare, soffermandosi sulla (non contestata) insindacabilità delle decisioni tecniche dell'arbitro, avevano eluso il tema decidendum sottoposto alla loro attenzione. L'argomento non può essere condiviso. Non sembra seriamente contestabile, infatti, che l'entità del tempo di recupero e la conseguente durata complessiva della gara sono rimesse alla esclusiva valutazione "tecnica" non di altri che dell'arbitro e che le stesse sono sottratte alla competenza degli organi della Giustizia sportiva. Certamente diverso è il tema dell'errore (arbitrale) nella misurazione del tempo di recupero, ma per affermarsi fatto del genere è necessario poter stabilire che la partita si è (ingiustificatamente) protratta oltre i minuti di recupero (insindacabilmente) fissati dall'arbitro. Orbene, nel caso della gara Edilceramiche/Bernalda 2000 risulta dal referto di gara che i minuti di recupero sono stati 3 al termine del primo tempo e 4 al termine del secondo, ma non è dato sapere, se non per mera affermazione della società ricorrente, che la partita si è protratta per complessivi 103 minuti invece che per i previsti 97. Così stando le cose e sul presupposto che la gara ha avuto la durata (insindacabilmente) risultante dal referto di gara, l'appello proposto va, come già detto, respinto.

Per effetto della soccombenza la tassa reclamo va incamerata (art. 29, punto 13, C.G.S.). Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'Edilceramiche di Avigliano (Potenza) e dispone incamerarsi la relativa tassa.

6 - APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglimento DEL SIGNOR SARTORI GIOVANNI, DEI CALCIATORI SANTIN SIMONE, E PERETTI SIMONE, NONCHÉ DELLA SOCIETÀ A.C. CHIEVO VERONA PER VIOLAZIONE DELL'ART. 2 COMMA 3 C.G.S.

(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 243/C del 30.4.2003)

Su deferimento del Procuratore Federale, risalente al 3 ottobre 2001, i tesserati Sartori Giovanni, direttore sportivo della società Chievo Verona, Santin Simone, calciatore del Mantova (già tesserato della Carrarese e al tempo dei fatti del Chievo Verona), e Peretti Simone, calciatore della Virtus Dal Colle (al tempo dei fatti tesserato del Chievo Verona), nonché la stessa società Chievo Verona A.C. s.r.l., venivano chiamati a rispondere (la società per responsabilità oggettiva) per aver posto in essere comportamenti antiregolamentari assunti in violazione dell'art. 38 del Regolamento della Lega Professionisti Serie C. In particolare, alla stregua degli accertamenti espletati dall'Ufficio Indagini a seguito della lettera-esposto in data 18 ottobre 2001 del curatore fallimentare della Giorgione Calcio s.p.a., sarebbe emerso che nel luglio 1999 i suddetti tesserati avevano posto in essere una convenzione con la società Giorgione simulando tra le parti una proprietà dei due menzionati calciatori, al fine di eludere i limiti imposti dall'allora vigente art. 38 del Regolamento della Lega Professionisti Serie C (in base al quale ogni società non poteva tesserare, a titolo di trasferimento temporaneo o in conseguenza di cessione temporanea di contratto, più di sei calciatori senza limiti di età) e consentendo altresì al Giorgione di acquisire indebitamente un premio di valorizzazione non dovuto. Disposto supplemento istruttorio, consistito nell'acquisizione delle dichiarazioni del curatore fallimentare e del collaboratore dell'Ufficio Indagini, si addiveniva, finalmente, in data 24 aprile 2003, all'assunzione della contestata decisione, con la quale la competente Commissione Disciplinare decideva di prosciogliere i deferiti, comprensivamente della società Chievo Verona. In particolare, l'Organo di prime cure osservava che non era stato mai rivenuto dal curatore fallimentare, ausiliario del giudice ed in quanto tale investito dalla legge fallimentare di penetranti poteri, il presunto accordo dissimulato, cosicché quella affacciata dal curatore rimaneva null'altro che una mera ipotesi, smentita per di più dalle risultanze documentali. Le dichiarazioni rese dal Sartori non risultavano, inoltre, debitamente riscontrate, ad avviso della Commissione Disciplinare, dal rinvenimento di un documento che potesse svolgere funzioni di contro-dichiarazione, in assenza del quale in alcun modo poteva ritenersi con certezza che l'accordo tra le due richiamate società fosse simulato. Né alcun danno era stato dimostrato in capo alla società fallita. Di qui, in definitiva, il responso assolutorio dei deferiti relativamente all'addebito. Con il reclamo in trattazione, il Procuratore Federale è insorto avverso la prefata pronuncia, reclamandone la riforma, nel senso di infliggere - per le violazioni disciplinari ascritte - le pene ritenute di giustizia, e significando che la Commissione Disciplinare non era chiamata a deliberare di una simulazione contrattuale alla stregua dell'Autorità giudiziaria ordinaria, bensì, quale

Giudice Sportivo, a conoscere della evidente violazione dei principi generalissimi di cui all'art. 1, comma 1, C.G.S., e che al riguardo una disamina più diligente della documentazione in atti sarebbe stata sufficiente per reperire elementi di riscontro alle affermazioni del Sartori. Il reclamo merita accoglimento, ma, preliminarmente, in punto di rito, esso va dichiarato inammissibile relativamente alla posizione della società Chievo Verona, che non risulta essere stata destinataria dell'atto di appello, e per la quale in ogni caso poteva ipotizzarsi l'avvenuta prescrizione dell'infrazione contestata, ai sensi dell'art. 18, comma 2, C.G.S., anche se trattavasi di fattispecie di responsabilità oggettiva. Per il resto, nel merito, il reclamo proposto dall'Ufficio della Procura Federale, nonostante siano ormai trascorsi ben quattro anni dei fatti contestati, può godere di positiva considerazione, nei sensi e limiti di cui appresso. Ha ragione, infatti, l'Organo federale requirente a lamentare che la Commissione Disciplinare, con la decisione impugnata, si è diffusa in (peraltro apprezzabili) argomentazioni giudiziarie di carattere prettamente civilistico sul regime della simulazione contrattuale, con particolare riguardo all'assenza di un contratto dissimulato e più in generale di una formale contro-dichiarazione, senza però concentrare l'attenzione su fattispecie che, dal punto di vista dell'ordinamento sportivo, potevano essere comunque ricondotte alla violazione dei generalissimi principi sanciti dall'art. 1 del C.G.S.. Non può passare, infatti, in secondo piano che, nella fattispecie, un tesserato, e precisamente il direttore sportivo del Chievo Verona, Sig. Sartori, interrogato dal collaboratore dell'Ufficio Indagini in data 21 dicembre 2000, ha formalmente ammesso che il Giorgione Calcio aveva chiesto di avere in prestito i calciatori Santin e Peretti, tesserati con il Chievo come calciatori professionisti, e che non potendo, la suddetta società, tesserarli nella effettiva attività di calciatori in prestito, in quanto già in possesso del numero massimo di prestiti previsto dalla normativa propria delle società della L.P.S.C. si era convenuto di far figurare una comproprietà tra le due società, naturalmente con il consenso dei giocatori, in quanto tale soluzione consentiva da un lato al Giorgione di utilizzare i calciatori e dall'altro al Chievo di tentare una valorizzazione riconoscendo al Giorgione il relativo premio. Del resto, nell'atto convenzionale stipulato il 5 luglio 1999 poteva leggersi a chiare lettere che i calciatori Santin e Peretti, tesserati dal Giorgione Calcio a titolo di compartecipazione, dovevano intendersi in realtà di totale proprietà dell'A.C. Chievo Verona, che avrebbe potuto chiederne la restituzione a titolo gratuito al termine della stagione sportiva 1999/2000. Visti il suddetto riscontro documentale e il contenuto della dichiarazione resa dal Sartori, alla quale appare problematico disconoscere attitudine confessoria, non può ritenersi insussistente, a carico dei tesserati, la responsabilità per la violazione ascritta delle norme sportive di cui al deferimento. Nella quantificazione della pena, relativamente alla quale la Commissione d'Appello ritiene di sposare una linea di tenuità ed al tempo stesso di omogeneità tra gli incolpati (e 1.000,00 per ciascuno dei tesserati), giocano vari fattori, tra cui, non da ultimo, l'assenza di precedenti specifici a carico dei tesserati ed anche il tempo ormai trascorso dagli accadimenti. Si è, inoltre, perseguita una linea di omogeneità della definizione della sanzione da infliggersi, in quanto, in conclusione, la posizione apparentemente più scabrosa del direttore sportivo del Chievo Verona viene ad essere compensata dall'atteggiamento collaborativo tenuto dal medesimo, culminato nelle menzionate ammissioni rese dinanzi all'Ufficio federale inquirente. Per i sopraindicati motivi la C.A.F., sull'appello come innanzi proposto dal Procuratore Federale così decide: - dichiara inammissibile ai sensi dell'art. 29 n. 5 C.G.S., per la parte inerente la posizione dell'A.C. Chievo Verona; - lo accoglie nel resto, infliggendo al Sig. Sartori Giovanni e ai calciatori Santin Simone e Peretti Simone, per violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione all'art. 38 del Regolamento della Lega Professionisti Serie C, la sanzione dell'ammenda di €1.000,00 ciascuno.

7 - APPELLO DELL'U.S. G. URBINO TACCOLA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TACCOLA/CENAIA DEL 27.4.2003

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 42 del 2.5.2003)

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana ha rigettato il reclamo della U.S. Urbino Taccola, volto ad ottenere l'assegnazione della vittoria per 0-2 nell'incontro con la S.C. Cenaia del 27 aprile 2003, a motivo della partecipazione a detto incontro del calciatore Saoud Larbi, schierato dalla S.C. Cenaia nonostante (asseritamente) squalificato. Rilevava la Commissione come il suddetto calciatore fosse stato squalificato a seguito di espulsione rimediata nell'ultima giornata del Campionato Regionale Juniores (come da Com. Uff. n. 40, C.R. Toscana, del 17 aprile 2003); come il Saoud Larbi avesse ciononostante partecipato all'incontro del 27 aprile 2003 della prima squadra nel Campionato di Promozione; come tuttavia la squalifica "rimediata" nel Campionato Regionale Juniores dovesse essere scontata "nella squadra dove militava quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento"; come - in caso sia finito il campionato di riferimento - certo non si potesse sostenere che la squalifica andava scontata in un campionato diverso ed in una squadra diversa; come fosse del tutto inconferente il riferimento operato alle norme "speciali" emanate dal Presidente federale e rese note con il Com. Uff. F.I.G.C. n. 127/A del 26 febbraio 2003, divulgato dal Comitato Regionale Toscana nel Com. Uff. n. 36 del 20 marzo 2003; come dovesse ritenersi perfettamente regolare la posizione del Saoud Larbi e di conseguenza non meritevole di accoglimento la richiesta di assegnazione della vittoria per 0-2 formulata dalla reclamante U.S. Urbino Taccola. Pubblicata la decisione della Commissione Disciplinare sul Comunicato Ufficiale n. 42 del 2 maggio 2003 del Comitato Regionale Toscana, la S.S. Urbino Taccola interponeva tempestivamente appello alla C.A.F. il 5 maggio successivo. Esponeva l'appellante che - ai sensi dell'art. 12, comma 6, C.G.S. (*recte*: art. 17, comma 6) - "le sanzioni della squalifica o della inibizione, a chiunque inflitte, che non possono essere scontate, in tutto od in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive"; che tale precetto - nel disporre l'obbligatorietà dell'assolvimento della sanzione *nel corso della stagione in corso* - sarebbe prevalente rispetto al principio, cui dà voce il comma 3 dell'art. 17, per cui "il calciatore colpito da squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali *della squadra nella quale militava quando è avvenuta l'infrazione* che ha determinato il provvedimento"; che tale lettura del combinato disposto delle due norme sarebbe avvalorata dal provvedimento del Presidente federale pubblicato nel Com. Uff. F.I.G.C. n. 127/A, ove - al punto 3, lett. b) - si stabiliva che "le squalifiche non conseguenti a cumulo o a recidiva in

ammonizioni riportate nel corso del Campionato si scontano nelle gare di play-off e play-out”; che dunque, ancorché avesse giocato in altra squadra della stessa società, il Saoud Larbi avrebbe violato il prevalente principio dell'assolvimento della sanzione nella stagione in corso; che egli avrebbe partecipato appunto ad una gara di play-out pur avendo maturato una squalifica a seguito di espulsione, che appunto - a norma del predetto provvedimento del Presidente federale - non veniva “azzerata” nel passaggio alla fase degli scontri diretti per promozione o retrocessione; che dunque doveva riconoscersi la posizione irregolare del Saoud e così disporsi la vittoria per 0-2 della ricorrente. Il gravame della U.S. Urbino Taccola, promosso ex art. 33, comma 1, lett. b), C.G.S., è infondato e va conseguentemente respinto. Appare innanzitutto incensurabile l'interpretazione della norma posta dalla Commissione Disciplinare a base della sua decisione, ossia dell'art. 17, comma 3, C.G.S.. Tale precetto dispone nitidamente che la squalifica per una o più giornate di gara deve essere scontata “nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento”. È ben vero che viene fatto “salvo quanto previsto nel comma 6”, tuttavia in tale comma 6 non è contenuto alcun precetto che si ponga in contraddizione con il comma 3: vi si specifica cioè che, ove le sanzioni non possano essere scontate nella stagione in cui sono state irrogate, esse vanno scontate nella stagione o nelle stagioni successive, ed inoltre che, in caso il calciatore sanzionato cambi società, le sanzioni sono scontate per le residue giornate in cui disputa gare la prima squadra della nuova società di appartenenza. Resta tuttavia fermo - salvo quest'ultima deroga - il principio per cui la squalifica va scontata *nella squadra in cui militava quando è avvenuta l'infrazione*; principio rispetto al quale nulla si addice - tanto meno in contrario - nel provvedimento del Presidente federale pubblicato nel Com. Uff. n. 127/A F.I.G.C.. La questione controversa, circa l'obbligo per un calciatore espulso nel corso di una gara della squadra Juniores di scontare la conseguente squalifica nella prima gara successiva di altra squadra della medesima società, non trova dunque risposta nel comma 6 dell'art. 17 C.G.S., bensì nel comma 3, come ha correttamente rilevato la Commissione Disciplinare nella pronuncia odiernamente impugnata. Conclusione che trova conferma e specificazione, nell'ambito regionale della Lega Nazionale Dilettanti e del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, rilevante nel caso *de quo*, in quanto prescritto dall'art. 41, comma 1, C.G.S.. Ivi si precisa che “il tesserato colpito da squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare considerate ufficiali dalle Leghe di competenza, per la squadra *nella quale militava quando è avvenuta l'infrazione* che ha determinato il provvedimento. Il calciatore *non può partecipare, in altre squadre* della stessa società, a gare ufficiali *nel giorno in cui deve scontare la squalifica*, ma *può essere impiegato* nelle gare delle altre squadre della società *che si svolgono in giorni diversi*”. Non residuano dunque margini di dubbio circa il principio per cui, il calciatore squalificato per una delle più squadre di una società, deve scontare la squalifica *per la medesima squadra* in cui militava quando è avvenuta l'infrazione, non avendo la possibilità *in quel medesimo giorno* di giocare in alcun'altra delle squadre della stessa società. Viceversa resta aperta la facoltà di giocare per le *altre* squadre della stessa società, qualora queste siano impegnate in giorni *diversi* da quello in cui il calciatore ha l'obbligo di non prendere parte alla gara della squadra in cui militava quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento di squalifica. Nel caso in esame, è pacifico che il Campionato Juniores fosse finito per la stagione in corso, essendo stato il Saoud espulso nell'ultima partita del medesimo. Pertanto egli dovrà scontare la squalifica nella prima giornata del campionato Juniores della propria società (ovvero nella prima squadra dell'eventuale nuova società di destinazione), avendo l'obbligo di non giocare per alcuna altra squadra della propria società (attuale o nuova) *in quel medesimo giorno*. Per contro, il Saoud era pienamente legittimato a giocare una gara di play-off della prima squadra del Campionato di Promozione, in tanto in quanto (come deve darsi per scontato, essendo terminato il Campionato Juniores) essa non si tenesse in un giorno in cui doveva giocare la squadra Juniores, nella quale militava quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento di squalifica. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'U.S. G. Urbino Taccola di Uliveto Terme (Pisa) ed ordina incamerarsi la relativa tassa.

8 - APPELLO DELLA POL. CASALBORE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PIANIGROTTA/POL. CASALBORE DEL 16.3.2003

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 90 del 2.5.2003)

Con ricorso del 24.3.2003 l'U.S. Piani Grotta ha adito la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania contestando, in relazione alla gara disputata in data 16.3.2003 con la Pol. Casalbore, la regolarità della posizione del calciatore Massimiliano Ignelzi, che aveva preso parte alla suddetta gara nonostante fosse stato espulso dal campo in quella precedente, disputata dalla Pol. Casalbore in data 9.3.2003 con lo Sporting Venticano, essendogli poi stata comminata dal Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Avellino, per tale espulsione, la squalifica a tutto il 31.12.2005, come da C.U. n. 24 del 20.3.2003. Con delibera pubblicata sul C.U. n. 90 del 2.5.2003 l'adita Commissione Disciplinare, rilevato che il calciatore Ignelzi non avesse titolo a partecipare alla gara oggetto del reclamo in quanto lo stesso, nel corso dell'incontro precedente, avendo aggredito alla fine del secondo tempo il d.d.g., gli aveva sostanzialmente impedito di estrarre il cartellino rosso; che il C.U. n. 24 del 20.3.2003, quindi, riportava giustamente la squalifica del calciatore fra quelli “espulsi dal campo”, con la conseguenza che, dato l'automatismo della squalifica in caso di espulsione dal campo, l'Ignelzi non avrebbe potuto partecipare alla gara del 16.3.2003, ha accolto il proposto reclamo e per l'effetto ha inflitto alla Polisportiva Casalbore la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 2. Avverso tale decisione, con atto del 7.5.2003, la Polisportiva Casalbore ha proposto appello, chiedendone l'annullamento ed il ripristino del risultato ottenuto sul campo, sostenendo come il calciatore Ignelzi non fosse stato in realtà espulso dal campo nel corso della gara del 9.3.2003 con lo Sporting Venticano, avendo quindi titolo a partecipare alla gara successiva del 16.3.2003 con il Piani Grotta, considerato che la sua squalifica è stata pubblicata solo sul C.U. n. 24 del 20.3.2003, cioè successivamente a tale ultima gara, ed avrebbe dovuto essere inserita fra quelle comminate ai calciatori “non espulsi dal campo”. Reputa questa Commissione che il proposto appello sia sprovvisto di qualsiasi elemento di fondatezza. Risulta infatti con tutta evidenza dagli atti del giudizio che il calciatore Ignelzi, al 50° del

DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D'APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 2002-2003

secondo tempo, dopo aver colpito al collo ed all'orecchio con un violento schiaffo il d.d.g., gli impediva con la forza, trattenendogli le mani, di estrarre il cartellino rosso per la notificazione del provvedimento di espulsione dal campo (vedasi rapporto del d.d.g. E C.U. n. 24 del 20.3.2003). Bene ha fatto, dunque, la Commissione Disciplinare a giudicare che l'Ignelzi dovesse essere considerato, a pieno titolo, calciatore espulso dal campo, e come tale automaticamente squalificato per la gara successiva, a norma dell'art. 41, comma 2, C.G.S.. L'Ignelzi, infatti, ha impedito di fatto e con violenza al d.d.g. di notificargli immediatamente l'espulsione dal campo, ma il calciatore, così come i dirigenti della società di appartenenza, non poteva non considerarsi destinatario di un tale provvedimento sanzionatorio, considerata anche la gravità del comportamento tenuto, che ha poi comportato l'irrogazione a suo carico della squalifica sino al 31.12.2005. In virtù della suddetta automaticità della squalifica del calciatore espulso dal campo per la gara immediatamente successiva, anche in mancanza della pubblicazione della stessa, l'Ignelzi, quindi, non avrebbe dovuto partecipare alla gara del 16.3.2003. Per questi motivi la C.A.F., respinge l'appello come sopra proposto dalla Pol. Casalbere di Casalbere (Avellino) ed ordina incamerarsi la relativa tassa.

9 - APPELLO DELLA S.S. NUOVA VIBONESE AVVERSO LE SANZIONI DELL'INIBIZIONE FINO AL 31.10.2003 AL SIG. GRACI GIUSEPPE E DELLA SQUALIFICA PER N. 4 GARE AL CALCIATORE FANELLI GIUSEPPE E PER N. 3 GARE AL CALCIATORE CIARCIÀ GIAMPAOLO

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale - Com. Uff. n. 159 del 9.5.2003)

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale ha solo parzialmente accolto il reclamo della S.S. Nuova Vibonese, avverso l'inibizione del tesserato Graci Giuseppe e la squalifica dei tesserati Fanelli Giuseppe e Ciarcià Giampaolo, irrogate dal Giudice Sportivo per avere il primo tentato di impedire ad un Assistente Arbitrale di accedere al proprio spogliatoio, tentato di scagliarsi negli spogliatoi contro l'Arbitro, offendendolo, e colpito con calci e pugni la porta degli spogliatoi della squadra avversaria; e per avere i secondi colpito a fine gara dei calciatori della squadra avversaria. Rilevava la Commissione come i comportamenti addebitati al Graci fossero tutti indicati a livello di tentativo, salvo il fatto di aver colpito con calci e pugni la porta degli spogliatoi della squadra avversaria, e come pertanto la sanzione irrogata apparisse eccessiva ed andasse ridotta dal 31 dicembre al 31 ottobre 2003; come anche l'atto addebitato al Fanelli fosse stato posto in essere in un unico contesto e, comunque, non fosse idoneo a provocare danno alla parte lesa, risultando quindi congrua una riduzione della squalifica da 5 a 4 giornate di gara; come infine l'atto di violenza addebitato al Ciarcià andasse equiparato all'atto di violenza posto in essere a gioco fermo, risultando pertanto adeguata la squalifica per tre gare. Pubblicata la decisione della Commissione Disciplinare sul Comunicato Ufficiale n. 159 del 9 maggio 2003 del Comitato Interregionale, la S.S. Nuova Vibonese interponeva tempestivamente appello alla C.A.F. il 12 maggio successivo. Reiterava l'appellante gli argomenti già dedotti nel gravame contro la decisione del Giudice Sportivo, volti sostanzialmente ad ottenere una nuova valutazione del fatto da parte della C.A.F. e non estrinsecantisi nell'enucleazione di specifici vizi della pronuncia resa dalla Commissione Disciplinare. Il gravame - in quanto diretto ad ottenere un terzo grado di giudizio, in contrasto con il combinato disposto delle lett. b), c) e d) dell'art. 33, comma 1, C.G.S. - è conseguentemente inammissibile. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S., l'appello come innanzi proposto dalla S.S. Nuova Vibonese di Vibo Valentia ed ordina incamerarsi la relativa tassa.

10 - APPELLO DEL VIP CLUB SANDRO ABBONDANZA CALCIO A CINQUE AVVERSO AMMENDA € 516,00 E PENALIZZAZIONE 1 PUNTO IN CLASSIFICA

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 90 del 2.5.2003)

Con delibera pubblicata sul C.U. n. 78 del 27 marzo 2003 il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Campania, in relazione alla gara di Calcio a Cinque, Serie D, del 22.3.2003 disputata fra Musclebeach e Vip Club Sandro Abbondanza, sulla base del referto del Direttore di gara, ha assunto i seguenti provvedimenti disciplinari nei confronti del Vip Club Sandro Abbondanza e di suoi tesserati: a carico della società, € 516,00 di ammenda ed un punto di penalizzazione, per avere i propri calciatori a fine gara inseguito l'arbitro a bordo dell'auto tentando più volte di farlo uscire di strada, ingiuriandolo; a carico dei calciatori Paolo Abbondanza e Giuseppe Abbondanza la squalifica, rispettivamente, sino al 21.5.2003 e tre gare effettive. Con reclamo del 28.3.2002 il Vip Club Sandro Abbondanza ha adito la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania chiedendo l'integrale riforma dei suddetti provvedimenti disciplinari, sostenendo che tutta la gara si era svolta in un clima intimidatorio nei confronti dei propri tesserati e che non rispondeva al vero quanto affermato dal Direttore di gara nel proprio referto, circa il tentativo di aggressione nei suoi confronti posto in essere dai calciatori della società reclamante a fine gara. Con delibera pubblicata sul C.U. n. 90 del 2 maggio 2003 l'adita Commissione Disciplinare ha respinto tale reclamo, argomentando come dal referto di gara, fonte di prova privilegiata, emergano con tutta evidenza i fatti addebitati ai calciatori della società reclamante e concludendo per la congruità e proporzionalità delle sanzioni inflitte alla gravità dei fatti. Con atto del 7.5.2003 il Vip Club Sandro Abbondanza ha appellato tale decisione, allegando che la Commissione Disciplinare non avrebbe tenuto nel dovuto conto il certificato del PRA prodotto dall'appellante, dal quale risulterebbe che l'auto indicata nel referto arbitrale non sarebbe la stessa con la quale i calciatori si sono posti, dopo la gara all'inseguimento del Direttore di gara, e chiedendo, pertanto, la riforma dei provvedimenti disciplinari dell'ammenda e della penalizzazione di un punto in classifica. Osserva la C.A.F., in primo luogo, che nei confronti della decisione della Commissione Disciplinare, nella parte relativa alla sanzione dell'inflitta ammenda, non è ammesso reclamo avanti a questa Commissione, a norma dell'art. 40, comma 7, lett. d), C.G.S.. L'appello sul punto, pertanto, va dichiarato inammissibile. Per il resto, cioè per la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica, l'impugnata decisione della Commissione Disciplinare appare corretta ed immune da qualsiasi vizio logico, avendo correttamente ritenuto, come peraltro questa Commissione costantemente afferma, fonte di prova privilegiata il referto

DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D'APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 2002-2003

arbitrale, dal quale emergono con estrema chiarezza i fatti addebitati ai calciatori tesserati per l'appellante. Inoltre, la circostanza, che ad ogni buon conto non risulta provata agli atti del presente giudizio, che l'autovettura indicata dal Direttore di gara nel proprio referto, mediante indicazione della targa, non risulti di proprietà di nessuno dei calciatori dell'appellante, non può di certo considerarsi rilevante, poiché, anche laddove dimostrata, proverebbe unicamente la proprietà dell'autoveicolo descritto nel referto arbitrale, ciò non essendo affatto dirimente ai fini della prova dell'effettivo possesso e della disponibilità dello stesso autoveicolo che, in ipotesi, ben avrebbe potuto essere utilizzato, nel dopo gara, da persone diverse dal legittimo proprietario. Per questi motivi la C.A.F. per l'appello come sopra proposto dal Vip Club Abbondanza Calcio a Cinque di Napoli così decide: - lo dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 40 n. 7/d C.G.S., per la parte inerente la sanzione dell'ammenda inflitta alla reclamante; - lo respinge nel resto; - ordina incamerarsi la relativa tassa. ORDINANZE

11 - APPELLO DEL SIG. CONTI GLADIS AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO AL 15.7.2003

(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Liguria del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 34 del 3.4.2003)

La C.A.F. rinvia, su richiesta di parte, l'appello come sopra proposto dal Sig. Conti Gladis alla riunione del 9 giugno 2003.

12 - APPELLO DEL SIG. VATTERONI CARLO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO AL 6.2.2008 CON PROPOSTA DI PRECLUSIONE

(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Liguria del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 34 del 3.4.2003)

La C.A.F. rinvia, su richiesta di parte, l'appello come sopra proposto dal Sig. Vatteroni Carlo alla riunione del 9 giugno 2003.

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 48/C - RIUNIONE DEL 4 GIUGNO 2003

1 - APPELLO DELL'A.S.C. POTENZA AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER ANNI 3 INFLITTA AI SIGNORI SCAGLIONE LUIGI E GIUZIO VITO, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 6 COMMA 2 E 1 COMMA 1 DEL C.G.S., A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DEL 9.5.2003; LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 15 DA SCONTARE NEL CAMPIONATO IN CORSO E DELL'AMMENDA DI E 5.000,00 INFLITTE ALLA STESSA A.S.C. POTENZA PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 6 COMMA 3 E 2 COMMA 4 - PRIMA PARTE - C.G.S. A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DEL 9.5.2003

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale - Com. Uff. n. 170 del 23.5.2003)

2 - APPELLO DEL SIG. SPAGNUOLO ARTURO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER ANNI 5, CON LA PROPOSTA DI RADIAZIONE DAI RUOLI FEDERALI, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 6 COMMI 1 E 2 E 1 COMMA 1 C.G.S., A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DEL 12.5.2003

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale - Com. Uff. n. 170 del 23.5.2003)

3 - APPELLO DELLA A.C. PRO EBOLITANA AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 15 DA SCONTARE NEL CAMPIONATO IN CORSO PER VIOLAZIONE DELL'ART. 6 COMMI 2 E 4 C.G.S., A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DEL 12.5.2003

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale - Com. Uff. n. 170 del 23.5.2003)

4 - APPELLO F.C. POTENZA AVVERSO DECISIONI ADOTTATE NEI CONFRONTI DELL'A.S.C. POTENZA E DEI SIGG.RI SCAGLIONE LUIGI E GIUZIO VITO, DELL'A. C. PRO EBOLITANA E DEL SIGNOR SPAGNUOLO ARTURO, A SEGUITO DEI DEFERIMENTI DELLA PROCURA FEDERALE DEL 9.5.2003 E DEL 12.5.2003

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale - Com. Uff. n. 170 del 23.5.2003)

In data 25 marzo 2003 l'A.S.C. Potenza inviava al Presidente del Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale un esposto nel quale si riferiva che il Direttore Sportivo della Società Pro Ebolitana Arturo Spagnuolo aveva posto in essere un tentativo di illecito tendente a favorire la vittoria dell'A.S.C. Potenza nella gara del Campionato Nazionale Dilettanti con la Pro Ebolitana, da disputarsi il 26 marzo 2003. Nell'esposto si riferiva in particolare che domenica 23 marzo lo Spagnuolo aveva contattato telefonicamente il Vice Presidente dell'A.S.C. Potenza Luigi Scaglione chiedendogli un incontro per il giorno successivo. L'incontro era effettivamente avvenuto tra lo Spagnuolo ed il dirigente della società lucana Giuzio (essendo impossibilitato a presenziare lo Scaglione per impegni di lavoro) presso il bar del Motel Park della Superstrada Basentana e subito dopo nel vicino ufficio del Giuzio). Nel corso dell'incontro Spagnuolo aveva dichiarato la propria disponibilità a favorire la vittoria dell'A.S.C. Potenza per il corrispettivo di euro 10.000,00. Secondo l'esposto, lo Spagnuolo si era improvvisamente allontanato, senza che fossero stati definiti i termini dell'accordo e senza l'indicazione dei calciatori avvicinabili. Nella stessa giornata di martedì 25 marzo 2003 perveniva all'Ufficio Indagini della F.I.G.C. un esposto della società Pro Ebolitana, nel quale si asseriva che lo Spagnuolo era stato contattato dai dirigenti dell'A.S.C. Potenza i quali gli avevano richiesto in un incontro avvenuto a Potenza (nelle stesse circostanze indicate nell'esposto della società lucana), l'accomodamento del risultato della gara Pro Ebolitana/A.S.C. Potenza. L'esposto riferiva altresì di un precedente contatto avvenuto dall'allenatore della Pro Ebolitana Sig. Nastri, da parte di un calciatore amico, tale Egidio Pirozzi, il quale gli aveva proposto di accomodare la gara Pro Ebolitana/A.S.C. Potenza del 26 marzo 2003. L'Ufficio Indagini effettuava gli accertamenti del caso, provvedendo tra l'altro all'audizione del Giuzio, dello Scaglione, del Nastri e dello Spagnuolo nonché al confronto tra Spagnuolo e Scaglione e tra Spagnuolo e Giuzio. Veniva inoltre acquisito un nastro magnetico, consegnato dallo Spagnuolo, contenente la registrazione parziale della conversazione svoltasi tra Spagnuolo e Giuzio nell'incontro del 24 marzo. All'esito degli accertamenti dell'Ufficio Indagini, il Procuratore Federale, con atto del 9 maggio 2003, ritenuto che i fatti

descritti nell'epigrafe dell'atto di deferimento integrassero gli estremi di un tentativo di illecito relativo alla gara Pro Ebolitana/A.S.C. Potenza del 26.3.2003, deferiva alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale: Luigi Scaglione vice Presidente dell'A.S.C. Potenza, Vito Giuzio, dirigente dell'A.S.C. Potenza, per rispondere, della violazione dell'art. 6 comma 2 C.G.S. per aver offerto, in data 24.3.2003 al Sig. Arturo Spagnuolo la somma di euro 5.000,00 al fine di garantirsi la vittoria nell'incontro A.C. Pro Ebolitana/A.S.C. Potenza del 26.3.2003, somma non accettata dallo Spagnuolo, nonché dell'art. 1, comma 1, C.G.S., per aver inoltrato agli organi federali un esposto - denuncia con il quale si sosteneva che lo Spagnuolo aveva richiesto una somma di denaro per assicurare la vittoria dell'A.S.C. Potenza, ciò al fine di far ricadere ogni responsabilità disciplinare sullo Spagnuolo; Arturo Spagnuolo direttore sportivo della Pro Ebolitana, della violazione dell'art. 6, comma 7, C.G.S., perché pur avendo appreso dell'intenzione dei dirigenti dell'A.S.C. Potenza di offrire una somma di denaro per condizionare il risultato dell'incontro in questione, non aveva provveduto a dare immediata comunicazione del fatto agli organi federali; l'A.S.C. Potenza, della violazione di cui agli artt. 6, comma 3 e 2, comma 4, prima parte C.G.S., per responsabilità diretta per i comportamenti antiregolamentari dei propri dirigenti; l'A.C. Pro Ebolitana della violazione di cui agli artt. 6, comma 2 e 4, seconda parte, C.G.S., per responsabilità oggettiva per il comportamento antiregolamentare del proprio tesserato Arturo Spagnuolo. Il 4 aprile 2003 il Presidente del Comitato Interregionale trasmetteva per competenza all'Ufficio Indagini della F.I.G.C. un esposto del Presidente del F.C. Matera avv. Vitoantonio Ripoli nel quale si riferiva che il giorno 20 marzo 2003 il Ripoli aveva ricevuto sul proprio telefono cellulare una chiamata del direttore sportivo della Pro Ebolitana Arturo Spagnuolo il quale gli aveva chiesto se fosse interessato ad offrire ai calciatori della Pro Ebolitana un premio per la vittoria nella gara contro l'A.S.C. Potenza, aggiungendo che altre società si stavano muovendo in tal senso. Richiesto dal Ripoli se intendesse riferirsi anche al Melfi, lo Spagnuolo rispondeva in modo affermativo, asserendo che, in occasione della gara Melfi/ Pro Ebolitana, un dirigente e due calciatori del Melfi, nell'intervallo tra il primo ed il secondo tempo, avevano avvicinato il portiere della Pro Ebolitana Corcione promettendogli una somma di denaro se avesse subito deliberatamente una rete. Secondo l'esposto tale ultima circostanza era stata confermata al Ripoli dal magazziniere del Matera Capece, il quale l'aveva appresa dal Corcione, di cui era amico, nel corso di una telefonata. L'Ufficio Indagini svolgeva accertamenti ascoltando il Presidente del Matera Ripoli, Tridico Vincenzo e Galluzzo Giuseppe, rispettivamente dirigente ed allenatore del Matera, Capece Roberto, non tesserato, custode e magazziniere del Matera, De Vita Cosimo, Presidente della Pro Ebolitana, Spagnuolo Arturo dirigente della Pro Ebolitana, Corcione Roberto, calciatore della Pro Ebolitana, Moretti Marco dirigente dell'A.S. Melfi, Sciarappa Sandro, Astarita Generoso e Dell'Oglio Antonio, calciatori dell'A.S. Melfi. A conclusione delle indagini il Procuratore Federale, ritenuto che i fatti descritti nell'epigrafe dell'atto di deferimento integrassero atti diretti ad alterare il risultato della gara Pro Ebolitana/A.S.C. Potenza del 26 marzo 2003 addebitabili allo Spagnuolo, tesserato della soc. Pro Ebolitana e della società medesima per responsabilità oggettiva, deferiva alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale Spagnuolo Arturo e la società Pro Ebolitana per rispondere rispettivamente: lo Spagnuolo della violazione degli artt. 6, commi 1 e 2, 1 comma 1 e 4, comma 3 C.G.S., per avere, nei giorni precedenti la gara Pro Ebolitana/A.S.C. Potenza del 26.3.2003, invitato il Presidente della Soc. F.C. Matera Vitantonio Ripoli ad offrire ai calciatori della Pro Ebolitana un premio a vincere relativo alla gara in questione e per aver negato con il proprio comportamento la regolarità di svolgimento del campionato; la Soc. Pro Ebolitana di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6 commi 2 e 4, C.G.S., in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato. La Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale, previa riunione dei due procedimenti, con delibera del 23 maggio 2003, dichiarava Luigi Scaglione, Vito Giuzio e l'A.S.C. Potenza responsabili di fatti rispettivamente loro ascritti ed infliggeva ai due dirigenti l'inibizione di anni tre ed alla società la penalizzazione di punti quindici da detrarsi sulla classifica del corrente campionato ed all'ammenda di euro 5.000,00; dichiarava Arturo Spagnuolo e l'A.C. Pro Ebolitana responsabile dei fatti rispettivamente loro ascritti con il deferimento del 12 maggio 2003, esclusa la contestazione di cui all'art. 4 comma 3 C.G.S. ed infliggeva allo Spagnuolo l'inibizione per anni cinque con proposta di radiazione dai ruoli federali ed alla Società la penalizzazione di punti quindici da detrarsi sulla classifica del corrente campionato ed all'ammenda di euro 5.000,00; proscioglieva Arturo Spagnuolo e l'A.C. Pro Ebolitana dal deferimento del 9 maggio 2003, rimettendo gli atti alla Procura Federale per i provvedimenti di competenza, proscioglieva Arturo Spagnuolo e l'A.C. Pro Ebolitana dalla imputazione di cui all'art. 4 comma 3 C.G.S., relativa al deferimento del 12 maggio 2003. Contro la delibera della Commissione Disciplinare hanno proposto ricorso in appello l'A.S.C. Potenza unitamente ai Sigg.ri Luigi Scaglione e Vito Giuzio, il Sig. Arturo Spagnuolo e la Società A.C. Pro Ebolitana. Anche il Football Club Potenza Srl, quale terzo controinteressato, preannunciava reclamo contro la predetta decisione, senza però provvedere al deposito dei motivi entro il termine regolamentare. Nel proprio gravame, l'A.S.C. Potenza ed i dirigenti Scaglione e Giuzio, eccepiscono l'insussistenza dell'illecito disciplinare contestato per carenza dell'elemento soggettivo, risultando dagli atti che lo Scaglione ed il Giuzio, avendo ricevuto dallo Spagnuolo proposte illecite in merito alla gara Pro Ebolitana/A.S.C. Potenza, avevano tenuto una condotta tendente a raccogliere elementi di prova a carico dello Spagnuolo; contestano la sussistenza dei requisiti minimi per poter considerare punibili i fatti loro addebitati; rilevano l'erroneità della ricostruzione dei fatti operata dalla Commissione Disciplinare sulla base delle inattendibili dichiarazioni rese dallo Spagnuolo. Chiedono in conclusione che la C.A.F. prosciolga gli appellanti da ogni addebito ovvero, in subordine, riduca le sanzioni irrogate dalla Commissione Disciplinare nella misura prevista dagli articoli 13 e 14 C.G.S.. Lo Spagnuolo e la Pro Ebolitana lamentano che la decisione impugnata abbia ritenuto assolutamente attendibile la denuncia del Presidente del Matera, sebbene priva dei caratteri di spontaneità, costanza, disinteresse, precisione e concordanza, che qualsiasi accusa deve presentare secondo la costante giurisprudenza della C.A.F. e rilevano che i primi giudici, inspiegabilmente, non hanno attribuito credibilità alle deposizioni di due testimoni presenti alla telefonata intercorsa tra lo Spagnuolo ed il Presidente del Matera, che hanno negato qualsiasi richiesta di premio a vincere da parte dello Spagnuolo al Ripoli. In via subordinata chiedono la riduzione delle sanzioni rispettivamente loro ascritte, perché esageratamente afflittive. La C.A.F. rileva che preliminarmente deve essere dichiarata, ai sensi dell'art. 33 n. 2 C.G.S.,

DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D'APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 2002-2003

l'inammissibilità del ricorso proposto dal F.C. Potenza Srl, per mancata presentazione dei motivi nel termine regolamentare. I restanti appelli, previa riunione degli stessi, vanno respinti perché infondati. In ordine al primo deferimento, va rilevato che il coinvolgimento dei dirigenti dell'A.S.C. Potenza nella realizzazione della violazione contestata sussiste indipendentemente dall'accertamento del ruolo assunto nella vicenda dallo Spagnuolo, tuttora sub-judice in seguito alla decisione della Commissione Disciplinare di prosciogliere l'incolpato dall'accusa di omessa denuncia e di trasmettere nuovamente gli atti alla Procura Federale per ulteriori accertamenti sulla condotta tenuta dallo Spagnuolo. Dagli atti risulta (si ritenga o meno di utilizzare come prova la registrazione fonica prodotta dallo Spagnuolo) che il 24 marzo 2003 si svolse effettivamente a Potenza un incontro tra Giuzio e Spagnuolo (con intervento successivo dello Scaglione), nel corso del quale gli intervenuti discussero e trattarono l'accomodamento del risultato della gara Pro Ebolitana/A.S.C. Potenza. È pacifico che l'incontro si interrompe, con l'allontanamento repentino dello Scaglione, in un momento in cui già era stato apertamente affrontato l'argomento e si era parlato anche del corrispettivo, tanto è vero che il Giuzio nel suo interrogatorio ha precisato che l'allontanamento dello Spagnuolo era avvenuto prima che fosse stato possibile chiedergli il nominativo dei calciatori della Pro Ebolitana "avvicinabili" al fine di favorire la vittoria della squadra potentina. Per questi motivi la C.A.F. riuniti gli appelli dell'A.S.C. Potenza di Potenza, del Sig. Spagnuolo Arturo, dell'A.C. Pro Ebolitana di Eboli (Salerno) e dal F.C. Potenza di Potenza, così decide: - dichiara inammissibile l'appello come sopra proposto dal F.C. Potenza ai sensi dell'art. 33 n. 2 C.G.S., per omessa presentazione dei motivi dopo la richiesta di copia degli atti; - respinge l'appello come sopra proposto A.S.C. Potenza; - respinge l'appello come sopra proposto A.C. Pro Ebolitana; - respinge l'appello come sopra proposto Sig. Spagnuolo Arturo. Dispone incamerarsi le tasse versate.

5 - APPELLO DELLA POL. MONTEFIORE AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI 9 PUNTI NELLA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO IN CORSO INFLITTA A CARICO DELLA S.S. MONTOTTONE CALCIO A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE MARCHE

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 85 del 12.5.2003)

Con atto del 17 maggio 2003 la Polisportiva Montefiore adiva la Commissione d'Appello Federale avverso la sanzione della penalizzazione di n. 9 punti nella classifica del Campionato in corso comminata a carico della S.S. Montottone Calcio dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche inflitta a seguito di deferimento del Presidente del Comitato stesso. Con successivo atto del 27 maggio 2003 pervenuto alla C.A.F. a mezzo fax la reclamante dichiarava "formalmente di rinunciare come in effetti rinuncia, alla procedura di gravame avanzata dinanzi a codesta C.A.F.". L'art. 29 comma 12 C.G.S. da facoltà alla reclamante di non dar seguito al preannuncio o di rinunciare all'esame di merito del reclamo prima che si sia proceduto. Va, pertanto, preso atto della rinuncia all'appello e la tassa di reclamo, di conseguenza, va incamerata. Per questi motivi la C.A.F., prende atto della richiesta di ritiro dell'appello della Pol. Montefiore di Montefiore dell'Aso (Ascoli Piceno) e dispone incamerarsi la tassa versata.

6 - APPELLO DEL A.S. SAN LORENZO DEL VALLO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SAN LORENZO DEL VALLO/NUOVA ACRI DEL 4.5.2003

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 110 del 19.5.2003)

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria, in data 19.5.2003, rigettava il reclamo della A.S. San Lorenzo del Vallo, tendente ad ottenere la sanzione della perdita della predetta gara, per la Nuova Acri, per la posizione irregolare del suo calciatore Ferraro Francesco. La A.S. San Lorenzo del Vallo impugnava la predetta decisione, deducendo che il Ferraro, nella stagione 2001/2002 era un suo tesserato, a titolo definitivo; che non si era mai verificato un suo trasferimento ad altra società e che, quindi, la sua partecipazione alla gara in esame era da considerarsi irregolare, a tutti gli effetti e doveva comportare la conseguenza della perdita della stessa per la Nuova Acri (nella cui squadra, il Ferraro aveva giocato quella partita). L'appello è infondato e non può essere accolto. La Commissione Disciplinare ha, infatti, correttamente, osservato che il calciatore Ferraro Francesco, nato a Cosenza, il 22.5.1982, risulta, da quanto attestato dalla documentazione prodotta dall'Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Calabria, regolarmente tesserato con la società San Lorenzo del Vallo e trasferito, in prestito temporaneo, alla S.S. Nuova Acri, in data 20.9.2002 (con la lista di trasferimento n. 0155291), sottoscritta dal Vice Presidente della prima società e quindi, valida). Per completezza, va osservato che non risulta, in alcun modo provato che il Vice Presidente della A.S. San Lorenzo del Vallo abbia firmato il cartellino del Ferraro, "senza la previa autorizzazione del Presidente e in mancanza di questi, del Direttivo", come, apoditticamente sostenuto nel ricorso. Al rigetto del ricorso, consegue l'incameramento della tassa versata. Per questi motivi la C.A.F., respinge l'appello come innanzi proposto dall'A.S. San Lorenzo del Vallo di San Lorenzo del Vallo (Cosenza). Dispone incamerarsi la tassa versata.

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 49/C - RIUNIONE DEL 9 GIUGNO 2003

1 - APPELLO DELLA A.C. BAGNOLESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DI TORNEO PROVINCIALE GIOVANISSIMI FASCIA B BAGNOLESE/PUTEOLANA 909 DEL 19.1.2003

(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 30 del 6.3.2003)

Con atto del 10 marzo 2003 l'A.C. Bagnolese preannunciava reclamo avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania (C.U. n. 36 del 6 marzo 2003) che infliggeva la sanzione della squalifica al calciatore Maresca Salvatore fino al 24.7.2003 (gara Bagnolese/Puteolana del 19.1.2003), richiedendo copia degli atti ufficiali. A seguito di tale dichiarazione venivano trasmessi alla società appellante con nota del 28.3.2003 tutti i documenti richiesti. A tale

DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D'APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 2002-2003

trasmissione non seguiva il deposito nel termine perentorio di sette giorni dalla ricezione delle copie degli atti dei motivi a sostegno del gravame proposto. Ne deriva che a norma dell'art. 33 n. 2 del Codice di Giustizia Sportiva va dichiarata l'inammissibilità dell'appello e va conseguentemente disposto l'incameramento della tassa versata. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 n. 2 C.G.S., per omesso invio delle motivazioni dopo la ricezione della richiesta copia degli atti ufficiali, l'appello come sopra proposto dalla A.C. Bagnolese di Bagnoli (Napoli) e dispone incamerarsi la tassa versata.

2 - APPELLO DEL F.C. BIANCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 26.2.2005 INFLITTA AL CALCIATORE FERRARO PIETRO

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 88 del 24.3.2003)

Con delibera in data 26 febbraio 2003 (C.U. n. 77) il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria infliggeva al calciatore Ferraro Pietro la sanzione della squalifica fino al 26.2.2005 perché a fine della gara F.C. Bianco/Gioia Tauro aveva colpito l'arbitro con un calcio alla caviglia procurandogli forte dolore. Infliggeva, altresì, al calciatore Cotroneo Angelo la sanzione della squalifica fino al 31.7.2003 per comportamento ingiurioso e minaccioso nei confronti dell'arbitro nonché per tentativo di aggressione nei confronti dello stesso e infine la squalifica per sei giornate effettive ai calciatori Caligiuri Roberto, Caracciolo Antonio e Gallo Domenico per aver rivolto all'arbitro parole ingiuriose e minacciose e per aver istigato i propri sostenitori a commettere atti di violenza contro lo stesso. La Commissione Disciplinare adita con delibera in data 24 marzo 2003 (Comunicato Ufficiale n. 88), accogliendo parzialmente il reclamo presentato dalla Società F.C. Bianco riduceva a quattro giornate di squalifica la sanzione inflitta ai calciatori Caligiuri Roberto, Caracciolo Antonio e Gallo Domenico, riduceva la sanzione inflitta al calciatore Cotroneo Angelo fino al 30.5.2003 e confermava per il resto l'impugnata delibera del Giudice Sportivo. Avverso tale decisione la F.C. Bianco proponeva reclamo alla C.A.F. relativamente alla conferma della squalifica del calciatore Ferraro Pietro assumendo l'estraneità dello stesso ai fatti contestati e chiedeva in via gradata la riduzione della sanzione inflitta. Il ricorso è inammissibile. Ed invero il reclamo in esame è fondato su motivi attinenti esclusivamente la merito e, quindi, motivi non proponibili in questa sede in quanto non ipotizzano nei confronti della delibera impugnata alcuna censura che possa ricondursi ai motivi di ricorso alla C.A.F. tassativamente elencati dall'art. 33 n. 1 del Codice di Giustizia Sportiva. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S., l'appello come sopra proposto dalla F.C. Bianco di Bianco (Reggio Calabria) e dispone incamerarsi la tassa versata.

3 - APPELLO DEL SIG. CONTI GLADIS AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO AL 6.9.2003

(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Liguria del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 34 del 3.4.2003)

Con delibera del 13 marzo 2003 (C.U. n. 31) il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Liguria del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica infliggeva la sanzione della inibizione fino al 6.9.2003 all'allenatore della A.C. Santo Stefano, Sig. Conti Gladis, in relazione alla gara del Campionato Regionale Allievi Calvarese/S. Stefano dell'1.3.2003.

Il Giudice Sportivo di 2° Grado, adito dalla A.S. Santo Stefano, con delibera del 3 aprile 2003 (C.U. n. 34) riduceva la sanzione dell'inibizione al 15.7.2003. Avverso la suddetta delibera ha proposto reclamo a questa Commissione d'Appello Federale il Sig. Conti Gladis chiedendo l'annullamento della sanzione o in subordine la riduzione dell'inibizione inflitta. Il ricorso è inammissibile. La delibera impugnata, infatti, avendo inflitto la sanzione della inibizione al reclamante fino al 17.7.2003 e quindi una sanzione inferiore ai dodici mesi non può essere oggetto di gravame dinanzi a questa Commissione ostandovi l'art. 40 n. 7 del Codice di Giustizia Sportiva che prevede la possibilità di ricorrere alla C.A.F. solo per sanzioni superiori ai dodici mesi. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 40 comma 7 d/d1 C.G.S., l'appello come sopra proposto dal Sig. Conti Gladis e dispone incamerarsi la tassa versata.

4 - APPELLO DEL SIG. VATTERONI CARLO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO AL 6.2.2008 CON PROPOSTA DI PRECLUSIONE

(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Liguria del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 34 del 3.4.2003)

Con delibera del 13 marzo 2003 (C.U. n. 31) il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Liguria del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica infliggeva, tra l'altro la sanzione dell'inibizione fino al 6.2.2008 con proposta di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C. al dirigente della A.C. Santo Stefano, Sig. Vatteroni Carlo, per atti di violenza nei confronti del direttore della gara del Campionato Regionale Allievi Calvarese/S. Stefano dell'1.3.2003. Il Giudice Sportivo di 2° Grado adito dal Vatteroni, con delibera del 3 aprile 2003 (Com. Uff. n. 34) respingeva il reclamo. Con reclamo presentato tempestivamente davanti a questa Commissione il dirigente Vatteroni Carlo impugnava tale decisione, chiedendo l'annullamento della decisione o in subordine la riduzione della sanzione inflitta. Ritene, questa Commissione, che l'impugnazione essendo fondata su motivi esclusivamente attinenti al merito non integra alcuna delle ipotesi, tassativamente elencate nell'art. 33 n. 1 C.G.S., per le quali è ammesso il ricorso alla C.A.F.. Il ricorrente, infatti, non ha svolto motivi relativi alla competenza, alla violazione o falsa applicazione di norme, ovvero alla omessa o contraddittoria motivazione della delibera impugnata. Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la tassa deve essere incamerata. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S., l'appello come sopra proposto dal Sig. Vatteroni Carlo e dispone incamerarsi la tassa versata.

DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D'APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 2002-2003

5 - APPELLO DELLA U.S. TAURISANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER N. 2 GIORNATE DA SCONTARE NEL CAMPIONATO 2003/2004

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 42 del 22.5.2003)

L'U.S. Taurisano ha proposto reclamo a questa C.A.F., avverso la decisione in oggetto indicata, che ha respinto il reclamo della medesima Società, confermando la squalifica del terreno di gioco per due giornate, a seguito di fatti gravi verificatisi durante la gara U.S. Taurisano/A.C. Virtus Locorotondo, inflitte anche in considerazione della recidività delle intemperanze dei propri sostenitori. La Società motiva tale reclamo considerando sproporzionata, eccessiva ed ingiusta la sanzione inflitta essendo stato regolare lo svolgimento della gara. Si tratta, evidentemente, di un ricorso inammissibile in questa sede in quanto, ai sensi dell'art. 40 n. 7 lett. d) C.G.S., la sanzione non è impugnabile perché inferiore ai 4 mesi. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 40 n. 7 lett. d) C.G.S., l'appello come sopra proposto dalla U.S. Taurisano di Taurisano (Lecce) e dispone incamerarsi la tassa versata.

6 - APPELLO DEL JUVENTUS CLUB ANDROMEDA AVVERSO LA DICHIARAZIONE D'INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO PROPOSTO ALLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata - Com. Uff. n. 53 del 14.5.2003)

7 - APPELLO DEL PRESIDENTE DELLA L.N.D. AVVERSO LA DECLARATORIA D'INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO PROPOSTO DAL JUVENTUS CLUB ANDROMEDA TOLVE IN ORDINE A SANZIONI DIVERSE

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata - Com. Uff. n. 53 del 14.5.2003)

Avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata di cui al C.U. n. 53 del 14 maggio 2003 relativo alla squalifica del calciatore Lucia Rocco e del dirigente Sabatino Rocco, proponeva reclamo alla C.A.F. la Società Juventus Club Antromeda in persona del legale rappresentante Mattia Rocco; altro ricorso veniva presentato contro la stessa decisione dal Presidente della Lega Nazionale Dilettanti. I due ricorsi debbono essere riuniti per connessione oggettiva. In sostanza in entrambe le impugnazioni si contesta la decisione della Commissione Disciplinare che ha dichiarato inammissibile il ricorso della Società suddetta in quanto proposto fuori termine. L'impugnata decisione infatti ha ritenuto applicabile nel caso di specie l'abbreviazione dei termini procedurali davanti agli Organi di Giustizia Sportiva (da 7 a 3 giorni) disposta dal Presidente Federale per le ultime quattro giornate di campionato. Tale interpretazione della norma è errata in quanto l'abbreviazione dei termini procedurali nei vari gradi di giudizio dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva, così come stabilita, è motivata dalla necessità di dare una più sollecita conclusione ai procedimenti connessi alla disputa delle singole gare nelle ultime quattro giornate di campionato e quindi è applicabile solo ai reclami proposti a norma dell'art. 24 n. 3 C.G.S.. A tali particolari modalità procedurali sono invece sottratti tutti gli altri reclami avverso sanzioni disciplinari per i quali restano inalterati i normali termini procedurali previsti dal C.G.S.. Nel caso di specie, quindi la Commissione Disciplinare ha erroneamente esteso l'abbreviazione dei termini ai reclami avverso le sanzioni disciplinari in oggetto. Pertanto i ricorsi del Juventus Club Antromeda e del Presidente della L.N.D. Debbono essere accolti con conseguente annullamento della declaratoria di inammissibilità pronunciata dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata. Per questi motivi la C.A.F., riuniti gli appelli come sopra proposti dal Juventus Club Andromeda di Tolve (Potenza) e dal Presidente della L.N.D., li accoglie e annulla l'impugnata delibera, ai sensi dell'art. 33 comma 5 C.G.S., per insussistenza della dichiarata inammissibilità, con rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata per l'esame di merito. Si ordina la restituzione della tassa versata dal Juventus Club Andromeda.

8 - APPELLO DEL PRESIDENTE DELLA L.N.D. AVVERSO LA DECLARATORIA D'INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO PROPOSTO DALLA POL. BAR LA NOTTE PIGNOLA IN ORDINE ALLA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO AL 30.12.2004 INFLITTA AL SIG. VIZZO SAVERIO

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata - Com. Uff. n. 53 del 14.5.2003)

Avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata di cui al C.U. n. 53 del 14 maggio 2003 relativo alla inibizione del dirigente Saverio Vizzo della Polisportiva Bar La Notte Pignola proponeva reclamo alla C.A.F. il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti. In detta impugnazione si contesta la decisione della Commissione Disciplinare che ha dichiarato inammissibile il ricorso della Società suddetta in quanto proposto fuori termine. L'impugnata decisione infatti ha ritenuto applicabile nel caso di specie l'abbreviazione dei termini procedurali davanti agli Organi di Giustizia Sportiva (da 7 a 3 giorni) disposta dal Presidente Federale per le ultime quattro giornate di campionato. Tale interpretazione della norma è errata in quanto l'abbreviazione dei termini procedurali nei vari gradi di giudizio dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva, così come stabilita, è motivata dalla necessità di dare una più sollecita conclusione ai procedimenti connessi alla disputa delle singole gare nelle ultime quattro giornate di campionato e quindi è applicabile solo ai reclami proposti a norma dell'art. 24 n. 3 C.G.S.. A tali particolari modalità procedurali sono invece sottratti tutti gli altri reclami avverso sanzioni disciplinari per i quali restano inalterati i normali termini procedurali previsti dal C.G.S.. Nel caso di specie, quindi la Commissione Disciplinare ha erroneamente esteso l'abbreviazione dei termini ai reclami avverso le sanzioni disciplinari in oggetto. Pertanto il ricorso del Presidente della L.N.D. deve essere accolto con conseguente annullamento della declaratoria di inammissibilità pronunciata dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata. Per questi motivi la C.A.F. accoglie l'appello come sopra proposto dal Presidente della L.N.D. e annulla l'impugnata delibera, ai sensi dell'art. 33 comma 5 C.G.S., per insussistenza della dichiarata inammissibilità, con rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata per l'esame di merito.

9 - APPELLO DEL PRESIDENTE DELLA L.N.D. AVVERSO LA DECLARATORIA D'INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO PROPOSTO DALLA POL. A.Z. PICERNO ALLA COMMISSIONE DISCIPLINARE IN ORDINE ALLA SQUALIFICA FINO AL 31.3.2005 INFLITTA AL CALCIATORE NARDELLO JORDANO

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata - Com. Uff. n. 52 del 7.5.2003)

Avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata di cui al C.U. n. 52 del 7 maggio 2003 relativa alla squalifica del tesserato Nardello Jordano della Polisportiva A.Z. Picerno proponeva reclamo alla C.A.F. il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti. In detta impugnazione si contesta la decisione della Commissione Disciplinare che ha dichiarato inammissibile il ricorso della Società suddetta in quanto proposto fuori termine. L'impugnata decisione infatti ha ritenuto applicabile nel caso di specie l'abbreviazione dei termini procedurali davanti agli Organi di Giustizia Sportiva (da 7 a 3 giorni) disposta dal Presidente Federale per le ultime quattro giornate di campionato. Tale interpretazione della norma è errata in quanto l'abbreviazione dei termini procedurali nei vari gradi di giudizio dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva, così come stabilita, è motivata dalla necessità di dare una più sollecita conclusione ai procedimenti connessi alla disputa delle singole gare nelle ultime quattro giornate di campionato e quindi è applicabile solo ai reclami proposti a norma dell'art. 24 n. 3 C.G.S.. A tali particolari modalità procedurali sono invece sottratti tutti gli altri reclami avverso sanzioni disciplinari per i quali restano inalterati i normali termini procedurali previsti dal C.G.S.. Nel caso di specie, quindi la Commissione Disciplinare ha erroneamente esteso l'abbreviazione dei termini ai reclami avverso le sanzioni disciplinari in oggetto. Pertanto il ricorso del Presidente della L.N.D. deve essere accolto con conseguente annullamento della declaratoria di inammissibilità pronunciata dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata. Per questi motivi la C.A.F. accoglie l'appello come sopra proposto dal Presidente della L.N.D. e annulla l'impugnata delibera, ai sensi dell'art. 33 comma 5 C.G.S., per insussistenza della dichiarata inammissibilità, con rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata per l'esame di merito.

10 - APPELLO DEL PRESIDENTE DELLA L.N.D. AVVERSO LA DECLARATORIA D'INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO PROPOSTO DALL'U.S. IRSINESE ALLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata - Com. Uff. n. 52 del 7.5.2003)

Avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata di cui al C.U. n. 52 del 7 maggio 2003 relativo alla squalifica del tesserato Lacovara Pino della Società U.S. Irsinese proponeva reclamo alla C.A.F. il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti. In detta impugnazione si contesta la decisione della Commissione Disciplinare che ha dichiarato inammissibile il ricorso della Società suddetta in quanto proposto fuori termine. L'impugnata decisione infatti ha ritenuto applicabile nel caso di specie l'abbreviazione dei termini procedurali davanti agli Organi di Giustizia Sportiva (da 7 a 3 giorni) disposta dal Presidente Federale per le ultime quattro giornate di campionato. Tale interpretazione della norma è errata in quanto l'abbreviazione dei termini procedurali nei vari gradi di giudizio dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva, così come stabilita, è motivata dalla necessità di dare una più sollecita conclusione ai procedimenti connessi alla disputa delle singole gare nelle ultime quattro giornate di campionato e quindi è applicabile solo ai reclami proposti a norma dell'art. 24 n. 3 C.G.S.. A tali particolari modalità procedurali sono invece sottratti tutti gli altri reclami avverso sanzioni disciplinari per i quali restano inalterati i normali termini procedurali previsti dal C.G.S.. Nel caso di specie, quindi la Commissione Disciplinare ha erroneamente esteso l'abbreviazione dei termini ai reclami avverso le sanzioni disciplinari in oggetto. Pertanto il ricorso del Presidente della L.N.D. deve essere accolto con conseguente annullamento della declaratoria di inammissibilità pronunciata dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata. Per questi motivi la C.A.F. accoglie l'appello come sopra proposto dal Presidente della L.N.D. e annulla l'impugnata delibera, ai sensi dell'art. 33 comma 5 C.G.S., per insussistenza della dichiarata inammissibilità, con rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata per l'esame di merito.

11 - APPELLO DEL G.S. PIANO PIZZERIA LUCIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PIANO PIZZERIA LUCIA/LIPORTESE DEL 5.4.2003

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 92 dell'8.5.2003)

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania accoglieva il reclamo proposto dalla società Liportese che, in merito alla gara Piano Pizzeria Lucia/Liportese del 6.4.2003 eccepiva la posizione irregolare del calciatore Gargiulo Giuseppe il quale aveva partecipato alla gara in oggetto nonostante colpito da provvedimento di squalifica per due giornate di gara, come da C.U. n. 78 del 27 marzo 2003, non risultate scontate. Infliggeva pertanto, ai sensi dell'art. 12.5 lett. a) C.G.S., alla Piano Pizzeria Lucia la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2 (C.U. n. 92 dell'8 maggio 2003). Ricorreva a questa Commissione d'Appello Federale la Piano Pizzeria Lucia sottolineando come il calciatore utilizzato nella gara in oggetto fosse Gargiulo Giuseppe nato il 16.9.1980, schierato come n. 1 portiere, omonimo ma soggetto diverso da Gargiulo Giuseppe, nato il 6.9.1983: calciatore che, schierato invece nella precedente gara Realoplioni/ GSS Piano del 22.3.2003, era stato colpito dal provvedimento di squalifica di cui al C.U. n. 78 del 27 marzo 2003, e quindi non utilizzato nella gara con la Liportese del 6.4.2003. Chiedeva l'annullamento della delibera della Commissione Disciplinare e la conferma del risultato conseguito sul campo. L'appello è fondato e va quindi accolto. L'esame della documentazione ufficiale esistente e della distinta di gara ha permesso di evidenziare come il calciatore espulso durante la gara del 22.3.2003 (e quindi squalificato come da C.U. n. 78 del 27 marzo 2003) fosse Gargiulo Giuseppe nato il 6.9.1983, mentre il calciatore schierato nella successiva gara del 6.3.2003 fosse Gargiulo Giuseppe nato il 16.9.1980, non soggetto ad alcuna sanzione e quindi legittimamente utilizzato dalla appellante. Per questi motivi la C.A.F. accoglie l'appello come sopra proposto dal G.S. Piano

DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D'APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 2002-2003

Pizzeria Lucia di Piano di Sorrento (Napoli) e annulla l'impugnata delibera, ripristinando, altresì, il risultato di 1-0 conseguito sul campo nella gara a fianco indicata. Ordina restituirsi la tassa versata.

12 - APPELLO DELLA POL. GIAMPAOLI AVVERSO LA DECLARATORIA D'INAMMISSIBILITÀ PER TARDIVITÀ DEL RECLAMO PROPOSTO ALLA COMMISSIONE DISCIPLINARE IN ORDINE ALLA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.000,00 E L'INIBIZIONE FINO AL 30.6.2004 INFLITTA AL SIG. BUGARI MASSIMO (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 422 del 9.5.2003)

Con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 382 del 22 aprile 2003 il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque, decidendo in merito alla gara Giampaoli Ancona/San Paolo Pisa del 19.4.2003, infliggeva l'ammenda di € 1.000,00 alla società Giampaoli Ancona e l'inibizione fino al 30.6.2004 al suo dirigente Bulgari Massimo. Impugnava detta decisione la società che faceva presente l'eccessività delle due sanzioni e ne chiedeva, di conseguenza, una congrua riduzione. La Commissione Disciplinare rilevava, tuttavia, che il reclamo, relativo a gara valevole per la fase "play-off" del Campionato Nazionale A2 del Calcio a Cinque, avrebbe dovuto attenersi alla abbreviazione dei termini stabilita con il Com. Uff. n. 124/A del 10 febbraio 2003. Poiché era stato proposto, invece, oltre il termine abbreviato, ne dichiarava l'inammissibilità (Com. Uff. n. 422 del 9 maggio 2003). Con l'appello proposto a questa Commissione la società faceva presente che il reclamo alla Commissione Disciplinare concerneva l'entità delle sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo, di cui chiedeva infatti la riduzione. E poiché *"nulla aveva a che vedere con il risultato finale della gara e non intralciava in alcun modo il prosieguo dei play-off"*, chiedeva l'annullamento della decisione impugnata sul presupposto che nel caso del proprio reclamo dovessero osservarsi i termini ordinari e non gli abbreviati. Alla seduta del 9 giugno 2003, assenti rappresentanti della società, il procedimento veniva ritenuto in decisione. L'appello proposto, che prende le mosse dall'erronea applicazione di norma federali e dunque dalla previsione di cui all'art. 33, comma 1 lettera b), C.G.S., è ammissibile ma non può essere accolto. È ben vero quanto sostenuto dalla società in merito al contenuto del proprio reclamo alla Commissione Disciplinare ed all'ininfluenza del suo esito sul risultato finale della gara e sul prosieguo dei play-off. Occorre osservare, tuttavia, che se di norma vengono fatti salvi, per questo genere di reclami, i termini ordinari, nel caso in esame la delibera della Presidenza Federale di cui al Com. Uff. n. 124/A del 10 febbraio 2003 prevede l'abbreviazione dei termini per tutti indistintamente i reclami, senza esclusione alcuna di quelli che non influiscano sul risultato della gara e sull'andamento dei play-off. Così stando le cose (sulla base di scelta federale sulla quale non è consentito interloquire), l'appello proposto va, come già detto, respinto. Per effetto della soccombenza la tassa reclamo va incamerata (art. 29, punto 13, C.G.S.). Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla Pol. Giampaoli di Ancona e dispone incamerarsi la tassa versata.

13 - APPELLO DELL'U.S. TORTORICI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NISSA/TORTORICI DEL 23.3.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 53 del 15.5.2003)

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Sicilia (C.U. n. 52 del 7 maggio 2003) ricevuto - come da sua stessa richiesta - da parte dell'Ufficio Indagini della F.I.G.C. una relazione sui fatti accaduti in occasione della gara Nissa/Tortorici del 23.3.2003; preso atto che dalla stessa relazione non era stato per lui possibile determinare le responsabilità individuali dei singoli tesserati, né in quale misura ascrivere tali responsabilità alle società di appartenenza, rigettava il ricorso del Tortorici che chiedeva l'assegnazione della perdita della gara alla società Nissa per avere calciatori di quest'ultima e prima dell'inizio della gara aggredito dai propri calciatori i quali, a causa delle (certificate) lesioni riportate, venivano impediti a prendere parte alla gara medesima. Infliggeva comunque alla società Nissa l'ammenda di euro 1.500,00 in quanto, come società ospitante, non aveva messo in atto tutte le più opportune misure atte ad evitare il verificarsi della rissa; infliggeva poi alla società Tortorici la punizione sportiva della perdita della gara per 0-2 considerato che la gara in esame era stata sospesa al 1' del p.t. In quanto la società Tortorici, a seguito dell'infortunio di un proprio calciatore, era rimasta in campo con solo sei giocatori e quindi la gara non poteva che essere sospesa per mancanza del numero indispensabile per affrontare una partita. Su ricorso della società Tortorici che chiedeva che venisse assegnata la perdita della gara alla società Nissa, la Commissione Disciplinare, preso atto delle risultanze degli atti di gara, nonché della relazione dell'Ufficio Indagini; tenuto conto che dalle certificazioni mediche riguardanti i quattro calciatori della U.S. Tortorici gli stessi non avevano saputo indicare gli eventuali aggressori e che, quanto al mancato utilizzo dei calciatori disponibili (n. 12) a partecipare alla gara, il rappresentante del Tortorici asseriva che ben 5 propri calciatori si erano rifiutati di giocare la gara in oggetto adducendo motivi di paura, condivideva il giudicato del Giudice Sportivo rigettando l'appello (C.U. n. 53 del 15 maggio 2003). Ricorreva a questa Commissione d'Appello Federale l'U.S. Tortorici eccependo l'omessa e contraddittoria motivazione della decisione impugnata, atteso che, incontestata la gravità dei fatti (tanto che comunque una responsabilità era stata individuata a carico della Nissa), dagli atti ufficiali e dalla relazione del Collaboratore dell'Ufficio Indagini emergeva evidente la responsabilità dei fatti da addebitare esclusivamente ai calciatori del Nissa. Chiedeva, pertanto, la riforma integrale della decisione impugnata, disponendo in danno della sola soc. Nissa la perdita della gara Nissa/Tortorici del 23.3.2003. Il ricorso è fondato e va accolto. L'art. 12.4 C.G.S. statuisce: a) dichiarare la regolarità della gara con il risultato conseguito sul campo, salva ogni altra sanzione disciplinare; b) adottare il provvedimento della punizione sportiva della perdita della gara; c) ordinare la ripetizione della gara dichiarata irregolare. Al di fuori dei casi indicati, gli Organi di Giustizia Sportiva, quando ricorrano circostanze di carattere eccezionale, possono annullare la gara e disporre la ripetizione, ovvero l'effettuazione. Dalla documentazione esistente agli atti emergono numerosi elementi che conducono alla conclusione che la responsabilità dell'accaduto è da addebitare esclusivamente ai calciatori del Nissa, e quindi, oggettivamente alla società cui essi appartengono: i fatti sono avvenuti all'interno degli spogliatoi dello stadio del Nissa; tali fatti sono avvenuti prima dell'inizio della gara, allorché lo stadio era vuoto e non erano ancora giunti neppure gli arbitri ed il Commissario di campo; 3) gli agenti delle forze dell'ordine intervenuti hanno accertato esclusivamente la presenza

dei giocatori del Nissa; 4) i giocatori che hanno subito violenze, tali addirittura da dover ricorrere alle cure sanitarie, sono soltanto quelli del Tortorici; 5) nessuna lagnanza è stata manifestata dai giocatori del Nissa e nessuna iniziativa è stata da loro assunta al fine di addebitare l'accaduto ai giocatori della società Tortorici; 6) il Presidente della Nissa ed un Assessore comunale di Caltanissetta si sono recati negli spogliatoi della squadra ospite per scusarsi dell'accaduto. In sostanza la lettura delle carte processuali evidenzia come la responsabilità della incresciosa aggressione che ha determinato la falcidia dei calciatori del Tortorici (alcuni dei quali sono dovuti ricorrere alle cure mediche del Pronto Soccorso locale) è da addebitare esclusivamente ai calciatori della Società Nissa, i quali con il loro violento e perdurante comportamento hanno creato un oggettivo clima di gravissima intimidazione fisica e psicologica nei calciatori della squadra ospite e quindi hanno di fatto loro impedito di poter serenamente affrontare la gara gravemente alterata nel suo svolgimento. Con la ulteriore conseguenza che la procurata, e ampiamente giustificabile, indisponibilità dei "rimanenti" calciatori del Tortorici non può assolutamente essere a quest'ultimi addebitata, neanche a titolo di eventuale concorso. Va pertanto annullata la decisione impugnata e, riconosciuta la esclusiva responsabilità dei calciatori della Nissa per i fatti in questione, va inflitta alla società Nissa la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-2. Per questi motivi la C.A.F. accoglie l'appello come sopra proposto dall'U.S. Tortorici di Tortorici (Messina) e annulla l'impugnata delibera, infliggendo al F.C. Nissa la punizione sportiva della perdita per 0-2 della suindicata gara. Ordina restituirsi la tassa versata.

14 - APPELLO DELLA P.G.S. DON BOSCO ARDOR SALES AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ARDOR SALES/GRAVINA DEL 9.2.2003

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 53 del 15.5.2003)

Con reclamo del 18.2.2003 la P.G.S. Don Bosco Ardor Sales ha impugnato avanti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia la decisione del Giudice Sportivo presso il medesimo Comitato Regionale (pubblicata sul C.U. n. 40 del 12 febbraio 2003) con la quale le era stata inflitta la sanzione sportiva della perdita per 0 a 2 della gara disputata data 9.2.2003 con il Gravina, essendo stata detta gara sospesa dall'arbitro al 7' del 1° tempo a causa del mancato funzionamento dell'impianto di illuminazione del terreno di giuoco. La reclamante, allegando che il mancato funzionamento dell'impianto sarebbe stato determinato da causa di forza maggiore, preteso esimente della propria responsabilità, chiedeva che fosse disposta la ripetizione della gara. Con delibera pubblicata sul C.U. n. 42 del 26 febbraio 2003 la Commissione Disciplinare ha dichiarato improponibile il reclamo per la ragione che la reclamante non avrebbe "debitamente rispettato in primo grado le norme procedurali previste in materia (art. 24, comma 5, lett. b), C.G.S.)". La P.G.S. Don Bosco Ardor Sales ha dunque appellato tale decisione avanti a questa Commissione, chiedendone l'annullamento con rinvio all'organo competente per la decisione di merito, dolendosi dell'errata applicazione operata dalla Commissione Disciplinare dell'art. 24 C.G.S.. Con decisione pubblicata sul C.U. n. 34/C del 31.3.2003 la C.A.F., in accoglimento dell'appello, ha annullato l'impugnata delibera, ai sensi dell'art. 33, n. 5, C.G.S., per insussistenza della dichiarazione di improcedibilità del reclamo proposto dalla P.G.S. Don Bosco Ardor Sales alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia e rinviato gli atti alla Commissione Disciplinare medesima per l'esame di merito. Nonostante l'inequivocabile contenuto di tale decisione, peraltro sorretta da ampia motivazione, la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, investita dell'esame del merito del reclamo proposto dalla P.G.S. Don Bosco Ardor Sales, con deliberazione pubblicata sul C.U. n. 53 del 14 maggio 2003 ha reputato inopinatamente di discostarsi dalle indicazioni fornite da questa C.A.F., non procedendo affatto all'esame del merito del reclamo e considerando invece lo stesso, in motivazione, "non proponibile", salvo poi, in dispositivo, deliberare di "rigettare l'appello proposto con addebito della tassa come già disposto nella precedente delibera n. 266/A - C.U. n. 42 del 26 febbraio 2003", in ciò oltretutto incorrendo in grave contraddizione. Avverso tale deliberazione ha proposto nuovamente appello la P.G.S. Don Bosco Ardor Sales, con atto del 16.5.2003, illustrando la circostanza della mancata ottemperanza da parte della Commissione Disciplinare della decisione di questa C.A.F.. L'appello è chiaramente fondato. Questa Commissione non può non rilevare che, al di là delle argomentazioni utilizzate dalla Commissione Disciplinare, nell'esame del merito delle quali non è neppure necessario, né possibile, soffermarsi in questa sede, ciò che unicamente rileva è che la stessa Commissione Disciplinare, alla quale, come più volte detto, era stato rinviato il giudizio per procedere all'esame del merito del proposto reclamo, non avrebbe in alcun modo potuto discostarsi, disattendendole, dalle indicazioni fornite da questa C.A.F.. È palese infatti, che una volta intervenuta la decisione di questa Commissione, agli Organi di Giustizia Sportiva eventualmente investiti dall'esame di merito di una determinata questione non residua alcuno spazio interpretativo sull'*an* di tale esame e dunque sulla possibilità di procedere allo stesso. A fronte di un rinvio ex art. 33, n. 5, C.G.S., infatti, la Commissione Disciplinare doveva adeguarsi alle indicazioni sul punto della C.A.F., non potendosi rifiutarsi di giudicare il merito del reclamo oggetto del rinvio, non residuando alcuno spazio interpretativo per diverse soluzioni del caso *de quo* in punto di necessità di procedere o no all'esame del merito della questione rinviata. Non è neppure necessario, quindi, richiamare le motivazioni addotte da questa Commissione d'Appello alla propria precedente decisione, poiché nella presente fattispecie la necessità di rinviare gli atti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia per l'esame di merito del reclamo, in accoglimento del proposto appello, discende direttamente dall'inottemperanza della stessa Commissione Disciplinare alla citata pregressa deliberazione di questa C.A.F.. L'impugnata decisione, come la precedente, deve pertanto essere annullata, non potendosi che confermare e ribadire il già disposto rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, affinché proceda, non residuandole sul punto alcuna discrezionalità, all'esame del merito del reclamo alla stessa proposto dalla P.G.S. Don Bosco Ardor Sales. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello, annulla l'impugnata delibera, ai sensi dell'art. 33, n. 5, C.G.S., con rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia per l'esame di merito. Dispone restituirsi la tassa versata.

DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D'APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 2002-2003

15 - APPELLO DELL'U.S. EMPEDOCLINA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PLAY-OUT EMPEDOCLINA/ACATE DEL 10.5.2003

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 54 del 22.5.2003)

Con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 53 del 14 maggio 2003 il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Sicilia, decidendo sul reclamo proposto dalla Pol. Acate in merito all'impiego da parte della U.S. Empedoclina di calciatore con il n. 22 non indicato nella lista della gara Empedoclina/Acate del giorno 11.5.2003, non infliggeva alla società la richiesta sanzione della perdita della gara di cui disponeva, invece, la ripetizione. Osservava che il calciatore sceso in campo per la squadra della U.S. Empedoclina, in sostituzione di altro calciatore, aveva pieno titolo a partecipare alla gara dal momento che era stato indicato in distinta, sia pure con il diverso n. 18, ed era stato regolarmente identificato dall'arbitro prima della gara. Non infliggeva la sanzione della perdita della gara alla U.S. Empedoclina, dunque, ma disponeva la ripetizione di questa in considerazione del diritto della Pol. Acate di conoscere con certezza l'identità dei calciatori avversari e di predisporre le contromisure tecniche. Cose che per effetto del diverso numero di maglia indossata dal calciatore (22 invece che 18) non era stata possibile. Avverso tale decisione proponevano impugnazione sia la Pol. Acate che la U.S. Empedoclina, la prima insistendo per l'irrogazione alla società avversaria della sanzione della perdita della gara; la seconda facendo presente che non si era trattato di sostituzione di persona, ma di mero errore materiale dovuto al fatto che nell'entrare in campo il calciatore indicato in distinta con il n. 18, Forte Dario, aveva indossato per errore, appunto, la maglia con il n. 22. Con decisioni pubblicate sul Com. Uff. n. 54 del 22 maggio 2003 la Commissione Disciplinare respingeva tutti e due i reclami ribadendo, quanto alla Pol. Acate, che non poteva farsi luogo alla sanzione della perdita della gara nei confronti della U.S. Empedoclina per il semplice fatto che il calciatore Forte era stato indicato nella distinta di gara, era stato identificato dall'arbitro prima dell'inizio della stessa ed era stato riconosciuto con certezza dallo stesso arbitro al momento di entrare in campo. Aveva titolo a prender parte alla gara, dunque, senza che la erroneità del numero riportato dalla maglia potesse dar luogo a posizione irregolare. E riaffermando, quanto alla U.S. Empedoclina, che l'errore in cui era incorso il Forte nell'indossare maglia con il n. 22 aveva privato la Pol. Acate "della facoltà di controllo sulla regolarità del parco giocatori avversario e del diritto di predisporre adeguate contromisure" tecniche. A proporre appello a questa Commissione avverso le delibere della Commissione Disciplinare era soltanto la U.S. Empedoclina che, oltre a ribadire quanto osservato in precedenza, richiamava l'attenzione su quanto fatto presente dall'arbitro. A chiarimento di quanto esposto nel referto di gara aveva fatto sapere queste che, per come si erano svolti i fatti, i dirigenti delle due società si erano "sicuramente accorti di ciò"; si erano accorti, cioè, che a prendere il posto del calciatore sostituito era Forte Dario e non altri, nonostante la maglia n. 22. Chiedeva pertanto l'annullamento della decisione impugnata e la convalida del risultato conseguito sul campo. Alla seduta del 9 giugno 2003, assenti rappresentanti della società, il procedimento veniva ritenuto in decisione. L'appello della U.S. Empedoclina, proposto ritualmente e nel rispetto dei termini procedurali, è ammissibile e merita accoglimento. Non è in discussione nel caso in esame l'identità del calciatore entrato in campo al 18° del secondo tempo in sostituzione del n. 11 della U.S. Empedoclina, visto che per concorde affermazione della società e dell'arbitro (non contestata della Pol. Acate) si è trattato di Forte Dario. Nonostante la maglia n. 22 invece che n. 18. È in discussione il diritto della Pol. Acate di conoscere l'esatta identità di ciascun calciatore della squadra avversaria all'evidente scopo di verificarne la regolarità della posizione e di adottare le contromisure tecniche ritenute necessarie; diritto che la Pol. Acate sicuramente aveva ma di cui non può dirsi sia stata privata il giorno 11.5.2003. Per due ordini di considerazioni. Il primo. Risulta dal supplemento di rapporto dell'arbitro che i dirigenti delle due società (e dunque anche della Pol. Acate) si sono "sicuramente accorti", per come si sono svolti i fatti, che a sostituire il calciatore uscito dal campo era stato Forte Dario, e ciò nonostante la maglia con il n. 22 invece che n. 18. Non vi è difficoltà a crederlo dal momento che, entrato in campo il Forte, l'assistente dell'arbitro ha richiamato l'attenzione di quest'ultimo sulla mancanza nella distinta della squadra di un calciatore con il n. 22 e che il calciatore con questo numero recava sui pantaloncini il n. 18, che era il numero con il quale era stato esattamente identificato. Orbene, non solo il Forte era correttamente individuabile da parte dei tecnici della Pol. Acate attraverso il numero dei pantaloncini (numero che, in assenza del n. 22 in distinta, avrebbe dovuto indirizzare sull'identità esatta del calciatore entrato in campo), ma il pur breve colloquio dell'arbitro con il suo assistente non possono essere sfuggiti ai dirigenti delle due squadre. In secondo luogo, bisogna soffermare l'attenzione sul fatto che il n. 22 non esisteva nella distinta di gara della U.S. Empedoclina e che dirigenti e tecnici della Pol. Acate non possono aver ritenuto che ad entrare in campo fosse il calciatore contraddistinto con questo (inesistente nella distinta) numero. Ne discende che si sono resi necessariamente conto dell'errore e che nel cercare di individuare l'esatta identità del calciatore con il n. 22 hanno fatto ricorso (come avrebbero potuto facilmente fare, in ogni caso) a banali informazioni a dirigenti e/o tesserati della squadra avversaria e persino allo stesso assistente dell'arbitro. Alla luce delle considerazioni di fatto appena svolte non è sostenibile, insomma, che la Pol. Acate non ha saputo con certezza l'identità del calciatore entrato in campo e che non è stata posta nelle condizioni di controllarne la regolarità della sua posizione e di "predisporre adeguate contromisure" tecniche. Così stando le cose, l'appello della U.S. Empedoclina va, come già detto, accolto. Ne consegue l'annullamento dell'impugnata delibera e la convalida del risultato di 2-2 conseguito sul campo. A norma dell'art. 29, punto 13, C.G.S., la tassa reclamo va restituita. Per questi motivi la C.A.F. accoglie l'appello come sopra proposto dall'U.S. Empedoclina di Porto Empedocle (Agrigento) e annulla l'impugnata delibera, ripristinando, altresì, il risultato di 2-2 conseguito sul campo nella suindicata gara. Ordina restituirsi la tassa versata.

16 - APPELLO DELL'A.S. TOSCANA SPORT AVVERSO LA DECLARATORIA D'INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO PROPOSTO ALLA COMMISSIONE DISCIPLINARE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ DELLA GARA FIRENZE OVEST/TOSCANA SPORT DEL 4.4.2003

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 45 del 22.5.2003)

DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D'APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 2002-2003

Con reclamo del 9.4.2003 la A.S. Toscana Sport ha adito il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Toscana contestando la regolarità della gara disputata in data 4.2003 con il Firenze Ovest, per la pretesa mancanza dei requisiti richiesti dalle norme vigenti per le porte del campo di giuoco, in particolare per non essere queste dotate in ordine di un adeguato sistema di bloccaggio al suolo. Con delibera pubblicata sul C.U. n. 41 del 24 aprile 2003 il Giudice Sportivo ha dichiarato inammissibile il proposto reclamo, rilevando come la reclamante non avesse provveduto a presentare al d.d.g. riserva scritta in ordine alla pretesa irregolarità del campo di giuoco prima dell'inizio della gara, come espressamente richiesto dall'art. 24, comma 1, C.G.S., ma soltanto al termine della stessa. Con reclamo del 2.5.2003 la A.S. Toscana Sport ha impugnato tale decisione avanti della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana, sostenendo di aver effettivamente presentato prima dell'inizio della gara apposita riserva scritta, come prescritto dall'art. 24, comma 7, C.G.S., risultando tale circostanza dal referto arbitrale. Con delibera pubblicata sul C.U. n. 45 del 22 maggio 2003 la Commissione Disciplinare ha ulteriormente dichiarato inammissibile il reclamo proposto, argomentando che tanto dal rapporto di gara del d.d.g., quanto soprattutto dal supplemento di rapporto fatto pervenire dallo stesso, risulti con ogni evidenza l'intempestiva presentazione della riserva scritta da parte della società reclamante, che ha atteso il termine della gara per contestare con tale riserva un fatto evidentemente rilevabile sin dall'inizio della stessa. Avverso tale deliberazione ha proposto appello la A.S. Toscana Sport, con atto del 23.5.2003, ribadendo la circostanza della presentazione della riserva scritta ex art. 24, comma 7, C.G.S. prima dell'inizio della gara. L'appello è infondato. Questa Commissione non può che rilevare come nel supplemento al proprio rapporto arbitrale del 17.4.2003 il d.d.g. dichiarò, *expressis verbis*, che "a fine gara mi veniva consegnato il reclamo della società A.S. Toscana Sport Scandicci quale allegavo al rapporto di gara..."; orbene, poiché tale atto costituisce, secondo costante giurisprudenza di questa Commissione, fonte privilegiata di prova, non può revocarsi in dubbio, oltretutto in assenza di qualsivoglia concludente prova in contrario senso fornita dall'appellante, che la riserva sulla regolarità delle porte del campo di giuoco sia stata da quest'ultima presentata al d.d.g. Posteriormente alla conclusione della gara, rendendo così inammissibile il reclamo successivo proposto, per violazione della chiara prescrizione contenuta nell'art. 24, comma 7, C.G.S.. Bene hanno fatto, dunque, Giudice Sportivo e Commissione Disciplinare a dichiarare l'inammissibilità dell'interposto gravame. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla A.S. Toscana Sport di Scandicci (Firenze) e dispone incamerarsi la tassa versata.

17 - APPELLO DEL F.C. MATERA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PLAY-OFF MATERA/MANDURIA DELL'1.3.2003

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato per l'Attività Interregionale - Com. Uff. n. 183 del 6.6.2003)
Il Giudice Sportivo presso il Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale infliggeva al F.C. Matera la penalizzazione di tre punti in classifica a titolo di responsabilità oggettiva perché un calciatore della squadra ospite (il Manduria) era stato colpito da un candelotto fumogeno acceso lanciato da un sostenitore del F.C. Matera e quindi costretto ad abbandonare il terreno di gioco per ricorrere a cure ospedaliere (C.U. n. 178 del 3 giugno 2003). La Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale condividendo l'assunto del Giudice Sportivo che l'episodio fosse da configurarsi grave rigettava il ricorso del F.C. Matera, che sosteneva come l'episodio fosse connotato da particolare tenuità, ritenesse nell'ambito della applicabilità delle previsioni di cui all'art. 12 C.G.S. e quindi, in alternativa alla sanzione della penalizzazione, potesse applicarsi una delle sanzioni di cui all'art. 13 comma 1 lett. b) c) d) e) (C.U. n. 183 del 6 giugno 2003). Ricorreva a questa Commissione d'Appello Federale il F.C. Matera sostenendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 12 C.G.S. da parte della Commissione Disciplinare, considerato che: 1) il Matera era impossibilitato a prevenire l'evento perché demandato in via esclusiva alle forze di Polizia; 2) il lancio del fumogeno era finalizzato al festeggiamento per la segnatura del Matera e non per offendere un avversario; 3) la gara in oggetto riguardava una partita di play-off e non una normale partita di campionato, per cui la sanzione era troppo punitiva. Preliminarmente si osserva come il reclamo sia inammissibile. Trattasi, infatti, di un terzo grado di giudizio per questioni di merito portati all'attenzione degli organi disciplinari; con ciò contravvenendo a quanto stabilito dall'art. 33.1 C.G.S. che prevede la competenza della C.A.F. per questioni attinenti il merito della controversia "solo" come Giudice di secondo grado. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 n. 1 lett. d) C.G.S., l'appello come sopra proposto dal F.C. Matera di Matera e dispone incamerarsi la tassa versata.

ORDINANZE

18 - APPELLO DEL SIG. LECHTHALER SERGIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 1 A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 3 C.G.S.

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Trentino Alto Adige - Com. Uff. n. 49 dell'1.5.2003)
La C.A.F. rinvia l'appello del Sig. Lechthaler Sergio alla riunione del 19.6.2003.

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 50/C - RIUNIONE DEL 16 GIUGNO 2003

1 - RICORSO PER REVOCAZIONE DEL SIG. LOZZI ALCIDE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.4.2004

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 83 del 30.5.2003)
La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio (C.U. n. 83 del 30 maggio 2002) respingeva il reclamo presentato dalla A.S. Ferentum avverso il provvedimento di squalifica fino al 30 aprile 2004 inflitta all'allenatore Lozzi Alcide, adottato dal Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Lazio, motivato soprattutto sulla conferma avuta

dall'arbitro della gara U.S. Marta/A.S. Ferentum del 21.4.2002, con supplemento di referto, della identità dell'autore del fatto (offese e leggero schiaffo al volto dell'arbitro) confermato nella persona dell'allenatore Lozzi Alcide. Il Lozzi ha chiesto la revocazione della riportata pronuncia della Commissione Disciplinare, a norma dell'art. 35 lettere c) ed e) del Codice di Giustizia Sportiva essendo emersi fatti nuovi, ed in particolare la decisiva circostanza che, sulla base della puntuale relazione dell'Ufficio Indagini (attivato a seguito di esposto presentato dal Presidente della Società A.S. Ferentum e dall'allenatore Lozzi), la stessa Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio, con delibera del 27.2.2003 n. 54 a seguito di deferimento del Procuratore Federale, squalificava per anni 2 il dirigente della società A.S. Ferentum Sig. Fabio Angeli, individuato come l'effettivo responsabile dell'accaduto, e cioè le offese ed il leggero schiaffo all'arbitro della gara, Sig. Samuele De Santis, caduto a sua volta in errore di persona in piena buona fede. Presa visione degli atti di causa, questa Commissione d'Appello Federale non può che assentire la richiesta di pronuncia revocatoria, trattandosi di decisivo elemento di fatto sopravvenuto, la cui conoscenza avrebbe di certo comportato una diversa pronuncia rispetto a quella adottata il 30.5.2002 della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio, atteso che l'autore del fatto è stato in seguito individuato in altro tesserato e non nel Lozzi. Il ricorso per revocazione è dunque ammissibile e fondato. Per questi motivi la C.A.F. accoglie il ricorso per revocazione del Sig. Lozzi Alcide come sopra proposto, annullando le decisioni del Giudice Sportivo e della Commissione Disciplinare con le quali veniva inflitta al reclamante la sanzione della squalifica fino al 30.4.2004. Ordina di restituire la tassa versata.

2 - APPELLO DELL'A.C. CHIEVO VERONA AVVERSO LA DELIBERA DELLA COMMISSIONE VERTENZE ECONOMICHE INERENTE LA COMMISURAZIONE ECONOMICA DELLA RISOLUZIONE DEL DIRITTO DI PARTECIPAZIONE EX ART. 102 BIS N.O.I.F. RELATIVA AL CALCIATORE LUCIANO SIQUEIRA DE OLIVEIRA DOVUTA DALLA RECLAMANTE AL F.C. BOLOGNA

(Delibera della Commissione Vertenze Economiche - Com. Uff. n. 26/D dell'1.4.2003)

1. Con reclamo del 18 febbraio 2003 la società Bologna F.C. adiva la Commissione Vertenze Economiche per ottenere la corresponsione, dalla consorella A.C. Chievo Verona, della somma, pari a € 6.217.171,71 offerta da quest'ultima per la risoluzione, mediante buste, dell'accordo di partecipazione relativo al calciatore brasiliano Luciano (già noto come Eriberto). In effetti, il 28 giugno 2002 e quindi al termine della stagione sportiva 2001/2002, non avendo raggiunto un accordo per la risoluzione della compartecipazione, le due società avevano azionato la prescritta procedura delle offerte in busta, al cui esito l'offerta dell'A. C. Chievo Verona era risultata superiore di ben quasi 700.000 Euro. La vertenza nasceva dalla circostanza che, successivamente, a fine agosto 2002, la società veronese aveva comunicato all'originaria reclamante di ritenere annullata la propria offerta, sul presupposto dell'accertata "mancanza di una qualità promessa fondamentale ovvero essenziale" in capo al calciatore acquistato, di cui nel frattempo, come è noto, erano emerse le vere identità e generalità. Le difese del Chievo Verona, che terminato il 26 gennaio 2003 il periodo di squalifica inflitto al calciatore, aveva continuato ad usufruire delle prestazioni del suddetto, e che aveva respinto anche alcune proposte transattive provenienti dalla sponda bolognese non valevano ad impedire che, con l'articolata decisione impugnata, la Commissione specializzata emettesse un responso di fondatezza circa le pretese della società Bologna. 2. Così ragionava, in sintesi, la C.V.E.: - preliminarmente, le domande sostanzialmente riconvenzionali del Chievo Verona, l'una, in via principale, avente ad oggetto l'annullamento dell'"accordo" di risoluzione ai sensi dell'art. 1429, commi 1 e 2, c.c., con conseguente mantenimento della titolarità del contratto e permanenza, avente ad oggetto il riconoscimento della garanzia *ex art. 1492 c.c.*, con conseguente diritto alla riduzione dell'importo dovuto, dovevano entrambe essere dichiarate infondate; - nell'un caso, in quanto non poteva attribuirsi alla procedura di risoluzione del diritto di partecipazione mediante offerte in busta, fattispecie assolutamente atipica disciplinata dall'art. 102-*bis* delle N.O.I.F., una natura squisitamente contrattuale, al punto di consentire l'applicazione della disciplina dell'errore di cui agli artt. 1427 ss. c.c.; - nell'altro caso, in ordine alla richiesta subordinata, in quanto, permanendo seri e circostanziati dubbi sulla configurabilità in termini contrattuali della fattispecie atipica relativa alla risoluzione dell'accordo di partecipazione a norma del citato art. 102-*bis*, ad ogni modo la garanzia per vizi della cosa venduta, in quanto rimedio tipico della compravendita, non poteva trovare applicazione diretta, né per analogia, laddove, come nel caso di specie, non si controvertesse in tema di cessione di contratto, bensì di mera risoluzione di accordo di partecipazione attraverso il peculiare meccanismo delle offerte in busta; - il reclamo del Bologna, a fronte dell'infondatezza delle eccezioni formulate, in termini di domande riconvenzionali, dall'A.C. Chievo Verona, meritava pertanto integrale accoglimento, essendo tra l'altro la Commissione Disciplinare giunta alla conclusione che la scoperta della reale identità ed età del calciatore Luciano rappresentasse in realtà solo l'occasione, non già la causa effettiva, dell'impugnazione della risoluzione dell'accordo di partecipazione con il Bologna F.C.; di qui, in definitiva, in accoglimento del reclamo, la formale declaratoria dell'obbligo della società Chievo Verona di corrispondere alla società Bologna F.C. 1909 il complessivo importo di € 6.217.171,71 oltre agli interessi legali a decorrere dalla domanda. 3. Con il reclamo in trattazione, peraltro molto articolato, il Chievo Verona torna ad insistere sulla fondatezza delle proprie pretese ed in particolare sulla natura autonoma e contrattuale della procedura di risoluzione dell'accordo di partecipazione, e quindi sull'applicabilità a tale segmento procedimentale dei principi dell'annullamento per vizi della volontà. Il Bologna F.C., destinatario dell'appello, si è costituito ed ha presentato atti per resistere al gravame, in difesa dell'impugnata decisione della C.V.E.. 4. Il reclamo del Chievo Verona, relativamente al quale la controparte vanamente ha eccepito l'inammissibilità atteso che sono chiaramente individuabili i profili di censura in relazione alle argomentazioni della decisione impugnata, non può essere, in ogni caso, favorevolmente definito, meritando conferma i capisaldi che sostengono la decisione della Commissione Vertenze Economiche, pertanto particolarmente dettagliata e ben argomentata. Le istanze dell'appellante, da qualificarsi probabilmente in prime cure - più propriamente - come eccezioni riconvenzionali e non come autonome domande riconvenzionali, perseguono un duplice obiettivo: la richiesta

principale ha ad oggetto l'annullamento dell'accordo di risoluzione della partecipazione per errore essenziale, secondo quanto in generale previsto dall'art. 1429 c.c.; la richiesta subordinata ha, invece, a oggetto la riduzione del prezzo, prevista in alternativa alla risoluzione del contratto di compravendita, causa "vizi" della cosa venduta, a norma dell'art. 1492 c.c. Come accennato in narrativa, il responso di infondatezza formulato dalla C.V.E. si è basato sui seguenti presupposti: a) con riferimento ad entrambe le domande, in quanto la risoluzione dell'accordo di compartecipazione non sarebbe un vero e proprio contratto, ma una "fattispecie atipica disciplinata dall'art. 102-bis delle N.O.I.F.", con la conseguenza dell'inapplicabilità tanto della disciplina sull'annullamento del contratto quanto di quella di cui agli artt. 1490 ss. c.c.; b) con riferimento alla domande di annullamento, in quanto comunque l'errore non potrebbe ritenersi essenziale; c) con riferimento, infine, alla domande subordinata, in quanto in ogni caso difetterebbero i presupposti di fatto tanto per l'applicazione (anche solo analogica) della garanzia per vizi prevista in tema di compravendita, quanto per far valere un presunto precedente *obiter dictum* della C.V.E. nell'ambito del procedimento per l'equo indennizzo riguardante Chievo e S.S. Lazio. 5. Orbene, le conclusioni raggiunte dall'Organo di prime cure in ordine al punto di cui alla lettera a) sono assai difficilmente revocabili in dubbio ed assumono portata dirimente nell'indurre l'attuale Collegio a confermare la pronuncia contestata. In realtà, può dirsi, mutuando in parte le parole della controparte resistente in giudizio, che l'impianto argomentativo messo in piedi dal Chievo Verona sia affetto da un sostanziale errore di prospettiva. Non si assiste infatti, nel caso del meccanismo di risoluzione dell'accordo di partecipazione mediante offerte in busta, all'instaurarsi di una autonoma fase contrattuale, trattandosi di un effetto, seppur peculiare e in tal senso "atipico", che deriva dalla manifestazione originaria del consenso espressa dalle parti nel contratto di cessione del calciatore e nella contestuale firma dell'accordo di partecipazione; e questo a differenza, ad esempio, del caso della risoluzione anticipata dell'accordo di partecipazione, di cui all'art. 102-bis, comma 4, delle N.O.I.F., per il quale si interviene un'ulteriore manifestazione di volontà con effetto risolutorio (anticipato). La società qui reclamante non ha mai messo in discussione la validità del contratto originario di cessione del giocatore (a quel tempo Eriberto), risalente al giugno 2001, ed infatti, nel frattempo (fino al recentissimo trasferimento ad altra società consorella), facendo forza anche sulla pronuncia in data 20 gennaio 2003 della Corte Federale circa la perdurante validità ed efficacia del tesseramento del calciatore Luciano in suo favore, ha continuato ad avvalersi delle prestazioni dello stesso, anche dopo la squalifica patita per i noti fatti, ha stipulato con il calciatore un contratto triennale in data 31 agosto 2002 (con sostanzioso ritocco di ingaggio), ha richiesto ed ottenuto dalla C.V.E., in misura incrementata da questa C.A.F., un equo indennizzo dalla S.S. Lazio per il mancato trasferimento alla società da ultimo citata. Il meccanismo di risoluzione dell'accordo di partecipazione mediante buste è privo di autonomia causale e negoziale e quindi non può andare incontro, in sé considerato, all'annullamento per vizi del consenso, come l'errore essenziale, ovvero costituire (in disparte le difficoltà di applicazione al caso specifico) base per invocare le azioni edilizie per vizi della cosa compravenduta, con riguardo in particolare all'azione estimatoria (riduzione del prezzo), in alternativa all'azione redibitoria (risoluzione del contratto). Esso si risolve, dunque, in una fase effettuale del tutto necessitata e puntualmente regolamentata dalle norme sportive di settore, senza ulteriori manifestazioni di volontà delle parti, e la cui fonte e matrice di esistenza (non autonoma) va fatta risalire all'originario contratto di cessione del calciatore con accordo di partecipazione, la cui validità non è stata intaccata da azioni e reclami della società veronese. In altri termini, la presentazione delle offerte in busta chiusa da parte delle società parti di un accordo di partecipazione, estrapolata dalla sequenza procedimentale da cui trae origine, non può essere considerata un'autonoma fattispecie contrattuale a cui applicare il regime ordinario dell'invalidità (annullabilità) per vizi della volontà o, tanto più, un'ipotesi di compravendita cui applicare il regime della garanzia per vizi del bene venduto, con particolare riguardo all'azione *quantum minoris* di cui all'art. 1492 c.c.. Pertanto, di fronte ad un siffatto quadro ben poco vi è da aggiungere a quanto peraltro già lungamente e doviziosamente evidenziato dalla C.V.E. e conseguentemente recedono, necessariamente, in secondo piano le pur pregevoli argomentazioni della reclamante circa la teorica "essenzialità" dell'"errore", per il quale non dovrebbe porsi, altresì, un problema di "riconoscibilità". 6. Spetta, dunque, per l'intero al Bologna il corrispettivo dovuto in relazione alla risoluzione dell'accordo di partecipazione mediante buste. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello dell'A.C. Chievo di Verona come sopra proposto e dispone incamerarsi la tassa versata.

3 - APPELLO DEL CALCIATORE VENTURI LUCA AVVERSO LA REIEZIONE DELL'ISTANZA DI SVINCOLO AI SENSI DELL'ART. 32 BIS N.O.I.F.

(Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 25/D - Riunione del 20.3.2003)

Il calciatore Venturi Luca, tesserato per la società Possidiese S.C., ha proposto ricorso avverso la decisione della Commissione Tesseramenti pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 25/D del 20 marzo 2003 con la quale è stato dichiarato inammissibile il precedente reclamo dello stesso Venturi contro il provvedimento del Comitato Regionale Emilia-Romagna di reiezione della richiesta di svincolo, ex art. 32 bis delle N.O.I.F., dalla S.C. Possidiese. La Commissione Tesseramenti ha ritenuto, infatti, che il Venturi abbia ommesso di trasmettere copia della richiesta e dei motivi del reclamo alla controparte, inosservanza che costituisce motivo di inammissibilità del reclamo e ne preclude l'esame, così come stabilito dal comma 9 dell'art. 29 C.G.S.. Secondo questa Commissione d'Appello l'impugnata decisione della Commissione Tesseramenti è stata correttamente adottata in applicazione dell'art. 32 bis comma 2 delle N.O.I.F. e dal combinato disposto dell'art. 44 e dell'art. 29 comma 5 C.G.S.. Le argomentazioni del ricorrente circa un presunto stato di incertezza e di mancata chiarezza sull'eventuale soggetto da identificare come "controparte" determinato dal comunicato del Consiglio Direttivo sul rigetto della richiesta di svincolo, non può avere alcuna valenza, mentre l'accertata inammissibilità preclude l'esame del merito del ricorso. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dal calciatore Venturi Luca ed ordina incamerarsi la relativa tassa.

DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D'APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 2002-2003

4 - APPELLO DEL CALCIATORE ARUTA SOSSIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA FINO AL 28.2.2004

(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 249/C del 9.5.2003)

5 - APPELLO DEL CALCIATORE RIPA MANOLO MORRIS AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA FINO AL 28.2.2004

(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 249/C del 9.5.2003)

6 - APPELLO DEL CALCIATORE PELLEGRINO EMILIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA FINO AL 28.2.2004

(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 249/C del 9.5.2003)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C, in esito agli atti della gara Frosinone/Latina, disputata per il Campionato Nazionale di Serie C2, Girone C, in data 19 aprile 2003, irrogava, tra altre sanzioni applicate per tale incontro, ai calciatori Pellegrino Emilio, Ripa Morris Manolo e Aruta Sossio della S.S. Frosinone Calcio la squalifica fino al 30 settembre 2004, perché avevano partecipato ad una colluttazione che aveva visto impegnati calciatori della loro squadra e calciatori della Società Latina e perché, dopo tale fatto, avevano circondato un assistente del direttore di gara colpendolo con calci e procurandogli delle lesioni alle gambe e a un gluteo costringendolo a ricorrere al pronto soccorso dell'Ospedale "Umberto I" di Roma (Comunicato Ufficiale del 22 aprile 2002, n. 235/C). Avverso tale deliberazione i tre calciatori Pellegrino, Ripa e Aruta proponevano separati reclami alla competente Commissione Disciplinare. I reclami, previa loro riunione, venivano parzialmente accolti dalla Commissione Disciplinare quanto alle sanzioni inflitte che venivano pertanto ridotte fissandosi la squalifica a tutto il 28 febbraio 2004 (Comunicato Ufficiale del 9 maggio 2003, n. 249/C). Avverso tale decisione propongono separati appelli i tre calciatori. Gli appelli, che possono essere riuniti in quanto diretti avverso una stessa decisione, devono dichiararsi inammissibili, in applicazione dell'art. 33, primo comma, del Codice di Giustizia Sportiva. La questione, infatti, non rientra in nessuna delle fattispecie regolate dalla disposizione ora richiamata che si riferisce all'ambito di competenza di questa C.A.F.. Dispone, infatti, l'art. 33, primo comma, ora citato che "Le decisioni della Commissione Disciplinare possono essere impugnate con ricorso alla C.A.F.: a) per motivi attinenti alla competenza, salvo i conflitti di competenza rimessi alla Corte Federale, ai sensi dell'art. 32 dello Statuto; b) per violazione o falsa rappresentazione delle norme contenute nello Statuto, nel Codice di Giustizia Sportiva, nelle N.O.I.F. e negli altri regolamenti adottati dal Consiglio Federale; c) per omessa o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, prospettata dalle parti o rilevabile d'ufficio; d) per questioni attinenti al merito della controversia quando la C.A.F. viene adita come giudice di secondo grado in materia di illecito e in altre materie nominativamente indicate". Nella fattispecie in esame gli appellanti svolgono rilievi di mero fatto, esponendo una versione dei fatti diversa da quella rilevabile dagli atti ufficiali. Si tratta, quindi, di questioni che non rientrano nella competenza di questa C.A.F. che, come si rileva dall'elencazione riportata, ha una competenza di pura legittimità. Per questi motivi la C.A.F. riuniti gli appelli dei calciatori Aruta Sossio, Ripa Manolo Morris e Pellegrino Emilio, come sopra proposti, li dichiara inammissibili ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S.. Dispone incamerarsi le tasse versate.

7 - APPELLO DEL SIG. PAGNIELLO MATTEO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO AL 30.6.2003 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LAZIO DEL SETTORE PER L'ATTIVITÀ GIOVANILE E SCOLASTICA

(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 36 del 3.4.2003)

Con atto del 27 gennaio 2003, il Presidente del Comitato Regionale Lazio del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, su segnalazione della Polisportiva Cinecittà Bettini Lazio, ai sensi dell'art. 25, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva ed in virtù dell'art. 42, comma 7, dello stesso Codice di Giustizia Sportiva, deferiva al Giudice Sportivo di 2° Grado, il calciatore De Vivo Andrea, per avere sottoscritto un tesseramento annuale con la Polisportiva Atletico 2000 nonostante fosse già vincolato a tempo indeterminato con la predetta Polisportiva Cinecittà Bettini Lazio, in violazione dell'art. 40, comma 4, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. e per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere preso parte in posizione irregolare a 16 gare del Campionato. Con il calciatore venivano deferiti il Presidente della Polisportiva Atletico 2000, la Polisportiva Atletico 2000 per responsabilità oggettiva e, per quanto riguarda specificamente la presente decisione, il Sig. Matteo Pagnello, accompagnatore ufficiale della società nelle gare sopraindicate. Il Giudice Sportivo di 2° Grado, con la decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del 2 aprile 2003, n. 38, tra altre sanzioni, irrogava al Sig. Pagnello la inibizione fino al 30.6.2003. Il Sig. Pagnello appella la decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado rilevando la sua estraneità alla vicenda e, in ogni caso, la sproporzionata entità della sanzione se riferita alla sua posizione del tutto marginale nella vicenda. Deve in contrario rilevarsi che correttamente il Sig. Pagnello è stato ritenuto responsabile della violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, atteso che avrebbe dovuto usare la comune diligenza, come accompagnatore ufficiale, per valutare la posizione del calciatore De Vivo, nelle gare alle quali questi ha preso parte. La sanzione, peraltro, è effettivamente eccessiva rispetto a tale violazione. La C.A.F. ritiene che la sanzione della inibizione possa essere ridotta e fissata al 10 maggio 2003. Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell'appello del Signor Pagnello Matteo come sopra proposto, riduce al 10.5.2003 la sanzione dell'inibizione inflitta al reclamante. Ordina la restituzione della tassa versata.

8 - APPELLO DELLA POL. DELLE VITTORIE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 5.2.2004 INFLITTA AL CALCIATORE BALZARINI MASSIMILIANO

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 66 del 3.4.2003)

DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D'APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 2002-2003

Con delibera del 13 febbraio 2003 (C.U. n. 526) il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Lazio infliggeva al calciatore Balzarini Massimiliano della Pol. Delle Vittorie la squalifica fino al 5.2.2004. La Commissione Disciplinare adita con delibera del 3 aprile 2003 (C.U. 66) confermava la squalifica inflitta al calciatore Balzarini Massimiliano. Avverso la predetta delibera preannunciava reclamo il 14.5.2003 a questa Commissione la Pol. Delle Vittorie. Ed invero il preannuncio di reclamo con richiesta degli atti è stato inoltrato ben oltre i termini stabiliti dall'art. 33 n. 2 C.G.S., fissati entro tre giorni dalla data di pubblicazione nel comunicato ufficiale del provvedimento che si intende impugnare, così contravvenendo il disposto del citato art. 33 n. 2 C.G.S., e di conseguenza il reclamo deve essere dichiarato inammissibile. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 n. 2 C.G.S., per tardività, l'appello come sopra proposto dalla Pol. Delle Vittorie e dispone incamerarsi la tassa versata.

9 - APPELLO DELLA U.S. NUOVA SOCCAVO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA REGIONALI ALLIEVI NUOVA SOCCAVO/POMIGLIANO EST DEL 13.4.2003

(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 51 del 9.5.2003)

10 - APPELLO DEL G.S. POMIGLIANO EST AVVERSO DECISIONI MERITO GARA REGIONALI ALLIEVI NUOVA SOCCAVO/POMIGLIANO EST DEL 13.4.2003

(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 51 del 9.5.2003)

Le società U.S. Nuovo Soccavo e il G.S. Pomigliano Est hanno entrambe proposto appello avverso la decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado pubblicata sul C.U. n. 51 del 9 maggio 2003, relativa alla gara Nuovo Soccavo/Pomigliano Est del 13 aprile 2003, Campionato Regionale Allievi fascia B, chiedendo l'annullamento della suddetta decisione con la quale è stata inflitta ad entrambe le Società la punizione sportiva della perdita della gara. I due ricorsi devono essere riuniti per evidente connessione soggettiva. Il G.S. Pomigliano Est sostiene preliminarmente il vizio procedurale nel quale sarebbe incorso il Giudice Sportivo di 1° Grado che, sebbene regolarmente investito del ricorso proposto dallo stesso Pomigliano al fine di ottenere la vittoria della gara, emetteva la decisione senza far alcun riferimento al ricorso di cui sopra. Tale eccezione va evidentemente respinta in quanto il Giudice Sportivo nel decretare la sconfitta di entrambe le squadre ha implicitamente rigettato il ricorso del Pomigliano che chiedeva invece la vittoria "a tavolino". Nel merito entrambe le ricorrenti sostengono che l'arbitro designato per l'incontro sarebbe incorso nella violazione della regola n. 5 del Regolamento del Giuoco del calcio, che prevede che il calciatore inibito dall'arbitro prima dell'inizio della gara possa essere sostituito da un altro calciatore. Tale regola non può trovare applicazione nel caso di specie in quanto l'arbitro, a seguito dei gravi fatti verificatisi prima dell'inizio dell'incontro che avevano visto coinvolti praticamente tutti i giocatori delle due squadre, si vedeva costretto ad inibire sia l'intera squadra ospitata, il Pomigliano Est, che l'intera squadra ospitante, il Nuovo Soccavo, con la conseguenza di non poter dare inizio alla gara. La norma indicata dai ricorrenti può trovare applicazione solo nel caso di inibizione di un giocatore o di un numero limitato di giocatori, ma non certo quando il provvedimento riguarda l'intero organico delle squadre. La decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado va quindi confermata. Per questi motivi la C.A.F., riuniti gli appelli come sopra proposti dall'U.S. Nuovo Soccavo di Soccavo (Napoli) e dal G.S. Pomigliano Est di Pomigliano d'Arco (Napoli), li respinge e dispone incamerarsi le tasse versate.

11 - APPELLO DEL CALCIATORE CINANNI ALESSANDRO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2004

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria - Com. Uff. n. 42 del 15.5.2003)

Con atto del 19.5.2003 il calciatore Cinanni Alessandro adiva la Commissione d'Appello Federale avverso il provvedimento della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria che, con Com. Uff. n. 42 del 15 maggio 2003, in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla U.S. Davagna Creuza de Ma riduceva la squalifica inflitta al calciatore Cinanni Alessandro dal Giudice Sportivo, con Com. Uff. n. 34 del 27.3.2003, a seguito della gara Audace Gaiazza Valverde/Davagna Creuza De Ma dell'1.3.2003, dal 31.5.2005 al 31.12.2004. L'odierno appellante Cinanni, nel corpo del reclamo rivolto alla C.A.F., ripropone motivi di merito inerenti la dinamica dei fatti, già esposti nel reclamo inoltrato alla Commissione Disciplinare. La Commissione d'Appello Federale non è organo di terzo grado di giudizio e pertanto l'appello è inammissibile ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S.. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S., l'appello come sopra proposto dal calciatore Cinanni Alessandro e dispone incamerarsi tassa versata.

12 - APPELLO DEL SIG. FRANCHI MAURIZIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO AL 31.3.2007

(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Abruzzo del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 38 del 15.5.2003)

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Abruzzo del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica con delibera in data 27 marzo 2003 (C.U. n. 31) infliggeva l'inibizione fino al 31.3.2007 all'allenatore Franchi Maurizio della Società Cologna Spiaggia perché nel corso della gara Cologna Spiaggia/Penne del 23.3.2003, presente in tribuna in quanto inibito fino al 15.5.2003 ripetutamente insultava e minacciava il Direttore di Gara e, al termine della gara, mentre l'Arbitro si dirigeva verso la propria auto lo affrontava sferrandogli tre calci alle gambe facendolo cadere a terra.

Il Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Abruzzo del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica respingeva il reclamo proposto confermando la decisione impugnata. Avverso tale decisione il Franchi proponeva ricorso alla C.A.F. chiedendo sostanzialmente una riduzione della sanzione sportiva inflitta. Il ricorso è inammissibile. Ed invero, l'art. 29

DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D'APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 2002-2003

del Codice di Giustizia Sportiva prescrive che i ricorsi alla C.A.F. devono essere sottoscritti dai tesserati legittimati a proporre il reclamo. Nel caso di specie il Franchi non ha sottoscritto il ricorso. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 29 n. 1 C.G.S., per omessa sottoscrizione l'appello come sopra proposto dal Sig. Franchi Maurizio e dispone incamerarsi la tassa versata.

13 - APPELLO DEL SAN VITO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2005 INFLITTA AL CALCIATORE PAPASODARO MASSIMO

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 110 del 19.5.2003)

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Catanzaro con delibera del 23 aprile 2003 (C.U. n. 70) disponeva, tra l'altro, la squalifica del calciatore Papasodaro Massimo del San Vito Calcio fino al 31.12.2003 perché quale capitano della squadra era stato ritenuto responsabile ai sensi dell'art. 2 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva di un atto di violenza perpetrato da un calciatore non identificato nel corso della gara Cortale 91/San Vito Calcio del 6.4.2003. Infatti al 46' del secondo tempo allorché l'arbitro aveva assegnato un calcio di rigore a favore della società Cortale 91 veniva colpito da un giocatore non identificato con un calcio al ginocchio che lo faceva cadere a terra. Il Giudice Sportivo prendeva altresì atto che alla fine dell'incontro il Papasodaro aveva anche raccolto un piccolo sasso e profferendo frasi offensive e minacciose lo aveva lanciato contro il Direttore di Gara senza colpirlo. La Commissione Disciplinare adita dal San Vito Calcio ritenendo di dover diversamente valutare i fatti ascritti al Papasodaro aveva disposto la squalifica dello stesso fino al 30.6.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria del 19 maggio 2003 n. 110). Avverso tale delibera propone reclamo a questa Commissione d'Appello Federale la San Vito Calcio assumendo di aver individuato nel calciatore Gulli Franco colui che involontariamente avrebbe colpito il Direttore di Gara e chiedeva conseguentemente la revoca o comunque la riduzione della squalifica inflitta al giocatore Papasodaro. Il ricorso è inammissibile. Ed invero i motivi adottati a sostegno del reclamo attengono esclusivamente al merito e, quindi, non proponibili in questa sede in quanto non configurano alcuna censura che possa ricondursi alle ipotesi tassativamente previste dall'art. 33 n. 1 del Codice di Giustizia Sportiva. Ne consegue che, fatto salvo ogni altro mezzo di tutela previsto dal Codice di Giustizia Sportiva, il reclamo come sopra proposto deve essere dichiarato inammissibile e deve conseguentemente disporsi l'incameramento della tassa versata. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S., l'appello come sopra proposto dal San Vito Calcio di San Vito sullo Ionio (Catanzaro) e dispone incamerarsi la tassa versata.

14 - RECLAMO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglimento DEL SIG. CAPELLO FABIO, ALLENATORE DELL'A.S. ROMA, E DELL'A.S. ROMA

(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 338 del 22.5.2003)

Con provvedimento del 30.4.2003 il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti il Sig. Fabio Capello, allenatore della Soc. Roma, contestandogli la violazione degli articoli 3 comma 1, 4 comma 3 e 16 commi 1 C.G.S. per aver pubblicamente espresso giudizi lesivi di organismi operanti nell'ambito federale, con dichiarazioni idonee a negare la regolarità delle gare e la correttezza dello svolgimento del campionato, trattandosi di fatti della stessa indole, già sanzionati nella corrente stagione sportiva. Con il medesimo atto, veniva deferita anche la Società Roma a titolo di responsabilità oggettiva per i fatti contestati al suo tesserato ex art. 3 comma 2, art. 2 comma 4 e art. 16 comma 3 C.G.S.. La Commissione Disciplinare, con delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 338 del 22 maggio 2003, proscioglieva gli incolpati, rilevando che le frasi pronunciate dal Capello nel corso di una trasmissione radiofonica andata in onda il giorno 28 aprile 2003, poi riportate fedelmente da alcuni quotidiani del giorno successivo, costituivano soltanto la "colorita, ironica e spontanea manifestazione di considerazioni critiche, in quanto tali del tutto opinabili, ma non censurabili: essi infatti non racchiudono intenti denigratori o offensivi". Contro la decisione della Commissione Disciplinare ha proposto ricorso a questa Commissione il Procuratore Federale, chiedendo la riforma della delibera impugnata, l'affermazione della responsabilità degli incolpati e l'irrogazione a carico del Sig. Fabio Capello dell'ammonizione con diffida e dell'ammenda di e 15.000,00 ed a carico della Soc. Roma dell'ammenda di e 15.000,00. A sostegno del gravame, l'appellante ha rilevato che, delle tre dichiarazioni addebitate al Capello, quella indicata nel deferimento con il numero 1 ("nella prima parte della stagione non ci è stato permesso di giocare. Quando ci hanno riammesso si è rivista la vera Roma. Basti guardare le espulsioni o i calci di rigore che ci hanno fischiato contro: solo adesso siamo tornati alla normalità") contiene giudizi e rilievi oggettivamente lesivi della reputazione di soggetti ed organismi operanti nell'ambito federale. Quelle elencate ai punti 2) e 3) del deferimento, invece, dissimulano sotto l'ironia della "metafora botanica" di una piantina (la squadra della Roma) alla quale è stata negata l'acqua, giudizi altrettanto lesivi di persone e organismi operanti nell'ambito federale, essendo chiara l'allusione a coloro (gli arbitri, i designatori dei direttori di gara, eccetera) che hanno il potere di indirizzare gli eventi (nella metafora di negare l'acqua alla piantina e di ridarla solo quando "gli altri avevano fatto i frutti"). Il Sig. Fabio Capello ha resistito al ricorso del Procuratore Federale, chiedendo la conferma della decisione impugnata. La C.A.F. ritiene che l'appello sia fondato. Invero, nel valutare il contenuto delle dichiarazioni rese dal Capello si deve avere riguardo al significato generale delle stesse, che consiste nell'accusa, rivolta ovviamente a chi ha il potere di farlo, di aver agito in modo da incidere sulla regolarità e correttezza del campionato, impedendo alla squadra della Roma, nella prima parte dello stesso, di giocare nel modo che le sue qualità tecniche le avrebbero potenzialmente consentito. In tale chiave di lettura s'intende facilmente che le affermazioni dell'incolpato, per quanto dissimulate dall'ironia e dalla metafora, travalicano il limite delle "considerazioni critiche" esprimendo giudizi lesivi di persone operanti nell'ambito federale, così da integrare la violazione contestata. Va quindi affermata la responsabilità del Capello, alla quale consegue quella oggettiva della Società di appartenenza. Sanzioni adeguate, tenuto conto della posizione rivestita dal Capello in qualità di allenatore di una importante Società, nonché dell'idoneità delle

DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D'APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 2002-2003

dichiarazioni in esame di mettere in dubbio la correttezza del campionato, negandone la regolarità di svolgimento, sono quelle indicate nel dispositivo. Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell'appello come sopra proposto dal Procuratore Federale, infligge al Sig. Fabio Capello la sanzione dell'ammenda di € 5.000,00 e alla A.S. Roma per responsabilità oggettiva la sanzione dell'ammenda di € 3.000,00.

15 - APPELLO DELLA A.S. ROMA AVVERSO RISPETTIVAMENTE LE SANZIONI DELL'INIBIZIONE FINO AL 30.6.2003 E L'AMMENDA DI € 20.000,00 INFLITTE AL PRESIDENTE SENSI FRANCESCO, NONCHÉ L'AMMENDA DI € 20.000,00 ALLA SOCIETÀ, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE

(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 338 del 22.5.2003)

Il Procuratore Federale, con provvedimento del 23 aprile 2003, deferiva alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti Francesco Sensi, Presidente della Soc. Roma, per aver rilasciato ad organi di informazione, a seguito della gara Juventus/Roma del 19 aprile 2003, dichiarazioni lesive della reputazione di persone e di organi operanti nell'ambito federale e idonee a mettere in dubbio la regolarità delle gare, l'imparzialità delle designazioni dei direttori di gara o la correttezza dello svolgimento dei campionati, in violazione degli artt. 13, comma 1, 4, comma 3 e 16, comma 1 C.G.S.. Contestualmente veniva deferita la Società Roma per violazione degli articoli 3 comma 2 per responsabilità oggettiva, 2 comma 4 e 4 comma 5, nonché dell'art. 16, comma 3, C.G.S., per responsabilità diretta per i fatti contestati al suo Presidente. La Commissione Disciplinare, con delibera pubblicata sul C.U. n. 338 del 22 maggio 2003, infliggeva a Francesco Sensi la sanzione dell'inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali e a rappresentare la Società in ambito federale fino al 30 giugno 2003 e la sanzione dell'ammenda di € 20.000,00 unitamente alla sanzione dell'ammenda di € 20.000,00 per la Soc. Roma. Contro tale decisione hanno proposto ricorso a questa Commissione entrambi gli incolpati, rilevando in via preliminare che i primi giudici, non accogliendo l'istanza di rinvio della riunione fissata per il 22 maggio 2003 - alla quale il Presidente Sensi e la dott.ssa Rosella Sensi erano impossibilitati a presenziare per ragioni rispettivamente di lavoro e di salute - avevano impedito l'audizione dei soggetti deferiti, prevista dal C.G.S. al fine di garantire un corretto esercizio del diritto di difesa. Con i diritti di merito gli appellanti deducono l'incensurabilità delle dichiarazioni rese dal dott. Francesco Sensi, osservando che le frasi dallo stesso pronunciate e riportate su diversi quotidiani erano prive di riferimenti specifici e costituivano il libero esercizio del diritto di critica, giustificato dai dati statistici relativi al trattamento subito dalla squadra della Roma soprattutto nel girone di andata del campionato di Serie A; in subordine lamentano l'eccessività delle sanzioni inflitte e ne chiedono la riduzione "ad una più equa misura". La C.A.F., sentito il dott. Francesco Sensi personalmente comparso insieme al suo difensore, ed il Procuratore Federale che ha concluso chiedendo la conferma della decisione impugnata, rileva che l'eccezione preliminare è infondata, non potendosi ravvisare nel mancato accoglimento di un'istanza di rinvio della discussione del procedimento di primo grado alcuna violazione del diritto di difesa. Nel merito, non possono sussistere dubbi in ordine alla lesività delle dichiarazioni rese dal Presidente Sensi ed alla conseguente affermazione della responsabilità disciplinare degli incolpati. Come affermato dalla Commissione Disciplinare, il diritto di critica si concretizza nella espressione di giudizi ed opinioni fondate su una interpretazione soggettiva e quindi "di parte". In forza di tale diritto i soggetti dell'ordinamento federale possono quindi manifestare liberamente il proprio pensiero anche in contrasto ed in polemica con altre persone ed organismi operanti in ambito federale, senza però superare il limite invalicabile del corrispondente diritto alla dignità e al rispetto delle persone. Alla luce di tali principi le affermazioni del dott. Sensi, che suggestivamente evocano quanto deciso ed attuato dai "padroni del calcio" in danno della squadra della Roma, esprimono giudizi lesivi della reputazione di persone operanti nell'ambito federale ed insinuano pesanti sospetti sulla regolarità di svolgimento del Campionato. Merita invece accoglimento, nei limiti indicati nel dispositivo la domanda subordinata di riduzione delle sanzioni, dovendosi riconoscere al Sensi un atteggiamento processuale costruttivo, confermato nella riunione tenutasi davanti a questa Commissione, che comporta l'abbandono di certe posizioni a suo tempo pubblicamente assunte in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento federale. Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell'appello proposto dalla A.S. Roma di Roma, riduce rispettivamente ad euro 10.000,00 le sanzioni delle ammende già inflitte al Presidente Francesco Sensi e alla A.S. Roma. Conferma nel resto. Ordina restituirsi la tassa versata.

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 51/C - RIUNIONE DEL 19 GIUGNO 2003

1 - APPELLO DELL'A.C. ARI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ARI/CALDARI DEL 9.3.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo - Com. Uff. n. 50 del 3.4.2003)

Con atto 4.4.2003 A.C. Ari preannunciava reclamo alla C.A.F. avverso le decisioni della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo, di cui n. 50 del 3 aprile 2003, in merito alla gara Ari/Caldari del 9.3.2003, richiedendo l'invio di copia degli atti del procedimento appellato. In data 26.4.2003 la reclamante riceveva, a mezzo raccomandata, copia degli stessi. Alla ricezione degli atti l'attuale reclamante non ha fatto seguire le prescritte motivazioni, contravvenendo in tal modo al disposto del secondo comma dell'art. 33 C.G.S. e di conseguenza il reclamo deve essere dichiarato inammissibile. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 n. 2 C.G.S., per omesso invio delle motivazioni dopo la ricezione della richiesta copia degli atti, l'appello come sopra proposto dall'A.C. Ari di Ari (Chieti) e dispone l'incameramento della tassa versata.

2 - APPELLO DEL SIG. LECHTHALER SERGIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 1 A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Trentino Alto Adige - Com. Uff. n. 49 dell'1.5.2003)

DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D'APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 2002-2003

Il Sig. Sergio Lechthaler, Consigliere del Comitato Regionale Trentino Alto Adige, proone ricorso contro la sentenza in oggetto indicata, con la quale gli è stata inflitta l'inibizione per mesi n. 1 per violazione dell'art. 1 comma 3 C.G.S.. Motiva tale reclamo in quanto le mancate comparizioni alle convocazioni del Procuratore, sono dovute a legittimi impedimenti - motivi di lavoro, incarico di pubblico servizio. L'appello è infondato. Questa Commissione rileva che le motivazioni addotte non sono idonee per permettere l'accoglimento del ricorso. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dal Sig. Lechthaler e dispone incamerarsi la tassa versata.

3 - RICORSO PER REVOCAZIONE DEL CALCIATORE PIRROTTA GIUSEPPE AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO AL 25.1.2008 CON PROPOSTA DI PRECLUSIONE

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 38 del 29.1.2003)

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Sicilia con delibera in data 29 gennaio 2003 (C.U. n. 38) applicava la sanzione sportiva della squalifica fino al 25.1.2008 al calciatore Pirrotta Giuseppe della Polisportiva Caccamo con proposta di radiazione dai Ruoli Federali perché al termine della gara Latte Puccio Capaci/Caccamo del 25.1.2003 il predetto aveva colpito l'arbitro con un calcio ad una gamba, lo aveva stretto con forza alla gola, aveva tenuto un contegno offensivo e minaccioso nei confronti dello stesso, e, infine aveva tentato d'introdursi nello spogliatoio del Direttore di Gara. Avverso tale decisione, non impugnata dinanzi alla Commissione Disciplinare, il Pirrotta propone ricorso per revocazione alla C.A.F. allegando n. 5 dichiarazioni di testimoni che, presenti al campo comunale di Capaci assumono la totale estraneità del Pirrotta ai fatti contestati. Il ricorso è inammissibile. Le doglianze espresse, infatti, non integrano alcuna delle ipotesi tassativamente previste dall'art. 35 del Codice di Giustizia Sportiva. In particolare le dichiarazioni testimoniali prodotte, peraltro senza indicazione della data di rilascio e in assoluto contrasto con il preciso e circostanziato referto arbitrale, non possono nemmeno ricondursi a quanto previsto dall'art. 35 lettera c) del Codice di Giustizia Sportiva che consente il ricorso alla C.A.F. se, a causa di forza maggiore, non ravvisabile nella specie, l'interessato non ha potuto presentare nei precedenti gradi di giudizio i documenti solo in questa sede allegati. Ne deriva che il ricorso per revocazione come sopra proposto deve dichiararsi inammissibile e conseguentemente disporsi l'incameramento della relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile il ricorso del Sig. Pirrotta Giuseppe e dispone l'incameramento della tassa versata.

4 - APPELLO DEL CALCIATORE PINTO FRANCESCO AVVERSO LA DECLARATORIA DI ANNULLAMENTO DEL PROPRIO TESSERAMENTO IN FAVORE DEL FOGGIA CALCIO

(Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 27/D - Riunione del 3.4.2003)

Il calciatore Francesco Pinto adiva questa Commissione, avverso la decisione della Commissione Tesseramenti, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 27/D - Riunione del 3.4.2003, con la quale è stato dichiarato nullo il suo tesseramento in favore della società Foggia Calcio. Il motivo della decisione della Commissione Tesseramenti consiste nell'apocriefa delle firme del legale rappresentante della società Foggia Calcio (Alessandro Tomaselli, che ha disconosciuto le sue firme, mentre la società ha presentato una perizia calligrafica di parte, che ha concluso nel senso suddetto), che figurano apposte sulla variazioni di tesseramento relativa al calciatore Pinto e sul relativo contratto economico per il periodo dall'1.7.2001 al 30.6.2004. Al riguardo, va, anche considerato che il Pinto non ha, espressamente indicato il legale rappresentante della società, tra le persone presenti, al momento della firma del contratto che ci occupa e che il suo procuratore Mariano Grimaldi ha dichiarato di non conoscere il Tomaselli e di non sapere, quindi, chi ha apposto, materialmente, la firma contestata. In sostanza, l'apocriefa della firma del Tomaselli è risultata provata, come detto, dagli accertamenti, svolti dall'Ufficio Indagini e dalla Commissione Tesseramenti. La difesa del Pinto afferma che "all'atto della sottoscrizione del contratto di prestazione sportiva in oggetto, colui che oppose materialmente la firma per il Foggia Calcio si qualificò come Alessandro Tomaselli, legale rappresentante, pro tempore del Foggia Calcio s.r.l.". Come si vede non si sostiene, con certezza, che a firmare sia stato, effettivamente, il Tomaselli, persona che non poteva essere, del tutto, sconosciuta al calciatore e soprattutto al suo procuratore, se non altro per la fase preliminare delle trattative, relative al contratto, da lui svolte. Del resto, sempre la difesa del Pinto, sia pure, "per ipotesi", sostiene che, anche se chi ha firmato il contratto era privo del potere rappresentativo, "il contratto ha avuto regolare esecuzione ed è stato ratificato dal legale rappresentante della società" ed è, quindi, valido. Prima di passare a questo aspetto del problema, la C.A.F. ritiene che le motivazioni della decisione della Commissione Tesseramenti, sul punto dell'apocriefa della firma del Tomaselli, sono pienamente condivisibili e non sono, in alcun modo, inficiate dai relativi motivi di appello, dei quali si è detto. Tutte le altre considerazioni contenute nei motivi di appello sono ininfluenti, ai fini della regiudicanda. Non sussistono le lamentate violazioni di carattere procedurale, che, comunque, non sarebbero in grado di produrre la nullità della decisione impugnata; non vi è motivo di procedere agli adempimenti probatori richiesti. La difesa, in sostanza, sostiene che la situazione, tra le parti, fino a quel momento buona, è cambiata perché il calciatore non ha voluto accettare una riduzione degli emolumenti pattuiti, con il contratto del 29.6.2001. Da quel momento è nata una forte conflittualità (descritta, analiticamente, nei suoi sviluppi giudiziari e sportivi, a pagine 3 e 4 dei motivi di appello). In conclusione, è irrilevante, che il contratto, che ci occupa, è stato eseguito per la stagione 2001/2002 ed è stato contestato quando il Foggia Calcio ha chiesto, senza successo, al calciatore, una riduzione dei suoi emolumenti. Il tesseramento di Francesco Pinto è nullo, a causa dell'accertata apocriefa della firma del rappresentante legale del Foggia Calcio, in calce alla variazione del predetto tesseramento per calciatori professionisti, trattandosi di vizio che cade su di un elemento essenziale del negozio giuridico in esame. Deve essere incamerata la relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello del calciatore Pinto Francesco come sopraproposto, e dispone incamerarsi la tassa versata.

5 - APPELLO DEL F.C. FLUMERESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FLUMERI/ FLUMERESE DEL 17.5.2003

DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D'APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 2002-2003

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 98 del 29.5.2003)

All'esito della gara Flumeri/Flumerese disputata il 17.5.2003 e terminata con il risultato di 3-1, il F.C. Flumerese proponeva rituale reclamo alla Commissione Disciplinare e, deducendo l'irregolare posizione di n. 6 calciatori schierati dalla U.S. Flumeri, chiedeva che venisse inflitta alla stessa la punizione sportiva della perdita della gara per 0-2. L'adita Commissione, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 98 del 29 maggio 2003, ritenuta regolare la posizione dei calciatori, rigettava il reclamo. Avverso tale pronuncia proponeva appello in questa sede il F.C. Flumerese, reiterando la richiesta della punizione sportiva della perdita della gara a carico della U.S. Flumeri. Il reclamo è infondato e non può essere accolto. Invero, dall'attento controllo effettuato sui calciatori partecipanti alla gara e sulla relativa posizione di tesseramento, è risultato confermato quanto già rilevato dalla Commissione Disciplinare in merito alla posizione dei calciatori: Castucci Antonio, nato il 17.12.1973, e Vittozzi Ferdinando Antonio, nato il 25.4.1974, tesserati dal 10.1.2003; Bisciotti Girolamo, nato il 17.5.1978, Ruotolo Antonio, nato il 15.2.1975 (erroneamente indicato in elenco come Rotolo), Marsiglia Gennaro, nato il 5.3.1980, e Forcelli Massimiliano, nato il 9.10.1975, tutti tesserati dal 14.2.2003. Da quanto precede deve concludersi che l'impugnata decisione non merita censura. La tassa di reclamo, stante la riezione dell'appello deve essere incamerata e ciò a norma dell'art. 29, comma 13, C.G.S.. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello del F.C. Flumerese di Flumeri (Avellino) come sopra proposto, e dispone l'incameramento della tassa versata.

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 52/C - RIUNIONE DEL 23 GIUGNO 2003

1 - APPELLO DELL'ASS. POP. NOVA RES AZ SPORT AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SAN SATURNINO/NOVA RES DEL 5.4.2003

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 76 del 2.5.2003)

Con telegramma del 3.5.2003 la A.P. Nova Res Az Sport preannunciava reclamo alla C.A.F. avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio, di cui al Com. Uff. n. 75 del 2 maggio 2003, in merito alla gara San Saturnino/Nova Res Az Sport del 5.4.2003, richiedendo l'invio di copia degli atti del procedimento appellato. In data 17.3.2003 la reclamante riceveva, a mezzo raccomandata, copia degli stessi. Alla ricezione degli atti l'attuale reclamante non ha fatto seguire le prescritte motivazioni, contravvenendo in tal modo al disposto del secondo comma dell'art. 33 C.G.S. e di conseguenza il reclamo deve essere dichiarato inammissibile. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 n. 2 C.G.S., per omesso invio delle motivazioni dopo la ricezione della richiesta copia degli atti, l'appello come sopra proposto dall'Ass. Popolare Nova Res AZ Sport di Roma ed ordina incamerarsi la tassa versata.

2 - APPELLO DELL'A.C. MAZZEO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA "GIOVANISSIMI" ARZANO/MAZZEO DEL 9.3.2003

(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 47 del 2.5.2003)

Il Sig. Mazzeo Natale, nella qualità di Presidente della A.C. Mazzeo partecipante al Torneo Regionale fascia B categoria giovanissimi, organizzato dal Comitato Regionale Campania, ha proposto ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado pubblicata sul C.U. del 2 maggio 2003 con la quale si confermava la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio 0-2 e conseguentemente penalizzazione di un punto in classifica inflitta alla Società Mazzeo per rinuncia a disputare la gara Arzano/Mazzeo del 3 marzo 2003. Si sostiene nel ricorso che, avendo l'arbitro dichiarato che la suddetta gara non poteva avere inizio alle ore 14,00 come stabilito, per il protrarsi delle partite precedenti, e che la gara stessa avrebbe invece avuto inizio non prima delle ore 15,20, avrebbe in tal modo ufficializzato che il tempo di attesa stabilito dal regolamento sarebbe stato abbondantemente superato, giustificando in tal modo il rifiuto della A.C. Mazzeo a disputare l'incontro. Tale argomentazione non è degna di accoglimento in quanto la Società Mazzeo aveva già effettuato le procedure di riconoscimento, come dichiarato dal direttore di gara e come si evince dalla distinta della squadra allegata al referto di gara. D'altra parte è consuetudine del torneo giovanissimi attendere la fine delle gare del Campionato Esordienti già in svolgimento sullo stesso campo, onde la Società Mazzeo va considerata rinunciataria essendo del tutto ingiustificato l'allontanamento dal campo di gara. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'A.C. Mazzeo di Napoli e dispone incamerarsi la tassa versata.

3 - U.S. POTENZA MONDO DI BIAGIONE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 28.4.2004 INFLITTA AL CALCIATORE SANTANGELO GIOVANNI

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata - Com. Uff. n. 59 del 28.5.2003)

Con delibera in data 30 aprile 2003 (C.U. n. 51) il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Basilicata infliggeva la sanzione sportiva della squalifica fino al 31.12.2004 al calciatore Santangelo Giovanni perché al termine della gara U.S. Potenza Mondo di Biagione/ Savoia del 27.4.2003 attendeva presso lo spogliatoio l'arbitro (che lo aveva precedentemente espulso) minacciandolo ed ingiuriandolo e gli scagliava contro violenza il pallone colpendolo al volto.

Con delibera in data 28 maggio 2003 (C.U. n. 59) la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata in parziale accoglimento del reclamo proposto, riduceva la squalifica inflitta al Santangelo fino al 28.4.2004. Avverso tale decisione la U.S. Potenza Mondo di Biagione propone ricorso alla C.A.F. assumendo l'estraneità del Santangelo all'episodio che avrebbe visto il Direttore di Gara colpito dal pallone, episodio del quale sarebbe responsabile un altro calciatore e specificatamente tale Passeri Luca. Il ricorso è inammissibile. Ed invero, prescindendo dalla circostanza che i motivi adottati contrastano con il preciso e circostanziato referto arbitrale, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto l'art. 40.7

DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D'APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 2002-2003

lett. d/d1 del Codice di Giustizia Sportiva prevede la possibilità di adire la C.A.F. solo per squalifiche superiori ai 12 mesi. Nel caso di specie il Santangelo è stato squalificato dal Giudice Sportivo in data 30.4.2003 fino al 31.12.2004 e la Commissione Disciplinare, riducendo la sanzione inflitta dal primo Giudice, lo ha squalificato fino al 28.4.2004. Trattasi quindi di squalifica inferiore ai 12 mesi e, conseguentemente, non impugnabile in questa sede. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 40 n. 7 lett. d/d1) C.G.S., l'appello dell'U.S. Potenza Mondo di Biagione di Potenza come sopra proposto, e dispone incamerarsi la tassa versata.

4 - S.S. PROMO POTENZA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2004 INFLITTA AL CALCIATORE CAPOBIANCO PASQUALE

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata - Com. Uff. n. 59 del 28.5.2003)

Con delibera in data 28 maggio 2003 (C.U. n. 59), la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata, confermando quanto già deciso dal Giudice Sportivo, infliggeva la sanzione della squalifica fino al 31.12.2004 al calciatore Capobianco Pasquale perché, nel corso della gara S.S. Promo Potenza/Sarnelli Carrozzeria del 26.3.2003, espulso dal campo di gioco per linguaggio offensivo nei confronti dell'arbitro aveva colpito il Direttore di Gara con un calcio alla gamba facendolo cadere a terra. Avverso tale decisione propone rituale ricorso a questa Commissione d'Appello Federale la S.S. Promo Potenza assumendo l'assoluta involontarietà del fatto addebitato al Capobianco allegando una dichiarazione in tal senso anche del Presidente della squadra avversaria S.S. Sarnelli Carrozzeria. Il ricorso è inammissibile. Ed invero, i motivi addotti a sostegno del reclamo proposto attengono esclusivamente al merito e, quindi, non proponibili in questa sede in quanto non configurano alcuna censura che possa ricondursi alle ipotesi tassativamente previste dall'art. 33 n. 1 del Codice di Giustizia Sportiva. Ne deriva che il reclamo come sopra proposto deve essere dichiarato inammissibile e deve conseguentemente disporsi l'incameramento della relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S., l'appello della S.S. Promo Potenza di Potenza come sopra proposto, e dispone l'incameramento della tassa versata.

ORDINANZE

5 - APPELLO DELLA S.C. CUS ARCAVACATA AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI N. 14 PUNTI IN CLASSIFICA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE CALABRIA

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 102 del 6.5.2003)

L'Ufficio tesseramento del Comitato Regionale Calabria concedeva, in data 30.8.2002, il nulla osta al trasferimento temporaneo del calciatore Rosati Antonio dalla U.S. Santa Maria di Catanzaro alla S.C. CUS Arcavacata. Il 19.1.2003, a seguito dell'incontro di Promozione Aprigliano/Cus Arcavacata, l'Aprigliano proponeva reclamo per l'irregolare posizione di tesseramento del calciatore Rosati Antonio, per violazione dell'art. 101 N.O.I.F.; analogo reclamo veniva poi proposto dalla società Luzzese Calcio per l'incontro disputato il 26.1.2003 con la stessa Arcavacata. La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria sospendeva il giudizio, disponendo la trasmissione degli atti alla Commissione Tesseramenti della F.I.G.C. con richiesta di giudizio circa la regolarità della posizione del detto calciatore. La Commissione Tesseramenti, in data 16.4.2003 (Com. Uff. n. 28/D), dichiarava nullo il trasferimento a titolo temporaneo del calciatore Rosati Antonio in favore della S.C. CUS Arcavacata, datato 30.8.2002, per violazione dell'art. 101, comma 1, N.O.I.F., risultando che lo stesso, quale calciatore non professionista, era già stato oggetto di trasferimento temporaneo per le due consecutive stagioni sportive precedenti. Conseguentemente la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria (Com. Uff. n. 107 del 12 maggio 2003), in accoglimento dei reclami proposti dalla Aprigliano Calcio e dalla A.S. Luzzese Calcio, irrogava alla S.C. CUS Arcavacata la punizione sportiva della perdita delle gare Aprigliano/Cus Arcavacata del 19.1.2003 e Luzzese/ Cus Arcavacata del 26.1.2003, entrambe con il punteggio di 0-2. Nel frattempo, in data 29.4.2003, il Presidente del Comitato Regionale Calabria, a seguito del provvedimento di revoca del trasferimento a titolo temporaneo del calciatore Rosati Antonio in data 24.4.2003, deferiva il calciatore stesso per violazione dell'art. 101, comma 1, delle N.O.I.F., per aver sottoscritto un trasferimento a titolo temporaneo per più di due stagioni sportive consecutive, nonché la società S.C. CUS Arcavacata e la Società U.S. Santa Maria Catanzaro per violazione dell'art. 101, comma 1, N.O.I.F. e dell'art. 2, comma 4, C.G.S., per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al calciatore. La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria (Com. Uff. n. 102 del 5 maggio 2003) irrogava al calciatore Rosati Antonio la squalifica fino al 31 dicembre 2004, alla società U.S. Santa Maria Catanzaro l'ammenda di euro 1.500, alla società S.C. CUS Arcavacata, infine, ai sensi dell'art. 12, comma 8, C.G.S., la penalizzazione di punti 14, pari al numero delle gare cui aveva preso parte il calciatore Rosati Antonio, non considerando in detto calcolo le gare relative ai ricorsi proposti dalla società Aprigliano e Luzzese Calcio.

Avverso tale delibera la S.C. CUS Arcavacata ha esperito ricorso, in data 10.5.2003, a questa Commissione d'Appello Federale, sostenendo la propria buona fede, visto che il 30.8.2002 l'Ufficio Tesseramento presso il Comitato Regionale Calabria aveva concesso il proprio nulla-osta al trasferimento temporaneo di cui in oggetto. Ha inoltre evidenziato come, essendo la situazione nota sin dal gennaio 2003 ed avendo la Commissione Tesseramenti dichiarato nullo il trasferimento solo in data 16.4.2003, la società abbia subito un danno assai rilevante dalla penalizzazione di ben 14 punti, trovandosi costretta a disputare i play-out per la permanenza nel girone A del Campionato di Promozione calabrese, così come da Comunicato Ufficiale n. 109 del 14 maggio 2003. I rappresentanti dell'Arcavacata, inoltre, hanno rappresentato dinanzi a questa C.A.F., nel corso dell'udienza del 23.6.2003, che la Commissione Disciplinare ha diversamente interpretato l'art. 25, commi 4 e 5, C.G.S., con precipuo riferimento ai deferimenti per la posizione irregolare di calciatori, nel senso della perentorietà del termine di giorni 15 dalla gara entro cui procedere al deferimento e della riduzione a 7 giorni di tale termine con riferimento alla gara di

chiusura del campionato o del torneo di riferimento. Da ultimo, dunque, i rappresentanti della società reclamante hanno dedotto l'irricevibilità del deferimento proposto oltre tale termine, con tutte le relative conseguenze sul procedimento che ha portato alla sanzione contestata. In ordine a tale delicato profilo rituale, peraltro non espressamente sollevato negli atti di giudizio ma solo oralmente nel corso della predetta udienza, la Commissione d'Appello ha preso atto della pronunzia dell'Ecc.ma Corte Federale, la quale, investita dal Presidente Federale dell'interpretazione da fornirsi della citata disposizione del codice, con riferimento ai deferimenti per posizione irregolare di calciatori, nella recente riunione del 22 maggio 2003 (Com. Uff. n. 13/CF) ha statuito nel senso della perentorietà dei predetti termini (data anche la chiara *littera legis* dell'art. 34, comma 6 C.G.S.) e della limitazione del termine ridotto settimanale alla sola ultima partita del torneo, attesa, non da ultimo, la *ratio* alla base della disposizione in questione, in quanto evidenti esigenze di consolidamento della situazione di fatto e di certezza dei rapporti impongono che non possa rimanere non definito il risultato acquisito sul campo oltre un determinato termine, ed ovviandosi così, tra l'altro, al sospetto di atteggiamenti strumentali dietro la tardiva denuncia della posizione irregolare di calciatori. La problematica è connotata da particolare delicatezza, tenendo anche conto dell'evidente circostanza che le Commissioni Disciplinari adottano sanzioni diversamente quantificate a seconda della *perpetuatio* della irregolarità rilevata. La C.A.F. ha dovuto, altresì, prendere atto della mancata sospensione, in corso del presente procedimento, della fase di play-out a cura del locale Comitato Regionale; fase dunque che risulta essere giunta al suo naturale termine. Il tutto evidentemente confidandosi nella precedente interpretazione in auge circa i termini di deferimento, non collimante con il definitivo autorevole intervento chiarificatore. Date le sopraindicate premesse, e visti soprattutto i tempi dello svolgersi della sequenza procedimentale nel suo complesso, con precipuo riguardo anche al momento dell'intervento del deferimento, si ritiene che il Sig. Presidente Federale debba investire della vertenza la Corte Federale affinché, alla luce del parere già espresso in ordine all'art. 25 C.G.S., si ottengano lumi, ed in particolare la definitiva conferma, circa la portata e l'effettiva incidenza della predetta pronunzia interpretativa, e quindi della norma federale per come interpretata, sulla decisione che la Commissione d'Appello Federale è chiamata a prendere sulla sopra descritta vertenza. Per i motivi che precedono la C.A.F. sospende il procedimento e rimette gli atti al Sig. Presidente Federale per l'acquisizione del parere dell'Ecc.ma Corte Federale in ordine ai profili descritti.